# Giornale di Storia costituzionale

PERIODICO DEL LABORATORIO DI STORIA COSTITUZIONALE "ANTOINE BARNAVE" n. 14 / II semestre 2007

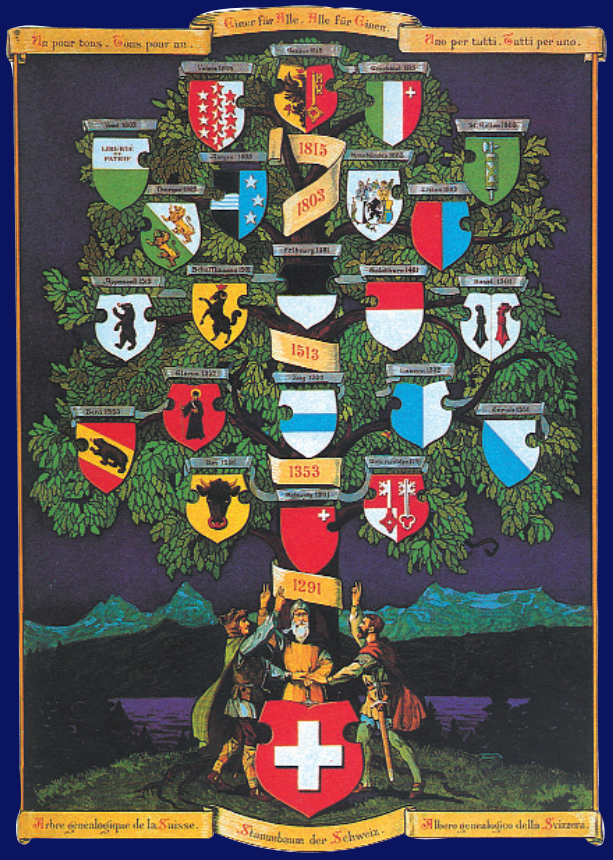


Marie-Laure Basilien-Gainche, Olivier Beaud, Cristina Bon, Paolo Caserta, Luca Falciola, Luigi Lacchè, Roberto Martucci, Nicolao Merker, Heinz Mohnhaupt, Luigi Nuzzo, Giuseppe Patisso, Gabriella Santoncini, Ignacio Fernández Sarasola, Egle Betti-Schiavoni, Alfredo Sensales

eum

*Giornale di*

# Storia costituzionale

**n. 14 / II semestre 2007**

**eum** > edizioni università di macerata

Giornale di Storia costituzionale
Periodico del "Laboratorio Antoine Barnave"
n. 14 / II semestre 2007

*Direzione*
Luigi Lacchè, Roberto Martucci, Luca Scuccimarra

*Comitato scientifico*
Vida Azimi (Parigi), Bronislaw Baczko (Ginevra), Giovanni Busino (Losanna), Francis Delperée (Lovanio), Alfred Dufour (Ginevra), Lucien Jaume (Parigi), Heinz Mohnhaupt (Francoforte), Michel Pertué (Orléans), Michael Stolleis (Francoforte), Joaquín Varela Suanzes (Oviedo)

*Comitato di redazione*
Paolo Colombo, Federico Lucarini, Giovanni Ruocco

*Segreteria di redazione*
Mauro Antonini, Marco Bruni, Ronald Car, Luca Cobbe, Roberta Ciaralli, Gerri Ferrara, Simona Gregori, Paola Persano, Gianluca Piergiacomi, Monica Stronati

*Direzione e redazione*
Laboratorio di storia costituzionale "A. Barnave"
Università di Macerata
piazza Strambi, 1 – 62100 Macerata,
tel. +39 0733 258724; 258775; 258365
fax. +39 0733 258777
e-mail: barnave@unimc.it

I libri per recensione, possibilmente in duplice copia, vanno inviati alla Segreteria di redazione.
La redazione si rammarica di non potersi impegnare a restituire i dattiloscritti inviati.

*Direttore responsabile*
Angelo Ventrone

Registrazione al Tribunale di Macerata
n. 463 dell'11.07.2001

*Edizione/Publisher*
Edizioni Università di Macerata

*Distribuzione/Distributed by*
Quodlibet edizioni
via Santa Maria della Porta, 43 - 62100 Macerata
tel.+39 0733 264965 - fax +39 0733 267358
e-mail: ordini@quodlibet.it

ISBN 978-88-6056-027-8
ISSN 1593-0793

*Tipografia*
Litografica Com, Capodarco di Fermo , Fermo

Questo numero della rivista è pubblicato con un finanziamento dell'Università degli Studi di Macerata, del Dipartimento di diritto pubblico e di teoria del governo dell'Università di Macerata e del Ministero dei Beni Culturali.

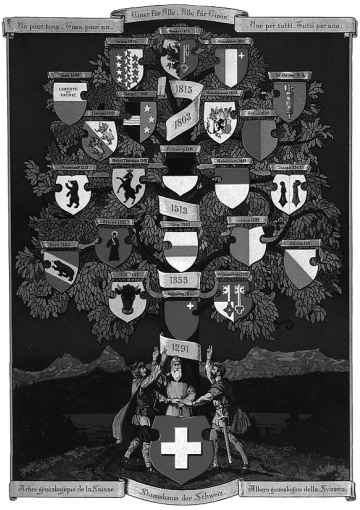


*In copertina:* Albero genealogico della Confederazione svizzera, 1291-1815.

Finito di stampare nel mese di aprile 2008

*Prezzo di un fascicolo*
euro 22;
arretrati, euro 26;
*Abbonamento annuo (due fascicoli)/ Subscription rates (two iusses)*
Italia, euro 35; Unione europea, euro 40; U.S.A. e altri Stati, euro 60;

*Pagamento:*
A mezzo conto corrente postale n. 14574628 intestato a
Tempi provinciali soc. coop. a.r.l.,
via p. Matteo Ricci, 108 - 62100 Macerata;
Con assegno bancario, con la stessa intestazione;
Tramite bonifico bancario: Banca delle Marche cc. 13004
ABI 6055 CAB 13401
con Carta Visa, inviando, tramite fax o e-mail, i propri dati, numero della Carta e le ultime quattro cifre della data di scadenza.

*Payments:*
By bank transfer: Banca delle Marche cc. 13004 ABI 6055 CAB 13401
Swift BAMA IT 3A001
By Credit Card (Visa): please send by fax or e-mail the Credit Card number and the last four digits of expiration date.

Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo.

# Sommario

GIORNALE DI STORIA COSTITUZIONALE n. 14 / II semestre 2007

5 Ripensare vecchi temi con nuove idee
LUIGI LACCHÈ

## Pagine aperte

9 Plaidoyer pour une théorie de la Fédération
OLIVIER BEAUD

## Lezioni

31 Edmund Burke, ricette di populismo contro il 1789
NICOLAO MERKER

## Ricerche

43 *Le droit des esclaves*. I codici neri del 1685 e del 1724 nei territori della nuova Francia
GIUSEPPE PATISSO

63 A proposito del *Comité de Constitution*, domenticato protagonista dei lavori dell'Assemblea Nazionale Costituente francese (1789-91)
ROBERTO MARTUCCI

75 Il principio di separazione dei poteri nei dibattiti Parlamentari della Rivoluzione francese: dagli Stati Generali all'Assemblea Nazionale Costituente
EGLE BETTI-SCHIAVONI

101 Il divieto del diniego di giustizia nell'articolo 4 del *Code civil* come emancipazione del giudice
HEINZ MOHNHAUPT

125 Antoine Macarel e i giovani di Muhammad 'Alī: un corso di diritto politico come esperienza di comunicazione interculturale nella Francia orleanista
PAOLO CASERTA

135 Il regio Commissario dell'unificazione nazionale nelle Marche. Nuove prospettive storiografiche della biografia di Lorenzo Valerio
GABRIELLA SANTONCINI

161 Da Mazzini a Mancini: il principio di nazionalità tra politica e diritto
LUIGI NUZZO

187 La cultura economica di Fedele Lampertico. Parte seconda: Il secondo trattato sul Lavoro dell'Economia dei popoli e degli stati e la collaborazione con la serie padovana del «Giornale degli economisti»
ALFREDO SENSALES

211 La voce del Re. I Discorsi della Corona e l'evoluzione parlamentare nel Ventennio fascista
CRISTINA BON

233 Elementi per una storia istituzionale della Romania comunista: il dispotismo di Nicolae Ceauşescu
LUCA FALCIOLA

253 Les pronunciamientos bolivariens: de la dictature à la république
MARIE-LAURE BASILIEN-GAINCHE

## Librido

Primo piano

269 Lucia Bianchin legge Esteban Conde Naranjo, *El Argos de la Monarquía. La policía del libro en la España ilustrada (1750-1834)*

277 Esteban Conde Naranjo legge Lucia Bianchin, *Dove non arriva la legge. Dottrine della censura nella prima età moderna*

285 Trentaquattro proposte di lettura

307 La revista electrónica «Historia Constitucional»
IGNACIO FERNÁNDEZ SARASOLA

# Ripensare vecchi temi con nuove idee

LUIGI LACCHÈ

Una massima aurea di Montaigne ci ricorda che l'abitudine nasconde all'uomo la vera faccia della realtà. È proprio vero: quante volte imbocchiamo strade sbagliate nell'errata convinzione di poter presupporre la direzione da seguire? La pigrizia intellettuale è una delle trappole più insidiose per lo scienziato: del resto, perché abbandonare le nostre piccole certezze, rimettere in discussione le nostre "posizioni", conquistate con tanta fatica?

Eppure è sufficiente spostare lo sguardo, intrecciare terreni e temi apparentemente distanti per rendersi conto facilmente di come sia possibile *vedere* diversamente le cose al di là dell'abitudine. Nella nostra organizzazione del sapere (dalla sua formazione alla sua trasmissione) aleggia terribile lo spettro dell'abitudine che assume per lo più la forma burocratica della ripetizione e della standardizzazione. L'abitudine – il germe più infettivo del conservatorismo – può uccidere le idee nuove e finanche un paese. Le nazioni possono morire per pigrizia.

Ripensare vecchi temi con nuove idee è un modo per ripensare la società, per stimolare, da ogni pur piccolo angolo visuale, le ragioni del presente a guardare con maggiore forza e intelligenza verso la sponda del futuro. Il *fresh thinking* conserva giovani gli uomini e tiene desta la fiaccola naturale dei giovani in ogni società. Gli studiosi dovrebbero essere in questo un'avanguardia capace di pensare criticamente il mondo. Ma non mi pare che questi tempi, al di là della vernice retorica, incoraggino le nuove intraprese.

Il «Giornale», giunto al suo quattordicesimo numero, prosegue il suo piccolo impegno a ragionare su quel terreno di complesse e arricchenti ibridazioni che la storia costituzionale disegna numero dopo numero.

Si può così riprendere la categoria antica della federazione nata dallo *jus publicum europaeum* per rileggerla e metterla a disposizione delle scienze sociali tentando di tracciare una teoria autonoma non più tributaria della sola teoria dello Stato. «Donc, si avec cette théorie de la Fédération, on

réussit à découvrir, ou mettre à jour, des éléments nouveaux qui n'avaient pas été jusqu'ici perçus, c'est que la méthode ici adoptée, plutôt systématique que pointilliste, aura eu des effets heuristiques. Bref, la bonne méthode s'éprouve en fonctionnant, et il s'agit de vérifier qu'elle "marche" en testant diverses hypothèses, en effectuant ce va-et-vient permanent entre les idées et les faits» (Olivier Beaud).

Si può parimenti ripensare il tema-mito dell'inadeguatezza della legge a prevedere tutti i casi pensabili in una chiara definizione normativa partendo dal celebre articolo 4 del *code civil*. «Pertanto, la disposizione dell'articolo 4 del *Code civil* e l'obbligazione legale che costringe i giudici ad esprimere in tutti i casi un verdetto si pongono nel punto di intersezione delle interpretazioni politiche e giuridiche riguardanti il ruolo del legislatore, la funzione del giudice, il perfezionamento delle competenze giuridiche dei giudici e, infine, il compito del diritto costituzionale in quanto opera normativa sovraordinata. L'articolo 4 del *Code civil* pone il giudice nel suo vero ufficio, quello di decidere sui singoli casi, in ogni caso applicando la legge, ma rendendo tale ufficio non soggetto agli errori, alle lacune o ad altri difetti della legge. In questo modo, il giudice che dà e che applica la norma – oltre alle difficoltà nel formulare giuridicamente un'offerta regolamentativa onnicomprensiva e priva di lacune – finisce per trovarsi in un rapporto di concorrenza e di tensioni politiche. Ciò è dimostrato dalla ricostruzione di un'evoluzione storica che ha come punto di avvio l'imperatore romano Giustiniano e come punto finale l'articolo 4 del *Code civil*» (Heinz Mohnhaupt).

Nel tanto parlare di novità e innovazione (vizio cronico italiano per lasciare le cose come stanno nel solco dell'abitudine) ci dimentichiamo spesso delle ragioni profonde del nostro impegno. Ricordiamo intanto questa massima di Tocqueville: «Il legislatore rassomiglia all'uomo che traccia la sua rotta in mezzo al mare; può bensì dirigere la nave che lo porta, ma non può cambiarne la struttura, né creare i venti, né impedire all'oceano di sollevarsi sotto i suoi piedi». Forse può giovare a qualcuno?

# Plaidoyer pour une théorie de la Fédération*

OLIVIER BEAUD

Le projet d'écrire un livre sur la Fédération est apparu en réaction à l'actualité politique. La signature en 1992 du Traité de Maastricht et la transformation corrélative de la Communauté économique européenne en une «Union européenne» semblaient indiquer un approfondissement politique de l'Europe institutionnelle que les juristes ont tant de mal à qualifier. L'hypothèse, qui a alors guidé mes recherches, était de savoir si l'on pouvait mieux comprendre cette Union européenne en partant d'un cadre d'analyse fédéral. Depuis lors, des dizaines d'ouvrages ou d'articles traitent du rapport entre fédéralisme et Europe[1], et la formule de Jacques Delors définissant l'Europe comme une «Fédération d'États-nations» a connu un tel succès qu'elle risque de transformer la notion de Fédération en un slogan politique.

Toutefois, l'objet de cet ouvrage est d'ordre scientifique et vise à clarifier la notion de Fédération d'un point de vue juridique. Cette élucidation est nécessaire si l'on veut répondre à la question: «l'Union européenne est-elle une Fédération?» car pour être en mesure de le faire, il faut d'abord savoir ce qu'est une Fédération. Autrement dit, cette théorie de la Fédération est une sorte d'étalon de mesure pour la construction européenne si l'on veut la juger à l'aune du fédéralisme. Par conséquent l'Europe ne constitue pas l'objet de ce livre mais, tout au plus, son possible aboutissement.

Cet intérêt pratique n'est pas la seule raison qui a conduit à écrire ce livre. L'autre raison tient au fait qu'il n'existe pas, en France, de tradition fédérale et que ce sujet du fédéralisme est donc un peu le parent pauvre des études de droit public. En consacrant une étude spécifique à la figure fédérale, qui constitue précisément l'envers de la figure étatique on a voulu aussi pallier une lacune dans la littérature scientifique française.

* Ce texte est la version légèrement modifiée de l'avant-propos et de la préface de notre ouvrage, *Théorie de la Fédération*, Paris, PUF, coll. Léviathan, 2007. [La Direzione del Giornale ringrazia l'editore © PUF per aver consentito la pubblicazione di un estratto dell'opera di Olivier Beaud].

*Position du problème* – De nombreux auteurs ont relevé qu'il manquait un ouvrage sur la Fédération. L'un d'eux observait même naguère qu' «il n'existe de théorie de la fédération d'États nulle part, ni en droit constitutionnel, [...] ni en droit international» (Zoller 2002, t. 294, p. 56). Pourtant, on lit ailleurs que la littérature sur le fédéralisme croît «à un taux exponentiel»[2]. Comment peut-on justifier la présence de ces deux assertions aussi contradictoires? En réalité il n'y a là aucune contradiction car l'objet de ce livre est de proposer une théorie de la Fédération qui repose sur un autre concept de la Fédération. En effet, si ce projet d'une Théorie de la Fédération est bien né du défi intellectuel posé par la construction européenne, il a germé également en réaction à la doctrine juridique dominante dans laquelle on n'a pas trouvé la réponse aux questions que l'on se posait pour comprendre le fédéralisme. Il nous a donc paru nécessaire de reprendre à nouveaux frais le traitement de cette vieille question du fédéralisme car nous n'étions convaincus ni par les définitions données du fédéralisme, ni par la méthode adoptée pour en traiter, ni enfin par le découpage du concept de Fédération qu'elle proposait.

## 1. *Etat des lieux critique de la doctrine sur le fédéralisme*

Quand on lit les définitions usuelles du fédéralisme données par les juristes, on est frappé de leur caractère souvent vague, voire contradictoire. Un tel flou dément la réputation faite aux juristes, à tort ou à raison, d'être rigoureux dans l'usage de leurs concepts[3]. Par nécessité, on se contentera de citer quelques définitions, en ayant pris toutefois la précaution de les choisir parmi d'éminents juristes dont les travaux font autorité dans leur discipline.

Le premier exemple est tiré du manuel de droit international public de Charles Rousseau. Dans un chapitre, par ailleurs très informé sur les «Fédérations d'États» figure la définition suivante selon laquelle le fédéralisme est

> un mode de groupement inter-étatique qui repose sur la conscience d'une solidarité d'intérêts effective et sur une collaboration volontaire entre les participants. Sa structure est à la fois hiérarchique et communautaire: hiérarchique en ce qu'elle implique une distribution préalable des tâches entre les organes centraux (gouvernements fédéraux) et les organes particuliers (gouvernements locaux), ces derniers possédant d'ailleurs un droit de décision propre dans un domaine déterminé; communautaire en ce que les collectivités associées participent à la gestion des intérêts communs ainsi qu'à la formation et aux décisions des organes fédéraux.
> [Rousseau 1974, p. 138, n° 66][4]

Une telle définition reprend, en fait, les principaux éléments de la théorie sociologique du fédéralisme élaborée par Georges Scelle dans l'entre-deux-guerres, mais elle perd son souffle idéologique c'est-à-dire le pacifisme internationaliste qui visait à construire le droit international sur le modèle d'une fédération mondiale. Elle a néanmoins pour inconvénient de procéder par énumération des éléments constitutifs de la technique du fédéralisme (principe de répartition des compétences, loi d'autonomie et de participation, etc.) et de proposer une juxtaposition de deux qualités – «hiérarchique» et «communautaire» – qui ne se sont pas si aisément conciliables.....

Selon une autre définition qui provient cette fois d'un courant positiviste de la doctrine internationaliste, le

> mot "fédéralisme" – expliquent Paul Reuter et Jean Combacau – s'applique à toute forme de relations comportant un lien (*fœdus*) entre des êtres: dans le fédéralisme interne, ce lien est si étroit que ceux qu'il unit perdent leur autonomie et se fondent en un être unique; dans le fédéralisme international au contraire, ils gardent leur qualité en dépit de leur regroupement. [Reuter, Combacau 1985, p. 286]

L'intérêt d'une telle définition est d'indiquer les deux faces du fédéralisme, interne et externe[5], et donc de rappeler que le phénomène fédéral, à l'instar du phénomène étatique, concerne aussi bien le droit public interne que le droit international public. Mais en même temps, cette définition conduit à postuler une asymétrie entre les deux faces du fédéralisme puisque, dans l'hypothèse du fédéralisme interne (en fait, l'État fédéral), les unités membres sont absorbées par l'être fédéral qu'elles ont créé, et que dans la seconde hypothèse (en fait, la Confédération d'Etats), elles conservent leur identité et leur existence internationale en tant qu'États. Une telle définition conduit, logiquement à nier la spécificité de l'État fédéral qui n'a plus de fédéral que le nom puisque toute autonomie est déniée à ses unités membres[6]. Une telle définition repose, en vérité, sur deux prémisses – la souveraineté et la distinction entre Etat fédéral et Confédération – qu'il convient de remettre en cause[7].

On pourrait multiplier à l'envi les définitions, mais les deux qui ont été ici choisies suffisent à établir le fait que les juristes analysant le fédéralisme partent toujours du présupposé implicite que c'est un phénomène compréhensible uniquement par référence à l'État. L'un des nos efforts pour tenter de repenser la notion de Fédération consiste justement à se débarrasser de ce mode de raisonnement «stato-centré» et à partir, au contraire, de l'hypothèse selon laquelle la notion de Fédération, décrivant une série de faits particuliers et spécifiques, méritait une théorie autonome, distincte de la théorie de l'Etat.

Á cette première insatisfaction qui porte sur le problème de la définition de l'objet s'en ajoute une seconde, touchant à la méthode utilisée pour décrire l'objet fédéral. Bien que nos remarques vaillent surtout pour la littérature française, on doit dire qu'elles s'appliquent en grande partie aussi à la littérature étrangère. Concernant la doctrine française, on a eu l'occasion de soutenir, ailleurs, qu'elle a oscillé entre deux pôles qui sont autant d'écueils: «l'hyper-théorie» et «l'hypo-théorie»[8]. La première affecte la doctrine classique qui donne du fédéralisme une théorie sans pratique tandis que la seconde concerne la doctrine plus récente, depuis les années 1930, qui se complaît dans une pratique sans théorie. Dans le premier cas, les juristes succombent à l'attrait de la *Begriffsjurisprudenz* et à une sorte de tropisme allemand que l'on peut parfaitement déceler dans l'œuvre de Louis le Fur qui a introduit, en France, la discussion scientifique sur le fédéralisme, avec son énorme thèse sur *État fédéral et Confédération d'États*[9]. Georges Burdeau résume parfaitement cette déviation théoricienne lorsqu'il note rétrospectivement que «le fédéralisme a moins été étudié en tant qu'institution réelle qu'à titre de vérification de telle ou telle théorie générale» (Burdeau, *Traité de science politique*, n° 295, p. 411)[10]. Le juriste serait donc ici victime de son pêché mignon qui est la

controverse doctrinale et oublierait l'essentiel de son office: décrire le droit positif des Fédérations existantes.

Toutefois, consciente de cette difficulté, la doctrine française ultérieure a réagi en tordant le bâton dans l'autre sens, tombant dans l'autre travers, celui de l'hypo-théorie (pratique sans théorie). En vertu de cet empirisme radical, le juriste devrait se borner à «décrire» les institutions fédérales, en particulier étrangères, et il ne devrait pas perdre son temps à discuter des concepts, une telle discussion étant considérée comme relevant de la métaphysique. Le basculement vers cette attitude «a-théorique», transparaît dans l'ouvrage de Charles Durand sur les formes fédératives, publié, après la naissance de la CECA[11]. Depuis lors, cet empirisme est devenu la norme méthodologique. Á l'encontre de cette double tendance, on essaiera d'adopter «un plan médian» (Héraud 1968, p. 6) où la théorie et la pratique sont de nouveau articulées ensemble[12].

Enfin, la doctrine française semble oublier que la Fédération est une forme politique. La coupure de plus en plus nette avec la science politique a probablement accentué cette tendance à ne traiter la Fédération que sous l'angle le plus étroit possible, un angle institutionnel qui s'avère parfois totalement déconnecté de la pratique politique et constitutionnelle[13]. Déjà la doctrine classique avait réduit la question du fédéralisme à celle de l'État fédéral et, en outre, à la seule question de savoir ce qui, dans un tel État, distinguait une collectivité fédérée (État-membre d'un État fédéral en l'occurrence) de la commune d'un État unitaire; la discussion revenait à distinguer le fédéralisme de la décentralisation, les deux étant considérés comme une simple technique juridique de répartition des compétences. Ainsi, malgré leur divergence de méthodes, Louis Le Fur et Charles Durand décrivent tous deux le fédéralisme de façon désincarnée, c'est-à-dire d'une manière coupée des faits politiques et de la réalité constitutionnelle. Pour comprendre les inconvénients d'une telle méthode dogmatique, il suffit de voir comment la doctrine publiciste classique a décrit le fédéralisme allemand de 1870 à 1933 (de Bismarck à Weimar), négligeant de traiter à fond de la question de l'hégémonie de la Prusse (Cfr. Weber 2003, pp. 416 et sq).

Cet état des lieux critique à l'égard de la littérature existante sur le fédéralisme n'est pas propre à la situation française. A l'étranger aussi, et même dans des pays fédéraux, des juristes et politistes ont partagé le même sentiment d'insatisfaction et ont réagi en proposant d'autres voies. Confrontés à de nouveaux défis, une partie des auteurs contemporains partage la conviction relative au fédéralisme qu'il est temps, si on veut le penser correctement, de «modifier la théorie en vigueur»[14]. Il ne s'agit donc pas d'innover pour faire œuvre originale, mais de repenser un vieux thème avec de nouvelles idées. La question reste de savoir comment le faire, et ce n'est pas la plus facile.

## 2. *Repenser le problème de la Fédération et le retour paradoxal à de vielles définitions*

On s'accordera ici avec Murray Forsyth sur le projet de chercher à «définir la fédération ou l'union fédérale d'États en soi et pour soi, comme un corps politique substantiel, et non pas simplement comme le contrepoint négatif de ce qui serait seul positif, l'État fédéral» (Forsyth 1981, p. 147). Une telle démarche a connu un pro-

longement de même nature, dans l'entreprise menée plus récemment encore par Sergio Ortino (1983)[15] avec son concept d'un «État à base fédérative» qu'il propose pour décrire la forme fédérative correspondant tant aux formes anciennes du fédéralisme (la Confédération) qu'à sa variante contemporaine, l'Union européenne.

Toutefois, bien que partageant le projet de ces deux derniers auteurs, la présente théorie de la Fédération s'en sépare par le simple fait qu'elle entend traiter la question fédérale sans la béquille de la distinction canonique entre État fédéral et Confédération d'États. Ce rejet est ici exprimé par le choix du terme de «Fédération» qui est tout sauf innocent car il vise à désigner le phénomène fédéral dans son entier (en tant que genre), quelles que soient ses formes particulière (ses espèces). Une telle démarche conduit à revenir avec la tradition classique du droit public européen (*jus publicum europaeum)* –c'est-à-dire avec une certaine manière ancienne, mais non dépassée, de traiter du fédéralisme.

D'une certaine façon, les ouvrages récents, visant à penser différemment la question fédérale, renouent le lien, qu'ils le veuillent ou non d'ailleurs, avec une certaine tradition dans le *jus publicum europaeum*, tradition inaugurée par l'œuvre de Samuel Pufendorf. Ce dernier est parfois considéré comme étant le premier théoricien moderne de la Fédération[16]. Que l'on choisisse ici à la place de Johannes Althusius pour illustrer la théorie du fédéralisme mériterait un plus long commentaire[17]. Dans son œuvre maîtresse, *Du droit naturel et des gens* (*De iure naturæ et gentium)*, il écrit:

> La Confédération [...] consiste en ce que plusieurs Peuples, sans cesser d'être autant d'États distincts, s'unissent pour toujours en vue de leur conservation & de leur défense mutuelle, faisant pour cet effet dépendre de leur commun consentement l'exercice de certaines parties de la Souveraineté . [Pufendorf 1987, VII, 5, §18, p. 286][18]

En partant ainsi d'une ancienne définition de la Fédération, nous ne voulons pas céder à la tentation antiquisante de décrire des formes mortes du passé, mais plutôt tenter de faire comprendre une notion finalement méconnue, la Fédération, en la rattachant avec l'idée, finalement classique, selon laquelle le fédéralisme décrit *une* forme déterminée d'union entre plusieurs entités politiques, même si cette union est particulière. Selon l'hypothèse ici retenue, Pufendorf a inauguré la pensée politico-juridique moderne relativement au phénomène fédéral, et c'est dans cette lignée qu'il faut s'inscrire si l'on veut comprendre celui-ci.

Or, c'est justement dans cette perspective-là que s'inscrivent, plus ou moins explicitement, les divers juristes qui ont été ici déterminants pour notre compréhension de la Fédération. Les deux plus importants d'entre eux ont été Pellegrino Rossi et Carl Schmitt. Le premier, Rossi, juriste italien, réfugié à Genève[19] a prêté son grand talent de légiste à la Confédération helvétique en rédigeant, en sa qualité de député de Genève, membre de la Diète fédérale suisse et de la commission constitutionnelle, un projet de révision du pacte fédéral de 1815 qui a été récemment réédité[20]. Dans ce rapport – un document capital pour comprendre le fédéralisme– il proposait la définition suivante de la Fédération:

> Toute Confédération (*Confederazione*) est un état intermédiaire entre l'indépendance absolue de plusieurs individualités politiques et leur complète fusion dans une seule souveraineté. La Confédération commence dès qu'il y a mise en commun d'une portion quelconque de la souverai-

> neté d'un chacun; elle finit lorsque cette mise en commun, embrassant le tout sans réserve aucune, les individualités souveraines sont absorbées par la nouvelle et grande unité politique. Dans ce dernier cas, il peut encore y avoir des administrations distinctes, des formes particulières: il n'est plus de souveraineté que la souveraineté générale.
> [Rossi 1997, pp. 10-12]

Le juriste italien tentait donc de rendre compte de cette forme particulière d'union fédérale en fixant les deux pôles extrêmes, l'indépendance des États-membres et leur fusion dans un nouvel État, entre lesquelles elle oscille, constituant alors un moyen terme[21]. Bien entendu, cette unité du concept de la Fédération ou du gouvernement fédératif, n'empêche pas de constater l'existence de deux types-idéaux dans lesquels on peut voir une esquisse de typologie fédérative qui varie en fonction du point d'équilibre de la balance[22].

Après Pellegrino Rossi, le dernier auteur «classique», décisif dans l'élaboration de cette conception de la Fédération, n'est autre que Carl Schmitt. Celui-ci, dans sa *Théorie de la Constitution*, consacre une dernière partie à la «théorie de la Fédération» (*Bundeslehre*), esquissée en deux chapitres, courts mais denses, et qui se rattache, quoique de manière implicite, à la tradition inaugurée par Pufendorf. En effet, la Fédération y est conçue comme

> une union durable, reposant sur une libre convention, servant au but commun de la conservation politique de tous les membres de la Fédération; elle modifie le *status* politique global de chaque membre de la Fédération en fonction de ce but commun.
> [Schmitt 1993, chap. 29, I, 4, p. 512][23]

Á la différence de l'État, elle se caractériserait par un «dualisme de l'existence politique». Il y a d'un côté, une unité politique, qui est la résultante de l'association des unités-membres – c'est la Fédération – et de l'autre, une pluralité ou une multitude d'unités politiques qui sont les États-membres. Ceux-ci n'ont pas renoncé, en créant une fédération, à leur statut d'État, et n'entendent nullement être traités comme des provinces d'un État unitaire décentralisé. Cette théorie de la Fédération vise explicitement à surmonter la division institutionnelle qui fait relever l'État fédéral de la sphère du droit constitutionnel, et la Confédération de la sphère du droit international. En tant qu'institution de droit public, la notion de Fédération est de nature mixte: elle est «à la fois un sujet de droit international et un sujet de droit interne»[24] et peut faire l'objet d'un traitement tant de droit constitutionnel que de droit international. Quelles que soient les critiques que l'on peut faire à la doctrine schmittienne de la Fédération[25], elle éclaire différemment l'histoire et la pratique fédérale. Elle renvoie, en fait, à une autre tradition de la doctrine allemande publiciste, passée sous silence en France et notamment représentée par Heinrich Triepel[26], et qui a permis à certains de renouveler ainsi l'histoire constitutionnelle allemande moderne[27].

Ces trois définitions de la Fédération données respectivement par Pufendorf, Rossi et Schmitt balisent ainsi la voie de cette théorie de la Fédération. En les reprenant à notre compte, nous marquons un triple choix qui éclaire le projet entrepris. Le premier choix revient à ne pas prendre en considération la question de la souveraineté, ni la distinction usuelle entre la Confédération d'États et l'État fédéral alors que, comme on l'a déjà suggéré, ces deux thèmes forment la base implicite ou explicite des développements juridiques habituellement

consacrés au fédéralisme (v. *supra*, §1). La démarche ici poursuivie suit la voie inaugurée par Murray Forsyth qui a, dans son ouvrage décisif, entendu spécifier «l'union fédérale» (*federal union* ) comme étant distincte aussi bien de l'État que de l'organisation internationale (Forsyth 1981)[28].

Comme le lecteur l'a peut-être deviné, le second choix décisif, impliqué par le recours à la définition «pufendorfienne» du phénomène de l'union fédérale à employer le mot de Fédération et non pas celui de Confédération. Une telle option est fondée sur la conviction que le choix des mots dans toute élaboration doctrinale est une question névralgique. Selon que l'on emploie tel ou tel terme, on oriente le lecteur dans une direction en raison de ses connotations ou dénotations et qui prédéterminent l'interprétation qui en sera faite. Mais à ce dessein d'ordre terminologique correspond aussi une option conceptuelle: la Fédération dont on parle ici n'est pas seulement cette figure de droit international, un peu «pâlotte» qu'on désigne habituellement sous le nom de «Confédération», mais bien une entité d'entité politico-juridique qui contient, comme l'Etat, une double face (interne et externe), sans pour autant être un État; elle est un genre a des espèces que l'on pourrait «typologiser» plus en détail[29].

Enfin, au rebours de la littérature courante sur le fédéralisme, la conception de la Fédération ici envisagée évite les clivages usuels de la doctrine entre les branches du droit public (droit international, droit interne, et droit européen). En effet, l'impression domine qu'il y aurait une notion de fédéralisme selon le droit international, une autre selon le droit constitutionnel et, enfin, une dernière selon le droit communautaire. Bref contre ces «conceptions *fonctionnelles* du fédéralisme» qui varient en fonction des disciplines[30] et qui morcellent les visions du fédéralisme, nous affirmons résolument la nécessité et la possibilité d'une unité du concept, bref d'une théorie de la Fédération (v. *infra*). C'est ce qu'il convient de justifier maintenant, ce qui est probablement la tâche la plus ardue et la plus importante de cette introduction.

### 3. *Que signifie une «théorie» de la Fédération?*

Proposer une *théorie* de la Fédération, c'est constituer celle-ci en une notion autonome qui, en outre, doit faire l'objet d'une systématisation reposant sur un matériau empirique digne d'être systématisé. La difficulté, on le devine, réside dans la nécessité d'articuler une systématisation avec une description de matériaux empiriques. Afin d'éviter de double piège, évoqué plus haut, de «l'hyper-théorie» et de «l'hypo-théorie», il convient d'adopter le précepte méthodologique formulé par Georg Jellinek justement à propos des Unions d'États (*Staatenverbindungen*):

> Aujourd'hui encore, les idées dominantes sur l'État s'opposent souvent à une conception claire de ces groupements et aboutissent à la conclusion déductive que telle ou telle forme de groupement est impossible. Il n'est peut-être aucune partie du droit public où ne se montrent mieux qu'ici les conséquences auxquelles aboutit, quand on apprécie le réel d'après un type-idéal abstrait. C'est quand il s'agit d'une théorie de cette sorte qu'il faut énergiquement pousser à l'étude inductive de la recherche sur les matières que nous fournit l'histoire et la politique, si on veut substituer à ces concepts généraux, ces types, ces moyennes, qui se dégagent de la vie même.
> [Jellinek 2005, p. 497; 1911, p. 737][31]

Mais si Georg Jellinek a parfaitement perçu le problème méthodologique suscité par l'étude du fédéralisme, il n'eut pas l'occasion de mettre lui-même en pratique ses propres idées. Si l'on veut construire un type-idéal de la Fédération capable de réconcilier les deux versants de la science juridique, la nécessité de théoriser et de systématiser et la fidélité au matériau existant, au droit positif, il faut donc reprendre le travail à la base: s'appuyer certes sur les grands juristes du passé, mais tout en inventant des voies nouvelles susceptibles soit de renouveler un ancien matériau, soit de découvrir un matériau non encore exploré, faute d'hypothèses pertinentes. Une telle démarche suppose évidemment de penser qu'il est possible de bâtir une théorie générale de la Fédération, donc de subsumer les Fédérations empiriques, ayant existé ou existantes, sous la catégorie plus générale de «la» Fédération.

Or, beaucoup de juristes doutent de la pertinence d'une telle hypothèse. Une grande autorité juridique comme Paul Reuter observe, par exemple, que «les structures fédérales ne relèvent d'aucune règle juridique générale, que celle-ci soit de droit international ou de droit constitutionnel» (Reuter 1974, p. 83). En relevant que «chacune d'entre elles ne relève que du droit constitutionnel qui lui est propre» (Ibid.) ne plaide-t-il pas en faveur de cette conception «fonctionnelle» du fédéralisme qui fait son deuil d'une impossible unité du concept de la Fédération en raison de la diversité des droits positifs? La multiplication et la diffraction des droits fédératifs interdiraient toute induction généralisante, permettant de s'élever au niveau du concept de la Fédération. Bref, toute théorie d'une Fédération serait une chimère pour tout esprit positif, doué d'un peu de bon sens juridique.

Bien qu'une telle opinion reflète assez largement la manière dont les juristes perçoivent leur office doctrinal[32], elle ne nous convainc cependant pas. Le titre même de cet article indique clairement que nous ne partageons pas ce scepticisme méthodologique de la doctrine juridique contemporaine et ce repli sur une sorte de «ligne Maginot» qui serait la simple «description» du droit positif. On pourrait évidemment objecter à l'objection de Paul Reuter que, si une théorie de la Fédération était impossible en raison de l'absence de règles générales valables pour les diverses Fédérations existantes, le même constat devrait être fait pour la théorie de l'État qui s'expose exactement à la même critique. Mais on ne voudrait pas se contenter de ce contre-argument pour réfuter la position empirique. On tâchera ici de synthétiser nos arguments en faveur d'une théorie de la Fédération en relevant les trois éléments qui légitiment une telle entreprise.

D'abord, la validité d'une méthode se prouve moins par des déclarations méthodologiques que par la manière dont elle s'applique. Si la méthode est une boîte à outils, elle doit servir à bâtir son objet, et sa qualité doit se juger en fonction des résultats obtenus. Donc, si avec cette théorie de la Fédération, on réussit à découvrir, ou mettre à jour, des éléments nouveaux qui n'avaient pas été jusqu'ici perçus, c'est que la méthode ici adoptée, plutôt systématique que pointilliste, aura eu des effets heuristiques. Bref, la bonne méthode s'éprouve en fonctionnant, et il s'agit de vérifier qu'elle «marche» en testant diverses hypothèses, en effectuant ce va-et-vient permanent entre les idées et les faits.

Ensuite, une telle théorie de la Fédération ne prétend pas être objective au sens où l'objet fédéral s'imposerait comme un donné que l'observateur serait contraint de copier et de le décalquer pour le décrire. Nous sommes parfaitement conscient du fait que la doctrine juridique doit faire ses adieux au mythe, positiviste par excellence, de «la description» du droit positif car, comme chacun sait, toute description du droit est aussi une interprétation de ce droit[33]. Il y a donc dans toute «théorisation» un élément «construit» qui ressort d'une certaine perspective adoptée par le théoricien du droit. Autrement dit, cette théorie de la Fédération est non seulement une interprétation personnelle du phénomène fédéral, mais elle vise surtout à rendre «opératoire»[34] ce concept juridique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains choix du découpage de l'objet fédéral correspondent très clairement à l'objectif initial qui est celui de comprendre l'Union européenne, de sorte que la *perspective* européenne a, en partie, déterminé le questionnement et les réponses[35].

Enfin, une vision «perspectiviste» ne signifie pas, cependant, une conception arbitraire du sujet qui aboutirait à reconstruire l'objet selon le bon plaisir de l'observateur[36]. L'objectif de cette étude reste de mieux analyser les données empiriques qui s'offrent au juriste. Dans cette mesure, on a ici aussi tenté, dans la mesure du possible, de suivre la voie raisonnable préconisée par Rudolf Smend:

> Il vaut mieux pour la théorie de l'État qu'elle étudie les questions qui sont posées par la nature de l'État fédéral comme système d'intégration unitaire (*einheitliches*) incluant les deux pôles politiques de l'État central et des États-membres (*Einzelstaaten*) et par la nécessité alternative d'une légitimation unitaire découlant de celui-ci ou de celui-là, plutôt que de procéder à des théorisations toujours nouvelles sur la possibilité même de penser la réalité des États fédéraux. [Smend 1968, p. 233][37]

Autrement dit, il existe une contrainte de l'objet, cet objet fédéral, et ce substrat empirique a pour particularité d'être un substrat à la fois historique et comparatiste.

*Une théorie de la Fédération adossée à son histoire* – La plupart des études sur la Fédération que nous avons ici utilisées sont d'ordre historique, même si elles sont couplées ou juxtaposées à des analyses théoriques. Il en résulte que l'objet de cette enquête n'a pas été d'exposer les problèmes actuels du fédéralisme[38]. Le détour par l'histoire n'est pas ici le signe d'une quelconque affection pour la démarche d'antiquaire du droit, mais une sorte de nécessité épistémologique[39].

Le *corpus* des Fédérations est inévitablement limité et concerne principalement les expériences fédérales de la modernité politique, celle-ci commençant au XVI^e^ siècle. Bien que le fédéralisme ait existé aussi dans l'Antiquité, avec notamment les ligues de cités grecques, les fédérations antiques n'ont pas été ici étudiées en tant que telles, sans avoir pour autant être ignorées. Le même constat vaut pour le Moyen Âge, dans la mesure où par exemple, à la différence de Louis Le Fur, la Ligue hanséatique a été laissée de côté, tandis que l'expérience des cantons suisses, de 1291 à 1515, a été un matériau utilisé à titre exceptionnel dans nos lectures. De ce point de vue, le matériau utilisé débute avec la naissance des Provinces Unies des Pays-Bas, en 1579 (date du Pacte d'Utrecht).

Plus surprenant, peut-être, pour beaucoup apparaîtra ici le choix effectué de

concentrer l'essentiel de notre étude sur le XIX^e siècle, plus particulièrement en Amérique, en Suisse et en Allemagne, et de délaisser, mais pas complètement les formes fédérales du XX^e siècle On expliquera un peu plus en détail pourquoi l'on s'est surtout intéressé aux formes «émergentes» du fédéralisme[40]. Un tel choix pourrait paraître étonnant car il reviendrait à préférer l'ancien au moderne, l'archaïque au très contemporain. Pourquoi délaisse-t-on l'actualité du fédéralisme qui va de la dissolution de l'ex-Yougoslavie et de l'ex-URSS, jusqu'à la formation récente d'une constitution prétendument fédérale en Irak, en passant par le courant doctrinal très vivace voyant dans le fédéralisme le seul moyen technico-politique de résoudre les conflits ethniques dans des entités politiques dites «multi-nationales» ou «infra-nationales» («*subnational units*»)?

Toutefois, le fait d'avoir résisté aux sirènes de l'actualité politique correspond à un choix très délibéré qui obéit à plusieurs motifs. Cette focalisation sur un objet principalement historique est progressivement apparue comme une nécessité si l'on voulait appliquer de façon conséquente l'hypothèse de la démarcation de la théorie de la Fédération vis-à-vis de la théorie de l'Etat. En effet, les Fédérations contemporaines sont, pour la plupart, très centralisées, ou «consolidées»[41], de sorte que la doctrine juridique, dans sa grande majorité, les étudie à partir d'un prisme étatique, et croit saisir la nature fédérale de l'Etat alors qu'elle décrit surtout la nature étatique d'un système dont l'élément fédéral passe au second plan, voire disparaît. Pour retrouver le *proprement fédéral* dans la Fédération, il fallait aller à reculons et étudier les formes «émergentes» du fédéralisme, c'est-à-dire les premières années où se naît et se développe une Fédération.

Mais le détour par l'histoire posait lui-même un problème dans la mesure où, de façon aisément compréhensible, la description historique du fédéralisme est, le plus souvent, anachronique. On veut dire par là que leurs auteurs étudient les réalités fédérales du passé avec les concepts du présent, recourant donc à des concepts fédéraux stato-centrés. Il faut rajouter, à titre de dernière difficulté méthodologique, que les rares juristes s'aventurant dans l'histoire du droit fédéral font de l'histoire contentieuse du droit. C'est particulièrement vrai pour l'histoire des États-Unis où le fédéralisme est surtout appréhendé à travers la jurisprudence, c'est-à-dire à travers les centaines de décisions de la Cour suprême. Une telle approche s'avère biaisée. Ainsi, si le juriste analyse le droit des Etats-Unis du XIX^e siècle à partir de la jurisprudence de la Cour suprême (présidée par le très «nationalist» John Marshall), il commet une cruelle erreur d'interprétation, car la république originelle était «le gouvernement le moins centralisé, et non pas le plus centralisé» (Ackerman 1998, p. 98)[42] que les Etats-Unis n'aient jamais eu. Il est donc complètement anachronique de voir dans le régime constitutionnel américain des débuts (1787-1861) un État fédéral, c'est-à-dire un pouvoir (relativement) centralisé, au seul prétexte que la jurisprudence de la Cour suprême aurait interprété la Constitution dans ce seul sens. Or, cette vision extrêmement «étatiste» du fédéralisme américain développée aux États-Unis domine largement la littérature française sur la question[43]. Ainsi, la démarche historique est, elle aussi, périlleuse et mérite d'être contrôlée si l'on veut qu'elle soit fructueuse[44].

Cet ouvrage n'aurait donc pas pu être écrit sans cette mise en perspective historique, sans ce pari selon lequel il y a plus de choses à glaner que l'on croit dans l'histoire des Fédérations dans leurs premières années, c'est-à-dire dans ces Fédérations «émergentes», qu'on a trop souvent négligées en se contentant de dire qu'elles avaient uniquement servi à préparer le terrain pour un fédéralisme plus centralisé, plus conforme aux canons étatiques. Or, selon notre point de vue, les fédérations émergentes ne sont pas seulement le tremplin vers autre chose, mais elles contiennent un matériau extraordinairement instructif pour comprendre la Fédération comme institution politico-juridique. Elles font le lien, – et c'est un peu paradoxal – avec l'actuelle construction européenne qui en est, du point de vue institutionnel, à ses balbutiements. En effet, la comparaison entre l'Union européenne et le fédéralisme ne peut être fructueuse que si l'on compare ce qui est comparable; or, ce point commun de référence est justement constitué par ces Fédérations «émergentes» au sens ci-dessus décrit.

*Les pièges du comparatisme* – Cette histoire des Fédérations se doit d'être une histoire comparée car le fédéralisme est une grande inconnue dans l'histoire politique de la France. Il n'y a pas eu d'institutions fédérales en France, et le mot de fédéralisme est un repoussoir idéologique depuis l'épisode de la Révolution française[45]. L'Etat-nation et les représentations qu'il charrie avec lui règnent en maître. La première difficulté pour un auteur français qui entend décrire le phénomène fédéral est de rompre avec ses habitudes de pensée, largement déterminées par un tel univers intellectuel centraliste. En effet, les représentations courantes du fédéralisme en France sont «stato-centrées», comme il ressort de la description du fédéralisme à partir de la notion de décentralisation. Or, celle-ci est profondément «étatique» en ce qu'elle postule un centre, duquel on peut resserrer l'étreinte sur les collectivités territoriales en décentralisant le pouvoir[46].

Par voie de conséquence, il faut à un juriste français se tourner vers les expériences étrangères et se faire nécessairement comparatiste pour traiter de la question fédérale. La méthode de droit comparé qui a été ici adoptée est simple. Bien évidemment, elle ne vise pas à juxtaposer des études sur les fédéralismes étrangers, mais plutôt à aider à la construction d'une théorie de la Fédération. Sous cet angle, elle ne tend pas «à expliquer les différences qui caractérisent les systèmes fédéraux envisagés par des particularités politiques, sociales ou culturelles des pays concernés», mais plutôt à «dégager une logique fédérale propre que l'on peut induire de différentes pratiques nationales spécifiques» (Schaus 2001, p. 7).

C'est justement ici qu'une seconde difficulté attend toute personne qui se lance dans une telle entreprise. Comment peut-on élaborer une théorie générale de la Fédération, malgré l'opposition assez radicale entre le fédéralisme nord-américain et ses avatars canadien, australien ou indien, et le fédéralisme de l'Europe continentale (Allemagne, Suisse, etc.)? Comment peut-on, en d'autres termes, dépasser l'opposition de pensée entre les Fédérations dont le droit relève de la famille de la *common law* et les autres issues de la famille de droit romain? Cette altérité est tellement marquée que l'on peut même se demander s'il est réellement possible pour

un juriste continental-européen de rendre compte fidèlement de l'expérience américaine ou d'une expérience équivalente (Canada, Australie). Certains estiment en effet qu'une telle comparaison n'est pas possible, ou du moins qu'elle est très difficile. Ainsi, Anton Greber considère que

> dans un système de *common law*, la relation entre le droit et le pouvoir est tellement conçue de manière si différente [d'un système continental] que la comparaison entre les États fédéraux ne serait possible que seulement s'il existait une méta-théorie qui assemble au sein d'un même cadre analytique, les "deux mondes" .
> [Greber 2000, pp. 4-5]

Cette difficulté de se mouvoir d'un monde «juridique» à l'autre est indéniable. Elle a même été ressentie comme un vrai malaise par les juristes allemands, réfugiés aux États-Unis pour fuir le nazisme, lorsqu'ils durent avec leur formation de juriste «romain» décrire le droit anglo-américain[47]. Conscients du fait que l'entreprise comparatiste devient presque impossible si l'on pousse trop loin le désir d'empathie avec le système étranger étudié, et qu'il faut bien le décrire dans sa propre langue, nous proposons ici simplement une théorie de la Fédération vue par un juriste français.

Il va de soi aussi qu'il est assez paradoxal qu'un juriste français rédige ce genre d'essai, tant la pratique française du fédéralisme est inexistante. Mais comme on le sait, le regard neuf et extérieur d'un «étranger» peut apporter beaucoup aux «autochtones», à tous ceux qui baignent depuis l'enfance dans le fédéralisme, et qui ont peut-être oublié sa spécificité. Il n'est pas d'ailleurs anodin que, parmi les ouvrages les plus inventifs sur le fédéralisme, figurent ceux écrits par des anglais et des italiens qui, jusqu'à plus ample information, ne passent pas pour des spécialistes du fédéralisme.

*Comment théoriser le matériau d'histoire comparée?* – Il ne suffit pas de rassembler un matériau d'ordre historique et comparatif; il faut encore le systématiser. Comment y arriver? C'est ici que l'on utilisera deux moyens complémentaires: les ressources de la pensée politique et de la dogmatique juridique.

Pour ce qui concerne la pensée politique, il y a, en effet, une frappante homologie entre l'idée politique du fédéralisme et sa réalisation institutionnelle, ce qui n'est pas assez souvent souligné, de sorte que les concepts politiques peuvent être utilisés pour ordonner une partie du matériau juridique rassemblé. On essaiera de le montrer à propos tant de la formation de la Fédération que de l'analyse de la Fédération comme institution politique, déterminée par ses fins.

Quant à l'utilisation de la dogmatique juridique, elle est capitale si l'on veut analyser systématiquement la structure juridique de la Fédération et la manière dont fonctionnent ses institutions. Cet approfondissement du phénomène fédéral implique la découverte des principes juridiques qui lui sont spécifiques. Par principes de la Fédération, nous entendons ici ses principes constitutifs au sens où ils *traduisent la* logique fédérale. Ils ne sont pas des «règles» que l'on pourrait décalquer de la réalité juridique, mais des concepts que la doctrine fabrique pour rendre compte du droit[48]. Ils ne figurent pas dans les sources juridiques habituelles, législatives ou jurisprudentielles, et ne sont pas

davantage censés refléter les règles de droit. En outre, ces principes sont communs à toute forme fédérative, quelle que soit sa modalité, c'est-à-dire indépendamment de la question de savoir si elle se rapporte à la prétendue Confédération ou au prétendu État fédéral[49].

Enfin, du point de vue du fond, ces principes de la Fédération décrivent principalement les rapports institutionnels entre les instances fédérées et l'instance fédérale. Ils découlent de la double nature de la Fédération qui est tiraillée entre sa nature d'union d'États et sa nature d'institution[50] En tant qu'elle a une genèse contractuelle, la Fédération doit être conçue de telle manière que le pacte fédéral soit un «pacte d'autoconservation fédérale»[51], les États-membres doivent conserver en grande partie leur nature politique; ils sont donc sur le même plan que la fédération (principe de parité) et ils conservent leur identité (principe de pluralité fédérative). Quant aux principes structurels ou constitutifs qui découlent de la nature institutionnelle de la Fédération, ils se résument à un principe fondamental, le principe de dualité fédérative, qui se dédouble un principe d'indépendance et un principe d'interdépendance des deux ordres juridiques, fédéral et fédéré[52]. Ainsi, c'est uniquement grâce à cette systématisation que l'on peut mieux ordonner le matériau empirique, trouver les «passerelles» qui relient des questions apparemment indépendantes et donc unifier un champ de connaissance moins disparate que l'on ne croit d'habitude. On peut maintenant synthétiser les résultats auxquels nous sommes parvenus en présentant les singularités de cette théorie de la Fédération.

### 4. *Les particularités de la Théorie de la Fédération*

En retenant le mot de Fédération, il s'agit de signaler l'autonomie du concept de la Fédération vis-à-vis de celui d'État. Selon l'intuition qui a guidé – dès l'origine – nos recherches sur le fédéralisme[53], la théorie de la Fédération ne saurait être élaborée au moyen des concepts étatiques. Elle doit servir à rendre compte d'expériences et de structures fédérales qui sont irréductibles à la forme étatique. Bref, la théorie de la Fédération, telle qu'elle est ici proposée, se fonde sur l'hypothèse centrale que la Fédération n'est pas un État.

En effet, bien qu'elle se présente vis-à-vis de l'extérieur comme un tout, comme un bloc, la Fédération, vue de l'intérieur, est composée de deux personnes: la Fédération et les États-membres, la première étant le résultat de la volonté des seconds de s'unir dans un ensemble plus grand. La coexistence de ces deux corps politiques, la Fédération et les États-membres dans un même ensemble fédéral, pose des problèmes redoutables à l'observateur: d'une part des problèmes d'ordre sémantique pour arriver à les décrire correctement, et d'autre part, des problèmes conceptuels, car il lui faut penser la dualité de deux pouvoirs sur un même territoire et sur les mêmes individus. Pour y arriver, il convient d'admettre l'existence d'institutions proprement fédératives, celles qui structurent la forme et la vie d'une Fédération, et dont on peut dire qu'elles n'ont pas d'équivalent dans la forme étatique pure (celle de l'État unitaire). Une telle hypothèse est celle de l'autonomie du concept de Fédération.

*La Fédération comme forme politique* – En tentant d'élaborer une théorie de la Fédération, nous souhaitons emboîter le pas à d'autres juristes qui, par le passé, ont déjà cherché à comprendre la Fédération en soi et pour soi[54] et qui ont tenté de bâtir «une nouvelle catégorie compréhensive» (Ortino 1993, p. 35), capable d'englober les formations de type fédéral. Ainsi conçue, la Fédération n'est pas seulement une «forme d'État» comme le croyait Georges Burdeau, ni une simple forme de gouvernement. C'est une entité politique, une espèce de «politie» fédérale (*federal polity*) comme l'on dit de plus en plus aujourd'hui et que l'on désigne ici comme étant une «forme politique», susceptible de contenir plusieurs formes de gouvernement.

Les avantages de qualifier la Fédération de forme politique sont nombreux. Le premier d'entre eux est de la mettre à égalité de dignité avec l'État et donc de la considérer comme une entité politique à part entière. C'est une autre manière de la revaloriser et de la faire réapparaître sur la scène du *jus publicum europaeum*, sur laquelle elle a du mal à apparaître en raison de la domination insolente et écrasante de l'État. C'est une manière de lutter contre l'oubli dans laquelle elle est tombée et que l'on repère vite lorsqu'on étudie par exemple l'histoire des relations internationales, où cette forme d'union d'entités politiques apparaît rarement. En la désignant comme forme politique, il s'agit aussi de montrer que la Fédération concerne aussi les citoyens ou individus, et pas seulement les personnes morales qu'on appelle les membres de la Fédération. En outre, un autre gain procuré par cette requalification de la Fédération tient à ce qu'elle autorise la comparaison avec d'autres formes politiques: non seulement avec l'État, mais aussi avec l'Empire qui élargit, lui aussi, le cadre spatial de l'État. Enfin, le fait de qualifier la Fédération de forme politique permet d'introduire dans la discussion des thèmes importants – et d'ailleurs souvent négligés par la littérature sur le fédéralisme – comme l'articulation des régimes politiques, c'est-à-dire des formes de gouvernement des entités fédérées et de l'entité fédérale avec la forme politique de la Fédération. Ces questions décisives ne peuvent surgir que si l'on prend au sérieux cette hypothèse d'une forme politique.

*La Fédération comme une union d'États* – On a vu que la Fédération est distincte de l'État, qu'elle est une forme politique autonome. Mais cette description n'épuise pas sa nature profonde car on n'a pas encore saisi sa marque spécifique. Celle-ci réside principalement – du moins dans son acception moderne – dans le fait qu'elle est une «union d'États». En la décrivant ainsi, on renoue avec un topos très ancien qui est celui de la *respublica composita*, l'État composé, mais aussi avec l'idée de «république fédérative» proposée par Montesquieu: elle est une «*société de sociétés*, qui en font une nouvelle, qui peut s'agrandir par de nouveaux associés qui se sont unis » (Montesquieu, *Esprit des lois*, Livre IX, chap. 1). De cette caractérisation de la Fédération comme «union d'États» découlent plusieurs conséquences décisives pour en faire la théorie.

La première d'entre elles est de revaloriser considérablement la dimension contractuelle ou «conventionnelle» de la Fédération dont on montrera qu'elle est une forme politique «consentie» par ses composantes. Une telle qualification a pour

effet de replacer la Fédération dans l'orbite des relations internationales et la compare avec d'autres formes d'unions d'États. Elle n'est plus mesurée uniquement à l'État unitaire, mais aussi à d'autres types classiques d'organisation internationale (comme l'alliance ou les unions personnelles et réelles), ou un type non classique comme l'Empire perçu. Son fondement juridique est un pacte fédératif, un pacte constitutionnel, qu'il ne faut pas confondre avec une constitution unilatérale, et les relations qui existent entre la Fédération et ses États-membres ne sont pas des relations hiérarchiques de commandement et d'obéissance de type étatique. D'ailleurs, cette «contractualité» a des effets non seulement sur son mode de formation, mais aussi sur une partie de son fonctionnement.

On verra plus en détail que «l'horizontalité» est au principe des relations qui s'établissent entre les États-membres eux-mêmes ou entre la Fédération et ceux-ci. Néanmoins, prendre au sérieux la nature principalement contractuelle de la Fédération à l'époque de sa formation suppose de réexaminer le problème difficile de savoir comment l'on peut concilier cette «genèse contractuelle» et fédérale avec la naissance d'une institution (la Fédération) qui s'autonomise par rapport à ses membres créateurs, un peu comme une société commerciale s'émancipe de ses actionnaires initiaux.

La seconde conséquence de la nature d'union d'États porte sur l'objet de l'étude. La Fédération ici envisagée ne recouvre pas les figures fédératives qui correspondent au «fédéralisme par désagrégation», c'est-à-dire les cas où un État unitaire se désagrège en État fédéral. C'est une théorie de la Fédération et non pas du fédéralisme, comme l'écrit Christoph Schönberger (2004, p. 85), ce qui signifie que notre étude se limitera au cas, selon nous le plus intéressant, d'un fédéralisme «par agrégation» qui désigne le cas où des collectivités groupes décident de s'unir et de s'assembler dans un nouvel ensemble politique, bref de se fédérer. Un tel choix conduit donc à écarter de l'enquête une série de phénomènes contemporains comme la fédéralisation de la Belgique, la régionalisation de l'Italie et de l'Espagne[55].

Enfin, la dernière conséquence, probablement la plus décisive du point de vue du contenu de la dogmatique constitutionnelle, porte sur la modification du regard porté sur la Fédération. Conçue comme association d'États, cette dernière cesse d'être analysée du seul point de vue du centre (de la Fédération elle-même), mais elle est aussi étudiée du point de vue de ses États-membres. Ce changement est presque copernicien car on fait pivoter la Fédération autour de ses unités élémentaires et non plus l'inverse. On comprend mieux aussi pourquoi, en vertu d'une dialectique de la conservation dans la Fédération d'éléments antérieurs, la trace de l'élément contractuel, de l'élément d'association initiale, perdure dans la Fédération créé. Ainsi le principe d'égalité entre les États-membres perdure, même après la fondation de la Fédération, et constitue comme on le montrera, un des principes constitutifs de toute Fédération.

***

On peut désormais ramasser le propos d'ensemble en précisant que la thèse proprement dite de cet ouvrage est de soutenir l'idée d'une autonomie de la notion de

Fédération conçue comme une entité politico-juridique. Pour tenter de la démontrer, on a essayé de relier ensemble l'idée politique du fédéralisme et la structuration juridique de la Fédération, en s'appuyant sur une histoire comparée des Fédérations. En un sens, la démarche s'est voulue tout à la fois historique et systématique. Quant au fond, cette théorie de la Fédération entend rompre avec la manière habituelle de comprendre le phénomène fédéral qui est trop marqué par l'empreinte étatique.

## *Bibliographie*


Ackerman (Bruce), *We The People. The Foundations*, Harvard Belknap Press, 1991, trad. fr.: *Au nom du peuple. Les fondements de la démocratie américaine* Paris, Calmann-Lévy, 1998 (trad. J.F. Spitz, préface P. Weil);

Beaud (Olivier), *La Fédération entre l'Etat et l'Empire*, in B. Théret (dir.), *L'Etat, la finance, le social*, Paris, la Découverte, 1995, pp. 282-304;

– *Fédéralisme et fédération en France. Histoire d'un concept impensable?*, in «Annales de la faculté de droit de l'Université de Strasbourg», vol. 3, Strasbourg, PU, 1999;

– *La doctrine constitutionnelle américaine connaît-elle une théorie de la Fédération?*, in Philippe Raynaud et Elisabeth Zoller (dir.) *Le droit dans la culture américaine*, Paris, Edition Panthéon Assas, 2001;

– *Aperçus sur le fédéralisme dans la doctrine publiciste française au XX^e^ siècle*, in «Revue d'histoire des facultés de droit », 2004, n° 24, pp. 165-204;

– *Droits de l'homme et du citoyen et formes politiques. Le cas particulier de la Fédération*, in «Revue universelle des droits de l'homme», octobre 2004, Vol. 16, n°1-4, pp. 16-26;

– *De quelques particularités de la justice constitutionnelle dans un système fédéral*, in C. Grewe et alii (dir.), *La justice constitutionnelle*, Paris, Dalloz, 2005, pp. 49-72.

Burdeau (Georges), *Traité de science politique*, Paris, LDGJ, t. II, 1ère éd. 1949;

Combacau (Jean), *L'écoulement du temps, in* Société française de droit international, *Le droit international et le temps*, (Actes du colloque de, la SFDI) Paris, Pédone, 2004, n°22, pp. 77-107;

Croisat (Maurice), Quermonne (Jean-Louis), *L'Europe et le fédéralisme. Contribution à l'émergence d'un fédéralisme intergouvernemental*, Paris, Montchrestien, «Clefs», 1996;

Dehousse (Renaud), *Le fédéralisme et les relations internationales*, Bruxelles, Bruylant, 1991;

Delors (Jacques), *Ma vision d'une fédération des États-nations*, in « Le Monde des Débats», juillet-août 2000;

Delpérée (Francis), *Le fédéralisme en Europe occidentale*, Paris, PUF, coll. Que sais-je? 2000;

Durand (Charles), *Confédération d'États et l'État fédéral. Réalisation acquises et perspectives d'avenir*, Paris, M. Rivière, 1955;

Forsyth (Murray), *Unions of States: the Theory and Practice of Confederations*, New York, Leicester Univ. Press, Holmes and Meier, 1981;

Goldstein (Leslie F.), *Constituting Federal Sovereignty (The European Union in Comparative Context)*, Baltimore, John Hopkins University Press, 2001;

Greber (Anton R.), *Die vorpositiven Grundlagen des Bundesstaates*, Bäle, Helbing Lichtenhahn, 2000;

Héraud (Guy), *Les principes du fédéralisme*, Paris, Presses de l'Europe, 1968;

Huber (Ernst Rudolf), *Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789*, Stuttgart, Kohlhammer, 1954-1988;

Jellinek (Georg), *Allgemeine Staatslehre*, 5ème tirage de la 3e éd. de 1911, Kronberg/TS., Athenäum;

– *L'État moderne et son droit*, (1911), rééd. Paris, Editions Panthéon-Assas, 2005;

Jouanjan (Olivier) *Une interprétation de la théorie réaliste de Michel Troper*, in «Droits. Revue française de théorie, de philosophie et de culture juridiques», n° 37, 2003, pp. 31-48;

– *Georg Jellinek ou le juriste philosophe* in Jellinek (Georg), *L'État moderne et son droit* (1911), cit.;

Lacorne (Denise), *L'invention de la République. Le modèle américain*, Paris, Hachette, «Pluriel», 1991;

Le Fur (Luis), *Etat fédéral et Confédération d'Etats*, thèse 1896, rééd. Paris, éd. Panthéon-Assas (préface Ch. Leben), 2000;

Mac Mahon (Arthur), *Federalism, Mature and Ermergent*, New York, Doubleday, 1955;

Ortino (Sergio), *Introduzione al diritto costituzionale federativo*, Torino, Giappichelli, 1993;

Pufendorf (Samuel von), *Droit de la nature et des gens*, trad. fr. Barbeyrac (1734), rééd. Caen, Centre de philosophie du droit de Caen, 1987;

– *Gesammelte Werke*, Bd. 4, 2 Teil, Berlin, Akademie Verlag, 1998;

Reuter (Paul), *Confédération et Fédération: 'vetera et nova'*, in P. Reuter, *Le développement de l'ordre juridique international*, Paris, Economica, 1974;

Reuter (Paul), Combacau (Jean), *Institutions et relations internationales*, Paris, PUF, 3ème éd., 1985;

Rials (Stéphane), *La démolition inachevée. Michel Troper, l'interprétation, le Sujet et la survie des cadres intellectuels du positivisme néoclassique*, in «Droits. Revue française de théorie, de philosophie et de culture juridiques», n° 37, 2003, pp. 49-85;

Rossi (Pellegrino), *Per la Patria comune. Rapporto della Commissione della Dieta ai ventidue Cantoni sul progetto d'Atto federale da essa deliberato a Lucerna il 15 dicembre 1832*, a cura e con introduzione di Luigi Lacchè, *Un italiano a Ginevra, alla ricerca della patria comune*, Manduria, Piero Lacaita, 1997;

Rousseau (Charles), *Droit international public*, t. II, *Les sujets de droit*, Paris, Sirey, 1974;

Sawer (George), *Modern Federalism*, Carlton, Pitman, 2ème éd., 1976;

Scelles (Georges), *Précis du droit des gens*, Paris, Sirey, 1932, rééd. CNRS, 1981;

Schaus (Annemie), *L'exécution des obligations internationales dans l'État fédéral*, thèse droit, Université libre de Bruxelles, 2001;

Schmitt (Carl), *Théorie de la Costitution*, tr, fr, por L. Deroche-Gurcel, Paris, Puf, 1993;

Schönberger (Christoph), *Unionsbürger. Europas föderales Bürgerrecht in vergleichender Sicht*, Tübingen, Mohr, 2005;

– *Die europäische Union als Bund*, in «*AöR*», 2004;

Shapiro (David), *Federalism. A Dialogue*, Evanston, Northwestern University Press, 1995;

Siegfried (André), *La Suisse, démocratie témoin*, Neuchâtel, La Baconnière, 1948;

Smend (Rudolf), *Staatsrechtliche Abhandlungen*, 2ème éd. Berlin, Duncker u. Humblot, 1968;

Teitgen (Paul-Henri), *Le fédéralisme et l'Union française*, in Robert Aron (dir.) *L'ère des Fédérations*, Paris, Plon, 1958;

Théret (Bruno), ed., *L'Etat, la finance, le social*, Paris, la Découverte, 1995;

– *Protection sociale et fédéralisme (L'Europe dans le miroir de l'Amérique du Nord)*, PU Montréal, Peter Lang, 2002;

Weber (Max), *Parlement et gouvernement dans l'Allemagne réorganisée*, in *Œuvres politiques (1895-1919)*, trad. fr. E. Kaufmann, Paris, Albin Michel, 2003;

Wheare (Kenneth), *The Federal Government*, Londres, Oxford University Press, 1948 (1ère éd.);

Zoller (Elisabeth), *Aspects internationaux du droit constitutionnel. Contribution à la théorie de la fédération d'États*, in « Recueil des Cours de l'Académie de la Haye », 2002.

[1] On se contentera d'en citer un seul qui fut, dans sa discipline (la science politique), un ouvrage pionnier: Croisat, Quermonne, *L'Europe et le fédéralisme. Contribution à l'émergence d'un fédéralisme intergouvernemental*. Le sous-titre du livre indique la thèse d'un nouveau fédéralisme inclus dans la méthode communautaire.

[2] David Shapiro raconte que lorsqu'il a commencé à préparer en 1993 ses *Rosenthal Lectures*, il a constaté le fait suivant: «the extent of published materials germane to these issues is vast – perhaps because of the increasing worldwide interest in federalism as a possible method of bringing disparate factions together into a governable society – growing at what seems an exponential rate» (Shapiro 1995, p. 6).

[3] Et du moins, tant qu'on s'accorde à reconnaître la possibilité de subsumer certains phénomènes juridiques ou des notions plus générales qu'on appelle des concepts. Certains courants actuels de la théorie du droit, fort déconstructionnistes à leur manière, ne sont pas loin de répudier toute validité au concept en tant que tel.

[4] Définition à laquelle on rapprochera celle de Paul-Henri Teitgen (1958, p. 173).

[5] De nos jours, les auteurs anglo-américains préfèrent, quant à eux, parler de «intra-state federalism» et de «inter-state federalism».

[6] C'est la négation du fait fédéral, de la dialectique de l'unité et de la diversité qui est au cœur de l'idée fédérale.

[7] La démonstration est opérée dans la première partie du livre, intitulée: «Sortir la Fédération de l'orbite de l'Etat».

[8] Je reprends ici en partie des développements contenus dans un précédent article (Beaud, *Aperçus sur le fédéralisme*, pp. 165-204).

[9] Il suffit de lire l'introduction où 'auteur évoque clairement son ambition qui est de construire une «théorie générale de l'État fédératif» (Le Fur 2000, p. V).

[10] Il ajoute: «Le profane chercherait en vain dans les traités de droit constitutionnel des renseignements objectifs sur les États fédéraux; il y trouverait, au contraire, l'exposé des conceptions de Seidel, de Laband ou de Jellinek, assorties des réfutations correspondantes elles-mêmes suivies de contre-réfutations. De ces controverses obstinées, il semble parfois que la réalité fédérale soit exclue.»(*Ibid.*).

[11] «Nous laissons de côté toute métaphysique, nous écartons toute dissertation sur des notions abstraites, fût-ce sur celle de souveraineté, fût-ce sur le critérium de l'État, pour ne retenir que des éléments réels du droit positif, savoir des obligations, des pouvoirs, des moyens de sanction, sans négliger d'ailleurs – car ils sont pratiquement inséparables de l'élaboration

et de l'application du droit – des facteurs politiques *lato sensu* d'intérêts ou de sentiments.» (Durand 1955, p. 19).

12 Ce qu'on trouvait dans la doctrine française chez un Georges Scelle, le seul juriste français qui au XXe siècle, ayant tenté de théoriser la question fédérale dans son ouvrage majeur (Scelle 1981, chap. 3, pp. 187 à 287). Juriste de droit international, il pense le fédéralisme non seulement à partir de sa discipline, mais en tant que partisan affirmé de la Société des Nations, et militant de la cause fédéraliste. En outre, il adosse sa théorie du fédéralisme à une théorie sociologique du droit (assez rudimentaire, il faut l'avouer) largement inspirée de Léon Duguit. Ces deux éléments manquent totalement à la présente théorie de la Fédération.

13 Voir à titre d'exception, les travaux de Renaud Dehousse qui prennent en compte certains travaux de science politique (Dehousse 1991, pp. 2 et *sq.*), où il évoque notamment le cas du fédéralisme soviétique (p. 4) qui est un beau cas d'analyse formaliste tant la réalité du pouvoir soviétique s'éloignait de la logique fédérale et de l'esprit du fédéralisme.

14 Ainsi, Leslie Goldstein (2001, p. 13), observait dans un récent et intéressant ouvrage la chose suivante: «Parce que les fédérations et les autres formes d'autosubordination collective par des États antérieurement souverains, et pleinement souverains, vont probablement augmenter au cours du vingtième et un siècle, les temps apparaissent mûrs pour modifier la théorie dominante (*for amending current theory*) ».

15 Nous remercions ici Christoph Schönberger d'avoir attiré notre attention sur ce livre rarement cité dans les bibliographies (pourtant pléthoriques) sur le fédéralisme, et absent de la plupart des bibliothèques.

16 Forsyth loue la «*superbal economical way*» (Forsyth 1981, p. 81) avec laquelle Pufendorf distingue ce genre de système confédéré du traité normal ou de l'alliance.

17 Le fait de choisir Pufendorf plutôt qu'Althusius comme le premier théoricien moderne de la Fédération est un choix décisif que l'on peut résumer ainsi: Pufendorf part de l'acquis réalisé par les œuvres de Bodin et de Hobbes qui révolutionnent la science moderne du droit public avec l'idée de souveraineté. Au contraire, Althusius entend refonder une science politique débarrassée de la souveraineté, et l'on comprend mieux alors le succès qu'il rencontre de nos jours. De nos jours, la crise de l'État moderne et les multiples traces de son affaissement, ou de son évolution (thème de «l'État ouvert», «offene Staat») ont renforcé l'intérêt pour Althusius que l'on réinterprète comme l'auteur qu, contre Bodin, aurait permis d'échapper aux impasses de la souveraineté (voir notamment les travaux de Giuseppe Duso). Déjà, Otto Gierke l'avait redécouvert pour promouvoir sa conception «organique» des groupements politiques.

18 La version latine originale figure dans les *Œuvres complètes* (Pufendorf 1998, Bd 4, 2 Teil, p. 685). Il s'agit pour lui de distinguer la Fédération de la simple alliance. Il ajoute d'ailleurs la précision suivante pour faire sentir cette différence: «En effet, il y a bien de la différence entre ce Traité: 'Je m'engage à vous donner du secours dans une telle Guerre, & à délibérer avec vous sur la manière dont nous nous y prendrons pour agir contre l'Ennemi', & cet autre: 'Aucun de nous ne fera la Guerre & la Paix sans le commun consentement de tous'». (Pufendorf 1987, p. 286).

19 Voir sur ce point, la biographie intellectuelle proposée par Dufour 1998.

20 Réédité de manière exemplaire par le professeur Luigi Lacchè (Rossi 1997, pp. IX-LVIII).

21 Dans un tel système, quelles que soient ses formes, «le principe paraît toujours le même, les diversités semblent se réduire à une variété dans les formes, à une question de plus ou de moins, dans les droits des deux pouvoirs, le pouvoir central et le pouvoir local.» (*Ibid.*, p. 14).

22 Il s'agit de deux «formes fédératives»: dans le premier cas, le pouvoir local (la «souveraineté locale» écrit Rossi) l'emporte et le régime juridique est celui de *délégation*, tandis que, dans le second cas, le pouvoir central domine, et le régime juridique est celui de la *concession*. (*Ibid.*, p. 16).

23 «Der Bund ist auf freier Vereinbarung beruhende, dem gemeinsamen Zweck der politischen Selbserhaltung aller Bundesmitglieder dienende, dauernde Vereinigung, durch welche der politische Gesamtstatus jedes einzelnen Bundesmitgliedes in Hinblick auf den gemeinsamen Zweck verändert wird.» (Schmitt 1993, p. 366).

24 *Ibid*. p. 527. («sowohl völkrerrechtliches wie staatsrechtliches Subjekt», *Verfassungslehre*, §30, II, p. 379).

25 Notamment de la difficulté qu'elle a à rendre compte du lien entre démocratie et fédéralisme (Cfr. Greber 2000, pp. 191 et sq.).

26 Auteur qui est à juste titre remis à l'honneur par Christoph Schönberger dans le paragraphe final intitulé «Das Vorbild Heinrich Triepels» de son l'introduction à sa thèse d'habilitation (Schönberger 2005, pp. 19-20).

27 La gigantesque *Histoire constitutionnelle allemande depuis 1789* (Huber, 1954-1988) en 7 volumes de Ernst Rudolf Huber s'appuie, en partie, sur les concepts de la Théorie de la Fédération de Carl Schmitt.

28 Alors que nous nous fondons presque sur le même corpus, d'ordre

historique, nous nous séparons de son entreprise dans la seule mesure où nous rejetons le terme de «Confédérations» qui structure son ouvrage. En effet, celui-ci, *Union of States* contient en sous-titre: « The Theory and Practice of Confederations» et le livre est pensé en réaction contre la domination de la littérature sur le «Federal Governement» (État fédéral), domination illustrée par l'autorité de l'essai de Kenneth Wheare, dans la littérature anglophone (1948).

29 Avec toutefois, une esquisse de typologie dans le chapitre 12 qui porte sur les formes de gouvernement.

30 «Les approches universelles ou monolithiques de cette forme de gouvernement ont quasiment disparu de la littérature contemporaine pour laisser place aux conceptions fonctionnelles du fédéralisme.» (Schaus 2001, p. 9 à paraître chez Bruylant sous le titre «L'exécution des obligations internationales»). L'auteur de ces propos avait préalablement écrit: «De nos jours, on considère non seulement que le fédéralisme est «une forme d'organisation de l'État», mais aussi qu'il «n'existe pas un type de fédéralisme, mais plusieurs» (*Ibid.*)

31 Jellinek évoque des «empirische Typen» que le traducteur, (Fardis) rend par des «moyennes», ce qui est un peu loin du texte. Sur le type-idéal, chez Jellinek, qu'Olivier Jouanjan traduit par «type empirique,» voir les riches développements de ce dernier dans sa préface: «Georg Jellinek, ou le juriste philosophe»(Jellinek 2005, t. I, pp. 54-59).

32 Aux yeux de P. Reuter, le droit international ou constitutionnel ne peut énoncer des «normes juridiques générales» concernant les structures fédérales et le droit fédéral. (*ibid.*, p. 83). En droit constitutionnel, il y aurait seulement «place pour des études de droit comparé» (*Ibid.*) et en droit international pas de place du tout. L'affirmation est surprenante et contraste avec l'ambition d'un Louis le Fur dans sa thèse de 1897.

33 Tel est à notre avis, le point saillant de la discussion récente des thèses positivistes de Michel Troper dans la revue *Droits* N° 37 (2003), menée chacun de leur côté, avec des arguments différents, par Stéphane Rials, *La démolition inachevée*, et par Olivier Jouanjan, *Une interprétation de la théorie réaliste de Michel Troper*.

34 Résumant la pensée de Georg Jellinek, Olivier Jouanjan écrit: «un concept juridique ne doit pas être conçu comme substantiel, mais comme fonctionnel ou opératoire.» (Jouanjan 2005, p. 53). L'un des apports de cette préface réside dans l'analyse du concept juridique chez Georg Jellinek (*Ibid.*, p. 47-54).

35 Par exemple: pourquoi avoir choisi uniquement le fédéralisme par agrégation, et s'être focalisé sur le cas de la naissance des Fédérations? La réponse provient de notre angle d'étude: nous avons essayé de forger un cadre conceptuel d'analyse pour mieux comprendre la construction européenne. Or, ni le fédéralisme par dissociation – l'exemple belge si l'on veut – ni les formes modernes étatisées de certains fédéralismes ne nous ont paru pertinents pour décrire l'objet européen.

36 Il me semble que c'est la position défendue par Jean Combacau, opposant, dans une étude sur les traités, les «concepts théoriques» à la multiplicité des «êtres singuliers» créés par des traités, et qui, en tant qu'unités particulières sont irréductibles à toute subsomption sous un concept commun. (Combacau 2004, p. 99). Bref, un tel nominalisme, aussi fermement défendu, suppose de renoncer à la généralisation, cette conceptualisation souffrant d'être philosophiquement indéfendable, car postulant des entités «réelles» qui n'existent pas.

37 Dans son traité de droit constitutionnel (1927), traduction de «Denkmöglichkeit wirklichen Bundesstaaten»: *Verfassung und Verfassungsrecht* (1927). Formule qui figure aussi plus haut dans le même texte: Notre entreprise s'inspire un peu de son projet: «il s'agit ici de se demander comment ce type particulier d'État [État fédéral] composé de deux pôles politiques, celui de l'État central, et celui des États-membres, *peut être compris comme étant une réalité» [als Wirklichkeit verständlich wird]»* (Smend 1968, p. 224).

38 Lors de mon séjour berlinois (2002-2006), il nous a fallu bien souvent expliquer que nous n'étions pas en Allemagne pour examiner la réforme du fédéralisme allemand. Á nos interlocuteurs, souvent un peu interloqués ou incrédules, nous devions expliquer pourquoi nous étudions principalement le fédéralisme «allemand» (ou «germanique») du XIX^e^ siècle.

39 On notera en passant que le cas par exemple que la thèse de Louis Le Fur commençait par une très longue histoire des formes de la Fédération, avant d'entamer l'étude de la dogmatique juridique. Dans le même registre, Sergio Ortino examine les cas historiques de la Fédération, (avec notamment une étude très approfondie des Provinces-Unies des Pays Bas) afin de forger sa propre notion: l'État à base fédérative'. Notre démarche s'inspire toutefois plutôt de celle adoptée par Christoph Schönberger qui consiste à entremêler l'histoire et la dogmatique dans un traitement simultané.

40 En 1953, l'Université de Columbia consacre, afin d'étudier la naissance de la Communautés européenne (de la CECA) un colloque à la question du fédéralisme (Cfr. Mac Mahon 1955). Nous avons

donc privilégié le fédéralisme émergent.

41 C'est le cas en particulier des Etats-Unis et de l'Allemagne. Le cas suisse, qui résiste à cette centralisation, est un cas à part et de ce point de vue, l'étude de la Suisse contemporaine reste un grand intérêt pour comprendre à la fois la logique et l'esprit d'une Fédération.

42 Il ajoute: «Et ce gouvernement est devenu de moins en moins centralisé, à mesure que la première république s'est prolongée. La Cour Marshall menait un combat d'arrière-garde pour préserver le caractère modérément centralisateur des fondateurs fédéralistes contre les tendances décentralisatrices de notre premier régime constitutionnel.» (*Ibid.*).

43 Ainsi, la constitution fédérale de 1787 aurait fait des États-Unis «un État moderne, solidifié, grâce à la mise en place d'un système de pouvoirs tripartite». (Lacorne 1991, p. 116).

44 De ce point de vue, la démarche adoptée par Christoph Schönberger (2005), apparaît comme un modèle du genre, échappant à presque tous les pièges tendues à un juriste par le recours à l'histoire pour faire de la dogmatique juridique.

45 Nous nous permettons sur ce point de renvoyer à notre étude (Beaud 1999, pp. 7-82).

46 Ainsi, après avoir constaté la profonde hétérogénéité du peuple suisse (différence de langue, de religion, de culture), André Siegfried évoque, pour décrire la solution institutionnelle adoptée, «un tempérament national traditionnellement attaché à la décentralisation» (Siegfried 1948, p. 158). En recourant au terme de décentralisation au lieu de celui de fédéralisme. il poursuit une tradition largement inaugurée par Tocqueville qui rendit compte du fédéralisme américain à partir d'une opposition entre la décentralisation politique et la décentralisation administrative.

47 Il s'agit de Ernst Fraenkel dans son ouvrage sur le système politique américain, et du manuel fort remarquable de Karl Löwenstein sur le *droit constitutionnel des Etats-Unis*. Pour une analyse plus précise, v. notre article Beaud 2001, pp. 22-23.

48 Nous avons essayé de les présenter dans une conférence à Bayreuth, le 15 décembre 2005, dans le cadre des conférences de la Franconie, organisées par nos collègues, Matthias Jestaedt et Olivier Lepsius,

49 En cela, ces principes divergent de ceux relevés par la doctrine anglophone anglaise qui, de Kenneth Wheare à George Sawer, cherche des principes pour identifier pragmatiquement le «Federal Government» c'est-à-dire uniquement l'État fédéral. Geoffrey Sawer énumére, par exemple, six «basic federal principles»: «la présence d'un Centre – d'un gouvernement fédéral – compétent pour la nation entière, et également (2) de gouvernements fédérés dans cette union fédérale, (3) l'application immédiate du droit fédéral sur les citoyens sur tout le territoire fédéral, (4) la constitution le plus souvent écrite, qui organise la répartition des compétences entre les deux niveaux (fédéral et fédéré) et (5) prévoit des règles pour les cas de conflits entre les autorités fédérale et fédérée, et (6) enfin, l'interprétation de la répartition des compétences est assurée par un autorité judiciaire qui veille donc à ce que chaque type d'autorité n'outrepasse pas ses compétences». (Sawer 1976, p. 20). Parmi ces six principes énumérés par Sawer, trois sont considérés comme spécifiques à l'État fédéral – l'application immédiate du droit fédéral, la constitution écrite, l'existence et le contrôle juridictionnel (*judicial review*) – et ne se retrouvent pas dans toutes les formes fédératives.

50 Seconde partie du livre: «L'ambivalence constitutive de la Fédération entre union d'Etats et institution».

51 L'expression est de l'économiste Bruno Théret, auteur d'un ouvrage essentiel sur le fédéralisme contemporain (Théret 2002).

52 On pourrait même ajouter des techniques qui seraient spécifiques à la Fédération. On a essayé de montrer aussi bien à propos des droits de l'homme que de la justice constitutionnelle que l'objet fédéral imposait ici une inflexion particulière à ces deux techniques juridiques (Cfr. Beaud, *Droit de l'homme*, 2004, pp. 16-26; 2005, pp. 49-72).

53 V. l'article qui a inauguré nos recherches: Beaud 1995, pp. 282-304.

54 Voir plus haut la citation de Forsyth (1981, p. 147).

55 D'où la différence entre le présent travail et le récent «Que-sais-je?» de Francis Delpérée, *Le fédéralisme en Europe.*

# Edmund Burke, ricette di populismo contro il 1789

NICOLAO MERKER

## 1. *1789, la sfida del moderno*

Nella parola d'ordine della Rivoluzione francese – "libertà, uguaglianza, fraternità" – i primi due termini reggevano se funzionava il terzo. "Fraternità" aveva un senso preciso. Tutti i membri della società civile dovevano non solo riconoscere in reciprocità la pari dignità umana di ciascuno; ma anche tutti, indistintamente, godere a uguale titolo i diritti di libertà e uguaglianza, quest'ultimi da fissare in una Carta costituzionale.

Ciò discendeva dai 17 articoli della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* proclamata a Parigi nell'agosto del 1789. C'era stato un precedente. Un decennio prima, nell'America del 1776, la Dichiarazione d'indipendenza delle colonie inglesi si era appellata anch'essa ai "diritti innati", giusnaturalistici, della libertà e uguaglianza. In nome di questi diritti i coloni avevano combattuto una guerra ostinata contro la Gran Bretagna, creando alla fine gli Stati Uniti d'America. Intorno a Dichiarazioni di "diritti naturali" universali, sovversive del vecchio ordine costituito, potevano dunque aggregarsi energie capaci di imporre concretamente mutamenti epocali, moderni, nella società civile e nelle istituzioni politiche.

La Dichiarazione dell'89 descriveva un'associazione volontaria di persone che riconoscono come «diritti naturali e imprescrittibili dell'uomo» (art.2) l'uguaglianza dinanzi alla legge, la libertà, l'utilità comune, la sicurezza, la proprietà, la libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni e la resistenza all'oppressione. Nel giusnaturalismo classico i diritti inalienabili comprendevano altresí la "vita" e la "ricerca della felicità", menzionate ad esempio espressamente nella Dichiarazione americana. La Dichiarazione francese (e sta in ciò la sua importanza) spiegò che non poteva esserci una ragionevole attuabilità dei diritti naturali – incluse dunque le istanze di un buon vivere sia individuale che collettivo – se non mediante un "contratto" di tutti con tutti.

L'unica limitazione all'esercizio della libertà, dunque dei diritti naturali, era che la loro attuazione pratica non ledesse l'uguale diritto altrui (art.4); il che valeva in particolare per la manifestazione delle "opinioni religiose" affinché questa non creasse scontri tra i cittadini (art.10). Coloro che in questi valori si riconoscono. concorreranno tutti, «personalmente o per mezzo dei loro rappresentanti» (art.6), alla formazione di un potere legislativo ed esecutivo secondo i dettami della "volontà generale" e della sovranità popolare. Contravviene agli intenti della Dichiarazione ogni associazione «in cui non sia assicurata la garanzia dei diritti e determinata la separazione dei poteri» (art.16).

Riceve dunque un nuovo significato anche il concetto di "nazione". Elemento di coesione non è piú la comunanza di sangue e stirpe. La "nazione" è, adesso, la società civile orientata tutt'intera verso un modello di "sovranità" giuspolitica molto concreto. Sono le norme giuspolitiche a dover dare la formulazione dettagliata, la garanzia e l'attuazione pratica ai "diritti dell'uomo e del cittadino", qualificati non a caso con questa aggettivazione molto peculiare, cioè di diritti insieme universali (dell'"uomo") epperò specificamente "politici" (del "cittadino"). Alla nazione si appartiene dunque per "cittadinanza", ovvero per comunanza di diritti civili e politici e per partecipazione alla vita pubblica.

L'aveva illustrato già alla vigilia della Rivoluzione il celebre pamphlet *Che cosa è il terzo stato?* dell'abate Sieyès.

La nazione-società civile e la nazione-corpo politico vi apparivano legate da un nesso di continuità esemplata sui canoni giusnaturalistici e contrattualistici liberal-borghesi, sulla dipendenza del diritto positivo dal diritto naturale. La nazione in quanto società civile è fondata sull'insieme dei diritti naturali («prima e sopra di essa non c'è che il diritto *naturale*» Sieyès 1789 (1989), p. 61), e la nazione come corpo politico (raffigurata nella fattispecie dall'assemblea in cui è rappresentata la nazione-società civile) emana le sue "leggi positive" in applicazione di quei diritti naturali primari.

Agli effetti pratici, di governo politico della società, «il corpo dei rappresentanti sostituisce sempre [...] la nazione stessa» (Ibid., p. 69). Siamo dunque, da parte di Sieyès ideologo del "terzo stato", alla proclamazione di una nazione-Stato che tiene luogo della nazione-società civile. Di quest'ultima essa è lo strumento. Si tratta di una nazione-Stato in chiave liberal-democratica, che con la nazione-società civile mantiene un legame di valori. Il legame sta nelle finalità emancipative universalistiche che la nazione-società civile affida alla nuova nazione-Stato. Un'altra certezza di Sieyès era che questa nazione di tipo nuovo si identificasse essenzialmente con il "terzo stato", con la borghesia come nuova classe sociale non parassita. Insomma è il terzo stato che «s'identifica sempre nella mia mente con l'idea di una nazione» (*Ibid*., p. 30), «è lui oggi la realtà della nazione, di cui un tempo era soltanto l'ombra» (*Ibid*., p. 44).

L'idea che la nazione come società civile – e dentro essa la parte piú dinamica e produttiva – conferisse i mandati alla nazione come entità politica, ispirerà nel giugno 1789 il celebre rifiuto («la nazione riunita non può ricevere ordini») che l'Assemblea nazionale, per bocca del suo presidente Bailly, oppose al tentativo di Luigi XVI di scioglierla. L'art.3 della "Dichiarazione dei diritti" (successivamente accolto nell'art.2

della costituzione del '91), formulerà poi l'assioma che appunto «nella nazione risiede il principio di ogni sovranità».

Il connotato principale della nazione diventò dunque la dimensione politico giuridica, cioè la statuizione e difesa dei nuovi diritti. Alla nazione appartiene, in prima istanza, non tanto chi è etnicamente francese, bensí chi condivide la "Dichiarazione" dell'89 e, via via, le costituzioni nate dall'esperienza rivoluzionaria. Tant'è vero che il requisito giuridico principale per la naturalizzazione di uno straniero era il "giuramento civico", cioè ch'egli giurasse "di essere fedele alla nazione". E anche chi era francese per discendenza e nascita, non con ciò motivava i propri sentimenti nazionali, bensí con la sua adesione alla nuova libertà. Sieyès (1789 (1989), p. 28) sottolineava che l'appartenenza di stirpe non conta, che «le razze si sono mescolate», che «il discendere dai galli e dai romani vale almeno quanto il discendere dai sicambri, dai velchi o da altri selvaggi usciti dai boschi e dalle paludi dell'antica Germania».

Pertanto la "nazione" nell'accezione nuova – dunque anche il nuovo concetto moderno di "popolo" – possedeva caratteristiche diametralmente contrapposte ai vecchi significati.

Una collettività il cui valore fondamentale è l'identità di stirpe e razza, non può, a rigore, equiparare a sé genti di stirpe diversa, non può dare loro una piena cittadinanza. Anche una collettività la cui base identitaria è una particolare religione, e il cui carattere è dunque quello di una società per iniziati, può, a rigore, considerare suoi membri solo i correligionari, e agli altri concedere, se va bene, una tolleranza limitata e revocabile.

I confini della comunità di stirpe, a differenza di quelli di altre comunità, non sono convenzionali. Sono naturali e obbligati, perché biologici. Dunque piú ristretti che in una comunità di religione. Non posso cambiare il mio "sangue" per diventare un numero in piú di un'altra diversa collettività razziale, mentre cambiare religione o assumerne una *ex novo* per accrescere di numero e peso una certa comunità religiosa è cosa possibilissima. In entrambi i casi, che la comunità sia di razza o di religione, una volta che io mi trovo dentro, sono però inevitabilmente eterodiretto. Io non ho – a causa di un vincolo biologico nell'un caso, metafisico-teologico nell'altro, in ogni caso per un ostacolo che mi trascende – la possibilità di mutare, revisionare, controllare i valori su cui la collettività si basa. Ma ogni insieme di connotati identitari sulla cui struttura e dinamica io non posso intervenire, equivale a un recinto in cui sono secluso e rinchiuso.

In un altrettale recinto mi trovo se a impormi identità e valori è la mia sudditanza a un regime di assolutismo dinastico, sempre dunque a un'autorità sulla quale non posso intervenire. La mia identità è allora quella del puro suddito, i valori sono la dipendenza tacita e obbediente, quella cioè che ritiene l'essere eterodiretti una condizione conforme a "natura".

Rispetto a ciò l'idea di nazione e popolo nata nel 1789 (e con radici nell'America del 1776) ha chiaramente un vantaggio enorme. Anzitutto è una collettività di cui si fa parte volontariamente, nel senso che vi si entra in maniera "contrattuale", secondo clausole di libertà di fronte alle quali tutti i contraenti sono tra loro ugualmente liberi. Nella collettività a base razziale l'appartenenza è predeterminata da cause bio-

logiche; in quella religiosa i membri sono comunque dei minori da tenere istituzionalmente sotto tutela; e anche in quella della sudditanza dinastica nessuno mi ha chiesto il consenso.

In secondo luogo, la collettività del 1789 è predisposta, in virtú di come funziona, a una inclusione di cittadini in numero teoricamente indefinito. Infatti non la riguardano i caratteri identitari di razza, etnia, religione, sesso, ecc., in quanto irrilevanti rispetto all'identità politica. Ogni altro tipo di comunità ha invece la caratteristica che le identità "minori" vi vengono potenziate a connotati fondamentali, e producono una collettività la cui regola sono le *esclusioni*.

In terzo luogo, l'età moderna registra ormai da lungo tempo l'infittirsi dei rapporti tra le parti e aree del globo. La globalizzazione, sebbene ne sia recente il nome, esiste in varie forme da buoni cinque secoli. Con una costante azione indiretta, spesso anche con vistose spinte immediate, essa ha avuto sempre il suo peso in tutti i cambiamenti economici, sociali, demografici e istituzionali avvenuti nei paesi dell'Occidente (nonché, si capisce, nei paesi oltremare toccati dall'espansione occidentale). Ai rivoluzionamenti nel flusso delle merci e delle genti, delle cose e delle idee hanno saputo rispondere meglio, e con miglior profitto sia materiale che intellettuale, esattamente quelle comunità nazionali che hanno potuto sperimentare per tempo gli strumenti dell'inclusione e si sono liberati di quelli dell'esclusione e della chiusura.

Gli strumenti ideologici dell'esclusione, adoperati al fine di istituire una società di accesso selezionato, una sorta di associazione per iniziati ricca di rituali mistici d'ingresso, hanno sempre svolto un ruolo paragonabile al protezionismo in economia. Ai protezionisti delle idee sono sempre piaciuti gli angoli riparati, le finestre chiuse e le relative protesi ideologiche di supporto. Essi, viene il sospetto, sono dei disabili fin dalla nascita.

## 2. *Gli antimoderni*

I protezionisti delle idee furono da subito avversari della Rivoluzione francese. A cominciare dal loro capofila riconosciuto, lo scrittore e filosofo irlandese Edmund Burke, deputato *whig* nella Camera dei Comuni inglese dal 1765, che in reazione agli eventi francesi passò dai liberali al fronte conservatore. Le sue *Riflessioni sulla Rivoluzione in Francia* apparvero nel 1790.

Con la loro ampia diffusione – una traduzione francese già l'anno dopo, e una tedesca nel 1793 – diventarono il manuale del controrivoluzionario acculturato. In Germania il pubblicista tardoromantico Adam Müller si gloriò di esser considerato una sorta di Burke tedesco. In effetti ne imitava il miscuglio di metafisica spiritualistica, biologismo naturalistico e legittimismo politico.

Anche altre cose ebbero un seguito. Per far meglio risaltare la desiderata purezza dei valori etnici e religiosi, Burke amava dire che quei valori erano minacciati da una vera e propria congiura capeggiata dagli ebrei, corpo estraneo alla nazione anzitutto perché fautori di un parlamentarismo liberale. Al «vecchio ebreume» le *Riflessioni* muovevano l'accusa sia di parteggiare per la mostruosità liberale del preteso «diritto di scegliere i nostri governanti» (Burke 1790 (1910), pp. 17-18), sia di simpatizzare perciò sempre con qualsiasi rivo-

luzione (con quella inglese del 1648 che aveva visto la blasfema decapitazione di un re, di Carlo I, e poi con la Rivoluzione francese). Emergeva qui un precoce connubio tra antisemitismo, concezioni spiritualistico-metafisiche della nazione e disegni politici reazionari. Conoscerà tragici effetti quel connubio in epoche successive. Ciò che invece si palesò subito, furono le astiose prediche contro l'uguaglianza.

Agli occhi degli ideologi della controrivoluzione – sia che paventassero l'infiltrarsi della sovversione in Gran Bretagna come Burke, o la temessero per la Germania come i romantici tedeschi, oppure fossero nobili fuoriusciti dalla Francia come il savoiardo De Maistre – la "cittadinanza aperta" proclamata dalla Dichiarazione dell'89 rappresentava anzitutto un'enorme minaccia sociale.

Se la gente era fatta tutta di *citoyens*, uguali nella partecipazione alla cosa pubblica e davanti alla legge, sarebbero cessati gli aviti privilegi della nobiltà e del clero, dovuti a virtú di casato e a grazia divina. Al loro posto si sarebbe insediata l'ottusa massa della plebe. Per Burke valeva l'assioma che le virtú e capacità pubbliche e private dipendono dal ceto. «In tutte le società, consistendo esse di svariate tipologie di cittadini, qualche tipologia deve eccellere sulle altre»; volerle livellare, significherebbe «cambiare e pervertire il naturale ordine delle cose» (*Ibid.*, p. 46). Per esempio «a nessuno può conferire una posizione di onore l'attività di parrucchiere, o di operaio che fa candele di sego, per tacere di altri lavori ancora piú servili». A costoro perciò mai, «né individualmente né collettivamente, dev'esser consentito di governare» (*Ibid.*, p. 47): come d'altronde già dicevano i versetti biblici (*Ecclesiastico* XXXVIII, 25, 3738) secondo cui «solo chi ha poche faccende acquisterà la sapienza», e dunque coloro che fanno lavori manuali «non hanno risalto nelle adunanze, né possono amministrare la giustizia e il diritto».

Giustificata cosí con autorevoli testi religiosi la disuguaglianza tra gli uomini, e poiché la vera essenza dell'uomo, l'umana natura piú vera e preziosa, si esprimerebbe nelle virtú dei ceti privilegiati, chiaramente la Rivoluzione era un evento contro natura. Aveva tolto le due regole fondamentali dei tradizionalisti, quelle della subordinazione gerarchica dei ceti all'interno della società, e dell'esclusione da essa di chi non possedeva i requisiti identitari accreditati da sempre, quelli etnici e/o religiosi. L'accusa piú viscerale di Burke ai club giacobini fu di essere «una mostruosa accozzaglia di tutti i ceti, idiomi e stirpi» (Burke 1790 (1910), p. 65), insomma di aver abolito la rassicurante e protezionista "società chiusa", e instaurato il meticciato sociale, culturale ed etnico.

I filosofi della controrivoluzione consideravano il "popolo" una massa indistinta e amorfa perché composta sostanzialmente dai ceti subordinati. Le sue potenziali qualità positive – poche d'altronde, perché nel "popolo" le ostacolava piú che altrove il Male radicale, il biblico peccato originario – potevano comunque emergere soltanto se a guidarlo erano la nobiltà e il clero. L'una trasmettendogli le virtú della tradizione, l'altro insegnandogli i benefici della religione. Entrambe le operazioni erano piú facili se la gente apparteneva a un'unica etnia, o almeno a stirpi unificatesi da lungo tempo. La comunanza etnica garantiva per ragioni storico-culturali una maggiore facilità nella trasmissione sia di usi e costumi che di valori religiosi.

Se poi le tradizioni erano sufficientemente radicate, se erano diventate quasi una seconda natura, si poteva anche sperare che la gente non si mettesse grilli in testa, non guardasse al di là del recinto al quale le tradizioni montavano buona guardia; e considerasse ottimo e immutabile lo stato presente delle cose. In particolare, si augurava Burke, in Inghilterra i sudditi non avrebbero mai seguito i propagatori di quel falso «vangelo politico» secondo cui « per dare esistenza legale alla magistratura sovrana è necessaria una scelta popolare» (*Ibid.*, p. 12); ma si sarebbero invece attenuti all'antichissima regola di sottomettere «per sempre e umilmente e lealmente se stessi, e i propri eredi e discendenti» alle «Maestà esistenti» (*Ibid.*, p. 18).

Un popolo di unica discendenza (o anche di stirpi diverse purché unificatesi da lungo tempo), insediato in un territorio circoscritto, di religione comune, retto da una dinastia avita e innervato da un ceto nobiliare di antico lignaggio: questo era per gli antimoderni il popolo ideale. Poiché tra i connotati identitari c'era la comunanza di religione, il popolo cosí configurato poteva benissimo, in via di principio, estendere il proprio perimetro anche ben al di là della pura discendenza biologica lineare. Il fattore religioso aveva il vantaggio che ogni gruppo periferico di altra etnia si sarebbe, se convertito al cristianesimo, amalgamato meglio e piú facilmente con il nucleo del "popolo originario". L'alto Medioevo ne offriva d'altronde copiosi esempi, dalle invasioni barbariche fino all'età carolingia.

Nacque in effetti, tra gli antimoderni, il problema se per la coesione del "popolo" fosse piú vincolante alla fin fine la comunanza di sangue o quella di religione. Il quesito affiorò tanto in Burke e De Maistre quanto nei romantici tedeschi, spesso con oscillazioni all'interno di uno stesso autore. Non seppero risolverlo per un motivo molto semplice. Infatti voler definire i membri di una collettività umana politica (di per sé sempre mobile, fluida, in divenire, mai statica) con criteri identitari incentrati normativamente su una prefissata esclusione (cioè elidendo chi non è di una determinata etnia, religione ecc.), significava già in partenza trattare di qualcosa che tutto poteva essere fuorché una comunità politica di decente funzionamento in tempi moderni.

### 3. *Burke, ovvero il patto mistico*

Burke predicò, come antidoto alla "mostruosa finzione" razionalistico-illuminista dell'uguaglianza, un commosso ritorno alla tradizione, alla "sacra unione" di "Stato, cuori, sepolcri e altari". «Nessun pollone estraneo» va innestato su quest'«eredità trasmessaci dai nostri antenati», nei cui confronti bisogna ottemperare al «principio della riverenza per l'antichità» (*Ibid.*, p. 29). «Al nostro assetto della politica abbiamo dato l'immagine di una relazione di consanguineità, collegando le istituzioni del nostro paese con i nostri vincoli domestici piú cari [...]; mantenendo e custodendo come inseparabili [...] il nostro Stato, i nostri cuori, i nostri sepolcri e i nostri altari» (*Ibid.*, p. 32). Il modello era, fuor di dubbio, quello della grande tribú.

Burke intese la nazione come "popolo" nel senso della *natio* antica, cioè come totalità etnica degli abitanti (sicché ad es. la «nazione inglese» gli era sinonimo di

«popolo inglese» (*Ibid.*, p. 97). Nonché come l'insieme delle istituzioni esistenti e immutabili. Ognuna inamovibile dalla sua vecchia morfologia tradizionale, ognuna ben ferma «nel preciso grado ch'essa possiede, e mai in un grado maggiore» [ivi: 88]. Il "popolo" (o la "nazione") incarnava perciò «un patto non solo tra chi è in vita oggi, ma tra i vivi, i morti e i non ancora nati», dunque un patto che «connette il mondo visibile e quello invisibile», ed il quale è sancito «dall'inviolabile giuramento che vincola tutte le nature fisiche e morali, ognuna nel posto ad essa assegnato» (*Ibid.*, pp. 93-94).

Sono posizioni emblematiche. Il "popolo" in questa veste etnico-mistica si presenta da un lato come un'entità metafisica grazie al nesso tra il "visibile" e l'"invisibile". Dall'altro come un organismo biologico grazie alla discendenza fisica, al legame di "sangue" delle sue membra. Infine, e in virtú di queste qualità, come una parte immutabile dell'ordine divino dell'universo. Tutto è governato da una «meravigliosa Sapienza» provvidenziale che «conferisce forma al misterioso associarsi della razza umana», e crea «una Totalità [...] la quale in uno stato di immutabile costanza procede inarrestabile attraverso le varie fasi di un perpetuo corrompersi, tramontare, rinnovarsi e progredire» (*Ibid.*, pp. 31-32).

Dunque sarà altrettanto eterno, immutabile e innato anche il cosiddetto "carattere nazionale", cioè il «sistema di usanze» che «dev'esservi in ogni nazione e che una mente bene istruita sa apprezzare» (*Ibid.*, p. 75). Per Burke esso coincideva con tutti i valori da lui attribuiti alla nobiltà feudale e ai custodi della religione. «Nulla v'è di maggiormente certo, se non che da tempi immemorabili in questo nostro mondo europeo i nostri buoni costumi, la nostra civiltà, e tutte le buone cose connesse con i costumi e la civiltà, sono dipesi da due princípi e sono stati il risultato di entrambi: intendo dire lo spirito dell'elemento aristocratico e lo spirito della religione, la nobiltà e il clero» (*Ibid.*, p. 76).

Alla ricerca del catalizzatore che produce la coesione del popolo, Burke oscillò tra il patto di consanguineità, cioè la catena generazionale dipinta con colori mistico-metafisici, e la religione, quest'ultima tanto piú efficace quanto piú è ammantata di antico e di mistero. Il fattore "religione" acquisterà un peso via via crescente. «Avvertiamo nel nostro intimo che la religione è la base della società civile, la sorgente di ogni bene e conforto» (*Ibid.*, p. 87), sicché il compito di ogni istituzione è «dare sostegno ai vincoli razionali e naturali che legano l'intelletto e il sentire umani al divino» (*Ibid.*, p. 89). Se alla comunità manca la sottomissione a Dio autore dell'universo, essa è destinata a «dissolversi in un caos asociale, incivile e sconnesso» [ivi: 94], come è dimostrato dalla Francia rivoluzionaria che non a caso si muove verso «la totale abolizione della religione cristiana» (*Ibid.*, p. 144). Chi non è seguace del Male, sa invece che «l'essenza di ogni vera religione consiste di sicuro nell'obbedienza al volere del Sovrano del mondo, nel fidarsi di ciò ch'egli dice e nell'imitare le sue perfezioni», e che la vera opera umana consiste nel fornire a questo «grande fine» un'«attività ausiliaria» (*Ibid.*, p. 155).

La bussola religiosa ha dunque una funzione assoluta. È essa che orienta sulle finalità dell'operare umano, le quali vanno adeguate al disegno trascendente divino. Il patto di sangue, la catena mistica delle generazioni, assumono in quest'ottica la funzio-

ne del mezzo, dello strumento. È questo popolo di consanguinei visibili-invisibili, radicato nel territorio e nelle tradizioni, con forme di governo che risalgono a tanto tempo fa, è solo questo tipo di comunità a poter "aiutare" il disegno divino.

Di fronte ai pregi di cui Burke la riveste, egli stesso si commuove. Le sacre linfe vitali sgorgano non solo dagli affetti familiari, ma anche dal non esserci mai stati cambiamenti, da tempo immemorabile, nei confini dei distretti e dei circondari. L'abitudine ai luoghi aviti lasciati intatti «riempie il cuore», è questo «particolarismo subordinato» ad alimentare «l'amore per la totalità», quella del buon tempo antico; e Burke inorridisce dinanzi ai barbari francesi che agli spazi e luoghi tradizionali hanno rubato l'anima ridisegnando i circondari e dipartimenti "geometricamente", per puro vizio di astrazione come suona la sua accusa (*Ibid.*, p. 193). Probabilmente non erano di quest'avviso gli abitanti francesi, che potevano adesso tutti raggiungere il capoluogo del distretto amministrativo in un lasso di tempo ragionevole, piú o meno uguale.

### 4. *Burke e l'anticapitalismo populista*

Le grandi convinzioni di Burke sul conservare e ricuperare il buon tempo avito andavano naturalmente al di là di quest'antimodernismo epidermico. Si compendiavano nella richiesta di "legge e ordine", strumento per tenere la mente del popolo libera da cattivi pensieri.

Certo, con spirito paternalista egli concedeva che il "popolo" (adesso nel senso non piú di sacrale comunità mistica, bensí, piú bassamente, di plebe nuda e cruda) guadagnasse qualche soldo. Ma «la condizione perché il popolo si procacci qualcosa è che, pur senza servilismo, esso sia arrendevole e obbediente». Stia insomma nei ranghi. Soprattutto «non gli si sradichi artificiosamente dalla testa il principio della sottomissione naturale. La proprietà di cui non può esser partecipe la deve rispettare. Deve lavorare per ottenere quel che con il lavoro è possibile ottenere; quando poi, come di solito avviene, trova che il ricavo è sproporzionato alla fatica, bisogna insegnargli a consolarsene in vista di una proporzionale retribuzione da parte della finale giustizia eterna» (*Ibid.*, pp. 240-41).

All'assioma della povertà del popolo, una povertà inscritta nell'ordine dell'universo (dunque voluta da Dio in questo mondo, e da Dio abolita solo nell'aldilà), si accompagnò una singolare denuncia e accusa politica. Cioè che il vero «crudele oppressore e nemico spietato dei poveri e dei miserabili» sarebbe chi, rubando a costoro l'estrema consolazione della giustizia eterna riparatrice, annulla cosí anche la loro voglia di produrre e dunque «colpisce le radici di ogni acquisizione e conservazione» (*Ibid.*, p. 241).

Burke mirava in prima battuta all'odiato metodo razionalistico-illuminista che analizza le cose del mondo senza metafisiche religiose, metodo la cui conseguenza diretta è stata la Rivoluzione francese con la sua proclamazione dei falsi "diritti dell'uomo". Sulla «concisa formula magica» di «filosofia, rischiaramento, liberalismo, diritti dell'uomo» (*Ibid.*, p. 113) si regge la tirannide che il moderno industrialismo affarista esercita sul popolo, al quale fa nel contempo balenare, a crudele beffa, la chimera di un'uguaglianza di diritti.

Ma c'è dell'altro. Chi si è arricchito con gli affari disonesti, ostenta poi le proprie fortune che sono guadagnate con le «perverse speculazioni» care ai «finanzieri di professione». In tal modo però svilisce agli occhi del popolo-plebe le sane accumulazioni di ricchezza, quelle che sono invece «il frutto di una industriosità di successo»; e cosí incita, di fatto, «i negligenti, frustrati e falliti» alla rivolta contro i ricchi (*Ibid*., p. 241). Ciò avviene, evidentemente, perché sono falsi e ingannevoli i valori sventolati dall'affarista borghese. Si snoda attraverso tutte le *Riflessioni* la convinzione di Burke che i valori veri sono impersonati dalla nobiltà agraria e comunque dai proprietari di terre, dai *landlords*.

Sono qui anticipati parecchi dei temi che nei primi decenni del '900 animeranno la critica dei romantici al capitalismo. È una critica da destra: propone all'economia e ai corrispettivi rapporti sociali il passo del gambero, il tornare indietro nella storia. Di fronte al per lei disgustoso presente, che vede spodestata la vecchia classe aristocratico-feudale, questa critica inneggia ai tempi andati, trasfigurati a tepore familiare; adopera gli scenari dello sfruttamento capitalistico per dimostrare che si viveva molto meglio sotto la paterna signoria feudale ispirata a fedeltà, amore e onore; imputa alla borghesia il piú irresponsabile attentato alla civiltà, quello di nutrire nel proprio grembo una classe di pericolosi sovversivi, il proletariato.

L'anticapitalismo che elenca i mirabili pregi dell'*Ancien régime*, dell'Antico regime feudale, e il populismo che celebra un popolo di morfologia mitico-immaginaria, sono compagni di strada. Hanno in comune soprattutto che per affermarsi devono ricorrere a una vernice sociale. Devono dimostrare di avere a cuore gli interessi del "popolo". Marx lo chiamava il "socialismo feudale". Gli anticapitalisti romantico-aristocratici, «per tirarsi dietro il popolo sventolavano a guisa di bandiera la bisaccia da mendicante del proletariato» (Marx-Engels 1848 (1973), p. 507). Di variegate bandiere socialeggianti i populisti successivi esibiranno un intero emporio.

## *Bibliografia*

Burke (Edmund), *Reflections on the Revolution in France and on the Proceedings in Certain Societies in London Relative to that Event in a Letter intended to have been sent to a Gentleman in Paris*, London, Dodsley, 1790, in *Reflections on the French Revolution and other Essays*, London, Dent & Sons; New York, Dutton, 1910, pp. 1-244;

Marx (Karl), Engels (Friedrich) 1848: *Manifest der Kommunistischen Partei*, London, Office der "Bildungs-Gesellschaft für Arbeiter", 1848, *Manifesto del partito comunista*, trad. it. di Palmiro Togliatti, in OME = Karl Marx/Friedrich Engels, *Opere*, Roma, Editori Riuniti, 1972 sgg., VI, pp. 483-518;

Sieyés (Emmanuel-Joseph) *Qu'est-ce que le tiers état?* [1799, senza luogo né editore], *Che cosa è il terzo stato?*, ediz. it. a cura di Umberto Cerroni, Roma, Editori Riuniti, 1989.

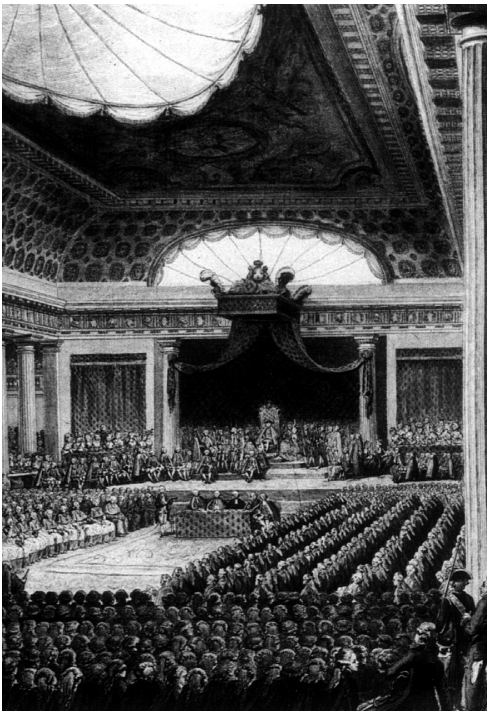

# *Le droit des esclaves.* I codici neri del 1685 e del 1724 nei territori della nuova Francia

GIUSEPPE PATISSO

Quando nel 1985 fu ricordato in Francia il trecentesimo anno dell'editto di Fontainebleau, le sue conseguenze disastrose relativamente alla politica di tolleranza religiosa e l'emigrazione coatta di buona parte dei protestanti verso la Germania e soprattutto l'Olanda, pochi ricordarono che quello era l'anno in cui assieme al famoso editto di Luigi XIV fu promulgato anche il Codice Nero, un testo legislativo che definiva il governo, l'amministrazione della giustizia, la disciplina e il commercio degli schiavi neri delle colonie francesi d'oltremare. Tale «dimenticanza» fu interpretata da diversi intellettuali d'oltralpe come un tentativo di «rimozione nazionale», come se la Francia avesse voluto dimenticare una delle sue pagine più buie relegando nel dimenticatoio della storia, e soprattutto della coscienza, responsabilità oggettive che investivano direttamente quello che era stato il suo ruolo nel mondo come potenza colonizzatrice e schiavista.

La Francia non fu però l'unica nazione europea a praticare la tratta: la rotta degli schiavi verso le Americhe fu aperta dai Portoghesi già nel XV secolo e per circa un secolo e mezzo furono proprio i Lusitani, assieme agli Spagnoli, a praticare questo tipo di commercio. Gli inglesi e i Francesi entrarono in scena a partire dalla metà del XVII secolo quando nel 1642 Luigi XIII autorizzò ufficialmente tale pratica. Da questo momento in poi la tratta prese velocemente a svilupparsi raggiungendo il suo apogeo nel XVIII secolo: dai porti di Nantes, Le Havre, La Rochelle e Bordeaux partivano le navi che diedero vita al cosiddetto commercio triangolare. È stato calcolato che dei circa 11 milioni di schiavi deportati, 9,5 milioni arrivarono in America, in quei territori in cui la manodopera per la coltivazione della canna da zucchero prima e del cotone poi rappresentava il vero, fondamentale motore per l'economia schiavista. I dati sono abbastanza affidabili in quanto oggetto di numerosi studi quantitativi.

Va segnalato che non erano però solo gli europei a catturare direttamente i neri nel-

l'entroterra del continente africano ma le stesse tribù in lotta combattevano per procurarsi dei prigionieri da vendere agli europei come schiavi e che gli schiavisti africani rastrellavano mercati e villaggi per potersi procurare prigionieri da scambiare. Si stima che solo il 2% degli schiavi che attraversarono l'Atlantico furono catturati direttamente dagli occidentali mentre il restante 98% conobbe le catene a causa degli schiavisti (anche di colore) che operavano in Africa.

La tratta degli schiavi neri, fu praticata per secoli dagli egiziani, dai romani, dagli arabi e dalle popolazioni berbere. Queste popolazioni

> transportaient les esclaves de la vallée du Nil, et en particulier de la Nubie, ma l'absence de données a rendu impossible de définir l'importance de ce commerce, en particulier avant la diffusion de l'Islam.
> [M. R. Turano-F. Degli Atti, *Les traites négrières*, p. 145]

Dal VII-VIII secolo tale commercio assunse proporzioni sempre più vaste e articolate spostandosi dall'Africa all'Asia, all'Europa, verso il mar Rosso e l'oceano Indiano. Ancor prima che Portoghesi, Spagnoli, Inglesi, Francesi e Olandesi implementassero tra XVI e XVIII secolo la tratta atlantica degli schiavi neri verso le colonie europee delle Americhe per impiegarli nelle piantagioni di cotone, canna da zucchero, cacao, caffè ( Cfr., S. W. Mintz, *Storia dello Zucchero*, pp. 34-47) gli italiani già nel XV secolo si dedicarono a questo tipo di commerci. Nel momento in cui il traffico di schiavi verso l'est del mondo si sgonfiò ma ancora non si affacciò prepotentemente quello verso ovest, un personaggio come Antonio di Noli, un capitano genovese che intendeva occuparsi della coltivazione della canna da zucchero nelle isole di Capo Verde, ottenne nel 1460 dal re del Portogallo, l'autorizzazione all'importazione di schiavi neri. Ed inoltre, tra il 1489 e il 1497 il fiorentino Cesare de' Barchi vendette sulla piazza di Siviglia circa duemila schiavi provenienti da alcune regioni della Guinea dove nello scalo di Santiago, ivi fondato, la famiglia Barchi deteneva una concessione (Cfr., O. P. Grenouilleau, *La tratta degli schiavi*, pp. 38-44).

Se la storiografia internazionale ha dedicato ampio spazio al ruolo svolto da figure come Cristoforo Colombo, Alvise Cadamosto, Amerigo Vespucci o Antoniotto Usodimare relativamente alle esplorazioni e alle scoperte, ben poca attenzione ha prestato al ruolo che ebbero mercanti e banchieri italiani nel fornire tecnologia e capitali che consentirono al Portogallo di fondare un impero commerciale dal pacifico alle coste del Brasile e dell'Africa.

Fu comunque tra il XVI e il XVIII secolo che come accennato si conobbe la massima diffusione del commercio di schiavi neri che dalle coste africane venivano ammassati sulle navi negriere per essere poi venduti sui mercati di Haiti, Cuba, Brasile, Santo Domingo (solo per citare alcuni dei luoghi in cui era più diffuso questo tipo di commercio).

La tratta atlantica degli schiavi neri e il continuo, massiccio afflusso dall'Africa verso le colonie americane, trova nelle piantagioni della canna da zucchero e nella produzione e nel commercio dei suoi derivati la causa principale. La canna da zucchero, portata nel Nuovo Mondo da Cristoforo Colombo durante il viaggio del 1493 dalle isole Canarie, fu piantata per la prima volta a Santo Domingo e verso il 1516 la

prima produzione americana raggiunse l'Europa. Già dagli inizi del XVI secolo, la manodopera era fornita dagli schiavi africani che seppur in numero esiguo rispetto agli anni a venire, contribuirono a far crescere questo tipo di coltivazione.

Se i risultati ottenuti dall'industria saccarifera spagnola furono inferiori a quelli ottenuti poi dai Portoghesi, va comunque sottolineato il carattere pionieristico di tale iniziativa che vide l'utilizzo sempre maggiore di schiavi neri nel momento in cui la popolazione indigena iniziò a declinare vertiginosamente. Mentre nel corso della colonizzazione delle Americhe, gli Spagnoli (ed in parte i Portoghesi) puntarono sulla ricerca ed estrazione di metalli preziosi, i loro concorrenti nordeuropei incentrarono le loro attività sul commercio e sulla produzione di beni di consumo e tra questi sui prodotti delle piantagioni come zucchero, cotone, indaco ed in seguito anche caffè. Francesi e Inglesi (questi ultimi con l'ausilio degli Olandesi) a partire dalla metà del XVII secolo divennero i maggiori esportatori e produttori di zucchero del mondo occidentale. (Cfr., S. W. Mintz, *Storia dello Zucchero*, p. 55). Tali fiorenti commerci, attirarano nelle colonie francesi d'oltremare mercanti e faccendieri che fecero dello sfruttamento delle piantagioni la loro primaria attività economica. D'altronde

> la production et le dévelopment des cultures tropicales dans les colonies d'Amérique se réalisent dans l'intérêt exclusif de la France et correspondent à des principes généraux conforme au mercantilisme, principes qui précisent que les colonies ne sont créées que pour l'utilité exclusive de la métropole.
> [F. Célimène-Limèegris, *L'economie coloniale des antilles...*, p. 128]

Con l'ampliamento delle terre coltivate, crebbe anche la richiesta di manodopera da parte dei latifondisti, soddisfatta in gran parte dal massiccio afflusso di schiavi assicurato dalle navi negriere che si rifornivano dalle piazzeforti portoghesi situate lungo tutta la costa nord-occidentale dell'Africa, nonché nel golfo di Guinea, conosciuto anche come "golfo degli schiavi". Citando Bernardin de Saint-Pierre, Sidney W. Mintz scrive:

> non so se caffè e zucchero siano essenziali alla felicità dell'Europa, so però bene che questi due prodotti hanno avuto molta importanza per l'infelicità di due grandi regioni del mondo: l'America fu spopolata in modo da avere terra libera per piantarli; l'Africa fu spopolata per avere le braccia necessarie alla loro coltivazione.
> [Cfr., S. W. Mintz, *Storia dello Zucchero*, p. 53]

Queste parole sintetizzano il ruolo che lo zucchero ha avuto nella storia di due popolazioni lontane. Ma il commercio di questa sostanza non ebbe ripercussioni solo sugli amerindi e sulle popolazioni dell'Africa occidentale, ma anche sulla divisione del potere tra Spagna, Francia ed Inghilterra, ben consapevoli che chi avrebbe dominato il commercio dello zucchero sarebbe stata anche la nazione dominatrice dei traffici nell'oceano Atlantico. A gestire questi giochi di dominio erano i proprietari delle grandi piantagioni di zucchero ed i negrieri, che attraverso il loro potere economico, influenzavano quello politico per legitimare ed ottenere migliori condizioni giuridiche per i loro traffici.

La tratta degli schiavi non solo provocò una mutilazione delle società africane, ma anche un notevole danno economico al continente nero. Intorno al 1650, infatti, il commercio degli uomini lungo la costa occi-

dentale dell'Africa aveva sostituito quello dei prodotti agricoli e artigianali. I mercanti africani erano naturalmente pagati per gli schiavi che vendevano, ma il loro compenso era di natura improduttiva, tutto ciò che ne ricavavano erano cianfrusaglie ed armi da guerra, fino ad arrivare ad i cauri (la conchiglia cauri è stata per centinaia d'anni la più diffusa moneta del Continente nero). Di fronte ad una richiesta di schiavi sempre più pressante, l'economia locale collassò. L'artigianato basato sul lavoro a domicilio poteva a mala pena sopravvivere: tessuti europei a buon mercato sostituirono, ad esempio, gli eccellenti tessuti della Guinea del Benin e del Dahomey.

> La traite transocéanique – secondo Cristiane Toubira – est une enterprise industrielle qui aménage les fonds de caledes navires négrieres de sorte à y tasser le plus grand nombre d'hommes, de femmes et d'enfants.
> Et les Codes Noirs instituent un droit de mort du maître sur l'esclavage qui, aux Amériques, aurait tenté trois fois de quitter l'enfer des plantationset pareillement dans l'Océan indien pour celui qui aurait frappé le maître au visage. C'est la peine de mort privatisée et ce n'est pas la mort douce.
> [C. Taubira-a. castaldo, *Code Noirs, de l'esclavage aux abolitions…*, p. 10]

L'afflusso di manodopera dall'Africa era funzionale al tentativo di Colbert di rendere gli insediamenti francesi in America del Nord complementari a quelli delle Indie occidentali. Seguendo il modello britannico attuato nelle Barbados, i Francesi avevano fondato nella Martinica, Santo Domingo e Guadalupa (isole che furono definitivamente sottratte agli Spagnoli nel 1697) una serie di fiorenti colonie che basavano la propria economia sulla produzione e il commercio dello zucchero. Sicuramente la canna da zucchero rafforzò ulteriormente la tendenza al latifondismo, fece aumentare il valore delle terre obbligando i latifondisti ad introdurre pratiche agricole con clicli produttivi più completi. Ma rispetto alla colonizzazione britannica, nel Nord america la presenza francese ebbe una diffusione di tipo intensivo e non estensivo e tutti gli sforzi della Corona non riuscirono a rendere il Canada una provincia agricola così come avrebbe voluto il ministro Colbert che divenne invece una sorta di avamposto militare la cui principale attività economica era costituita dal commercio di pellicce con gli Amerindi.

Le piantagioni furono localizzate più a sud di quell'immenso impero che tra il XVII e il XVIII fu chiamato Nouvelle France che si estendeva dal Golfo di San Lorenzo alla foce del Mississipi comprendendo la grande regione dei laghi. Erano territori scarsamente popolati e abitati perlopiù da tribù di indiani (Huroni, Ottawas ecc). La presenza francese si estendeva essenzialmente su tre grandi macro-regioni. Vi era la regione dell'Acadia, un'area dell'America settentrionale sulla costa dell'Oceano Atlantico che comprendeva le province marittime del Canada (Nuova Scozia, New Brunswick e Isola del Principe Edoardo) e parte del Quebec. Sembra che il suo nome sia legato alla figura di Giovanni da Verazzano che nel 1524 la volle chiamare come la regione Greca dell'Arcadia, luogo fertile e di grande abbondanza.

L'altra grande regione era il Québec esplorata per la prima volta da Jacques Cartier tra il 1534 e il 1536. Lo sviluppo della regione, dopo un primo timido interessamento di Enrico IV di Borbone, arrivò col Cardinale Richelieu il quale creò nel 1627 la Società dei Cento Soci, che in cambio della concessione di importanti diritti commer-

ciali si impegnava a popolare la colonia e a convertire gli indiani.

La regione della Louisiana comprendeva più di 20 attuali stati americani e fu Luigi XIV a volere che fosse colonizzata per contrastare le velleità britanniche nella zona. Le relazioni gesuitiche della fine del 1600 descrivono alcune di queste regioni come luoghi fertili e ospitali, una sorta di paradiso in terra. Nel XVIII secolo il dovere di evangelizzare i nuovi territori accompagna tutte le forme di insediamento coloniale e sia Luigi XIV che Luigi XV intendono riservare alla sola Chiesa cattolica il compito di diffondere la fede escludendo protestanti e ebrei.

La Louisiana non diventerà però un grande paese cattolico come era nelle intenzioni della Corona francese: la rivalità dei padri gesuiti con le missioni cappuccine sarà una delle cause fondanti della mancata, totale evangelizzazione degli indiani. Infine, il ricorso massiccio e brutale alla schiavitù non favorirà il trionfo della religione cattolica. Una volta introdotti nella regione vi sarà una sorta di divisione dei compiti tra i cappuccini che opereranno prevalentemente nelle città; mentre i gesuiti saranno attivi con le missioni. Le orsoline si occuperanno degli ospedali.

Nel 1660 la popolazione coloniale della Nuova Francia era formata da circa 30.000 coloni arrivando un secolo dopo a 90.000. Numeri esigui se comparati con le colonie britanniche del Nuovo Mondo le quali attorno alla metà del 1700 contavano circa 1.600.000 individui. Tali differenze risiedevano nell'accentuata migrazione coloniale britannica, alimentata da povertà urbana e persecuzioni religiose mentre in Francia, soprattutto nel XVI secolo, non vi fu una politica coloniale tendente a sostenere la crescita demografica delle colonie d'oltremare.

*Le opere magnifiche di Luigi il Grande in tempo di pace. Stampa allegorica, Parigi, 1689.*

Questa mancanza di vigore demografico ebbe alcune conseguenze importanti, prima fra tutte una sorta di incapacità di sfruttare in maniera intensiva l'enorme territorio a disposizione che restava sostanzialmente incolto. Per questi motivi divenne inevitabile un'alleanza con gli indiani nonchè in Lousiana il ricorso a manodopera servile: autoctoni, coloni ed africani resero l'impero francese in Nord America un'entità multietnica. La fine della guerra dei Sette anni nel 1763 decretò lo smembramento della Nuova Francia seppur continuarono a sopravvivere intere comunità francofone legate alla madrepatria. La presenza francese in Nord America,

prima legato all'intervento militare durante la Rivoluzione americana e poi al tentativo di Napoleone di far rivivere la Lousiana francese attesta la perisistenza del sogno imperiale in quelle regioni.

Rispetto a quanto avveniva nei territori spagnoli dei Caraibi, dove la popolazione bianca raramente fu superata in quantità dagli schiavi neri, nelle colonie inglesi e francesi d'America il numero degli schiavi provenienti dall'Africa crebbe in maniera considerevole rispetto ai coloni europei, differenza che si accentuò soprattutto tra la prima e la seconda metà del 1700.

L'enorme afflusso di prigionieri dall'Africa verso il Nuovo Mondo aveva creato una società di stampo feudale e schiavista con un numero enorme di schiavi la cui vita andava regolamentata non dalle leggi ordinarie delle madrepatria che si applicavano ai colonizzatori ma da una speciale legislazione che servisse a fissare delle regole applicabili a tutti gli schiavi delle colonie d'oltremare: le Code Noir appartiene ad essa.

Nel Codice Nero è esplicitata la missione civilizzatrice della colonizzazione e la diffusione della religione cattolica legittimava in un certo qual modo la schiavitù degli africani in quanto essi andavano riportati nell'alveo del cristianesimo. Nel preambolo del Codice Nero del 1685, Luigi XIV ricorda la missione civilizzarice della Francia e le sue responsabilità nei confronti di tutti i popoli che «la divina provvidenza ha messo sotto la nostra obbedienza» affermando che le popolazioni che vivono nelle isole francesi dell'America hanno bisogno urgente dell'autorità e della giustizia del sovrano, nonchè di mantenere la disciplina della Chiesa Cattolica, Apostolica, Romana e per regolamentare la condizione degli schiavi nelle suddette isole.

La Francia non abbandona i suoi coloni americani e «benchè essi abitino in territori tanto lontani» l'autorità del sovrano è sempre presente sia con la grandezza della sua potenza che con «la prontezza dell'impegno nel soccorrerli nelle loro necessità». Per tale motivo viene dunque emesso «Le Code Noir, ou recueil d'edits, declarations et arrets, concernant la discipline e le commerce des esclaves négres des isles françaises des l'Amérique», presentato a Versailles nel mese di marzo 1685 e il cui preambolo era il seguente:

> Louis, par la grace de Dieu roi de France & de Navarre: A tous, présents & à venir, salut. Comme nous devons également nos soins à tous les peuples que la divine providence a mis sous notre obéissance, nous avons bien voulu faire examiner en notre présence les mémoires qui nous ont été envoyées par nos Officiers de nos îles de l'Amérique, par lesquels ayant été informés du besoin qu'ils ont de notre autorité & de notre justice pour y maintenir la discipline de l'Eglise catholique, apostolique & romaine, pour y régler ce qui concerne l'état & la qualité des esclaves dans nos dites îles, et désirant y pourvoir & leur faire connaître qu'encore qu'ils habitent des climats infiniment éloignés de notre séjour ordinaire, nous leur sommes toujours présens, non seulement par l'étendue de notre puissance, mais encore par la promptitude de notre application à les secourir dans leurs nécessités. A ces causes, de l'avis de notre Conseil, & de notre certaine science, pleine puissance & autorité royale, nous avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons & nous plaît ce qui ensuit.
> [AA.VV., *Acte royal [1664-1744] Recueils de reglemens, edits, declarations et arrets: concernant le commerce, l'administration de la justice et la police des colonies françaises de l'Amérique, e les Engagés*, Paris 1744]

È evidente l'immagine di una missione civilizzatrice e cristiana che come scrive Sala-Moulins

> relevons à ces propos que la couronne française jusqu'a milieu du XIX siècle, tout comme la couronne hispanique, depuis la fin du XV, rappelle sans cesse, dans sa gestion juridique des affaires coloniales, son destin messianique, traduit dans le concret par la priorité toujours reconduite de l'obligation d'évangélisation.
> [L. Sala-Moulins, *Le Code Noir ou le calvaire de Canaan*, p. 90]

Nel I articolo del Codice si intimava agli ebrei di lasciare entro tre mesi i territori francesi, «à peine la confiscation del corps e de biens» e contemporaneamente, nel II articolo si affermava che tutti gli schiavi presenti nelle isole dovevano essere battezzati ed istruiti nella Religione Cattolica, Apostolica e Romana

> Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Enjoignons aux habitants qui achèteront des nègres nouvellement arrivés d'en avertir les gouverneur et intendant desdites îles dans huitaine au plus tard, à peine d'amende arbitraire; lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable.

L'influenza dell'editto di Fontainebleau dello stesso anno è evidente seppur Colbert si rendeva realisticamente conto del fatto che proprio gli ebrei rappresentavano, assieme agli ugonotti, i gruppi sociali più attivi economicamente. Il terzo articolo del Codice che proibisce ogni pratica pubblica diversa dalla religione cattolica sembra ricalcare la seconda disposizione dell' editto di Fontainebleau nella quale si diffidavano i sudditi protestanti dal riunirsi per l'esercizio della loro religione, in nessun luogo o casa particolare, sotto qualunque pretesto ci possa essere, anche culti reali o di baliaggio, anche se fossero stati conservati da decreti del nostro Consiglio.

Il Codice Nero non è costruito tenendo presenti solo le necessità e la situazione delle colonie ma rispecchia fedelmente le sollecitazioni di carattere politico, sociale e soprattutto religioso che investono la Francia nella secondo metà del XVIII secolo. Negli articoli IV e V del Codice si afferma che non può diventare commandeur degli schiavi colui che non abbia fatto professione di fede verso la religione cattolica, pena la confisca degli schiavi che gli appartenevano. L'articolo V, inoltre, intimava ai protestanti di non turbare l'esercizio della religione cattolica e prevedeva una codanna esemplare nel caso tale norma non fosse stata rispettata.

Gli schiavi teoricamente erano obbligati a seguire le funzioni religiose ma in realtà i momenti principali della loro vita religiosa erano i battesimi dei bambini, i funerali o la prima comunione. Non seguivano la messa in quanto gli uomini asserviti, ed i loro padroni con essi, preferivano dedicare la domenica per lavorare e guadagnare. In molti casi lo schiavo, seppur battezzato, aveva bisogno dell'autorizzazione del suo padrone per seguire la messa, la qual cosa non sempre si verificava. Poichè gli schiavi sposati non potevano essere venduti separatamente, il padrone impediva il più delle volte che essi potessero contrarre matrimonio e ciò avveniva nonostante la naturale avversione della Chiesa locale nei confronti del concubinato. Una Chiesa che non sempre si schierava contro la schiavitù ma che anzi diventa in molti casi schiavista essa stessa mostrando contraddizioni e ambiguità. Molti erano gli uomini di chiesa che gestivano piantagioni di canna da zucchero e possedevano schiavi neri che venivano comprati e venduti alla stregua di una qualsiasi merce. Non erano pochi i

sacerdoti, assorti nelle loro speculazioni agricole e commerciali, che ritenevano la schiavitù un sistema da preservare per impedire che rivolte e disordini potessero sovvertire la pace sociale. In questo contesto l'applicazione del Codice Nero trova terreno fertilissimo.

Promulgato da Luigi XIV nel 1685, il Code noir rappresenta la massima espressione della legislazione schiavista tra XVII e XVIII secolo. È un testo giuridico fondamentale nella regolamentazione della schiavitù dei neri nelle terre francesi d'oltreoceano come la Guyana, le Antille e la Louisiana, quest'ultima colonia nordamericana, avamposto chiave per l'espansione e i rapporti commerciali verso settentrione. (G. Havard-C. Vidal, *Histoire de l'Amérique française,* p. 477; cfr. J. Pritchard, *In Search of Empire,* p. 313-333)

La redazione del Code iniziò nel 1681, quando Jean Baptiste Colbert, Segretario di Stato e della Marina francese, ordinò, previa autorizzazione del sovrano, di redigerlo (Cfr., R. Blackburn, *The making of New World slavery*, p. 290-292 ). Deceduto Colbert, fu il figlio, Jean-Baptiste Colbert, Marquis de Seignelay, a portare avanti l'opera di codificazione del padre, terminata due anni più tardi grazie anche alla collaborazione dei redattori Charles de Courbon, conte di Blenac, («gouverneurs et lieutenants généraux des îles d'Amériques» per il re di Francia tra il giugno del 1684 e il febbraio del 1691) e Jean-Baptiste Patoulet, il quale come segretario del governatore della Nuova Francia, Jean Talon, aveva potuto apprendere e regolamentare i metodi del commercio triangolare nelle nuove colonie. Originario di Châlons-su-Marna in Champagne, Jean Talon, fa i suoi studi a Parigi, al collegio di Clermont, diretto per i Gesuiti, ed occupa poi importanti posizioni nell'amministrazione militare fino ad essere nominato nel 1630 dal cardinale Richelieu a capo del Consiglio del re Luigi XIII ed del suo principale ministro. Il suo impegno è indirizzato nel ristabilire ed ad imporre ovunque l'autorità del sovrano di fronte agli ultimi sussulti di un potere feduale orami in declino. Per bloccare gli ultimi poteri del sistema feudale che volge alla sua fine. Fu governatore nelle colonie canadesi della Nuova Francia e sotto suo diretto impulso fu avviato il commercio triangolare tra il Canada, le Antille e la Francia (Cfr., T. Chapais, *The Great Intendant*, pp. 4-5).

La compilazione legislativa non nacque dal nulla ma dall'analisi e dalla rielaborazione di norme che regolamentavano le pratiche schiaviste degli spagnoli nel Nuovo Mondo (come l'asiento) che servì, peraltro, a colmare eventuali vuoti legislativi. Il sistema dell'asiento si diffuse ben presto dalla Spagna in America e particolare importanza assunse l'asiento de negros, una sorta di accordo per il commerccio di schiavi che la Spagna siglò prima con Luigi XIV nel 1701 e poi, dopo il Trattato di Utrecht con l'Inghilterra nel 1714 (Cfr., M. Artola, *Asiento,* in *Enciclopedia de Historia de España,* pp. 89-90).

Il Code Noir si compone di sessanta articoli che gestiscono la vita, la morte, l'acquisto, la vendita, l'affrancamento e la religione degli schiavi. Da un punto di vista strettamente religioso i neri vengono considerati delle anime da convertire al cristianesimo (ed è questo lo spirito dei primi articoli del Codice) ma più ci si addentra negli articoli più ci si rende conto che realmente i neri risultano essere semplicemente descritti come beni mobili trasmissibili

e negoziabili. Nel Code Noir furono elaborati, perciò, veri e propri «quadri concettuali» sotto forma di articoli, che vietavano espressamente ai sudditi di considerare i neri al di fuori dell'idea di «merce».

> Théoriquement, le Code Noir apparaît comme un ensemble de lois articulant une série de droits et de devoirs d'exception au concert général de la loi française ou, plus modestement, aux usages juridiquement retenus en métropole.
> [L. Sala-Molins, *Le code noir…*, p. 73]

Ma il Code Noir non era solo la risposta giuridica della Francia della seconda metà del XVII sec. alle necessità dei suoi sudditi nelle colonie americane. Con esso il ministro Colbert si propose di riempire un vuoto giuridico relativo alla tratta degli schiavi neri e alla loro permanenza nelle colonie per regolamentare e proteggere una «merce» indispensabile a mantenere alta la produttività e l'economia dei territori d'oltremare. Politicamente ed economicamente parlando, Colbert è fortemente convinto di portare a compimento il suo lavoro di regolamentazione giuridica e commerciale, dato che nelle colonie, e sopratutto nelle Antille, i coloni commettono ogni forma di arbitrio. Sembra dunque urgente contenere questo spirito frondista ribadendo la sovranità dello Stato nelle terre lontane.

Almeno formalmente è evidente la volontà da parte della Corona di subordinare il libero arbitrio del padrone di schiavi a quello del sovrano, legalizzando di fatto tutti quegli abusi che non fossero stati puniti. Tra l'altro, nel 1724, apparirà una seconda versione del Code Noir con aggiunte più rigorose, che riguardavano le politiche matrimoniali e l'ambito economico, volute appositamente per inasprire il controllo sui proprietari di schiavi, spesso recalcitranti ad accettare le disposizioni reali. Per poter sposarsi lo schiavo deve avere il consenso dal suo padrone ed i suoi bambini apparterranno al propietario della madre. In materia civile lo schiavo non ha il diritto di proprietà e non può trasmettere eredità ai suoi discendenti. Questa versione, aggiornata da Jean-Frederic Phelypeaux de Maurepas, modificò la stessa prospettiva dalla quale si guardava al tema della schiavitù: la seconda versione del Code Noir del 1724, applicato durante gli anni successivi in tutti i territori francesi, differiva dal Codice colbertino del 1685 per alcuni, pochi termini – ma significativi- come l'uso del sintagma «schiavo negro» che appare infatti nel preambolo, ed il termine «bianco» che si utilizzerà a più riprese. Dove la distinzione operativa opponeva nel testo del 1685 gli uomini liberi agli schiavi, si accompagna qui un'altra distinzione tra bianchi e neri. Obiettivo del Codice non è quello di migliorare la vita degli schiavi ma di formalizzare delle regole che devono essere applicate assieme ai doveri dei padroni: nei fatti tali regole saranno rispettate mentre i doveri dei padroni nei confronti degli schiavi resteranno solo puro ideale. Il proprietario aveva il dovere di mostrarsi moderato nelle punizioni, di nutrire i suoi schiavi e vestirli correttamente ma nella pratica la sola legge che regnava nelle piantagioni era quella dell'arbitrio e dell'abuso.

Possiamo dividere il Code Noir in sei diversi quadri di riferimento:

nel primo, (articoli I-XIV) si ordina alle autorità d'oltremare di cacciare gli Ebrei da quei territori in ottemperanza alla Lettera di Patente di Luigi XIII del 23 aprile 1615 con la quale si espellevano, su modello spagnolo, les juifs dalla Francia. L'art. I recitava, infatti:

> ...enjoignons à tous nos officiers de chasser hors de nos îles tous les juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous commandons d'en sortir dans trois mois, à compter du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de biens

si ordinava, inoltre, di educare ed istruire gli schiavi alla religione cattolica romana, nonché a battezzarli «dans le temps convenable» (art. II), proibendo, nel contempo, sia agli schiavi che ai loro padroni, ogni altra pratica religiosa che non fosse quella Cattolica Apostolica Romana; si ingiungeva ai sudditi (art. VI) l'obbligo di rispettare la domenica, le altre feste religiose cattoliche e si proibiva in quei giorni il lavoro degli schiavi

> à la culture de la terre, à la manufacture des sucres, et à tous autres ouvrages,

pena l'ammenda e

> de punition arbitraire contre les maîtres, et de confiscation tant des dits sucres que des dits esclaves qui seront surpris par nos officiers dans leur travail.

Nei giorni indicati veniva anche proibito il mercato «des negres». Nonostante gli schiavi cercassero di mantenere le loro usanze africane, i loro riti e la loro religione, un numero sempre crescente sarà battezzato. In Louisiana però

> les maîtres ne respectaient pas toujours l'obbligation que le Code Noir leur imposait d'instruire leur esclaves dans la religion catholique, soit par indifférence religieuse, soit faute de prêtres, les esclaves vivant dans les plantations isolées. [G. Havard-C. Vidal, *Histoire de l'Amérique française*, p. 495]

Il battesimo degli schiavi diventa più sistematico nei paesi dell'Illinois soprattutto per per presenza attiva dei gesuiti. Già il cardinale Richelieu, infatti, cercò di ampliare e coloniazzare i territori della Nuova Francia con la concessione di particolari diritti commerciali e con la nomina di Champlain a governatore dei territori occidentali d'oltremare, il cardinale proibì ai protestanti di risiedere in quei luoghi lasciando ampio margine di manovra alla chiesa cattolica e agli ordini missionari come quello gesuita. Gli articoli dall'VIII al XIII affrontano la legislazione relativa ai matrimoni. Nell'articolo VIII i Sudditi che non professano la Religione Cattolica, Apostolica e Romana vengono considerati incapaci di poter contrarre in futuro un matrimonio valido e venivano dichiarati bastardi i bambini nati da tali unioni. Per questo, nell'articolo successivo si precisa che

> s'ils sont les maîtres de l'esclave de laquelle ils auront eu lesdits enfants, voulons, outre l'amende, qu'ils soient privés de l'esclave et des enfants; et qu'elle et eux soient adjugés à l'hôpital, sans jamais pouvoir être affranchis; n'entendons, toutefois, le présent article, avoir lieu, lorsque l'homme libre, qui n'était point marié à autre personne durant son concubinage avec son esclave, épousera, dans les formes observées par l'église, ladite esclave, qui sera affranchie parce moyen, et les enfants rendus libres, et légitimes

L'unica eccezione è, ancora una volta, ammessa nel caso in cui il matrimonio tra il padrone e la schiava fosse celebrato, nell'unico rito religioso legale, cioè il cattolico. È necessario sottolineare, inserendosi nella diversa prospettiva, dichiaratamente razzista, del Code Noir del 1724 (la cui redazione fu completata nel dicembre 1723 per poi essere applicato a partire dall'anno successivo), che vi è una modifica a riguardo, riportata all'inizio dell'art. VI del Codice aggiornato secondo il quale si proibisce ai

sudditi bianchi dell'uno e dell'altro sesso di contrarre matrimonio con i neri, pena una punizione o un'ammenda comminata arbitrariamente proibendo in maniera categorica a qualsiasi curato, sacerdote, missionario, secolare o regolare di celebrare il matrimonio. L'art. XI si esprime in questo modo:

> défendons très expressément, aux curés, de procéder aux mariages des esclaves, s'ils ne sont apparoir du consentement de leurs maîtres; défendons aussi, aux maîtres, d'user d'aucune contrainte sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré.

Negli articoli successivi si lascia al padrone la decisione di permettere o meno il matrimonio fra schiavi anche contro la loro volontà e viene regolato il possesso dei figli da parte della donna libera o schiava nonché dell'uomo che si trovi in una simile condizione. L'art. XIII si esprime in questo modo:

> Voulons que si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants tant mâles que filles, soient de la condition de leur mère, et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur père; et que si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement.

La donna sottomessa trasferisce automaticamente ai figli l'onta della schiavitù e ciò avviene senza possibilità alcuna di deviare dal destino assegnatole, se non sposando il proprio padrone. In tal modo è la madre che trasmette la condizione giuridica. Si viene a formare, così, un circolo vizioso cui è impossibile uscire e che fa dipendere lo schiavo dal padrone, e quest'ultimo dal re e dalla dottrina della Chiesa cattolica. La sua salvezza consiste solo nel battesimo al punto che l'art. XIV, nel mentre impone ai padroni di seppellire i propri schiavi in cimiteri posti in terra consacrata, proibisce che questi possano accogliere i corpi di coloro che muoiono senza aver ricevuto il battesimo, i quali dovranno essere seppelliti

> dans quelque champ voisin du lieu où ils seront décédés.

Il secondo gruppo di articoli (XV-XXI) regola la vita degli schiavi nel quotidiano, al di fuori di momenti come la nascita, il matrimonio, la morte, che trovano nei primi quattordici articoli la loro collocazione normativa. Lo schiavo non è in nessun modo proprietario del suo corpo e gli è proibito portare armi offensive o grossi bastoni, pena le frustate e la confisca di tali beni (che diventano di proprietà di chi li ha sequestrati); è proibito appartenere a padroni diversi e sono altresì proibiti gli assembramenti magari col pretesto di una festa, sia di giorno che di notte. Agli schiavi è proibito vendere o detenere ogni prodotto: tanto la canna da zucchero quanto ogni altro tipo di beni, senza l'espresso consenso dei loro padroni i quali devono fornire lasciapassare o marchi riconosciuti che garantiscano la legittimità di tale tipo di commerci il cui controllo è demandato agli ufficiali preposti a tale scopo, pena l'appropriazione della merce posseduta dagli schiavi se questi ultimi non hanno il permesso dai loro padroni. È quanto espresso dall'articolo XIX che recita:

> Leur défendons aussi d'exposer en vente au marché, ni de porter dans les maisons particulières pour vendre aucune sorte de denrées, même des fruits, légumes, bois à brûler, herbes pour la nourriture des bestiaux et leurs manufactures Sans permission expresse de leurs maîtres par un billet ou des marques connues, à peine de revendication des choses ainsi vendues, sans

> restitution du prix par leurs maîtres, et de six livres tournois d'amende à leur profit contre les acheteurs.

In pratica la legalizzazione a tutti gli effetti di ogni sorta di abuso dei bianchi sui neri relativamente alla proprietà materiale. Non sempre era facile per gli schiavi essere nutriti quanto bastava e, soprattutto in bassa Lousiana l'alimentazione ordinaria fatta di riso, mais e patate era a tal punto insufficiente che era consentito agli schiavi allevare volatili e maiali, nonchè coltivare, durante il sabato, la domenica o altri giorni di festa, piccoli appezzamenti di terreno situati vicino alle loro capanne (G. Havard-C. Vidal, *Histoire de l'Amérique française*, p. 477).

In un terzo gruppo di articoli (XXII-XXIX) è regolamentato il sostentamento degli schiavi da parte del padrone. Quest'ultimo, infatti, secondo il Codice, veste lo schiavo, con due abiti di tela l'anno; fornisce, a partire dall'età di dieci anni, farina di manioca,

> ...avec 2 livres de bœuf salé, ou 3 livres de poisson, ou autres choses à proportion.

Tale quantità, ma dimezzata, dovrà essere fornita per ogni bambino di età inferiore ai dieci anni. L'articolo XXIII proibisce la somministrazione di acquavite di canna al posto delle derrate alimentari precedentemente elencate, mentre negli articoli successivi (XXIV-XXV) si specifica l'obbligo per i padroni di provvedere al fabbisogno degli schiavi, concedendo a questi di poter lavorare alcuni giorni della settimana per conto proprio. Nell'art. XXVI lo schiavo denutrito e maltrattato ingiustamente dal padrone ha il diritto di rivolgersi al procuratore coloniale (l'art. XX dell'editto del 1724 indica anche gli ufficiali di rango inferiore) per far valere i suoi «diritti» e perseguire i padroni. Per la prima volta compare nel Codice uno strumento giuridico di difesa dello schiavo. La realtà, tuttavia, era ben diversa: non sussistevano le condizioni minime affinché fosse fatta giustizia, anche perché non venivano considerati crimini tutti quei trattamenti che oggi definiremmo torture. Negli articoli che vanno dal XXVII al XXIX i padroni sono obbligati a provvedere alle cure o al pagamento delle stesse per gli schiavi ammalati o anziani ed allo stesso tempo ad impedire qualsiasi tipo di trasmissibilità materiale da padre in figlio, regola che si estende anche per gli schiavi liberati,

> ...sans que les enfants des esclaves, leurs pères et mères, leurs parents ou tous autres, Kibres, ou Esclaves,puissent rien prétendre, par succession, disposition entre vifs, ou à cause de mort; lesquelles dispositions nous déclarons nulles, ensemble toutes les promesses, et obligations qu'ils auroient faites, comme étant faites par gens incapables de disposer, et contracter de leur chef.

L'art. XXIX attribuisce, inoltre, generiche responsabilità ai padroni relativamente al corretto svolgimento o meno di incarichi affidati agli schiavi.

Gli articoli che vanno dal XXX al XXXVII, costituiscono una sorta di quarta parte del Codice: in essi sono riprese le tematiche del preambolo e si dichiara che lo schiavo è giuridicamente e pubblicamente inadatto ed incapace, perché privato delle conseguenze pubbliche della sua volontà. Gli è preclusa ogni forma di ribellione; non può giuridicamente agire, non può protestare. La quarta parte ha inizio con l'articolo XXX relativamente alla versione del 1685 e con il XXIV in quella successiva del 1724. Tra le

due stesure vi è una differenza significativa. Se, infatti, nella prima si afferma che gli schiavi non potranno ricoprire alcun incarico pubblico, nè fungere da arbitri o testimoni, sia in materia civile che penale (e nel nel momento in cui dovessero testimoniare, le loro affermazioni dovranno servire ai giudici solo per ricostruire i fatti, ma in alcun modo avranno valenza di prova) nella seconda versione viene aggiunto un esplicito divieto:

> mais dans aucun cas ils ne pourront servir de témoins pour ou contre leurs maîtres.
> [A. Castaldo, *Code Noirs, de l'esclavage…*, p. 63]

Si vuole evitare in qualsiasi modo (soprattutto con la codificazione supplementare del 1724) che i neri possano accedere a vario titolo nelle pieghe della burocrazia coloniale, indispensabile, peraltro, al mantenimento del sistema schiavista. Gli articoli successivi ritornano sulla questione ribadendo che gli schiavi non possono essere parte, né essere in Giudizio sia in materia civile che penale

> sauf à leurs maîtres d'agir et de défendre en matière civile, et de poursuivre en matière criminelle la réparation des outrages et excès qui auront été commis contre leurs esclaves

Ovviamente potevano però essere perseguiti penalmente e giudicati in una prima istanza da Giudici ordinari e poi eventualmente in appello di fronte al Consiglio del Sovrano per l'istruttoria con le stesse formalità riservate gli individui liberi. Gli articoli che vanno dal XXXIII al XXXV, contemplano fino all'uso della pena di morte per lo schiavo (anche in condizione di libertà) colpevole di aver colpito il proprio padrone o i componenti della sua famiglia,

> (l'esclave qui aura frappé son Maître, ou la Femme de son Maître, sa Maîtresse, ou leurs enfans, avec contusion de sang, ou au visage, sera puni de mort),

le persone libere,

> (…et quant aux excès et voies de fait, qui seront commis par les Esclaves, contre les personnes libres, voulons qu'ils soient sévérement punis,même de mort s'il y échet),

o di aver rubato cavalli, muli, buoi, mucche,

> (les vols qualifiés, même ceux des chevaux, cavales, mulets, boeufs et vaches qui auront été faits par les esclaves, ou par les affranchis, seront punis de peines afflictives, même de mort si le cas le requiert).

Per i furti, ritenuti meno gravi, di montoni, pollame, capre, zucchero, manioca, piselli o altri legumi era prevista la punizione a colpi di frustate e il marchio a fuoco sulla spalla col simbolo del giglio. Per i padroni era previsto l'obbligo di riparare economicamente i danni procurati dal proprio schiavo oppure, entro tre giorni cedere lo schiavo stesso a chi aveva subito il danno.

Gli articoli del Codice che vanno dal XXXVIII al XLIII stabiliscono modi e strumenti di punizione degli schiavi che cercano di fuggire dai loro padroni e dalla loro condizione. Il corpo sociale si riserva il diritto di mutilazione, amputazione, esecuzione, nonché quello di rinvio a giudizio e di perdono. Un «perdono» concesso quando il padrone si è intromesso nel mutilare o nell'uccidere con oggetti che non ha il diritto di utilizzare. Può usare la frusta, le funi, le catene, il giogo e la maschera di ferro, ma è proibito l'uso delle tenaglie e dei coltelli.

La fuga di uno schiavo andava punita e la punizione era commisurata al tempo passa-

to dal momento in cui era fuggito. Se questo durava un mese, dopo la denuncia alle autorità competenti, il padrone aveva il diritto di tagliarli le orecchie e marchiarlo a fuoco col giglio; passati due mesi gli si poteva marchiare l'altra spalla e tagliargli il garretto (parte posteriore della caviglia o la parte della gamba tra il calcagno e il polpaccio), la successiva punizione consisteva nella pena di morte. Gli schiavi liberi che davano rifugio ad uno schiavo fuggitivo erano condannati a pagare al padrone dello schiavo 300 libbre di zucchero per ogni giorno in cui era stato nascosto. Era inoltre previsto un risarcimento in denaro al padrone che aveva denunciato il suo schiavo se quest'ultimo fosse stato condannato a morte. La valutazione era di competenza di «deux principal Habitants de l'Isle», nominati d'ufficio dal Giudice, e il valore dello schiavo andava corrisposto da una sorta di «fondo di mutuo soccorso» imposto ai padroni di fronte ad un rischio comune. (L. Sala-Moulins, *Le Code Noir...*, p. 170). Agli stessi il Codice consentiva (art. XLII) di incatenarli e colpirli con la corda o con la verga ma proibiva loro di torturarli o mutilarli,

> à peine de confiscation des Esclaves & d'etre procedé contre les Maîtres extraordinairement.

Il XLIII articolo del Codice, che chiude idealmente la quinta parte, si rivoge ai padroni o ai loro commandeurs prevedendo nei loro confronti una pena se questi avessero ucciso uno schiavo che si trovasse in quel momento

> sous leur puissance, ou sous leur direction.

Nei confronti del padrone, peraltro, era prevista una punizione commisurata all'atrocità del delitto compiuto. Se invece gli accusati fossero stati prosciolti da quanto loro ascritto, le autorità avrebbero permesso agli «ufficiali» francesi, investiti del compito di far rispettare le leggi, di prosciogliere

> tant les Maîtres que les Commandeurs absous, sans qu'ils ayent besoin del nos Graces

Una società schiavista è una società violenta, ancor più violenta di quella dove vi sono solo uomini liberi. D'altronde la schiavitù si fonda sulla violenza, sulla privazione dei diritti e della libertà, sulla dominazione di un individuo su un altro, di un gruppo sull'altro gruppo. La violenza dei padroni diventa strumento di minaccia e di terrore ed il sopruso, in questo contesto, trova una sua naturale, sistematica applicazione. Inoltre, scrivono Gilles Havard e Cécile Vidal, "les formes prises par la violence exercée par les maîtres sur leurs esclaves noirs ne furent pas sans effet sur la violence existant au sein même de la société européenne. Dans l'esprit de certains Blancs, les relations de domination inhérentes à l'esclavages'exprimaient précisément dans la violence abusive et les mauvais traitements qu'un maître pouvait imposer à son esclave" (G. Havard, C. Vidal, *Histoire de l'Amérique française*, p. 503).

Di fronte a tale uso ed abuso della violenza le norme schiaviste cercano di porre un limite: il comportamento dei padroni deve essere improtanto a quello dei «buoni padri di famiglia» così come specificato nel Code Noir, in alcune norme di stampo paternalistico. In Louisiana, rispetto alle Antille, il ricorso a punizioni estreme, come la pena di morte, sarà molto raro anche se il trattamento degli schiavi varia-

va da padrone a padrone. Ma i campi di applicazione della mormativa regia si restringono di fronte alla presenza di una sorta di sfera privata che regola il rapporto quotidiano tra schiavo e padrone. In tale contesto il potere reale delega ai latifondisti una parte del potere giudiziario, riservandosi l'applicazione delle pene per i reati più gravi (G. Havard, C. Vidal, *Histoire de l'Amérique française*, pp. 508-509). Le brutalità nei confronti degli schiavi non sono solo esercitate dai loro padroni ma anche da chi su di essi non ha alcun diritto e non a caso le Code Noir, riconosce e circoscrive l'uso della violenza nella sfera di azione del padrone nei confronti dei propri schiavi. Ciò non impedisce i numerosi suicidi e infanticidi che si registrano nella popolazione nera.

Nella sesta ed ultima parte del Codice lo schiavo è considerato un oggetto trasferibile, del quale occorre fissare il prezzo. Egli non è né un animale, né un persona ma solo merce. Fissare dei parametri precisi nella vendita ed acquisto di tale merce, avrebbe evitato ai «bianchi» ogni sorta di controversia in occasione di transazioni finanziarie. Già l'articolo XLIV dichiara gli schiavi «beni mobili» che potevano entrare nelle colonie senza dar luogo ad ipoteche e ad altri diritti feudali o signorili e si specificava nell'articolo seguente che le autorità, tuttavia, non intendevano privare i sudditi della possibilità di specificare che gli schiavi appartenevano a loro, ai loro familiari nonché ai loro discendenti

> ainsi qu'il se pratique pour les sommes de deniers & autres choses mobiliaires.

Per qualsiasi questione relativa al sequestro degli schiavi per omesso pagamento dei debiti, la loro condizione andava equiparata a quella degli altri beni mobili, prevedendo solo alcune eccezioni:

> ne pourront être saisis et vendus séparément le Mari & la Femme & leurs enfans impubères, s'ils sont tous sous la puissance d'un même Maître,

e per questo ogni sequestro o vendita effetuati senza tener conto di quanto sopra enunciato andavano considerati nulli.

Era proibito – in linea generale – il sequestro per debiti degli schiavi tra i 14 ed i 60 anni impiegati nella lavorazione dell'indaco o negli zuccherifici e gli articoli che vanno dal XLVIII al LIII definiscono questioni relative ai modi e ai tempi del sequestro degli zuccherifici comprensivi degli schiavi che vi lavorano; dell'appartenenza dei figli degli schiavi nati durante il periodo del sequestro; della presenza o meno su di essi di privilegi, ipoteche diritti feudali e signorili.

Di seguito, e fino al LVII articolo si ingiunge a chiunque abbia in affidamento degli schiavi di trattarli come farebbe un buon padre di famiglia, si stabiliscono le regole per l'affrancamento e per l'esercizio dello stesso. Una sorta di avvertimento era riservato agli schiavi affrancati i quali, seppur «liberi», dovevano continuare ad avere un «particolare rispetto» nei confronti dei loro antichi padroni, delle loro vedove e figli. Se l'eventuale ingiuria nei loro confronti era considerata estremamente grave – e per questo la punizione andava commisurata alla gravità del reato – lo stesso articolo riteneva gli affrancati liberi e dispensati

> envers eux de toutes autres charges, services, & droits utiles que leurs anciens Maîtres voudroient prétendre, tant sur leurs personnes, que sur leurs biens, & successions, en qualité de Patrons.

Agli affrancati (LIX articolo) erano accordati gli stessi diritti, immunità e privilegi goduti dagli individui nati liberi ed inoltre vi era un accenno di umanitarismo nel momento in cui si voleva che la libertà acquisita dallo schiavo producesse per loro e per i loro beni

> les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres Sujets.

L'ultimo articolo del Codice, il LX, nel primo comma contemplava la destinazione di un terzo delle somme ricavate dalle confische e dalle ammende all'ospedale dell'isola, mentre nel secondo comma si davano disposizioni alle autorità della Martinica, di Guadalupe e San Cristoforo affinchè le Code Noir fosse letto, pubblicato, registrato e rispettato nella sua interezza, in quanto, nelle intenzioni dei legislatori, doveva sostituire tutte le regole e le consuetudini fino ad allora in vigore. In questi termini si chiude il Codice che riporta le indicazioni di rito consistenti nel luogo e nella data di presentazione, nonché nelle firme apposte sul documento:

> DONNÉ à Versailles, au mois de Mars, l'an de grace mil six cens quatre-vingt-cinq, & de notre Règne le quarante-deuxiéme. Signé, LOUIS. Et plus bas: Par le Roy, COLBERT. Visa, LE TELLIER. Et scellé du Grand Sceau de Cire verte en lacs de Soye verte & rouge.

Nel confronto tra le due diverse edizioni del Codice, la quinta parte (quella che va dal XXXVIII al XLIII articolo), una vera e propria scure giuridica sui già impalpabili diritti dello schiavo, presenta le differenze maggiori, non solo nelle particolarità relative alle ammende per i violatori, ma soprattutto perché, il Code Noir del 1724, cerca di colpire più duramente sia gli schiavi che i neri liberati. Infatti, se nel XXXVIII articolo non notiamo differenze, poiché si afferma in egual modo che

> lo schiavo fuggitivo, che sarà stato in fuga per un mese, a partire dal giorno che il suo Padrone l'avrà denunciato alla Giustizia, avrà le orecchie tagliate e sarà marchiato con un fiore di Giglio su una spalla; e se recidivo per un altro mese, sempre a partire dal giorno della denuncia, gli si taglierà il garretto, e sarà marchiato sull'altra spalla, la terza volta sarà punito con la morte [la traduzione è mia].

È nel Codice del 1724 che appare l'articolo XXXIII,

> (voulons que les esclaves qui auront encouru les peines du fouet, de la fleur de lis et des oreilles coupées soient jugés en dernier ressort par les juges ordinaires et exécutés sans qu'il soit nécessaire que tels jugements soient confirmés par le Conseil supérieur, nonobstant le contenu en l'article 26 des présentes, qui n'aura lieu que pour les jugements portant condamnation de mort ou de jarret coupé)

e l'articolo XXXV,

> (Permettons à nos sujets dudit pays, qui auront des esclaves fugitifs en quelque lieu que ce soit, d'en faire faire la recherche par telles personnes et à telles conditions qu'ils jugeront à propos, ou de la faire eux-mêmes, ainsi que bon leur semblera),

non presenti nella vecchia edizione, e un articolo, il XXXIV, che amplia il XXXIX della versione del 1685 con pene durissime.

L'articolo XXXIII del Code Noir del 1724 così è enunciato:

> vogliamo che gli Schiavi che saranno incorsi nelle pene della frusta, del fiore di Giglio e delle orecchie tagliate siano giudicati in ultima analisi dai Giudici ordinari e perseguiti senza che sia necessario che tali giudizi siano confermati dal Consiglio Supe-

> riore, nonostante il contenuto dell'articolo 26 delle presenti, che avrà luogo soltanto per i giudizi recanti condanna di morte o di garretto tagliato [la traduzione è mia].

Se l'articolo XXXIX del Codice del 1685 afferma che

> gli schiavi liberati che avranno dato riparo nelle loro case agli Schiavi fuggitivi saranno condannati nei confronti del Padrone alla multa di 300 libbre di zucchero per ogni giorno di trattenimento" [la traduzione è mia]

nella versione aggiornata l'ammenda viene ridotta a 30 libbre, ma si aggiunge che

> le altre persone libere che avranno dato loro [gli schiavi] simile riparo, [saranno condannate a una ammenda] di dieci libbre per ciascun giorno di trattenimento. E in difetto da parte di suddetti Negri liberati o dei liberi di poter pagare l'ammenda, saranno ridotti alla condizione di Schiavi e venduti; e se il prezzo della vendita oltrepassa l'ammenda, l'eccedenza sarà consegnata all'Ospedale
> (la traduzione è mia)

Qui si arriva, addirittura, a considerare possibile la messa in schiavitù di persone libere accusate di aver ospitato i marrones, cioè gli schiavi in fuga. L'ultima versione del Code Noir, quindi, vuole rendere impossibile la defezione dei neri colpendo duramente il sistema stesso. È un cambiamento sostanziale, che si esplicita con il XXXV articolo della nuova versione, dove si istituzionalizza la «caccia allo schiavo evaso»:

> permettiamo ai nostri Sudditi del Paese, che avranno Schiavi fuggitivi in qualunque luogo, di farne fare la ricerca dalle persone e alle condizioni che riterranno opportune, o di farla essi stessi, se così parrà opportuno a loro
> [la traduzione è mia].

Il resto degli articoli è immutato.

L'analisi comparativa tra i due Codici Neri, quello Colbertino del 1685 e quello del 1724 dimostra come in quello codificato nel '700 vengono eliminati gli articoli V, VII, VIII, XVIII e XXV. I motivi di questa scelta sono evidentemente spiegabili da una parte con il superamento di una politica religiosa (Cfr., G. Lafleur, *Les protestants aux îles françaises,* p. 308 ) tendente a salvaguardare l'unicità della religione cattolica in una Francia la cui società inizia a modificarsi a partire dalla morte di Luigi XIV e dall'altra con le necessità contingenti di una regione, come quella della Lousiana, dove fu peraltro applicato il Codice del 1724.

L'articolo V proibiva ogni azione tendente ad impedire a sudditi e schiavi il libero esercizio della religione cattolica pena una punizione esemplare:

> (Défendons à nos sujets de la religion prétendue réformée d'apporter aucun trouble ni empêchements à nos autres sujets, même à leurs esclaves, dans le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de punition exemplaire).

È evidente che siamo lontani dallo spirito dell'editto di Fontainebleau che solo 40 anni prima aveva imposto una sorta di omologazione religiosa in tutti i territori soggetti alla Corona.

L'articolo VI – che obbligava la rispetto della domenica e delle altre feste religiose impedendo di fatto il lavoro degli schiavi nei giorni indicati – restò in vigore nel Codice del 1724, diventando però V:

> Enjoignons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'observer régulièrement les jours de dimanches et de fêtes; leur défendons de travailler ni de faire travailler leurs esclaves auxdits jours, depuis l'heure de minuit

> jusqu'à l'autre minuit, à la culture de la terre et à tous autres ouvrages, à peine d'amende et de punition arbitraire contre les maîtres, et de confiscation des esclaves qui seront surpris par nos officiers dans le travail; pourront néanmoins envoyer leurs esclaves aux marchés.

Il VII articolo,

> Leur défendons pareillement de tenir le marché des nègres et de toutes autres marchandises lesdits jours sur pareille peine de confiscation des marchandises qui se trouveront alors au marché, et d'amende arbitraire contre les marchands

del 1685, che proibiva di tenere il mercato degli schiavi durante i giorni festivi pena la confisca delle merci e una multa arbitraria ai mercanti che fossero stati colti sul fatto, fu invece eliminato. E la stessa cosa avvenne per l'VIII che dichiarava invalido il matrimonio contratto tra sudditi che non professassero la religione cattolica e bastardi i bambini nati da questi concubinati:

> Déclarons nos sujets, qui ne sont pas de la religion catholique, apostolique et romaine, incapables de contracter à l'avenir aucuns mariages valables. Déclarons bâtards les enfants qui naîtront de telles conjonctions, que nous voulons être tenues et réputées, tenons et réputons pour vrais concubinages

Ferma restando l'idea che agli schiavi non era consentito praticare alcuna forma di commercio secondo l'art. XVIII del Code Noir del 1685,

> (Défendons aux esclaves de vendre des cannes de sucre pour quelque cause et occasion que ce soit, même avec la permission de leurs maîtres, à peine de fouet contre les esclaves, et de dix livres tournois contre leurs maîtres qui l'auront permis, et de pareicontre l'acheteur),

sicuramente le disposizioni però cambiano da luogo in luogo. E se ciò era praticamente proibito nei territori insulari la stessa norma viene mitigata nelle colonie continentali al punto da essere eliminata nel Codice del 1724.

Dallo stesso Codice scomparirà anche il XXV articolo che prevedeva l'obbligo, da parte del padrone, di fornire ogni anno a ciascuno schiavo quattro aune di tela o due vestiti l'anno:

> Seront tenus les maîtres de fournir à chacun esclave par chacun an deux habits de toile ou quatre aulnes de toile, au gré desdits maîtres.

Quanto all'epilogo, contempla la possibilità di essere liberati. Sotto controllo del corpo sociale naturalmente. Con ciò prevale l'obbligo per il vecchio schiavo di ricordarsi di ciò che ha fatto per lui il suo padrone, e dunque di dovergli totale rispetto. Se insulta il suo padrone, il vecchio schiavo sarà punito con più rigore di qualsiasi altro uomo detto libero.

Le Code Noir nel Nuovo Mondo fece scuola: circa quarant'anni dopo la seconda versione del Codice la Spagna avrebbe tentato la stesura del primo Codigo Negro, che vide la luce "a Santo Domingo, nell'anno 1768, quando furono elaborate alcune ordinanze per gli schiavi [...] fondendo la normativa francese con quella spagnola della prima metà del secolo XVI" ( M. L. Salmoral, *Los Códigos negros...*, p. 6 ).

Ma se le questioni relative al mantenimento degli schiavi e alla negazione di un loro «ruolo economico e burocratico attivo» erano più o meno identiche tra il Code Noir e il Codigo Negro, fin da subito, e in maniera differente, una delle preoccupazioni maggiori dei legislatori che elaborarono i codici fu, piuttosto, contrastare il

fenomeno del marronage, cioè della fuga dei neri, "proibendo loro di portare armi, avere libertà di movimento (di notte, allontanarsi dalle haciendas senza il permesso del padrone, ecc.), evitare l'opportunità di organizzare le loro fughe (in occasioni festive), accedere a determinati oggetti pericolosi (veleni), ecc., così come altre per evitare cattivi trattamenti dei padroni verso i loro schiavi" (M. L. Salmoral, *Los Códigos negros…*, p. 10)

Realtivamente agli Stati Uniti va segnalato che dalla Dichiarazione di Indipendenza presentata il 4 luglio 1776, su richiesta di due Stati schiavisti del Sud, la Georgia e la South Carolina, e addirittura, di alcuni delegati del Nord, furono omesse alcune frasi che, rivolte al re d'Inghilterra Giorgio III, condannavano la schiavitù in quanto causa primaria della violazione della dignità e della natura umana lesa nei suoi più sacri diritti di vita e libertà, della cattura e del trasporto in condizioni inumane verso un altro emisfero. Si accennava alla vergogna delle potenze miscredenti e si esortava il Re a proibire o reprimere questo esecrabile commercio.

Appena tre anni più tardi Thomas Jefferson riguardo all'emanazione di una legge concernente gli schiavi sostenne che andava promulgata dall'Assemblea Generale la regola che emancipava gli schiavi all'interno «di questo Commonwealth», ad eccezione di coloro che erano tali il primo giorno della presente sessione dell'Assemblea, e i discendenti delle femmine di questi. In pratica, con la legge del 1779, si perpetrava la discriminazione dei neri in America, e si anticipavano temi che saranno codificati più organicamente nei successivi Black Codes. Anche gli Stati Uniti, dunque, si ispirarono ai Codes Noirs francesi relativamente alla loro legislazione schiavista. Con i Black Laws dello Stato dell'Ohio del 1804, i Black Codes di Washington del 1808-1812 e quelli del Mississipi del 1865 (si vedano T. B. Wilson, *The Black Codes of the South*; J. Birnbaum-C. Taylor, *Civil Rights Since 1787*) e comunque alla fine della Guerra civile americana, fu regolamentata la vita degli schiavi dalle città alle piantagioni.

Seppur codificati in maniera meno «disumana» rispetto ai Codes Noirs francesi e ai Codigos Negros spagnoli, i Black Codes americani perdureranno anche dopo l'abolizione ufficiale della schiavitù avvenuta con il Proclama del 1 gennaio 1863 da parte di Abramo Lincoln e con l'approvazione del XIII emendamento della Costituzione del 1865. Gli stati del Sud, infatti, erano fortemente restii ad applicare le nuove disposizioni al punto che il Black Code del Mississipi (una sorta di copia velata dei vecchi ordinamenti schiavisti) cercò di limitare i diritti aquisiti dagli afroamericani emancipati.

Lo studio e la ricerca sulla legislazione schiavista e coloniale tra XV e XX secolo restano aperti, soprattutto in Italia. Non solo rispetto all'analisi dei Codes Noirs, dei Codigos Negros o dei Black Codes ma anche di quei regolamenti definiti Code de l'indigénat (in realtà dei veri e propri testi legislativi) che a partire dal 1881 e fino al 1945 furono in vigore nelle colonie francesi (si veda H. Cartier, *Comment la France civilise ses colonies.*), prima fra tutte l'Algeria. Tali codici distinguevano due categorie di cittadini «les citoyens français» e «les sujets française» cioè gli Africani neri, gli Algerini, i Melanesiani ecc., nonchè i lavoratori immigrati che erano sottoposti al lavoro forzato, al divieto di circolare la notte, ad una particolare tassazione. Le Code de l'in-

digénat seppur ufficialmente abolito il 22 dicembre del 1945 in realtà continuò ad essere applicato in Nuova Caledonia e Madagascar fino al 1946 (7 aprile) mentre in Algeria sopravvisse praticamente fino all'indipendenza (1962).

## *Fonti*

AA.VV., *Acte royal [1664-1744] Recueils de reglemens, edits, declarations et arrets: concernant le commerce, l'administration de la justice et la police des colonies françaises de l'Amérique, e les Engagés*, Paris 1744, in: <http://visualiseur.bnf.fr/CadresFenetre?O=NUMM-84479&I=79&M=tdm> (2 ott. 2007).

## *Bibliografia*

M. Artola (a cura di), *Asiento*, in *Enciclopedia de Historia de España*, tomo V, Madrid, Alianza Editorial, 1991.

B. Bailyn, *Storia dell'Atlantico*, Torino, Bollati Boringhieri, 2007.

R. Blackburn, *The making of New World slavery: from the Baroque to the Modern, 1492-1800*, New York, Verso, 1997.

J. Birnbaum-C. Taylor, (a cura di), *Civil Rights Since 1787: a Reader on the Black Struggle*, New York, New York University Press, 2000.

H. Cartier, *Comment la France civilise ses colonies. Suivi par Code de l'indigénat, code d'esclavage*, Paris, Editions les Nuits rouges, 2006.

F. Célimène-Limèegris, *L'economie coloniale des antilles françaises au temps de l'ésclavage*, in *L'économie de l'esclavage colonial*, Paris, CNRS Éditions, 2002.

T. Chapais (a cura di) *The Great Intendant*, Toronto, Brook & company, 1914.

B. Davidson, *Madre nera. L'Africa nera e il commercio degli schiavi*, Torino, Einaudi, 1966.

M. Gordon, *Slavery in the Arab World*, New York, New Amsterdam Books, 1990.

O. P. Grenouilleau, *La tratta degli schiavi. Saggio di storia globale*, Bologna, il Mulino, 2006.

G. Havard-C. Vidal, *Histoire de l'Amérique française*, Paris, Flammarion, 2003.

G. Lafleur, *Les protestants aux îles françaises du Vent sous l'Ancien Régime*, Société d'Histoire de la Guadeloupe, Basse-Terre, 1987.

P. Manning, *Slavery and African Life: Occidental, Oriental and African Slave Trades*, Cambridge, Cambridge University Press, 1990.

E. M'Bokolo (a cura di), *L'Afrique entre l'Europe et l'Amérique: le rôle de l'Afrique dans la rencontre de deux mondes (1492-1992)*, Paris, Edizioni Unesco, 1995.

J. Meyer, *Des origines à 1763*, in R. Ageron, (a cura di) *Histoire de la France coloniale*, vol. 1, *Des origines à 1914*, Paris, Armand Colin, 1991.

S. W. Mintz, *Storia dello Zucchero*, Torino, Einaudi, 1990.

A Piccioni, *In catene: storia della tratta degli schiavi*, Scandicci, La Nuova Italia, 1991.

G. Pietrostefani, *La tratta atlantica: genocidio e sortilegio*, Milano, Jaca Book, 2000.

J. Pritchard, *In Search of Empire. The French in the Americas*, 1670–1730, Cambridge, Cambridge University Press, 2004.

J. Reader, *Africa. Biografia di un continente*, Milano, Mondadori, 2001.

F. Renault-S. Daget, *Les traites négrières en Afrique*, Paris, Karthala, 1985.

C. Taubira-A. Castaldo (a cura di), *Code Noir, de l'esclavage aux abolitions*, Paris, Éditions Dalloz, 2006.

J. Thornton, *Africa and Africans in the Making of the Atlantic World, 1400-1800*, Cambridge, Cambridge University Press, 1998.

M. R. Turano, F. Degli Atti, *Les traites négrières*, in *Pour une histoire de l'Afrique* (sous la direction de M. R Turano, P. Vandepitte), Lecce, Argo, 2003.

L. Sala-Moulins, *Le Code Noir ou le calvaire de Canaan*, 4ª ediz., Paris, Puf, 2006.

M. L. Salmoral, *Los Códigos negros de la América Española*, Ediciones Unesco-Universidad de Alcalá, 1996.

T. B. Wilson, *The Black Codes of the South*, Alabama, University of Alabama Press 1965.

H. S. Klein (a cura di), *The Atlantic Slave Trade*, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.

# A proposito del *Comité de Constitution*, domenticato protagonista dei lavori dell'Assemblea Nazionale Costituente francese (1789-91)*

ROBERTO MARTUCCI

## 1. *Sulle tracce del Comité de Constitution*

Il *Préliminaire de la Constitution* di Sieyès, già a partire dal frontespizio, ci illumina sulla storia intima della Costituente rivoluzionaria: dal *Préliminaire* risulta che quel testo è stato «lu les 20 et 21 Juillet 1789, au Comité de Constitution». Apprendiamo, così, che la lettura del progetto di *Déclaration des droits* tenne impegnato per due sedute un organismo interno all'Assemblea; inoltre, dalla denominazione ufficiale dell'organismo, desumiamo che tale struttura ebbe il compito principale di esaminare e redigere i testi legislativi sull'assetto dei poteri pubblici costituiti.

Michel Troper apre le sue considerazioni sul «veto absolu dans le projet du premier comité de constitution de l'Assemblée nationale», scrivendo che «le 14 juillet 1789 l'Assemblée nationale créait un comité de constitution chargé de lui présenter un projet»; egli poi aggiunge che «la plupart de ces hommes étaient monarchiens ou constitutionnels, disciples de Montesquieu, Blackstone et Delolme» (*La séparation des pouvoirs*, p. 24). *Monarchiens*? Mounier, Clermont-Tonnerre, Lally-Tolendal, Bergasse, Champion de Cicé. *Constitutionnels*? Sieyès, Le Chapelier, Talleyrand. Si tratta dell'organismo destinato a entrare in crisi il giorno 11 settembre 1789 a seguito della *débacle monarchienne* sul veto e il bicameralismo. In un testo di finissima teoria costituzionale, l'autore inserisce puntuali riferimenti al *Comité de Constitution* e ai suoi *rapporteurs* una dozzina di volte (*ibidem*, pp. 24, 33, 52, 55, 60, 62,64, 73-76).

Queste indicazioni consentono di fissare l'attenzione su di un soggetto collettivo strategico nella gestione dei lavori parlamentari. Se il *Comité de Constitution* non fosse esi-

* Questo saggio è stato pubblicato in lingua francese in *L'architecture du droit – Mélanges en l'honneur du Professeur Michel Troper*, Paris, Economica, 2006. Per una ricostruzione più ampia dei lavori dell'Assemblea Costituente, v. Roberto Martucci, *L'ossessione costituente. Forma di governo e costituzione nella Rivoluzione francese (1789-1799)*, Bologna, Il Mulino, 2001.

stito, sarebbe stato impossibile far deliberare un'Assemblea di 1200 deputati che nel corso della legislatura costituente, in seduta plenaria, registrava una presenza media di almeno duecento persone. Oggi i lavori di quel Comitato sono sepolti dall'oblio, tanto da non lasciare tracce nei repertori di più facile consultazione e finanche nei libri su cui si sono formate generazioni di studiosi. Come se il tempo si fosse incaricato di restituire all'anonimato uno dei più significativi strumenti dell'inventiva procedurale rivoluzionaria, rendendone l'immagine sempre evanescente, fatta eccezione per la ristrettissima cerchia degli storici interessati alle vicende della Costituente.

Eppure, alla Costituente rivoluzionaria il *Comité de Constitution* ha avuto un peso politico analogo (malgrado la diversità delle funzioni) a quello avuto dal *Comité de Salut Public* della Convenzione, tanto da giustificare un'indagine che consenta di delinearne struttura, competenze, funzionamento. Questa indagine può ora apparire superflua, a seguito della pubblicazione dell'accurato repertorio che André Castaldo ha dedicato alla Costituente (*Les méthodes de travail de la Constituante*, pp. 218-219, 241-244); ma il controllo delle poche pagine dedicate al *Comité de Constitution* mi consente di dire che, su questo tema vi è ancora lo spazio per ulteriori approfondimenti.

## 2. *La Table del «Moniteur» dice poco*

Nei repertori di più immediata consultabilità, il *Comité de Constitution* è un oggetto misterioso dai contorni indefiniti. O non lo si nomina, oppure, ci si limita ad evocarlo come se qualunque lettore, al solo sentirne il nome, dovesse automaticamente riferirsi a un proprio e autonomo bagaglio di conoscenze per collocare senza esitazioni quel Comitato nell'ambito della "tecnostruttura" costituente, imputandogli calendario di lavori, progetti e riforme.

Anche nella ricca *Table* del «Moniteur universel» (riedizione Plon, 1858) il *Comité de Constitution* non ha una importanza analoga a quella dei principali Comitati della Convenzione Nazionale – *Comité de Salut public* e *Comité de Sûreté générale* – ma viene assorbito dalla voce *Constitutions* con cinque riferimenti che rinviano tutti al primo volume e agli eventi dell'estate 1789: «Formation d'un comité de constitution et liste de ses membres» (I, 129), «plan du travail du comité» (I, 141), «Comité définitif et noms de ses membres» (I, 157), «Formation d'un nouveau comité» (I, 335), «Travail du comité» (I, 527).

Per trovare di più bisogna cercare i cognomi dei deputati-commissari, leggendo tredici volte la frase «est élu membre du comité de constitution». Ma colui che intraprenda questa ricerca onomastica sa già cosa cercare ed è quasi certo che il suo oggetto egli lo ha già trovato nei *procès-verbaux* o tra i vivaci resoconti pubblicati dal «Moniteur».

A loro volta, senza disperdersi nei meandri della *Table* del «Moniteur», i compilatori dei repertori pubblicati nei secoli XIX e XX si sono necessariamente poggiati sulla storiografia, senza chiedersi come mai gli autori consultati abbiano ignorato due fonti, apprezzate al loro giusto valore solo da pochi specialisti. Mi riferisco, in particolare, al *procès-verbal imprimé* e all'*Almanach royal*, entrambi sottoutilizzati dai ricercatori e sottovalutati in modo sistematico.

Si evita di utilizzare il *procès-verbal imprimé* perché offre un quadro troppo sintetico dei dibattiti, omettendo i cognomi dei deputati intervenuti; ma è un errore che non rende giustizia a una fonte ufficiale. Il *procès-verbal imprimé* offre un quadro d'insieme della legislatura e, soprattutto, l'esatta cronologia degli eventi, configurandosi quale chiave di volta di qualunque tentativo di rilettura istituzionale delle vicende della Costituente.

Anche l'*Almanach royal* è una fonte ricca di informazioni che, nelle edizioni degli anni 1790 e 1791, presenta un accettabile organigramma della Costituente — arrivando a fornire gli indirizzi delle abitazioni dei deputati — e dei suoi Comitati, integrabile con quanto riportato dai periodici di epoca rivoluzionaria. L'*Almanach* registra, inoltre, nell'edizione del 1791 la modernizzazione dell'ortografia dei cognomi dei deputati, le nuove realtà dipartimentali e giudiziarie, oltre a tante altre apprezzabili informazioni di dettaglio.

### 3. *Il silenzio dei moderni repertori*

Tra i testi di immediata consultazione, non si può prescindere dai tre dizionari editi in occasione del Bicentenario della Rivoluzione, integrati dal vecchio Boursin & Challamel al quale molti continuano a fare riferimento. Il *Dictionnaire critique de la Révolution française* non tratta in modo autonomo le Assemblee rivoluzionarie – Costituente, Legislativa, Convenzione – unificandole nell'unica voce *Assemblées révolutionnaires* firmata da Denis Richet; ne consegue che sia citato marginalmente il *Comité de Constitution*, ignorato anche nell'indice tematico. Le tracce di questo importante Comitato sono rintracciabili nelle voci *Constitution*, *Droits de l'homme*, *Feuillants*, *Monarchiens*, *Régénération*, *Suffrage*. Ma non nelle voci *Barnave* e *Mirabeau* (firmate da Furet), né tanto meno in quella *Sieyès* (firmata da Baker).

Eguale silenzio viene osservato dal *Dictionnaire historique de la Révolution française*, anche se Marcel Dorigny, senza dilungarsi sulla questione, scrive che «un comité de constitution avait été formé le 7 juillet» (*Assemblée Nationale Constituante*, p. 46), aggiungendo poi nella voce dedicata a *Mounier* che egli «fut élu le 7 juillet au Comité de constitution et présenta un premier rapport dès le 9 juillet». Altri riferimenti li troviamo nelle voci *Bergasse*, *Champion de Cicé*, *Lally-Tollendal*, *Rabaut*, *Target*, *Thouret*; mentre, invece, restano mute sull'argomento le voci *Bicamérisme*, *Constitution de 1791*, *Mandat impératif*, *Pouvoir constituant*, *Véto*.

Ma l'informazione che ci fornisce Dorigny nelle due voci richiamate è esatta? Prima di rispondere, dirò che essa è confermata da un altro repertorio, l'*Histoire et Dictionnaire de la Révolution française*. Questo dizionario sembra andare nella stessa direzione indicata da Dorigny, informandoci che «le Comité de Constitution qui rédigea celle de 1791 comptait 30 membres» (p. 664). In realtà, in ambedue i repertori è stata ripresa, senza controllarla, la notizia sui *Comités des constitutions* pubblicata dal vecchio *Dictionnaire de la Révolution française* diretto da Boursin & Challamel: «le comité chargé de la Constitution de 1791 se composait de trente membres choisis dans la Constituante le mardi 6 juillet 1789»(p. 144). Sulla scorta di un dato riproposto anche da François Furet e

*Il marchese di Mirabeau.*

Denis Richet, ma già corretto da Patrick Brasart (*Paroles de la Révolution*, p. 61.), viene quindi suggerita una traccia erronea, dato che il *Comité de Constitution* vide la luce una settimana più tardi, il 14 luglio, e che quello nato il 6 luglio non ebbe la denominazione che gli si attribuisce.

4. *Ma i libri non aggiungono molto*

I grandi lavori di sintesi non forniscono un quadro più esauriente. Per semplificare, dirò che questi libri possono essere raggruppati seguendo tre tipologie: 1) libri che forniscono qualche elemento di conoscenza, 2) libri che mettono a disposizione del lettore informazioni talmente sintetiche da risultare fuorvianti, 3) libri che non trattano l'argomento. Nella terza tipologia ci sono libri di orientamento antitetico, quali quelli di Pierre Gaxotte e Michel Vovelle.

Alla prima tipologia appartiene indubbiamente Adolphe Thiers. Egli scrive che «pour mettre de la suite dans les travaux, on nomma un comité chargé d'en mesurer l'étendue et d'en ordonner la distribution», sostituito il 14 luglio da «un comité nommé pour préparer les questions»; Thiers utilizza finalmente il nome di *Comité de Constitution* a proposito delle dimissioni di Mounier e Lally-Tolendal, ma non dice nulla sulla rielezione del nuovo Comitato, salvo presentarci inopinatamente Le Chapelier come *rapporteur* della legge sull'emigrazione (*Histoire de la Révolution française*, t. I, pp. 129, 133).

Per Alphonse Aulard il Comitato nasce il 6 luglio, viene rinnovato completamente il 14 luglio, ascolta la lettura dei *Préliminaires* di Sieyès, presenta i primi rapporti il 27 e il 28 dello stesso mese; si esprime nella fase *monarchienne* tramite *leaders* quali l'arcivescovo di Bordeaux Jérôme-Marie Champion de Cicé, il conte Trophyme-Gérard de Lally-Tolendal e l'avvocato Jean-Joseph Mounier; Jacques-Guillaume Thouret e Jean-Nicolas Desmeuniers sono introdotti quali portavoce del Comitato, il 29 settembre 1789, senza chiarire che l'organismo è stato nel frattempo modificato e che, per giunta, è diventato di orientamento politico opposto; chiarisce, invece, che il 23 settembre 1790 altri sette commissari furono aggiunti al Comitato per revisionare i decreti costituzionali; poco ci viene detto sulle modalità di lavoro del Comitato (*Histoire politique de la Révolution française*, pp. 36, 43, 61-66, 68-69, 74-76, 120, 122, 138, 161, 164.).

L'*Histoire socialiste de la Révolution française* di Jaurès (1901-1904) opera diciotto

rinvii, menzionando dieci volte il Comitato e otto volte i suoi *rapporteurs*. Per primi nomina Lally e Mounier; il 29 settembre 1789 è il turno di «Thouret, au nom du nouveau Comité de Constitution» che introduce il requisito del marco d'argento come condizione di eleggibilità; a proposito dell'organizzazione del municipio parigino accenna al «rapporteur Démeunier» senza però dire che parlava per conto del *Comité de Constitution*; viceversa, gli capita di riferirsi al «Comitato» riguardo a una proposta di modifica della legge elettorale, senza però specificare di che Comitato si trattasse. Più precisi i riferimenti quando affronta «la loi qui brise toute coalition ouvrière», le conseguenze della fuga di Varennes, la revisione della costituzione: i deputati Le Chapelier, Desmeuniers, Barnave e Thouret sono presentati come *rapporteurs* del Comitato (t. I, pp. 308, 309, 379, 382, 388, 390, 434, 442, 452, 597-598, 606-608, 696, 710, 714, 735, 736-40).

Tra gli autori a noi più vicini, sia Jacques Godechot (*Les Institutions…*, pp. 45, 63, 70, 79, 89.) che Marcel Morabito nella sua pluriedita e moderna *Histoire constitutionnelle* (pp. 44, 58) hanno il merito di chiarire che i Comitati furono due, che il primo fu egemonizzato dai *Monarchiens* ed entrò in crisi su bicameralismo e veto regio, facilitando i lettori grazie a un accurato indice analitico. Puntuale il rinvio di Joseph Hudault, benché leggendo il suo testo si abbia l'impressione che il Comitato si sia occupato essenzialmente della istituzione dei dipartimenti, a cui dà molto spazio tacendo sul resto (*Histoire des Institutions…*, pp. 242, 249-256). Romuald Szramkiewicz e Jacques Bouineau hanno il pregio di far capire in poche righe come lavoravano i Comitati in generale, ma il *Comité de Constitution* è citato solo incidentalmente (*Histoire des Institutions 1750-1914…*, p. 90). Relativamente ricco d'informazioni Yves Guchet: chiarisce la natura preparatoria del Comitato insediato il 6 luglio, spiega le funzioni del *Comité de Constitution*, individua nettamente le due vite del Comitato – prima *monarchien*, poi orientato a sinistra – chiarendo che la cesura è rappresentata dal duplice voto su bicameralismo e veto regio (*Histoire constitutionnelle…*, pp. 42 n. 2, 44, 52, 53, 56-57).

Alla seconda tipologia – quella delle informazioni sintetiche e fuorvianti – appartiene una robusta pattuglia di autori illustri, a cominciare da François Mignet che, riferendosi alla istituzione dei dipartimenti, accenna al

> projet conçu par Sieyes et présenté par Thouret au nom d'un comité qui s'occupa sans relâche de cette matière pendant deux mois».
> [*Histoire de la Révolution française…*, p. 99]

Jules Michelet una prima volta si riferisce ai «rédacteurs ordinaires de la Constitution (Thouret, Chapelier)», limitandosi a citare il Comitato a proposito dell'interrogatorio del re dopo la fuga di Varennes (*Histoire de la Révolution française…*, t. I, pp. 564, 673). Georges Lefebvre lo nomina una sola volta, ma si tratta del Comitato provvisorio (lo fa nascere il 7 luglio 1789, *La Révolution…*, p. 132); confuso il rinvio di Albert Mathiez (*La Révolution…*, p. 78). Anche Albert Soboul accredita il 7 luglio come data istitutiva, poi fa circolare, implicitamente, l'idea che lo stesso Comitato sia rimasto in carica anche dopo (*La Révolution…*, pp. 131, 148, 150, 181, 184, 195). François Furet e Denis Richet sottovalutano i profili istituzionali: affezionati alla data del 7 luglio, accennano all'egemonia *monarchienne* fino

al settembre 1789 lasciando intendere al lettore che ci si riferisca al medesimo organismo, salvo introdurre inopinatamente «le nouveau Comité Thouret» senza però fornire informazioni supplementari (*La Révolution*..., pp. 79, 105, 117). Simon Schama inserisce improvvisamente nel suo racconto «il Comitato che aveva elaborato il progetto» senza chiarire di cosa si tratti, poi accenna ai «Comitati che avevano progettato la costituzione», guardandosi bene dallo specificare se si trattasse di più organismi che avevano cooperato alla redazione del progetto, oppure di uno stesso Comitato che aveva però conosciuto nel tempo configurazioni diverse (*Citizens*..., pp. 481, 482). Infine, Robert R. Palmer parla in due occasioni, in modo impreciso, di «Comitato costituente» menzionando una volta «la commissione di Mounier» senza aggiungere altro, esibendo un laconismo che contrasta con la ricchezza di dettagli di cui sono altrove generose le sue pagine (*The Age of the Democratic Revolution*..., pp. 537, 538, 544).

### 5. *Il Comité de Constitution*

Di fronte a questa confusione storiografica, è opportuno partire dalle fonti per cercare di mettere a fuoco le "tre vite" del *Comité de Constitution*: 1) l'organismo istituito provvisoriamente il 6 luglio 1789, 2) il Comitato egemonizzato dai *Monarchiens* e insediato il 14 luglio 1789, 3) il Comitato diretto dal giurista normanno Thouret, entrato in funzione il 15 settembre 1789, destinato a rimanere in carica fino al 30 settembre 1791.

Consultando il *procès-verbal imprimé* e il *Bulletin des séances* (pubblicato dal «Moniteur»), appare evidente che il *Comité de Constitution* non è nato con competenze definite, ma come il prodotto della necessità di mettere ordine nella magmatica "materia costituzionale" presente nei *Cahiers* di baliaggio. Questo risultato si sviluppa in due tappe, a ridosso della grave crisi che nei primi quindici giorni del mese di luglio 1789 porta in rapida successione al *renvoi* del ministro Necker e alla presa della Bastiglia.

In quella fase, lo schieramento noto all'epoca come *parti patriote* o *national* sta per spaccarsi su una questione preliminare: la opportunità di far precedere il testo della costituzione da una solenne *Déclaration* che precostituisca il nuovo sistema di valori che l'Assemblea Nazionale sta per codificare.

Contro tale opportunità sono schierati i *Monarchiens anglomanes* – che, apparentemente, egemonizzano i lavori della Costituente da luglio alla prima decade del settembre 1789 – ma essi conosceranno ripetuti scacchi fino al voto finale su bicameralismo e veto regio che segna la loro eclissi definitiva. Eppure, questo accade proprio quando i loro *leaders* più prestigiosi controllano due terzi del *Comité de Constitution*.

### 6. *Un organismo transitorio: le Comité chargé de la distribution des matières sur l'objet de la Constitution*

Gran parte dei repertori citati fanno nascere il *Comité de Constitution* il 6 luglio 1789. La notizia, in sé, non è completamente destituita di fondamento perché, in effetti, un Comitato di trenta deputati ebbe l'incarico di occuparsi della materia costituzionale:

> Il a été proposé que l'Assemblée s'occupât incessamment de fixer la Constitution du Royaume, et qu'il fût établi un Comité particulier pour préparer l'ordre du travail: ce qui a été accepté par l'Assemblée.
> [...].
> L'assemblée a arrêté que tous les Membres se redront à l'instant même dans les Bureaux, pour nommer une personne dans chaque Bureau par la voie di scrutin, et que le Comité formé par la réunion de ceux qui auront été choisis, commencera ses travaux aujourd'hui à six heures du soir.
> [*P.v.i.* N° 16. *Du Lundi 6 Juillet 1789*, pp. 3, 5-6]

Il *procès-verbal* registra «la Liste des trente Membres nommés [...] pour former le Comité chargé de la distribution des matières sur l'objet de la Constitution» (*P.v.i.* n° 17. *Du Mardi 7 Juillet 1789*, pp. 6-7.): la prima sorpresa è prodotta dalla mancata designazione di Sieyès; il *bureau* VIII gli ha anteposto l'avvocato Jean-Joseph Mounier, già segretario degli Stati del Delfinato e leader del gruppo dei *Monarchiens* anglomani. Fra i trenta deputati spicca la pattuglia anglomane (Virieux, Mounier, Clermont-Tonnerre, Lally-Tolendal, Bergasse), la cui influenza risulta bilanciata da un gruppo di deputati costituzionali vicini a Sieyès (Desmeuniers, Fréteau, Pétion, Rabaut, d'André, Lameth, Lanjuinais). Appena eletto, il nuovo Comitato dei Trenta ha già iniziato l'esame des *Cahiers*:

> M. le Président a dit, au nom des Membres de ce Comité, que de hier ils avoient poussé leur travail assez loin; qu'ils espéroient pouvoir répondre très-incessamment à l'impatience de l'Assemblée; qu'ils la prioient de vouloir bien statuer sur toutes les anciennes Motions étrangères à la Constitution, et n'en plus admettre, d'ici à quelque-temps, qui pussent la détourner de ce grand et pressant objet.
> [*P.v.i.* n° 17. *Du Mardi 7 Juillet 1789*, p. 7.]

Due giorni più tardi, il 9 luglio, a nome del Comitato dei Trenta Mounier presenta un eccellente rapporto sulla natura della costituzione. Tuttavia, molto presto comincia a circolare la voce che quell'organismo è troppo numeroso per lavorare efficacemente. Si tratta di un pretesto, dato che la Convenzione di Philadelphia (Stati Uniti d'America, 1787) con una presenza media di circa trenta delegati – numero di componenti analogo al *Comité chargé de la distribution du travail* – aveva dimostrato di poter lavorare proficuamente. Ma gli stessi *Monarchiens*, che non credevano fino in fondo al ruolo dei Comitati legislativi, probabilmente fecero ben poco per difenderne la sopravvivenza. Così, il suo mandato si esaurì nel giro di una settimana e lo stesso giorno della presa della Bastiglia, il 14 luglio, un altro organismo aveva già visto la luce per brillare, con due diverse configurazioni, lungo l'arco dell'intera legislatura costituente.

## 7. *Il comitato dei Monarchiens*

A partire dal 14 luglio 1789, vincendo l'ostinazione del sempre più isolato Mounier, l'ala più avanzata dello schieramento patriottico è riuscita a sostituire il *Comité chargé de la distribution des matières sur l'objet de la Constitution* con uno strumento operativo più agile: un *Comité de Constitution* di otto membri è incaricato di redigere i progetti di riforma costituzionale.

L'istituzione del *Comité de Constitution* rappresentò, innanzi tutto, una scelta di tecnica redazionale. Grazie a un organismo tecnico che aveva il compito di studiare le questioni poste all'ordine del giorno, pre-

disponendo il materiale "deliberativo" sotto forma di rapporti illustrativi e progetti di decreti, l'Assemblea Nazionale fu messa nelle condizioni di aprire la discussione e poi deliberare su testi legislativi non improvvisati.

Il leader *monarchien* Jean-Joseph Mounier aveva tentato di opporsi all'istituzione del Comitato:

> Vous avez nommé un Comité pour l'ordre du travail, et le Comité a rempli cette tâche. Etablira-t-on un Comité de Constitution? Mais les autre membres [de l'Assemblée Nationale] seront sans activité et ne profiteront pas de leurs lumières. Il serait plus facile de traiter chaque article dans les divers bureaux, dont les opinions seraient rapportées à un bureau de correspondance, qui les réunirait pour les faire juger par l'Assemblée.
> [*Suite de la séance permanente commencée le lundi 13 Juillet (Du mardi 14 au matin)*, in «Moniteur»,, I, p. 157]

Ma Jérôme Pétion, appoggiato da Buzot e Le Chapelier (tuttavia, è difficile credere che la manovra parlamentare non fosse dovuta alla accorta regia del *Club Breton*), era riuscito a isolare i *Monarchiens* («Moniteur», pp. 156-157), spingendo l'Assemblea a sostituire il Comitato dei Trenta:

> Une Motion a été faite, pour qu'il fût nommé à l'instant un Comité composé de huit Membres, lequel seroit chargé de rédiger un plan de Constitution et de le présenter à l'Assemblée.
> Après une longue discussion et un mûr examen, après diverses modifications proposées, et divers projets offerts, la Motion a passé, et l'on s'est retiré dans les Bureaux, pour y procéder par scrutin à la nomination des huit Membres du nouveau Comité.
> [...].
> Le résultat du scrutin, pour former le Comité de Constitution, a été notifié à l'Assemblée, et les huit nouveaux Commissaires ont été MM. Mounier, l'Evêque d'Autun, l'Abbé Sieyès, le Comte de Clermont-Tonnerre, le Comte de Lally-Tolendal, l'Archevêque de Bordeaux, Chapelier et Bergasse.
> [*P.v.i.* n° 23. *Du Mardi 14 Juillet 1789, à neuf heures du matin*, pp. 4, 5-6]

L'organigramma attesta una preponderanza *monarchienne* con cinque commissari: Jean-Joseph Mounier (ancien secrétaire des Etats du Dauphiné), Trophyme-Gérard de Lally-Tolendal, Stanislas de Clermont-Tonnerre, Jérôme-Marie Champion de Cicé, arcivescovo di Bordeaux. Ma la minoranza era rappresentata da tre deputati avvedutissimi e di grande prestigio: lo stesso Emmanuel Sieyès, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, vescovo di Autun, e Guy Le Chapelier promotore del *Club Breton*.

Malgrado la preponderanza *monarchienne*, stando all'opinione di Mounier, il Comitato non riuscì a progredire nei lavori:

> Le comité de constitution dont j'étois membre avoit tenu depuis son établissement un petit nombre d'assemblées; une très-grande différence dans les principes de ceux qui le composoient, mettoit obstacle à la promptitude des travaux. L'assemblée nationale, qui, ainsi que je l'avois prévu, n'avoit pu s'occuper de cet important objet, pendant la préparation du comité, témoignoit quelque impatience. J'avois un travail complet sur la constitution; mais j'aurois cru manquer aux égards que je devois au comité, en le donnant avant de l'avoir soumis à son examen.
> [*Exposé de la conduite de M. Mounier*..., I, p. 26]

Il Comitato egemonizzato dai *Monarchiens* restò in carica dal 14 luglio al 12 settembre 1789 e svolse un importante lavoro preparatorio concernente le richieste dei *Cahiers* di baliaggio, presentando in seduta plenaria i rapporti e progetti del 27 luglio 1789, illustrati dai *rapporteurs* Champion de Cicé, Mounier e Clermont-Tonnerre. Sconfessato dal voto negativo dell'Assem-

blea Costituente su bicameralismo e veto regio, il Comitato si dimise il 12 settembre 1789, come ricordò Mounier:

> Le samedi matin, 12 septembre, MM. de Lally-Tolendal, Bergasse & moi, nous écrivimes au président que nous ne croyons pas pouvoir continuer nos fonctions dans le comité de constitution. M. de Clermont-Tonnerre, à la lecture de notre lettre, donna aussi-tôt sa démission; MM. l'evêque d'Autun, l'abbé Sieyès, & Chapelier imitèrent son exemple, mais ils furent réelus dans le nouveau comité.
> [*Exposé de la conduite de M. Mounier*..., I, p. 56]

Queste dimissioni non rappresentavano un atto dovuto ma erano, in parte, l'espressione del modo sbagliato in cui Mounier aveva interpretato la funzione del *Comité de Constitution*. Non alla stregua di mero organismo preparatorio o istruttorio — come aveva suggerito Brissot nel suo *Plan de conduite* — bensì come vero e proprio motore politico della Costituente; come se l'Assemblea avesse rilasciato al Comitato un'ampia delega in bianco, da ratificare di tanto in tanto in seduta plenaria. Questa impostazione anelastica che alternava rigidità sul veto assoluto ad atteggiamenti possibilisti sulla natura non necessariamente censitaria del Senato, rese inevitabile la natura effimera di quel Comitato, giustificandone ampiamente l'uscita di scena a causa della ridotta attitudine collegiale della *leadership monarchienne*.

## 8. *Il grande comitato*

Al posto del *Comité monarchien*, dimissionario, sabato 12 settembre 1789 i *Bureaux* elessero un nuovo *Comité de Constitution* (*P.v.i.* n° 73. *Du Samedi 12 Septembre 1789, au matin*, p. 5); l'annuncio ufficiale fu dato in Assemblea il martedì seguente all'inizio della seduta:

*Stanislav de Clermont-Tonnerre. Incisione anonima. Parigi, Biblioteca Nazionale.*

> M. le Président a rendu compte à l'Assemblée du résultat des scrutins relatif au choix des huit Membres qui doivent composer le nouveau Comité de Constitution.
> MM. Thouret, l'Abbé Sieyes, Target, l'Evêque d'Autun, Démeunier, Rabaud de St.-Etienne, Tronchet et Le Chapelier ont obtenu la majorité des suffrages: sur le refus de M. Tronchet, M. de Lally-Tolendal a été déclaré avoir réuni le plus grand nombre de voix, M. Bergasse, qui avoit cet avantage sur lui, ayant donné sa démission.
> [*P.v.i.* n° 75. *Du Mardi 15 Septembre 1789, au matin*, p. 1]

Ma la crisi politica che aveva determinato l'emarginazione dei *Monarchiens*, non avrebbe permesso a Lally-Tolendal (dimissionario da deputato il 2 novembre seguente) di sedere nel Comitato rieletto. Che in tal modo, stando anche a quanto pubblicato dall'*Almanach Royal* del 1791 risulta composto da sette commissari: e cioè i riconfer-

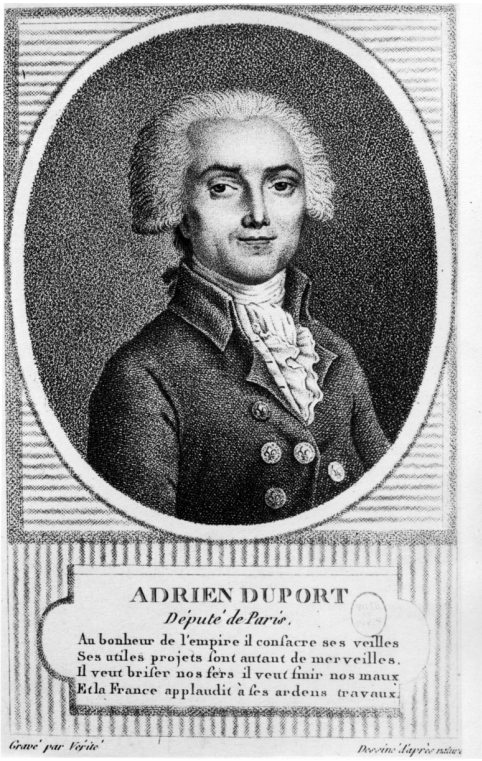


*Adrien Du Port.* Incisione di Verité. *Parigi, Museo Carnevalet.*

mati Sieyès, Guy Le Chapelier e il vescovo Talleyrand-Périgord, ai quali si affiancavano il pastore calvinista Jean-Paul Rabaut Saint-Étienne, il pubblicista Jean-Nicolas Desmeuniers – già redattore della *Méthodique* di Panckoucke – e gli avvocati Guy-Jean-Baptiste Target e Jacques-Guillaume Thouret (già noto come antagonista di Sieyès per la presidenza dell'Assemblea Nazionale il 1° agosto 1789).

Il nuovo Comitato avrebbe condotto in porto la modernizzazione della Francia, restando in carica fino alla fine della legislatura, il 30 settembre 1791. Malgrado l'ingombrante presenza di Sieyès — nei fatti, progressivamente emarginato e quasi sempre assente dai lavori — il Comitato avrebbe avuto il suo punto di forza nella prodigiosa capacità di lavoro del giurista normanno Thouret, definito da Michelet

> un Sieyès pratique, qui fit faire à l'Assemblée, ou du moins facilita les grandes choses qu'elle fit alors.
> [*Histoire de la Révolution française*, t. I, p. 318]

La crisi del Comitato *monarchien* era stata determinata dal fatto che Mounier e i suoi amici ritenevano di partecipare ai lavori di un centro di decisione politica, investito della funzione di dirigere i lavori della Costituente. Respinto il progetto bicamerista e ritenendo insanabile la contrapposizione con la maggioranza dell'Assemblea, i *Monarchiens* si erano messi da parte. Viceversa, il nuovo Comitato – il fatto emerge dai lavori preparatori – si considerò un interlocutore "tecnico" della Costituente, incaricato di tradurre in progetti di decreto e in articoli le indicazioni della maggioranza; manifestando, quindi, la massima sollecitudine nell'accettare (riscrivendoli in termini giuridicamente efficaci) emendamenti "mirati" o, anche, semplici suggerimenti dal contenuto generico. È paradigmatica l'intera vicenda relativa alla riforma dell'*Ordre judiciaire* nel marzo-aprile 1790, quando il progetto presentato da Thouret a nome del Comitato viene modificato dall'Assemblea su proposta di Adrien Du Port.

Il Comitato guidato da Thouret (pur avendo molto chiaro il disegno riformatore complessivo), non dette mai la sensazione di contrastare le scelte di politica legislativa della maggioranza dell'Assemblea, anche quando esse si rivelavano in contrasto con le soluzioni suggerite dal *Comité de Constitution*. Mantenendo il profilo basso

di semplice *Comité préliminaire d'instruction* suggerito da Brissot nel *Plan de conduite* (pp. 61-63) il secondo *Comité de Constitution* finì invece per divenire il fulcro della colossale operazione di reinvenzione costituzionale della Francia moderna.

Come ci ricorda Camus nella *Notice générale* (pp. 6-7), il Comitato finì poi con l'avere tre configurazioni, affiancando ai suoi lavori il *Comité de Division* e il *Comité de Revision*: il primo fu incaricato di delimitare le circoscrizioni dei dipartimenti; il secondo ebbe il compito di controllare e riscrivere i numerosi decreti costituzionali già approvati, facendoli confluire nell'unico testo finale della costituzione del 3 settembre 1791.

La necessaria sintesi non mi permette di delineare l'attività del Comitato lungo l'intera legislatura. Basterà ricordare le pietre angolari del suo intervento: 1) riorganizzazione dei municipi, creazione dei dipartimenti e legge elettorale (dicembre 1789), 2) attribuzione al Corpo legislativo del diritto di pace e di guerra (22 maggio 1790), 3) riforma dell'Ordine giudiziario (marzo-agosto 1790), 4) decreto sulla Reggenza (primavera 1791), 5) codici penali (novembre 1790/settembre 1791).

Questi cinque settori (ma l'elenco potrebbe essere allungato, inserendovi ulteriori riforme), strategici per le vicende dello Stato moderno in Europa, bastano a chiarire di quale gigantesca capacità di lavoro dette prova il *Comité de Constitution* in soli due anni di attività, consentendoci di prendere le distanze dall'impietoso giudizio di Etienne Dumont. Il Ginevrino, già collaboratore di Mirabeau e di Jeremy Bentham, non solo descrive il *Comité de Constitution* come un organismo «plein de jalousie et de démêlés», ma aggiunge impietosamente che il Comitato «ne sut jamais ni s'entendre, ni diriger les travaux vers un but commun» (*Souvenirs sur Mirabeau*..., p. 129).

Mi permetto di osservare che la circostanza non risponde al vero.

## *Fonti*


[Jacques-Pierre Brissot], *Plan de conduite pour les députés du Peuple aux États Généraux de 1789*, Par J. P. Brissot de Warville, (S. l.), Avril 1789;

Armand-Gaston Camus, *Notice générale et particulière des travaux des Comités de l'Assemblée-Nationale Constituante, et état de ces travaux au 30 septembre 1791*, pubblicato come allegato del *Rapport de M. Vergniaud sur l'état des travaux de l'Assemblée-Nationale-Constituante*, à Paris, de l'Imprimerie nationale, 1791;

Etienne Dumont, *Souvenirs sur Mirabeau et sur les deux premières Assemblées législatives*, Paris, 1832;

«Moniteur universel», réimpression, Paris, Plon, 1858;

[Jean-Joseph Mounier], *Exposé de la conduite de M. Mounier dans l'Assemblée Nationale, et des motifs de son retour en Dauphiné. Édition exacte*, se trouve à Paris, chez Cuchet, 1789;

*Procès-verbal de l'Assemblée Nationale*, à Paris, chez Baudouin, Imprimeur de l'Assemblée Nationale, 1789-91;

[Emmanuel Sieyès], *Préliminaire de la Constitution. Reconnoissance et exposition raisonnée des Droits de l'Homme et du Citoyen. Lu les 20 et 21 Juillet 1789 au Comité de Constitution*. Par M. l'Abbé Sieyès, a Paris, chez Baudouin, Imprimeur de l'Assemblée Nationale, 1789;


## *Bibliografia*


Alphonse Aulard, *Histoire politique de la Révolution française. Origines et développement de la Démocratie et de la République (1789-1804)*, Paris, Librairie Armand Colin, 1905[3];

E. Boursin – Augustin Challamel, *Dictionnaire de la Révolution française. Institutions, hommes & faits*, Paris, Jouvet et C. Éditeurs, 1893;

Patrick Brasart, *Paroles de la Révolution. Les Assemblées parlementaires 1789-1794*, Paris, Minerve, 1988, p. 61;

André Castaldo, *Les méthodes de travail de la Constituante*, Paris, P.U.F., 1989;

Marcel Dorigny, *Assemblée Nationale Constituante* in Albert Soboul, *Dictionnaire historique de la Révolution française*, Paris, P.U.F., 1989, p. 46;

François Furet Mona Ozouf, *Dictionnaire critique de la Révolution française*, Paris, Flammarion, 1988;
François Furet et Denis Richet, *La Révolution française*, Paris, Fayard, 1987 [1965-66];
Jacques Godechot, *Les Institutions de la France sous Révolution et l'Empire*, Paris, P.U.F., 1968;
Yves Guchet, *Histoire constitutionnelle de la France 1789-1974*, Paris, Economica, 1993[3];
Joseph Hudault, *Histoire des Institutions de la France. Ancien Régime, Révolution, Empire*, Paris, Editions Loysel, 1994;
Jean Jaurès, *Histoire socialiste de la Révolution française*, Paris, Jules Rouff et C., 1901;
Georges Lefebvre, *La Révolution française*, Paris, P.U.F., 1963 [1930];
Jules Michelet, *Histoire de la Révolution française* [1847-53], Édition établie et commentée par Gérard Walter, Paris, Gallimard, 1952;
Albert Mathiez, *La Révolution française*, Lyon, La Manufacture, 1989 [Paris, Armand Colin, 1921-27];
François Mignet, *Histoire de la Révolution française depuis 1789 jusqu'en 1814*, Bruxelles, Auguste Wahlen et C., 1824;
Marcel Morabito, *Histoire constitutionnelle de la France (1789-1958)*, Paris, Montchrestien, 2000[6];
Robert R. Palmer, *The Age of the Democratic Revolution*, Princeton University Press – New Jersey, 1959; ho utilizzato la tr. it. di Adriana Castelnuovo Tedesco: *L'era delle rivoluzioni democratiche*, Milano, Rizzoli Editore, 1971;
Simon Schama, *Citizens. A Chronicle on the French Revolution*, New York, Alfred A. Knopf, Inc., 1989; ho utilizzato la tr. it.: *Cittadini. Cronaca della Rivoluzione francese*, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1989;
Albert Soboul, *La Révolution française*, Paris, Gallimard, 1962 [1948]; ho utilizzato la tr. it. di Carlo Pischedda: *La Rivoluzione francese*, Bari, Laterza, 1964;
Romuald Szramkiewicz et Jacques Bouineau, *Histoire des Institutions 1750-1914. Droit et société en France de la fin de l'Ancien Régime à la Première Guerre mondiale*, Paris, Librairie de la Cour de Cassation, 1992;
Adolphe Thiers, *Histoire de la Révolution française* [1823-27], Bruxelles, Sociétè Belge de Librairie, 1845;
Michel Troper, *La séparation des pouvoirs et l'histoire constitutionnelle française*, Paris, L. G. D. J., 1980 [1973], p. 24;
Jean Tulard Jean-François Fayard Alfred Fierro, *Histoire et Dictionnaire de la Révolution française. 1789-1799*, Paris, Robert Laffont, 1987.

# Il principio di separazione dei poteri nei dibattiti parlamentari della Rivoluzione francese: dagli Stati Generali all'Assemblea Nazionale Costituente

EGLE BETTI-SCHIAVONI

## 1. *Ambiguità di un'idea*

Il principio di separazione dei poteri rappresenta a tutt'oggi un irrisolto nodo interpretativo. La moderna teoria della separazione è notoriamente ricondotta alla riflessione di Montesquieu e forse già in tale prospettiva risiede una della cause della sua possibile ambiguità: separazione intesa come divisione del "potere" ossia, in definitiva, della stessa sovranità ovvero come articolazione o più semplicemente modalità di organizzazione delle "funzioni di potere", all'interno di una sovranità indivisa (De Sanctis 1996, p. 60).

In altri termini, la distinzione sembrerebbe essere tra «divisione orizzontale» e «divisione verticale» del potere (Bobbio 1976, pp. 146-147). Da un lato, diventa centrale la questione del governo misto e del ruolo dei corpi intermedi all'interno dell'architettura dello Stato; dall'altro, è prioritaria la problematica della specializzazione degli organi. All'interno di questa ambiguità originaria vanno ricondotte le due fondamentali linee interpretative del principio di separazione, rispettivamente, in senso «séparatiste» – come è stata definita «l'interprétation juriste du XX^e^ siècle» – ovvero «antiséparatiste» – come si è intesa «l'interprétation politique du XIX^e^ siècle» (Eisenmann 1952) e relativizzate le specificazioni del medesimo principio, definito, alternativamente, come «separazione» ovvero «divisione» (Guastini 1998) ed, ulteriormente, come «distinzione, bilanciamento, separazione dei poteri in senso stretto» (Barberis 2005).

Tali ricostruzioni rischiano, però, di risultare sostanzialmente estranee ai dibattiti parlamentari della Rivoluzione francese, e di proiettare categorie contemporanee su esperienze ed eventi di diversa natura ed origine, dove la separazione dei poteri era espressione, per così dire, debole ed affievolita, sinonimo di «organisation dans laquelle les fonctions ne sont pas confondues entre les mains d'une seule autorité» (Troper 1972, p. 157 n. 1).

Ci si può allora chiedere se l'affermazione dell'articolo 16 della Dichiarazione del

1789, che lega la stessa definizione di costituzione alla statuizione del principio di separazione dei poteri, sia in realtà retorica, priva di una precisa consapevolezza da parte degli stessi costituenti, quasi incomprensibile, ovvero rispecchi un dibattito realmente svoltosi nell'Assemblea, ma con tutt'altro significato e finalità, primo fra tutti il nesso inscindibile tra separazione dei poteri e garanzia dei diritti e delle libertà contro l'instaurarsi di un regime dispotico.

L'indagine che si intende sviluppare muove proprio da questo tentativo di analisi delle diverse posizioni assunte durante i lavori parlamentari della prima fase dell'esperienza rivoluzionaria fino all'approvazione della costituzione del 1791, considerata nella sua unitarietà di «blocco di costituzionalità», una sorta di tutt'uno con il dibattito che aveva preceduto l'approvazione della Dichiarazione (Martucci 2001, p. 103), al fine di risalire al significato originario ed ideale del quale il principio di separazione si fece espressione.

## 2. *Il principio di separazione nei progetti di Dichiarazione dei diritti*

Tre giorni dopo la sua designazione a componente del Comitato dei Trenta – incaricato di valutare le richieste formulate nei *Cahiers de doléance*, con la finalità di elaborare una carta costituzionale – il 9 luglio 1789, Mounier svolge la sua relazione e subito avverte come indispensabile un chiarimento preliminare rispetto allo stesso lemma "costituzione", per circoscriverne la gamma di significati ad una carta che abbia ad oggetto un «ordine fisso e stabile per il governo», sia appoggiato dal «consenso liberamente espresso della Nazione o dei suoi rappresentanti», definisca «diritti e doveri» dei diversi poteri. Precisato il significato di "costituzione" come ordine costituito dalla volontà del popolo e pertanto non riconducibile ad un governo di mero fatto basato sulla forza, Mounier ritiene che i principî di indivisibilità del trono, della primogenitura, la legge salica, il «principe certain que les Français ne peuvent être taxés sans leur consentement», [*Archives Parlementaires.*, s. I, vol. VIII, p. 214] non siano sufficienti a garantire una forma di governo determinata e completa: questo perché

> nous n'avons pas une constitution, puisque tous les pouvoirs sont confondus, puisqu'aucune limite n'est tracée. On n'a pas même separé le pouvoir judiciaire du pouvoir législatif. L'autorité est éparse; ses diverses parties sont toujours en contradiction; et dans leur choc perpétuel, les droits des citoyens obscurs sont trahis. [...] L'établissement de l'autorité royale ne suffit pas sans doute pour créer une constitution: si cette autorité n'a point de bornes elle est nécessairement arbitraire, et rien n'est plus directement opposé à une constitution que le pouvoir despotique.
> [*A.P.*, s. I, vol. VIII, p. 214]

Dopo la relazione, Mounier, a nome del Comitato, presenta un *ordre du travail* composto di dieci articoli, all'interno del quale si ricorre all'espressione «*concours des pouvoirs de la Nation et du Roi*» (segnatamente, art.7) come sinonimo di stabilizzazione ed esecuzione delle leggi e si indica la necessità di specificare la titolarità, i modi di esercizio, i limiti del *pouvoir judiciaire*, rispetto al quale si descrive una sorta di competenza specifica sull'esecuzione – oggi diremmo applicazione – delle leggi concernenti le proprietà e le azioni dei cittadini. Con riferimento a tale *ordre du travail*, l'11 luglio

seguente La Fayette presenta all'Assemblea la propria proposta di Dichiarazione dei diritti, dove si afferma la necessità per un governo teso a garantire il bene comune che

> les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, soient distincts et définis, et que leur organisation assure la représentation libre des citoyens, la responsabilité des agents et l'impartialité des juges.
> [*A.P.*, s. I, vol. VIII, p. 222]

Rispetto ai principi enunciati da La Fayette, anche Lally-Tollendal – di posizioni vicine a Mounier – dichiara il proprio appoggio di massima, condizionandolo tuttavia all'approvazione congiunta della Dichiarazione e della Costituzione, di modo che la prima assuma i caratteri di una mera parte del futuro dettato costituzionale.

Il 14 luglio l'Assemblea Nazionale procede all'elezione di un nuovo Comitato formato da otto componenti che rimarrà in carica fino al successivo 12 settembre: Mounier, Talleyrand, Sieyès, Clermont-Tonnerre, Lally-Tollendal, Champion de Cicé, Le Chapelier e Bergasse. La finalità era la predisposizione tanto di una costituzione, quanto di un progetto di Dichiarazione dei diritti. I già incerti equilibri che si erano venuti a creare immediatamente dopo la formazione del Comitato saranno nuovamente rideterminati a seguito degli accadimenti di Parigi di quello stesso giorno e sempre con maggiore chiarezza i rapporti di forza tenderanno a polarizzarsi attorno alle figure di Mounier e Sieyès.

Quest'ultimo presenta il 20 luglio il *Préliminare de la Constitution* – noto anche per la nozione di *pouvoir constituant* in esso contenuta – avente ad oggetto il riconoscimento e l'esposizione ragionata dei diritti dell'uomo e del cittadino ed il testo sarà formalmente allegato agli atti dell'Assemblea

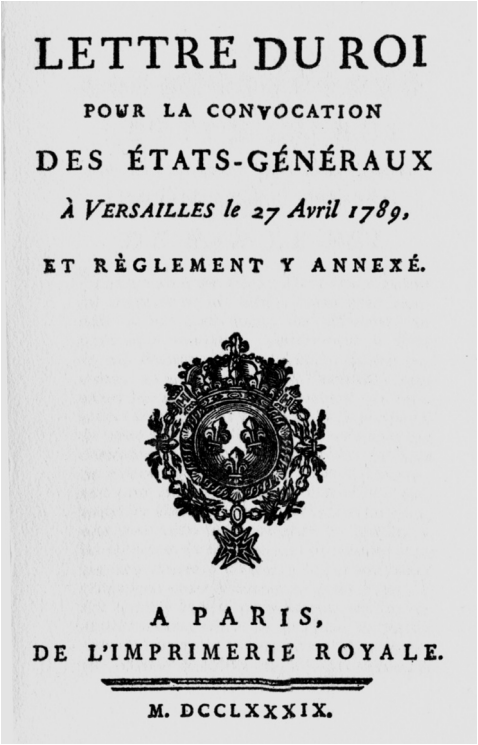
LETTRE DU ROI
POUR LA CONVOCATION
DES ÉTATS-GÉNÉRAUX
*À VERSAILLES le 27 Avril 1789,*
ET RÈGLEMENT Y ANNEXÉ.
A PARIS,
DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
M. DCCLXXXIX.

Lettera del re per la convocazione degli Stati Generali. *Parigi, Impirmerie royale, 1789.*

Nazionale nella seduta del 21 luglio. Anche Sieyès riconduce al termine costituzione l'accezione di testo avente ad oggetto peculiare la formazione e l'organizzazione dei differenti poteri pubblici, i meccanismi di interazione necessaria, i criteri che ne garantiscano, parimenti, la loro indipendenza reciproca. In sintesi, per Sieyès:

> tel est le vrai sens du mot constitution; il est relatif à l'ensemble et à la séparation des pouvoirs publics.
> [*A.P.*, s. I, vol. VIII, p. 259]

La separazione dei poteri non è, però, disgiunta dalla definizione di un unico fattore di legittimazione:

> tous les pouvoirs publics, sans distinction sont une émanation de la volontà générale; tous viennent du peuple; c'est-à-dire de la nation. Ces deux termes doivent être synonymes.
> [*A.P.*, s. I, vol. VIII, p. 260]

Sul testo proposto da Sieyès, il 27 luglio prende la parola l'arcivescovo Champion de Cicé soffermandosi sul ruolo dell'Assemblea quale organo detentore del potere legislativo, non ad altri delegabile neppure in via temporanea, e di conseguenza da ritenersi stabilmente e continuativamente costituito nel pieno delle sue funzioni, poiché

> se reposer sur le pouvoir exécutif de cette double fonction, ce serait compliquer ensemble deux forces que l'intérêt public exige que l'on sépare.
> [*A.P.*, s. I, vol. VIII, p. 282]

Appare poi non secondario il riferimento che al riguardo viene espresso a due esperienze contemporanee: l'Inghilterra e l'America, entrambe considerate modelli positivi per il ruolo svolto dal Parlamento, sebbene l'arcivescovo non chiarisca in termini rigorosi il meccanismo di funzionamento del bicameralismo inglese ed americano, limitandosi a ripercorrere le diverse opinioni che fino ad allora si erano venute ad esplicitare sull'opportunità di introdurre anche in Francia una o più camere legislative. Con riferimento alla Dichiarazione dei diritti Champion de Cicé – appartenente alla maggioranza del momento dei *Monarchiens* – si esprime, con esplicito riferimento all'America, in modo inequivoco:

> Cette noble idée, conçue dans un autre hémisphére, devait de préférence se transplanter d'abord parmi nous. Nous avons concouru aux événements qui ont rendu à l'Amérique septentrionale sa liberté: elle nous montre sur quels principes nous devons appuyer la conservation de la nôtre; et c'est le Nouveau-Monde, où nous n'avions autrefois apporté que des fers, qui nous apprend aujourd'hui à nous garantir du malheur d'en porter nous-mêmes.
> [*A.P.*, s. I, vol. VIII, p. 281]

Nella medesima seduta del 27 luglio, Clermont-Tonnerre a nome del Comitato svolge una relazione di sintesi sul contenuto dei *Cahiers* e dichiara che la prosperità dell'impero francese non può che poggiare su principi certi e «sur la distinction et constitution régulière de tous les pouvoirs». Egli indica altresì le auspicabili linee di sviluppo dei lavori dell'Assemblea constatando che nei *Cahiers*

> les pouvoirs [...] sont indiqués, mais ne sont pas ancore distingués avec la précision nécessaire. L'organisation de la représentation nazionale n'y est pas suffisamment établie; les principes de l'éligibilité n'y sont point posés: c'est de votre travail que naîtront ces résultats. La nation a voulu être libre, et c'est vous qu'elle a chargés de son affranchissement.
> [*A.P.*, s. I, vol. VIII, pp. 283-284]

Interviene allora Mounier per presentare un progetto alternativo di Dichiarazione dei diritti, accompagnato dalla formulazione dei primi articoli della costituzione. In particolare, l'art. 14 della proposta di Dichiarazione stabilisce che

> pour prévenir le despotisme et assurer l'empire de la loi, les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, doivent être distincts. Leur réunion dans les mêmes mains mettrait ceux qui en seraient les dépositaires au-dessus de toutes les lois, et leur permettraient d'y substituer leurs volontés.
> [*A.P.*, s. I, vol. VIII, p. 285]

Al capitolo II del progetto medesimo, dedicato ai principî del governo francese, gli articoli 2, 3 e 4 definiscono i soggetti che esercitano i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Rispettivamente, il legislativo è

esercitato dall'Assemblea dei rappresentanti della Nazione congiuntamente con il monarca, la sanzione del quale è necessaria per lo stabilimento delle leggi; dell'esecutivo è titolare esclusivo il Re; del giudiziario si afferma che non deve mai essere esercitato dal Re e deve essere affidato ai giudici, ai quali non può essere sottratto durante il tempo stabilito dalla legge.

Agli atti della medesima seduta sono inoltre allegati il *Projet de déclaration des droits de l'homme en société* redatto da Target ed il *Projet de déclaration des droits de l'homme et du citoyen* di Mounier, entrambi presentati al *Comité de Constitution*. All'art. 30 del progetto di Target si legge che

> la constitution est bonne, si les pouvoirs sont tellement organisés, qu'ils ne puissent ni se confondre ni usurper l'un sur l'autre, et si la force exécutrice est tout à la fois assez grande, pour que rien ne puisse arrêter son action légitime, et assez subordonnée à la puissance législative, pour que les agents du chef suprême ne puissent pas violer impunément les lois.
> [*A.P.*, s. I, vol. VIII, p. 289]

All'art. 9 del progetto di Mounier si legge invece che

> pour prévenir le despotisme et assurer l'empire de la loi, les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire doivent être distincts, et ne peuvent être réunis.
> [*A.P.*, s. I, vol. VIII, p. 289]

I dibattiti proseguono nelle sedute immediatamente successive con varî argomenti all'ordine del giorno, quali la revoca dei mandati imperativi, il regolamento dell'Assemblea Nazionale, il séguito delle procedure di verifica dei poteri. Nella seduta del 1° agosto si incardina nei lavori dell'Assemblea la discussione sulla Dichiarazione dei diritti, sull'opportunità cha la Dichiarazione dovesse precedere la costituzione o invece non dovesse disgiungersi dalla definizione dei principî posti alla base della forma di governo monarchica. Come è noto il dibattito su tali questioni prosegue nelle sedute dei giorni precedenti il 4 agosto, quando, anche a séguito della rivolta contadina diffusasi in tutto il regno, si perviene all'abrogazione dei vincoli signorili e feudali, alla definizione di un unico soggetto di diritti e doveri, fino all'approvazione quasi unanime della determinazione per la quale la costituzione sarebbe stata preceduta da una distinta Dichiarazione dei diritti. A tal fine si costituisce il *Comité des Cinq*, formato da Desmeuniers, de La Luzerne, Tronchet, Mirabeau e Rhédon. Il Comitato dopo una disamina dei diversi progetti presentati, riferirà all'Assemblea il 17 agosto.

Il deputato di Rouen Thouret avanza già nella seduta del 1° agosto una proposta piuttosto ampia ed articolata, per molti versi analoga ai progetti già depositati nelle sedute precedenti, anche con riferimento alla distinzione di una parte dedicata alla Dichiarazione e di un'altra parte dedicata alla costituzione, ma di certo non trascurabile per la suddivisione dei pubblici poteri «en quatre classes, ou espèces différentes». Segnatamente, dopo l'attribuzione, rispettivamente, del potere legislativo all'Assemblea Nazionale, del potere esecutivo al Re, indica come terzo potere il «pouvoir administratif» che risiede nelle «assemblées provinciales et municipales», «pour l'exécution locale des lois relatives à l'administration générale du Royaume», ed infine il potere giudiziario spettante ai Tribunali di giustizia. Thouret conclude affermando che

> c'est de l'organisation régulière, de la correspondance, de la séparation et de l'indépendance de ces quatre pouvoirs, que résultera une bonne constitution.
> [*A.P.*, s. I, vol. VIII, p. 326]

Terminata la proposta di Dichiarazione, il deputato inizia un'ampia digressione sulla problematica alternativa tra monocameralismo e bicameralismo, precisando i termini di un eventuale riferimento al modello inglese anche attraverso una critica pungente ai pensatori – mai espressamente citati – che l'avevano additato come paradigma dell'equilibrio e della stabilità del potere costituito, e prendendo decisamente le distanze da una divisione del potere legislativo tra organi rappresentativi di corpi sociali, quale la nobiltà, a detrimento dell'unità ed indivisibilità della volontà generale della Nazione:

> La raison indique que le Corps représentatif doit être un, comme la nation représentée est une. L'Assemblée nationale est instituée pour former, recueillir et proclamer la volonté générale. Cette volonté est une et indivisible. Il est donc inconséquent de diviser le Corps législatif en deux sections, pour en faire sortir une seule volonté.
> [*A.P.*, s. I, vol. VIII, p. 327]

Conclude affermando che non possono ragionevolmente esserci che due "potenze" in parallelo: quella della Nazione e quella del Re. La terza sarebbe superflua, poiché complicherebbe e amplierebbe gli scontri ed aggraverebbe le cause d'inerzia.

Thouret prosegue con una dettagliata descrizione delle prerogative e delle competenze, dei poteri e dei limiti, degli organi costituzionali e si rinviene un utilizzo continuo di temi, espressioni, argomentazioni riferibili al contesto intellettuale e filosofico del XVIII secolo. A titolo esemplificativo, con riferimento al potere giudiziario egli afferma la necessità che la costituzione ne dichiari l'insuscettibilità ad essere appannaggio – «en propriété» – di alcun corpo e di alcun individuo; ancora, che la funzione del giudicare non debba essere considerata, né un dominio, né un diritto ereditario, né un bene commerciabile; con riferimento al Re, ribadisce l'opportunità che gli si attribuisca in via esclusiva il potere esecutivo; con riferimento al popolo, gli assegna il potere di conferire le magistrature per un tempo fisso e determinato.

Già in queste prime fasi del dibattito, le posizioni di Sieyès e Thouret tendono entrambe a distaccarsi da una visione del "corporativismo costituzionale" fondato sulla centralità dei corpi intermedi nell'organizzazione dei pubblici poteri, verso una graduale affermazione dell'individualismo filosofico e giuridico di stampo rousseauviano da coniugarsi ad una definizione degli organi in chiave di specializzazione.

Nella seduta del 12 agosto il tema del principio di separazione dei poteri è ripreso sommariamente dal progetto di *Charte contenant la constitution française dans ses objets fondamentaux*, presentato dal deputato della *Sénéchaussée d'Aix* ed avvocato Bouche, e da quello presentato da Rabaud de Saint-Etienne sotto il titolo *Principes de toute constitution soumis a l'Assemblée nationale*, dove sotto la significativa rubrica *Des pouvoirs distribués*, si stabilisce che les différents pouvoirs doivent être confiés à différentes personnes [*A.P.*, s. I, vol. VIII, pp. 401 e 407].

Nella medesima seduta, dopo una digressione sul potere arbitrario e sull'anarchia, Mounier riprende la questione della divisione dei poteri ponendo quale baluardo contro la tirannia il principio di non-confusione tra potere di fare le leggi e pote-

re di farle eseguire, sul presupposto che è ritenuta una verità incontestabile che

> la réunion des pouvoirs détruit entièrement l'autorité des lois et forme le despotisme.
> [*A.P.*, s. I, vol. VIII, p. 409]

Mounier rivolge un "monito" all'Assemblea Nazionale di rendere impossibile la riunione di tutti i poteri anche rispetto ai più illuminati e saggi governanti per prevenire l'instaurarsi di un governo dispotico. La piena funzionalità di tutti i poteri sarebbe pregiudicata qualora il potere legislativo attentasse all'autonomia ed all'azione dell'esecutivo.

Sempre nella seduta del 12 agosto, Sieyès presenta all'Assemblea un progetto di *Déclaration des droits de l'homme en société* ed un progetto di costituzione. All'art. 7 del Titolo I del progetto di costituzione si afferma la funzionalizzazione dei poteri legislativo ed esecutivo per la tutela e la garanzia dei beni primari dell'individuo, quali la vita, la libertà, l'onore e la proprietà, per non incorrere nel rischio di un potere arbitrario di un magistrato o di un agente dell'autorità esecutiva. In particolare, tanto l'esecutivo, quanto il potere più specificamente amministrativo devono agire in modo conforme al testo ed allo spirito della legge (rispettivamente, articoli 1 e 6 del Titolo III). Alla medesima stregua, il potere giudiziario non dovrà discostarsi dall'interpretazione letterale della stessa (articolo 8, del Titolo III) [*A.P.*, s. I, vol. VIII, pp. 424-426]. L'articolazione dei poteri è pertanto strettamente condizionata dalla funzione legislativa e la legge assume i caratteri della centralità ed unità del sistema di relazioni istituzionali, così confermando quella tendenza al "legicentrismo" che sarà sempre più correlata al principio dell'individualismo opposto alla supremazia dei ceti o degli ordini sociali.

Allegato al resoconto della seduta si registra anche il progetto di Dichiarazione di Gouges-Cartou, deputato del Terzo Stato, ove si ribadisce il principio secondo il quale se i poteri non sono distinti e separati la libertà di un popolo è in pericolo (articolo 40), e, utilizzando la parola chiave *balance*, si ritiene che sia interesse prioritario del popolo stabilire un bilanciamento tra il legislativo e l'esecutivo, affinché l'uno non possa essere oppresso dall'altro (articolo 56) [*A.P.*, s. I, vol. VIII, p. 430]. Da ultimo, viene allegato alla seduta anche il progetto discusso nel *Sixième Bureau*, laddove il piano di rigenerazione dello Stato è fondato sulla determinazione dei diritti, dell'esercizio e dei limiti del potere legislativo ed esecutivo e dove compare all'articolo 24 la seguente formulazione – che presto sarà destinata ad avere seguito e fortuna – del principio di separazione:

> toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, et la séparation des pouvoris déterminée, n'a pas une véritable constitution.
> [*A.P.*, s. I, vol. VIII, p. 432]

Un'ulteriore connotazione della costituzione come insieme di principî regolativi della forma di governo e della distribuzione dei poteri si ritrova nell'intervento di Mirabeau per la presentazione di un progetto in diciannove articoli di Dichiarazione, illustrato a nome del *Comité des Cinq*, nella seduta del 17 agosto. In particolare, vi si afferma che

> Tout les pouvoirs auxquels une nation se soumet, émanant d'elle-même, nul corps, nul individu ne peut avoir d'autorité qui n'en dérive expressément. Toute association politique a le droit inaliénable d'établir, de modifier ou de changer la

> Constitution, c'est-à-dire, la forme de son gouvernement, la distribution et les bornes des différents pouvoirs qui le composent.
> [*A.P.*, s. I, vol. VIII, p. 439]

Nella medesima seduta deve registrarsi l'intervento di Bergasse che a nome del Comitato della Costituzione illustra un progetto di considerevole ampiezza sull'organizzazione del potere giudiziario, all'interno del quale oltre a ribadire la necessità di una indipendenza reciproca dei poteri legislativo e giudiziario, di una netta separazione tra chi amministra la giustizia e chi concorre alla formazione delle leggi, di un'unica derivazione del potere giudiziario dalla volontà della Nazione, riprende il paradigma del potere giudiziario come potere «nullo», in un'accezione peculiare sulla quale si avrà modo di tornare in séguito [*A.P.*, s. I, vol. VIII, pp. 440-450].

La discussione seguìta all'intervento di Mirabeau rappresenta una sorta di punto di non ritorno per l'approvazione definitiva della Dichiarazione. Il progetto tacciato dai più di astrattismo e genericità, osteggiato in modo trasversale e maggioritario, sarà abbandonato definitivamente con voto quasi unanime il 19 agosto, quando l'Assemblea decide di assumere come testo base della discussione il progetto del *Sixième Bureau*. L'Assemblea si divide nuovamente tra i sostenitori, rispettivamente, del progetto di Sieyès e del progetto Mounier e, come è noto, approva i singoli articoli della Dichiarazione in diverse sedute, a partire dal 20 agosto; l'articolo 16 è approvato nella seduta del 26 agosto, quando termina la discussione sulla stessa Dichiarazione nel suo complesso.

Nella seduta del 26 agosto molti sono gli interventi sull'introduzione del principio di separazione dei poteri. Si tende talvolta a differenziarne i possibili significati: separazione, distinzione, divisione, distribuzione, combinazione dei poteri. Il principio di separazione, comunque definito, nel corso del dibattito dell'Assemblea è maggioritariamente inteso quale espressione della necessaria garanzia della libertà e dei diritti dei cittadini e dell'ulteriore principio di responsabilità. In una accezione più generale inoltre è posto in antitesi al dispotismo ed in tal modo descritto come principio fondante della convivenza civile per ogni popolo ed in ogni tempo. In sintesi, il principio da caratteristica peculiare di una determinata "forma di governo" diviene il connotato essenziale di ogni vera «costituzione».

Seguendo l'ordine degli interventi, prendono la parola il cavaliere de Lameth, per il quale la separazione dei poteri è la condizione necessaria per non cadere in un regime dispotico [*A.P.*, s. I, vol. VIII, p. 488]; Target, il quale ribadisce che il principio di separazione è garanzia della libertà contro il dispotismo [*A.P.*, s. I, vol. VIII, p. 488]; Rhédon che suggerisce un collegamento tra il principio di separazione e la Costituzione, ma come tentativo di sottrarre alla Dichiarazione la enunciazione del medesimo principio [*A.P.*, s. I, vol. VIII, p. 488]; l'arcivescovo d'Aix Boisgelin che invece afferma l'utilità di consacrare il principio di separazione già all'interno della Dichiarazione, per poi specificare in quali forme e modi lo stesso principio dovrà concretizzarsi nella successiva Costituzione [*A.P.*, s. I, vol. VIII, p. 488]. Dopo alcuni interventi che non vanno a modificare nella sostanza le diverse tendenze già delineatesi, l'articolo 24 elaborato dal *Sixième Bureau* è quindi posto in votazione, risultando accolto nel testo finale dell'articolo 16 della Dichiarazione:

> Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a pas de constituion»
> [*A.P.*, s. I, vol. VIII, p. 489].

### 3. *Il principio di separazione nei dibattiti sulla Costituzione*

Dopo l'approvazione della Dichiarazione, l'Assemblea inizia un autonomo e puntuale dibattito sulla costituzione a partire dalla seduta del 28 agosto. Ancorché gli avvenimenti imporranno nel corso del 1791 ben più di qualche modificazione rispetto ai progetti ed alle discussioni del 1789, questo è l'anno che rappresenta una fase decisiva per fissare le questioni fondamentali ed i principî essenziali sui quali convergere anche rispetto alla successiva Carta. Temi sui quali si concentra fin dall'inizio l'attenzione dei deputati sono la sanzione reale e più in generale il ruolo del sovrano all'interno dell'architettura costituzionale, l'unicità della base rappresentativa ed il correlato problema del mono – ovvero del bi-cameralismo, la permanenza e la continuità delle assemblee legislative.

3.1 *Il potere legislativo ed il ruolo del sovrano.* Il primo riferimento esplicito al principio di separazione dei poteri si può ritrovare nell'intervento di Biauzat nella seduta del 28 agosto 1789, il quale, con riferimento al progetto di costituzione presentato da Mounier nella medesima seduta e, segnatamente, nel corso della discussione sull'articolo 1 che definisce il governo francese come governo monarchico – fissando altresì il principio che in Francia non vi è autorità superiore alla legge e che lo stesso sovrano regna grazie alla stessa – afferma la necessità di conservare la parola «monarchia», attribuendone tuttavia un diverso significato:

> il fait sentir l'importance de s'expliquer sur le sens actuel de monarchie, en disant que l'on n'entend pas rétablir une monarchie fondée sur la division des ordres, sur la vénalité des charges, mais une monarchie fondée sur la séparation des trois pouvoirs.
> [*A.P.*, s. I, vol. VIII, p. 506]

Anche in questa fase emerge fin dall'inizio la sostanziale contrapposizione tra corporativismo ed individualismo, quale premessa fondamentale del rinnovamento dell'ordine costituzionale in chiave legicentrica. Roussier riafferma l'essenza della Costituzione nel seguente principio:

> la France est un Etat monarchique dans lequel la nation fait la loi, et le Roi la fait exécuter. C'est la division de ces pouvoirs que consiste la Constitution.
> [*A.P.*, s. I, vol. VIII, p. 507]

Il dibattito tende allora a concentrarsi proprio sulle due impostazioni, ritenute alternative. Si considera infatti che la prima sia espressione di un'adesione al principio della sanzione reale, mentre la seconda tenda a marginalizzare il ruolo del sovrano all'interno del procedimento di approvazione delle leggi. Lo stesso Roussier proporrà nella seduta del 28 agosto una versione leggermente differente rispetto all'originaria ipotesi: «la séparation des pouvoirs constitue essentiellement le gouvernement français» [*A.P.*, s. I, vol. VIII, p. 507]. Si dispone allora il prosieguo della discussione rinviandola ad altra seduta, mentre i lavori del-

l'Assemblea affrontano anche altre questioni quali la circolazione del grano e una mozione concernente le imposte.

Il tema della sanzione regia trova nella seduta del 31 agosto un ulteriore significativo momento di confronto. La seduta inizia con gli interventi, resi a nome del Comitato, di Lally-Tollendal e Mounier, che avanzano una proposta ancora più marcatamente proiettata sul ruolo del sovrano, da non relegarsi al solo potere esecutivo, ma da estendersi e non in modo secondario all'esercizio del potere legislativo. Con riferimento al principio di separazione, Lally-Tollendal, riprendendo l'esempio inglese di Carlo I e l'esperienza del Lungo Parlamento, associa la tirannide tanto alla confusione, quanto alla netta separazione dei poteri.

Appare utile annotare che nel corso del suo intervento si riscontrano in nota espresse citazioni di Blackstone e di Montesquieu, di Adams e di Livingston, non sempre usuali nei dibattiti dell'Assemblea anche quando si riprendono teorie o affermazioni chiaramente ascrivibili a determinati autori coevi o del passato.

Il postulato dal quale muove Lally-Tollendal e riferito tanto al potere legislativo quanto al potere esecutivo è pertanto: «comme l'union entière de ces deux puissances produirait la tirannie, leur désunion absolue la produirait également» [*A.P.*, s. I, vol. VIII, p. 514]. Il deputato ne trae i seguenti corollari per il legislativo:

> la nécessité de balancer les pouvoirs, la nécessité de diviser la puissance législative et la nécessité de la diviser, non pas en deux, mais en trois portions. Un pouvoir unique finira nécessairement par tout dévorer. Deux se combattront jusqu'à ce que l'un ait écrasé l'autre. Mais trois se maintiendront dans un parfait équilibre, s'ils sont combinés de telle manière que quand deux lutteront ensemble, le troisième, également intéresé au maintien de l'un et de l'autre, se joigne à celui qui est opprimé contre celui qui opprime et ramène la paix entre tous.
> [*A.P.*, s. I, vol. VIII, p. 515]

Le tre parti costituenti il Corpo legislativo sono pertanto indicate nei rappresentanti della Nazione, in un Senato – del quale non si specificano i meccanismi di investitura e di funzionamento – e nel Re – al quale spetta anche il diritto-dovere di convocare l'Assemblea, di scioglierla, di indirne le elezioni. Viene fissato il criterio della cosiddetta indipendenza al fine dell'elettorato passivo, intesa come sarà anche dopo l'esperienza rivoluzionaria come sinonimo di "indipendenza economica", correlata cioè al possedimento di proprietà terriere. Per il potere esecutivo, invece, Lally-Tollendal afferma:

> Autant il est nécessaire pour la tranquillité, pour la liberté publique, que le pouvoir exécutif, une fois réduit à sa juste mesure, soit concentré dans une seule main, autant il est nécessaire que le pouvoir législatif soit divisé. L'unité, la célérité, le mouvement, sont de l'essence du pouvoir exécutif. La délibération, la lenteur, la stabilité, doivent caractériser le pouvoir législatif.
> [*A.P.*, s. I, vol. VIII, p. 516]

La chiave di volta dell'intera architettura costituzionale delineata da Lally-Tollendal è la sanzione regia, non intesa come privilegio, bensì come "prerogativa", necessariamente illimitata e non soggetta a vincolo esterno, al fine di permettere la distinzione tra legislativo ed esecutivo, che altrimenti sarebbe soverchiato dalle decisioni delle maggioranze parlamentari. Ed è proprio a questo riguardo che l'eventuale mancanza di uno strumento quale la sanzione regia è avvertita come causa della confusione dei

poteri, dello stravolgimento della costituzione, dell'oppressione del popolo ovvero, in sintesi e citando il barone di La Brède, del dispotismo. Non sembra pertanto casuale nell'intervento di Lally-Tollendal, sia il riferimento in positivo all'*Esprit des lois* sia il riferimento al modello americano considerato, invece, non assimilabile all'esperienza francese, ed in tal modo non mutuabile all'interno del dettato costituzionale.

Nella seduta del 1° settembre, a Malouet che, aderendo entusiasticamente alle proposte di Lally-Tollendal, si attarda fra l'altro a ribadire con una certa enfasi il rischio della mancanza di limiti al potere legislativo auspicando la piena funzionalità dell'istituto della sanzione regia, fa eco una più equilibrata e strutturata riflessione di Mirabeau, che nella sua ricostruzione teorica distingue il «volere» dall'«agire», per affermare l'ancoraggio del potere legislativo ai rappresentanti della Nazione e del potere esecutivo al monarca, «protettore» del popolo [*A.P.*, s. I, vol. VIII, p. 535-542]. Il giorno successivo, il conte d'Antraigues interviene per introdurre quale criterio di distinzione delle diverse forme di governo il modo con il quale il popolo distribuisce i poteri. In particolare, con riferimento al principio di separazione, d'Antraigues afferma: «Leur réunion dans le peuple constitue la démocratie. Leur réunion partout ailleurs constitue la tyrannie». E prosegue:

> Il n'oublie jamais cette terrible vérité: Que la liberté de tout peuple qui n'exerce pas par luimemê tous les pouvoirs n'existe que par la séparation des pouvoirs. Le souvenir de cette vérité l'oblige à se rappeler qu'il est de la nature des pouvoirs d'aimer à s'accroitre, comme il est de la nature de l'homme d'aimer la puissance. Dans les Etats monarchiques, il sait qu'il a deux risques à courir. Rèunion des pouvoirs dans le Corps législatif, qui constitue la tyrannie de plusieurs. Rèunion des pouvoirs dans le pouvoir exécutif, qui constitue la tyrannie d'un seul.
> [*A.P.*, s. I, vol. VIII, p. 543]

Le conclusioni alle quali approda il ragionamento del conte d'Antraigues non possono che essere le seguenti:

> Quand le peuple a voulu répartir le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, et les séparer, il a voulu également éloigner la tyrannie de tous et celle d'un seul. [...] Il rèsulte de tout ce que je viens de vous exposer: que, de ce premier principe que tout pouvoir émane du peuple, il s'ensuit qu'il a dû sèparer tous les pouvoirs, pour conserver sa liberté et sa puissance; qu'il a dû les empêcher d'usurper les uns sur les autres; qu'il a dû, pour éviter de grands malheurs, exiger que le pouvoir exécutif s'accordàt avec le pouvoir législatif, pour ètablir la loi.
> [*A.P.*, s. I, vol. VIII, p. 543]

L'intero percorso argomentativo del conte d'Antraigues si chiude perciò con un'adesione esplicita all'introduzione dell'istituto della sanzione regia, definita uno strumento necessario per la conservazione della sovranità del popolo ed il mantenimento della monarchia altrimenti destinata alla dissoluzione.

Nella medesima seduta Delandine – di posizioni opposte ai *Monarchiens* che lo avevano preceduto – afferma che all'origine della «tirannia» vi è proprio la «confusione», mentre all'origine della «libertà» vi è invece la «divisione» dei poteri. La separazione dei poteri è pertanto considerata necessariamente correlata alla libertà pubblica. Se ne trae una valutazione fermamente contraria all'introduzione dello strumento della sanzione regia, tollerabile solo nel caso in cui essa venisse a convergere con la volontà generale [*A.P.*, s. I, vol. VIII, pp. 546-547]. Il dibattito sulla sanzione reale proseguirà anche nei giorni successivi. Nella

seduta del 3 settembre Crénière, Goupil de Préfeln, il cavaliere de Lameth, de Castellane, l'abate Maury si concentrano tutti sugli istituti della sanzione e del veto, specificando la correlazione necessaria tra principio di distribuzione dei poteri e ruolo del sovrano nel procedimento di approvazione delle leggi: nei diversi interventi si registra l'utilizzo di espressioni quali «distinzione», «distribuzione», «organizzazione» dei poteri che tendono a connotare – probabilmente senza una piena consapevolezza da parte degli stessi oratori – un dibattito che solo in séguito assumerà la dovuta centralità nell'interpretazione del principio di separazione dei poteri in chiave «séparatiste» ovvero «antiséparatiste».

Il tema della sovranità indivisa è sempre correlato all'organizzazione piramidale dei poteri con al vertice il legislativo e diventa una sorta di ideale fondante della stessa vicenda rivoluzionaria, al punto che anche i "moderati" non vi si potranno sottrarre. Così Mounier nella seduta del 4 settembre dopo aver affermato la centralità del legislativo all'interno della costituzione, contrappone, secondo un'ormai consolidata prassi di ragionamento, la monarchia al dispotismo. Al fine di prevenire l'instaurazione di una potenza arbitraria, i poteri devono essere organizzati in modo da evitare la loro concentrazione nelle stesse mani. La riunione e la confusione dei poteri è infatti sinonimo di dispotismo: proprio per assicurare il pieno rispetto di tale principio, presupposto di ogni libertà, è necessario introdurre meccanismi in grado di scoraggiare ed impedire reciproci attacchi ed usurpazioni. La separazione netta è altrettanto pericolosa della concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto e la sanzione regia viene allora intesa come necessario strumento di garanzia ed equilibrio [*A.P.*, s. I, vol. VIII, pp. 554-564].

Nella medesima seduta, Grégoire, curato di Emberménil, nega la possibilità per il Re di far parte del potere legislativo, ma per la «tranquillità politica» e contro decisioni affrettate, gli attribuisce un veto sospensivo, che diversamente da quello assoluto è costitutivamente rivolto al popolo, perno del sistema costituzionale [*A.P.*, s. I, vol. VIII, pp. 566-567]. Rabaud de Saint-Etienne – il quale ritornerà sull'argomento nelle sedute successive – ribadendo l'unicità, l'indivisibilità, l'inalienabilità del potere legislativo si esprime contro un potere reale che assuma il significato di vero e proprio "atto di legislazione". Tutte le leggi portate per la sanzione all'attenzione del monarca dovranno aver seguito, dovendo altrimenti procedersi a nuove elezioni dell'Assemblea. Qualora l'Assemblea rieletta dovesse confermare le decisioni della precedente il Re non potrà più sottrarsi all'obbligo della sanzione [*A.P.*, s. I, vol. VIII, pp. 567-572].

Charles de Lameth interviene nuovamente il 4 settembre per riaffermare la correlazione strettamente necessaria tra costituzione e distribuzione dei poteri e confermare la necessità di porre delle garanzie per la piena funzionalità dei poteri medesimi, ritenendo – anche sulla scorta di alcune osservazioni positive ed adesive al modello inglese – il veto sospensivo il giusto e più opportuno elemento di "equilibrio" del sistema [*A.P.*, s. I, vol. VIII, pp. 572-573]. Nella stessa seduta Dupont de Nemours, pur riconoscendo l'unità dell'Assemblea, si dichiara favorevole ad una articolazione in due Camere ai fini della concreta attività legislativa, definendo al riguardo un complesso meccanismo di concertazione tra la camera ed il senato, e ribadisce la validità

del principio di separazione, inteso, però, come «bilanciamento» ed «equilibrio». Ne consegue la necessità della sanzione reale, ferma la possibilità in caso di diniego di una consultazione popolare, rispetto alla quale lo stesso potere del monarca sarebbe vincolato [*A.P.*, s. I, vol. VIII, pp. 573]. Ancora nella seduta del 4 settembre interviene Clermont-Tonnerre che, ritenendo la costituzione il luogo naturale per la definizione dei criteri di «bilanciamento dei poteri», distingue tra Senato e Camera, incaricati, rispettivamente, dell'esame e della proposta legislativa, ed auspica l'introduzione del veto reale assoluto.

Il tema dell'unicità della base rappresentativa opposto ad ogni ricaduta sul piano costituzionale del cosiddetto corporativismo cetuale e feudale è ripreso nella seduta del 7 settembre, quando Lanjuinais si dichiara contrario ad una camera alta diversa nella composizione dalla camera bassa, poiché così facendo si erigerebbe una barriera incolmabile sia rispetto al popolo sia rispetto alla monarchia. Lanjuinais auspica invece la «confusion des ordres» e non lascia implicita, con riferimento al ruolo dell'aristocrazia, una critica serrata a Montesquieu, «qui n'a pu se soustraire aux préjugés de sa robe» [*A.P.*, s. I, vol. VIII, pp. 588-589]. Il nesso tra legicentrismo ed anti-corporativismo in chiave individualistica, ossia di libertà, è così espresso in modo inequivocabile anche contro la stessa autorevolezza di alcuni pensatori ritenuti classici del XVIII secolo. De Virieu risponde direttamente a Lanjuinais. Considerando la libertà della Nazione la conseguenza delle sue virtù e ribadito che tutti i poteri emanano dal popolo, egli giudica un grave pericolo proprio per la libertà la riunione del potere legislativo in una sola Camera e la mancanza di un potere pieno di veto in capo al Re [*A.P.*, s. I, vol. VIII, pp. 588-589].

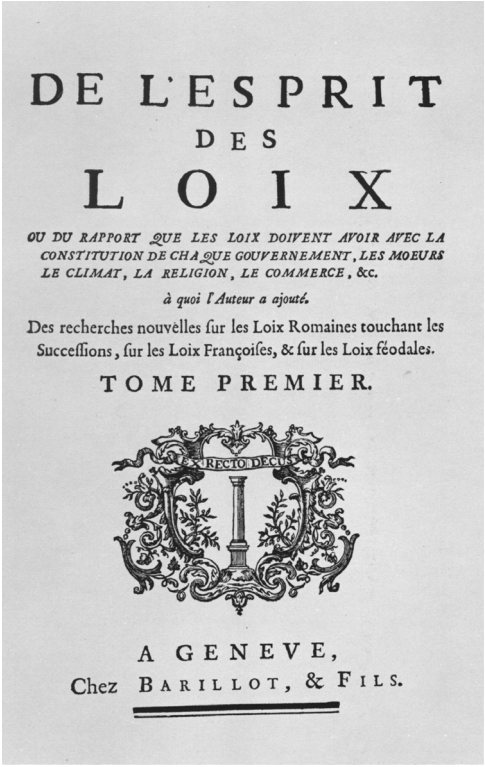
DE L'ESPRIT
DES
LOIX
OU DU RAPPORT QUE LES LOIX DOIVENT AVOIR AVEC LA CONSTITUTION DE CHAQUE GOUVERNEMENT, LES MOEURS LE CLIMAT, LA RELIGION, LE COMMERCE, &c.
à quoi l'Auteur a ajouté.
Des recherches nouvelles ſur les Loix Romaines touchant les Succeſſions, ſur les Loix Françoiſes, & ſur les Loix féodales.
TOME PREMIER.
RECTO DECUS
A GENEVE,
Chez BARILLOT, & FILS.

*Frontespizio dell'edizione originale del* De l'esprit de loix. *Ginevra, 1749.*

Malouet nella seduta del 7 settembre completa l'intervento del 1° settembre, specificando il suo favore per l'articolazione del legislativo in due Camere, entrambe elettive e senza veto l'una sull'altra, ma con il diritto del solo Senato di revisione dei decreti proposti dalla Camera dei rappresentanti [*A.P.*, s. I, vol. VIII, pp. 590-591]. La seduta del 7 settembre è, però, chiaramente segnata dal lungo intervento dell'abate Sieyès, che dichiara fin dall'inizio ed in termini espliciti la sua opposizione a qualsivoglia forma di veto reale assoluto,

indefinito, illimitato, visto come un atto contrario alla stessa volontà della Nazione. La posizione di Sieyès non può, però, riduttivamente considerarsi una semplice espressione a favore o contro la sanzione reale o la permanenza del Corpo legislativo. La sua riflessione è complessa già in questa prima fase ed introduce elementi di analisi politica che vanno oltre il dibattito contingente e resteranno sullo sfondo dell'intera esperienza rivoluzionaria.

Sieyès, che nel corso degli anni affinerà e modificherà parte della sua originaria riflessione, associa all'idea di legge la nozione di «volontà della Nazione e dei governati», contrapponendola alle «volontà individuali» ovvero dei governanti. Alla base di tale affermazione vi è il principio della libertà e dell'eguaglianza politica, di modo che la rappresentanza non possa che essere comune ed eguale, come una è la Nazione. Gli ordini sono considerati alla base dell'ineguaglianza dei diritti politici ed espressione di una rappresentanza parziale, separata, ineguale. Alla medesima stregua, il Re se considerato come individuo non può che esercitare una volontà individuale, esprimibile esclusivamente attraverso il voto delle elezioni dei rappresentanti, ma giammai il suo voto varrebbe più del voto di un altro individuo, «mais nulle part son suffrage ne peut en valoir *deux*» [*A.P.*, s. I, vol. VIII, p. 593]. Come depositario del potere esecutivo, d'altro canto, egli non può entrare nella formazione della legge: «en un mot, si le pouvoir exécutif peut conseiller la loi, il ne doit point contribuer à la faire» [*A.P.*, s. I, vol. VIII, p. 593]. Mentre solo come rappresentante della Nazione e vertice delle istituzioni egli è da considerarsi al di sopra degli altri organi dello Stato.

L'esecutivo succede alla legge, non la precede. La prima conseguenza che se ne trae è che «le droit d'empêcher n'est point, suivant moi différent du droit de faire» [*A.P.*, s. I, vol. VIII, p. 593]. Con espressioni anticipatrici di problematiche molto di là da venire, Sieyès afferma che impedire la legge rappresenta una forma di sopraffazione di una «minoranza» sulla «maggioranza». La maggioranza è ancorata alle decisioni dell'Assemblea, mentre sarebbero minoranza i veti espressi dal potere esecutivo: «la majorité du Corps législatif n'arrête que la minorité, au lieu que le ministre arrêterait la majorité elle-même, c'est-à-dire le vœu national, que rien ne doit arrêter» [*A.P.*, s. I, vol. VIII, p. 593]. A questa stregua il veto sospensivo non differisce dal veto assoluto. La Nazione infatti parla *solo* attraverso i suoi rappresentanti: è certamente falso il principio in forza del quale la volontà della Nazione possa differire dalla decisione dei suoi rappresentanti. *Solo* l'Assemblea Nazionale è chiamata ad interpretare la volontà della Nazione e gli stessi rappresentanti non sono espressione del *bailliage* che li ha eletti, ma dell'unità della Nazione intera ed indivisibile che sono chiamati a rappresentare.

La Nazione non è formata da tante parti federate, perché la Francia non può essere una confederazione di municipalità e di province, che invece devono essere sottoposte ad una comune ed *unica* legislazione. Tutti i cittadini sono i «*commettants*» dei deputati, e non solo gli elettori che li hanno materialmente eletti. La contrarietà di Sieyès è sia per uno stato federale sia per il mandato imperativo. Ma anche gli strumenti di consultazione diretta sono considerati non adatti alla Francia, poiché contrari alla sua natura di «stato rappresentativo». Solo in una «democrazia diretta» – e la Francia

non lo è – un appello diretto al popolo avrebbe una giustificazione, mentre in uno stato rappresentativo la Nazione parla solo attraverso i suoi rappresentanti, quella è la sua voce.

Sieyès con riferimento agli specifici temi dibattuti propone pertanto quale alternativa al veto sospensivo, l'articolazione dell'Assemblea – che comunque deve rimanere unica – in tre sezioni, al fine di sortire quell'effetto di ponderatezza rispetto alla cosiddetta precipitazione o semplicemente errore nei quali si può incorrere con decisioni affrettate. Contro l'ipotesi della rinnovazione dell'Assemblea al termine di ogni sessione, Sieyès propone il carattere permanente della stessa, anche al fine esplicito di evitare il rischio di ingerenze da parte dell'aristocrazia. La centralità del legislativo si sviluppa attraverso la correlazione tra Nazione ed Assemblea ulteriormente declinata come "esclusività" – solo l'Assemblea interpreta la volontà della Nazione – ed "unicità" – tutti sono sottoposti ad una comune legislazione – della funzione legislativa.

L'ampio intervento dell'abate Sieyès riprende in modo esplicito anche la questione della separazione dei poteri. Separazione ritenuta tanto necessaria, quanto passibile di minaccia. Sebbene storicamente sia del tutto prevalente l'ingerenza dell'esecutivo sul legislativo, è utile porre comunque i rimedi a qualsiasi tipologia di sopraffazione di un potere sull'altro, affinché di ciascuno siano preservate l'indipendenza e l'autonomia. Al disordine, all'insurrezione, alla cessazione delle imposte, allo stesso veto reale, Sieyès contrappone il potere costituente. L'eventuale convocazione straordinaria di una delegazione alla quale tale potere fosse stato conferito dal popolo avrebbe la forza per definire competenze e funzioni di ciascuno dei poteri costituiti, senza surrogarsi ad alcuno di essi, essendone diversa la natura. La correlazione è allora tra potere costituente e costituzione, luogo d'elezione per la fissazione dei limiti di azione di ciascun potere, chiamato a concorrere con gli altri poteri alla cura dell'utilità di tutto il popolo. E per il potere costituente ben potrebbe valere un meccanismo di rinnovazione parziale per terzi, così garantendo la necessaria continuità delle esperienze accumulate dalle diverse componenti dell'Assemblea, senza il rischio di una supremazia di ordini ad essa estranei. In tale prospettiva, all'interno della quale le garanzie della separazione dei poteri sono non solo la costituzione, ma lo stesso *esercizio* di un potere costituente, è allora chiaro il distinguo suggerito da Sieyès tra il potere costituente ed il potere legislativo. Distinzione assente – a giudizio dell'abate – nell'esperienza inglese, ma presente in Francia, laddove pertanto lo stesso ruolo del Re non potrebbe essere compromesso o minacciato [*A.P.*, s. I, vol. VIII, pp. 592-597].

Nelle seduta del 9 settembre l'Assemblea vota all'unanimità la permanenza del Corpo legislativo, il 10 settembre a larga maggioranza l'unicità dell'Assemblea, l'11 settembre con un margine ancora maggiore il principio del veto sospensivo. Tali decisioni sono un chiaro segnale di differenziazione rispetto al modello inglese e segnano una sorta di sconfitta per i *Monarchiens* che a quel modello si ispiravano. Le conseguenze sono presto tratte e Mounier, Lally-Tollendal, Bergasse, Clermont-Tonnerre si dimettono dal *Comité de Constitution*, che così si rinnova parzialmente nella sua composizione: dal 15 settembre 1789 e fino al 30 settembre 1791 sarà composto da

Sieyès, Talleyrand, Le Chapelier membri confermati e da Thouret, Target, Desmeunier, Rabaut Saint-Etienne e, dopo le rinunce consecutive di Tronchet e di Bergasse, ancora da Lally-Tollendal. Sotto la guida di Thouret che lo presiede, il Comitato è pertanto chiaramente orientato sulle posizioni del blocco costituzionale, che in Assemblea è coordinato da Du Port, Barnave, de Lameth.

3.2 *Il potere esecutivo ed il potere giudiziario.* I temi del dibattito si concentrano dopo le decisive determinazioni dell'Assemblea concernenti il procedimento di approvazione delle leggi ed in generale l'organizzazione del potere legislativo, sui poteri esecutivo e giudiziario, nonché, come noto, sui criteri di definizione dell'elettorato attivo e passivo, sulle cause di ineleggibilità, sulla articolazione delle municipalità e dell'amministrazione, che esulano dalla presente analisi.

Con riferimento alla separazione dei poteri possono pertanto individuarsi alcuni momenti precisi, lasciando necessariamente sullo sfondo lo sviluppo di quei temi ritenuti non strettamente ad essa correlati. L'ordine delle discussioni non segue peraltro un andamento costante: dopo l'autunno del 1789 quando viene impostato il problema della composizione dell'esecutivo e della responsabilità eventuale dei ministri, la questione è ripresa nella primavera e nel settembre del 1791, mentre durante il 1790 sono questioni centrali l'organizzazione «costituzionale» del giudiziario ed altre problematiche quali il diritto di dichiarare guerra e la costituzione civile del clero.

Prima fra tutte si pone la questione dell'eventuale lesione del principio di separazione allorquando chi è chiamato alla carica ministeriale si trovi ad essere eletto nell'Assemblea. Nella seduta del 29 settembre, Mirabeau lo ritiene possibile. La questione è inizialmente impostata come problema di «eleggibilità», ma poco dopo egli pone anche la connessa problematica della «compatibilità» della carica ministeriale con l'incarico di deputato.

L'approfondimento del tema è peraltro rinviato alla seduta del 6 novembre, mentre il 29 settembre con gli interventi di Target e Fréteau, si dibatte della responsabilità dei ministri. Dopo la ferma posizione espressa da Target sull'impossibilità da parte dell'esecutivo di una legislazione anche solo provvisoria –

> *le* pouvoir exécutif ne peut faire aucune loi même provisoire, mais seulement des proclamations conformes aux lois, pour en ordonner ou en rappeler l'observation (di cui all'articolo 2 del suo progetto).
> [*A.P.*, s. I, vol. IX, p. 211]

– si perviene all'approvazione di un testo che afferma il principio in forza del quale i ministri sono responsabili sia per l'utilizzo dei fondi da loro amministrati sia per le eventuali infrazioni della legge. Si afferma pertanto la loro responsabilità diretta e personale per gli atti e le condotte realizzati, senza ulteriormente specificare se anche politicamente essi siano astretti ad un obbligo specifico rispetto alla Nazione o all'Assemblea.

Il 6 novembre Mirabeau, sulla scorta del modello inglese del quale evidenzia i numerosi profili positivi, considera la presenza dei ministri nell'Assemblea un elemento di rafforzamento delle concrete competenze e professionalità, per una migliore legislazione [*A.P.*, s. I, vol. IX, rispettivamente, p. 212 e p.

710]. Alle adesioni di Anson, Clermont-Tonnerre, ed altri, si contrappongono nella seduta del 7 novembre Blin, Montlosier, Lanjuinais. Il rischio di direzione da parte dei ministri dei lavori dell'Assemblea, per Blin; la falsa distinzione tra voto deliberativo e voto consultivo, per Montlosier; la riunione in via di fatto dei poteri in capo ai ministri, componenti sia dell'esecutivo sia del legislativo, per Lanjuinais; queste sono tutte ragioni che concorrono a scoraggiare il doppio incarico ed ogni forma di interferenza dei ministri sull'attività dell'Assemblea, già garantita nella sua indipendenza ed autonomia dalla Dichiarazione [*A.P.*, s. I, vol. IX, pp. 715-716].

In replica, Mirabeau tenta di ricondurre le critiche alla sua proposta a valutazioni dirette contro la sua persona, ma l'Assemblea pur respingendo, per contrarietà ai principî, la sua mozione tendente provocatoriamente ad escludere lui stesso, approva la cosiddetta *Résolution du 7 novembre 1789*, con la quale si stabilisce che nessun deputato possa ottenere il conferimento di una carica ministeriale durante la sessione dell'attuale Assemblea.

La discussione sulla responsabilità dei ministri riprenderà a fasi alterne durante i dibattiti parlamentari, anche su sollecitazione di quella parte dell'Assemblea che si proponeva di definire oltre a quella penale, una precisa responsabilità di natura politica. Nonostante i tentativi – ad esempio nell'ottobre del 1790 – di calendarizzazione della questione, il tema sarà dibattuto solo nella primavera e settembre 1791, come si dirà in séguito.

Il principio di separazione trova un ulteriore momento di approfondimento in relazione al tentativo di definizione delle competenze, dei poteri, dei limiti del potere giudiziario. Segnatamente, in rapporto al legislativo la problematica si può concentrare su due profili: l'interpretazione della legge ed il ruolo dell'Alta Corte Nazionale. In rapporto all'esecutivo, invece, l'aspetto centrale, per l'analisi del principio di separazione, investe i criteri di nomina o di elezione dei giudici e del loro mandato. Nella seduta del 17 agosto 1789 si era registrato, come già detto in precedenza, l'intervento di Bergasse, che a nome del Comitato della Costituzione aveva illustrato un progetto generale sull'organizzazione del potere giudiziario. In dettaglio, vi si afferma come scopo della giustizia sia la tutela della libertà civile che della libertà politica:

> Afin que le pouvoir judiciaire soit organisé de manière à ne mettre en danger ni la liberté civile ni la liberté politique, il faut donc que, dénué de toute espèce d'activité contre le régime politique de l'Etat, et n'ajant aucune influence sur les volontés qui concourent à former ce régime ou à le maintenir, il dispose, pour protéger tous les individus et tous les droits d'une force telle, que, toute-puissante pour défendre et pour secourir, elle devienne absolument nulle, sitôt que changeant sa destination, on tentera d'en faire usage pour oprimer.
> [*A.P.*, s. I, vol. VIII, pp. 440-450]

Il richiamo al potere giudiziario come «potere nullo» potrebbe apparire di chiara derivazione montesquieviana almeno a livello lessicale, ma appare altrettanto chiaro che il significato che Bergasse ha inteso attribuire alla locuzione è peculiare e non sovrapponibile all'idea racchiusa nell'*Esprit des lois*. Per il deputato il potere giudiziario è una forza pubblica finalizzata alla difesa delle libertà, che non può opporsi alle decisioni politiche o interferire nell'esercizio degli altri poteri, pena il venir meno della sua originaria funzione e pertanto non più legittimata ad avere altra forza che una forza nulla.

Da tale presupposto, Bergasse trae le seguenti conseguenze: la dipendenza del giudiziario esclusivamente dalla volontà della Nazione; l'impossibilità di avere una qualsivoglia parte attiva, anche solo a livello di influenza, sull'elaborazione delle leggi da parte dei giudici; l'insuscettibilità del giudiziario a divenire proprietà, eredità o appannaggio di singoli individui, di corpi, di *élites*; la necessità della fiducia del popolo rispetto alla nomina da parte del monarca, di modo che dopo la designazione di tre candidati da parte delle Assemblee provinciali si possa addivenire ad una scelta condivisa; la gratuità della giustizia; l'impossibilità da parte dei giudici di attribuire altro significato alla legge se non quello letterale, poiché «le pouvoir judiciaire sera donc mal organisé si le juge jouit du dangereu privilège d'interpréter la loi ou d'ajouter à ses dispositions».

La sintesi della proposta di Bergasse è pertanto il criterio delle cosiddette "indipendenza ed autonomia reciproche", all'interno di una effettiva salvaguardia della centralità del legislativo, fattore di legittimazione dell'intera organizzazione del potere contro l'ingerenza di altri ordini sociali o pubblici poteri.

Il 9 ottobre 1789 è approvata una legge generale concernente i profili della procedura penale e successivamente, nella primavera del 1790, sono avanzate numerose proposte di organizzazione del potere giudiziario – tra gli altri si ricordano i progetti di Le Chapelier, Lanjuinais, Target, Tronchet e quelli di Thouret, Sieyès, Duport sui quali si concentra il successivo lavoro dell'Assemblea – che per i profili strettamente connessi al principio di separazione sono in questa sede considerati per i criteri di nomina o di investitura dei giudici, tralasciando gli aspetti del dibattito relativi all'introduzione delle giurie per la giustizia penale e civile, che come noto portò il 30 aprile 1790 a limitarle esclusivamente all'ambito penale.

Nella seduta del 5 maggio 1790 l'Assemblea è convocata con il seguente ordine del giorno «Les juges seront-ils élus par le peuple et dans ce cas doivent-ils être institués par le roi?». Ad inizio seduta Goupil, d'André, Bouche ritenendo un dato ormai acquisito l'elezione dei giudici da parte del popolo, propongono che la questione sia limitata solo alla seconda parte dell'ordine del giorno ossia se dopo l'elezione popolare i giudici siano nominati dal Re [*A.P.*, s. I, vol. XV, p. 390]. L'Assemblea, dopo voto unanime, si concentra pertanto sul ruolo del Re nell'istituzione dei giudici.

Mougins de Roquefort e La Réveillère de Lépeaux propongono che elezione ed istituzione dei giudici siano esclusivo appannaggio del popolo, escludendo ogni intervento di sorta da parte del Re. Rispondono Clermont-Tonnerre e Bazoche che invece propongono l'istituzione da parte del Re a séguito di elezione da parte del popolo. Barnave riafferma allora la necessità di non disgiungere l'atto di elezione dall'atto di istituzione, richiamandosi alle mutate condizioni politiche ed istituzionali del suo tempo, rispetto al passato quando esistevano regime feudale e monarchie assolute che invece sono da respingere, essendo in particolare l'atto di istituzione reale un attacco ai principî di un governo libero ed un retaggio che sopravvive in tutti quei regni dell'Europa, compresa l'Inghilterra, dove il Re è capo feudale della giustizia:

> Du moment où la monarchie absolue se change en gouvernement libre, cette multitude de pouvoirs rentre dans sa source; elle retourne au peuple qui ne lasse plus au monarque que la portion

> nécessaire au salut public; ainsi tous les pouvoirs doivent être délégués par le peuple. En vain dira-t-on que le pouvoir judiciaire forme partie du pouvoir exécutif.
> [*A.P.*, s. I, vol. XV, p. 390]

Garat replica e critica direttamente Barnave, suscitando contestazioni dalla parte sinistra dell'Assemblea, e dichiara il suo favore per l'istituzione dei giudici da parte del monarca. Le Chapelier pone una questione distinta, ma strettamente collegata al tema dibattuto: «Le roi pourra-t-il ôter à un juge le pouvoir que le peuple aura confié à ce juge?». Anche De Cazalès appunta una critica serrata, particolarmente in punto di ricostruzione storica degli eventi, a Barnave ed afferma che in Inghilterra fu il regime feudale ad aver usurpato il diritto di istituzione dei giudici originariamente ad appannaggio del Re stesso. Nel suo intervento sostiene che il potere giudiziario non è che una semplice funzione, consistendo non tanto nell'interpretazione, quanto nella mera applicazione della legge, essendo quest'ultima un'attività dipendente dal potere esecutivo. Di conseguenza, se il potere esecutivo appartiene al monarca, a quest'ultimo spetta anche il potere di nomina dei giudici, alla medesima stregua della nomina degli ufficiali dell'esercito. Al che si registra una citazione evidentemente strumentale di un *philosophe* di Ginevra, l'identità del quale è tanto chiara, quanto non dichiarata:

> Un philosophe, qui n'est pas suspect à cette assemblée, le citoyen de Genève, a dit: "Les rois sont les juges-nés des peuples; quand ils ne veulent pas exercer la justice, ils la confient…"
> [*A.P.*, s. I, vol. XV, p. 392]

E conclude proponendo l'istituzione dei giudici da parte del sovrano, su una rosa di tre candidati precedentemente designati. Sul principio dell'istituzione reale converge anche il deputato Goupil de Préfeln.

Richiamandosi ad una visione più generale, Chabroud ritiene invece che il potere esecutivo e legislativo si differenzino proprio per il fatto di essere l'uno potenzialmente divisibile e l'altro per natura indivisibile – quasi una sorta di anticipazione della questione sull'articolazione «verticale» ed «orizzontale» del potere che solo la storiografia contemporanea formulerà in una accezione tecnica compiuta [*A.P.*, s. I, vol. XV, p. 393]. Attraverso una comparazione di diverse esperienze contemporanee e del passato, l'abbé Maury definisce il legislativo e l'esecutivo come i soli «poteri politici», mentre considera solo «funzioni» o supplementi e porzioni del potere esecutivo le cosiddette funzioni municipali, amministrative, giudiziarie. Fa allora appello all'«immortel président» Montesquieu – un «génie vraiment prophétique», «premier ministre du peuple» – rispetto alla riflessione del quale tuttavia non esita, da un lato, a lamentare sostanziali fraintendimenti da parte dell'Assemblea, e, dall'altro, ad imputare alla medesima di voler considerarne solo la parte in cui si distinguono tre distinti poteri, ivi compreso il giudiziario inteso come autonomo ed indipendente, così perpetuando uno dei «plus graves de ses erreurs, une erreur qu'il n'accréditat» [*A.P.*, s. I, vol. XV, p. 396]. Infatti, per l'abbé Maury, così facendo l'Assemblea

> favorisait ses systèmes parlementaires, une erreur que l'Assemblée nationale consacrerait au moment même où elle veut voter la destruction de tous les parlements.

Il deputato continua anche citando lo stesso Rousseau, riallacciandosi all'intervento di Cazalès, per concludere con la pro-

posta che i giudici siano istituiti e nominati dal Re ovvero, qualora tale principio non dovesse essere accolto, che perlomeno il Re abbia riconosciuto il diritto di scegliere ogni giudice tra tre candidati eletti e presentati dal popolo. L'unità del potere esecutivo costituisce infatti l'essenza stessa della monarchia, pena la riduzione del ruolo del Re a «grand pensionnaire de l'Etat», determinando così il cambiamento della forma del governo francese in repubblica, rispetto al quale l'Assemblea è a suo giudizio chiaramente contraria.

Mirabeau replica incidentalmente all'abbé Maury, affermando che a fare di un governo una repubblica non è tanto la «divisione del potere esecutivo», quanto la «divisione del potere legislativo» e ritiene che dispotismo ed anarchia non siano forme di governo, ma espressione dell'assenza di governo. In questa fase del dibattito, il tentativo di raccordo tra elementi della tradizione ed istanze innovatrici si lega alla ricerca di un possibile comune sfondo concettuale supportato dalle riflessioni sia di Montesquieu sia di Rousseau. L'incalzare dei successivi eventi porterà invece a ridimensionare i riferimenti al pensatore di La Brède verso una più netta e chiara preferenza accordata al solo pensatore ginevrino (Galliani 1981; Battista 2005, p. 17).

Dopo una serie prolungata di interventi di ordine procedurale, che coprono anche la giornata del 6 maggio, i lavori sono aggiornati al 7 maggio sull'ordine delle questioni posto da Beaumetz:

> Première question. Le roi aura-t-il le pouvoir de refuser son consentement à l'admission d'un juge choisi par le roi? Seconde question. Les électeurs présenteront-ils au roi plusieurs sujets, pour qu'il choisisse entre ceux proposés? Troisième question. Le juge choisi par le peuple recevra-t-il du roi des lettres-patentes scellées du sceau de l'État?

All'opinione che ritiene il principio di separazione del potere giudiziario dall'esecutivo una sorta di lesione alla monarchia, Rœderer controbatte secondo lo stesso argomento utilizzato da Barnave, ossia invocando l'autorità di uno scrittore "al di sopra di ogni sospetto": Montesquieu. Il Re non può giudicare, ma solo dare séguito alle sentenze dei giudici. Se i ministri giudicassero i magistrati, la giustizia si farebbe uno strumento di vendetta particolare perpetuato da vili subalterni. Montesquieu e le antiche tradizioni della monarchia dimostrano che i poteri non debbono essere confusi ed in particolare il potere di giudicare debba restare separato dal «potere delle armi», alla medesima stregua della separazione tra legislativo ed esecutivo. Nella sua proposta, il Re peraltro non avrà solo il dovere di dare esecuzione ai giudizi, ma dovrà anche vigilare sui Tribunali e citare i giudici di fronte alla Corte suprema, qualora essi disattendessero ai propri doveri; avrà inoltre il diritto di contestare attraverso i suoi funzionari tutti i delitti e gli attentati contro la libertà e la proprietà; presiederà infine all'organizzazione ed al comando della forza pubblica. La nomina dei giudici da parte dell'esecutivo, viceversa, tenderebbe ad influenzare gli stessi giudizî, minando e corrompendo la giustizia:

> Des ennemis de la liberté et de la royauté veulent donc rétablir étendre même le despotisme ancien par le plus exécrable moyen, par la corruption de la justice!
> [*A.P.*, s. I, vol. XV, p. 417]

A Rœderer replica Irland de Bazoges, con il capovolgimento delle premesse stesse del

ragionamento, attraverso un sillogismo che afferma: il potere giudiziario è emanazione del potere esecutivo; la giustizia deve essere resa a nome del Re; se il potere giudiziario consiste nel far eseguire le leggi e tale compito è l'essenza dell'esecutivo che al Re solo spetta, i giudici non sono che agenti del monarca: «le roi ordonne, le juge prononce» [*A.P.*, s. I, vol. XV, p. 417]. Se il Re dovesse accettare la nomina dei giudici fatta da altri, gli si userebbe «violenza» e la sua immagine sarebbe degradata e compromessa agli occhi del popolo.

Interviene Goupil de Préfeln per dichiararsi a favore di una posizione intermedia tra quelle estreme finora espresse: al popolo spetta il diritto di nomina dei giudici, ma il Re non deve essere totalmente escluso da un potere di influenza essendo comune lo scopo della felicità e del bene della società.

Cazalès risponde alla provocazione di Barnave che aveva invocato l'autorità di Montesquieu, ritenendo quasi straordinario che da quella parte ci si richiami al barone di La Brède e riaffermando l'esistenza di due soli poteri politici. Mentre un tempo l'amministrazione della giustizia si accompagnava alla definizione di uno stato «misto» dei parlamenti che in sé riunivano parte del potere esecutivo e delle funzioni amministrative, nel presente diviene espressione di mera applicazione ed esecuzione della legge. Siccome tale competenza è propria del potere esecutivo, le funzioni giudiziarie sono un tutt'uno con il potere esecutivo, spettante al Re. Di modo che al Re spetta la nomina dei giudici. Rispetto a questa costante esperienza, Cazalès rivolge un monito all'Assemblea – «législateurs d'un jour» – affinché non si stravolga il senso della storia e del passato [*A.P.*, s. I, vol. XV, pp. 419-420].

All'unanimità si chiude la discussione generale ed un segretario dà lettura della formulazione della questione nei seguenti termini: «Le roi aura-t-il le pouvoir de refuser son consentement à l'admission d'un juge?». Chiede la parola Clermont-Tonnerre, ma non gli è concessa che la sola facoltà di allegare l'intervento alla seduta come «opinione». In quest'ultima si ribadisce il carattere duale dei poteri pubblici: «volere» ed «eseguire». Si respinge il riferimento a Montesquieu da parte di Barnave, contestando l'estrapolazione di una frase da un'opera intera, senza ricomprenderla all'interno di un contesto argomentativo generale. Allo scopo si cita allora un altro passaggio testuale – capitolo 6 del libro IX dell'*Esprit des lois* – nel quale si distingue

> la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil

per dimostrare che il pensatore di La Brède non avrebbe separato il giudiziario dall'esecutivo, ma lo avrebbe invece considerato come una delle sue componenti. Si attribuisce così al *Président* la distinzione non di «poteri», ma di «funzioni». Provocatoriamente allora si propone una citazione ulteriore, ritenuta «inattaccabile», di Rousseau – capitolo III del libro IV del *Contrat social* – dove si afferma che

> le monarque étant, de droit, seul prince et magistrat unique, le chox de ses lieutenants n'appartient qu'à lui.

Le due potenze «volere» ed «eseguire» sono nell'uomo e stanno alla base della dualità dei poteri pubblici, così affermando che il potere giudiziario è definibile «potere» solo in modo improprio. I giudici sono

agenti del potere esecutivo, delegati del Re, e non dovendo porsi il Re contro il popolo, e viceversa, si ripropone il criterio di nomina reale come rapporto di delegazione esclusivo tra Re e giudici, scelti dal monarca secondo la sua preferenza [*A.P.*, s. I, vol. XV, pp. 424-427].

L'Assemblea a maggioranza stabilisce «que le roi n'aura pas le pouvoir de refuser son consentement à l'admission d'un juge élu par le peuple». La seconda questione – posta ai voti per appello nominale – è decisa sempre a maggioranza dall'Assemblea «que les électeurs ne présenteront au roi qu'un seul sujet».

L'Assemblea discute in seguito molte altre questioni, quali la competenza di dichiarare la pace e la guerra, la costituzione civile del clero, il Tribunale di Cassazione, l'organizzazione della forza pubblica, l'Alta Corte Nazionale, l'organizzazione dei ministri. Ormai fissati i termini essenziali del futuro dettato costituzionale, il 23 settembre 1790 Le Chapelier propone l'integrazione del Comitato con altri sette componenti – Barnave, Clermont-Tonnerre, Alexandre de Lameth, Duport, Buzot, Pétion de Villeneuve, Beaumetz – al fine di riordinare le materie trattate distinguendo tra atti propriamente costituzionali e deliberazioni attinenti alla materia legislativa o regolamentare.

Rispetto ai profili attinenti alla responsabilità dei ministri, dopo la proposta avanzata, a nome del Comitato, da Desmeunier nella seduta del 7 marzo 1791, si perviene alla legge del 27 aprile 1791 che, all'articolo 28, prevede la facoltà da parte del Corpo legislativo di presentare al Re osservazioni o valutazioni sulla condotta dei ministri, anche al fine di affermare il venir meno del rapporto di «fiducia» tra la Nazione ed i singoli ministri. Circoscritta pertanto la questione solo all'attività posta in essere dal ministro, escluso specificamente il tema della nomina a componente del governo, sembra profilarsi accanto alla definizione della responsabilità per violazione di legge, una sorta di responsabilità politica rispetto all'Assemblea che mantiene come proprio interlocutore il Re, al quale solo spetta in definitiva e formalmente l'ultima decisione.

Le successive vicende segnate dalla fuga a Varennes il 20 giugno, dal distacco del triumvirato Duport-Lameth-Barnave dal club dei Giacobini verso la neocostituita fazione dei Foglianti, sulla quale convergono anche i deputati vicini a La Fayette, al dibattito sulla possibile revisione della Carta e sulla distinzione tra «sovranità costituente» e «sovranità riformatrice», sino ai tentativi vani e ultimi del monarca per un ridimensionamento del legislativo rispetto al ruolo del Re, non alterano l'impianto dei principî sui quali l'Assemblea si era già espressa e la costituzione del 3 settembre 1791 viene accettata dal Re il 13 settembre successivo.

## 4. *Modelli ed esperienze a confronto*

I dibattiti parlamentari che hanno ad oggetto il principio di separazione dei poteri, lungo il percorso che porta all'approvazione, prima della Dichiarazione dei diritti del 1789 e successivamente della costituzione del 1791, sono segnati da interventi che nella loro varietà e diversità di impostazione teorica, dialettica, retorica, politica, tendono complessivamente a riferirsi a modelli ed esperienze contemporanei o del passato,

tanto per coglierne gli elementi di affinità e somiglianza, quanto per marcarne e rivendicarne la prevalente autonomia ed unicità rispetto al contesto della Rivoluzione. In molti interventi si riscontra una sorta di articolazione logica comune: un'analisi «comparativa» rispetto agli ordinamenti costituzionali dell'epoca, con termini di paragone costanti le realtà inglese ed ancor più americana; un'analisi «storica» che amplia i propri orizzonti agli esempi offerti dalla storia antica e moderna; un'analisi «politica e filosofica» che riprende tematiche, terminologie, cadenze e stili argomentativi rintracciabili nelle riflessioni di alcuni dei protagonisti del *siècle des Lumières*.

All'interno dell'analisi di tipo comparativo, il sistema inglese è considerato come traduzione del principio di separazione inteso essenzialmente come «equilibrio» e «bilanciamento» dei poteri – *balance of powers* – che si traduce nella stessa realtà istituzionale del *King in Parliament*, ovvero del *mixed government*. Il sistema americano è considerato come l'espressione più diretta del principio di separazione inteso fondamentalmente come criterio di «distinzione» e «non confusione» dei poteri, significativamente riscontrabile nella stessa scansione del relativo testo costituzionale, i primi tre articoli del quale trattano, rispettivamente, del Legislativo, dell'Esecutivo, del Giudiziario (Comba 2005, pp. 36-37). Il principio del governo limitato si lega pertanto nell'esempio americano alla definizione «costituzionale» di *checks and balances*, ossia di pesi e contrappesi volti sia a preservare l'autonomia dei singoli poteri sia ad impedirne abusi e prevaricazioni. L'equilibrio è garantito dalla costituzione quale fonte sovra-ordinata e di legittimità, che fissando i modi di esercizio dei poteri ne previene l'ingerenza l'uno sull'altro, a fini di garanzia dei diritti e delle libertà (Fioravanti 1994, pp. 51-98; 2004, pp. 3-36). Sebbene non sia possibile assegnare ad una parte dell'Assemblea il riferimento esclusivo all'uno o all'altro modello, perché anzi ad entrambi talvolta ci si riferisce, magari per aspetti differenti, da parte del medesimo oratore, sembra emergere, con riferimento al principio di separazione, una sostanziale affinità tra le impostazioni più moderate ed il modello inglese, da un lato; le riflessioni più sensibili a cogliere le novità di una rinnovata architettura costituzionale ed il modello americano, dall'altro.

Nei dibattiti dal 1789 al 1791, l'analisi storica attinge non solo agli esempi classici di Atene, Sparta, Roma, ma anche all'esperienza inglese di Carlo I, del Lungo Parlamento, fino al confronto con i governi orientali, nel tentativo di enuclearne i possibili nessi con l'attualità delle riforme costituzionali in atto. L'analisi storica non è disgiunta dalla riflessione più propriamente teorica e filosofica di critica ai regimi dispotici, alla tirannide, all'anarchia, talora, con l'intento di conservare, riformandola, la stessa tradizione monarchica, individuandone le possibili linee di sviluppo e le ragioni che ne hanno determinato il graduale allontanamento dall'originaria forma di governo; talaltra, allo scopo di tracciare una discontinuità ed una rottura netta col passato. La storia e l'uso politico che se ne fa rappresentano quel retroterra comune dove si innesta progressivamente il confronto ideologico e matura la consapevolezza della portata rigeneratrice, innovatrice e trasformatrice della Rivoluzione (Consarelli,1999).

L'analisi più propriamente filosofica del principio di separazione riconosce quali interlocutori privilegiati i pensatori espres-

sione dell'*esprit des Lumières*, non necessariamente citati in modo espresso, ma di certo ripresi nella terminologia, nell'individuazione delle questioni fondamentali, nelle elaborazioni teoriche essenziali: a titolo esemplificativo, è facile riscontrare, magari in un'accezione di significato diversa e peculiare, l'uso dei lemmi «costituzione», «dispotismo», «anarchia», «potere nullo» riferito al potere giudiziario; l'indicazione della tendenza inevitabile da parte dei titolari di funzioni pubbliche ad «abusare del potere» loro conferito e la correlata necessità di fissare dei limiti secondo la nota massima «le pouvoir arrête le pouvoir»; l'affermazione dell'opportunità che il giudiziario non sia «en propriété» di alcun corpo o individuo, non configurandosi come dominio, né come diritto ereditario, né come bene commerciabile; il suggerimento che il popolo conferisca le magistrature «per un tempo fisso e determinato»; la definizione della «volontà generale» quale unica fonte di legittimità, una ed indivisibile; la considerazione della «riunione dei poteri» quale causa della «distruzione della legge e del dispotismo»; l'individuazione nella monarchia di un governo di uno solo basato «su leggi fisse e stabilite», diversamente dal dispotismo inteso come governo di uno solo senza leggi e retto dal «libero arbitrio».

Sebbene in parte o prevalentemente decontestualizzati rispetto alle opere originarie, tale lessico, tali categorie concettuali, tali argomentazioni, rimandano a quel multiforme laboratorio intellettuale delle *élites* settecentesche ripreso nei luoghi anche non istituzionali dei *clubs* e favorito dalla diffusione di giornali e *pamphlets*, che nei dibattiti parlamentari diviene il supporto argomentativo delle concrete soluzioni costituzionali proposte. Tuttavia emerge gradualmente anche una tendenza ad iscrivere le riflessioni del *siècle des Lumières* all'interno della più immediata e contingente polemica ideologica, che porterà al riconoscimento di Rousseau come baluardo delle categorie rivoluzionarie ed alla sostanziale emarginazione di Montesquieu (Galliani, 1981, Battista 2005). Si assiste ad una sorta di gioco dialettico "a parti invertite": i *Monarchiens* costretti a riferirsi al Ginevrino per cercare un consenso alle proprie proposte in realtà sempre più affievolito; gli esponenti riformatori ed innovatori, sempre più egemoni, inclini alla stessa "provocazione" con citazioni ardite e non sempre pertinenti del barone di La Brède.

Il principio di separazione dei poteri appare allora un'occasione di discussione, al pari di altre questioni, dove nasce il confronto dialettico e lo scontro politico lungo la traiettoria dei progetti di riforma anche radicale dello Stato e delle sue istituzioni. In altri termini, anche per il principio di separazione dei poteri il riferimento alle opere ed ai singoli pensatori, alle testimonianze della storia, agli esempi contemporanei diviene, per così dire, «secondario» rispetto alle finalità concrete sottese ai dibattiti dell'Assemblea: il riconoscimento, la garanzia, la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo e del cittadino, con quella portata di riscatto e di rinascita individuali e collettivi che rappresentano l'impronta originaria e peculiare della Rivoluzione. L'individualismo tende sempre più ad affermarsi in parallelo alla centralità ed unicità del legislativo, quali fattori di superamento di una società per ordini di stampo cetuale e feudale, nella prospettiva del riconoscimento pieno della volontà generale della Nazione come fonte esclusiva della legittimità dei

pubblici poteri e connotato essenziale del rapporto tra autorità e libertà dei cittadini.

## *Bibliografia generale*


*Archives Parlementaires de 1787 à 1860. Recueil complet des débats législatifs & politiques des chambres françaises, imprimé par ordre de l'Assemblée nationale sous la direction de M.J. Mavidal et de MM. E. Laurent et E. Clavel*, première série (1789 à 1799), t. VIII à XXXII, Paris, Librairie administrative de Paul Dupont, 1875-1888;

Bacot (G.), *L'Esprit des lois, la séparation des pouvoirs et Charles Eisenmann*, in «Revue du droit public», n. 3 / 1992;

Baczko (B.), *Spazio democratico e scosse rivoluzionarie*, in «Giornale di Storia Costituzionale», n. 1 / I semestre 2001;

Barberis (M.), *La limitazione del potere: il contributo francese*, in *Il potere. Per la storia della filosofia politica moderna*, a cura di G. Duso, Roma, Carocci, 1999;

– *Divisione dei poteri e libertà da Montesquieu a Constant*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», n. 1 / giugno 2001;

– *Separazione dei poteri e teoria giusrealista dell'interpretazione*, in *Analisi e diritto 2004*, a cura di P Comanducci e R. Guastini, Torino, Giappichelli, 2005;

Barny (R.), *Le droit naturel à l épreuve de l'histoire: Jean-Jacques Rousseau dans la Révolution, débats politiques et sociaux, suivi de Montesquieu dans la Révolution*, Paris, Les Belles Lettres, 1995;

– *Montesquieu dans la Révolution Française*, in «Annales historiques de la Révolution française», tome LXII, n. 279, janvier-mars 1990;

– *Montesquieu patriote?*, in «Dix-huitième siècle», *Montesquieu et la Révolution*, n. 21, 1989;

Bassani (L.M.), *Thomas Jefferson un profilo intellettuale*, Napoli, Guida, 2002;

Battista (A.M.), *Introduzione metodologica*, in AA. VV., *Il "Rousseau" dei giacobini*, Urbino, Edizioni Quattro Venti, 2005 [1988[1]];

Benrekassa (G.) e Ehrard (J.), *Montesquieu et la Révolution 1689, 1789, 1989. Présentation*, in «Dix-huitième siècle», *Montesquieu et la Révolution*, n. 21, 1989;

Bobbio (N.), *La teoria delle forme di governo nella storia del pensiero politico*, Torino, Giappichelli, 1976;

Carcassonne (E.), *Montesquieu et le problème de la constitution française au XVIII[e] siècle*, Genève, Slatkine reprints, 1970 [1927[1]];

Carré de Malberg (R.), *La théorie de Montesquieu sur les trois pouvoirs*, in *Contribution à la théorie générale de l'Etat*, t. II, Paris, Sirey, 1920;

Cattaneo (M.A.), *Il liberalismo penale di Montesquieu*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2000;

– *Montesquieu, Rousseau e la Rivoluzione francese*, Milano, La Goliardica, 1967;

Comba (M.), *L'evoluzione della separazione dei poteri*, in «Teoria politica», n. 2 / 2005;

Consarelli (B.), *La Rivoluzione francese: dall'evento storico alla sua trasfigurazione simbolica*, in *Immagine, Segno – Parola. Processi di trasformazione*, Atti del Secondo Colloquio Internazionale "Testo e contesto", Macerata 23-26 ottobre 1996, a cura di H.-G. Grüning, Milano, Giuffrè, 1999;

– *Politica e storia dall'Illuminismo alla Restaurazione*, Padova, Cedam, 1999;

Cotta (S.), *Montesquieu e la Costituzione degli Stati Uniti*, in «Quaderni del Veltro», II, 1970;

De Sanctis (F.M.), *Stato e diritti*, Roma, Bulzoni, 1996;

Dorigny (M.), (présentation de) *Montesquieu dans la Révolution française*, Paris-Genève, Edhis-Slatkine, 1990, 4 voll;

Duranton (H.), *Fallait-il brûler l'*Esprit des lois*?*, in «Dix-huitième siècle», *Montesquieu et la Révolution*, n. 21, 1989;

Eisenmann (C.), *L'Esprit des lois et la séparation des pouvoirs*, in *Mélanges R. Carré de Malberg*, Paris 1933, ora anche in *Cahiers de philosophie politique* del Centre de philosophie politique de l'Université de Reims, Reims, 1985, n. 2-3;

– *La pensée costitutionelle de Montesquieu*, in *La pensée politique et costitutionnelle de Montesquieu: bicentenaire de l'Esprit des lois, 1748-1948*, Paris, Recueil Sirey, 1952, ora anche in *Cahiers de philosophie politique* del Centre de philosophie politique de l'Université de Reims, Reims, 1985, n. 2-3;

Fabre (J.), *Les Pères de la Révolution (de Bayle à Condorcet)*, Genève, Slatkine, 1970 [1910[1]];

Fioravanti (M.), *Appunti di storia delle costituzioni moderne. Le libertà fondamentali*, Torino, Giappichelli, 1995;

– *Stato e Costituzione*, in *Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2004;

Furet (F.) – R. Halévy, *La monarchie républicaine. La constitution de 1791*, Paris, Fayard 1996;

Galliani (R.), *La fortune de Montesquieu en 1789: un sondage*, in *Archives des Lettres Modernes*, n. 197, «Archives Montesquieu», n. 9, Paris, Lettres Modernes, 1981;

Gauchet (M.), *La Révolution des droits de l'homme*, Paris, Gallimard 1989;

Goyard-Fabre (S.), *La philosophie du droit de Montesquieu*, Paris, Klincksieck, 1973;

Groethuysen (B.), *Philosophie de la Révolution française précédé de Montesquieu*, Paris, Gallimard, 1996 [1956[1]] [trad. it. G. Tarizzo, Milano, Il Saggiatore, 1967];

Guastini (R.), *Separazione dei poteri o divisione del potere?*, in «Teoria politica», n. 3 /1998;

Hampson (N.), *Will and circumstance. Montesquieu, Rousseau and the French Revolution*, London, Duckworth,1983;

Landi (L.), *L'Inghilterra e il pensiero politico di Montesquieu*, Padova, Cedam, 1981;

Larrère (C.), *Montesquieu républicain?*, in «Dix-huitième siècle», *Montesquieu et la Révolution*, n. 21, 1989;

Martucci (R.), *Constitution & Révolution aux États-Unis d'Amérique et en Europe (1776/1815)*, (sous la direction de) Macerata, Laboratorio di storia costituzionale, 1995.
– *L'ossessione costituente. Forma di governo e costituzione nella Rivoluzione francese (1789-1799)*, Bologna, Il Mulino, 2001;
– *"Deriva parlamentare" e Assemblee "alla deriva" durante la Rivoluzione francese (1789-1795)*, in «Giornale di Storia Costituzionale», n. 8 / II semestre 2004;
Mazzanti Pepe (F.), *Culture costituzionali a confronto. Europa e Stati Uniti dall'età delle Rivoluzioni all'età contemporanea*, Atti del Convegno intenazionale, Genova 29-30 aprile 2004, Genova, Name, 2005;
Mirkine-Guetzévitch (B.), *De la séparation des pouvoirs*, in *La pensée politique et costitutionnelle de Montesquieu: bicentenaire de l'Esprit des lois, 1748-1948*, Paris, Recueil Sirey, 1952;
– *Le parlementarisme sous la Convention nationale*, in «Revue du Droit public et de la Science politique», 1935;
Montesquieu (C.L.), *De l'Esprit des lois*, *Préface*, in *Œuvres Complètes*, édition établie et annotée par R. Callois, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, Gallimard, 1949-1951;
Postigliola (A.), *Immagini della separazione dei poteri*, in ID., *La città della ragione. Per una storia filosofica del Settecento francese*, Roma, Bulzoni, 1992;
Prodi (P.), *La sovranità divisa: uno sguardo storico sulla genesi dello «jus publicum europaeum»*, in «Ricerche di Storia politica», anno 6, n. 2, giugno 2003;
Régaldo (M.), *Le culte de Montesquieu au temps de la Révolution et de l'Empire: J. Dacet et son entourage*, in *Etudes sur Montesquieu*, Paris, Lettres Modernes, 1970;
Rétat (P.), *1789: Montesquieu aristocrate*, in «Dix-huitième siècle», *Montesquieu et la Révolution*, n. 21, 1989;
Rials (S.), *La déclaration des droits de l'homme et du citoyen*, Paris, Hachette, 1988;
Ritter (R.), *L'esprit des lois et l'esprit de 1789. André Chénier et Montesquieu*, in *Mélanges offerts à Jean Brèthe de la Gressaye*, Bordeaux, Éditions Biere, 1967;
Saitta (A.), *Costituenti e costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale (1789-1875)*, Milano, Giuffrè, 1975.
Spurlin (P.M.), *Montesquieu in America (1760-1801)*, New Orleans, Louisiana University Press, 1940;
Troper (M.), *La séparation des pouvoirs et l'histoire constitutionnelle française*, Paris, Pichon et Durand-Auzias, 1972;
– *Pour une théorie juridique de l'État*, Paris, PUF, 1994;

# Il divieto del diniego di giustizia nell'articolo 4 del *Code Civil* come emancipazione del giudice*

HEINZ MOHNHAUPT

## 1. *La differenza tra il diniego di giurisdizione e il diniego di giustizia*

In teoria ed anche nella prassi, il rapporto tra la funzione legislativa e quella della pronuncia del diritto, così come tra la legge e la sentenza, appartengono ai temi costantemente presenti nel sistema costituzionale dello Stato di diritto.

Storicamente, la problematica si concretizza nel *déni de justice*, a ridosso della Rivoluzione Francese, sulla via che divideva l'*Ancien Régime* dal moderno Stato costituzionale che si andava avverando. Il divieto del diniego di giustizia – del *déni de justice* – rivolto ai giudici, fu per la prima volta legalmente consolidato in una moderna codificazione, posta sotto la tutela della costituzione, attraverso l'articolo 4 del *Code civil*. Tale disposizione documenta una comprensione nuova della legge e del diritto, afferma la facoltà produttiva della giurisprudenza, apre la strada verso un indipendente diritto giurisprudenziale ed afferma gradualmente nella cornice del diritto costituzionale la posizione autonoma di quanti esplicano la funzione giurisprudenziale.

Ai fini della descrizione storica e dell'analisi di quest'evoluzione, occorre distinguere tra il divieto di negare la giurisdizione e quello di negare il diritto, i quali non sono identici nonostante i loro contenuti si avvicinino (cfr. Schumann, *Das Rechtsverweigerungsverbot*, 1968, pp. 79-101; Fögen, *Schrittmacher des Rechts*, 2004, pp. 6-18). Ciò dev'essere chiaro innanzitutto.

Ancora nella metà del XIXsecolo appariva incerto cosa si dovesse intendere sotto i due termini di "diniego di giurisdizione e di giustizia". Lo studioso tedesco di diritto pubblico Johann Ludwig Klüber spiegava nel 1831:

* Questo contributo è una versione modificata del testo esposto in occasione dell'11° simposio giuridico tedesco-croato intitolato "Divieto del diniego di giurisdizione e della giustizia", svoltosi a Spalato dal 27 al 28 aprile 2007.

Traduzione dal tedesco di Ronald Car.

> Tra gli studiosi del diritto non c'è, per quanto io sappia, un concetto autonomo di diniego di giurisdizione. Alcuni lo presuppongono in quanto noto a tutti [...] Altri lo limitano al caso *cum justitia protrahatur per negligentiam judicis vel cognoscendo vel exequando, aut denegatur, litigatorem judicii limen adeuntem vel litis processum prosequentem repellendo.*
> [Klüber, 1831, p. 190][1]

Ciò era un'allusione alla possibilità, che era data nel vecchio Impero, di sollevare una *querela protractae vel denegatae iustitiae* (cfr. Böhmer, *Diss. de origine*, 1738). Soprattutto il caso di "giustizia ritardata" dava nel vecchio Impero molteplici motivi per realizzare un'accelerazione del processo giudiziario attraverso misure processuali organizzative e disposizioni legislative (cfr. Sellert, *Verfahrensbeschleinigung am Reichskammergericht*, 2007, pp. 139-153), al fine di evitare un arresto della protezione giuridica. Una troppo lenta disamina degli atti poteva tradursi in pratica per l'appellante in un mancato esame e significare qualitativamente un "diniego di giurisdizione"[2]. Da questo punto di vista, le frontiere tra una giustizia "ritardata" e una "negata" sono indefinite[3].

Questo problema della giustizia e i tentativi per il suo superamento attraverso il *remedium extraordinarium* dell'azione in nome della "giustizia ritardata o negata" hanno una lunga tradizione (cfr. la prospettiva riassuntiva in Perels, pp. 1-51). Già il diritto canonico e quello romano conoscono disposizioni atte ad evitare e punire tali comportamenti manchevoli da parte dei giudici. Giustiniano discute nel Codice del *Corpus Iuris Civilis* le pene per il caso del giudice che si sia arrischiato di tirare per le lunghe un caso giudiziario[4]. Con ciò non era offerto alcun strumento giuridico, ma si apriva la possibilità per ammonire, osservare e denunciare.

Gli atti conclusivi del Congresso di Vienna del 1820 introducono nell'articolo XXIX il concetto del "diniego di giurisdizione" nel senso più ampio di una "protezione giuridica negata od ostacolata" (*Wiener Schluß-Akte* del 15 maggio 1820 (articolo XXIX), in Zeumer, 1907, p. 477) e riprende così i concetti processuali dalla costituzione e dalla prassi del vecchio Impero. Ciò si realizza anche attraverso l'articolo 77 della costituzione imperiale del 1871, la quale riprende senza modifiche l'articolo XXIX degli atti conclusivi del Congresso di Vienna (cfr. Kußmann, *Der Begriff der Justizverweigerung*, 1917, pp. 27-31; Strunk, *Justizverweigerung*, p. 21 e seguenti). Manca un'inequivocabile definizione del "diniego di giurisdizione" (cfr. Strunk, *Justizverweigerung*, pp. 7-11).

Sulla fattispecie del diniego di giurisdizione esiste, però, un'ampia concordanza. Come "diniego di giurisdizione" Klüber, ad esempio, include i casi del rifiuto del giudice di dare ascolto; l'impedimento dell'esecuzione della sentenza; il rifiuto del giudice di accogliere un'azione; una dichiarazione di incompetenza da parte del tribunale che fosse contraria alla legge; l'intromissione nella tutela del diritto attraverso ordini amministrativi atti a frenare od opprimere l'esecuzione della sentenza; l'annullamento delle sentenze; l'"abuso del potere legislativo", se interviene retroattivamente tramite leggi o disposizioni nelle situazioni giuridiche esistenti ostacolandole o annullandole (Klüber, pp. 188-193).

L'enumerazione delle fattispecie del diniego di giurisdizione, che non si riusciva a riunire in una definizione chiusa (Kußmann, p. 25 ss.), dimostra che il divieto del "diniego di giurisdizione" riguarda, da

un lato, la garanzia dell'accesso al sistema giudiziario istituzionale e dall'altro lato concerne la garanzia e la realizzazione dei presupposti processuali necessari per i procedimenti in difesa del diritto. Per l'odierna concezione costituzionale, il divieto di ledere tali garanzie formali della protezione giuridica, grazie alla garanzia del "giudice legittimo", ossia del *juge naturel*[5], è un derivato del principio dello Stato di diritto, senza che ciò conduca ad una confusione tra il "divieto del diniego di giustizia" e la "realizzazione dell'accesso alla giustizia" (Schumann, p. 79).

Il "divieto del diniego di giustizia", per contro, riguarda l'obbligo decisionale giuridico-materiale del giudice in base al principio *iura novit curia*. Il giudice deve esprimere una sentenza sia che la legge esistente sia lacunosa sia che la legge non esista. Formulazioni non chiare, contraddizioni e lacune non danno al giudice il diritto di lasciare irrisolta una questione giuridica posta con un'azione od un'istanza e quindi di non giungere alla sentenza. Il che significa, visto in positivo, che il giudice, nell'esporre la legge, ha l'obbligo di chiarire i dubbi giuridici, di rendere più chiaro il significato di una legge non chiara, di correggere gli errori giuridici presenti in una legge e di colmare una norma lacunosa (Schumann, p. 80, 101). Questi obblighi decisionali tratti dal diritto materiale hanno trovato una prima definizione legale nel 1804, attraverso l'articolo 4 del *Code civil* francese.

## 2. *L'evoluzione del rapporto tra il giudice ed il legislatore attraverso l'articolo 4 del* Code civil

L'articolo 4 del *Code civil* dichiara nel *Titre préliminaire*:

> Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice[6].

La formulazione prescelta sta ad indicare che in un caso conteso una parte può sollevare una causa contro il giudice, ma il giudice non deve necessariamente essere perseguitato. Tale obbligo decisionale del giudice sarà sorretto dal diritto processuale istituito con l'ordinamento processuale civile francese del 1806 – il *Code de Procédure Civile* (*Édition originale et seule officielle*, 1806), avviato parallelamente al *Code civil* e, per alcuni versi, complementare ad esso come opera legislativa. Ciò è stato reso chiaro in Germania da Christian Daniel Erhard, con la valutazione che «non si può comprendere appieno il senso del codice civile, se al contempo non si conosce e comprende con precisione anche il *Code de Procedure*» (Erhard, *Civil gerichtsordnung*, 1813). In questa interpretazione viene documentato il principio sistemico dell'insieme della codificazione francese e dei cinque *codes* accordati tra loro. L'articolo 505 del *Code de Procédure* dispone:

> Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants:
> S'il y a dol, fraude ou concussion, qu'on prétendrait avoir été commis, soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugemens; [...]
> 4. S'il y a déni de justice
> [traduzione tedesca in Erhard, *Civilgerichtsordnung*, cit., p. 281]

L'articolo 506 dà la definizione di *déni de justice*[6]:

> Il y a déni de justice, lorsque les juges refusent de répondre les requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.

Il divieto del diniego di giustizia dell'articolo 4 del *Code civil* ed il divieto del diniego di giurisdizione dell'articolo 505 del *Code de procédure* sono anch'essi collegati. Nel punto centrale di questo modello sta comunque l'articolo 4 del *Code civil*, il quale sarà recepito nella maggior parte dei codici civili dell'area giuridica romana – prima di tutto nel Codice Civile[7] italiano e sarà in vigore anche nei territori tedeschi che faranno proprio il *Code civil*. L'obbligo del giudice, definito dall'articolo 4 del *Code civil*, nonostante tutti gli errori o le manchevolezze di quella legge, è un frutto dell'epoca rivoluzionaria e costituisce in sé un atto rivoluzionario per il diritto. Si può considerare l'articolo 4 del *Code civil* come l'emancipazione del giudice dalla tutela del legislatore. L'articolo 4 crea una nuova immagine del giudice, fondamentalmente diversa da quella che voleva il giudice come mero servitore della legge, descritta nelle famose parole di Montesquieu sui giudici intesi come «esseri privi di volontà» che si limitano ad essere la «bocca» che «pronuncia le parole della legge»[8].

L'articolo 4 del *Code civil* si allontana radicalmente da una simile funzione servile del giudice. Jean-Étienne-Marie Portalis, creatore e redattore della maggior parte del *Code civil* – colui che sarebbe stato indicato come *père du Code civil* e *maître d'œuvre du Code* (cfr. Bernard Beignier, *Portalis, Rédacteur du Code civil*, 2004, pp. 109-122) – ha caratterizzato questo nuovo principio dichiarando che il pronunciamento del diritto – così come la scienza giuridica – a … été regardé comme le vrai supplément de la législation (Portalis, 1844, p. 8). Da qui emerge un nuovo modo di intendere le fonti del diritto che non pone in questione la preminenza della legge, ma relativizza l'autonomia di questa in un concerto di fonti concorrenti del diritto. Le regole istituite da Portalis per i giudici spiegano che il giudice è collegato con lo "spirito legislativo", anche se, ovviamente, non ne fa parte:

> … que le juge ait le droit d'interpréter des lois et d'y suppléer … Un juge est associé à l'esprit de la législation; mais il ne saurait partager le pouvoir législative.
> [Portalis, *Discours*, p. 156; *Règles pour les juges*, p. 159; *Ecrits*, p. 76]

La dottrina del diritto libero, che vuole riempire le lacune nel diritto – come sosteneva Kantorowicz – non con «artifici quasi-logici», bensì attraverso la «scoperta di un diritto libero tramite una sua utilizzazione consapevole ed aperta», si era richiamata esplicitamente anche alla disposizione dell'articolo 4 del *Code civil* per sostenere questa interpretazione e poté così riferirsi ad una direttiva del Legislativo per legittimare la creatività libera del giudice interpretata secondo la propria dottrina[9]. L'articolo 4, che è una norma rivolta ai giudici, al contempo riflette con chiarezza la debolezza strutturale del potere prioritario – ossia, del Legislativo.

Difatti, la conferma ed il rafforzamento dell'autonomia decisionale del giudice deriva direttamente dalla presa d'atto delle ridotte capacità di guida della "legge", intesa come strumento di organizzazione giuridica. La legge, in quanto costrutto linguistico del diritto, è affidata al giudice per il suo impiego ed inserimento nella realtà sociale, così come per la risoluzione dei conflitti. La giurisprudenza costituisce il nesso tra la normativizzazione legislativa generale ed astratta e l'esercizio giudiziario concreto, atto a – come ebbe a caratterizzarlo Savigny – tradurre la regola nella vita. Di fronte

all'inadeguatezza della "legge", intesa come categoria normativa, ad abbracciare, prevedendoli, tutti i casi pensabili in una chiara definizione normativa testuale (cfr. Busse, *Verstehen und Auslegung von Rechtstexten*, 2004, pp. 8-20), a decidere alla fine è la capacità funzionale del secondo potere – ossia del Giudiziario – per quanto riguarda l'assicurazione della pace giuridica, l'organizzazione politica della società, la capacità della giustizia e la potenza dell'ordine statuale.

Pertanto, la disposizione dell'articolo 4 del *Code civil* e l'obbligazione legale che costringe i giudici ad esprimere in tutti i casi un verdetto si pongono nel punto di intersezione delle interpretazioni politiche e giuridiche riguardanti il ruolo del legislatore, la funzione del giudice, il perfezionamento delle competenze giuridiche dei giudici e, infine, il compito del diritto costituzionale in quanto opera normativa sovraordinata. L'articolo 4 del *Code civil* pone il giudice nel suo vero ufficio, quello di decidere sui singoli casi, in ogni caso applicando la legge, ma rendendo tale ufficio non soggetto agli errori, alle lacune o ad altri difetti della legge.

In questo modo, il giudice che dà e che applica la norma – oltre alle difficoltà nel formulare giuridicamente un'offerta normativa onnicomprensiva e priva di lacune – finisce per trovarsi in un rapporto di concorrenza e di tensioni politiche. Ciò è dimostrato dalla ricostruzione di un'evoluzione storica che ha come punto di avvio l'imperatore romano Giustiniano e come punto finale l'articolo 4 del *Code civil*.

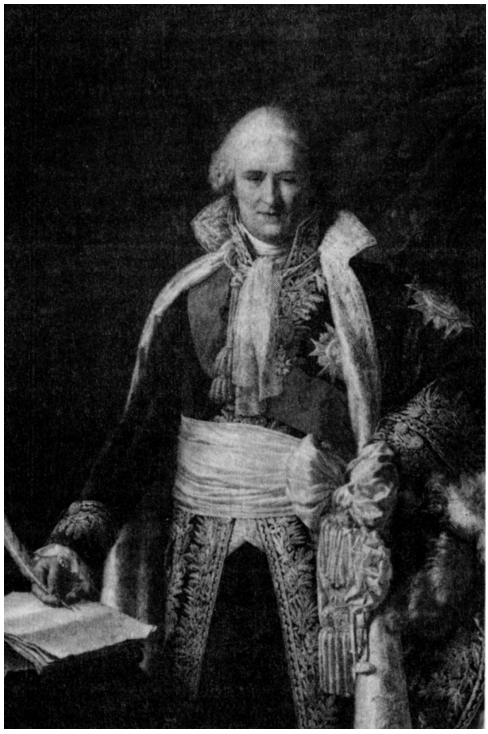

*Claude Gautherot, Portalis, Museo di Versailles.*

### 3. *L'imperfezione della legge come problema storico della sua applicazione*

Quando una legge è lacunosa, o contiene degli errori, o necessita di interpretazioni, il che non si può mai escludere, si pone automaticamente la domanda a quale istituzione appartenga la competenza correttiva.
In genere, ci sono tre opzioni: 1) il legislatore trattiene per sé, in quanto autore della norma fallace, il compito di correggerla; 2) si richiederà al giudice, in quanto utilizzatore della legge, di correggere l'errore in via giurisprudenziale, ossia di sanare le lacune con l'evoluzione successiva del diritto; 3) la competenza correttiva sarà trasmessa ad

una istituzione indipendente, la quale dovrà eliminare le manchevolezze della legge in modo indipendente sia dal legislatore, sia dalle istituzioni giudiziarie.

La storia del diritto dimostra che ha sempre dominato la tendenza a lasciare la correzione e l'interpretazione di leggi manchevoli allo stesso legislatore e di concedere al giudice meno spazio possibile per le decisioni, per legare i tribunali alla volontà del legislatore. Dietro a tale prassi sta la concezione assolutistica della volontà di potenza del sovrano e della derivante onnipotenza del legislatore monarchico.

Da questo punto di vista, la competenza correttiva ed interpretativa costituisce anche una questione di potere politico tra il legislatore, il giudice e la scienza giuridica. L'imperatore romano Costantino aveva dichiarato nel 316: «Inter aequitatem iusque interpositam interpretationem nobis solis et oportet et licet inspicere» (*Codex* 1. 14.1). Ai giuristi romani era ben noto che ogni norma giuridica abbisognava, «per via di sempre nuove domande»[10] o a causa di nuovi «bisogni giuridici»[11] successivamente emersi, di interpretazioni o integrazioni, che di preferenza erano però nelle mani dell'Imperatore. In tal senso si precisava nel *Digesto*: «Et ideo de his, quae primo constituuntur, aut interpretatione aut constitutione optimi principis certius statuendum est» (D. 1.3.11). Da ciò seguiva anche l'obbligo per il giudice di sottoporre il caso all'Imperatore:

> Si quid vero, …, ambiguum fuerit visum, hoc ad imperiale culmen per iudices referatur et ex auctoritate Augusta manifestetur, cui soli concesum est leges et condere et interpretari.
> [C. 1. 17. 21]

Tale monopolio dell'Imperatore romano sulla competenza di creare il diritto, che abbracciava sia la legislazione, sia l'interpretazione delle leggi, derivava dall'interpretazione secondo cui il potere legislativo era determinato dalla volontà, come si precisava nel *Digesto* 1. 4. 1: «Quod principi placuit, legis habet vigorem» (cfr. Josef Lukas, *Zur Lehre vom Willen des Gesetzgebers*, 1908, pp. 408 e ss.; Heinz Mohnhaupt, *Potestas legislatoria und Gesetzbegriff*, 1972, pp. 199-208). Anche quanto deciso dall'Imperatore nel corso di un procedimento – *cognoscens decrevit* –, quindi, deciso nella sua funzione di giudice, possiede il carattere di legge.

La teoria della volontà domina questo schema legittimatorio che si manterrà fino alla fine del XVIII secolo – e, sotto diverse formulazioni legittimatorie, anche durante il XIX secolo (cfr. Jan Schröder, *Recht als Wissenschaft*, 2001, pp. 224 ss.) –, fungendo da fondamento per la interpretazione assolutistica dello Stato e per la prassi riguardante le fonti del diritto. La legittimazione fondata sul momento volontaristico del sovrano contiene anche un «momento politico della subordinazione del giudice» nei confronti dell'unicità del legislatore monarchico (Ludwig Spiegel, *Der référé législatif*, 1913, pp. 100-117).

La procedura che obbligava il giudice a rimandare al sovrano, unico legislatore e decisore nei casi di dubbio o di lacuna nella legge, era nell'assolutismo francese delimitata con l'indicazione istituzionale del *référé législatif* (cfr. Lukas, *Zur Lehre*, p. 411; Matthias Miersch, *Der sogenannte référé législatif*, 2000, p. 25). Nella *Ordonnance civile touchant la réformation de la justice* dell'aprile 1667, Luigi XIV aveva prescritto la seguente procedura per i giudici:

> Si dans les jugemens des procès qui seront pen-

> dans en nos cours de parlement et autres nos cours, il survient aucun doute ou difficulté sur l'exécution de quelques articles de nos ordonnances, édits, déclarations et letters-patentes, nous leur défendons de les interpréter, mais voulons qu'en ce cas elles aient à se retirer pardevers nous, pour apprendre ce qui sera de notre intention.
> [Jourdan, Decrusy, Isambert, 1821, p. 106; cfr Louis Favoreu, *Du déni de justice*, 1965, p. 7]

Il successivo articolo 8 si spinge così lontano da dichiarare nulle tutte le decisioni che violano queste disposizioni contenute nell'articolo 7[12]. In questo modo era stato posto il freno alla capacità dei giudici di creare liberamente il diritto e l'interpretazione delle leggi è stata monopolizzata come compito e funzione del sovrano legislatore (cfr. Mohnhaupt *Potestas legislatoria*, cit., p. 223); Miersch, *Référé législatif*, cit., p. 26). Anche l'*Allgemeine Gerichtsordnung* austriaco del 1° maggio 1781 imponeva ai giudici, nel § 437, il ricorso nel senso del *référé législatif*:

> … dovesse però porsi il caso di un fondato dubbio riguardo al significato della legge, esso sarà notificato a Corte e ne sarà recepita la decisione; dovesse però un giudice provocare un ritardo contrariamente a tale ordine, o in altro modo gravare sulle parti, dovrà rispondere per tutti i danni.
> [cfr. Giuseppe II, *Gesetze und Verfassungen im Justiz-Fache*, 1817, p. 78]

Nel decreto sull'ingiunzione, del 1° novembre 1786, riguardante l'*Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch* austriaco, la riserva decisionale del sovrano territoriale, ossia, dell'ufficio a lui sottoposto, è espressamente prevista «quando il giudice nota un caso non definito dalla legge o un fondato dubbio riguardo al significato della legge». Allora «la superiore decisione deve essere recepita dall'ufficio preposto» (JGS, 1817, p. 72). Di nuovo, il paragrafo 26 lega espressamente il giudice alla catena del legislatore-sovrano territoriale:

> Se il giudice è in dubbio se il caso in questione è previsto dalla legge o meno, se la legge gli appare oscura o a questa si oppongono particolari e molto rilevanti obiezioni, l'istruzione deve sempre essere chiesta dal principe territoriale.
> [JGS, 1817, p. 77]

Allo stesso modo, l'*Allgemeine Gerichtsordnung für die Preussischen Staaten* del 6 luglio 1793 prevede che si deve «porre la domanda alla Commissione legislativa» nel caso in cui un collegio di giudici «ritenga oscuro o dubbio» il «senso» di una legge (*Allgemeine Gerichtsordnung*, 1795, § 32, p. 363). La decisione della Commissione legislativa doveva essere allegata alle motivazioni della sentenza giudiziaria. Nello stesso senso si stabiliva l'anno successivo anche nell'*Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten* del 1794, secondo il quale il giudice deve «indicare i propri dubbi alla Commissione legislativa e chiedere il giudizio» (§ 47 dell'introduzione all'ALR).

In tali casi, in cui le disposizioni della legge sono «oscure», «ambigue» o «lacunose», la loro integrazione, interpretazione o chiarimento è riservata al legislatore del sovrano territoriale. In tali disposizioni trova la coerente realizzazione la visione assolutistica dell'unicità e dell'indivisibilità della volontà sovrana riguardante tutti i livelli della produzione giuridica (Mohnhaupt, *Potestas legislatoria*, cit., pp. 220-228; Lukas, *Zur Lehre*, cit., pp. 411-414). L'obbligo di esporre tutte le questioni dubbie al legislatore – sovrano territoriale, affinché questi ne decida (cfr. Christian Wolff, *Vernünfftige Gedancken*, 1736, § 412; Sten Gagnér, *Studien zur Ideengeschichte der Gesetzgebung*, 1960, p. 67) – derivava dalla

dottrina che dominava e legittimava la tematica delle fonti del diritto e che individuava nella volontà del monarca la fonte creatrice di ogni diritto. Dietro a questa stava – oltre alla dottrina assolutistica dello Stato – anche la concezione ottimistica che caratterizzava l'epoca dell'illuminismo secondo cui era possibile costruire le leggi con una univocità linguistica tale da evitare ogni dubbio sul contenuto ed il significato della legge (cfr. Forsthoff, *Recht und Sprache*, 1940, pp. 1-17; Lerch, *Gesetze als Gemeingut aller*, 2004, pp. 225-237).

Su tale concezione poggiava anche la tendenza all'interpretazione positivistica della legge, particolarmente evidente nel perfezionismo con cui l'*Allgemeines Landrecht* prussiano affronta le fattispecie giuridiche. L'*Allgemeines Landrecht* prussiano inserisce tuttavia nel § 49 dell'introduzione una norma che rafforza notevolmente il potere del giudice, in quanto in mancanza di una legge il giudice «[deve] emettere la sentenza in base ai principi fondamentali recepiti nel diritto del paese, alle disposizioni esistenti per casi simili e secondo le proprie migliori interpretazioni». «La mancanza di una legge» deve però, indipendentemente dal diritto del giudice di emettere una decisione, essere «esposta al Capo della Giustizia» (§§ 49-51 dell'introduzione all'*Allgemeines Landrecht*; cfr. Lukas, *Zum Lehre*, cit., p. 413).

Con una certa verosimiglianza, fino al XIX secolo in Germania si è mantenuta la prassi di inviare gli atti alle facoltà giuridiche delle università. Queste erano intese però piuttosto come istituzioni ausiliarie per i tribunali e non implicavano un'erosione delle competenze del giudice. Al contrario, con l'invio degli atti si cercava di evitare il rischio di un diniego di giustizia (cfr. Schumann, *Rechtsverweigerungsverbot*, p. 91).

Ma, fondamentalmente, tutte queste disposizioni sono riconducibili alla teoria imperniata sulla volontà del legislatore, nonostante il diritto prussiano conceda al giudice una certa autonomia "secondo le sue migliori interpretazioni" in caso di mancanza di leggi (in base al § 49 dell'introduzione all'*Allgemeines Landrecht*). Kantorowitz osservava ironicamente riguardo a tale norma, che l'*Allgemeines Landrecht* «doveva in tal modo accordare anche per l'indipendenza dei giudici un posticino, sul quale poi potersi comodamente stabilire in un momento successivo» (Kantorowicz, *Vorgeschichte*, p. 22).

Tali forme di *référé législatif* non furono poi – anche nella misura in cui erano conosciute in Francia – affatto messe da parte dalla Rivoluzione Francese, bensì, al contrario, confermate e rafforzate. La legge sull'organizzazione dei tribunali del 16-24 agosto 1790 prevede che:

> Ils (sc. Les tribunaux) ne pourront point faire de réglements, mais ils s'adresseront au Corps-Législatif toutes les fois qu'ils croiront nécessaire, soit d'interpréter une loi, soit d'en faire une nouvelle.
> [*Décret sur l'organisation judiciaire*, titre II, art. 12, in J. B. Duvergier, *Collection complete des lois*, 1824, p. 363]

Tale norma indica che il fondamento che legittimava l'istituto giuridico del *référé législatif* non poggiava più sulla teoria imperniata sulla volontà, giacché con l'abolizione dell'assolutismo monarchico questa era diventata obsoleta, bensì sulla divisione dell'attività legislativa dai compiti del giudiziario. Il principio di Montesquieu della divisione dei poteri trovava, grazie alla Rivoluzione Francese, la sua attuazione giuridica.

Ciò riguardava anche il rapporto tra la giustizia e l'amministrazione, le cui funzioni furono anch'esse espressamente divise con la legge sull'organizzazione dei tribunali[13].

La *division des pouvoirs* dominava i dibattiti riguardanti il *référé législatif*, con l'aiuto del quale l'azione dei giudici sarebbe dovuta essere limitata alla sola applicazione della legge, poiché in nessun caso essi avrebbero dovuto partecipare alle funzioni legislative – le *fonctions législatives ou exécutrices*.

Per tale ragione, al giudice era vietato – come ebbe a formulare energicamente il deputato Du Port durante i dibattiti – «*toute interprétation, toute explication*» delle leggi, poiché la legge pone la norma generale, mentre la sentenza decide solo un caso particolare (in Lukas, *Zur Lehre*, p. 417).

Con ciò, la divisione tradizionale della funzione legislativa da un lato e della funzione giudiziaria (con il divieto di interpretazione per i giudici nel senso del loro obbligo di servizio di ricorrere al *référé législatif*) dall'altro lato, è rimasta pienamente in vigore, per quanto in base al nuovo principio della divisione dei poteri. Tale base era stata ascritta da Kantorowicz all'orizzonte dottrinale riguardante i diritti politici, contro i quali si sarebbe mosso Portalis con la sua concezione del giudice emancipato (cfr. Kantorowicz, *Vorgeschichte*, p. 29).

## 4. *Il giudice emancipato secondo l'articolo 4 del* Code civil

Questo tradizionale rapporto tra le due istanze produttrici del diritto, il Legislativo e il Giudiziario, cambia nei suoi fondamenti con la messa all'opera dell'articolo 4 del *Code civil* e del divieto di negare la giustizia che questo conteneva, come si era già accennato in precedenza.

Con l'articolo 4, il *référé législatif* fu abrogato e si costituì legalmente una nuova immagine del giudice. I dibattiti della Commissione legislativa riflettono anche le differenti posizioni politiche. Di fronte all'aumento del potere del giudiziario ai danni del legislativo, i rappresentanti delle forze conservatrici tentarono di adoperare la dottrina della divisione dei poteri come argomento costituzionale per mantenere il *référé législatif* (Kantorowicz, *Vorgeschichte*, pp. 28-30). Alla fine, per l'abrogazione del *référé législatif* fu determinante la ricca esperienza di quesiti che ritornavano alla Commissione legislativa ed i conseguenti ritardi dei procedimenti giudiziari[14]. Questi argomenti si riproponevano incessantemente durante i dibattiti sull'articolo 4 del *Code civil* e sull'abrogazione del *référé législatif*:

> Forcer le magistrate de recourir au législateur, ce seroit admettre le plus funeste des principes; ce seroit renouveler parmi nous la désastreuse législation des rescrits … De plus, le recours au législateur entraîneront des longueurs fatales au justiciable; et, ce qui est pire, il compromettroit la sagesse et la sainteté des lois.
> [Locré, *Esprit*, 1805, pp. 212-213; Delaporte, Riffé-Caubray, *Les Pandectes*, 1803, p. 424]

Per Portalis, lo scopo diretto dell'articolo 4 era di opporsi agli abusi che erano scaturiti e, per la precisione, di impedire ai giudici il rinvio delle sentenze grazie ai *référés au législateur*[15]. La nuova immagine del giudice si fondava anche sull'idea di una legge nuova, in sé compiuta, nello spirito di una codificazione razionale. Analogamente, per Quinet, l'obiettivo specifico dell'articolo 4 consisteva nel superare gli errori del vecchio sistema giudiziario che avevano portato ad una legislazione altamente complica-

ta ed incoerente, con la confusione dei poteri legislativi e quelli giudiziari causata dal frequente ricorso al legislatore (Quinet, *Commentare sur la loi*, 1819, p. 118).

Per l'abolizione del *référé législatif* era indubbiamente determinante anche il fatto che tale istituto fosse stato praticato sotto l'insegna di una concezione assolutistica dello Stato e del diritto. I riformatori trascinati dalla fede nel diritto razionale erano decisi di liberare il potere giudiziario da questo tratto odioso. Ciò corrispondeva allo spirito illuminato dell'epoca. In Austria, con il codice per la Galizia occidentale, i paragrafi 18 e 19 rimandavano il giudice nei casi di una legge lacunosa a decidere – al posto del *référé législatif* – per via di analogie, del «significato naturale della legge» ed, infine, dei «principi generali e naturali del diritto» (*Bürgerliches Gesetzbuch für Galizien*, 1° parte, Vienna, 1797, p. 6). Allo stesso modo furono anche in Prussia, con l'ordine di gabinetto del 8 marzo 1798, del tutto «abolite le domande durante il corso del processo» dei tribunali alla Commissione legislativa in base ai paragrafi 47 e 48 (appendice al § 48 dell'*Allgemeines Landrecht*, 1817, p. 9; cfr. anche Ludwig, *Commentar zum allgemeinen Landrecht*, 1804, p. 51).

Nella discussione riguardante l'articolo 4 del *Code civil* e la conseguente abolizione del *référé législatif*, il rapporto di principio tra la legge e la sentenza fu ripetutamente oggetto del dibattito e venne precisata la divisione tra gli ambiti delle due fonti di diritto. Il compito del legislatore era – secondo uno degli argomenti – di decidere le regole generali, ossia di sviluppare dei principi generalmente validi che servissero al «*bien commun*». Per legittimare ciò vennero chiamate in causa anche disposizioni di diritto romano: «Iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur» (così in Delaporte, Riffé-Caubray, *Pandectes*, p. 425). Perciò, un legislatore che dovesse decidere in una questione sottopostagli da un giudice per via del *référé législatif*, riguardante immancabilmente gli interessi privati dell'accusatore o dell'accusato, verrebbe meno al suo vero compito, ossia quello di definire e perseguire gli interessi generali della società:

> La science du législateur consiste à trouver, dans chaque matière, les principes les plus favorables au bien commun; la science du magistrat est de mettre ces principes en action, de les ramifier, de les étendre, par une application sage et raisonnée, aux hypothèses privèes[16].

In base a ciò, il giudice deve sempre decidere da solo i casi singoli, anche quando la legge non è chiara o contiene delle lacune (Quinet, *Commentaire*, p. 118). Solo così può rendere più spedita anche la tutela del diritto. Bigot-Préameneu definì addirittura pericoloso il fatto di permettere ai tribunali di attendere l'emanazione di una nuova legge. Ciò non era neanche necessario, poiché i tribunali potevano sempre trovare le fondamenta normative per le sentenze, o nelle leggi scritte, oppure nei principi naturali di giustizia – nella *équité naturelle*[17]. Su tale punto concordava la maggior parte dei riformatori: quando la legge tace, il giudice deve studiarne «lo spirito», per ricavare dall'*esprit de la loi* la soluzione del caso ed elaborare la sentenza[18].

Quanti si opponevano ad una competenza dei giudici liberata dalla tutela del legislatore, vedevano nell'articolo 4 un troppo consistente aumento del potere della giurisdizione, come, ad esempio, Roederer, che la definiva come una «*question politique de la plus haute importance*»[19]. Più

di tutti, fu Portalis a manifestare nella sua replica una visione realistica della legge che non ne sopravvaluta la capacita normativa. Solo pochi casi possono essere decisi in base ad un esplicito testo legislativo. La maggior parte dei conflitti giuridici sono sempre stati decisi – e in ciò egli concordava appieno con il parere di Bigot-Préameneu – secondo principi generali, secondo la dottrina e la scienza giuridica[20]. Il *Code civil* non intendeva contrastare tale fatto, bensì, al contrario, poneva in evidenza la consapevolezza di ciò:

> Peu de causes sont susceptibles d'être décidées d'aprés une loi, d'aprés un texte précis: c'est par les principes généraux, par la doctrine, par la science du droit, qu'on a toujours prononcé sur la plupart des contestations. Le Code civil ne dispense pas de ces connaissances; au contraire il les suppose.
> [Portalis, in Jouanneau, Solon, *Discussions*, p. 27]

Contro i timori, sovente espressi, che i tribunali possano abusare dell'obbligo decisionale imposto loro dall'articolo 4 spingendosi al di là della legge, sarà controbattuto che nel *la Cour de Cassation* permane sempre un'istanza giuridica capace di intervenire correggendo tali abusi. Sullo sfondo c'era anche un'immagine marcatamente nuova del giudice, che risultava dal fatto che i tribunali erano stati in gran parte occupati da persone illuminate ed integre che si erano guadagnate la fiducia dell'opinione pubblica in virtù del loro responsabile esercizio di questa importante funzione statale[21]. Grazie al *Code civil* vennero così posti in una posizione nuova sia la legge, sia i tribunali, i quali, illuminati ed illuminanti, rischiaravano e ordinavano tutti e due gli ambiti delle fonti del diritto – vale a dire, tutti e due i poteri dello Stato. Il legislatore e i tribunali venivano percepiti come coinvolti in un scambievole rapporto di limitazione e fecondazione reciproca. Portalis spiegò: «Il faut que le législateur veille sur la jurisprudence: il peut être éclairé par elle, et il peut, de son côte, la corriger» (Portalis, *Discours préliminaire*, p. 14; anche Portalis, *Ecrits*, p. 30; Locré, *Esprit*, p. 214).

## 5. *Presupposti per la idoneità funzionale dell'articolo 4* Code civil

Occorre individuare ed esaminare i tre presupposti necessari per l'istituzione del divieto del diniego di giustizia secondo l'articolo 4 del *Code civil*.

*1) La codificazione.* Il nuovo ordinamento dei poteri, documentato nell'articolo 4 con l'aumento del potere del giudiziario ai danni del legislativo (dominante fino a quel momento), non sarebbe stato pensabile senza il modello codificatorio proveniente dall'illuminismo, che aveva trovato la sua più moderna realizzazione nel *Code civil*. Il sistema delle fonti del diritto francese, quantitativamente e qualitativamente molteplice come in tutti i paesi e Stati dell'*Ancien Régime* (cfr. per l'Italia, Muratori, *Dei difetti della giurisprudenza*, 1743, p. 28; in generale Mohnhaupt, *Grundlinien in der Geschichte der Gesetzgebung*, 2006, pp. 167-169), fu oggetto di ripetute critiche nei *cahiers des doléances* (cfr. Kan, *Les efforts de codification en France*, 1929, pp. 247-250). La contraddittorietà e l'arbitrarietà della giurisprudenza era considerata una conseguenza della situazione riguardante le fonti del diritto (Kan,

*Les efforts*, p. 108). La coerenza, la semplicità e la sicurezza giuridica erano obiettivi dichiarati dell'ideale codificatorio dell'illuminismo[22].

Il concetto di codificazione lega assieme le diverse intenzioni del legislatore, ossia, di giungere ad una regolamentazione dell'intero campo giuridico in un unico codice che fosse materiale e formale e al contempo unitario personalmente e territorialmente, ampio, espresso nella lingua nazionale, logico-sistematico e generalizzante[23]. In ciò consiste la differenza fondamentale tra la *codification* e tutte le precedenti *compilations*[24]. La storia fu espressamente valorizzata in quanto fonte di esperienze e quale «*physique expérimentale de la législation*» (Portalis, *Presentation*, p. 39). Nel 1801, Portalis sarà in grado di dichiarare che ora attraverso la Rivoluzione nasceva, con un codice unico, una grande opera di bene[25].

L'intenzione dei redattori del *Code civil* era di sviluppare un «système axiomatique et rationaliste» (cfr. Arnaud, *Les origines doctrinales*, 1969, p. 218). In questo senso, il *Code civil* aveva raggiunto un sistema nuovo, in sé chiuso ed autonomo, che abbracciava ed univa tutti gli ambiti del diritto privato (Arnaud, *Essai d'analyse structurale*, 1973, p. 17). Jean Ray aveva a ragione descritto il *Code civil* come «la loi dans son ensemble», come si può notare anche riguardo al divieto del diniego di giustizia nell'articolo 4[26]. La legge, «*la loi dans son ensemble*», significava la sintesi di tutte le ordinanze del legislatore e la determinazione del vero senso di ogni disposizione giuridica[27].

Portalis aveva descritto espressamente la *codification* come «l'esprit de méthode appliqué à la législation»[28]. Con ciò era indicato lo scopo della codificazione, l'apertura della via più facile e più manifesta attraverso la quale il cittadino poteva conoscere le disposizioni della legge (Portalis, *Essai*, p. IV). Nel 1813, Delvincourt ebbe a definire il *Code Napoléon* come una legge unitaria e sistematica nel senso di un «*ensemble*»:

> … en observant que le Code Napoléon devant être considéré, dans son ensemble, comme ne formant qu'une seule loi, chaque article doit être entendu dans ses rapports, non-seulement avec les autres articles du même titre, mais encore avec les articles des titres antérieurs ou subséquents.
> [Delvincourt, *Cours de Code Napoléon*, 1813, p. V]

La costruzione sistematica del codice nella connessione complessiva di tutte le sue disposizioni forma il criterio decisivo per il concetto della codificazione; la riuscita della sua realizzazione dipende in modo determinante dalla strutturazione equilibrata e dall'adeguata compattezza delle norme. Con questa descrizione definitoria è ben delineata la distanza rispetto al vecchio sistema giuridico, multiforme e confuso, caratterizzato da disposizioni singole non coordinate che abbracciavano anche regolamenti, decreti, privilegi etc. Per il giudice, la codificazione così organizzata nella forma del *Code civil* costituiva il presupposto decisivo per poter risolvere – dall'*ensemble* delle disposizioni sistematiche e tra esse accordate – le manchevolezze e i dubbi della legge. Così, attraverso la codificazione del *Code civil*, come ebbe a dire opportunamente Kantorowicz, «ogni questione giuridica era almeno ordinata nel codice al suo posto logico» (Kantorowicz, *Vorgeschichte*, p. 36).

A Portalis era chiaro che la tecnica giuridica non permetteva di "ridiscendere" nei dettagli di ogni singola questione giuridica

che potesse sussistere in ogni materia giuridica[29]. Ciò fu tentato, invece, dall'*Allgemeine Landrecht für die preussischen Staaten* (1794) con i suoi più di venti mila paragrafi[30]. Il *Code civil* incarnava la convinzione che «le leggi non devono mai essere più perfette degli uomini per i quali sono state fatte»[31]. Dietro a ciò stava principalmente l'avviso che neanche il migliore legislatore è in grado di prevedere tutti i casi della vita che necessitano di regole, per poterli risolvere tramite il codice. Valutando intelligentemente le limitate competenze regolamentari e la debolezza strutturale delle leggi, Portalis dichiarava:

> … il est impossible de tout fixer par des règles précises. C'est une sage prévoyance de penser qu'on ne peut tout prévoir[32].

Ciò era chiaramente una legittimazione per l'articolo 4 del *Code civil*, ossia per il divieto del diniego di giustizia (cfr. Portalis, *Exposé des motifs*, p. 156-159). Se la legge, o rispettivamente la codificazione, non è in grado di comprendere tutti i casi della vita, come avevano già riconosciuto Platone e il diritto romano[33], allora si pone la domanda su come chiudere e risolvere le lacune o le fattispecie di non chiara definizione. Portalis dichiarava a tal riguardo:

> Car si la prévoyance du législateur est limité, la nature est infinie; elle s'applique à tout ce qui peut intéresser les hommes.
> [Portalis, *Discours préliminaire*,p. 9]

Da ciò fu tratta la conclusione che la legge pone solo i principi generali – «fixer, par de grandes vues, les maximes générales du droit» (Portalis, *Discours préliminaire*, p. 9) – mentre è lasciato ai tribunali ed agli esperti giuridici di guidare l'applicazione nello spirito di tali leggi[34]. Il tipo di codificazione proclamato da Portalis partiva da un'idea sostanzialmente astratta della norma, pensata per la realizzazione di un'idea di giustizia derivata dai principi del diritto naturale (cfr. Rainer, *Einige Gedanken zum Discours Préliminaire*, 2005, p. 113-124).

Dietro a ciò stava la fondamentale questione dei rapporti tra i tre generi di fonti del diritto: la legislazione, la giurisprudenza e la scienza giuridica, ossia da un lato la loro rigida separazione e dall'altro lato la cooperazione tra essi.

Si mirava all'alternativa tra una legislazione stretta e una ricerca della giustizia al momento dell'applicazione delle leggi. In mezzo a tale questione di principio si trovava l'esecutore del diritto, ossia, di regola, il giudice. Alla ricerca della "giustizia" si apriva un grande spazio di manovra, se il giudice era fornito di una maggiore quantità di responsabile autostima nel rapporto con la legge, giacché doveva sviluppare ed applicare massime tratte dallo "spirito" e dalle intenzioni del legislatore.

La fedeltà alla legge, da un lato, e la ricerca della giustizia dall'altro lato, non dovevano generare contraddizioni in questo schema interpretativo della legge. In tal senso vanno le argomentazioni di Portalis ed in tal senso è stato configurato dai redattori l'articolo 4 del *Code civil*. Portalis commentò nel seguente modo la divisione del lavoro corrispondente all'articolo 4 tra il legislatore ed il giudice:

> Or, c'est à la jurisprudence que nous abandonnons les cas rares et extraordinaires qui ne sauraient entrer dans le plan d'une législation raisonnable, les détails trop variables et trop contentieux qui ne doivent point occuper le législateur, et tous les objets que l'on s'efforcerait inutilement de prévoir, ou qu'une prévoyance précipitée ne pourrait définir sans danger. C'est à l'expérience à com-

> bler successivement les vides que nous laissons. Les codes des peuples *se font avec le temps*; mais, à proprement parler, *on ne les fait pas*.
> [Portalis, *Discours préliminaire*, p. 14; cfr. Martin Kriele, *Gesetzestreue*, 2002, pp. 51-58]

L'ultima osservazione di Portalis, che «les codes des peuples se font avec le temps», che sembrerebbe avvicinarsi alla concezione anticodificatoria di Savigny, significava però soltanto che la codificazione andava sviluppata e interpretata a partire dalle sue proprie circostanze storiche e che non poteva nascere dal nulla (cfr. Wilhelm, *Portalis und Savigny*, 1982, pp. 445-456). Ad ogni modo, la codificazione era rimessa al giudice per quanto riguardava la sua integrazione e interpretazione. Alla domanda, secondo quali principi si dovevano completare le lacune giuridiche, Portalis rispondeva così nelle *Règles pour les juges*:

> Il faut donc laisser alors au juge la faculté de suppléer à la loi par les lumières naturelles de la droiture et du bon sens.
> [Portalis, *Exposé des motifs*, p. 157]

L'impossibilità per la legge di regolare tutti i casi pensabili richiedeva dal potere legislativo dei contributi adattabili e flessibili, che Portalis delineò con queste parole: «Il faut donc laisser au pouvoir judiciaire les attributions qui dérivent de la plus impérieuse de toutes les lois, celle de la nécessité» (Portalis, *Discours relatif à la publication*, p. 137). Ciò rifletteva una visione molto pragmatica che considerava la tesi sulla ineluttabile lacunosità di tutte le leggi umane come una componente della dottrina razionalistica sulle fonti del diritto (cfr. Gutzwiller, *Weltanschauliche Grundlagen*, p. 78).

La tecnica legislativa del *Code civil* rifiutava perciò ogni ordine dettato dalla casistica, evitava frasi teoriche o moralistiche, non perseguiva l'autonomia della struttura delle leggi rispetto ai principi ed alle massime e vedeva nel processo un mezzo di costante perfezionamento del codice attraverso la giurisprudenza e la scienza giuridica (cfr. Heinsheimer, *Einleitung*, p. IX). Un esempio adeguato di ciò è l'ulteriore sviluppo del diritto penale negli articoli 1382 e 1383 del *Code civil*, la cui formulazione, mantenuta consapevolmente aperta, fu descritta come «concessione al giudice di ricercare il diritto» (Heinsheimer, *Einleitung*, cit., p. X).

Le argomentazioni di Portalis hanno anche un aspetto storicistico – con ciò egli evidentemente ribatteva alle critiche dei conservatori – laddove egli afferma che le sentenze si sono da sempre formulate in base ai principi generali ed alla dottrina giuridica, come dovrà essere fatto anche con l'introduzione del *Code civil*. L'arsenale argomentativo, al quale il giudice poteva ricorrere se la legge positiva taceva, o era ambigua o oscura, erano la consuetudine o l'equità – «l'usage ou équité». L'equità significava il ritorno alla legge naturale: «L'équité ets le retour à la loi naturelle»[35].

Il confine tra la legislazione e l'evoluzione del diritto tramite la giurisprudenza era stretto e sormontabile solo attraverso dei concetti astratti come "equità", "legge naturale" e "saggezza del giudice". Oltre a ciò, il concetto di legge possedeva anche una concezione filosofica: «Les lois ne sont pas de purs actes de puissance; ce sont des actes de sagesse, de justice et de raison» (Portalis, *Discours préliminaire*, p. 4). Il divieto del diniego di giustizia istituito con l'articolo 4 del *Code civil* era pensabile e praticabile solo entro il quadro di una simile concezione

della legge e della codificazone; solo in questo quadro esso poteva legittimamente essere considerato come parte della questione riguardante la divisone dei poteri.

*2) Costituzione*. Il *Code civil* con il suo articolo 4 riguardante il divieto del diniego di giustizia non può e non deve essere considerato isolatamente entro il sistema giuridico francese, giacché il primo è posto sotto la protezione delle leggi politiche, – ossia sotto la protezione della costituzione alla quale si deve adeguare: «Le code civil est sous la tutelle des lois politiques; il doit leur être assorti» (Portalis, *Discours préliminaire*, p. 16). Già con la risoluzione dell'Assemblea Nazionale del 16 agosto 1790 era stato decisa la revisione di tutte le leggi. La formula della risoluzione suonava:

> Les lois civiles seront revues et réformées par les législatures; et il sera fait un code général des lois simples, claires, et appropriées à la constitution. [Duvergier, *Collection*, p. 364]

Successivamente, anche la costituzione del 1791 aveva stabilito l'obbligo di redigere un codice[36]. La costituzione aveva, da un lato, riportato la vita politica alla normalità, dall'altro lato, con i principi in essa contenuti, aveva posto sotto il proprio dominio anche il *Code civil* e conseguentemente anche la prassi giuridica[37]. Nella gerarchia delle leggi, la costituzione sta espressamente sopra le leggi civili, processuali e penali, o le leggi commerciali e tributarie. Tra le disposizioni costituzionali vincolanti per tutte le altre leggi rilevano i principi di eguaglianza, libertà, proprietà, i diritti umani ed il principio della divisione dei poteri. La questione della divisione dei poteri accendeva incessantemente nelle discussioni lo scontro riguardo al potere dei giudici e ai limiti delle loro competenze nei confronti del legislatore politico e della sua legislazione.

Il compito principale della legge consisteva, secondo la nuova concezione costituzionale, nel «garantir la liberté, et de mettre ainsi le Citoyen en état de jouir de tous les droit qui sont déclarés lui appartenir par la Constitution» (Nicolas Bergasse, *Rapport du comité de constitution*, 1789, p. 9). Perciò, il tribunale diveniva un'istanza di garanzia e la costituzione una «sentinella»[38], per eliminare gli abusi del potere giudiziario, molto frequenti nell'*Ancien Régime*. Coerentemente con quanto era costantemente ribadito durante i dibattiti costituzionali, la carta costituzionale imponeva la "legge" quale fondamento giuridico di ogni decisione giudiziaria, unico al quale un giudice illuminato ed onorato doveva obbedienza: «que des juges éclairés, honorés, sans être craints … n'obéissent qu'à la Loi» (Du Port, *Principes et plan sur l'établissement*, 1790, p. 4).

I dibattiti costituzionali – come anche la costituzione stessa – muovevano ancora da una immagine ideale della legge e del legislatore al quale soltanto spettava l'ultima parola nei casi di lacune o di dubbi interpretativi[39]. La richiesta costantemente ribadita di dividere rigorosamente i poteri costituzionali[40] non aveva, però, nascosto del tutto i dubbi che emergevano durante i dibattiti riguardo alla capacità funzionale del sistema giuridico in caso di mantenimento del *référé législatif*. Du Port illustrò il retroscena costituzionale: «Les Loix seront belles et justes, et les Jugemens peut-être iniques ou absurdes» (*Ibidem*, p. 32). Il problema della conversione delle leggi generali ed astratte in concreti pro-

nunciamenti particolari tramite il verdetto giudiziario non si poteva risolvere senza le competenze interpretative del giudice.

La collisione tra la legislazione e la giurisprudenza in caso di un simile compito del giudice di risolvere le lacune o di dare un'interpretazione era inevitabile – considerata la divisione dei poteri prevista dalla costituzione -, giacché i poteri dello Stato erano soggetti ad un principio costituzionale: «Au surplus, les pouvoirs sont réglés; aucun ne doit franchir ses limites» (Portalis, *Exposé des motifs*, p. 159).

Portalis contestò abilmente e al contempo energicamente l'obiezione che l'articolo 4 del *Code civil* trasferiva al giudice un potere disapprovabile a causa dell'obbligo costituzionale riguardante la divisione dei poteri (*Ibidem*, p. 135). Egli invocava una certa flessibilità: «Je sens … qu'il nous manque des tribunaux d'équité qui puissent, suivant les circonstances, adoucir les lois» (*Ibidem*). Egli si riferiva alle *Courts of equity* inglesi e alla prassi dei pretori romani, come anche alle modifiche da loro praticate. Una simile quantità di potere non sarebbe stata però trasferita al giudice con l'articolo 4 del *Code civil*, il quale interveniva solo nei casi di leggi manchevoli per garantire istituzionalmente la giurisprudenza (cfr. Portalis in Jouanneau e Solon, *Discussions*, p. 27). Il richiamo fatto dagli oppositori dell'articolo 4 del *Code civil* alla dottrina sulla divisione dei poteri di Montesquieu non reggeva, poiché Montesquieu aveva considerato solo le leggi penali, per le quali un potere interpretativo del giudice secondo la costituzione non era ammesso.

Allo stesso modo anche Tronchet argomentava, del tutto pragmaticamente, che sarebbe stato un abuso ridurre l'ufficio del giudice in stato di pura passività. Il divieto dell'interpretazione giudiziaria era originariamente pensato solo per impedire la prassi dei tribunali dell'*Ancien Régime* di intromettersi attraverso le decisioni regolamentari nelle competenze legislative del legislatore monarchico. Egli spiegò: «il faut laisser au juge l'interpretation, sans la quelle il ne peut exercer son ministére» (Tronchet, in Jouanneau et Solons, *Discussions*, p. 27). Infine, la questione contesa sulla capacità del giudice riguardante l'interpretazione, il compimento ed il perfezionamento del diritto rese palesa un'aporia del principio della divisione dei poteri che non permetteva una separazione netta e formalistica tra il potere legislativo e quello giudiziario, intesi come due principali produttori del diritto. Giacché, se si lasciava al legislatore il compito di interpretare, egli fungeva da giudice e ne risultava un suo inammissibile potere retroattivo; se si tralasciava al giudice il compimento e il perfezionamento del diritto, questi agiva come un legislatore.

Pertanto, il dibattito costituzionale e l'adozione del divieto del diniego di giustizia dell'articolo 4 del *Code civil* si chiusero con una decisione a favore del potere del giudice. Quale problema delimitativo tra la legislazione e la giurisprudenza rimase il principio dell'articolo 4 come oggetto di dibattito; anche oggi, esso impegna la teoria e la prassi del "diritto giudiziario" e della qualità legislativa delle sentenze giudiziarie. Così, nel 1973, il tribunale costituzionale federale ha espressamente riconosciuto la funzione del giudice di ricercare il diritto e sanare le lacune giuridiche:

> Il fatto che la legge scritta non adempie la sua funzione di risolvere un problema giuridico deve essere giudiziosamente appurato. La decisione del

> giudice completa allora la lacuna, secondo il dettato della ragione pratica e della concezione di giustizia generalmente riconosciuta nella comunità[41].

*3) Organizzazione dei tribunali.* Tra i presupposti per la praticabilità e, al contempo, la legittimità del divieto del diniego di giustizia va annoverata anche un'ampia e chiara organizzazione dei tribunali. Solo quando vi sono a disposizione degli organi giudiziari efficaci è pensabile che i giudici neghino la giustizia e che, quindi, acquisti senso l'istituzione del divieto del diniego di giustizia (cfr. Strunk, *Justizverweigerung*, p. 11, 14). Quale seguito della Rivoluzione Francese, una piena *régénération* dell'amministrazione della giustizia appariva inevitabile. Ancora una volta, la necessità di un nuovo *Ordre judiciaire* era tratta dalla costituzione:

> … mais aujourd'hui que l'on demande de toutes parts et que l'on attend une régénération complète dans l'administration de la justice; aujourd'hui qu'il faut, d'après les principes d'une Constitution libre, établir un Ordre judiciaire nouveau, qui, loin d'altérer ces principes, leur donne une nouvelle force et de nouveaux développements.
> [Du Port, *Principes*, p. 2; cfr. anche Sieyes, *Aperçu d'une nouvelle organisation*, Paris, 1790]

L'istituzione delle gerarchie e dei tribunali abbracciava dal "basso" verso l'"alto" la *justice de paix*, *tribunaux inférieurs*, *tribunaux d'appel*, come anche il vertice gerarchico, *le tribunal de cassation* (cfr. la costituzione del 1793, artt. 98-100, in Franz, *Staatsverfassungen*, p. 393). L'abolizione costituzionale della compravendita delle cariche[41] e l'inamovibilità dei giudici – tranne per sentenza giudiziaria – avevano dato alla giurisdizione un'autonomia istituzionale che permetteva la nascita di un ceto giudiziario emancipato. Inoltre, anche la preparazione e la professionalità costituivano dei presupposti istituzionali per il divieto del diniego di giustizia, poiché il giudice ora possedeva un maggior grado di competenza, indispensabile per essere in grado di interpretare autonomamente il diritto entro la cornice tratteggiata dalla codificazione. Ciò è dimostrato già dalla nuova caratterizzazione dei giudici come «hommes intégres et éclairés» (Quinet, *Commentaire*, p. 119).

Portalis aveva a tale scopo istituito delle «Règles pour les juges», che avrebbero dovuto guidare il potere giudiziario (Portalis, *Exposé des motifs*, pp. 156-159). Quale argomento decisivo contro i timori che il giudice potesse abusare del suo potere interpretativo nei casi di dubbio o di lacune nella legge «contre le texte de la loi», vi era l'istituzione di una *Cour de cassation*. Se, infatti, il giudice si rendeva colpevole di un comportamento errato, vi era a disposizione la Corte di cassazione per correggere sentenze sbagliate (Tronchet in *Discussions*, p. 27). In tal modo si sarebbe provveduto in favore di una giurisprudenza saggia e coerente – ma, allo stesso tempo, anche della legislazione – il cui interprete sarebbe stato un giudice incaricato dell'inevitabile compito di perfezionare la legge (Quinet, *Commentaire*, p. 119).

La costruzione dei tribunali, delle gerarchie istituzionali e l'immagine del giudice garantivano il controllo, come anche l'autocontrollo del giudice nel senso di un osservatorio giuridico professionalizzato entro la cornice di un tribunale la cui pubblicità era garantita al contempo dalla costituzione.

### 6. *L'importanza dell'articolo 4 del* Code civil *in Germania*

L'importanza e gli effetti dell'articolo 4 del *Code civil* si rispecchiano anche nell'ambito di ricezione del *Code civil* in Germania, come anche negli altri paesi europei. Riguardo all'articolo 4, Brauer aveva, nel 1809, indicato il *Landrecht* del Baden, nel quale era stato recepito il *Code civil*; questi conteneva la cosiddetta «amministrazione della giurisdizione», intesa come «l'obbligo dello Stato», che riguardava anche i giuristi della Corona, di procedere contro i giudici nei casi del «diniego del diritto» (Brauer, *Erläuterungen*, 1809, p. 38). Da questo «obbligo dello Stato» si deduceva l'obbligo per i giudici di giungere alla sentenza. I commentari all'articolo 4 nelle edizioni tedesche del *Code civil* riconoscono espressamente le idee della codificazione:

> … secondo il quarto articolo del codice napoleonico, alla valutazione del giudice è stato dato un grande spazio. Vano … fu il tentativo di trasformare le leggi in una casistica, che avrebbe risparmiato al giudice ogni riflessione e l'avrebbe mutato in una macchina.
> [Erhard, *Napoleons I Handelsgesetzbuch*, 1808, p. XXXVII]

Lo «spirito intellettuale del giudice» era presupposto e richiesto per il codice recepito, al fine di poter risolvere, con l'aiuto delle «norme generali» del codice, i singoli casi (Brauer, *Erläuterungen*, p. 48). «L'ispezione, da parte del giudice, della natura dei rapporti giuridici» avrebbe più facilmente condotto al risultato, che non «gli impensabili sforzi di un legislatore non illuminato che volesse prevedere e decidere tutti i pensabili casi giuridici» (Erhard, *Handelsgesetzbuch*, p. XXXVII). L'immagine e la funzione del giudice emancipato furono adottati nei territori tedeschi in cui fu recepito il *Code civil* in modo da adeguarsi alla codificazione e alla costituzione francese. Seidensticker spiegava nel 1808, secondo lo spirito dell'illuminismo:

> L'umanità è finalmente progredita a sufficienza per poter essere guidata da dei principi; la scienza è andata sufficientemente lontano da porsi sotto i principi; i giudici sono diventati delle persone capaci di comprendere i principi e di svilupparli da soli.
> [Seidensticker, *Einleitung in den Codex Napoleon*, 1810, p. 60]

Questa era sicuramente una valutazione ancora troppo ottimistica riguardo il ceto dei giudici in Germania. Ma queste parole indicano che la persona del giudice, definita attraverso la costituzione e la moderna codificazione, capace di assumere decisioni con responsabilità – al di là di ogni diritto positivo – era diventata il fattore decisivo per un sistema giuridico funzionante.

I commenti tedeschi riguardanti il divieto del diniego di giustizia seguivano del tutto le argomentazioni che erano alla base delle decisioni dei redattori e dei riformatori francesi. Però, nei commenti alle edizioni tedesche del *Code civil* è riconoscibile anche la preoccupazione che

> il diritto romano subentri ora dalla posizione di fonte sussidiaria del diritto a quella di ausilio assolutamente indispensabile.
> [Grolmann, *Ausführliches Handbuch über den Code Napoleon*, 1810, p. 60]

Poiché il *Code civil* aveva abolito tutte le fonti sussidiarie del diritto, ciò significava che al giudice non era più permesso ritornare all'uso del diritto romano per l'interpretazione ed il completamento delle lacu-

ne nelle leggi. Il diritto romano poteva essere ora considerato solo «un modello per l'applicazione di norme generali» (Brauer, *Erläuterungen*, p. 42) o «una considerazione corrispondente», «ma non si poteva attingere da esso alla ricerca delle fondamenta giuridiche decisive» (Haas, *Civil-Gesetzbuch des linken Rheinufers*, 1822, p. 23; anche *Das Badische Landrecht*, 1836, p. 3).

D'altronde, furono anche spesso usate le disposizioni del diritto romano come argomenti per la legittimazione del divieto del diniego di giustizia dell'articolo 4 del *Code civil*. Si ha l'impressione che in Germania non erano ancora considerati sufficientemente decisivi i principi a favore dell'emancipazione del giudice tratti dal diritto costituzionale e dallo spirito della codificazione illuminista, per cui si credeva ancora necessario richiamare in aiuto l'autorità ed il potere argomentativo del diritto romano.

Nel *Corpus Juris Civilis* giustinianeo si possono effetivamente trovare decisioni a favore del complesso del divieto del diniego di giustizia (cfr. Mayer-Maly, *Iurare sibi non liquere und Rechtsverweigerungsverbot*, 1993, pp. 349-354). Così, ad esempio, Erhard rimanda, come argomento a favore dell'articolo 4 del *Code civil*, alla novella 115, cap. 2 (Erhard, *Napoleons I bürgerliches Gesetzbuch*, 1808, p. 4), secondo la quale il giudice, dopo un rinvio della presentazione delle parti in causa e dopo una proroga, era tenuto a dare un verdetto conforme alla legge[43]. Oltre a ciò, Erhard richiama anche i *Digesta* 5. 1. 40, in qualità di caso parallelo legittimante: «Iudex si quid adversus legis praeceptum in iudicando dolo malo praetermiserit, legem offendit» (Erhard, *Napoleons I Civilgerichtsordnung*, 1808, p. 273).

Le edizioni in lingua latina del *Code civil* del 1808 e del 1810 (Gibault, *Codex Napoleonianus*, 1808, p. 2) rimandano, per il divieto del diniego di giustizia, a *Digesta* 1. 3. 13 e si avvicinano, così, più di altri alle intenzioni dell'articolo 4 del *Code civil*:

> Nam … quotiens lege aliquid unum vel alterum introductum est, bona occasio est cetera, quae tendunt ad eandem utilitatem, vel interpretatione vel certe iurisdictione suppleri.

Tali voci argomentano addirittura in due direzioni, da un lato nel rispetto della tradizione e dall'altro lato in direzione progressiva ed emancipatoria, secondo lo spirito del nuovo diritto costituzionale. Ciò è tipico per una riforma cresciuta sulle basi rivoluzionarie e che utilizza pertanto dei mezzi argomentativi tradizionali, e quindi anche politicamente meno sospetti.

## *Bibliografia*


*Allgemeine Gerichtsordnung für die Preussischen Staaten*, 1. Theil, Berlin, 1795;

*Allgemeines Landrechts für die Preussischen Staaten von 1794*, Neue Ausgabe, I/1, Berlin, 1817;

Arnaud, André-Jean, *Les origines doctrinales du Code civil français*, Paris, 1969;

– *Essai d´analyse structurale du Code civil français*, Paris, 1973;

– (Hg.), *Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit*, Paris, 1988;

Atias, Christian – Beignier, Bernard – Bouscau, Franck – Gasparini, Eric – Gazzaniga, Jean-Louis – Ricci, Jean-Claude, *Portalis le Juste*, ed. d'Onorio, Joël-Benoît (Actes du colloque de Paris), Aix-en-Povence, 2004;

Behrends, Okko – Knütel, Rolf – Kupisch, Berthold – Seiler, Hans Hermann, *Corpus Iuris Civilis II (Digesten 1-10)*, Heidelberg, 1995;

Bergasse, Nicolas, *Rapport du comité de constitution, sur l´organisation du pouvoir judiciaire, présenté à l´assemblée nationale*, Paris, 1789;

Böhmer, Justus Henning (Praeses), *Diss. de origine, progressu atque indole querelae denegatae vel protractae iustitiae* (Respondent: Ioannes Fridericus Ioachim), Halae Magdeburgicae, 1738;

– *Bürgerliches Gesetzbuch für Galizien*, 1. Theil, Wien, 1797;

Brauer, Johann Nikolaus Friedrich, *Erläuterungen über den Code Napoléon und die Großherzoglich Badische bürgerliche Gesetzgebung*, 1. Band, Karlsruhe, 1809;

Bufera, Antonio, *Il Codice Civile Italiano, commentato secondo l´ordine degli articoli, libro I*, Torino, 1939;

Busse, Dietrich, *Verstehen und Auslegung von Rechtstexten – institutionelle Bedingungen*, in: Lerch, Kent D. (Hg.), *Recht verstehen. Verständlichkeit, Missverständlichkeit und Unverständlichkeit von Recht (Die Sprache des Rechts 1)*, Berlin/New York, 2004;

– *Code de Procédure Civile. Èdition originale et seule officielle*, A Paris, de l´imprimerie impériale, 1806;

Caroni, Pio, *Das entzauberte Gesetzbuch*, in: ders., *Gesetz und Gesetzbuch. Beiträge zu einer Kodifikationsgeschichte*, Basel/Genf/München, 2003;

Chabroud, Charles, *Opinion de Charles Chabroud, membre de l´Assemblée Nationale, sur quelques questions relatives à l´Ordre Judiciaire, prononcée le 30 Mars 1790*, Paris, 1790;

Delaporte, Jean Baptiste François – Riffé-Caubray, Pierre Nicolas, *Les Pandectes Françaises, ou recueil complet de toutes les lois en vigueur, …, Code Civil*, tome I, Paris, 1803;

Delvincourt, Claude Étienne, *Cours de Code Napoléon*, tome 1, Paris, 1813;

Dölemeyer, Barbara, Artikel „*Kodifizierung/Kodifikation*", in: *Der Neue Pauly, Enzyklopädie der Antike*, Band XIV, hg. von Cancik, Hubert, Stuttgart, 2000;

Dölemeyer, Barbara, *C'est toujours le francais qui fait la loi – Originaltext und Übersetzung*, in Barabara Dölemeyer, Heinz Mohnhaupt, Alessandro Somma ( a cura di), *Richterliche Anwendung des Code civil in seinen europäischen Geltungsbereichen außerhalb Frankreichs* (Rechtsprechung 21), Frankfurt am Main, 2006;

Du Port, Adrien-Jean-François, *Principes et plan sur l´établissement de l´ordre judiciaire*, Paris, 1790;

Duvergier, Jean-Baptiste, *Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens, et avis du conseil-d´état*, tome I, Paris, 1824;

Erhard, Christian Daniel, *Napoleons I bürgerliches Gesetzbuch*, Dessau und Leipzig, 1808;

– *Napoleons I Civilgerichtsordnung des Französischen Reichs*, Dessau und Leipzig, 1808;

– *Napoleons I Handelsgesetzbuch*, 2. verbesserte Auflage, Dessau und Leipzig, 1808;

– (Hg.), *Civilgerichtsordnung des Französischen Reichs. Nach der neuesten officiellen Ausgabe verdeutscht …Zweite verbesserte Auflage. Code de procédure civile, nouvelle édition conforme à l´édition originale de l´Imprimerie impériale*, Leipzig, 1813;

Favoreu, Louis, *Du déni de justice en droit public français*, Paris, 1965;

Fenet, Pierre Antoine, *Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil*, tome 6, Paris, 1827;

Fögen, Marie Theres, *Schrittmacher des Rechts. Anmerkungen zum Justiz- und Rechtsverweigerungsverbot*, in: Honsell, Heinrich u.a. (Hg.), *Privatrecht und Methode. Festschrift für Ernst A. Kramer*, Basel/Genf/München, 2004;

Forsthoff, Ernst, *Recht und Sprache (Schriften der Königsberger Gelehrten Gesellschaft 17)*, Halle/Saale, 1940;

Franz, Günther, *Staatsverfassungen*, 3. Auflage, Darmstadt, 1975;

Frison-Roche, Marie-Anne, *Déni de justice et interprétation de la loi par le juge*, (PDF) Fasc. unique, Juris-Classeur Civil Code > Art.4, Cote: 11, 1996;

Gagnér, Sten, *Studien zur Ideengeschichte der Gesetzgebung*, Stockholm/Uppsala/Göteborg, 1960;

Gibault, Hiérome Bonaventure, *Codex Napoleonianus, e patrio in latinum sermonem translatus*, Parisiis, 1808;

Grolmann, Karl Ludwig Wilhelm, *Ausführliches Handbuch über den Code Napoleon*, 1. Band, Giessen und Darmstadt, 1810;

Gutzwiller, Max, *Weltanschauliche Grundlagen in den grossen Privatrechtskodifikationen der neuen Zeit*, in: ders., *Elemente der Rechtsidee. Ausgewählte Aufsätze und Reden*, hg. von Heini, Anton, Basel/Stuttgart, 1964;

Haas, Anton A., *Civil-Gesetzbuch des linken Rheinufers*, 1. Band, Coblenz, 1822;

– *Das Badische Landrecht*, Karlsruhe, 1836;

Häsemeyer, Ludwig, *Die Erzwingung richterlicher Entscheidungen, mögliche Reaktionen auf Justizverweigerungen*, in: *Festschrift für Karl Michaelis zum 70. Geburtstag am 21. Dezember 1970*, hg. von Pawlowski, Hans-Martin und Wieacker, Franz, Göttingen, 1972;

– *Joseph des Zweyten … Gesetze und Verfassungen im Justiz-Fache (JGS)*, Band 1 (1780-1784), Wien, 1817;

Heinsheimer, Karl, *Einleitung*, in Wolff, Martin (Hg), Zivilgesetze der Gegenwart, Bond 1: Frankreich, Code civil, Mannheim/Berlin/Leipzig, 1928, p. IX ss;

Jouanneau – Solon, *Discussions du Code civil dans le Conseil d´État*, tome I, Paris, 1805;

Jourdan – Decrusy – Isambert (Ed.), *Recueil général des anciennes lois françaises*, tome XVIII (1661-1671), Paris (1821);

Kan, Joseph van, *Les efforts de codification en France. Étude historique et psychologique*, Paris, 1929;

Kantorowicz, Hermann, *Aus der Vorgeschichte der Freirechtslehre (Rechtsgeschichtliche Studien 2)*, Mannheim/Berlin/Leipzig, 1925;

Klüber, Johann Ludwig, *Öffentliches Recht des Teutschen Bundes und der Bundesstaaten*, Erste Abtheilung, 3. Auflage, Frankfurt am Main, 1831;

Kriele, Martin, *Gesetzestreue und Gerechtigkeit in der richterlichen Rechtsfindung*, in: «Zeitschrift für Rechtsphilosophie» 2002 (Heft 1), erschienen: 2003;

Kußmann, Erich, *Der Begriff der Justizverweigerung und ihre Beseitigung nach deutschem Staatsrecht (Art. 77 RV.)*, jur. Diss., Greifswald, 1917;

Locré, Jean Guillaume, *Esprit du Code Napoléon, tiré de la discussion, ou Conférence historique …*, tome 1, Paris, 1805;

Ludolf, Georg Melchior von, *De jure camerali commentatio systematica ex fontibus legum publicarum …*, Francofurti

ad Moenum, 1719;

Ludwig, C. W., *Commentar zum allgemeinen Landrecht für die Preußischen Staaten*, 1. Band, 1. Abteilung, Breslau, 1804;

Lukas, Josef, *Zur Lehre vom Willen des Gesetzgebers. Eine dogmengeschichtliche Untersuchung*, in: *Staatsrechtliche Abhandlungen. Festgabe für Paul Laband*, 1. Band, Tübingen, 1908;

Mayer-Maly, Theo, *Iunare sibi non lignere und Rechtsverweigerungsverbot*, in J. Oskar – Hagen, Johann J. (Hg.), *Verfahrensgarantien im nationalen und internationalen Prozessrecht. Festschrift Franz Matscher*, Wien, 1993;

Mazzarella, Ferdinando, *Un diritto <allo stato fluido>. Note storico-giuridiche su* aequitas *e ragionevolezza*, in: "Giornale di Storia costituzionale", n. 11, Macerata, 2006;

Meier-Hayoz, Arthur, *Der Richter als Gesetzgeber. Eine Besinnung auf die von den Gerichten befolgten Verfahrensgrundsätze im Bereiche der freien richterlichen Rechtsfindung gemäss Art. 1 Abs. 2 des schweizerischen Zivilgesetzbuches*, Zürich, 1951;

Miersch, Matthias, *Der sogenannte référé législatif. Eine Untersuchung zum Verhältnis Gesetzgeber, Gesetz und Richteramt seit dem 18. Jahrhundert* (Fundamenta Juridica 36), Baden-Baden, 2000;

Mohnhaupt, Heinz, *Potestas legislatoria und Gesetzesbegriff im Ancien Régime*, in: „Ius Commune" 4 (1972);

– *Grundlinien in der Geshichte der Gesetzgebung auf dem europäischen Kontine vom 16. bis 18. Jahrhundert. Ein experimenteller Überlick*, in: 2 N R, 28, 2006;

Moser, Johann Jacob, *Neues teutsches Staatsrecht*, Band 8,1, 2. Hälfte (Neudruck der Ausgabe 1774), Osnabrück, 1967;

Mounier, Jean Joseph, *Déclaration des droits de l´homme et du citoyen*, Paris, 1789;

Mounier, Jean Joseph, *Projet des premiers Articles de la Constitution, lu dans la Séance du 28 Juillet 1789*, Paris, 1789;

Muratori, Lodovico Antonio, *Dei difetti della giurisprudenza trattato, seconda edizione*, in Venezia, 1743;

Müßig, Ulrike, *Gesetzlicher Richter ohne Rechtsstaat? Eine historisch-vergleichende Spurensuche*, Berlin, 2006;

– *Nouveau projet sur l´ordre judiciaire, conforme aux bases décrétées par l´Assemblée Nationale, proposé par le Comité de Constitution*, Paris (1790);

Papier, Hans-Jürgen, *Justizgewähranspruch, in: Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland*, hg. von Isensee, Josef und Kirchhof, Paul, Heidelberg, 1989;

Perels, Kurt, *Die Justizverweigerung im alten Reich seit 1495*, in: „SZGerm" 25 (1904);

Portalis, Jean-Étienne-Marie, *Discours préliminaire sur le projet de Code civil, présenté le 1er pluviose an IX, par la commission nommée par le gouvernement consulaire*, in: Portalis, Frédéric (ed.), *Discours, rapports et travaux inédits sur le Code civil, par Jean-Étienne-Marie Portalis*, Paris, 1844;

– *Ecrits et discours juridiques et politiques*, Aix-Marseille, 1988;

Quinet, P. A., *Commentaire sur la loi relative à la publication, aux effets, et à l´application des lois en general, …*, Bruxelles, 1819;

Rainer, Michael, *Einige Gedanken zum Discours Préliminaire von Portalis*, in: «Seminarios complutenses de derecho romano» XVII (2005);

Ray, Jean, *Essai sur la structure logique du Code civil français*, Paris, 1926;

Schröder, Jan, *Recht als Wissenschaft. Geschichte der juristischen Methode vom Humanismus bis zur historischen Schule (1500-1850)*, München, 2001;

– *„Richterrecht" und Rechtsbegriff im frühen 20. Jahrhundert*, in: Berger, Klaus Peter u.a. (Hg.), *Zivil- und Wirtschaftsrecht im europäischen und globalen Kontext. Festschrift für Norbert Horn zum 70. Geburtstag*, Berlin, 2006;

Schumann, Ekkehard, *Das Rechtsverweigerungsverbot. Historische und methodologische Bemerkungen zur richterlichen Pflicht, das Recht auszulegen, zu ergänzen und fortzubilden*, in: „Zeitschrift für Zivilprozeß" 81 (1968);

Seidensticker, Johann Anton Ludwig, *Einleitung in den Codex Napoleon*, Tübingen, 1808;

Seif, Ulrike, *Recht und Gerechtigkeit: Die Garantie des gesetzlichen Richters und die Gewaltenteilungskonzeption des 17.-19. Jahrhunderts*, in: „Der Staat" 42 (2003);

Sellert, Wolfgang, *Verfahrensbeschleunigung am Reichskammergericht durch Reformen seiner Spruchkörperstruktur*, in: Wackerbarth, Ulrich u.a. (Hg.), *Festschrift für Ulrich Eisenhardt zum 70. Geburtstag*, München, 2007;

Sieyes, Emmanuel Joseph, *Aperçu d´une nouvelle organisation de la justice et de la police en France*, Paris, 1790;

Spiegel, Ludwig, *Der référé législatif oder die Anfrage bei Hof*, in: ders., *Gesetz und Recht. Vorträge und Aufsätze zur Rechtsquellentheorie (Prager Staatswissenschaftliche Untersuchungen 1)*, München und Leipzig, 1913;

Stern Klaus, *Das Erzwingung richterlicher Entscheidungen, mögliche Reaktionen auf Justizverweigerungen*, in: *Festschrift für Kalr Michaelis zum 70. Geburtstag am 21 Dezember 1970*, a cura di Hans-Martin Pawlowski e Franz Wieacker, Göttingen,1972;

– *Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland*, Band 1, München 1977;

Strunk, H Justizverweigerung und Art. 77 der Reichsverfassung, jur. Diss., Jena, 1910;

Target, Guy Jean Baptiste, *Projet de Déclaration des Droits de l´Homme en Société, Versailles* (ca. 1790);

Wilhelm, Walter, *Portalis und Savigny. Aspects de la restauration, in: Aspekte europäischer Rechtsgeschichte. Festgabe für Helmut Coing zum 70. Geburtstag* (Ius Commune, Sonderhefte 17), Frankfurt am Main, 1982;

Wolff, Christian, *Vernünfftige Gedancken von dem Gesellschaftlichen Leben der Menschen Und insonderheit Dem gemeinen Wesen Zu Beförderung der Glückseligkeit …*, 4. Aufl., Franckfurt und Leipzig, 1736;

Wolff, Martin u.a. (Hg.), *Zivilgesetze der Gegenwart*, Band 1: *Frankreich, Code civil*, Mannheim/Berlin/Leipzig, 1928;

Zeumer Karl, *Quellensammlung zur Geschichte der Deutschen Reichsverfassung in Mittelalter und Neuzeit*, Tübingen, 1907.

[1] Klüber rimanda qui a Georg Melchior von Ludolf, *De jure camerali commentatio sistematica ex fontibus legum publicarum…*, Francofurti ad Moenum, 1719, pp. 160 ss. (§ XI), il quale spiega: *Actionis probatio valde est difficilis, unde non rara quidem ejus institutiae exempla, rariores tamen sententiae condemnitoriae*.

[2] Kurt Perels, *Die Justizverweigerung im alten Reich seit 1495*, in: SZGerm 25 (1904), p. 5, definisce il "diniego della giurisdizione" come "la privazione lesiva del diritto dell'aiuto offerto dalla sentenza nel normale processo giuridico".

[3] Perels, *Justizverweigerung*, cit., p. 30; Johann Jacob Moser, *Neues teutsches Staatsrecht*, vol 8, 1, 2, Hälfte (ristampa dell'edizione del 1774), Osnabrück, 1967, p. 918, tratta assieme alla giustizia ritardata e quella negata anche la "giustizia di partito" quale terza forma di una protezione giuridica "mal amministrata".

[4] Codice 3. 1. 13. 8: … *litem ipse ausus fuerit protelare …*; cfr. anche Klüber, *Öffentliches Recht*, cit., p. 190; ulteriori esempi in H. Strunk, *Justizverweigerung*, 1910, pp. 14-17.

[5] Cfr. Stern, *Das Erzwingung richterlicher*, 1972, p. 142; Papier, *Justizgewähranspruch*, 1989, pp. 1228-1231. Per la ricostruzione storica del *juge naturel*/"giudice legittimo" cfr. Seif, *Recht und Gerechtigkeit:* 2003, pp. 110-140; Müßig, 2006.

[6] Nei paesi europei in cui venne introdotto il *Code civil*, vigeva il più delle volte la traduzione in edizioni bilingue; cfr. in proposito Dölemeyer, *C'est toujours le francais qui fait la loi*, 2006, pp. 1-35 (26).

[7] Le più note sono le «Disposizioni sulla legge in generale» del Codice Civile italiano nella redazione del 16 marzo 1942, con l'articolo 12, sezione 2, attraverso la quale viene posto al giudice l'obbligo alla decisione per via dell'interpretazione della legge: «Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato». Per la ricostruzione storica di questa disposizione cfr. Bufera, 1939, pp. 10-16. All'articolo 4 del *Code civil* sull'obbligo del giudice alla decisone sono corrispondenti le codificazioni della Spagna, Belgio, Portogallo, Egitto, Svizzera ecc., cfr. Arthur Meier-Hayoz, *Der Richter als Gesetzgeber*, Zürich, 1951, pp. 220-225.; Schumann, *Rechtsverweigerungsverbot*, pp. 80 ss.

[8] Montesquieu, *De l'Esprit des Lois* (1748), libro 11, cap. 6: *Mais les juges … ne sont … que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés…*

[9] Kantorowicz, *Aus der Vorgeschichte* 1925, pp. 6, 30; per la valorizzazione del diritto creato dal giudice grazie al movimento del diritto libero cfr. Schröder, 2006, pp. 1255-1270 (1259-1262).

[10] *Constitutio "Dedoken"* 18 (premessa al *Digesto*), qui citata secondo la traduzione tedesca dal greco da Okko Behrends, Rolf Knütel, Berthold Kupisch, Hans Hermann Seiler, *Corpus Iuris Civilis II* (*Digesto* 1-10), Heidelberg, 1995, p. 13.

[11] *Constitutio "Tanta"* 18, in Behrends (et al.), *Corpus Iuris Civilis*, cit., p. 85: «*… humani vero iuris condicio semper in infinitum decurrit et nihil est in ea, quod stare perpetuo possit …, non desperamus quaedam postea emergi negozia, quae adhuc legum laqueis non sunt innodata …*».

[12] Jourdan, Decrusy, Isambert (a cura di), *Recueil général* 1821, p. 106: «*Déclarons tous arrêts et jugemens qui seront donnés contre la disposition de nos ordonnances, edits et declarations, nulls et de nul effet et valeur; et les juges qui les auront rendus, responsables des dommages et interest des parties, ainsi qu'il sera par nous avisé*» (titre I, art. 8).

[13] Titolo II, art. 13: «*Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujors séparées des fonctions administratives*»; in Duvergier, *Collection*, cit., p. 363.

[14] Tale è la posizione di Lukas, *Zur Lehre*, p. 422; di opinione diversa su questo punto è Spiegel, *Der référé législatif*, cit., p. 115.

[15] Locré, *Esprit*, p. 204: «*Il ètoit nécessaire d'empêcher les juges de suspender ou de différer arbitrairement leurs decisions par des référés au législateur*».

[16] Locré, *Esprit*, p. 214; in modo simile Quinet, *Commentaire*, cit., p. 118: il compito del legislatore è di perseguire «*les grands interêts de la sociéte*».

[17] Jouanneau, Solon, *Discussions du Code civil dans le Conseil d'État*, vol I, Paris, 1805, p. 28: «*M. Bigot-Préameneu dit qu'il est dangereux de permettre aux tribunaux d'attendre une loi; qu'ils n'en ont pas besoin, parce qu'ils trouvent toujours leur règle ou dans la loi écrite, ou dans les principes de l'équité naturelle*».

[18] Locré, *Esprit*, p. 214: «*d'étudier l'esprit de la loi quand la lettre tue*».

[19] Jouanneau, Solon, *Discussions*, p. 27: «*Roederer dit que l'article VII* [successivamente articolo 4; n.d.a.] *donne trop de pouvoir, en l'obligeant de prononcer même dans le silence de la loi … à decider en legislateur une question politque de la plus haute importance*».

[20] Il richiamo alla *équité* significava in questo contesto sempre «*le retour à la loi naturelle*»; cfr. Portalis, *Discours préliminaire*, p. 13.

[21] Quinet, *Commentaire*, p. 119: «*… les tribunaux pour la plupart composés d'hommes éclairés et intègres, … dignes de la confiance publique dans la noble exercise de leurs importantes fonctions …*».

[22] Kan, *Les efforts*, pp. 276-316: «*L'unification du droit; la simplifi-*

*cation du droit; la sécurité juridique* ».

23 André-Jean Arnaud (a cura di), *Dictionnaire* 1988, pp. 44-47; Pio Caroni, *Das entzauberte Gesetzbuch*, pp. 125-163, il quale a ragione sottolinea la dimensione storica del concetto e «il retroterra politico e sociale di un codice» quali presupposti per la interpretazione; per una sintesi concettuale, l'articolo di Barbara Dölemeyer, *Kodifizierung/Kodifikation* 2000, pp. 1003-1009.

24 Cfr. Portalis, *Présentation et exposé des motifs, 24 novembre 1801*, in Fenet, *Recueil complet*, 1827, p. 39: «*Le Code de Justinian et ceux de ses prédécesseurs ne furent que des compilations*».

25 Portalis, *Présentation*, p. 41: «*Aujourd'hui une législation uniforme sera un des grands bienfaits de la révolution*».

26 Ray, *Essai sur la structure* p. 203: «*Nous disons le Code; il faut dire plutôt: la loi dans son ensemble*».

27 *Projet de la Commission du Gouvernement, présenté le 24 thermidor au an VIII. Livre Préliminaire du droit et des lois, titre V (De l'application et de l'interprétation des lois), article 6: «Pour fixer le vrai sens d'une partie de la loi, il faut combiner et en réunir toutes les dispositons»*, in Fenet, *Recueil*, vol. 2, p. 7.

28 Portalis, *Essai sur l'utilité de la codification, et comparaison des divers projets de code civil*, in: Portalis, *Discours*, p. IV: «*Qu'est-ce en effet que la codification, si ce n'est l'esprit de méthode appliqué à la législation?*».

29 Portalis, *Discours préliminaire*, p. 8: «*L'office de la loi est de fixer… les maximes générales du droit, … et non descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière*».

30 Gutzwiller, *Weltanschauliche Grundlagen* , 1964, pp. 64-90, ha giustamente caratterizzato l'*Allgemeines Landrecht* prussiano come «una dettagliata postilla in cui un monarca illuminato, assoluto, prescrive ai cittadini il suo ordine giuridico», mentre il codice austriaco (ABGB) del 1811 rappresenta «una grandiosa astrazione del materiale giuridico storicamente evoluto posto come motivo conduttore». Il *Code civil* rappresenta in primo luogo un «ancoraggio codificatorio dei *Droits de l'homme et citoyen*» ed è principalmente sorretto dai *principes de l'egalité des droits* e della *souveraineté nationale*.

31 Portalis, *Discours préliminaire*, p. 28: «*Que doit faire le législateur ? Ses lois ne doivent jamais être plus parfaits que les hommes à qui elles sont destinées …*».

32 Portalis, *Exposé des motifs du projet de la loi intitulé: Titre préliminaire: De la publication, des effets et de l'application des lois en général, présenté le 4 ventose an XI*, in Portalis, *Discours*, p. 157; in modo simile Locré, *Esprit*, p. 215; Delapote e Riffé-Caubray, *Pandectes*, p. 425; Cambacérès, *Projets. Rapport fait à la convention nationale (séance du 9 août 1793)*, in Fenet, *Recueil*, vol. 1, p. 2; cfr. anche Ferdinando Mazzarella, *Un diritto «allo stato fluido»*, 2006, pp. 121-144 (132-134).

33 Platone, *Nomoi IX*, 875 d; Platone, *Politikos* 294 a; *Digesta* 1. 3. 10: «*Neque leges neque senatus consulta ita scribi possunt, ut omnes casus qui quandoque inciderint comprehendantur, sed sufficit ea quae plerumque accident contineri*».

34 Portalis, *Discours préliminaire*, p. 8: «*C'est au magistrat et au jurisconsulte, pénétrés de l'esprit général des lois, à en diriger l'application*».

35 Portalis, *Discours préliminaire*, p. 13; similmente l'articolo XI del *Livre préliminaire du Code civil. Du droit et des lois, rédigé par Portalis, présenté le 24 messidor an VIII*, in Portalis, *Discours*, p. 310: «*Dans les matières civiles, le juge, à défaut de la loi précise, est un ministre d'équité. L'équité est le retour à la loi naturelle, ou aux usages reçus dans le silence de la loi positive*».

36 *Constitution Française, 1791 Septembre 3*, qui citato secondo Günther Franz, *Staatsverfassungen*, p. 311: «*Il sera fait un code de lois civiles communes à tout le royaume*» (titolo I).

37 Cfr. Portalis, *Discours préliminaire*, p. 4: «*Aujourd'hui la France respire; et la constitution qui garantit son repos lui permet de penser à sa prospérité*»; il titolo I della costituzione è così intestato: «*Dispositions fondamentales garanties par la Constitution*», *Staatverfassungen*, p. 308.

38 *Opinion de Charles Chabroud*, 1790, p. 3: «*Comme le pouvoir de juges est entre les hommes un terrible pouvoir, … la Constitution doit, pour ainsi dire, faire sentinelle de ce côté*». In modo simile, Jean Joseph Mounier, *Déclaration*, 1789, p. 3: «*Tous les Individus doivent pouvoir recourir aux Lois, et y trouver de prompts secours*» (Articolo X).

39 Du Port, *Principes*, p. 7: « *… lequel est obligé de consulter des homes désigné par la Constitution, avant de faire executer les Loix civiles, lorsque leur application paroît douteuse*».

40 Cfr. Mounier, *Déclaration*, p. 3: «*Pour prévenir le Despotisme et assurer l'empire de la Loi, les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire doivent être distincts, et ne peuvent être réunis*» (Articolo IX); Target, *Projet de Déclaration*, 1790, p. 7: «*La Constitution est bonne, si les pouvoirs sont tellement organisés, qu'ils ne puissent ni se confondre ni usurper l'un sur l'autre*» (Articolo XXX); Du Port, *Principes*, p. 13: «*Nous avons vu, Messieurs, que les juges devoint être bornés à l'application de la Loi, qu'ils ne devoient participer à aucune des fonctions législatives ou exécutrices: delà il résulte que toute interprétation, toute explication de la Loi purement théoréthique ou réglementaire doit leur être interdite*».

41 La decisione del primo Senato del 14 febbraio 1973, in BVerfGE 34, pp. 269-307 (287); cfr. anche Kriele, *Gesetzestreue*, p. 51-58. Per

la Francia, infine: Marie-Anne Frison-Roche, *Déni de justice*, 1996, pp. 1-15 (p. 9: *Pouvoir donné au juge de parfaire la loi défectueuse*); Louis Favoreu, *Du déni de justice* 1965.

[42] *Nouveau projet sur l'ordre judiciaire, conforme aux bases décrétées par l'Assemblée Nationale, proposé par la Comité de Constitution*, Paris, 1790, p. 1 (Art. II): «*La vénalité des Offices de judicature est abolie pour toujours*».

[43] Novella 115, cap. 2: «… *tunc cognitur non amplius expectans modis omnibus sententiam proferat legibus consonantem* …».

# Antoine Macarel e i giovani di Muhammad ʿAlī: un corso di diritto politico come esperienza di comunicazione interculturale nella Francia orleanista

PAOLO CASERTA

I rapporti fra Francia ed Egitto nel XIX secolo, in essere grazie alla politica culturale di Muhammad ʿAlī, al potere in Egitto dal 1805 al 1849, sono stati argomento per molti studi degli ultimi anni. Grande è l'interesse a comprendere la moderna cultura araba mediorientale nei suoi profondi nessi con la modernità europea, soprattutto francese. L'odierna realtà araba, senza questa comprensione, resterebbe essenzialmente inesplicabile.

In particolare, sia in occidente sia nel mondo arabo, ci si sofferma a studiare un avvenimento al quale si fa risalire l'inizio della moderna Rinascita (*Nahda*) egiziana: nel 1826 Muhammad ʿAlī inviò una compagine di studenti a formarsi in Francia, con la prospettiva di modernizzare la struttura sociale e militare del suo Stato. Fra questi inviò anche il giovane Rifāʿa Rāfiʿ al-Tahtāwī, intellettuale poi divenuto famoso in considerazione della sua opera di traslazione della moderna cultura francese nel mondo arabo-musulmano (cfr. Caserta 2005).

Recentemente lo storico del diritto Luigi Lacché mi ha segnalato un documento – ignoto ai più e in particolare a chi si è occupato dei rapporti fra Francia ed Egitto in età moderna – in grado di gettare un nuovo importante spiraglio di luce sull'argomento. Si tratta della relazione di uno degli insegnanti francesi incaricati di formare «à la civilisation européenne» i giovani mediorientali inviati da Muhammad ʿAlī. Questo insegnante è Louis-Marie Antoine Macarel (1790-1851), allora *adjoint* di De Gérando nella Facoltà parigina di Diritto (a cui subentrò come titolare della cattedra di diritto amministrativo dal 1842, consigliere di Stato e autore, con esiti scientifici rilevanti e sistematici, di un *Cours de droit administratif professé à la Faculté de droit de Paris*, Paris, Thorel, 1844-1846 ) e noto oggi come uno dei più importanti pubblicisti francesi del primo Ottocento (su Macarel v. Lacchè 1995).

La relazione di Macarel, scritta fra il 1832 e il 1833 – che pubblicheremo in appendice dopo alcune brevi osservazioni – ci mostra non solo l'atteggiamento metodologico di un *savant* francese della prima metà

del XIX secolo nella sua non facile opera di insegnamento a studenti mediorientali – argomento di cui si conosce molto poco –, ma evidenzia, in maniera interessante e affascinante, che questa sua esperienza didattica "interculturale" fu decisiva per la sua maturazione di studioso che avrebbe contribuito al progresso della cultura francese. Fu infatti l'impatto con allievi totalmente estranei alla cultura francese che costrinse Macarel a comprendere in maniera profonda i fondamenti della sua cultura ed ad elaborare alcune moderne scienze del diritto in modo sistematico e accessibile, facendo compiere loro un importante passo nell'ambiente accademico europeo. Questo documento si profila come una traccia interessante per chi si occupa dei rapporti fra Medioriente ed Europa – in particolare della loro genesi – perché permette di riflettere sul contributo di cui questi rapporti furono occasione per la cultura europea, quando per lo più ci si limita ad osservare il beneficio, il progresso, che ne avrebbe ricevuto la cultura mediorientale.

## 1. *L'antefatto storico del documento*

Il progetto della spedizione voluta da Muhammad ʿAlī nel 1826 risaliva a diversi anni prima. Nel 1812 Edme-François Jomard (1777-1862) – ingegnere, geografo, archeologo, già in Egitto durante la campagna napoleonica, membro della Commissione di Scienze ed Arti presso l'Istituto d'Egitto (1799-1801), direttore della preparazione ed edizione della enciclopedica *Description de l'Égypte*, fra i fondatori della *Société de Géographie de Paris* (1821) e del *Département des Cartes et des Plans de la Bibliothèque Nationale* –, con l'intermediazione del console Drovetti, aveva consigliato Muhammad ʿAlī di inviare una missione di studio a Parigi di cui si sarebbe preso cura personalmente, sottoponendogli «un plan pour la civilisation de l'Égypte par l'instruction». Pienamente convinto della sua missione di sapiente illuminista, Jomard si propose di formare una classe di studiosi egiziani in grado di contribuire al progresso del loro paese (su Jomard cfr. Carré 1956, I, pp. 143-163; Anwar Lūqā 1970, pp. 33-117; *Rifāʿa Rāfiʿ al-Tahtāwī* 2005, pp. 20-21, paragrafo IV, dedicato ai responsabili della missione di studio).

La missione era costituita da quarantatre studenti, la maggior parte turchi, circassi o armeni nati per lo più a Costantinopoli, e ottomani nati a Il Cairo. Gli egiziani erano solo cinque. Se alcuni degli studenti erano destinati a specializzarsi in discipline come l'amministrazione civile e militare, la diplomazia, la navigazione, per ricoprire ruoli importanti nella burocrazia di Muḥammad ʿAlī, altri, di cui alcuni di origini contadine, dovevano acquisire mestieri ed arti come la tipografia, la litografia, l'agricoltura, le industrie chimiche e la medicina. Il più giovane degli studenti aveva quindici anni, il più anziano trentasette. Tutti ignoravano totalmente il francese, la maggior parte aveva come lingua madre il turco. Undici di essi non avevano ricevuto alcuna istruzione primaria. Tre erano invece gli studenti provenienti da Al-Azhar, la famosa università musulmana cairota: Rifāʿa Rāfiʿ al-Tahtāwī (che si specializzerà in traduzione dal francese), Aḥmad al-ʿAṭṭār (destinato poi a specializzarsi in meccanica) e Muḥammad al-Dašṭūṭ (destinato alla medicina). Benché agli occhi dei francesi, secondo Lūqā, inizialmente «les

trois anciens élèves d'al-Azhar, et ceux qui sortaient du palais de Būlāq ou de l'école de Qaṣr al-ʿAynī, n'étaient pas beacoup plus avancés» (Anwar Lūqā 1970, pp. 40-41), Jomard, profondo conoscitore dell'ambiente egiziano e direttore della missione, seppe individuare in Rifāʿa, inviato su pressione del maestro azharita Ḥasan al-ʿAṭṭār, la persona che maggiormente possedeva la cultura arabo-musulmana, e quindi il più idoneo a specializzarsi in traduzione.

Dopo i primi due anni in cui gli allievi acquisirono una preparazione di base in tutte le discipline, essi vennero fatti specializzare in diversi campi del sapere. Vennero ripartiti in quindici classi per apprendere il diritto e l'economia politica (con Louis-Marie Antoine Macarel, professore supplente ai corsi di diritto amministrativo presso la Facoltà di Diritto di Parigi – di cui già si è detto), l'amministrazione militare (insegnata dall'ex commissario delle guerre Lacour), il genio e l'artiglieria (con il capitano Olivier), la chimica (nei laboratori del professor Gauthier de Chaubry e poi in *atelier* per applicare questa scienza alla tintura, alla fabbricazione del sale, ceramica, vetreria, cemento, ecc.), la medicina (presso la Facoltà di Medicina, dopo uno speciale corso di anatomia), la meccanica, l'idraulica, la storia naturale, l'incisione e la litografia, e la traduzione nella quale si specializzò Rifāʿa. Gli studenti destinati alla marina, dopo un corso, si imbarcarono su vascelli francesi per uno *stage*, e quelli destinati all'agronomia andarono a lavorare presso l'azienda sperimentale di Roville (cfr. Anwar Lūqā 1970, pp. 45-46).

La missione di studio in Francia segnò effettivamente una svolta culturale e politica per l'Egitto, come era nelle intenzioni di Muhammad ʿAlī. Ma sull'importante periodo di apprendimento trascorso in Francia, e sui metodi usati dai *savants* francesi per trasmettere il loro sapere ai giovani della missione, sappiamo molto poco. La principale testimonianza in proposito ci è fornita dall'opera di Rifā, assai nota in Egitto e oggetto di molti studi, ma certo molto parziale rispetto a quello che fu l'operato dei *savants* francesi.

Un nuovo contributo ci è adesso offerto dalla relazione del Macarel sul suo insegnamento, edita in appendice a un volume che raccoglieva le lezioni di quell'insegnamento e che si rivelerà significativo per la storia della disciplina del diritto politico in Europa.

## 2. *Il documento*

Nel 1828 Macarel fu invitato da Jomard a tenere il corso di diritto politico per la specializzazione degli studenti destinati da Muhammad ʿAlī alle funzioni dell'amministrazione civile e della diplomazia (Anwar Lūqā 1970, p. 45). Il famoso Tahtāwī, destinato a specializzarsi in traduzione, non fu fra questi studenti, anche se è certo che egli continuò ad approfondire la conoscenza di tutte le scienze (che avrebbe dovuto tradurre) e in particolare della scienza del diritto – alla quale sia lo Stato arabo sia la cultura musulmana attribuivano un ruolo centrale – ricevendo lezioni con contenuti non dissimili da quelle impartite dal Macarel.

Macarel insegnò ai giovani di Muhammad ʿAlī dal 1828 alla fine del 1831, pubblicando poi nel 1833 un volume in cui raccolse e riordinò le lezioni impartite. Questo volume (Macarel 1833) ebbe molto successo in Europa e fu presto tradotto in molte lin-

gue (fra cui l'italiano: ricordiamo una traduzione dal titolo *Elementi di diritto politico* del 1840 edita a Teramo, Tip. Marsilii, e una con lo stesso titolo del 1848 a Napoli, Tip. Luigi Banzoli), contribuendo così allo sviluppo del moderno insegnamento europeo del diritto pubblico. Gli *Éléments de droit politique* infatti può considerarsi la prima opera francese con intento divulgativo che fornisce le nozioni fondamentali del *droit politique*.

Nella sua *Préface* e soprattutto nell'*Appendice* (relazione sul suo insegnamento ai giovani egiziani) Macarel ci spiega la genesi dell'opera. Egli, investito del compito di formare i giovani mediorientali «à la civilisation européenne», ebbe molto a riflettere non solamente sulla effettiva possibilità di ciò, ma ancora «sur son mode et son étendue». Macarel cercò un testo elementare che servisse da base al suo insegnamento, poiché gli studenti erano (almeno nel 1828) ancora non familiari alla lingua francese e assolutamente estranei alle «abstractions des sciences morales et politiques». Fu allora che si rese conto – giacché tale testo non esisteva – che fino a quel momento in Francia il diritto politico era stato concepito come una scienza per uomini di Stato e non per essere divulgata. Perciò, sull'esempio dell'opera di Burlamaqui (Burlamaqui 1820), riunì le nozioni fondamentali della sua materia, estrapolandole dagli autori più importanti che ne avevano scritto, dando loro un ordine metodico.

Il resoconto della sua esperienza di insegnante ai giovani mediorientali è una testimonianza del travaglio intellettuale e della maggior presa di coscienza della propria cultura, e in particolare della scienza insegnata, cui fu costretto Macarel nel confrontarsi con studenti di cultura diversa, cui seguì l'elaborazione di un testo, gli *Éléments de droit politique*, che è alla base del moderno insegnamento della scienza politica in Europa. Come ha osservato Luigi Lacchè, quello tenuto da Macarel ha i tratti di un corso – diremmo oggi – di scienze politiche: diritto naturale, delle genti, diritto pubblico, statistica generale, amministrazione generale, economia. Il testo si presenta come un trattato di diritto costituzionale, con elementi di diritto amministrativo e di procedura penale. Riguarda fondamentalmente gli istituti essenziali del regime rappresentativo.

Nella relazione Macarel offre informazioni dettagliate sull'esperienza didattica da cui il libro ha origine, probabilmente perché vuole fare partecipi i lettori di una sua scoperta importante, ovvero la messa a fuoco di dinamiche culturali a cui è stato costretto grazie all'incontro con uomini di diversa cultura. Egli descrive i modi con cui furono trasmessi i concetti della *civilisation européenne* ai giovani mediorientali e allo stesso tempo indica la dinamica che lo condusse a chiarire una struttura delle scienze sociali francesi (che quindi non erano ancora ben definite), molto utilmente per se stesso e per la propria cultura.

Proviamo ad individuare le fasi di questa dinamica.

Dalla relazione appare per prima cosa che l'insegnante francese fu costretto ad interrogarsi su come comunicare la *civilisation européenne* ad uomini di un'altra cultura.

> La tâche était immense et d'une extrême difficulté!
> Comment, en peu de temps, initier aux secrets de notre civilisation européenne, et de l'ordre de nos sociétés politiques, des esprits si neufs et si pleins de préjugés à la fois!

Egli prese pertanto coscienza di un punto nucleare attorno cui si costruiva il sistema di

discipline da trasmettere e che costituivano la *science sociale*. Tale nucleo fu individuato nel *droit naturel*, fondamento da cui dipendevano le altre discipline.

> Je pensai qu'il est impossible de devenir un bon administrateur et un homme d'état, si, d'abord, on n'étudie pas l'homme en lui-même, sa nature, ses penchants, ses devoirs envers Dieu, envers lui-même, envers les autres; car c'est sur l'homme, par l'homme et pour son bonheur, que s'exerce partout la fonction de l'administrateur. De là l'étude nécessaire de la philosophie morale, ou autrement du DROIT NATUREL.

Macarel si trovò poi nella necessità di dare forma alle discipline insegnate, chiarendone gli elementi fondamentali. Ebbe modo pertanto di accorgersi di incertezze e oscurità ancora presenti in materie come la Statistica e la mancanza di una trattazione scientifica del Diritto pubblico, per cui approntò il suo manuale.

> Lorsque je reçus mes six premiers élèves, ils avaient déjà sejourné en France, pour la plupart, environ deux années. Mais ils étaient encore fort peu familiarisés avec notre langue. Pour texte de mon enseignement du Droit naturel, j'ai été obligé de prendre un livre imprimé (Burlamaqui), d'en lire chaque phrase à haute voix, puis de la reprendre, en expliquant le sens des mots les moins usuels; après quoi il me fallait encore commenter, développer, rectifier, justifier la pensée de l'auteur.
>
> Il m'a été nécessaire de faire le même travail sur Félice [FORTUNATO BARTOLOMEO DE FELICE, *Leçons de droit de la nature et des gens*, par M. le professeur de Félice, Yverdon, Paris, 1817], pour l'étude du Droit des gens.
>
> Quand vint le tour du Droit public, mes élèves étaient heureusement assez avancés dans l'intelligence de la langue française pour n'avoir plus besoin de tenir un texte sous leurs yeux. Et d'ailleurs, comment aurais-je pu le leur procurer? Il n'existe, en français, nul traité véritablement élémentaire de cette science; il me fallait donc en composer un tout exprès; je m'y suis appliqué: ce celui qui précéde cette note; et ma préface explique la maniere dont j'ai procédé à sa rédaction.
>
> Je n'avais pas la même embarras pour l'économie politique: les traités abondaient; il ne fallait que choisir; et la science était si difficile, surtout pour les esprits que j'avais à façonner, que je n'hésitai pas un seul instant sur le parti que je devais prendre. Un livre clair et succinct venait de paraître; c'était celui de M. Droz; je le mis sous leur yeux; et si je ne me bornai pas à ce qui s'y trouvait, je le pris du moins pour texte de mes leçons; et pour les développements, je m'aidai des ouvrages de Smith, Sismondi, Ganilh, Destutt de Tracy, Malthus, Storch, Skarbek, Dunoyer, Mill, Blanqui, et sourtout du cours complet de M. J.B. Say.
>
> Pour les principes généraux de la Statistique, la position du professeur était plus pénible encore que pour l'enseignement du droit public. Ici il y avait absence complète de livres élémentaires, ou plutôt de livres quelconques traitant de la science en elle-même. Nous possédons, il est vrai, des statistiques partielles, dont plusieurs sont vantées à juste titre; mais nous n'avons pas d'ouvrage sur la statistique en général; et pour le dire en passant, les bases elles-mêmes de cette science ne sont pas encore bien assises; ses éléments sont encore incertains. Il m'a donc fallu tenter un essai sur une route si nouvelle et si pleine d'obscurités. J'ai posé quelques règles générales sur l'objet de cette science, son utilité, les faits qu'elle doit se proposer de reconnaître, et les meilleurs moyens d'y parvenir. Enfin, pour offrir à mes élèves la pratique à côté de la théorie, je leur ai, dans ce petit traité spécial, tracé brièvement la statistique de l'Egypte et de la France.
>
> Mais c'est pour l'enseignement de l'Administration générale que m'attendait la tâche plus rude, et qu'il m'a fallu faire des efforts de plus longue haleine! Là non plus, je n'avais point de guide : des matériaux du plus grand prix étaient, il est vrai, sous mes mains, mais tout l'édifice était à construire; j'y ai consacré deux années entières, et mon travail offre la matière de près de 5 volumes in -8°! ...
>
> Comme c'était là le but et l'objet principal de nos études, j'ai donné plus de développement à l'enseignement de cette science, et j'ai en très souvent la douce certitude que mes leçons étaient écoutées avec soin, et retenues avec quelques succès.

Emerge, inoltre, che Macarel, già nei primi anni '30, a motivo della sua impegnativa esperienza didattica con i giovani mediorientali, aveva raccolto materiale per stampare cinque volumi nel campo del Diritto Amministrativo. Probabilmente si tratta di un primo importante nucleo di quel *Cours de droit administratif professé à la Faculté de droit de Paris* (Thorel, Paris, 1844-1846) per cui è oggi ricordato come uno dei padri di tale disciplina.

Senza dubbio dalla relazione si rende evidente la capacità del Macarel di mettere in discussione criticamente la propria cultura, avvertendo ciò come momento necessario e decisivo all'interno di un'autentica dinamica di comunicazione interculturale, che costringe il comunicatore a una nuova presa di coscienza della propria cultura. Nella *Préface* egli spiega che le scienze da lui insegnate non intendevano essere un modello straniero da imporre ai giovani mediorientali, ma elementi fondamentali che gli allievi avrebbero rielaborato e assimilato tenendo conto della realtà e della specificità culturale egiziana.

Macarel fece esperienza di una *espèce de création* della nuova persona dei suoi studenti (scriveva: «Il n'est pas sans intérêt de montrer comment j'ai pu arriver à façonner à la civilisation européenne des hommes qui en étaient si éloignés! N'est-ce pas là une *espèce de création morale*...?»), che sicuramente andò di pari passo con la "ri-creazione" delle scienze che insegnava («*un enseignement si neuf*»), comprese più chiaramente a partire dal loro fondamento.

Inoltre l'esperienza di Macarel si contestualizzò in un quadro storico-politico di grandi cambiamenti, ai quali anche lui sentì la necessità di fare cenno, ricordando come i suoi studenti avessero personalmente assistito «dans Paris même, à la grande revolution de 1830» e come l'Egitto vittorioso stesse consolidando la sua indipendenza.

In sintesi ci sembrano due gli elementi da sottolineare: il primo, una situazione francese tutt'altro che stabilizzata, dal punto di vista sia istituzionale sia scientifico, dove la forma delle scienze moderne, e in particolare di quelle politiche, non era ancora ben definita, e non aveva carattere divulgativo; il secondo, l'individuazione, di fronte a uomini di un'altra cultura cui si doveva comunicare la propria cultura, di un nucleo attorno cui si costruiva la cultura moderna francese espresso dai fondamenti del *droit naturel*. In definitiva appare che il confronto di questi grandi studiosi francesi con i giovani egiziani non sortì un effetto positivo solo per l'Egitto, ma anche un momento di crescita per la scienza del diritto francese.

Ai due sottolineati elementi (una situazione magmatica e *in fieri*; un nucleo culturale fondante) ne aggiungiamo un altro che Macarel esprime nella sua *Préface*: i giovani egiziani erano assolutamente estranei alle europee «abstractions des sciences morales et politiques».

Le «abstractions» sono un tratto costante della moderna cultura francese. Esse hanno in sé, insieme alla capacità di fornire esaurienti spiegazioni dei fenomeni e delle dinamiche umane, un forte potenziale di ambiguità semantica.

L'astrazione delle scienze francesi sarà uno dei motivi di maggiore ambiguità nella loro traslazione nella cultura arabo-musulmana, e resta probabilmente l'unico punto di debolezza della comunicazione interculturale operata dagli intellettuali francesi del XIX secolo in Medioriente.

*Appendice*

(*Éléments de droit politique*, cit., *Appendice A*, pp. 501-509)

Le 10 Avril 1828, M. Jomard, membre de l'Institut, directeur des études des jeunes gens de la mission égyptienne, me remit six élèves pour être initiés, suivant l'intention de leur gouvernement, à la connaissance des règles de l'administration civile et de la diplomatie. Ces élèves étaient MM. Le Muhurdar Abdi-Effendi, un des chefs de la mission, Stephan-Effendi, Artyn-Effendi, Chosrew-Effendi, frère d'Artyn, Selim-Effendi, et Hosrof-Mohammed.

Quoique tous eussent été élevés en Egypte, ces jeunes gens n'avaient ni la même origine ni la même éducation première. Trois étaient Constantinopolitains, deux Géorgiens, un Anatolien, trois étaient mahométans, deux chrétiens catholiques, un était arménien. Deux avaient fait partie du corps des mamelucks, deux avaient vécu quelques années dans l'esclavage; leur âge à tous était différent, il variait depuis vingt jusqu'à trente-un ans. Ils étaient en France depuis environ deux ans, et avaient été occupés, dans diverses pensions de la capitale, à l'étude de la langue française, des mathématiques et du dessin.

Plus tard, un nouvel élève, Emyn-Effendi, frère de Hosrof-Mohammed, comme lui Géorgien, comme lui sorti du corps des mamelucks, et en dernier lieu secrétaire d'un des ministres de la guerre de Méhémet-Aly, a été admis dans la section d'administration civile.

Voici le plan d'études que j'ai cru devoir arrêter pour mes élèves.

La tâche était immense et d'une extrême difficulté!

Comment, en peu de temps, initier aux secrets de notre civilisation européenne, et de l'ordre de nos sociétés politiques, des esprits si neufs et si pleins de préjugés à la fois!

Je pensai qu'il est impossible de devenir un bon administrateur et un homme d'état, si, d'abord, on n'étudie pas l'homme en lui-même, sa nature, ses penchants, ses devoirs envers Dieu, envers lui-même, envers les autres; car c'est *sur* l'homme, *par* l'homme et *pour* son bonheur, que s'exerce partout la fonction de l'administrateur. De là l'étude nécessaire de la philosophie morale, ou autrement du DROIT NATUREL.

2. Si l'on ne s'attache pas à connaître les règles naturelles qui régissent les relations des diverses nations entre elles; de là l'étude du DROIT DES GENS.

3. Si l'on ne s'efforce pas de savoir comment se constituent les sociétés civiles et les diverses formes de leur gouvernement ; de là l'étude du DROIT PUBLIC GÉNÉRAL.

4. Si l'on ne cherche pas à connaître, avec soin, les règles qui président à la formation, à la distribution, à la consommation des richesses des nations ; de là l'étude de L'ÉCONOMIE POLITIQUE.

5. Si l'on ne se pénètre pas de la nécessité de connaître, avec toute l'exactitude possible, les éléments matériels et moraux de la puissance des nations, et par conséquent si l'on n'apprend pas les règles qui doivent présider à cette recherche; de là l'étude de la STATISTIQUE GÉNÉRALE.

6. Enfin, si l'on n'arrive pas à l'intelligence exacte et parfaite des règles qui, dans toute société civile, doivent présider aux relations respectives des gouvernants et des gouvernés, et qui doivent avoir pour but de satisfaire à ces trois besoins généraux : subsistance publique, instruction publique, sûreté

générale; de là l'étude approfondie de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

La réunion de ces six branches de connaissances humaines forme ce que j'appelle la *science sociale*.

Je développai ces idées dans un discours préliminaire, espèce de programme où ce vaste plan fut déroulé. Mon enseignement, commencé le 10 Avril 1828, a été terminé avec le mois de Novembre 1831; c'est-à-dire qu'il a embrassé un espace de quarante-trois mois, pendant lesquels le travail a été ainsi réparti:

Droit naturel, trois mois
Droit des gens, deux mois
Droit public, trois mois et demi
Économie politique, deux mois et demi,
Statistique, deux mois
Administration, vingt et un mois.

En tout trente-quatre mois, ou près de trois années entières. Les vacances nécessaires au professeur pour se reposer et recueillir ou coordonner ses matériaux sur un enseignement si nouveau par son étendue et pour quelques-unes de ses parties, le temps indispensables pour les préparation d'examen et les cours administratives (sur lesquelles on trouvera plus bas quelques détails) ont absorbé les neuf autres mois qui complètent le total de l'espace qui s'est écoulé d'Avril 1828 à Novembre 1831.

Je demande ici la permission d'ajouter des détails qui paraîtront peut-être dignes de quelque attention, parce qu'il n'est pas sans intérêt de montrer comment j'ai pu arriver à façonner à la civilisation européenne des hommes qui en étaient si éloignés! N'est-ce pas là une espèce de création morale qu'il est curieux de suivre dans ses principaux développements?

Lorsque je reçus mes six premiers élèves, ils avaient déjà sejourné en France, pour la plupart, environ deux années. Mais ils étaient encore fort peu familiarisés avec notre langue. Pour texte de mon enseignement du *Droit naturel*, j'ai été obligé de prendre un livre imprimé (Burlamaqui), d'en lire chaque phrase à haute voix, puis de la reprendre, en expliquant le sens des mots les moins usuels; après quoi il me fallait encore commenter, développer, rectifier, justifier la pensée de l'auteur.

Il m'a été nécessaire de faire le même travail sur Félice[1], pour l'étude du *Droit des gens*.

Quand vint le tour du *Droit public*, mes élèves étaient heureusement assez avancés dans l'intelligence de la langue française pour n'avoir plus besoin de tenir un texte sous leurs yeux. Et d'ailleurs, comment aurais-je pu le leur procurer? Il n'existe, en français, nul traité véritablement élémentaire de cette science; il me fallait donc en composer un tout exprès; je m'y suis appliqué: ce celui qui précéde cette note; et ma préface explique la maniere dont j'ai procédé à sa rédaction.

Je n'avais pas la même embarras pour l'*économie politique*: les traités abondaient; il ne fallait que choisir; et la science était si difficile, surtout pour les esprits que j'avais à façonner, que je n'hésitai pas un seul instant sur le parti que je devais prendre. Un livre clair et succinct venait de paraître; c'était celui de M. Droz; je le mis sous leur yeux; et si je ne me bornai pas à ce qui s'y trouvait, je le pris du moins pour texte de mes leçons; et pour les développements, je m'aidai des ouvrages de Smith, Sismondi, Ganilh, Destutt de Tracy, Malthus, Storch, Skarbek, Dunoyer, Mill, Blanqui, et sourtout du cours complet de M. J.B. Say.

Pour les principes généraux de la *Statistique*, la position du professeur était plus

pénible encore que pour l'enseignement du droit public. Ici il y avait absence complète de livres élémentaires, ou plutôt de livres quelconques traitant de la science en elle-même. Nous possédons, il est vrai, des statistiques partielles, dont plusieurs sont vantées à juste titre; mais nous n'avons pas d'ouvrage sur la statistique en général; et pour le dire en passant, les bases elles-mêmes de cette science ne sont pas encore bien assises; ses éléments sont encore incertains. Il m'a donc fallu tenter un essai sur une route si nouvelle et si pleine d'obscurités. J'ai posé quelques règles générales sur l'objet de cette science, son utilité, les faits qu'elle doit se proposer de reconnaître, et les meilleurs moyens d'y parvenir. Enfin, pour offrir à mes élèves la pratique à côté de la théorie, je leur ai, dans ce petit traité spécial, tracé brièvement la statistique de l'Egypte et de la France.

Mais c'est pour l'enseignement de l'Administration générale que m'attendait la tâche plus rude, et qu'il m'a fallu faire des efforts de plus longue haleine! Là non plus, je n'avais point de guide: des matériaux du plus grand prix étaient, il est vrai, sous mes mains, mais tout l'édifice était à construire; j'y ai consacré deux années entières, et mon travail offre la matière de près de 5 volumes in-8°! ...

Comme c'était là le but et l'objet principal de nos études, j'ai donné plus de développement à l'enseignement de cette science, et j'ai eu très souvent la douce certitude que mes leçons étaient écoutées avec soin, et retenues avec quelques succès.

Il y a plus: je tenais à l'exécution d'un plan que je crois avoir seul accomplie; elle devait laisser des traces profondes dans la mémoire des mes jeunes Africains; elle avait l'immense avantage de leur faire voir, à l'instant même, l'application des théories que je leur enseignais ... Ils ont visité avec moi, à Paris ou dans un rayon de six lieues, presque tous les établissements d'utilité publique entretenus ou protégés par l'état. J'avais obtenu du governement toutes les autorisations nécessaires; et comme nous étions, partout, accueillis avec une politesse exquise et une parfaite cordialité, ces courses administratives leur plaisaient au plus haut degré. Quelle estime pour la France elles leur ont inspiré! Qu'ils avaient d'admiration pour la grandeur et l'utilité de nos institutions!

Dans les entretiens que j'établissais, au retour, pour les forcer à recueillir leurs souvenirs, j'ai vu plus d'une fois ces esprits, si calmes d'ordinaire, saisir d'enthousiasme pour ce qu'ils venaient de voir; et je me suis souvent convaincu qu'aucun détail important n'avait échappé au regard observateur du plus grand nombre d'entre eux.

C'est donc ici une de choses les plus utiles que je crois avoir faites pour mes chers élèves: c'est un complément nécessaire de toute éducation politique et administrative qui serait largement conçue et fermement exécutée.

Voici maintenant quelques détails sur le mécanisme de mon enseignement en lui-même.

Durant mes trois années de professorat, j'ai constamment donné trois leçons par semaine; chaque leçon durait au moins une heure et demie, et qualquefois deux heures et demi. La première partie était consacrée à résumer brièvement la leçon précédente, la seconde à expliquer des matières nouvelles, la dernière partie était ainsi employée: j'apportais, chaque jour, une série de questions (de dix a vingt) qui résumaient la leçon en masse et signalaient ses points capitaux; je les lisais et je m'attachais à les résoudre avec précision et clarté; et pour m'assurer si ma

leçon avait été bien comprise, j'interrogeais circulairement mes élèves, en leur faisant résoudre, à leur tour, les questions ainsi posées.

Chacun d'eux était, en outre, tenu de rédiger par écrit la solution à donner sur ces questions; et c'est dans l'intervalle de nos séances qu'ils se livraient à ce travail, avec le secours des notes qu'ils ne manquaient pas de prendre durant ma leçon orale. Ces rédactions m'étaient remises au commencement de la leçon suivante, et je les leur rendais bientôt avec mes corrections et mes observations écrites. Le seul cours d'administration générale n'a pas embrassé moins de trois mille questions principales; il est donc facile de se faire une idée de l'immensité des travaux auxquels nous nous sommes livrés.

Ce ne pas tout; j'eus la crainte de n'obtenir que des résultats insuffisants par les interrogations abrégées qui se faisaient à la fin de chaque séance, et les solutions écrites que ces jeunes gens me remettaient; je voulais que chaque leçon laissât sa trace, et je ne tardai pas à consacrer, chaque semaine, une séance entière à l'examen de mes élèves, sur toutes les matières enseignées dans les leçons précédentes. J'ai trouvé ainsi le moyen de représenter à leur esprit cinq fois les mêmes objets de leurs études successives, savoir: par la leçon même, le résumé qui la suivait, les interrogations finales, les rédactions écrites, et les examens hebdomadaires. Ces exercices sans doute étaient bien multipliés; mais comme ils étaient distincts par la forme, je ne me suis pas aperçu que l'esprit de mes élèves en fût fatigué.

Je prie qu'on veuille bien excuser la minutie et l'aridité de ces détails; mais j'ai pensé que, dans un enseignement si neuf, il pourrait être utile d'exposer jusq'au mécanicisme au moyen duquel il m'a semblé que je pouvais parvenir à captiver l'attention et occuper fortement l'esprit de mes auditeurs.

Puissent mes soins porter un jour leurs fruits! L'Egypte victorieuse, après avoir consolidé son indépendance par la force des armes, sentira sans doute la nécessité de donner à son organisation intérieure quelques-unes des garanties sans lesquelles il n'est point d'empire assuré ni de prospérité durable! Mes jeunes élèves peuvent maintenant offrir à leur pays le tribut de leurs études; ils ont quitté la France au mois de janvier 1832, après avoir assisté, dans Paris même, à la grande revolution de 1830! ...

Pour quelques-uns des jeunes égyptiens restés en France, mon enseignement à été repris, dans son ensemble et sur les mêmes bases, par M. Boulatignier, mon disciple et mon ami.

*Bibliografia*

Burlamaqui J.-J., *Les éléments du droit naturel et devoirs de l'homme et du citoyen tels qu'ils lui sont prescrits par la loi naturelle*, Paris, Janet et Cotelle, 1820;

Carré J.M., *Voyageurs et écrivains français en Égypte*, 2 voll., Le Caire, Institut Français d'Archéologie Orientale, 1956;

Caserta P., *Rifāʿa Rāfiʿ al-Tahtāwī: lois naturelles e nawāmis fiṭriyya*, in «Giornale di Storia Costituzionale», n. 10, 2005, pp. 15-36

Lacchè L., *L'espropriazione per pubblica utilità. Amministratori e proprietari nella Francia del XIX secolo*, Milano, Giuffrè, 1995;

Macarel L.A., *Éléments de droit politique*, Paris, Nève Libraire de la Cour de Cassation, 1833;

Anwar Lūqā, *Voyageurs et écrivains égyptiens en France au XIX siècle*, Paris, Didier, 1970, pp. 33-117;

Rifāʿa Rāfiʿ al-Tahtāwī, *Tablīs al-ibrīz fī talhīs Bārīz*, Il Cairo, Dār al-Kutub, 2005.

[1] Fortunato Bartolomeo de Felice, *Leçons de droit de la nature et des gens, par M. le professeur de Félice*, Yverdon, Paris, 1817.

# Il regio Commissario dell'unificazione nazionale nelle Marche. Nuove prospettive storiografiche della biografia di Lorenzo Valerio*

GABRIELLA SANTONCINI

L'unificazione delle sei provincie delle Marche (Marca) nello Stato unitario avvenne, come noto, a seguito dell'invasione militare delle truppe piemontesi dei territori pontifici e della loro conquista dopo la battaglia di Castefidardo (18 settembre 1860) e l'espugnazione di Ancona (28-29 settembre 1860).

Prima del termine delle operazioni militari, Cavour, con l'assenso di Vittorio Emanuele II, inviò nelle Marche Lorenzo Valerio, noto esponente della Sinistra subalpina, dotandolo di una latitudine di poteri tali da consentirgli di procedere, appena occupate definitivamente le Marche, alla loro annessione «alla monarchia costituzionale di Re Vittorio Emanuele II», secondo il quesito plebiscitario ordinato da Cavour, annessione alla quale avrebbe fatto seguito il 17 marzo 1861 la proclamazione di Vittorio Emanuele II, da parte del primo Parlamento nazionale.

Lorenzo Valerio trascorse, pertanto, i quattro mesi circa di permanenza nelle Marche come Regio Commissario Generale Straordinario a sostituire l'ordinamento pontificio con parti importanti di quello sardo, promulgando quelle leggi particolarmente significative delle grandi differenze tra i due ordinamenti, epurando da ogni ramo dell'amministrazione pontificia, massimamente da quella della giustizia, le persone ritenute avverse al nuovo governo, nominando coloro che erano considerati vicini alla causa dell'Unità d'Italia, e provvedendo, infine, a tutte quelle materie che il governo di Vittorio Emanuele II ritenne di lasciare alla cura e all'attenzione del suo "uomo sul posto", riservandosi sempre, però, una particolare vigilanza su di lui e su di loro. (Santoncini, *L'unificazione nazionale nelle Marche. L'attività del Regio Commissario Generale Straordinario Lorenzo Valerio dal12 settembre al 18 gennaio 1861*, di prossima pubblicazione).

* Il presente articolo costituisce, con qualche modifica, una parte del Saggio introduttivo del volume di G. Santoncini *L'unificazione nazionale nelle Marche. L'attività del Regio Commissario Generale Straordinario Lorenzo Valerio dal 12 settembre 1860 al 18 gennaio 1861*, di prossima pubblicazione.

Nello svolgimento di tale attività Lorenzo Valerio ottemperò, sostanzialmente, alle direttive che venivano dal governo di Torino. Ma, dopo il ritorno da Napoli dove si era recato per consegnare i risultati del plebiscito per l'annessione a Vittorio Emanuele II, i suoi rapporti con l'esecutivo mutarono repentinamente. La ragione essenziale fu la pubblicazione di due Decreti ministeriali, uno sui termini di cessazione dei poteri dei Commissari delle Marche (e dell'Umbria) e l'altro sul Riparto territoriale delle Marche, decreti dei quali nessuno lo aveva informato. I rapporti con l'esecutivo cominciarono ad incrinarsi e continuarono ad offuscarsi anche dopo la partenza del Regio Commissario Generale Straordinario dalle Marche.

Si avviava a conclusione l'ultima (forse la penultima) fase della biografia politica di un uomo la cui personalità aveva fortemente inciso in quel vasto e frastagliato movimento della Sinistra liberale piemontese, biografia che ci viene ora restituita, almeno fino al 1849, da Adriano Viarengo. Ad essa sono dedicate le pagine che seguono. Ed in attesa che Adriano Viarengo pubblichi il residuo carteggio e completi, dunque, la biografia di Valerio, le abbiamo arricchite di una sintesi di essa dal 1850 al 1865 sulla base delle fonti e della storiografia disponibili.

## 1. *Il carteggio Valerio come fonte della nuova biografia*

Alla domanda retorica "chi era Lorenzo Valerio" avevano risposto, fino agli anni Sessanta del secolo passato, quasi esclusivamente Amilcare Carlotti (*Lorenzo Valerio*, 1872) e Gaspare Finali che ne fece un capitolo del suo libro (*Le Marche. Ricordanze*, 1896), entrambi suoi collaboratori nel governo provvisorio delle Marche.

Le due biografie, scritte da personalità diverse e con intenti differenti, avevano, però, un unico timbro: quello elogiativo ed encomiastico nei riguardi dell' uomo politico piemontese che, con grande determinazione e generosità, si era impegnato nella difesa dei più deboli, nell'acculturazione delle classi popolari, nella fondazione e nell'allargamento delle libertà civili, nell' opera unificazione nazionale, ma era stato troppo presto dimenticato. È, però, ancora il tono delle due biografie che, pur contenendo tutti gli aspetti salienti della sua vita, non li pose nella giusta evidenza, smussando i passaggi e le grandi svolte a vantaggio della costruzione dell'immagine di un uomo di Stato, costantemente coerente ai suoi principi i quali erano anche coincidenti con quelli della generazione che unitariamente "fece" l'Unità d'Italia. Dello stesso tono sono pervasi anche i cinque paragrafi che Carlotti dedicò, nel suo *Elogio*, all'attività svolta da Valerio come Regio Commissario Generale Straordinario, mentre, malgrado il tono, Finali lasciò intuire che qualcosa era accaduto prima che Valerio lasciasse le Marche, quando narrerà le sue vicende successive.

La "rinascita" di Lorenzo Valerio dovrà attendere, in buona sostanza, l'individuazione dell'esistenza di sue carte personali nelle quali vi è un epistolario (Quazza 1991), raccolto da Luigi Firpo, Guido Quazza, Franco Venturi (I, 1825-1841), edito a cura di Luigi Firpo e Adriano Viarengo (Torino, 1991, pp. XI-XIII e pp. XV-XX) e l' acquisizione di quest'ultimo da parte della Provincia di Torino nell'ambito delle attività che allora si stavano allestendo per la celebra-

zione del centenario dell'Unità d'Italia e l'impegno a pubblicarlo, dopo un lungo periodo, da parte della Fondazione Eiunaudi (Ricca 1991, *Ibidem*, pp. VII-VIII).

La messa a disposizione del pubblico del "fondo Valerio" presso la Biblioteca della Provincia di Torino ha consentito a storici di grande rilievo di consultarlo. Tra di loro spicca Rosario Romeo che ha conferito a Lorenzo Valerio un ruolo importante in quel grande affresco del mondo politico, economico e sociale piemontese nel quale opererà Cavour (Bari 1971-1984).

L'interesse nei riguardi di Valerio si è sempre più precisato, come si diceva, con l'impegno per la pubblicazione del suo epistolario. Esso ha portato con sé la possibilità della ricostruzione della sua biografia della quale Lorenzo Valerio diviene ora fonte diretta delle informazioni. Di tale compito, arduo per i riscontri da fare fra le 2520 lettere scritte da Valerio o a lui indirizzate e le altre fonti (la stampa fondata da Valerio, le sue *Memorie* sintetizzate dal fratello Cesare e commentate dal nipote, la stampa coeva piemontese e degli altri Stati, i carteggi e le memorie di un foltissimo gruppo di personalità politiche e via dicendo), si è fatto carico Adriano Viarengo che aveva mostrato sul finire degli anni Ottanta del secolo passato una precisa attenzione per alcuni aspetti della sua vita politica (A.Viarengo, *I democratici italiani e la Sinistra subalpina*, 1986, pp. 245-307; Id., *Tra filantropia e progetto politico*, 1988, pp. 559-668).

Pertanto, alla pubblicazione delle lettere conservate nel "fondo Valerio", che attualmente è giunta al 4° volume, Adriano Viarengo, suo unico curatore dal 2° volume in poi, ha premesso ad ognuno di loro la biografia di Lorenzo Valerio precisata ed arricchita dalle nuove fonti, ma divisa in *tranches* coincidenti con le date dell'epistolario pubblicato che, per ora, è giunto soltanto al 1849 (*La giovinezza di Lorenzo Valerio (1810-1841)*, pp. XXI-LXXV; *Verso le riforme. Lorenzo Valerio negli anni dal 1842 al 1847*, pp.V-XCIV; *Tra piazza e Parlamento. Lorenzo Valerio nel* 1848, pp. V-CXV; *La sconfitta. Lorenzo Valerio e la Sinistra subalpina nel 1849*, pp. VII-CXLV).

Ne sono risultati, sul piano storiografico, quattro grossi saggi di grande rilievo all'interno dei quali Viarengo si è, con accortezza, sottratto alla tentazione di "ischeletrire" la vita politica del protagonista, per offrire al lettore una tessitura di idee, rapporti, avvenimenti dei quali Valerio è, volta per volta o in un solo momento, regista ed attore, ideatore ed interprete, insomma individuo e sintesi di quella pluralità di individui e di idee che contribuirono a dare vita alla Sinistra liberale subalpina, la quale, crediamo, poteva essere ricostruita nel suo eterogeneo mondo ideale e nelle sue contraddizioni di fondo, soltanto secondo il percorso scelto da Viarengo.

## 2. *La difficile adolescenza*

Secondo questa complessa ricostruzione, la personalità di Lorenzo Valerio cominciò a profilarsi tra l'inizio del suo "volontario" esilio nel 1834 ed il suo ritorno a Torino nel 1836, a seguito dell'improvvisa scomparsa di sua madre. Nel corso di quel biennio e, successivamente, maturarono, infatti, tre caratteristiche permanenti, per così dire, della sua personalità politica. Quella dell'autodidatta, dell'uomo che, sospesi gli studi a 15 anni (non importa se per «l'ira bestiale d'un maestro» che lo cacciò dalla

scuola come sostiene Carlotti o per problemi economici della famiglia come ha ricostruito Viarengo) trascorrerà tutta la sua vita ad accrescere il suo sapere senza metodo, ma con grande passione, convinto, come dimostrerà più tardi, che le sue letture lo aiutarono ad illuminare il reale e ispirarono anche il suo agire concreto; quella di fondatore di giornali come strumenti di diffusione delle nuove idee, ma anche come mezzi per interloquire con persone, giornalisti e lettori, che costruirono e costituirono "reti" di riferimento; quella del filantropo, difensore dei più elementari diritti dei più poveri e fondatore di non poche istituzioni di carattere assistenziale. I tre profili erano frutto dell'esperienza pregressa. Essa poteva avere esiti diversi se l'esilio e il ritorno nel Piemonte proprio in quegli anni non gli avessero aperto una serie di opportunità che egli seppe, abilmente, sfruttare.

Nato il 23 novembre 1810 in «una famiglia popolana e di modica fortuna », Lorenzo Valerio era secondogenito di quattro fratelli ed una sorella: Gioachino (nato il 25 aprile 1809) medico e, dopo di lui, (Marianna nata 17 luglio 1818), Cesare (nato il 10 marzo 1820) ingegnere e Giuseppe (nato il 2 dicembre 1822) negoziante. I fratelli di casa Valerio resteranno sempre molto uniti non solo dagli ideali politici, ma anche dal comune sentimento di avversione verso il padre Giuseppe Maria Gioachino Valerio che, vedovo, aveva sposato Giovanna Camilla alla quale i cinque figli e, massimamente Lorenzo, resteranno sempre vicini soprattutto dopo la separazione civile tra i due, avvenuta nel 1823 per colpa di Giuseppe Maria Gioachino, il quale non pagherà regolarmente gli alimenti alla famiglia, lasciando la moglie Giovanna ed i cinque figli nati dal loro matrimonio in gravi diffficoltà economiche.Dopo l'interruzione degli studi, Valerio entrò in un setificio come operaio e, successivamente, svolse le funzioni di garzone di bottega e di coordinamento tra il luogo di produzione della seta e quello della sua commercializzazione.

Lungo questi otto anni circa, il giovane Lorenzo conobbe sia la degradazione personale che la durezza delle condizioni di lavoro e di vita degli operai e delle loro famiglie. Egli, infatti, non era un operaio, né un garzone di bottega perché aveva compiuto una parte degli studi ed era finito in una fabbrica e nei luoghi ad essa collegati per ragioni che non derivano dalle sue origini sociali. Ma egli non era nemmeno un operaio, perché aveva intrapreso quegli studi che gli avrebbero consentito di divenire un "borghese" se non per censo, sicuramente per istruzione.E Lorenzo ne incontrava non pochi nella propria abitazione, amici e colleghi del fratello maggiore Gioachino medico, dalle conversazioni dei quali apprendeva non solo le varie esperienze ed i diversi bisogni di quella generazione, ma anche la loro necessità di parlare, di dialogare e la loro disponibilità ad agire.Egli apprendeva, inoltre, che un tratto tipico della loro comunicazione da salotto, come di quella scritta come sperimenterà più tardi, era quello di scambiarsi informazioni sulle loro esperienze e di aprire limitati, ma intensi dibattiti sulle più svariate letture, da quelle filosofiche, a quelle economiche, giuridiche e, *latu sensu*, politiche.

Non già nel 1831 (secondo la biografia di Carlotti), bensì nel 1834 (secondo la minuziosa ricostruzione di Viarengo) Lorenzo Valerio lasciò Torino per ragioni che, anche in questo caso, rimangono poco chiare.

All'opinione di Carlotti di un esilio politico motivato da ragioni di particolare attenzione della polizia nei riguardi di Lorenzo, si contrappone, ora, quella di Viarengo il quale esclude la sua vicinanza agli ambienti cospirativi mazziniani colpiti dai processi che si svolsero in Piemonte nel 1833 e propende, ancora una volta, per l'ipotesi di gravi necessità economiche della famiglia; anche se nell'ambiente ristretto della Torino degli anni '30 Lorenzo non poteva non conoscere ed aver frequentato persone vicine alle trame cospirative o, comunque, essere da loro conosciuto per le sue opinioni antiassolutistiche e antiaristocratiche.

Di fatto sta che nel 1834 Lorenzo partì da Torino alla volta di Vienna dove lavorerà come commesso viaggiatore dello zio materno commerciante. Per arrivarvi, egli attraverserà la Savoia, Lione, Strasburgo, i paesi tedeschi e successivamente, si recherà in Polonia, Russia Ungheria. Sempre attento a comprendere ciò che succedeva oltralpe, Lorenzo sommerà le impressioni, gli incontri, le letture avvenute in questi anni alle esperienze vissute prima della sua partenza.

## 3. *Il decennio mirabile*

Al suo ritorno a Torino, egli sembrò mostrare propositi molto più chiari ed idee politicamente più articolate. Si aprì, per Valerio, un decennio mirabile per le attività intraprese sul piano editoriale, politico ed assistenziale, attività che gli consentiranno di acquisire un peso ed una identità nel mondo politico subalpino dominato, ancora, da una monarchia assoluta e da una assoluta preminenza dell'aristocrazia.

Nell'estate del 1836 venne assunto, intanto, come direttore del setificio del banchiere Michelangelo Bertini ad Agliè e svolgerà tale professione fino a quando la morte del padre gli consentirà di disporre di una eredità sufficiente per vivere in modo autonomo dal mondo del lavoro. Il setificio di Agliè divenne, dopo pochi anni, anche il suo "laboratorio" filantropico. Dopo aver organizzato nel 1839, in una stanza del setificio, un luogo di accoglienza per i figli delle operaie che, in questo modo, potevano averli accanto, nel 1842 istituì ad Agliè un asilo per l'infanzia ed una scuola femminile.

Entrambe le iniziative, pur sorrette da una solida base finanziaria formata da due cospicui lasciti, quello di Maria Cristina di Borbone Sicilia, vedova di Carlo Felice e di un mercante del luogo al quale faranno seguito numerose altre donazioni, non avranno vita facile per problemi, periodicamente ritornanti, legati all'inadeguatezza del livello dell'insegnamento.

Esse erano, però, il primo passo di un'attività a vasto raggio sul piano educativo ed assistenziale, attività che lo vedranno partecipe della Società per le scuole infantili, nata a Torino nel 1839, del sostegno economico per l'apertura di pubblici scaldatoi a Torino per gli indigenti, moltissimi dei quali sopravvissero al durissimo inverno del 1844 soltanto perché potevano riscaldarsi in alcune ore del giorno nelle cinque sale messe a disposizione; ed, infine, della creazione, nel 1836, del foglio destinato alle classi popolari, alla loro istruzione ed alla loro informazione, che nella richiesta di autorizzazione alla stampa si chiamava «Enciclopedia di letture popolari» e che venne poi pubblicato con il titolo «Letture popolari».

Fino al 1841, anno della loro soppressione, le «Letture» svolsero la loro attivi-

tà cercando da un lato di non provocare atti censori e dall'altro di costruire quella "rete" di collaboratori, di cui offre ampi ragguagli Viarengo, tra persone dotate di un certo grado di istruzione (insegnanti, medici, sacerdoti, proprietari ed imprenditori) presenti nelle province e nel mondo rurale, la cui cultura serviva per comunicare ai ceti popolari l'idea di progresso sul piano sociale, morale e religioso soprattutto attraverso la diffusione dell'istruzione. Pur non essendo un foglio i cui contenuti potessero destare particolari attenzioni censorie, dopo la chiusura nel 1840 de «Il Subalpino», diretto da Valerio dal 1839, le «Letture» cominciarono a pubblicare meno articoli di intrattenimento e più di informazione e di dibattito come quelli apparsi nel 1841 di cui dà conto Viarengo, il quale spiega, inoltre, come il foglio venisse coinvolto, fino alla sua soppressione, all'interno di una lotta che si stava svolgendo nel governo subalpino tra personalità retrive e personalità moderatamente più aperte alle riforme (*La giovinezza di Lorenzo Valerio (1810-1841)*, pp. LX-LXVI).

La richiesta di riprendere le pubblicazioni, con la precisazione del mantenimento della linea del foglio soppresso, fu inoltrata da Lorenzo, Gioachino e Paolo Gindri al ministro dell'Interno Gallina nel gennaio del 1842 e l'autorizzazione a riprendere le pubblicazioni del giornale non tardò ad essere concessa. Il 12 marzo del 1842 il giornale di Valerio, con il nome mutato in «Letture di famiglia», entrò nella "piazza" torinese che si andava affollando di nuovi giornali e di un nutritissimo numero di laureati che, non trovando lavoro, erano disponibili a diventare giornalisti (A. Viarengo, *Verso le riforme. Lorenzo Valerio negli anni dal 1842 al 1847*, pp. V ss).

Le «Letture di famiglia» si presentarono, ben presto, come un giornale "politico". Questo salto editoriale non derivava solo dalla concorrenza degli altri fogli che circolavano a Torino, ma anche dall'esperienza che Valerio stava maturando all'interno dell'Associazione agraria. Di essa si è occupato così ampiamente Rosario Romeo che non è possibile, nell'ambito di questo breve saggio, dare conto della sua storia e del progressivo scontro che venne a manifestarsi tra Cavour ed il gruppo che mano a mano fece capo a Lorenzo Valerio (*Cavour e il suo tempo*, Vol. II, T. I, pp.1-115).

Si ha, però, l'impressione che il dibattito che si aprì interno all'Associazione presentasse temi di discussione non dissimili da quelli delle altre Accademie italiane ed europee che li avevano pubblicizzati dalla fine del Settecento in poi attraverso riviste ed opuscoli che servivano a comunicare esperienze ed opinioni.

La peculiarità dell'Associazione agraria piemontese sembra, invece, consistere nel fatto che, intorno agli anni della sua fondazione, i due "partiti" che si scontrarono al suo interno, avendo diverse opinioni sulle funzioni dell'Associazione e sulle sue modalità organizzative, si fecero portatori di due concezioni politiche che sovrastarono il dibattito che si svolse al suo interno.

Quella della parte del mondo aristocratico piemontese immobilista e reazionaria, che si ritrovava in questa Associazione di istituzione regia per svolgervi la sua funzione tutoria sul mondo delle campagne (piccoli proprietari, contadini) attraverso incoraggiamenti per le innovazioni della pratica agraria; quella del mondo dei borghesi illuminati e dei dotti che vi affluì, portatore di una concezione dinamica sia del mondo agricolo che delle industrie primarie ad esso collegate.

Non ci appare, dunque, molto rilevante che, alla fine, Cavour ne uscisse sconfitto ed escluso da tutte le cariche sociali, mentre Valerio ed il suo gruppo controlleranno praticamente l'Associazione. Come ha ben osservato Viarengo, tra il rischio della chiusura dell'Associazione ed il suo mantenimento nelle mani dei radicali come Valerio, quel conta è che Carlo Alberto scelse di non chiudersi all'interno della parte più conservatrice dell'Associazione e di non sottovalutare la parte più progressista. Egli incontrerà, infatti, Valerio il quale, dopo un anno, scrivendo al re, proferirà la sua fede monarchica.

L'Associazione agraria e lo scontro politico che vi era avvenuto lasciavano presagire, dunque, i tempi futuri.Se, alla metà degli anni Quaranta, il re e la Corte non apparivano più quel monolito della metà degli anni Trenta alla quale facevano capo le parti più retrive del mondo aristocratico e clericale, al di là di essa la parte della società piemontese, che tra mille difficoltà stava occupando ogni spazio accessibile al pubblico dibattito, andava costruendo quel mondo liberale subalpino che, a sua volta, non fu un monolito fin dagli esordi.

Tra il 1847 e il 1848 fu, apparentemente, semplice dividere questo mondo in liberali moderati e radicali, ma, nel fondo, i problemi erano altri. In una società chiusa e compressa come quella subalpina della Restaurazione, il movimento liberale si era sviluppato sull'onda di sollecitazioni diverse. Esse provenivano, in larga parte, dalla propensione di quel movimento a dialogare con tutti i "novatori" degli Stati della penisola italiana ed europei, i quali erano, ovviamente, influenzati e coinvolti nel dibattito interno ai loro Stati e comunicavano le opinioni che nascevano dai microcosmi degli Stati territoriali della penisola.

Una buona esperienza era stata fatta, sulla scia di queste ultime considerazioni, anche da Lorenzo Valerio ed il suo gruppo quando, tra il 1846 e il 1847, avevano intensificato i loro rapporti non solo con il movimento riformatore genovese e sardo, ma anche con quello toscano, lombardo e pontificio. Valerio, più interessato alla 'rete' di relazioni attivate nelle province piemontesi e da attivare nelle altre parti della penisola aveva un buon grado di conoscenza ma non piena consapevolezza delle peculiarità delle posizioni riformatrici toscane, lombarde o pontifice. La soppressione, inoltre, nel maggio del 1847 delle «Letture di famiglia» da parte del sovrano, al quale precedentemente egli aveva dichiarato la sua fede monarchica, gli fece comprendere che Carlo Alberto era sensibile ad accogliere richieste provenienti da ambienti conservatori del movimento liberale.

A completare il quadro, personalità come quella di Petitti o di Balbo, garanti politici del periodico nella originaria richiesta di autorizzazione e collaboratori di esso, se ne erano progressivamente allontanati per le posizioni più radicali assunte dal foglio. Il clima, dunque, alla vigilia del Quarantotto cominciava a mettere in evidenza che l'assenza di univocità di vedute da parte di Carlo Alberto, degli ambienti di Corte e del movimento liberale era foriera di varie allenze e combinazioni tra l'una e l'altro.

In prospettiva, a fare maggiormente le spese di questi "scombinati" rapporti, sarà la Sinistra subalpina destinata a confliggere verso l'esterno, al suo interno e a frantumarsi in molte posizioni personali. E Valerio praticherà e simboleggerà questo processo a cominciare dalla volontà di crea-

re un nuovo giornale e dall'emersione di un terzo soggetto politico che si paleserà nel 1847: la piazza.

### 4. *La vigilia del Quarantotto. Alla ricerca di una linea politica*

Se stiamo alla ricostruzione di Viarengo, intorno alla costituzione del nuovo giornale «Concordia» si addensò un insieme di situazioni che lo storico ha definito, eufemisticamente, «torbide»: disponibilità regia a dare il proprio assenso, invito di Vincenzo Gioberti a tenere compatto il mondo dei liberali piemontesi non escludendo Petitti, discordia con Balbo peraltro inserito originariamente tra il gruppo dei collaboratori e poi depennato, rottura con Massari tra i suoi amici più cari e fervido giobertiano, rottura invano ricomposta sia da Sineo che dallo stesso Gioberti, volontà dei collaboratori del nuovo giornale di liberarsi di Valerio affidandogli un ruolo marginale, critiche dei moderati come Petitti di gestione "ducesca" del nuovo giornale.

Se una qualche forma di linea politica poteva essere intravista in tali eventi nella volontà di Valerio di rompere con gli ambienti liberali moderati, mal si comprende allora il programma di assoluta moderazione con il quale il foglio esordì: concordia tra il principe ed il popolo, tra ricchi e poveri, tra nobili e non nobili; concordia con tutti i principi e popoli che operavano per la creazione della nazione italiana. Altrettanto ambiguo si presentava il proposito di Valerio nei riguardi della piazza, non tanto di quella romana o genovese, ma di quella torinese della quale egli era fomentatore insieme ad altri, ma della quale egli si apprestava a presentarsi a Carlo Alberto come garante del suo controllo, attraverso l'istituzione della Guardia Civica in modo da mantenere costante la multiforme spinta riformatrice pubblica, contenedone però gli eccessi "alla francese" per timore che il re rinunciasse ai suoi propositi riformatori.

E se quest'ultimo suo "programma" doveva contrastare la richiesta dei liberali moderati e dell'aristocrazia di ottenere al più presto una costituzione, richiesta nella quale Valerio intravedeva la possibilità di un rifiuto di Carlo Albero che avrebbe fatto rifluire, anche in questo caso, tutto il movimento riformatore, ben si può comprendere come e perché Valerio ne uscisse, ancora una volta, parzialmente vincitore.

Si ha la sensazione che il decennio mirabile, lungo il quale Lorenzo Valerio si era posto sempre più al centro di diverse attenzioni, ivi comprese quelle mazziniane, come personalità di riferimento di quel vasto (e confuso) movimento riformatore piemontese, stesse ormai tramontando. Valerio aveva profuso, in quegli anni, molte delle sue energie materiali ed intellettuali per apprendere, praticare e "creare", a suo modo e nell'ambito delle condizioni praticabili nella società subalpina, la politica, ovvero una politica antiaristocratica che lo avevano reso abile e duttile nel destreggiarsi contro un mondo antico e coeso.

Tra il 1847 ed il 1848, il salto che quella politica doveva fare era notevole. Non si trattava più di fondare fogli vagamente politici soltanto per la "nobilofobia" del suo ispiratore, né di aiutare il proletariato urbano sostenendo istituzioni scolastiche ed assistenziali, né di tenere banco a Torino e nelle province del Regno attraverso la rete dei suoi amici e collaboratori, né di essere accreditato fuori del Regno attraverso i suoi intensi

rapporti epistolari con il movimento riformatore degli altri Stati italiani. Si trattava di formulare e pubblicizzare, per trarne consenso, quella che, oggi, chiameremmo una linea politica su questioni di non poco conto. Quella del rapporto tra le libertà rivendicate dal movimento riformatore piemontese e quella di libertà come indipendenza nazionale; quello della scelta del rapporto tra sovrano assoluto e la pressione (controllata) esercitata su di lui dal vociare sulle riforme nella piazza e del rapporto tra sovrano costituzionale e la rappresentanza parlamentare. Tra la concessione dello Statuto e l'insurrezione milanese le questioni diverranno sempre più interconnesse.

Ma, alla vigilia di tali eventi, Valerio apparve troppo invischiato nel tenere unite, il più possibile, le fila del suo movimento nelle province, Genova per prima, e a contrastare la parte moderata dei liberali piemontesi. La linea politica non emerse ed egli non la guidò. Allenato, però, nel decennio precedente, a dibattere e controbattere nelle pagine dei suoi fogli, per quanto gli era stato possibile, o a commentare nelle sue lettere, ogni tema aperto dalla pubblicistica coeva o sollecitato dal movimento riformatore, egli continuerà a farlo non solo tra il 1848-1849, ma anche successivamente svolgendo la sua attività di parlamentare nella Camera dei deputati subalpina. E a mostrare che una linea politica era, invece, nelle mani dei liberali moderati fu la concessione dello Statuto.

### 5. *La concessione dello Statuto. Dall'idea alla possibilità di «fare la rivoluzione con un re»*

All'annuncio della sua pubblicazione, la «Concordia» fu obbligata, per l'appunto, a discuterne. Ad aprire il dibattito che vi si svolse fu Riccardo Sineo. Egli affrontò la questione del sistema mono e bicamerale, propendendo per la prima soluzione che avrebbe dato vita ad una Camera formata, tema caro alla Sinistra liberale, con il sistema elettorale censitario della recente legge comunale o, se si doveva accettare come necessario portato dei tempi la seconda, per una Camera alta non vitalizia, ma periodicamente rinnovata.

Nella «Concordia» questo argomento venne approfondito da altri ed il foglio propose l'ampliamento del corpo elettorale per l'elezione alla Camera dei deputati aggiungendo al censo della legge municipale anche la capacità, mentre Sineo, nella Commissione per la stesura della legge elettorale, propendeva ormai per il suffragio quasi universale. Più precisa fu la posizione del foglio rispetto alla qualità della Carta da pubblicare. Rigettandone ogni carattere di statuizione per decisione unilaterale del re, la «Concordia» sostenne che lo Statuto, predisposto in forma di semplice progetto, doveva essere sottoposto alla consultazione della nazione.

Questo programma dai tratti radicaleggianti, ma che si poneva all'interno dell'assunto valeriano di «fare la rivoluzione con un re», venne, parzialmente e momentaneamente, messo da parte da due eventi.

La rivolta parigina della fine di febbraio che ebbe un effetto shockante, registrato anche dal giornale di Valerio, sulle cui pagine venne pubblicata, dapprima, una lettera di Gioberti che invitava i sovrani italiani a riconoscere il regime repubblicano per non isolare la Francia spingendola nell'avventura rivoluzionaria e per acquisire un alleato contro l'Austria e, dipoi, secondo una "linea" della «Concordia» ormai

assodata, un articolo che esaltava «i tre giorni di impeto» parigino.

La pubblicazione dello Statuto, il cui testo destò perplessità di vario genere, alcune delle quali furono registrate anche dal foglio di Valerio. La vicinanza dei temi sociali della rivoluzione parigina con quelli della Sinistra liberale piemontese, ma, al contempo, il diverso approccio di quest'ultima per la loro soluzione, contribuirono a spostare l'attenzione quasi immediatamente sullo Statuto.

E l'occasione venne offerta dall'incarico di formare il primo governo costituzionale a Cesare Balbo verso il quale, viste le difficoltà per la sua composizione nella quale comparivano personalità legate all'ultimo Gabinetto dell'assolutismo albertino, il giornale di Valerio si "fece carico" sia di auspicare uno spostamento più a Sinistra del governo, nel senso di più «nazionale», sia di indicare alcune linee di azione tra le quali spiccavano la necessità di provvedere ad armare urgentemente il Regno, di avere a disposizione un esercito fedele all'osservanza dello Statuto e, sopratttutto, di operare in modo che il Parlamento volgesse gran parte della sua attività per modificare lo Statuto appena concesso.

Quest'ultima sollecitazione conteneva il programma più convincente e, per questa ragione, maggiormente perseguito dalla Sinistra liberale: quello cioè di sacralizzare la centralità del Parlamento ed, in particolare, della Camera dei deputati dove le petizioni, gli interventi ed i rapporti di Lorenzo Valerio diverranno, non appena eletto deputato, memorabili.

## 6. *La guerra all'Austria come rivoluzione nazionale*

Nel maggio del 1848, infatti, Valerio vi sedette per la prima volta eletto nel collegio di Casteggio che lo rielesse consecutivamente per sei legislature.

La campagna elettorale, alla quale la «Concordia» aveva partecipato come organo di stampa del comitato elettorale della Sinistra liberale, affiancata dall' «Opinione », si era svolta all'interno della più generale questione del conflitto contro l'Austria e del dibattito svoltosi nella stampa torinese sull'arruolamento di volontari subalpini, sul coordinamento con le altre truppe provenienti dalla Toscana e dallo Stato pontificio e sul difficile andamento delle operazioni militari.

Questo clima influirà in modo preponderante sul programma della Sinistra, facendo prevalere la questione nazionale ed i temi ad essa intrecciati (mantenimento della monarchia costituzionale; necessità di modificare lo Statuto; proseguimento più determinato della guerra contro l'Austria; annessione delle regioni liberate al Regno sardo il quale avrebbe dato vita al regno dell'Italia settentrionale, parte fondamentale di una Confederazione di Stati che avrebbero fatto capo ad una Dieta, sul modello tedesco, residente in Roma; improponibilità di una alternativa repubblicana nel Nord della penisola; invito a Roma, Firenze e Napoli a non discostarsi dalla linea di una monarchia costituzionale) sulle problematiche che la Sinistra liberale piemontese, pur con diverse sfumature, aveva sviluppato nel decennio precedente.

Alla «Concordia» era stato affidato un ruolo importante nel presentare i profili ed i programmi di molti candidati, indicati

come veri liberali e nel coordinare la campagna elettorale con i più importanti comitati elettorali provinciali, attività nella quale Valerio eccelleva. La Sinistra liberale si presentava, pertanto, alla prima competizione elettorale del Regno sardo non solo con una certa efficienza organizzativa, sicuramente l'unica di quella tornata elettorale, ma con un "programma" che, seppur declinato in quello di ogni candidato, mostrava, come si è detto, alcuni punti condivisi da tutti.

Di fatto, la prima competizione elettorale aveva visto protagonista soltanto l'area liberale (la parte più conservatrice o, addirittura reazionaria, non entrò nella competizione, preferendo, ancora, un rapporto personale e diretto con Carlo Alberto e la Corte) e aveva portato alla luce le tre parti che avevano operato politicamente negli ultimi anni: quella moderata che faceva capo al «Risorgimento» ed era rappresentata da Cavour e Balbo; quella liberale di Sinistra, rappresentata dalla «Concordia», dall'«Opinione» e da uomini come Valerio e Sineo molto vicini a Gioberti, quella più radicale e più esigua di Brofferio, rappresentata dal «Messaggiere». Pare dunque di poter condividere l'opinione di Viarengo quando sostiene che

> nell'aula di palazzo Carignano riservata ai deputati si presentò (...) all'inizio di maggio di maggio, una massa di parlamentari apparentemente variegata che era, invece, largamente omogenea. Vi si confondevano il notabilato liberale delle province, i protagonisti del giornalismo quarantottesco – entrambi i gruppi costituiti in prevalenza da rappresentanti delle professioni legali – ed un più ridotto gruppo di estrazione aristocratica.
> [Viarengo, *Tra piazza e Parlamento*, p. LXI]

Non è compito della nostra ricostruzione valutare quanto questo colpo d'occhio sul corpo fondativo del Parlamento subalpino possa essere eloquente sullo sviluppo e sull'assetto degli equilibri politici del Decennio di preparazione dell'unificazione nazionale. Si può, purtuttavia, tornare a sottolineare che la preponderanza nel programma della Sinistra liberale dei temi che l'esplosione del Quarantotto italiano mostrava di divenire nazionali e delle soluzioni da approntare, unitamente al sostegno della guerra contro l'Austria, sostegno privo del necessario contesto internazionale in cui il conflitto andava a collocarsi, contribuì sia a frammentare il gruppo rendendolo visibile solo attraverso singole personalità come quella di Valerio e, tra non molto, quella di Urbano Rattazzi eletto nel collegio di Alessandria, sia ad allontanare la Sinistra dalla sua base sociale che non tarderà molto a chiedere l'attuazione di vecchi impegni come l'assunzione nei rami dell'amministrazione del Regno, dall'università ai ministeri, dalla diplomazia agli uffici della Camera degli appartenenti alla borghesia delle province.

Fu, però, inevitabile che la prima legislatura trascorresse, al di là dei programmi, completamente assorbita nel dibattito suscitato dal procedere della prima fase della guerra contro l'Austria e dagli effetti della sconfitta piemontese a Custoza. Lorenzo Valerio si prodigò, dalle pagine del suo foglio come nell'aula parlamentare, a denunciare quello che da Torino, e non dai campi di battaglia, era possibile denunciare sulla base delle informazioni pervenute e cioè una pessima gestione del conflitto da parte delle alte gerarchie militari.

Ma all'interno delle discussioni sulle fasi della guerra s'incuneavano questioni di non poco conto per la Sinistra e per Valerio. Quella della convocazione di una Assemblea costituente in vista della possibile

"fusione" con la Lombardia e le quattro province del Veneto, questione sulla quale, artificiosamente, convennero tutti, da Valerio a Sineo a Rattazzi, che dichiarò il suo assenso in sede parlamentare, e a Balbo. Quella dei pieni poteri concessi al governo Casati-Collegno nominato il 27 luglio subito dopo la sconfitta e nel quale entrerà Vincenzo Gioberti come ministro senza portafogli, sostenuto da Valerio e dal suo gruppo il quale si asterrà, insieme con altri 42 deputati (additati immeditamente come traditori dal «Risorgimento») perchè nella legge di conferimento non era stata accolta la proposta di indicazione della data di riconvocazione della Camera. Quella dei rapporti dell'intera Sinistra con Gioberti nel governo in un momento in cui si veniva ormai delineando il fallimento della linea moderata e neo-guelfa per la liberazione nazionale non solo in seguito alla sconfitta militare, ma anche in conseguenza del progressivo accertamento dei differenti gradi ed effetti della politicizzazione delle altre parti della penisola.

Gioberti, in altri termini, non riuscì ad unificare la Sinistra parlamentare, né a garantire lo svolgimento dell'iniziale programma di governo Casati-Collegno perché quest'ultimo dovette ripiegare su questioni più contingenti, come provvedere a mettere in difesa i territori sabaudi e organizzare il controllo dell'ordine pubblico, prima di essere sostituito dal Ministero Alfieri, più vicino agli ambienti della destra liberale e a Carlo Alberto che si apprestava a firmare l'armistizio di Salasco con gli austriaci. La Sinistra liberale, appoggiata da Gioberti, si battè sul foglio di Valerio per le dimissioni del governo Alfieri e di quello successivo Perrone Pinelli, finché il dissidio tra Corona e Sinistra parlamentare sembrò risolversi con la nomina a primo ministro di Vincenzo Gioberti.

Fu il grande momento per Valerio al quale sembra che Gioberti offrisse prima la carica di ministro per la pubblica beneficenza, poi la direzione generale delle poste, infine la sostituzione di Gallenga a Francoforte, incarichi che egli rifiutò per una presunta "limpidezza" politica della sua opposione nei riguardi del governo precedente. Entrarono, però, nel governo i suoi più antichi e stretti collaboratori, da Sineo ministro delle Finanze e poi ministro della Giustizia, a Ricci alle Finanze, a Cadorna all'Istruzione pubblica, a Rattazzi prima all' Agricoltura e Commercio e poi agli Interni. Fu, inoltre, il coronamento della campagna sostenuta dal foglio di Valerio: guerra regia appoggiata dall'insurrezione nazionale e sostenuta dl ceto medio riformatore. Gioberti, infatti, esponendo il 16 dicembre alla Camera il programma del suo Ministero, si impegnava a mettere, in breve tempo, il paese nelle condizioni di riprendere la guerra contro l'Austria e a porre mano alla Confederazione italiana, sostenuto in ciò da un ampio consenso parlamentare. Seguendo i suggerimenti provenienti da ambienti politici e giornalistici della Sinistra, sciolse la Camera il 27 dicembre ed indisse nuove elezioni.

La campagna elettorale si svolse senza esclusione di colpi tra Sinistra liberale e liberali moderati, come debitamente ha ricostruito Viarengo, e vinse la Sinistra. Il suo stacco sugli avversari offuscò, però, un dato sul quale essa avrebbe dovuto riflettere e cioè che l'affluenza alle urne era stata molto bassa, recandosi a votare soltanto la metà degli aventi diritto. Ma la sua vittoria politica ebbe breve durata, quando la questione della Costituente italiana, proposta

dal neo nominato governatore di Livorno Giuseppe Montanelli l'8 ottobre, sostenuta dall'esperienza romana e rafforzata dalla successiva decisione montanelliana di conferirle un mandato illimitato non rifiutato da un "Granduca costituente" (Chiavistelli, *Dallo Stato alla nazione*, 2006, pp. 313 ss.), approdò nel dibattito aperto dalla «Concordia» e nell'Assemblea dei deputati.

Valerio ed i suoi collaboratori ebbero subito i primi segnali della forza dirompente che essa conteneva sia all'interno della Sinistra che nei riguardi dell'ideale progetto giobertiano di un forte regno sabaudo nell'Italia settentrionale in grado di egemonizzare la futura Confederazione dei principi italiani. Gli ambienti politicamente più radicali di Genova, infatti, vi aderirono subito e Brofferio si spostò sulle posizioni di Montanelli: la Sinistra risultò divisa. Gioberti, dal canto suo, in un importante discorso alla Camera, decisivo anche per il destino del suo governo, rigettò la Costituente come progetto utopico e ritenne necessario interrompere le trattative con i governi di Roma e Firenze i quali, avviatesi sul percorso della Costituente con mandato illimitato, si allontanavano dal governo sardo e facevano riaffiorare i nefasti fantasmi della Rivoluzione francese con tutti «gli orrori della demagogia sfrenata, e torrenti di sangue». (cit. da Viarengo, *La sconfitta. Lorenzo Valerio e la Sinistra subalpina nel 1849*, p. XXIV).

Il margine per il sostegno parlamentare al governo di Gioberti si fece per Valerio, i suoi collaboratori ed il suo foglio sempre più ristretto e si trasformò in rottura quando Gioberti, senza sentire i suoi ministri, decise di mettere in moto un processo politico e militare in sostegno del Granduca in Toscana.

Lasciando da parte la ricostruzione della dinamica parlamentare per mezzo della quale si arrivò alla crisi di governo, ci sembra, più utile tirare le fila di quel che si consumò tra Valerio e Gioberti in quel breve lasso di tempo. È indubitabile che la Costituente, per di più a mandato illimitato, toccò le corde profonde di tutta Sinistra subalpina, anche se le adesioni più esplicite vennero soltanto dalle frange radicali del movimento. Non si può, d'altronde, non convenire con Viarengo il quale, sulla base di una ingente massa documentaria e di una pluridecennale esperienza della stampa supalpina, della Sinistra liberale e di Lorenzo Valerio, ha sostenuto che quest'ultimo si era sempre distinto dagli ambienti radicali della Sinistra parlamentare e dal movimento repubblicano, puntando sulla ripresa della guerra e sulla formazione di un regno dell'Alta Italia, obiettivi per il cui raggiungimento aveva mantenuto aperto il dialogo con gli elementi più radicali del movimento nazionale.

Ciò che accadde in occasione della rottura con Gioberti, al di là delle gravi responsabilità dell'abate nella guida del suo governo, ci invitano, invece, ad altre riflessioni. Si ha, intanto, la sensazione che Lorenzo Valerio non tardasse molto a comprendere che avere l'ideologo in patria e, poi, al governo, fosse ben altra cosa che aderire alle sue idee o dialogare con lui, soprattutto quando, abbandonato ormai quest'ultimo da Carlo Alberto, lo vide invadere la piazza, luogo politico quasi naturale della Sinistra, per arringare i suoi sostenitori.

Si può, inoltre, sostenere che Valerio avesse ormai ben chiaro che, al di fuori del Piemonte, la questione della Costituente, pur affiorata in contesti politici differenti, costituiva un terreno culturale e politico ampio che non poteva essere eluso perchè

strettamente connesso sia alla lotta all'assolutismo regio esplosa nel Quarantotto italiano che agli effetti della sconfitta di Custoza, effetti percepiti a Firenze e a Roma come una sconfitta dell'intero progetto politico piemontese, ivi compreso quello della Sinistra parlamentare.

D'altronde, dopo la pubblicazione di una carta costituzionale deludente come lo Statuto albertino, Valerio e la Sinistra liberale avevano posto nel programma della campagna elettorale per la formazione del primo Parlamento del Regno sardo la necessità che fosse affidato a quest'ultimo il compito di modificarlo in senso migliorativo, anticipando quella flessibilità della carta costituzionale albertina che la dottrina costituzionalistica le attribuirà successivamente, ma conferendo, sul momento, al Parlamento un ruolo "costituente" che consentiva una "terza via" percorribile per mantenere lo Statuto ed aggirare le posizioni radicali e democratiche.

Viene, infine, da chiedersi se il modo talvolta nebuloso di pronunciarsi sulle pagine del foglio di Valerio intorno al progetto neoguelfo non dipendesse soltanto da quella sostanziale mancanza di linea politica, sopperita per il momento dal sostegno alla prosecuzione della guerra e da una confusa idea federativa (si veda l'articolo pubblicato sulla «Concordia» il 27 febbaio 1849 riportato da Viarengo, *La sconfitta. Lorenzo Valerio e la Sinistra subalpina nel 1849*, p.XXXIX), ma nascondesse, invece, il progressivo accertamento che il sostegno al progetto giobertiano lo allontanava troppo da quella rete di relazioni con i democratici della penisola alla quale Valerio non solo teneva molto sul piano personale, ma alla quale attribuiva il compito di sostenere il Regno sardo nella prosecuzione della guerra e, poi, nell'opera di unificazione nazionale.

Queste nostre riflessioni possono aiutare a comprendere la diversa posizione nella quale Valerio si venne a trovare dopo la formazione del governo Chiodo-Rattazzi. Nel quale i vecchi ministri del governo Gioberti restarono al loro posto, Rattazzi emerse come la personalità più rappresentativa della Sinistra parlamentare, Carlo Alberto decise di riprendere la sorte delle armi senza sentire affatto Valerio ed il suo *entourage*, ma con il pieno assenso di Cavour. Valerio cominciò ad acquisire negli ambienti politici e diplomatici subalpini la fama di un uomo politico estremista o, comunque, vicino agli ambienti repubblicani i quali, a loro volta, se stiamo ai commenti di Mazzini sul cambio della direzione del governo del Regno sardo, non opinavano più per la loro sostituzione con un Valerio o un Pareto, ritenendo il «sistema» più potente di tutti i ministri possibili. La scelta di inviare, alla vigilia della ripresa della guerra che doveva assumere un carattere nazionale, Lorenzo Valerio a Firenze ed a Roma per dissipare ogni dubbio che poteva sorgere presso quei governi dopo il progettato intervento militare da parte di Gioberti, sembra dettato dal fatto che su questo terreno egli offriva le massime garanzie.

Pur vociferandosi a Torino che la missione potesse servire ad allontare dalla capitale del Regno e dal suo Parlamento un uomo scomodo, condividiamo con Viarengo l'opinione che Valerio venisse scelto perché era l'unica persona che aveva coltivato ampie relazioni con gli ambienti che avrebbe incontrato e perché il suo atteggiamento politico, dalle ultime posizioni nei riguardi del governo Gioberti, risalendo ai giorni dell'organizzazione della piazza torinese e alle

giovanili lotte per l'emancipazione culturale e sociale delle classi lavoratrici, unito alla sua rinomata fede patriottica avrebbe potuto fornire i migliori risultati. Quali erano, però, i veri risultati che Valerio doveva ottenere per caratterizzare in senso nazionale la ripresa della guerra? Uomini ed armi per rafforzare l'esercito piemontese.

Partì da Torino il 9 marzo 1849 (sembra accompagnato anche da Amilcare Carlotti che rimarrà a Roma per la sua difesa) con questo mandato specifico, ma non ci si poteva aspettare da lui soltanto i risultati richiesti. Giunto, infatti, a Firenze informò il governo di Torino dell'assoluta tranquillità che vi regnava dopo il voto per la costituzione della Costituente italiana della quale tutti prevedevano, tra i suoi primi atti, un decreto di riunione con la Repubblica romana. Dov'erano, dunque, l'anarchia, il disordine e le violenze che si diceva la Costituente avesse provocato?

Quanto agli aiuti militari, Firenze, Bologna, Ancona e, poi, Roma, erano città dalle quali nell'immediato non ci si poteva aspettare niente. L'attenzione di Valerio lungo questo viaggio fu rivolta, come si diceva, a capire e capì molto, anche del suo governo. Ogni città da lui visitata mostrava una situazione politica complessa e differente dalle altre, difficilmente riconducibile sia al dibattito che si era svolto nel Parlamento e sulla stampa torinese, sia alla possibiltà di attribuire connotati politici precisi al movimento nazionale.

A Roma Mazzini, che lo incontrò, non riuscì addirittura a capire bene la ragione della sua missione. Valerio, infatti, era stato inviato a chiedere aiuti senza contropartite politiche, soprattutto per Firenze e Roma, come il riconoscimento della Repubblica romana ed un più stretto legame tra il Regno sardo, la Toscana e Roma, questioni che aveva sostenuto sulle pagine del suo foglio.

Malgrado i suoi costanti rapporti inviati al governo di Torino, Valerio rimase privo di informazioni e di istruzioni per tutto il viaggio e comprese, presto, di essere stato abbandonato a se stesso, proprio quando avrebbe potuto vantare mille ed una ragione rispetto al suo distacco dal governo Gioberti.

### 7. *Il "dopo" Novara fino alle elezioni del 1849*

Su tutto e tutti si abbatté la sconfitta di Novara.Se l'obiettivo della ripresa della guerra per la vittoria contro l'Austria aveva, faticosamente, unito il mondo liberale subalpino la disfatta militare lo divise.
Carlo Alberto, come noto, abdicò in favore di suo figlio Vittorio Emanuele che il giorno successivo alla disfatta firmò un nuovo armistizio con gli austriaci ed incaricò immediatamente di formare il nuovo governo il generale e senatore De Launay, La «Concordia», pur in assenza di Valerio che stava ritornando da Roma, attaccò duramente il governo esaltando, al contrario, la figura di Carlo Alberto come martire della causa nazionale, mentre un eloquente silenzio circondò il nuovo sovrano.

Poi esplose la rivolta genovese carica di componenti vecchie e nuove: dagli antichi sentimenti antipiemontesi, alla più recente protesta antiaustriaca, alla presenza di un consistente movimento repubblicano, alla difesa dello Statuto di cui si temeva la soppressione, al disagio dei meno abbienti.

La «Concordia», nel denunciare la grave responsabilità assunta dal governo d'inviare l'esercito per reprimerla, interpretò la rivolta come logica conseguenza

della politica adottata dal governo, accusato di una vera e propria resa all'Austria, e sottovalutò sia la presenza repubblicana che l'aspetto eversivo del moto.

L'insurrezione genovese venne, dunque, "letta" sia dal foglio di Valerio che dalla Sinistra parlamentare in un clima nel quale la proroga delle Camere, la minaccia di un loro scioglimento e poi lo scioglimento della Camera senza una precisa indicazione della sua convocazione, lasciavano temere il 'colpo di stato' al quale i genovesi avevano reagito. L'insurrezione genovese presentava, lo si è detto, caratteristiche più complesse ma lo scontro che stava avvenendo a Torino assorbì tutto il resto.

Tra moderati e Sinistra vi fu uno scambio continuo di accuse sulle cause della sconfitta militare, accuse alle quali si sovrapposero quelle suscitate dallo scioglimento della Camera, scioglimento che fece dilagare il dibattito ancora una volta nelle piazze e sulla stampa. Ritornava, imperiosa, la paura dei moderati che vedevano dappertutto mazziniani e giacobini, mentre i repubblicani facevano di tutta l'aristocrazia un fascio di reazionari nostalgici dell'assolutismo. Il «Risorgimento» e la «Concordia» furono i fogli maggiormente protagonisti dello scontro, fino a quando De Launay non decise di mettere sotto controllo l'opposizione, vigilando le elezioni dei consigli comunitativi per favorire il «partito dell'ordine» ed iniziando i sequestri della stampa di opposizione.

Lorenzo Valerio era, ancora, assente da Torino quando, nei giorni antecedenti lo scioglimento della Camera, la situazione si aggravò in occasione della lettura da parte del ministro dell'Interno Pinelli delle pesanti condizioni dell'armistizio per il Regno sardo che colpivano, indirettamente, anche Venezia. I deputati della Sinistra chiesero la documentazione ufficiale, peraltro inesistente, dell'abdicazione di Carlo Alberto, convinti che un grande intrigo si stesse consumando per abolire lo Statuto. E se questo timore era accentuato dal comportamento del governo, uomini del futuro calibro di Cavour non disdegnavano di fare cenno, nella loro corrispondenza, già dopo la caduta del governo Gioberti, all' esigenza di una dittatura che contrastasse la maggioranza parlamentare.

Ritornato a Torino, Valerio trovò insediato il nuovo governo d'Azeglio il quale aveva dichiarato di aver accettato l'incarico per salvare il conflitto che si era venuto creando tra Destra e Sinistra. Uomo non diffidente delle istituzioni rappresentative, ma profondamente legato alla dinastia e ad una stretta osservanza delle norme statutarie, d'Azeglio traghetterà la situazione fino alle nuove elezioni, in una grave condizione economica e politica del Regno ed in un contesto nazionale ed internazionale contrassegnato dal tramonto del Quarantotto: Venezia stretta d'assedio dalle truppe austriache si arrenderà il 26 agosto per fame; gli austriaci occupavano le Legazioni pontificie e le Marche settentrionali e contemporaneamente ponevano fine al governo repubblicano; Ferdinando di Borbone riconquistava la Sicilia; la Repubblica romana era sotto attacco dei francesi di Luigi Napoleone Bonaparte la cui vittoria aveva chiuso definitivamente la fase democratica della Seconda Repubblica; l'Ungheria di Kossuth cadrà nell'agosto, sotto le armi degli austriaci e dei russi.

Pur polemizzando la «Concordia» con il nuovo governo, il quale a sua volta, la considerava un covo di mazziniani, Valerio coltivò buoni rapporti con Massimo d'Azeglio,

sintomo del mandato che quest'ultimo aveva nei riguardi della ancora esistente maggioranza parlamentare. Ma tutti, ormai, a Torino guardavano alla prossima tornata elettorale, ovviamente con diversi obiettivi: quello azegliano della compatibilità tra ordine e libertà, quello di Vittorio Emanuele II, largamente anticipativo del futuro Proclama di Moncalieri, quello cavouriano, apparso sulle pagine del «Risorgimento», di un auspicio che dalle urne uscisse una maggioranza di centro-Sinistra, quello di Sineo, raccolto in un opuscolo di trentasette pagine (*Alcuni cenni di Riccardo Sineo agli elettori sugli ultimi mesi del regno di Carlo Alberto e sulla situazione attuale*, Torino, presso i fratelli Canfari tipografi-editori, 1849) nelle quali egli ripercorreva la storia della lotta della Sinistra subalpina contro i privilegi ed il dominio dell'aristocrazia auspicando l'ampliamento della democrazia all'interno del Regno e l'indipendenza dell'Italia senza, però, che si intervenisse nell'Italia centrale come aveva auspicato Gioberti; quello del comitato della Sinistra (nel quale vi era Lorenzo Valerio insieme a Giuseppe Cornero, Agostino Depretis, Giovanni Josti, Giovanni Lanza e Filippo Mellana) che diresse le elezioni con una propaganda tutta concentrata sul mantenimento dello Statuto e contro la minaccia dello svuotamento del suo spirito.

Il 15 luglio 1849 vinse, ancora una volta, la Sinistra. Ma il basso numero dei votanti, pur aumentati in numero assoluto, accreditarono da un lato la convinzione di Azeglio che la Camera non fosse largamente rappresentativa della maggioranza dell'elettorato e contribuirono ad acuire dall'altro i conflitti tra Esecutivo e Legislativo. Il primo Ministro sottolineò, con asprezza, che la Camera era il frutto degli intrighi della «Concordia» e, tra non molto, Valerio sarà additato come l'uomo al quale attribuire la politica che aveva portato alla sconfitta di Novara.

Viarengo sostiene, purtuttavia, che l'attacco dei moderati alla Sinistra e, massimamente, a Valerio trovasse fondamento nelle estese relazioni che egli aveva coltivato e continuava a manteneva al di fuori del Regno con tutte le parti del movimento nazionale e nei contatti a livello internazionale, sui quali, data la brevità del nostro intervento, non ci siamo soffermati. Valerio era l'uomo politico più visibile della Camera dei deputati al di fuori del Piemonte, l'uomo al quale si rivolgeranno personaggi maggiori e minori dell'emigrazione toscana, romana, veneta e delle altre parti della penisola per trovare rifugio in Piemonte dopo la sconfitta del Quarantotto italiano. Valerio, insomma, simboleggiava una progettualità del Regno sardo tramontata sul piano politico e sconfitta sul piano militare, alla quale ora stava subentrando una diversa progettualità interna ed internazionale, entrambi già definite con la scelta di d'Azeglio a capo del governo e con l'apertura dei negaziati per il trattato di pace con l'Austria. Ma la Camera era, ancora, nelle mani della Sinistra e Valerio fece sentire, alti, i suoi intendimenti sulle questioni più importanti che attraversarono la terza legislatura del Parlamento piemontese.

Ad accendere lo scontro tra governo e Sinistra parlamentare fu il caso di Costantino Reta, vecchio amico di Valerio, già deputato, ora eletto nel collegio di Santhià, ma condannato a morte in contumacia due giorni dopo la sua elezione, perché coinvolto nella rivolta genovese. Contro il governo che non voleva accettare il suo ingresso alla Camera, si mosse, per primo, Brofferio e poi gli altri

per portare la discussione del caso alla Camera costituita. La mediazione fu fatta da Rattazzi che con un ordine del giorno dichiarò valida l'elezione, ma inammissibile l'eletto, senza ulteriori specificazioni; Valerio precisò con un emendamento che l'inammissibilità derivava da una sentenza contumaciale.

La morte di Carlo Alberto sospese, alla Camera, in ragione del lutto un dibattito che avrebbe scosso il governo, quando Rattazzi diede lettura, nella seduta del 14 agosto, della risposta dell'ex sovrano all'indirizzo rivoltogli dall'Assemblea dei deputati dopo la sconfitta di Novara. Nella risposta, Carlo Alberto non solo giustificava la rottura dell'armistizio con l'Austria, ma accusava implicitamente coloro che avevano ritenuto impossibile un'ulteriore difesa dopo la sconfitta di Novara.

I grandi scontri tra Sinistra e governo esplosero, però, in occasione dell'arresto di Giuseppe Garibaldi, avvenuto il 6 settembre, e della discussione del trattato di pace con l'Austria della cui conclusione Azeglio diede notizia, alla Camera, il 7 agosto. Prima di essere costretto a ritornare in esilio, Garibaldi fu al centro di un durissimo attacco rivolto dalla Sinistra, massimamente da Valerio, contro il governo ed in particolare contro il ministro Pinelli il quale aveva motivato giuridicamente l'arresto in patria del condottiero perché costui era passato a servire una potenza straniera senza preventiva autorizzazione, aveva perduto la cittadinanza sarda e si trovava in una situazione di presenza illegale sul territorio nazionale.Ed anche se la Camera riuscì a votare un ordine del giorno di censura del governo per il suo comportamento, Garibaldi se ne tornò in esilio, lasciandosi alla spalle una solida amicizia con Lorenzo Valerio.

La ratifica del trattato di pace con l'Austria fu, però, l'evento decisivo sia per la frammentazione della maggioranza parlamentare e il formarsi del centro-Sinistra sia per lo scioglimento anticipato delle Camere e l'indizione di nuove elezioni che porteranno alla sconfitta elettorale della Sinistra.

Viarengo, nella parte finale della sua introduzione al IV° volume del carteggio Valerio, ha ripercorso con grande precisione gli ultimi mesi del '49 e i molti fattori di crisi della Sinistra parlamentare che intraprenderà una campagna elettorale divisa e dal voto del 9 dicembre uscirà sconfitta.

Resta a noi il compito di aggiungere a questa ricostruzione politica il significato che la storiografia costituzionalistica ha attribuito a quel complicato momento della storia costituzionale del Regno sabaudo (Ghisalberti, *Storia costituzionale d'Italia*, 1986, pp. 58 ss,). Secondo essa, d'Azeglio non ebbe altra via che quella di suggerire a Vittorio Emanuele II un nuovo scioglimento della Camera dei deputati quando venne a trovarsi in mezzo alla difficoltà di stabilizzare il regime con la firma del trattato di pace con l'Austria e alla minaccia di un colpo di stato anticostituzionale che circolava negli ambienti più reazionari e nostalgici dell'assolutismo regio.

A tale minaccia si deve aggiungere un ventilato atteggiamento del nuovo sovrano intorno alla concessione del suffragio universale come mezzo utile a punire la Camera dei deputati nella quale la prevalenza della borghesia avrebbe potuto essere sommersa da un plebiscito conservatore.Per queste ragioni d'Azeglio fu non solo l'ispiratore, ma anche il concreto estensore del proclama di Moncalieri del 20 novembre per mezzo del quale Vittorio Emanuele II, in aperta polemica con la maggioranza della

Camera dei deputati accusata di spirito di parte e di scarsa rappresentatività, vista la bassa partecipazione alle urne degli aventi diritto al voto, rivendicava alla Corona il diritto, secondo lo Statuto, di fare la pace ed invitava l'elettorato a dare vita ad una nuova Assemblea elettiva capace di agire con senso di responsabilità.

Il sovrano riaffermava, inoltre, la sua fedeltà allo Statuto ed invitava gli elettori a comportarsi ragionevolmente perché l'unità del re con il popolo avrebbe potuto salvare lo Statuto e il paese dai pericoli che incombevano, mentre la rottura dell'unità avrebbe reso il futuro incerto e difficilmente governabile dal sovrano.

La storiografia costituzionalistica ha considerato questo passaggio ineluttabile per la salvezza degli ordinamenti costituzionali di recente istituzione e gravemente minacciati. Essa ha, inoltre, poggiato questo suo convincimento sulla dottrina costituzionalistica subalpina coeva la quale riteneva opportuno lo scioglimento della Camera dei deputati per una serie di questioni costituzionalmente rilevanti che andavano dal conflitto tra Camera e governo, al verificarsi di nuove circostanze politiche quali il frazionamento dei partiti rappresentati nell'assemblea (con la conseguenza che essi esprimessero una maggioranza governativa omogenea e coerente) e la sensazione diffusa che vi era un mutamento dell'opinione pubblica nei confronti dei suoi eletti.

Il re poteva usare, dunque, il diritto di scioglimento, ma con molta prudenza e solo nel caso che vi fosse la certezza che dalle nuove elezioni potesse nascere una maggioranza più favorevole al governo. Governo e re rischiarono ed il risultato delle nuove elezioni diede vita ad una Camera con prevalenza moderata che rafforzò la posizione dell'esecutivo.

## 8. *L'"alleanza" con Cavour e la nomina a Commissario straordinario nelle Marche*

Con le elezioni del dicembre del 1849 cessa la ricostruzione della biografia di Lorenzo Valerio che Adriano Viarengo ci ha offerto e che abbiamo sintetizzato, in ragione dell'economia del nostro intervento. Va qui ricordato che Viarengo ha anticipato alcuni aspetti della biografia politica successiva di Valerio in un saggio dedicato ai rapporti tra quest'ultimo e Garibaldi (*Mito e politica. Lorenzo Valerio e Giuseppe Garibaldi*, 2004, pp. 271-300). Ma, consapevoli che il prosieguo della pubblicazione dell'epistolario di Valerio consentirà a Viarengo ulteriori approfondimenti, ci siamo predisposti ad una rievocazione dei tratti salienti della restante vita politica di Valerio.

Alla fine del 1850 cessò di esistere la «Concordia» che per tre anni era stato il foglio più avanzato e combattivo della Sinistra piemontese. Valerio fu indotto a tale scelta per le difficoltà economiche (peraltro comuni a tutta la stampa politica di quel livello) e per la mancanza di prospettive politiche immediate. Reagì a questa sua provvisoria rassegnazione un gruppo della Sinistra radicale (tra i quali Cesare Correnti, Sebastiano Tecchio, Matteo Pescatore, Agostino Depretis, Cristoforo Moja) che diede vita al «Progresso», rivista che iniziò le sue pubblicazioni il 7 novembre 1850 e che ben presto si lasciò alle spalle i suoi intenti originari e finì per percorrere linee non troppo diverse da quelle che avevano caratterizzato l'opposizione della «Concordia». La situa-

zione finanziaria e politica, la quale ultima si andava caratterizzando per l'aumento dei consensi verso l'orientamento liberale progressista dal quale emergerà tra non molto il «connubio», portò alla cessazione delle pubblicazioni del «Progresso» nel dicembre del 1851. Il 1° aprile 1854 apparve «Il Diritto» giornale della Sinistra liberale italiana nel quale Valerio ricoprirà un posto di primo piano (Romeo, *Cavour e il suo tempo*, Vol. II, t. II (1842-1854), pp. 534 ss. e p. 789).

Nel novembre del 1852 Cavour venne nominato primo ministro, in seguito all'indebolimento e al deterioramento della posizione personale di Azeglio il quale, dopo il varo delle leggi Siccardi, era approdato alla questione del matrimonio civile, sollevando enormi dissensi. Cavour si era distinto nella vasta maggioranza parlamentare che lo aveva sostenuto in occasione dell'approvazione di queste ultime ed aveva sperimentato la possibilità della costruzione di una base parlamentare dell'esecutivo, i cui ministri non si sarebbero più potuti sottrarre al sostegno e alla convalida del loro operato da parte di essa. Noto come «connubio», dall'ironica definizione dei conservatori piemontesi, Cavour ne fu l'attuatore, promuovendo un accordo tra l'ala più progressista della maggioranza moderata (il cosiddetto centro-destro di cui era il leader) e la componente più moderata della Sinistra parlamentare (il cosiddetto centro-sinistro) capeggiata da Urbano Rattazzi.

Il «connubio» operò nei riguardi dell'intera Sinistra parlamentare non solo nell'immediato: esso fu una specie di forza centripeta che, circostanza per circostanza, evento per evento contribuì ad una progressiva trasformazione dell'intera Sinistra, compresa quella più fortemete vincolata al patto come ha ampiamente ricostruito Rosario Romeo (*Cavour e il suo tempo*, Vol. III *(1854-1861)*, 1984, *passim)*.

Lorenzo Valerio svolse nell'assemblea dei deputati e sulle pagine de «Il Diritto» quella che Romeo ha definito una opposizione costituzionale e non sistematica, ma quando la politica del Ministero apparve irrevocabilmente impegnata nella direzione dell'impresa nazionale, Valerio decise di darle il suo totale sostegno. I rapporti con Cavour, mai stati facili o felici, cambiarono, divenendo quasi amichevoli nello scambio di informazioni sui contatti con gli ambienti rivoluzionari, ben disposti ora verso la monarchia sabauda. E all'annuncio dell'ultimatum austriaco, Cavour si affrettò a darne immediata notizia a Valerio, comunicandogli anticipatamente anche la sua intenzione di chiedere i pieni poteri che Valerio non solo approvò ma sostenne alla Camera, tra gli applausi di tutta la Sinistra. «Il Diritto» non solo ammise le limitazioni alla libertà di stampa, ma sottolineando la perseveranza con la quale il Piemonte aveva tenuta viva la causa nazionale, rivedette i giudizi negativi sul decennio di egemonia cavouriana, giudicato ora degno di restare «monumento mirabile di (...) patrie virtù» (*Ibidem*, p.549).

Dopo Villafranca il quadro politico creato dal «connubio» mutò. A seguito delle dimissioni di Cavour, Urbano Rattazzi che gli succedette al Ministero dell'Interno propose, in applicazione della Legge comunale e provinciale appena promulgata in virtù dei pieni poteri, come governatori Valerio a Como e Depretis a Brescia. Le nomine furono vivacemente contestate da Cavour, perché provenienti dall' opposizione democratica (*Ibidem*, p. 648).

Viarengo ha, inoltre, sostenuto che i due

incarichi erano inseriti in un disegno rattazziano volto ad allontanare da Torino Valerio e Depretis perché suoi oppositori in seno alla Sinistra che egli intendeva riorganizzare a suo vantaggio nella lotta contro Cavour. Un tale progetto spiegherebbe perché, almeno Valerio, chiedesse consiglio ai suoi amici, compreso Giuseppe Garibaldi, prima di accettare (Viarengo, *Mito e politica. Lorenzo Valerio e Giuseppe Garibaldi,* pp. 295 ss.).

È, invece, nostra opinione che Urbano Rattazzi, "padre" della legge comunale e provinciale che porterà per sempre il suo nome, comprendendo il rilievo politico e amministrativo della carica il cui detentore rappresentava, prima fra le principali funzioni, il potere esecutivo in tutta la provincia, si adoperasse per nominare come governatori, soprattutto nelle nuove province lombarde nelle quali egli sapeva che la legge era invisa, personalità della Sinistra liberale alle quali affidare il difficile compito di mediazione con le autorità locali per rendere il suo impianto e la sua applicazione meno difficili e meno protratti nel tempo. Più in generale, la necessità del Ministro dell'Interno di assicurare alla Sinistra, in prima applicazione della legge, un congruo numero di governatori non fu, certamente, esente da altre manovre politiche ormai aperte dallo sfaldamento del «connubio». Questo spiega sia la protesta di Cavour chel'incertezza di Valerio nell'accettare la carica.

Ma il ritorno di Cavour al governo, nel gennaio del 1860, di un Cavour che non ne voleva più sapere di riedizioni del «connubio», in conseguenza del logoramento dei rapporti politici e personali tra i protagonisti di quell'accordo, aprì il dialogo tra il primo ministro e gli ambienti liberali moderati, le personalità rappresentative di realtà regionali italiane rilevanti e la Sinistra. Di questo nuovo clima si giovò Valerio che vide favorita la sua permanenza a Como come governatore, mentre alcuni rappresentanti della Sinistra come Giorgio Asproni, il cui diario è testimonianza dei pluriennali e costanti rapporti con Valerio e della loro solida amicizia, cominceranno a prendere le distanze da lui proprio a partire da questa nomina. Annoterà Asproni, infatti, il 6 dicembre 1859 nel suo diario:

> A proposito di Lorenzo Valerio noto, che stamani ha detto ad Emmanuele Celesia e a Niccolò Accame, che se la Camera sarà liberale, Cavour succedendo a Rattazzi governerà ancora più liberalmente. Questo, in fede mia, è concetto da Governatore. Confesso che quanto più mi avvicino gli uomini che hanno fama di virtù e di alto ingegno, tanto più mi cadono le illusioni, e ripeto entro me stesso il *quam parva sapientia regitur mundus*.
> [Asproni, *Diario politico 1855-1876*, II, 1858-1860, p.370]

Legato alla questione dell'espulsione dalla Sicilia, appena conquistata da Garibaldi, di La Farina, inviso a Crispi, ad altri protagonisti della rivoluzione siciliana del 1848 e allo stesso Garibaldi per la spregiudicatezza dei modi usati per eliminare il disordine dominante con la proposta di annessione immediata al Piemonte, annessione che lo allontanava, peraltro, dalle direttive cavouriane, fu il proposito di Cavour di sottoporre a Vittorio Emanuele II la possibilità di inviare come regio commissario in Sicilia Lorenzo Valerio (Re Vittorio a L.C. Farini, s.d. [primi di luglio 1860], in *La liberazione del Mezzogiorno e la formazione del Regno d'Italia*, V. Appendici 1961, pp. 483-484).

Valerio sembrava al primo ministro

persona più energica, non repubblicana e meglio collegata con gli ambienti internazionali; egli, inoltre, dopo la conferma a governatore di Como, simboleggiava, per così dire, la riconciliazione di un vecchio e tenace oppositore con il Ministero. Ma il generale chiese espressamente al Re la nomina di Agostino Depretis sollevando non pochi problemi (Cavour a Farini, s.d. [7 luglio 1860?], Cavour a Ricasoli, 8 luglio). Cavour, alla fine, nominò Depretis (Romeo, III *(1854-1861)*, 1984, pp.723 ss).

Sul rifiuto di Valerio da parte di Garibaldi, si è a lungo ritenuto che la recente carica di governatore del primo avesse avuto un ruolo decisivo. Il generale gli aveva attribuito, infatti, la possibilità di conoscere particolari della vita privata di Giuseppina Raimondi che gli avrebbe taciuto prima del loro matrimonio, sebbene Valerio, come "confesserà" a Gaspare Finali, si dichiarasse all'oscuro di tutto (1896, pp.108-113). Viarengo ha, invece, sostenuto che i rapporti tra Valerio e Garibaldi erano già deteriorati da tempo per le divergenze che entrambi avevano nei riguardi di Cavour: di collaborazione, sia pur con qualche riserva, Valerio, di avversione Garibaldi (*Mito e politica. Lorenzo Valerio e Giuseppe Garibaldi*, pp.296 ss). Su tutto, però, prevalse la necessità di Cavour di non opporsi alla richiesta di Garibaldi (Romeo, III [1854-1861], 1984, pp. 723 ss).

Si ha la sensazione che nel torno di questi mesi il distacco di Valerio dalla Sinistra raggiunsesse il suo momento più alto. Mentre da un lato Valerio rimase profondamente colpito dal rifiuto della sua candidatura da parte di Garibaldi, dall'altro la nomina di Depretis, uomo dai trascorsi politici diversi dai suoi, gli fece, forse, comprendere che il suo avvicinamento alla politica cavouriana, e in generale all'esecutivo, non era affatto indicativa di una predilezione esclusiva del primo ministro nei suoi riguardi, né di un rapporto destinato a durare. Il nome di Valerio, infatti, fu sottoposto da Farini a Vittorio Emanuele II, appena giunti ad Ancona e diretti a Napoli, come Commissario Straordinario per la Sicilia, essendosi dimesso Depretis. Ma Cavour, pur di non nominarlo, minacciò le sue dimissioni (Cavour e Farini ad Ancona, 3 Octobre '60, in *La liberazione del Mezzogiorno*, III, p. 19). L'11 settembre 1860 Valerio, dopo un colloquio con Vittorio Emanuele II e poi con Cavour e Luigi Carlo Farini, ministro dell'Interno, venne investito della carica (già comunicata come possibile da Cavour a Farini il 6 settembre (Cavour a Farini, 6 settembre 1860) di Regio Commissario Generale Straordinario nelle Marche, in vista della conclusione dell'invasione delle Marche (e dell'Umbria) da parte delle truppe piemontesi. Tacendo la storiografia e le fonti a stampa che abbiamo fino ad ora utilizzato sulle ragioni della sua nomina, non ci sembra possa essere contestata l'ipotesi che il primo ministro compensasse, in tal modo, Valerio della perdita della carica di Commissario generale della Sicilia salvo poi, come si è detto, intervenire bruscamente quando il suo nome tornò ad essergli proposto come Commissario Straordinario per la Sicilia.

I suoi maggiori collaboratori nelle Marche, Gaspare Finali ed Amilcare Carlotti, i quali, come si è detto, furono anche i suoi primi biografi, ci hanno restituito un uomo che operò nelle Marche come fedele commissario del governo sardo, perché «unitario in politica». Lo leggiamo nella sintesi con la quale Carlotti caratterizzò la sua attività. Valerio

> rese a Cesare quello che a Cesare apparteneva, togliendo via gli impedimenti frapposti da un'altra Autorità all'esercizio del Potere civile. Rese ai cittadini la libertà nella legge, l'uguaglianza in faccia alla legge e la partecipazione al governo per l'organo dei loro rappresentanti. Separò dal Potere politico la Magistratura giudiziaria e organò l'una e l'altra con reciproca indipendenza. Promulgò i codici: riformò le carceri; sistemò i tributi; stabilì la leva di terra e di mare, e il diritto pubblico delle persone militari. Ricostituì il Comune e la Provincia suelle basi dell'elezione; sovvenne alle attività produttrici colle leggi di materia economica e commerciale; riordinò o piuttosto rifece il pubblico insegnamento, alto, mezzano e primario, classico e tecnico, scientifico, artistico, industriale. Chi volesse riassumere in una parola il carattere del suo lavoro legislativo potrebbe dire: *unificazione*; che valeva trapiantamento delle leggi sarde nelle Provincie nuove 1872, p.40.

E l'attività di Valerio che abbiamo osservato come Regio Commissario Generale Straordinario nel corso della nostra ricerca aderisce a questo sintentico resoconto del suo segretario amministrativo. Lorenzo Valerio si mosse, infatti, all'interno delle direttive governative, pur con quel margine di autonomia che egli spese precipuamente, come ben ricorda Carlotti, nella costruzione dell'istruzione primaria e secondaria e, aggiungiamo noi, in quella tessitura di relazioni personali trasformata in nomine in ogni ramo dell'amministrazione, tessitura che, oltre ad essere un tratto tipico della sua personalità politica, ci ha lasciato ipotizzare, sostenuti in ciò anche da atteggiamenti di cui abbiamo parlato, che il Regio Commissario Generale Straordinario pensasse ad una più lunga permanenza nelle Marche, fin dal suo arrivo.

Più difficoltosa si presenta, invece, l'interpretazione non solo della inattesa cessazione dei poteri conferitigli, che egli cercò, invano, di protrarre invocando uno stato di emergenza per la minacciosa presenza di bande di briganti nella provincia di Ascoli (Dispaccio di Lorenzo Valerio a Cavour. Ancona, 13 gennaio 1861), ma anche della disattenzione nei riguardi della sua persona nell'ambito delle nomine a senatore, nomina che, come noto, risolse Rattazzi, nel novembre del 1862. Carlotti tace su entrambe le questioni, mentre, sulla seconda, Finali lascia intendere che il busillis fu governativo.

Accettata la nomina a senatore, sia Carlotti che Finali convengono che l'intervento più importante fu quello che Valerio pronunciò il 30 novembre 1864 quando rivendicò, pur con dolorosa rassegnazione, al Piemonte tutti i meriti per l'unificazione nazionale e spiegò le ragioni che lo inducevano a votare a favore della Convenzione del 15 settembre sul ritiro delle truppe francesi da Roma, contro l'impegno da parte italiana di non assalire lo Stato della Chiesa, e a favore del trasferimento della capitale da Torino a Roma. Ma Asproni, quasi a voler sottolineare ancora una volta il suo disincanto nei riguardi di Valerio, registrerà nel suo diario giovedì, 15 dicembre 1864:

> Ho letto nel resoconto del Senato il discorso di Lorenzo Valerio. Ha voluto apparire l'uomo della Sinistra: ma "*heu quantum mutatus ab illo*"! Il discorso non manca di abilità: segna l'uomo che vuole diventare Ministro. E arriverà: perché ormai in Piemonte fra gli antichi democratici invecchiati è l'unico che sia rimasto possibile alla Monarchia in un momento grave.
> [*Diario politico 1855-1876*, Vol. IV 1864-1867, 1980, p.129]

Dopo qualche mese verrà nominato prefetto a Messina. Asproni, ancora una volta, appunterà nel suo diario il 17 maggio 1865:

> I giornali parlano che Lorenzo Valerio è destinato Prefetto a Messina. Egli nella sua ultima lettera mi accenna che verrebbe a trovarmi a Napoli. Alcuni mesi sono mi accennava che era determinato a dismettersi "perché non voleva più servire sotto un governo che distrugge l'Italia". Ed ora sta, e i Ministri son gli stessi, e fanno cose peggiori. Uomini! Uomini!

Il 26 agosto Valerio, già malato forse dal 1861, morì a Messina. E mentre alla notizia della morte di Angelo Brofferio, Asproni scriverà un lungo e commosso necrologio nel suo diario, nel medesimo egli registrerà la notizia della morte di Lorenzo Valerio, sabato 31 marzo 1860, in questo modo.

> Pinotto Valerio mi ha telegrafato che ieri sera è partito da Genova sul vapore postale *Marco Polo* col suo fratello Cesare. Va a Messina per ritirare la salma mortale del defunto Lorenzo. Arriveranno nella prossima notte. Anche mio nipote mi ha telegrafato partecipandomi il suo arrivo a Genova. Ho ricevuto la lettera del deputato Guerrazzi al quale ho immediatamente risposto. Oggi ha piovuto e stassera piove tuttavia; me ne vo a letto per precauzione .
> [*Diario politico 1855-1876*, Vol. IV 1864-1867, 1980, p. 224. Il necrologio di Brofferio è a p. 258]

Con Valerio scompariva una personalità della Sinistra piemontese, al contempo singolare e plurale. Egli aveva contribuito, infatti, a dare vita ad un vasto movimento la cui pluralità di opinioni e di atteggiamenti politici era stata fonte rilevante di quell'ampio ventaglio di proposte che avevano mobilitato la piccola e media borghesia della capitale e delle province e, con fatica e tenacia, trasformato il mondo chiuso e retrivo della Restaurazione piemontese e quasi obbligato la Corte di Carlo Alberto e lo stesso sovrano a dialogare con esso. Questo gruppo poliedrico, pur privo di una linea politica unificante, era riuscito a "fare squadra" nella difesa di una Carta costituzionale ad esso poco gradita come lo Statuto albertino, puntando, fin dal momento della sua pubblicazione, al proprio posizionamento all'interno della Camera elettiva con il triplice scopo di mantenerlo, di modificarlo e di 'controllare' corona ed esecutivo. E quanto acuta fosse l'intuizione di questo gruppo, sarà dimostrato dai contraccolpi e dalle dinamiche successive tra i poteri solo formalmente definiti dallo Statuto.

Negli anni della sua giovinezza Lorenzo Valerio fu, probabilmente, un democratico non per condizione, ma per convinzione. Ma le esperienze vissute durante il suo volontario esilio e, successivamente, le battaglie intraprese all'interno dell'Associazione agraria, lo resero consapevole del mondo all'interno del quale egli doveva e voleva agire. E ben presto si convinse che il radicalismo di alcune posizioni democratiche, ivi compresa quella mazziniana, avrebbero irrigidito l'immobilismo e la reazione dell'aristocrazia piemontese, costretto il re a chiudersi nella sua Corte ed impedito il formarsi di un maggiore e più ampio movimento di idee che avrebbe costituito la base sociale di una opposione la quale non avrebbe avuto, tra i suoi obiettivi, l'abbattimento della monarchia, perché liberale.

L'idea di «fare la rivoluzione con un re» non fu, pertanto, mai disgiunta dalla sua consuetudine di intrattenere rapporti con i maggiori esponenti del movimento democratico della penisola i quali, peraltro, non disdegnarono di vedere in Valerio una personalità politicamente dialogante con loro. Il suo epistolario e, soprattutto, la «Concordia» ci hanno consegnato, ampiamente questi diversi registri della sua personalità, dimostrati anche dalla sua naturale propensione di "risvegliare" la piazza e, al contem-

po, di controllarla. Come, del resto, non può essere trascurato il fatto che se il *casus* della rottura con il governo Gioberti nacque dall'improvvida decisione del primo ministro di sostenere politicamente e militarmente il Granduca di Toscana, la questione centrale e soggiacente era costituita dal dibattito aperto dalla Costituente montanelliana tra le fila della Sinistra liberale, nell'Assemblea dei deputati, sulle pagine del foglio di Valerio e tra i democratici genovesi.

L'apertura 'nazionale' di Valerio si inserisce, dunque, tra il 1848 e il 1849, all'interno di un percorso già in parte delineato costituendone, per così dire, un ampiamento. Esso consisteva nella convinzione che il fattore unificante delle molteplici esperienze, in larga parte democratiche, in atto nella penisola scossa dal Quarantotto consistesse nel loro coinvolgimento nel progetto di formazione del regno dell'Alta Italia, il quale, da un lato, avrebbe dato vita ad una Confederazione di Stati della penisola e, dall'altro, avrebbe inserito l'esperienza costituzionale piemontese in un circuito di esperienze di origine democratica, rafforzando, alla lunga, la posizione riformatrice della Sinistra liberale piemontese.

Pur non sapendo fino a che punto Valerio vedesse con chiarezza la seconda parte di questo progetto, è certo che egli aderì e sostenne la guerra contro l'Austria con entusiasmo, anche dopo Custoza e Novara e, con lo stesso entusiasmo, aderì, dieci anni dopo, al più ampio progetto di unificazione nazionale guidato da Cavour. Si ha, purtuttavia, la sensazione che, pur mancando i riferimenti dottrinari necessari e necessitando il Decennio di preparazione di approfondimenti politici ben più corposi dei rapidissimi cenni che qui ne diamo, Valerio venisse usato per la sua poliedrica personalità e poi messo nell'ombra. Oppure che, entrato nell'orbita del potere esecutivo come governatore di Como e come Regio Commissario Generale Straordinario nelle Marche, egli avesse perduto quella libertà che gli aveva consentito di potenziare la sua personalità politica e di arricchire l'intero movimento della Sinistra liberale piemontese.

Sotto questa luce può essere vista anche la nomina a senatore del Regno, nomina che, pur essendo un atto quasi dovuto ad un Commissario straordinario, collocò Valerio in quell'Assemblea vitalizia che fin dalla pubblicazione dello Statuto egli aveva visto come impedimento al percorso riformatore della Sinistra liberale piemontese e, al contempo, nomina che lo allontanò per sempre sia dall'agone nella quale egli era entrato a partire dalla sua prima elezione alla Camera dei deputati, sia dalla base elettorale ideale e territoriale con la quale si era costantemente misurato negli anni precedenti.

La scomparsa precoce impedì a Valerio, paradossalmente per un uomo che dal 1848 in poi si era battuto per l'unificazione nazionale, di divenire uno dei protagonisti della storia politica dell'Italia unita, relegando il suo nome, invece, alla storia politica del Piemonte liberale.

*Bibliografia*

G. Asproni, *Diario politico 1855-1876*, Profilo biografico a cura di Bruno Josto Anedda. Introduzioni e note di Carlino Sole e Tito Orrù, Vol. I 1855-1857, Milano, 1974; Vol. II 18581860, Milano, 1976; Vol. III 1861-1863, Milano, 1980; Vol. IV 1864-1867, Milano, 1980.

A. Carlotti, *Lorenzo Valerio*. Elogio letto da Amilcare Carlotti inaugurandosi il monumento eretto nell'Istituto di Belle Arti nelle Marche, Torino, Stamperia Reale, 1872.

A. Chiavistelli, *Dallo Stato alla nazione. Costituzione e sfera pubblica in Toscana dal 1814 al 1848*, Roma, Carocci, 2006.

G. Finali, *Le Marche. Ricordanze*, Ancona, A. Gustavo Morelli Tipografo-Editore, 1896.

C. Ghisalberti, *Storia costituzionale d'Italia 1848/1948*, Bari, Laterza, 1986, 5 ed.

*La liberazione del Mezzogiorno e la formazione del Regno d'Italia. Carteggi di Camillo Cavour*, I, Bologna, 1961; IV, Bologna, 1961; V, Appendici, Bologna, 1961.

G. Quazza, *La «scoperta» del carteggio Valerio*, in *Lorenzo Valerio. Carteggio (1825-1865)*. Raccolto da Luigi Firpo, Guido Quazza, Franco Venturi, I *(1825-1841)* Edito a cura di Luigi Firpo e Adriano Viarengo, Fondazione Luigi Einaudi, Torino, 1991.

L. S. Ricca, *Presentazione* a *Lorenzo Valerio. Carteggio (1825-1865)*, I (*1825-1841)*, cit., pp. VII-VIII.

R. Romeo, *Cavour e il suo tempo*, Vol. I *(1810-1842)*, Bari, Laterza, 1971, 2ª ed.; Vol. II, tomi 2 *(1842-1854)*, Bari, Laterza, 1977; Vol. III *(1854-1861)*, Bari, Laterza, 1984.

*Lorenzo Valerio. Carteggio (1825-1865)*. Raccolto da Luigi Firpo, Guido Quazza, Franco Venturi, I *(1825-1841)*. Edito a cura di Luigi Firpo e Adriano Viarengo, Fondazione Luigi Einaudi, Torino, 1991.

*Lorenzo Valerio. Carteggio (1825-1865)*. Raccolto da Luigi Firpo, Guido Quazza, Franco Venturi, II *(1842-1847)*. Edito a cura di Adriano Viarengo, Fondazione Luigi Einaudi, Torino, 1994.

*Lorenzo Valerio. Carteggio (1825-1865)*. Raccolto da Luigi Firpo, Guido Quazza, Franco Venturi, III *(1848)*, Edito a cura di Adriano Viarengo, Fondazione Luigi Einaudi, Torino, 1998.

*Lorenzo Valerio. Carteggio (1825-1865)*. Raccolto da Luigi Firpo, Guido Quazza, Franco Venturi, IV *(1849)*, Edito a cura di Adriano Viarengo, Fondazione Luigi Einaudi, Torino, 2003.

A.Viarengo, *I democratici italiani e la Sinistra subalpina. Un carteggio fra Giuseppe Montanelli e Lorenzo Valerio (1849-1859)*, in «Rivista storica italiana», C (1986), fasc. III, pp. 245-307.

– *Tra filantropia e progetto politico. Le «Letture popolari» di Lorenzo Valerio (1836-1841)*, *Ibidem*, CII (1988), fasc. III, pp. 559-668.

– *Il carteggio Valerio. Una fonte di grande importanza per la storia dell'Ottocento*, in *Lorenzo Valerio. Carteggio (1825-1865)*, cit., pp.XV-XX.

– *La giovinezza di Lorenzo Valerio (1810-1841)*, in *Lorenzo Valerio. Carteggio (1825-1865)*, cit., pp. XXI-LXXV.

– *Alle origini della sinistra subalpina. L'azione politica di Lorenzo Valerio alla vigilia del 1848*, in «Rivista storica italiana», CIV (1994), fasc. II, pp. 305-392.

– *Verso le riforme. Lorenzo Valerio negli anni dal 1842 al 1847*, in *Lorenzo Valerio. Carteggio (1825-1865)*, II *(1842-1847)*, cit., pp.V-XCIV.

– *Tra piazza e Parlamento. Lorenzo Valerio nel 1848*, in *Lorenzo Valerio. Carteggio (1825-1865)*, III *(1848)*, pp. V-CXV.

– *La sconfitta. Lorenzo Valerio e la Sinistra subalpina nel 1849*, in *Lorenzo Valerio. Carteggio (1825-1865)*, IV *(1849)*, cit., pp. VII-CXLV.

– *Mito e politica. Lorenzo Valerio e Giuseppe Garibaldi*, in *Cattaneo e Garibaldi. Federalismo e Mezzogiorno*, a cura di Assunta Trova e Giuseppe Zichi, Roma, 2004, pp. 271-300.

# Da Mazzini a Mancini: il principio di nazionalità tra politica e diritto*

LUIGI NUZZO

## 1. *Prima del diritto*

Il diritto internazionale nell'Italia del XIX secolo ha seguito un percorso che si è sviluppato su due livelli, l'uno pedagogico e l'altro performativo, rispettivamente incentrati su due forme narrative della modernità, prima contrapposte e poi sovrapposte: la nazione come sistema culturale di significazione e lo Stato come forma disciplinata di governo.

A partire dagli anni Settanta dell'Ottocento la recezione da parte della scuola italiana di diritto pubblico del modello civilistico di conio pandettistico aveva permesso di chiudere questo percorso e di trasformare l'Italia da nazione a Stato nazionale. Lo Stato nazionale era stato costruito attraverso il paradigma dello stato-persona, che a sua volta, era espressione organica della nazione (Costa, 2001, Anderson, 1996).

Il giovane Stato italiano poteva negare qualunque opzione costituente, rivendicare la sua completa autonomia dal politico ed escludere ogni fondamento volontaristico e contrattuale cui il concetto di nazione inevitabilmente rinviava. Esso si presentava come un soggetto giuridico originario, e quindi sovrano, un luogo dell'autorità immune dalla volontà popolare (Costa, 1986; Fioravanti, 1979).

Nel 1902 l'immagine si era ormai completamente definita e un grande e dimenticato giurista, Enrico Catellani, poteva evocare addirittura Mazzini, affermando che la coscienza nazionale che il pensatore genovese aveva contribuito a ridestare con la Giovane Italia e che si era manifestata negli scritti dei filosofi e nei canti dei poeti aveva trovato la sua ultima e più concreta espressione nelle opere dei giuristi perché l'ar-

* Ho cominciato a lavorare a questo articolo durante un lungo soggiorno presso la Robbins Collection (School of Law, University of California at Berkeley). Sono grato al suo Direttore, Prof. Laurent Mayali, per la straordinaria ospitalità. L'articolo fa parte di un progetto di ricerca finanziato dalla Humboldt Stiftung dal titolo *Zwischen Kolonialismus und Völkerrecht. Die Bildung des eingeborenen Rechtssubjekts (XIX. XX. Jahrhundert)* e in corso di realizzazione presso il Max Planck Institut für europäische Rechtsgeschichte di Francoforte sul Meno.

gomento del giurista è «l'eco di una voce che comanda» (Catellani, 1902, II, p. 120).

Non è frequente incontrare una citazione di Mazzini negli scritti dei giuristi. Certo siamo entrati nel XX secolo e proprio in quegli anni stanno per avere inizio le distorsioni in chiave nazionalistica del pensiero mazziniano, ma in questo caso la ragione che giustifica la presenza di Mazzini è un'altra.

La sua citazione è possibile perché i giuristi avevano vinto, avevano realizzato il loro Stato immaginato. La carica rivoluzionaria del pensiero mazzianiano era stata ormai disattivata ed era diventata perfino funzionale alla rivendicazione della centralità del momento giuridico nel processo di unificazione nazionale.

I giuristi avevano vinto perché avevano neutralizzato il dato politico attraverso il filtro delle forme giuridiche e potevano utilizzare all'interno delle proprie strategie discorsive finanche Mazzini. Era stato merito dei giuristi, scrive Catellani, aver dato veste formale e razionale alle più o meno scomposte agitazioni e risvegli della coscienza nazionale (*Ibid.*).

Ricondotta la nazione nello Stato il nome di Mazzini non faceva più paura e poteva quindi partecipare della discorsività giuridica. Per tutta la seconda metà del XIX secolo, tuttavia, non era stato così.

Mazzini infatti, interprete importante della narrazione della nazione italiana e protagonista centrale della nostra storia risorgimentale, era stato completamente ignorato sia dai giuspubblicisti e sia dai giusinternazionalisti e forse per questo non ha suscitato nei giuristi e negli storici del diritto l'interesse che pure avrebbe meritato. L'opzione repubblicana lo escludeva anche dai circuiti testuali dei giuristi ottocenteschi che avevano vissuto uno stesso destino d'esilio, e come lui avevano immaginato di unificare politicamente l'Italia sulla base di un principio di volontà e di appartenenza, servendosi della nazione come forma di razionalità politica in grado di sciogliere e di omogeneizzare le differenze attraverso il rinvio ad una identità comune, cioè ad un passato, ad una lingua e ad una cultura comune.

Da un lato dunque c'è un'eccedenza nel pensiero mazziniano che i giuristi non possono accettare, un'eccedenza che a mio avviso non va ricercata sul piano dell'idealità, ma al contrario è nel peso attribuito alla volontà e nella centralità politica riconosciuta al soggetto popolo. Dall'altro ci sono però anche delle convergenze: le progettualità politiche e le progettualità giuridiche di *nation* e di *state building* si definiscono intorno al principio di nazionalità e presuppongono entrambe una forte componente volontaristica.

Per verificare queste convergenze proverò ad affiancare all'analisi di Mazzini quella di Mancini e poi esaminerò la tenuta della traduzione del giurista napoletano nel dibattito giusinternazionalistico italiano ed europeo a lui contemporaneo (Cfr. Ruffini, 1917; Lopez de Oñate, 1944).

Iniziamo con Mazzini e con la famosa *Istruzione generale per gli affratellati della Giovine Italia* del 1831. In essa si individua la nazione nell'universalità degli italiani, uniti da un patto politico e da una legge comune, e animati dalla intima coscienza della propria nazionalità, dalla profonda consapevolezza di appartenere, di essere parte di un tutto. Nello stesso tempo si definisce il progetto pedagogico di istruzione del popolo. L'educazione all'insurrezione e l'insurrezione come principio di educazione nazionale producono unità ed instillano

il principio attivo della coscienza che permette a elementi come lingua territorio e razza di interagire e alla moltitudini oppresse dall'esosità del fisco, dalla violenza del potere e dall'ottusità religiosa di comprendere la potenza che è in loro (Mazzini, *Istruzione generale*, 1831 (1907), pp. 45-56; cfr. Mastellone, 1960).

Le moltitudini, scrive Mazzini in un articolo dell'anno successivo sulle cause del mancato sviluppo della libertà in Italia, hanno bisogno di mutamento lo anelano lo accetteranno qualunque volta sia loro proposto. «Tutto sta nel guidarle» (Mazzini, *D'alcune cause*, 1832 (1902), p. 155). Servono dunque dei capi, degli uomini dotati di fiducia, di fede che abbiano forte la consapevolezza dell'idea rivoluzionaria e la coscienza della nazionalità e le sappiano inculcare anche nel corpo sociale unendo ciò che era disperso e trasformando la moltitudine in popolo in nazione, retta da una unità di principi, di intento e di diritto.

Pedagogico e performativo nel pensiero di Mazzini si sovrappongono e si indeterminano. La gente, la moltitudine può assurgere a soggetto politico solo attraverso il disciplinamento di una pedagogia rivoluzionaria insurrezionalistica continuata nel tempo e sostenuta dall'aspirazione ad una unità totale, morale e materiale. Il pedagogico è per Mazzini performativo, anzi esso esaurisce completamente la dimensione disciplinante liberando così sia il concetto stesso di diritto, indispensabile per la rappresentazione dell'unità nazionale, sia il principio di sovranità nazionale/popolare punto d'arrivo obbligato di un progetto politico repubblicano (*Ibid*., p.203 ss.).

Sarebbe però un errore identificare il diritto di cui parla Mazzini semplicemente nella legge. È qualcosa di più: è un ordine morale che deriva da Dio, che riposa su una legge universale e che è anche parte della natura dell'uomo; un insieme di valori condivisi di cui si è naturalmente partecipi e in cui può essere ricondotto l'individuo, cioè il soggetto giuridico, titolare di diritti nato con la rivoluzione francese.

La Rivoluzione francese, scrive Mazzini nel 1834 e poi più diffusamente nel 1871, ha chiuso un'epoca e non ne ha aperto una nuova (Mazzini, *Dell'iniziativa rivoluzionaria*, 1834 (1972), pp. 386-397). La nuova infatti non ha «nella formola dei diritti la formola dell'avvenire» ma si fonda sull'umanità e su *Dichiarazioni di principi* che dovranno precedere i codici nazionali. Ciò permette di mettere al bando ogni pulsione egoistica ed invidualistica e di impedire, attraverso la forza associativa che lega indissolubilmente tutte le componenti sociali, ogni deriva tirannica e totalitaria del principio di sovranità.

Nel 1871 ritornò a riflettere sui limiti della Rivoluzione francese e insistette in modo ancora più chiaro sulle angustie di una costruzione politica che ruotava sull'individuo e sui diritti di libertà e di uguaglianza riconosciuti a ciascun cittadino e che fondava il principio di sovranità popolare non su un dovere comune a tutti, su un disegno della provvidenza o su un vincolo religioso e politico che legava l'individuo all'umanita» ma su «una semplice e banale convenzione» (Mazzini, *Sulla rivoluzione francese*, 1871 (1907), pp. 217-255). Il principio di sovranità era un principio intimamente rivoluzionario in grado costantemente di interpretare la legge morale suprema e di adeguarla alle esigenze della nazione, ma nel *Contratto sociale* Rousseau lo aveva immiserito e lasciato all'arbitrio di maggioranze «ineducate e

corrotte da un falso concetto di vita». Rosseau mancava infatti

> d'intelletto della vita collettiva, dell'umanità, della sua Tradizione, della Legge di progresso prefissa alle generazioni, del *fine comune* al quale dobbiamo tendere, dell'*associazione* che sola può a grado e grado raggiungerlo, non movendo che dalla filosofia dell'io e della libertà *individuale*, egli insterilì quel fecondo principio fondandolo non sopra un dovere comune a *tutti*, non sopra una definizione dell'uomo creatura essenzialmente sociale, non sul concetto dell'Autorità divina e del disegno provvidenziale, non sul vincolo che lega l'*individuo* all'umanità della quale è fattore; ma sopra una semplice e palese *convenzione.*
> [*Ibid.*, p. 243-244]

Mazzini, invece, tra la dottrina dell'io fondata sul concetto di libertà e di diritto e quella speculare, ma altrettanto pericolosa, del noi, di matrice comunista, tutta giocata sul concetto di uguaglianza e di dovere, individuava una via intermedia che presupponeva e riduceva ad unità le due differenti posizioni. Io e noi, individuo e umanità, libertà e uguaglianza da un lato e associazione dall'altro si incontravano nella nazione e si scioglievano nel perseguimento di un fine comune che era il progresso (Mazzini, *Agli italiani*, 1871 (1956), pp. 843-846; Mazzini, *Gemiti*, 1871 (1956), pp. 921-948; cfr. Costa, 2000, pp. 532-550).

Solo la coscienza di questo fine comune, esplicitato da un Patto e inculcata nel popolo attraverso l'educazione che è insegnamento morale, permetteva ad un popolo di essere nazione.

> Un popolo che vuole essere nazione deve prima di ogni cosa interrogare se stesso, cercare negli arcani della propria coscienza e nelle proprie tradizioni il fine per cui fu posto da Dio sulla terra e la legge della propria vita, accertare con severo esame le proprie credenze, le proprie aspirazioni, i propri bisogni, commettere a suoi migliori per senno e virtù la loro espressione in un patto fondamentale e in un disegno d'Educazione nazionale e uniforme; poi porre a governo [...] gli intelletti che si sono chiariti colle opere loro più devoti alla patria.
> [Mazzini, *Agli italiani*, 1871 (1956), p. 843]

## 2. *Dalla politica al diritto*

Ma se in Mazzini la nazione era solo un mezzo per il raggiungimento del fine, l'umanità, nel discorso dei giuristi la nazione, insieme al principio correlato della necessità di una coscienza nazionale, diviene lo strumento che, attraverso il filtro della legge, permette di pensare lo stato, di sciogliere il pedagogico nel performativo. Dalla nazione allo stato, dal diritto delle genti alla scienza del diritto internazionale il salto tuttavia non è semplice né automatico. Richiede dei filtri.

Pasquale Stanislao Mancini costituisce uno dei più importanti di questi filtri.

Anche per Mancini la nazione si identificava in una «società naturale di uomini che presuppone un'unità di territorio, di origine, di costumi, di lingua», e soprattutto anche per Mancini la coscienza della nazionalità era il principio attivo in grado di instillare vita in elementi altrimenti inerti e di permettergli di interagire tra loro (Mancini, *Della nazionalità*, 1851 (1873), p. 35; cfr. Colao, 2001, pp 268-293)

Nelle mani di un giurista e di un giurista impegnato in prima persona nel processo di unificazione nazionale però la coscienza della nazionalità si trasformava in titolo giuridico, forma attraverso la quale leggere e costruire giuridicamente i concetti di autodeterminazione e sovranità politica. Aspirazioni politiche e principi giuridici, diritto

alla nazionalità e costruzione del diritto nazionale in giuristi come Mancini ma anche Pisanelli non potevano non stare insieme (Treggiari, 1991, pp. 493-525). Declinare solo su un piano ideale o utopistico la teoria manciniana della nazionalità sarebbe quindi un errore. Bisogna al contrario ricondurla, insieme alle prelezioni in tema di diritto internazionale che la contengono, all'interno di una precisa battaglia politica e di una produzione eclettica e straordinaria fatta di memorie forensi, testi legislativi, discorsi parlamentari, progetti editoriali che ci restituisce la vera immagine del giurista italiano del secolo XIX, una e trina: avvocato professore parlamentare (Jayme, 1988; Mazzacane, 1994, pp. 77-115; Nuzzo, 2005, pp. 272-312).

Lo stesso Mancini nelle prime pagine della sua famosa prolusione torinese del 1851, con cui inaugurava il corso di diritto internazionale e marittimo dell'Università sabauda, rigettava con forza l'accusa di utopia e di vaga aspirazione che veniva comunemente rivolta all'idea di nazionalità (Mancini, *Della nazionalità*, 1851, (1873) p. 7). La religione, la razza, la lingua, le tradizioni, le leggi erano elementi reali che formavano concretamente la natura di ciascun popolo. Essi dipendevano dalle particolari condizioni geografiche e climatiche e imponevano il perseguimento di un'unità territoriale. La nazionalità era, infatti, un inalienabile diritto dei popoli che si originava dal principio fondamentale della libertà dell'uomo. Ma era anche un impegnativo dovere giuridico quando l'esercizio di quella libertà individuale e collettiva era impedito.

Nella nazionalità e nell'idea di libertà, di cui essa era espressione, Mancini individuava quindi il fondamento politico di ogni aggregazione territoriale o di una *società*

*Giuseppe Mazzini nel 1851. Disegno di François Perrin, litografia di J. Junck. Torino, Biblioteca Civica.*

*naturale di uomini*. Per il giurista campano non era necessario ricorrere agli artifici di un patto politico o di un contratto sociale il cui inevitabile approdo era solo un soggetto statale con una forte vocazione potestativa ed oppressiva. L'unità nazionale non implicava, infatti, aprioristicamente un'unita statale. Aspirazioni nazionali e unificazione statale potevano coincidere e condurre all'edificazione di uno stato nazionale, come nel caso italiano, ma alla luce di quanto accadeva in Germania e negli Stati americani l'esistenza di più nazionalità non era messa in discussione dai vincoli federativi e dall'unicità del soggetto politico che le conteneva.

Inoltre, nell'assenza di un patto fondativo egli affidava la giuridicità della stessa

costruzione statale e dei rapporti che univano sia gli uomini tra loro sia i governanti con i governati, alla coscienza di una comune nazionalità e vedeva la loro manifestazione nella «libera costituzione interna della nazione» e nella «indipendente autonomia verso le nazioni straniere». Ciò significava, aggiungeva riprendendo gli insegnamenti di Romagnosi, che «lo stato naturalmente perfetto di una nazione, la sua Etnicarchia», richiedeva la necessità di un controllo su tutto il territorio nazionale così come emergeva dai suoi confini naturali, l'esistenza di un governo effettivamente in grado di governare e una reale posizione di parità ed uguaglianza con le altre nazioni straniere (*Ibid.*, p. 39; 40-42; Mannori, 1984).

All'interno di un discorso che privilegiava il dato culturale su quello banalmente performativo e che esaltava la forza dei vincoli prodotti da una comune identità culturale, Mancini vedeva nella coscienza di essere parte di una nazione la legittimità dell'esercizio della sovranità statale nei confronti dei cittadini e nella nazione il vero protagonista delle relazioni internazionali e la «monade razionale» della scienza del diritto internazionale.

La storia segnava la via che bisognava seguire. I suoi insegnamenti, i suoi esempi confermavano la bontà del progetto manciniano e la distanza che esso aveva dalle velleitarie aspirazioni delle utopie umanitarie e dalle grettezze della ragion di stato o dai calcoli delle cancellerie dei singoli stati. La nazione era un precedente logico dello Stato, la cui naturalità, necessità, storicità si contrapponeva all'artificialità e arbitrarietà di quest'ultimo. Da un lato quindi essa esprimeva e garantiva il diritto fondamentale alla libertà di ciascun uomo e di ciascun popolo, dall'altro imponeva, come «principio obiettivo», il rispetto delle altre nazionalità, «la eguale inviolabilità e protezione di tutte» (*Ibid.*, pp. 58-62). Il principio di nazionalità era un universale principio di pace al quale i giuristi dovevano dare forma giuridica e dal quale partire per la costruzione di un nuovo diritto delle genti.

Le conseguenze della centralità della nazione nel discorso giusinternazionalistico e della riconduzione del principio di nazionalità all'interno del discorso scientifico non erano di poco conto. Mancini provvide ad illustrarle l'anno successivo nella prelezione al corso di diritto internazionale, sempre nell'Università di Torino (Mancini, *Lineamenti*, 1852, (1873), pp. 67-92; Mancini, *Prelezione al corso di diritto pubblico marittimo*, 1852, (1873), pp. 95-116). Il suo progetto ruotava intorno a tre punti cardine: riduzione del ruolo dei trattati che, in quanto stipulati dalle diplomazie statali non erano legittimati ad abolire o distruggere i diritti inalienabili delle nazioni; ricorso all'arbitrato come strumento in grado di risolvere pacificamente i conflitti, sostituendo le guerre e le rappresaglie; rinnovamento del diritto privato internazionale nel segno del «reciproco rispetto delle Leggi giuste delle altre nazioni» e del riconoscimento dei diritti civili degli stranieri (Mancini, *Lineamenti*, 1852, (1873), pp. 73-75; Mancini, *La vita de' popoli*, 1872, (1873), pp. 206-211).

Tuttavia se Mancini rimase sostanzialmente fedele al suo progetto di costruzione scientifica del diritto internazionale attraverso il principio di nazionalità, alla luce della sua intera produzione e soprattutto, come vedremo meglio nei prossimi paragrafi, dei suoi discorsi parlamentari, lo

Stato non era scomparso del tutto dal suo orizzonte. Nell'Italia della metà del XIX secolo, l'idea di Stato era arretrata di fronte alla nazione e ad un principio di nazionalità inteso costituzionalmente come principio gerarchicamente sovraordinato al diritto positivo dello stato stesso. Con il mutare delle condizioni e delle esigenze politiche quell'idea era però apparsa pronta a riemergere, ad appropriarsi del pedagogico per legittimare il performativo, a positivizzare il principio di nazionalità trasformandosi in Stato nazionale; in un soggetto originario e metastorico che traeva da se stesso in quanto Stato e nazione la forza legittimante di ogni suo atto.

Non è un caso quindi che solo un anno dopo l'unità Giuseppe Pisanelli titolava la lezione introduttiva al suo corso di diritto costituzionale *Lo stato e la nazionalità* ed affermava in essa la necessità di giungere ad una integrale identità tra nazione e stato.

> Le nazioni – scriveva il giurista salentino – sono i veri e potenti individui dell'umanità. Ma esse non acquistano un carattere individuo, ed una personalità giuridica che nella unità dello Stato. Ciò sentono i popoli, ciò intendono conseguire, e questo è l'alto significato dei movimenti nazionali. Ma l'unità dello Stato non è conforme all'ordine morale se non in quanto corrisponde all'individuo che investe. Però ogni Stato deve comprendere integralmente la nazione da cui risulta, ed ogni nazione ha diritto ad avere uno Stato proprio.
> [Pisanelli, *Lo stato*, 1862, pp. 18-23; Lacchè, 2005, pp. 149-174]

Il percorso di liberazione italiano non era stato ancora completato, mancavano il Veneto e Roma, ma la strada era segnata: ad ogni nazione deve corrispondere uno Stato.

Giusto dieci anni più tardi, quando quel percorso si era ormai concluso, anche Mancini, senza mai rinnegare il principio di nazionalità, giunse su simili posizioni. Nella prolusione romana del 1872, *La vita de' popoli nell'umanità*, il principio di nazionalità era ancora il principio fondamentale sul quale costruire la scienza giusinternazionalistica, «la legge giuridica che presiede alla grande società delle nazioni», ma gli Stati tornavano formalmente ad essere «soggetti capaci di diritto» accanto «alle nazionalità e l'umanità», e protagonisti «della società delle genti» (Mancini, *La vita de' popoli*, 1872, (1873), pp. 163-220). In un'immaginaria articolazione piramidale delle «aggregazioni collettive di uomini», tutte dotate per Mancini di capacità giuridica, gli Stati si collocavano in posizione intermedia tra i comuni, la cui autonomia era subordinata ai diritti ed alle necessità degli «Stati», e le «*Nazionalità*», i cui diritti invece non potevano essere soppressi dalla volontà o dalla forza degli stati. Al di sopra delle nazioni vi era poi «l'umanità intera che le Nazioni comprende, ed i cui destini a quelli di ogni particolar nazione debbono necessariamente prevalere» (*Ibid.*, p. 196).

Lo Stato di Mancini era divenuto uno Stato virtuoso che attraverso il principio di nazionalità era riuscito sia a risolvere i conflitti politici sociali interni e a rendere inutile il ricorso ad opzioni fondative di matrice illuminista, sia a risolvere la relazione spesso conflittuale tra stato/società e stato/popolo, identificando la nazione con lo stato. Lo Stato italiano era nazionale perché creazione della natura, ed era necessario ed eterno perché naturale (*Ibid.*, p. 197; P. Costa, 1986, pp. 86-95; 151-156).

Non solo, scrive Mancini, ogni nazione deve costituire un solo Stato ma ciascuna nazione deve essere lasciata libera di costituirsi come stato indipendente. L'Italia lo

aveva fatto attraverso il ricorso ai plebisciti. Veri e propri atti giuridici attraverso cui si era manifestata la volontà popolare, i plebisciti avevano costituito la traduzione pratica del principio di nazionalità. Essi infatti, sancendo «la superiorità e prevalenza del concetto giuridico dell'*Uomo* e della *Nazionalità* su quello dello *Stato*», erano stati la prova dell'efficacia anche sul piano giuridico della coscienza nazionale di un popolo (*Ibid.*, p. 201-205)[1].

3. *Dall'Italia all'Europa:*

*a. Nazionalità e diritto internazionale pubblico.* Sarebbe però un errore confinare Mancini esclusivamente tra le glorie nazionali, nelle gallerie polverose dei padri fondatori. Egli è un personaggio centrale della storia giuridica europea, un protagonista di un nuovo diritto internazionale.

Il diritto internazionale non poteva più essere soltanto prassi diplomatica, così come lo avevano inteso i campioni della diplomazia della Restaurazione Friederich de Martens, Klüber, Wheaton, né semplicemente poteva ancora essere ridotto ad una confusa filosofia giusnaturalista. Esso, ricordavano Bluntschli, Westlake e Rolin Jaequemyns, era piuttosto il prodotto storico della riflessione di un'*élite* di intellettuali che attraverso un rapporto organico con la coscienza popolare delle nazioni civili ne traducevano valori e aspirazioni in un sistema giuridico. Il diritto internazionale doveva divenire scienza, un'autonoma disciplina munita dei caratteri della scientificità.

Da un lato, il carattere storico e giurisprudenziale del diritto internazionale permetteva ai giuristi di aggirare i limiti di un diritto il cui fondamento riposava sulla coscienza collettiva dei popoli europei; dall'altro, la sua ricostruzione in chiave sistematica garantiva il carattere scientifico e permetteva di articolare una relazione organica tra coscienza popolare e legge (Bluntschli, *Das moderne Völkerrecht*, 1872, pp. 2-12; Westlake, *Chapters*, 1894, pp. 1-16; G. Rolin Jaequemyns, *De l'étude*, 1869, pp. 1-17; 225-227; cfr. M. Koskenniemi, 2001; S. Mannoni, 1999).

Attraverso il ricorso alla lezione savigniana il concetto di legge era liberato da ogni dimensione volontarista e il diritto internazionale diveniva un diritto speciale dotato di una sua "positività", nonostante fosse privo di sanzione, non derivasse da un atto di volontà, né si ricollegasse ad un'idea di sovranità condivisa.

> Il peut paraître – riconosceva Rolin Jaequemyns – paradoxal au premier abord de présenter une chose aussi abstrait (la *conscience de l'humanité se manifestant par l'opinion publique*), comme élément de formation d'un droit *positif*. Cependant il n'est pas difficile de la retrouver au fond des documents, que les auteurs les plus récents et les plus accrédités énumèrent comme sources du droit international.

La coscienza aveva infatti il compito di guidare il giurista nell'attività di giudizio, decisione, individuazione delle regole e poi, una volta che queste attività erano state espletate, di aiutarlo a valutarne la validità. La coscienza era «la fonte, il tribunale e la vera sanzione della legge positiva». Il suo organo era l'opinione pubblica, a sua volta «regina e legislatrice del mondo», cui i giuristi davano voce[2].

Alla metà del sec. XIX, dunque, la nascente disciplina e i suoi protagonisti sembravano avere davanti a sé un orizzon-

te luminoso. Nel 1856, il trattato di Parigi con cui si chiudeva la guerra di Crimea era stato salutato come il primo testo che ammetteva una nazione non cristiana, l'impero ottomano, al consesso delle nazioni civili; nel 1868, gli entusiami liberali di Rolin Jaequemyns, Asser, Westlake avevano portato alla fondazione della *Revue de droit international et législation comparée* e pochi anni più tardi si era costituito a Gand, sotto la presidenza di Paquale Stanislao Mancini l'*Institut de droit international* (Pierantoni, *La riforma*, 1874, pp. 46-57).

Gli obiettivi dell'*Institut* erano ambiziosi: costruire una scienza giuridica; favorire il progresso del diritto internazionale fino a giungere ad una sua codificazione; rappresentare la coscienza giuridica del mondo civilizzato e soddisfare i bisogni della società moderna. Scienza, coscienza, codificazione, civiltà erano dunque le parole chiave di un progetto che, come si è visto attraverso le parole di Rolin Jaequemyns, i giuristi riunitisi per la prima volta a Gand nel 1873 perseguivano sin dalla fondazione della Rivista. I suoi membri, autoselezionatisi come gli unici interpreti autorizzati della coscienza giuridica dei popoli civili e gli unici in grado di rilasciare patenti di civiltà, si erano affidati il compito di costruire in chiave sistematica e scientifica il diritto internazionale mettendo direttamente in comunicazione la legge con l'opinione pubblica e, per il suo tramite, con la coscienza del popolo (Rolin Jaequemyns, *L'institut*, 1875, pp. 291-306).

Ritorna dunque al centro del dibattito europeo la coscienza. Questa volta non per produrre identità nazionali, ma al contrario per trascendere la retorica nazionalistica in un progetto politico giuridico allo stesso tempo cosmopolita e coloniale il cui *esprit d'internationalité*, come ha scritto efficacemente Koskenniemi, oscillava tra tolleranza, paternalismo e repressione (Koskenniemi, 2001, pp. 88-97). I grandi internazionalisti degli anni Settanta dell'Ottocento non potevano limitarsi a commentare il diritto o la prassi seguita dagli Stati nella regolamentazione dei loro rapporti reciproci, ma chiamati a mediare tra universalismo e nazionalismo, tra individui e popoli, nazioni e Stati, cercavano in una dimensione sovranazionale più profonda della legge statale i principi generali necessari alla costruzione di una nuova scienza giuridica da diffondere nel mondo.

Nuovi venti soffiavano d'oltralpe, nuove esigenze politiche imponevano nuovi modelli teorici. Da un lato gli internazionalisti, anche quelli italiani, non potevano individuare nelle nazioni e non negli Stati i veri soggetti del diritto internazionale (Sereni, 1943, pp. 171-181); dall'altro il diritto internazionale per avere accesso al club esclusivo della scienza giuridica doveva optare per il rigore concettuale, degiuridicizzare il concetto di nazione e bandire il principio di nazionalità, troppo vaghi, troppo pericolosi per i rinvi alla dimensione costituente del popolo e destabilizzanti per l'ordine internazionale che le potenze europee avevano sperato di definire nei trattati di Praga, Vienna e infine Berlino.

Per i giuristi di diritto internazionale, la costruzione di una scienza giuridica giusinternazionalistica imponeva la cancellazione d'ogni traccia del vecchio diritto delle genti, di quello che i positivisti con disprezzo chiameranno *Pseudovölkerrecht* (Bergbohm, *Staatsverträge*, 1877, p. 8; Mannoni, 1999, pp. 36-61). Il moderno diritto internazionale degli Stati civili, per citare il titolo del famoso testo di Bluntschli era invece un diritto

interstatale cui si affidava la funzione fondamentale di definire un ordine tra stati sovrani ed un sistema che si costruiva a partire da concetti tratti dalla parte generale del diritto privato (Bluntschli, *Das moderne Völkerrecht*, 1872; Roeben 2001).

Il principio di nazionalità sul piano politico rinviava invece ad una dimensione costituente prestatale in grado costantemente di mettere in discussione l'ordine costituito e sul piano teorico non era in grado di offrire una valida spiegazione scientifica del processo di formazione degli stati.

Per Holtzendorff che dalle pagine della «Revue» recensiva un libro di Pierantoni sulla storia del diritto internazionale in Italia, questo era un limite non della sola riflessione di Mancini ma di tutta la letteratura giuridica italiana. Essa confondeva, per il professore berlinese, il piano ideale con la reale situazione politica europea, non vedeva le differenze che esistevano tra teoria e pratica, non era in grado di prevedere le conseguenze terribili della sua applicazione né di fornire adeguate risposte giuridiche. Attraverso il ricorso al principio di nazionalità si introduceva infatti un legittimo diritto alla secessione di intere parti del territorio statale. Attraverso di esso si arrivava cioè a riconoscere un principio di «dissolubilité volontaire» che nessuno stato, neppure l'Italia ricorda Holtzendorff, avrebbe potuto ammettere senza porre in discussione le ragioni stesse della sua esistenza (Holtzendorff, *Le principe de nationalité*, 1870, p. 101).

Le ambiguità di questo principio si riflettevano poi su altri due aspetti estremamente delicati al centro della riflessione della dottrina giusinternazionalistica in quello stesso torno d'anni: l'applicazione agli Stati dell'Europa orientale e dell'Asia dello ius *pubblicum europaeum* e l'ammissibilità del diritto d'intervento. Affermare come avevano fatto Mamiani e Mancini che il diritto internazionale discendeva dalla coscienza delle nazioni significava qualificare come diritto internazionale la produzione giuridica di nazioni "meno evolute" e dunque negare il diverso grado di civiltà esistente tra l'Europa, l'America e gli altri stati. Quale coscienza o quale consapevolezza della propria identità potevano avere le bellicose popolazioni balcaniche, i turchi o i cinesi e come poter accettare che da questa (debole) coscienza derivasse un diritto dello stesso valore di quello europeo? (*Ibid.*, pp. 100-102; cfr. Holland, *The European Concert*, 1885; Contuzzi, *La missione degli stati civili*, 1885, pp. 239-256; A. Krauel, *Applicabilité du droit des gens*, 1877, pp. 386-481)

Utilizzare poi il principio di nazionalità come principio giuridico dalla portata universale per spiegare e giustificare la nascita di nuove formazioni statali portava per Holtzendorff la dottrina italiana a non cogliere il problema di fondo correlato al principio di nazionalità cioè il riconoscimento o meno di un diritto d'intervento.

Nel 1872 Mancini aveva definito «l'intervento armato di uno Stato nella vita interna e nelle civili discordie di altri Stati un abominevole abuso, come un vero attentato al Diritto delle Genti». Non molti anni prima Terenzio Mamiani aveva invitato i giuspubblicisti ad individuare con estrema attenzione «i casi molto rari d'intervento legittimo», e a negare dignità giuridica a tutti gli altri in cui non sussistesse un pericolo o un pregiudizio reale per lo Stato interventore e l'intervento mascherasse piuttosto la volontà di ostacolare un processo di liberazione nazionale o una ingiustificata ingerenza (Mancini, *Della vita de' popo-*

*li*, 1872, (1873), p. 205; Mamiani, *D'un nuovo diritto europeo*, 1859, pp. 140-153; 171-204). Il rispetto del principio di nazionalità imponeva infatti ai giuristi italiani di diritto pubblico e internazionale di rifiutare in via generale l'esistenza di un diritto di intervento negli affari interni di un altro stato.

> L'intervento – scriveva Pierantoni– è l'impiego di una forza morale e materiale per obbligare popolo o governo a mutare condotta politica, a cambiare le proprie istituzioni, a desistere da una rivoluzione, infine a vincolare ogni naturale tendenza al progresso: è l'aggressione dell'autonomia nazionale.
> [Pierantoni, *Storia degli studii del diritto internazionale*, 1869, p. 241]

Secondo il giurista tedesco invece gli internazionalisti, fuori da ogni idealità o vecchie aspirazioni giusnaturalistiche, dovevano stabilire solo l'ammissibilità o meno di un tale diritto, liberando la loro valutazione da ogni commistione morale e da qualunque valutazione degli scopi per i quali l'intervento era stato fatto. Nella costruzione del nuovo diritto internazionale non interessava più accertare se l'intervento negli affari di una nazione straniera era dettato da nobili o spregevoli intenzioni (Holtzendorff, *Le principe de nationalité*, 1870, pp. 100-102).

Anche in Italia però si cominciava a ritenere non più praticabile l'ipotesi di un rifiuto totale del diritto d'intervento e a cercare soluzioni compromissorie tra il rispetto del principio di nazionalità e l'ingerenza negli affari interni di un altro Stato. Pasquale Fiore, per esempio, riteneva che il motivo o lo scopo dell'intervento non determinassero la sua giuridicità, ma allo stesso tempo non arrivava ad accettare la posizione di quei giuristi come Phillimore o Heffter che subordinavano il diritto di intervento ad un diritto di difesa dovuto ad incompatibilità delle istituzioni interne di un paese con la pace e la sicurezza degli altri o al rischio di un pregiudizio ai diritti legittimi degli stati vicini (Phillimore, *Commenatries*, 1855, I, p. 390 ss; Heffter, *Der europäische Völkerrecht*, 1844, p. 85-88).

Certo, nel rispetto di una superiore legge naturale, di fronte alla quale arretrava anche il principio di sovranità, come nei casi acclarati di legittima difesa, era sempre possibile intervenire. Ma al fine di evitare pericolose dilatazioni del diritto di intervento, Fiore riteneva più opportuno verificare la sussistenza di tre requisiti:

> Non sorge mai il diritto di intervenire laddove uno stato, *senza violare il diritto* internazionale, risolva una questione di diritto costituzionale, e provveda siccome stimi meglio al suo ordinamento interiore. Quando l'organizzazione politica di uno stato importi una lesione reale di un diritto altrui, la parte lesa ha diritto alla difesa. Questo però è uno dei *casus belli*, e va apprezzato coi principii che regolano il diritto di guerra; Il danno mediato, il pericolo, il pregiudizio, l'offesa degl'interessi e delle aspettative che possono essere conseguenza indiretta del mutamento interno, non fanno nascere alcun diritto di ingerenza di sorta.
> [Fiore, *Trattato di diritto internazionale pubblico*, 1879, I, pp. 430-431]

In Europa, tuttavia, questi accorgimenti non potevano essere accettati. Erano ancora troppo poco in presenza di una fedeltà di fondo al principio di nazionalità. Qualunque valutazione morale non doveva più appartenere al diritto internazionale, reintrodurla, come facevano i giuristi italiani, proprio attraverso il principio di nazionalità, non solo non avrebbe aiutato la risoluzione dei conflitti, ma al contrario sarebbe stato uno straordinario strumento per la loro produzione.

In quegli stessi anni poi il conflitto franco-prussiano aveva svelato tutta l'inconsistenza scientifica ed l'inefficacia politica del principio di nazionalità, utilizzato per la difesa delle opposte ragioni da parte di francesi e tedeschi. Guido Padelletti, in un articolo pubblicato sulla «Revue de droit international et législation comparée», in cui si proponeva di offrire uno sguardo imparziale e scientifico sulla cessione dell'Alsazia e della Lorena, aveva sostenuto l'impossibilità di un'attribuzione delle due province in base al principio di nazionalità (Padelletti, *L'Alsace et la Lorraine*, 1871, pp. 464-495). È la lingua, si chiedeva Padelletti l'elemento che produce la consapevolezza di appartenere ad un'unica comunità? e dunque l'Alsazia e la Lorena appartenevano legittimamente alla Germania perché in esse si parlava tedesco? Troppo poco, la nazionalità scriveva il giurista pavese non è una categoria, zoologica richiede la coesistenza di una molteplicità di elementi in comune oltre la lingua: l'origine, il territorio, le tradizioni, le consuetudini.

Tali elementi, continuava, possono esprimere una profonda identità come nel caso italiano, dove armoniosamente riuniti concorsero a fare dell'Italia un solo e grande Stato e dunque rendere semplice ed efficace il ricorso alla nazionalità. Il più delle volte però ciascuno di essi è espressione di differenti tradizioni nazionali. Così in Alsazia e Lorena dove la lingua tedesca è parlata nelle campagne, il francese nelle città e dalle classi elevate, l'organizzazione politica ed economica è francese, mentre le tradizioni scientifiche sono tedesche. Se dunque non vi è che un'unità linguistica ciò che rimane è solo «un reste de nationalité, une nationalité éteinte, la preuve historique seulement d'un etat de choses antérieur» (*Ibid.*, p. 479). Né, a suo avviso gli elementi etnografico e storico che costituivano la nazionalità avrebbero potuto essere utilmente integrati da quello volontaristico.

Per il giurista italiano quindi non si sarebbe potuto subordinare la cessione dell'Alsazia e della Lorena all'assenso delle popolazioni interessate[3], né lo strumento giuridico del plebiscito, cui pure si era ricorso per la formazione del Regno d'Italia e poi per confermare la cessione di Nizza e la Savoia alla Francia, appariva realizzare un progresso del diritto internazionale o la via migliore per garantire le popolazioni dagli arbitri della ragion di stato. Non erano più i tempi dell'Antico Regime in cui si poteva assistere ad «alienazioni capricciose» di parti del territorio statale. Lo Stato di diritto possedeva gli strumenti per impedire che la sovranità potesse trasformarsi in arbitrio, imponendo ai governi, per ogni trattato che prevedesse una modifica territoriale, di ottenere l'autorizzazione del Parlamento, o riconoscendo, come espressione della libertà individuale di ciascun soggetto, un diritto alla emigrazione e alla libera scelta della nazionalità (*Ibid.*, 488-90).

Non posso soffermarmi ulteriormente su questo articolo. Ma l'obiettivo di Padelletti è chiaro: il principio di nazionalità, la nuova teoria destinata a cambiare il mondo, scriveva ironicamente, non poteva essere considerata una teoria politica di carattere generale, ma solo una giustificazione teorico giuridica del processo che aveva portato alla formazione del Regno d'Italia. Era una condanna senza appello di tutta la riflessione di Mancini. Le sue tesi non avevano nessuna efficacia euristica al di fuori dell'Italia. Non solo. Il caso franco-tedesco dimostrava in modo chiaro la loro debolezza scientifica e la loro pericolosa ambiguità.

Il principio di nazionalità infatti,

> au lieu d'inaugurer le régne de la paix sur cette terre, à réveillé déjà, à côte de légitimes aspirations, les désirs les plus injustifiables et sera, on ne peut en douter, une source constante de nouveaux troubles pour l'Europe. Ce mensonge scientifique, qu'une presse passionnée et peu consciencieuse a pris le soin de répandre dans les masses, y a déja suscité des projets et des espérances "chimériques", car il est impossible qu'une nouvelle formation et délimitation des États s'accomplisse sur la base de la nationalité, soit à raison de la difficulté qu'offre le mélange de plusieurs nationalités sur un même territoire. [*Ibid*., p. 494]

Anche Mancini dovette però essere consapevole dei limiti politici della sua teoria, o meglio della necessità di adeguare il principio di nazionalità alle esigenze della politica estera. Fu Mancini, infatti come ministro degli Esteri a firmare nel 1882 il trattato della Triplice Alleanza e a dare avvio alla politica coloniale italiana con l'acquisto della baia di Assab sul Mar Rosso.

Per Mancini il trattato di pace tra Italia e Austria del 1866 aveva chiuso l'antagonismo millenario tra italiani e tedeschi e avrebbe dovuto costituire l'avvio di un nuovo diritto internazionale fondato sul rispetto del principio di nazionalità. Per i suoi oppositori, invece, quella firma aveva tradito la stagione migliore del risorgimento italiano, vanificato le aspirazioni irredentiste italiane e contraddetto gli stessi insegnamenti che la scuola italiana di diritto internazionale aveva contribuito a diffondere (cfr. Anzilotti, *La nostra guerra*, 1915, (1956), pp. 431-464).

Nel rispondere ai duri attacchi dei deputati dell'opposizione e in particolare all'intervento di Sonnino e Salvini, nel marzo del 1883, Mancini difese non solo il suo operato come ministro degli Esteri e il nuovo corso delle relazioni internazionali con l'Austria e la Germania, ma anche l'efficacia della sua costruzione teorica. Il principio di nazionalità era stato pensato come strumento per la risoluzione pacifica dei conflitti interstatali e non al contrario per accenderne di nuovi. Esso non poteva essere utilizzato per giustificare disordini di piazza o per rivendicare quei luoghi come la Corsica, Malta, Nizza, il Canton Ticino, nei quali era parlata la lingua italiana.

> Ciò – aggiungeva – sarebbe consigliare all'Italia una politica estera consistente nel dichiarare guerra all'Europa intera. [...] Il credere che il principio di nazionalità rappresenti la legittimità della violenza, che autorizzi a tentare queste rivendicazioni con l'uso della forza, lacerando i patti che stringono le nazioni, e sfidando tutte le conseguenze politiche ed economiche inseparabili dalla distruzione improvvisa d'interessi e diritti che sono il retaggio dei secoli passati, rivela la più completa ignoranza della genuina dottrina della nazionalità, quale è stata veramente insegnata dai più autorevoli interpreti della scienza [Mancini, *Discorsi*, 1883 (1896), VII, pp. 228-29; Id., *Discorsi*, 1881 (1896), VI, p. 553; già Mancini, *La vita de'popoli*, 1872, (1873), pp. 198-199]

Ugualmente accese furono le critiche indirizzate alla gestione della politica africana sin dall'acquisto della Baia di Assab nel 1882. Anche questa volta il principio di nazionalità aveva ceduto di fronte le ragioni della politica. «Spirito pratico, coscienza dei tempi e della società internazionale», scriveva Mancini rispondendo alle interrogazioni di Cesare Pareto, rendevano inevitabile l'esclusione delle popolazioni indigene dai benefici della nazionalità e il ricorso ai plebisciti popolari anche oltremare. Le popolazioni selvagge o quasi selvagge che abitavano i territori africani non potevano ricorrere al principio di naziona-

lità per rivendicare l'indipendenza come avevano fatto belgi, italiani, greci e tedeschi. Paradossalmente la loro barbarie impedendo di costituirsi in organizzazioni territoriali qualificabili secondo i canoni occidentali come Stati, negava loro anche lo *status* di nazione. Ciò legittimava da un punto di vista giusinternazionalistico il loro assoggettamento e l'occupabilità dei loro territori.

> Chi potrà spingere il puritanismo sino a credere che il trasferimento di tali territori all'ombra della sovranità di una nazione civilizzata non abbiasi a considerare anche al cospetto dei più puri e rigorosi principi di diritto internazionale, pienamente legittimo?

Il compito della scienza giuridica internazionale e delle potenze europee era quindi quello «di condurli gradualmente alla pienezza della vita di un popolo libero, ad un completo esercizio dei diritti politici». Nel frattempo però per Mancini nessuno doveva dimenticare che in linea teorica l'occupazione era un modo di acquisto della proprietà riconosciuto dal diritto internazionale, che l'Italia non si era mossa in maniera differente dagli altri stati occidentali acquistando il territorio di Assab attraverso contratti stipulati con sultani e capi indigeni, e soprattutto che i governi «illuminati dai consigli della scienza» non solo dovevano essere guidati da ragioni umanitarie e dal senso di giustizia, ma anche «dallo spirito pratico, dalla coscienza dei tempi e della società internazionale» (Mancini, *Discorsi*, 1882, (1896), VII, pp. 151; 156; 167; Scovazzi, 1998, pp. 51-100; Nuzzo, 2004-2005, pp. 409-453, Id., 2006, pp. 52-58).

In modo ancora più chiaro tre anni più tardi aggiunse: «Educare codeste popolazioni non è atto illegittimo, è un servizio che si rende alla giustizia e alla civiltà». Il grande *scramble for Africa* era già cominciato e l'Italia era tenuta ad associarsi a «questa gara generosa» e a partecipare a questa «specie di impresa comune e solidale di incivilimento», alla «missione educatrice di tanta parte del genere umano che abita il vasto continente africano» (Mancini, *Discorsi*, 1885, (1897), VIII, pp. 168-169; pp. 267-296; Treggiari, 1991, pp. 511-514; Zaghi, 1955; Rosoni, 2006).

Molti anni dopo il principio di nazionalità ricomparve negli scritti di un giurista minore, Giuseppe Pennisi, che nel segno dell'insegnamento manciniano rilesse l'intera politica coloniale europea del XX secolo e dedicò la sua prima monografia all'applicazione del principio di nazionalità alle popolazioni di civiltà non europea. Quel principio secondo Pennisi introduceva un diritto-dovere per i colonizzatori come per i colonizzati, i primi tenuti ad educare e a civilizzare, i secondi a farsi docilmente educare e civilizzare. Il diritto alla nazionalità non risultava soffocato dal corrispondente diritto a civilizzare, ma al contrario trovava in esso il suo naturale completamento. Considerato il diritto di tutte le nazioni ad avere una personalità giuridica, ma tenuto conto anche delle grandi differenze di civiltà, egli riteneva opportuno che per ciascuna nazione indigena ci fosse «una nazione di civiltà europea» che la iniziasse alla vita giuridica internazionale (Pennisi, 1931).

*b. Nazionalità e diritto privato internazionale.* Sul piano del diritto internazionale privato pur non mancando ambiguità, tradi-

menti e critiche, il principio di nazionalità ottenne invece un grande successo.

Innanzitutto in Italia dove nel 1865 riuscì a superare il piano dell'idealità e a positivizzarsi in sei articoli delle preleggi. Mancini, infatti, non solo aveva rivendicato l'utilità di disposizioni che precedessero il codice e che fungessero da «norma invariabile» per il giudice, ma era riuscito anche ad ottenere che alcuni articoli di queste preleggi prevedessero, per quanto concerne la disciplina dello *status*, della capacità delle persone, dei rapporti di famiglia come quella dei beni mobili, delle successioni legittime e testamentarie, delle donazioni, il ricorso alla legge della nazione cui appartenevano le persone, il proprietario, il testatore o il donatario[4].

Si tratta di norme che rinviavano ad un diritto privato necessario che doveva essere modellato secondo la legge della nazionalità che quindi doveva seguire il cittadino ovunque andasse. Il cittadino dunque. La codificazione del principio di nazionalità nel diritto privato non poteva impedire la riproposizione di quelle ambiguità e sovrapposizioni già riscontrate nel diritto internazionale pubblico tra stato e nazione. Il principio di nazionalità contenuto nel codice non era altri che il principio di cittadinanza e il rinvio alla legge nazionale era in realtà, e non poteva essere diversamente – anche per lo stesso Mancini – la legge dello Stato di cui si era cittadini perché quella legge positivizzava la coscienza giuridica del cittadino.

Nonostante queste "piccole" contraddizioni, o forse grazie a queste "piccole" contraddizioni, la soluzione italiana fu guardata con grande attenzione anche in Europa.

Lo stesso Mancini nella seconda seduta dell'Istituto di Diritto Internazionale tenutasi a Ginevra nel 1874 aveva presentato un rapporto generale sul diritto internazionale privato, portando a termine l'incarico che l'Istituto gli aveva affidato nell'incontro precedente di Gand. Il rapporto si intitolava: *Utilité de rendre obligatories pour tous les États, sous la forme d'un ou de plusieurs traités internationaux, un certain nombre de règles générales du droit international privé, pour assurer la décision uniforme des conflits entre les differentes législations civiles et criminelles*, ed in esso il giurista italiano proponeva la regole contenute nelle preleggi del codice civile italiano come modello per l'individuazione della norma applicabile nel caso di conflitto tra diverse legislazioni[5].

Mancini invitava i suoi colleghi dell'Istituto a convenire su tre punti essenziali: agli stranieri ciascuno stato deve consentire il godimento dei diritti civili; non è possibile, attraverso il ricorso al principio di sovranità, impedire qualunque applicazione sul proprio territorio di una normativa straniera; né l'eventuale applicazione riposa sulla cortesia internazionale o sul principio di mutuo interesse o utilità.

Sebbene ancora sostenuto da autorevoli giuristi, come Story e Westlake per esempio, per Mancini il vecchio concetto della *comitas gentium* non poteva essere considerato il fondamento del diritto privato internazionale per «un dovere di giustizia internazionale al quale ciascuna nazione non si può sottrarre senza ledere il diritto delle genti», ma sopratutto perché quel concetto era assolutamente vago, non rispondeva ad alcun canone di scientificità e subordinava la decisione a motivazioni politiche (Mancini, *Sulle leggi*, 1874, (1882), p. 181).

Il lavoro dei giuristi riuniti a Ginevra doveva essere rivolto quindi a tradurre quell'imperativo morale di cui parlava

Mancini e ad individuare una misura minima, sono parole dello stesso Mancini, di regole condivise cui affidare la risoluzione dei conflitti tra norme di diritto internazionale privato di stati diversi.

La ricerca di un minimo comun denominatore che costituisse una base condivisa del diritto internazionale privato era stata al centro anche della riflessione savignana e la presenza ingombrante del nome di Savigny attraversa il testo di Mancini, e dell'intero dibattito giuridico europeo degli anni Settanta e Ottanta dell'Ottocento (Gutzwiller, 1923, pp. 150-65; Sturm, 1979, pp. 92-109; Seif, 2001, pp. 492-512).

Anche Savigny aveva voluto sottrarre all'arbitrio e alla mutevolezza delle regole di cortesia e degli interessi la possibilità di riconoscere e applicare una normativa straniera e aveva subordinato la sua applicazione a considerazioni giuridiche. La *comitas gentium* era infatti un concetto squisitamente giuridico e rinviava ad una dimensione ben più profonda rispetto alle legislazioni particolari dei singoli stati. Per ogni rapporto giuridico era necessario individuare la legge che gli preesisteva e a cui questo era subordinato, e i giudici erano tenuti a darne applicazione anche se fosse stata di un altro paese. Non la volontà degli Stati dunque, ma una forza interna al diritto, fondata su una storia comune, quella cristiana, e su una tradizione giuridica condivisa, quella romanistica, forniva al giurista tedesco la chiave per la risoluzione dei conflitti fra leggi (Savigny, *System*, VIII, 1849, p. 28).

Tuttavia, l'immaginaria *völkerrechtliche Gemeinschaft* di Savigny sembrava solo in parte poter superare gli egoismi nazionali e arginare il principio di sovranità. In linea di principio, infatti, nel caso di conflitto tra leggi di Stati diversi, la sovranità di ciascuno di essi avrebbe potuto legittimamente imporre l'applicazione della legge nazionale all'interno dei propri confini.

Rinviare la disciplina del rapporto giuridico alla legge cui era sottoposto, continuava ad apparire quindi, anche allo stesso Savigny, solo come una

> freundliche Zulassung unter souveränen Staaten bezeichnen, nämlich als Zulassung ursprünglich fremder Gesetze unter die Quellen, aus welchen die einheimischen Gerichte die Beurtheilung mancher Rechtsverhältnisse zu schöpfen haben.

Una concessione amichevole, dunque, ma anche in qualche modo imposta. Essa infatti, proseguiva il giurista tedesco, non doveva essere intesa come il risultato di un atto di generosità e di una volontà arbitraria, quanto piuttosto come

> eine eigenthümliche und fortschreitende Rechtsentwickelung zu erkennen, gleichen Schritt haltend mit der Behandlung der Collisionen unter den Particularrechten desselben Staates.
> [*Ibid.*; Halpérin, 1999, pp. 56-62; Mansel, 1990, p. 261 ss.]

In Savigny dunque una tradizione giuridica condivisa faceva si, indipendentemente dal luogo in cui il giudice si fosse dovuto pronunciare, che lo stesso rapporto giuridico dovesse ricevere la medesima decisione poiché la ricerca di regole condivise nasceva da un principio insito nello stesso diritto che la dottrina aveva il compito di far emergere attraverso l'utilizzo di un rigoroso metodo giuridico scientifico. Per Mancini invece quella ricerca non era imposta da una forza interna in grado, in virtù della sua razionalità e scientificità, di aprire uno spazio tra le maglie della sovranità degli Stati. Le limitazioni della sovra-

nità statale e l'accoglimento di norme di diritto privato straniero discendevano, al contrario, da un dovere di giustizia internazionale che affondava le sue radici nel diritto delle genti e che costituiva un vero e proprio limite di diritto internazionale pubblico all'autonomia degli Stati.

Mancini non intendeva svilire il ruolo della riflessione dottrinale, ma chiedeva la sua positivizzazione in un «sistema di regole uguali ed identiche per tutti gli stati» (Mancini, *Sulle leggi*, 1874, (1882), pp. 184-187). Era maturo il tempo perché gli inevitabili conflitti tra le diverse legislazioni di diritto privato fossero superati attraverso la redazione di trattati internazionali, la convocazione di conferenze internazionali o il ricorso all'arbitrato. Questo era il percorso che l'Italia aveva scelto di intraprendere e che Mancini, come politico e come giurista si sentiva obbligato a difendere sia in Italia sia in Europa (cfr. Mancini, *Discorsi*, 1873, (1895), IV, pp. 233-249; Id. *Discorsi*, 1882, (1896), VII, pp. 586-600).

Come avrebbe fatto pochi mesi più tardi a Roma nello stesso 1874, titolando significativamente la sua prolusione *Della vocazione del nostro secolo per la riforma e la codificazione del diritto delle genti e per l'ordinamento di una giustizia internazionale*, anche a Ginevra evocò in suo soccorso l'autorità di Savigny e ricordò ai suoi colleghi dell'*Institut* come proprio il giurista tedesco aveva visto nei trattati un possibile strumento per tradurre quella comunanza che costituiva il tessuto giuridico comune europeo e che presisteva alle singole legislazioni (*Ibid.*, pp. 40-55).

È interessante leggere Savigny attraverso le citazioni di Mancini. Il giurista italiano a Ginevra stava offrendo una profonda rilettura critica delle posizioni del maestro tedesco, ma con estrema accortezza cercava di dissimulare le fratture, o di limitarne la portata, lasciando apparire la nazionalità come un principio in rapporto di necessaria continuità o di "naturale evoluzione" rispetto le tesi di Savigny.

Per Mancini il compito dei giuristi era consacrare la dottrina scientifica in un sistema di trattati o in un codice che, sul modello italiano, contenesse poche e chiare regole fondamentali cui affidare la risoluzione dei conflitti. Savigny invece affidando la produzione di un accordo sovranazionale alla riflessione scientifica, cui si sarebbe dovuta uniformare la prassi dei tribunali, accettava il ricorso ai trattati solo nella misura in cui avessero provveduto alla semplice ricognizione del diritto esistente (Savigny, *System*, 1849, VIII, p. 30).

Una «Legge» adottata da tutte le nazioni avrebbe potuto essere una soluzione legittima, ma egli non si sentiva in grado di affermare né che fosse verosimile né che fosse preferibile «alla via puramente scientifica».

> Allein der Gedanke an ein solches Gesetz – precisava – kann als Maaßstab dienen für die Prüfung einer ieden von uns auszustellenden Regel über die Collision. Wir haben uns dabei stets zu fragen, ob eine solche Regel wohl geeignet sein dürfte, um in ienes allen Nationem geimeinsame Gesetz aufgenommen zu werden
> [*Ibid.*, p. 115]

Ciò che Mancini non poteva accogliere e che, del resto, non poteva tacere erano però le conclusioni cui era giunto il giurista tedesco. Affidare la risoluzione dei conflitti fra norme di diritto privato alla natura del rapporto e alla legge del luogo in cui esso aveva sede non soddisfaceva quegli obiettivi di semplificazione e di chiarezza

da lui perseguiti. La ricerca della sede del rapporto giuridico non sarebbe stato infatti un criterio «agevole e di sicura applicazione» tutte le volte in cui i diversi elementi del rapporto giuridico avessero fatto riferimento a leggi di paesi differenti, come nel caso di scuola in cui il cittadino di uno stato avesse stipulato un contratto in un stato straniero e i beni cui quel contratto si riferiva si fossero trovati in un altro paese ancora. Quale legge si sarebbe dovuta applicare? Quella della nazione dello stipulante, del luogo di stipulazione del contratto o del luogo in cui erano i beni?

Il Savigny di Mancini sembrava così contraddire le condivisibili premesse da cui era partita la sua riflessione e non dare logico sviluppo alle critiche puntuali che aveva rivolto alle teorie di Thibaut, Mittermaier, Zachariae (Gutzwiller, 1923, p. 38 ss.) Il giurista italiano tuttavia si sentiva in dovere di smussare ulteriormente il tono delle sue osservazioni e, quasi a giustificare l'ardire delle sue conclusioni, aggiungeva:

> avvezzi come siamo, a circondare della nostra venerazione il nome del giureconsulto che illustrò la cattedra di Berlino e ad onorarne l'alto intelletto, come mai non dovremmo confessare e deplorare le profonde e straordinarie difficoltà, nelle quali si avvolge la ricerca del principio fondamentale del *Diritto Internazionale Privato*, se in essa anche una così privilegiata intelligenza fu impotente a raggiungere la verità?
> [Mancini, *Sulle leggi*, 1874, (1882), p. 192]

Solo pochi anni più tardi il *Sistema* di Savigny ricevette critiche decisamente meno rispettose.

In Francia Laurent ne ridimensionò il ruolo all'interno del diritto privato internazionale e negò decisamente che «questa scienza» fosse nata nel 1849 con la pubblicazione dell'ottavo volume del *System*. Savigny era «l'uomo della tradizione», non un novatore. Da un lato molteplici fili collegavano le sue riflessioni con le vecchie teorie statutarie, dall'altro la sua ideologia, come il suo metodo incentrato sul diritto romano, avevano prodotto sia pericolose ambiguità tra difesa del principio di sovranità e superamento del principio di cortesia internazionale, sia l'inevitabile rifiuto del principio di nazionalità. «Savigny, scriveva Laurent, non respinge la cortesia, né la sovranità territoriale».

> Lo stretto diritto del potere sovrano permetterebbe al sovrano di ordinare che il magistrato decidesse ogni divergenza secondo la legge territoriale, escludendo interamente l'applicazione delle leggi straniere [...] Savigny si affretta ad aggiungere che questo principio non è consacrato da alcuna legislazione,

ma nondimeno insisteva Laurent egli

> «la mantiene, o per lo meno in teoria, come diritto scritto. Può esservi un diritto in opposizione con la natura delle società civili e con la necessità delle relazioni internazionali? Era d'uopo negare arditamente la nozione della sovranità assoluta ed esclusiva, come avanzo del regime feudale. Se Savigny non l'ha fatto, non bisogna forse cercarne la ragione nello stato politico della Germania? Nel 1849 la Prussia non era ancora libera e costituzionale che soltanto di nome: testimone la sanguinosa insurrezione di Berlino. Lo spirito feudale vinto era ancora onnipresente in corte, ed i Tedeschi hanno, al più alto grado una virtù, quella del rispetto all'autorità, sotto la quale si piegano troppo volentieri. Noi crediamo che se Savigny avesse scritto nel 1879 sarebbe stato meno rispettoso»
> [Laurent, *Principi di diritto internazionale*, 1885, I, p. 445]

Cinque anni dopo Guido Fusinato ricordò che il giurista tedesco rinviando all'intima natura di ciascun rapporto giuridico

nell'individuare la legge applicabile, aveva indicato solo

> la migliore maniera come il problema debba essere posto per venire risoluto. Dire che ogni rapporto giuridico deve giudicarsi secondo la legge alla quale per sua natura è soggetto, è dir tutto e nulla nel tempo stesso»
> [Fusinato, *Il principio della scuola italiana*, 1921, I, p. 560]

Per Fusinato, Mancini aveva invece fornito delle risposte: aveva spostato l'attenzione dal rapporto giuridico al soggetto del rapporto giuridico e aveva individuato nella legge nazionale di quel soggetto la legge in grado di regolare le questioni che attenevano al suo stato personale, ai rapporti di famiglia, alle successioni legittime, ai limiti della disponibilità testamentaria e alle condizioni di validità degli atti di ultima volontà.

Fusinato forse esagerava, anche Savigny aveva fornito "qualche" risposta, ma la sua critica coglieva un punto centrale che permetteva di disinteressarsi di quelle risposte: la costruzione teorica di Mancini, fondata sui principi fondamentali di nazionalità, libertà e sovranità, aveva reso superflua l'indagine savigniana rivolta a definire la natura del rapporto giuridico per la corretta individuazione della legge da applicare. Per il giurista italiano l'ordine giuridico aveva una duplice natura: privata o individuale da un lato, pubblica o politica dall'altro. Il diritto privato traduceva la libertà dell'individuo ed era quindi personale e nazionale al tempo stesso. Esso si componeva di una parte necessaria ed obbligatoria che doveva seguire l'individuo ovunque andasse e che non poteva non essere regolata dalla legge della nazione (Stato) cui l'individuo apparteneva, e di una parte volontaria che rinviava invece alla libera volontà delle parti e in cui le leggi avevano solo un valore suppletivo. Al diritto privato si contrapponeva il diritto pubblico, cioè

> il sistema organico dei mezzi necessari a difendere e preservare lo stato medesimo da nemici interni ed esterni, ed anche a garantire il pacifico godimento dei diritti di tutti gli individui che in esso vivono
> [Mancini, *Sulle leggi*, 1874, (1882), p. 199; Nishitani, 1998, p. 207 ss.]

Emanazione diretta della «sovranità» e «dell'imperio» politico della nazione, esso presentava un carattere territoriale in grado sia di imporre la sua applicazione a tutti coloro che si trovavano all'interno del territorio statale, sia di escludere l'applicazione di tutte quelle norme di diritto privato straniere contrarie all'ordine pubblico e buon costume.

La distanza dalla costruzione savignana era netta: il principio di nazionalità appariva come un principio di diritto positivo dal carattere costituzionale e transnazionale in grado di costituire la struttura di una nuova *comunitas gentium* non più fondata sulla cortesia internazionale o su una tradizione giuridica storicamente condivisa, e di imporre agli Stati, senza più alcuna ambiguità, l'obbligo della sua osservanza.

Ad esso si contrapponeva un altro principio di diritto pubblico, costituzionalmente rilevante, l'ordine pubblico, che rinviava alla piena sovranità di cui ciascuno Stato continuava a godere e che era in grado di impedire l'applicazione di una norma straniera. Non era più necessaria alcuna indagine della natura del rapporto, né tantomeno utile il ricorso alla legge del domicilio come legge generale in grado di definire la sede del rapporto giuridico.

Tra nazionalità e territorialità, infatti,

Savigny aveva optato per questo secondo principio e aveva individuato la legge nazionale, la legge che avrebbe dovuto indicare l'appartenenza giuridica di un soggetto a un territorio, nella legge del domicilio, intentendo tale legge nel senso più ampio, cioè come disposizione normativa, tanto di origine legislativa quanto consuetudinaria (Savigny, *System*, 1849, VIII, pp. 95-100). Aveva ammesso, tuttavia, che si sarebbe potuti essere tentati (könnte man versucht sein) di riconoscere alla *lex domicilii* «un'illimitata influenza» solo nel caso di conflitto fra norme del medesimo stato e che nell'ipotesi di conflitto di leggi tra stati diversi, forse, sarebbe stato preferibile non vincolarsi ad un principio generale, rinviando per la definizione della controversia alla sovrana volontà statale e ai criteri che gli stati in conflitto avevano eventualmente potuto affidare ad accordi o trattati internazionali. Non solo. L'esperienza codificatoria francese e la tendenza riscontrabile in molti paesi alla regolamentazione legislativa in materia di acquisto e di perdita della cittadinanza e soprattutto a subordinare l'applicazione della legge territoriale non più al domicilio ma alla nazionalità, avrebbero potuto confermare queste sensazioni.

Sensazioni appunto, solo piccole incertezze e lievi dubbi che Savigny si affrettava a dissipare sottolineando, da un lato, le notevoli ambiguità della codificazione francese e ricordando, dall'altro, che alla legge del domicilio avevano fatto ricorso sia l'*Allgemeines Landrecht*, sia l'esperienza angloamericana[6]. Essa doveva essere considerata quindi come «allgemeine Bestimmungsgrund» per la determinazione della competenza giurisdizionale e della legge personale e come «wahren Grund des Unterthanenverhältnisses».

> Nach dem heutigen Recht – scriveva infatti Savigny – ist der Wohnsitz als regelmässiger Bestimmungsgrund anzusehen für das besondere territoriale Recht, welchem jeder Eizelne, als seinem persönlichen Rechte, untergeordnet ist, und dieser Satz hat auch von ieher seher allgemeine Anerkennung gefunden.
> [Savigny, *System*, 1849, VIII, p. 100; p. 95]

Le uniche eccezioni all'applicazione della *lex domicilii* e in generale al principio secondo cui il rapporto giuridico doveva essere regolato dalla legge del luogo presso cui aveva sede, dipendevano solo dal concetto di sovranità. La magistratura avrebbe sempre dovuto applicare la legge nazionale se ve ne fosse stata una sulla materia su cui verteva il conflitto, o se si fosse trattato di questioni procedurali (p. 361). Ugualmente avrebbe dovuto escludere l'applicazione di tutti quei provvedimenti normativi e quelle istituzioni straniere, esterni ai valori riconosciuti dalla comunità internazionale e imporre parallelamente l'osservanza di quelle leggi interne «positive, assolute, imperative», necessarie per la loro particolare natura politica, economica o morale[7].

## 5. *Aspettando Mancini*

L'intervento di Mancini non poteva non suscitare l'interesse dei suoi colleghi dell'*Institut*. Esso era funzionale alla logica che animava lo stesso istituto e all'immagine e al ruolo che i giuristi riuniti a Ginevra avevano di sé. Rappresentanti ed interpreti dell'opinione pubblica europea e della coscienza giuridica degli stati civilizzati si erano affidati il compito di indirizzare, uniformandola, la politica legislativa europea. All'unanimità dunque non solo riconoscevano la necessità

di trattati che fissassero regole uniformi ed obbligatorie in materia di diritto privato internazionale, ma investivano anche l'istituto della loro realizzazione, ferma restando il formale riconoscimento dell'«indipendeza legislativa» dei singoli Stati. Non solo. Accogliendo la IV direttiva che chiudeva la risoluzione generale, l'Istituto faceva proprio un passaggio chiave della relazione di Mancini: il livello raggiunto dalla scienza del diritto internazionale imponeva l'incondizionato accoglimento dei diritti civili degli stranieri, ed escludeva che il riconoscimento del diritto internazionale privato straniero potesse fondarsi ancora su vecchie pratiche diplomatiche e non su di un più alto dovere di giustizia internazionale[8].

Le due direttive che chiudevano la parte speciale e a cui Mancini aveva affidato il compito di tradurre concretamente il suo percorso intellettuale e giuridico non riscossero però altrettanto successo.

Nonostante il giurista italiano avesse aperto alla legge del domicilio e ammesso la sua applicazione in via sussidiaria quando più leggi civili coesistevano nel medesimo Stato o si trattava di persone prive di nazionalità o con doppia nazionalità, la proposta di affidare al principio della nazionalità, con il solo limite dell'ordine pubblico, le controversie in materia di diritto internazionale privato non ottenne l'unanimità[9].

I verbali della seduta del 4 settembre 1874 ci restituiscono un'immagine dell'istituto irriducibilmente divisa e polarizzata intorno a due contrapposte dichiarazioni. La prima di Bluntschli, alla quale aderirono Caunchy, Martens, Moynier, Neumann e Westlake secondo cui

> le principe de nationalité l'emportera sur tous les autres principes encore en vigueur dans le conflit des lois sur l'état et la capacité de la personne et sur les rapports de famille. Mais je pense aussi qu'il faudra du temps pour étudier la question et que, par conséquent, il vaut mieux ajourner la discussion jusqu'à la prochaine session.

La seconda dichiarazione, di Esperson, fu di segno opposto e ottenne l'adesione di De Leveleye, Pierantoni, Brocher, Rivier.

> Je crois – scriveva il giurista italiano – que, entre ces deux systèmes. celui de la loi nationale et celui de la loi du domicile, il faut, pour régler l'état, la capacité de la personne et les rapports de famille, donner la préférance au premier, de la manière indiquée dans les conclusions de M. Mancini [«Revue de droit international et législation comparée», 6, 1874, pp. 607-610]

L'esame delle direttive sarebbe dovuto riprendere nella sessione successiva, ma la prolungata assenza di Mancini, a causa dei suoi impegni istituzionali, fece slittare la discussione alla seduta di Bruxelles del 1879 in cui Westlake e Arntz, nuovi relatori chiamati ad affiancare Mancini nella stesura di un rapporto sui conflitti di legge nel diritto internazionale privato, presentarono all'assemblea un nuovo progetto e delle nuove conclusioni[10].

Le indicazioni di Mancini non erano però scomparse ed era ancora affidato al principio di nazionalità, nei limiti consentiti dall'ordine pubblico, il compito di regolare lo stato e la capacità dell'individuo. Alla *lex domicilii* si continuava ad affidare un ruolo sussidiario nell'ipotesi in cui più legislazioni civili coesistevano nel medesimo stato, con l'unica precisazione che si dovesse far riferimento al domicilio di origine al fine di evitare che lo stato e la capacità potessero cambiare a seguito di un mutamento di domicilio (art. 6)[11].

Il testo fu discusso nella sessione di Oxford del 1880 ed anche questa volta i

toni furono accesi e il compromesso difficile da raggiungere.

Pierantoni, professore di diritto internazionale a Roma, parlamentare e genero di Mancini, ritenne infatti non accettabile la soluzione proposta nella misura in cui ammetteva il rinvio al domicilio d'origine e propose di circoscrivere l'operatività della *lex domicilii* subordinandola al rispetto del diritto interno, cioè al solo caso in cui «la legge interna conduce a queste conseguenze». Tuttavia dopo che una richiesta di Westlake rivolta ad eliminare la specificazione dell'origine dal riferimento al domicilio era stata accolta e che la stessa assemblea aveva deciso di abrogare qualunque rinvio alla legge del domicilio in presenza di una pluralità di legislazioni all'interno del medesimo stato, il giurista italiano fece mettere a i voti un ulteriore emendamento rivolto, a suo avviso, ad una migliore tutela del diritto interno secondo il quale, nel caso di coesistenza nello stato di una pluralità di ordinamenti normativi, «il diritto civile applicabile sarà designato dal diritto interno dello straniero»[12].

> La sua tesi fu accolta è l'articolo 6 nella sua redazione definitiva dispose che: L'état et la capacité d'une personne sont régis par les lois de l'État auquel elle appartient par sa nationalitè. Lorsqu'une personne n'a pas de nationalité connue son état et sa capacité sont régis par les lois de son domicile. Dans le cas où différentes lois civiles coexistent dans un même État, les questions relatives à l'état et à la capacité de l'étranger seront décidées selon le droit intérieur de l'État auquel il appartient[13].

Il principio di nazionalità otteneva il più pieno riconoscimento e la discussione sarebbe stata ripresa solo a Le Hague nel 1893.

## *Bibliografia*


Anderson, B., *Comunità immaginate: origini e fortune dei nazionalismi*, Roma 1996;

*Annuaire de l'Institut de Droit International Privé*, ed. Nouv. Abrégé, Bruxelles 1928;

Anzilotti, D., *La formazione del Regno d'Italia nei riguardi del diritto internazionale* (1911), in Id., *Opere*, vol. I, *Scritti di diritto internazionale pubblico*, Padova 1956, pp. 631-665;

Anzilotti, D., *La nostra guerra con l'impero austro-ungarico e il trattato della triplice alleanza* (1915), in Id. *Opere*, vol. II, *Scritti di diritto internazionale pubblico*, Padova 1956, pp. 431-464;

Bergbohm, K., *Staatsverträge und Gesetze als Quellen des Völkerrechts*, Dorpat 1877;

Bluntschli, J.K, *Das moderne Völkerrecht der Civilisierten Staaten als Rechtsbuch dargestellt*, Nördlingen 1872;

Catellani, E., *Il diritto internazionale privato e i suoi recenti progressi*, vol. II, *Il Savigny, la scuola italiana e gli sviluppi più recenti dellla dottrina dell'ordine pubblico*, Torino 1902;

Colao, F., *L'idea di nazione nei giuristi italiani tra Otto e Novecento*, in «Quaderni Fiorentini», 30, 2001, pp. 255-360;

Contuzzi, F., *La missione degli stati civili nella Società internazionale dal punto di vista dei rapporti dell'Europa con l'Oriente*, in «Rassegna di scienze sociali ed economiche», 2, 1885, pp. 239-256;

Costa, P., *Lo stato immaginario. Metafore e paradigmi nella cultura giuridica italiana tra Otto e Novecento*, Milano, 1986;

– *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, *L'età delle rivoluzioni*, vol. II, Bari 2000;

– *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa. La civiltà liberale*, vol. III, Roma 2001;

Fioravanti, M., *Giuristi e costituzione politica nell'Ottocento tedesco*, Milano 1979;

Fiore, P., *Trattato di diritto internazionale pubblico*, vol. I, Torino 1879;

– *Trattato di diritto internazionale pubblico*, vol. II, Torino 1882;

Fusinato, G., *Il principio della scuola italiana nel diritto privato internazionale* (1885), in Id., *Scritti giuridici*, vol. II, Torino, 1921, pp. 539-632;

Gutzwiller, M., *Der Einfluss Savignys auf die Entwicklung des Internationalprivatrechts*, Freiburg 1923

Halpérin, J.L., *Entre nationalisme juridique et communauté de droit*, Paris 1999;

Heffter, A. W., *Der europäische Völkerrecht der Gegenwart*, Berlin 1844;

Holland, T., *The European concert in the Eastern Question*, Oxford 1885;

Holtzendorff, F. von, *Le principe de nationalité et la littérature italienne du droits des gens. A propos de l'ouvrage de m.*

*Auguste Pierantoni: Storia degli studi del diritto internazionale in Italia (Modena 1869)*, in «Revue de droit international et législation comparée, 2, 1870, pp. 92-106;

Jayme, E., *P.S. Mancini. Il diritto internazionale privato tra Risorgimento e attività forense*, Padova 1988;

Kegel, G., *Story and Savigny*, in «American Journal of Comparative Law», 37, 1989, pp. 39-66;

Koskenniemi, M., *The Gentle Civilizer of Nation. The Rise and Fall of International Law 1870-1960*, Cambridge 2001;

Krauel, A., *Applicabilité du droit des gens européens à la Chine*, in «Revue de droit international et législation comparée», 9, 1877, pp. 386-481;

Lacchè, L., *Il discorso costituzionale nell'opera di Pisanelli*, in C. Vano (a cura di), *Giuseppe Pisanelli. Scienza del processo cultura delle leggi e avvocatura tra periferia e nazione*, Napoli 2005, pp. 149-174;

Laurent, F., *Principi di diritto internazionale*, vol. I, Napoli 1885;

Lieber, F., *De la valeur des plébiscites dans le droit international*, in «Revue de droit international et legislation comparée», 3, 1871, pp. 139-145;

Lopez de Oñate, F., *Pasquale Stanislao Mancini e la dottrina della nazionalità nel Risorgimento italiano*, in P.S. Mancini, *Saggi sulla nazionalità*, a cura di F. Lopez de Oñate, Roma 1944, pp. 7-24;

Mamiani, T., *D'un nuovo diritto europeo*, Torino 1859:

Mancini, P.S., *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti. Prelezione al corso di diritto internazionale e marittimo pronunziata nella Regia Università di Torino nel dì 22 gennaio 1851*, in Id. *Diritto internazionale. Prelezioni con un saggio sul Macchiavelli*, a cura di A. Pierantoni, Napoli, 1873, pp. 1-64;

– *Lineamenti del vecchio e del nuovo diritto delle genti. Prelezione del corso accademico dell'anno 1852 insegnato nella Regia Università di Torino*, in Id., *Diritto internazionale*, cit., pp. 65-92;

– *Prelezione al corso di diritto pubblico marittimo insegnato nella Regia Università di Torino nell'anno 1852-1853 pronunziata nel dì 29 novembre 1852*, in Id., *Diritto internazionale*, cit., pp. 93-116;

– *La vita de' popoli nell'umanità. Prelezione al corso di diritto internazionale pubblico e marittimo pronunziato nella Università di Roma nel dì 23 gennaio 1872*, in Id. *Diritto internazionale*, cit., pp. 163-220;

– *Utilité de rendre obligatoires pour tous les États, sous la forme d'un ou de plusieurs traités internationaux, un certain nombre de règles générales du droit international privé, pour assurer la décision uniforme des conflits entre les differentes législation civiles et criminelles*, in «Journal de droit international privé et jurisprudance comparée», 1, 1874, pp. 220-239; 285-304 ; trad. it.., *Sulle leggi personali e reali*, in F. Laurent, *Principi di diritto civile*, vol. I, Napoli 1882, pp. 171-207;

– *Della vocazione del nostro secolo per la riforma e la codificazione del diritto delle genti e per l'ordinamento di una giustizia internazionale. Discorso per l'inaugurazione degli studi nella Regia Università di Roma* (2.11.1874), Roma 187 ;

– *Discorsi parlamentari*, vol. IV, seduta del 24.11.1873, *Arbitrato nelle controversie internazionali*, Roma, 1895, pp. 233-249;

– *Discorsi parlamentari*, vol. VI, seduta del 7.12.1881, Roma 1896, pp. 549-593;

– *Discorsi parlamentari*, vol. VII, seduta del 26.6.1882, *Provvedimenti per Assab*, Roma 1896, pp. 143-171;

– *Discorsi parlamentari*, vol. VII, seduta del 13.3.1883, pp. 214-282;

– *Discorsi parlamentari*, vol. VII, cit., sedute de 21 e 22.5.1882, *Discussione generale di bilancio*, Roma, pp. 538-600;

– *Discorsi parlamentari*, vol. VIII, seduta del 27.1.1885, *Politica coloniale*, Roma 1897, pp. 162-190;

– *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti*, (a cura di E. Jayme), Torino 2000;

Mannoni, M., *Potenza e ragione. La scienza del diritto internazionale nella crisi dell'equilibrio europeo (1870-1914)*, Milano 1999;

Mannoni, L., *Uno stato per Romagnosi*, vol. I, *Il progetto costituzionale*, Milano 1984;

Mansel, H.P., *Mancini, v. Savigny und die Kodification des deutschen internationalen Privatrechts von 1896*, in R. Schulze (Hrsg.), *Deutsche Rechtswissenschaft und Staatslehere im Spiegel der italienischen Rechtskultur während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts*, Berlin 1990, pp. 255-83; Nishitani, Y., *Mancini und die Parteiautonomie im internationalem Privatrecht. Eine Untersuchung auf der neu zutage gekommenen kollisionrechtlichen Vorlesungen Mancinis*, Heidelberg 2000;

Mastellone, S., *Mazzini e la Giovine Italia (1831-1834)*, Pisa 1960;

Mazzacane, M., *Pratica e insegnamento: l'istruzione giuridica a Napoli nel primo Ottocento*, in A. Mazzacane, C. Vano (a cura di), *Università e professioni giuridiche in Europa nell'Età liberale*, Napoli 1994, pp. 77-115;

Mazzini, G., *Istruzione generale per gli affratellati della Giovine Italia* (1831), in Id., *Scritti editi ed inediti*, vol. II, Imola 1907, pp. 45-56;

– *D'alcune cause che impedirono finora lo sviluppo della libertà in Italia* (1832), in Id., *Scritti editi ed inediti*, vol. II, cit. pp. 147-221;

– *Dell'iniziativa rivoluzionaria in Europa* (1834), in *Scritti politici*, a cura di T. Grandi e A. Comba, Torino 1972, pp. 386-397;

– *Agli Italiani [Programma della Roma del Popolo]* (1871), in Id., *Opere*, vol. II, *Scritti*, a cura di L. Salvatorelli, Milano, 1956, pp. 821-847;

– *Gemiti, fremiti e ricapitolazione* (1871), in Mazzini, *Opere*, vol. II, cit., pp. 921-948;

– *Sulla rivoluzione francese del 1789 Pensieri* (1871), in Id. *Scritti editi ed inediti*, cit., vol. 29, pp. 217-255;

Mongiano, E., *Il voto della nazione. I plebisciti nella formazione del regno d'Italia (1848-60)*, Torino 2003;

Nuzzo, L., *Dal premoderno al postmoderno: Tempi e avventure del soggetto indigeno*, in «Quaderni Fiorentini» 33/34 (2004/2005), pp. 409-453;

– *Giuseppe Pisanelli e la cultura giuridica di una periferia*, in C. Vano (a cura di), *Giuseppe Pisanelli. Scienza del processo cultura delle leggi e avvocatura tra periferia e nazione*, Napoli 2005, pp. 272-312;

– *La colonia come eccezione. Un'ipotesi di transfer*, in «Rechtsgeschichte», 8, 2006, pp. 52-58;

Padelletti, G., *L'Alsace et la Lorraine, et le droit des gens*, in «Revue de droit international et legislation comparée», 3, 1871, pp. 464-495;

Pennisi, G., *Dell'applicazione del principio di nazionalità ai popoli di civiltà non europea*, Padova 1931;

Phillimore, R., *Commentaries upon International Law*, Philadelfia, vol. I, 1855;

Pierantoni, A., *La riforma del diritto delle genti e l'istituto di diritto internazionale di Gand*, in D. Dudley Field, *Prime linee di un codice internazionale*, Napoli 1874, pp. 46-57;

– *Storia degli studii del diritto internazionale in Italia*, Modena 1869;

Pisanelli, G., *Lo stato e la nazionalità. Discorso inaugurale alle lezioni di diritto costituzionale letto nella Regia Università di Napoli il dì 30 gennaio 1862*, Napoli 1862;

Roeben, B., *Johann Caspar Bluntschli, Francis Lieber und das moderne Völkerrecht*, Baden Baden, 2001;

Rolin Jaequemyns, G., *De l'etude de la législation comparée et de droit international*, in «Revue de droit international et législation comparée», 1, 1869, pp. 1-17; 225-227;

– *L'institut de droit international devant l'opinion publique en 1874-1875*, in «Revue de droit international et législation comparée», 7, 1875, pp. 291-306;

Rosoni, I., *La colonia Eritrea. La prima amministrazione coloniale italiana (1880-1912)*, Macerata 2006;

Ruffini, F.,*Il principio di nazionalità in Giuseppe Mazzini e in Pasquale Stanislao Mancini*, in Id., *L'insegnamento di Mazzini*, Milano 1917;

Savigny, F.K. von, *System des heutigen Römischen Rechts*, vol. VIII, Berlin 1849;

Scovazzi, T., *Assab, Massaua, Uccialli, Adua. Gli strumenti giuridici del primo colonialismo italiano*, Torino 1998;

Seif, U., *Savigny und das internationale Privatrecht des 19. Jahrunderts*, «RabelZ», 65 (2001), pp. 492-512

Sereni, A.P., *The Italian Conception of International Law*, New York, 1943;

Story, J., *Commentaries on the Conflict of the Laws, Foreign and Domestic in regard to Contracts, Rights, and Remedies and especially in regard to Marriages, Divorces, Wills, Successions and Judgement* (1834), Boston 1883;

Sturm, F., *Savigny und das internationale Privatrecht seiner Zeit*, in «Ius Commune», 8 (1979), pp. 92-109;

Treggiari, F., *Pasquale Stanislao Mancini: Nationales Recht und Recht der Nationalität*, in O. Zecchino (a cura di), *Pasquale Stanislao Mancini. L'uomo lo studioso il politico*, Napoli 1991, pp. 493-525;

Westlake, J., *Chapters in the Principles of International Law*, Cambridge 1894;

Zaghi, C., *P.S. Mancini, l'Africa e il problema del mediterraneo 1884-1885*, Roma, 1955.

[1] L'inutilità dei plebisciti era invece sostenuta da F. Lieber, *De la valeur des plébiscites* 1871, pp. 139-145. Il giurista, ricordando il plebiscito che aveva accompagnato la cessione di Nizza e della Savoia alla Francia, sottolineava la contraddizione tra la forma liberale dello strumento e la sua «essenza» antiliberale. Non molti anni dopo Dionisio Anzilotti, *La formazione del Regno d'Italia* (1911), 1956, pp. 631-665, offrì una lettura completamente differente del processo di formazione del Regno italiano che negava alla nazionalità una dimensione giuridica (pp. 663-664). Cfr. E. Mongiano, 2003.

[2] Scrive Rolin, *De l'étude*, 1869, p. 225 «Nous entendons l'opinion publique sérieuse et calme, fondée sur l'application de certains principes de justice universelle à des événements constants, opinion qui, se confirmant et se généralisant, devient le jugement de l'histoire. Cette opinion, en matière de droit international surtout, est réellement et à juste titre reine et législatrice du monde. Elle est la voix même de la raison, voix confuse au début, mais qui finit, de plus en plus forte et distincte, par dominer jusqu'au bruit des armes. Elle est enfin l'expression progressive de ce droit naturel».

[3] Pur escludendo la rilevanza giuridica di un'eventuale manifestazione di volontà dei soggetti interessati Padelletti, *L'Alsace et la Lorraine*, 1871, p. 480, ricordava che nel prendere la decisione essi in ogni caso non avrebbero fatto ricorso alla storia o alle tradizioni, ma alle «passions du moment», alle «sympathies respectables mais aveugles», ai «sentiments incoscients». Pasquale Fiore, *Trattato di diritto internazionale pubblico*, 1882, II, pp. 364-369, distingueva invece tra validità del trattato di pace che prevedeva una cessione

territoriale e la sua efficacia. Nel primo caso l'assenso delle popolazioni che abitavano i territori ceduti non era necessario. Nel secondo invece la loro volontà diveniva determinante in quanto la «presa effettiva di possesso del territorio ceduto non potrà effettuarsi senza l'assenso tacito o espresso degli abitanti».

4 Codice civile (1865), *Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale*, art. 6: «Lo stato e la capacità delle persone ed i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge della nazione alla quale appartengono»; art. 7: «I beni mobili sono soggetti alla legge della nazione del proprietario, salve contrarie disposizioni della legge del paese nel quale si trovano. I beni immobili sono soggetti alle leggi del luogo dove sono situati»; art. 8: «Le successioni legittime e testamentarie però, sia quanto all'ordine di succedere, sia circa la misura dei diritti successori, e la intrinseca validità delle disposizioni, sono regolate dalla legge nazionale della persona, della cui eredità si tratta, di qualunque natura siano i beni ed in qualunque paese si trovino»; «Le forme estrinseche degli atti tra vivi e di ultima volontà sono determinate dalla legge del luogo in cui sono fatti. È però facoltà de' disponenti o contraenti seguire le forme della loro legge nazionale, purché questa sia comune a tutte le parti. La sostanza e gli effetti delle obbligazioni si reputano regolati dalla legge del luogo in cui gli atti furono fatti, e, se i contraenti stranieri appartengono ad una stessa nazione, dalla loro legge nazionale. È salva in ogni caso la dimostrazione di una diversa volontà».

5 Il rapporto di Mancini, *Utilité de rendre obligatoires pour tous les États*, cit., fu pubblicato per la prima volta nel *Journal de droit international privé et jurisprudence comparée*, 1 (1874), pp. 220-239; 285-304. Recentemente è stato ripubblicato da E. Jayme, in Mancini, *Della* nazionalità, 2000, pp. 129-174. In lingua italiana apparve per la prima volta ne *Il Filangeri* 1, (1876), pp. 625-683; poi in appendice a Laurent, *Principi di diritto civile*, 1882, I, pp. 171-207, con il titolo *Sulle leggi personali e reali*; infine nella rivista *Diritto Internazionale*, 13 (1959), pp. 367-397

6 In Prussia qualche incertezza, scrive Savigny, sarebbe potuta sorgere da una nuova legge che escludeva che l'acquisto o la perdita della «qualità» di prussiano potesse essere collegata al domicilio. In realtà precisa «jenes Gesetz betrifft blos die Verhältnisse des öffentlichen Rechts, und nach den allgemeinen Preussischen Gesetzen ist es unzweifelhaft, dass das persönliche Recht der Einzelnen durch den Wohnsitz zu bestimmen ist, ohne Unterschied der Inlander und Ausländer (ALR, 23, 24, 34)», p. 100. Per quanto riguarda i paesi di *common law* la migliore difesa della legge del domicilio si può leggere in Joseph Story, *Commentaries*, (1834), 1883, pp. 40-182. Sull'influenza di Story su Savigny, Kegel, *Story and Savigny*, 1989, pp. 39-66.

7 Le due categorie di eccezioni erano dunque: «A. Gesetze von streng positiver, zwingender Natur, die eben wegen dieser Natur zu iener freien Behandlung, unabhängig von den Gränzen verschiedener Staaten, nicht geeignet sind. B. Rechtsinstitute eines fremden Staates, deren Dasein in dem unsrigen überhaupt nicht anerkannt ist, die also deswegen auf Rechtschutz in unserm Staate keinenAnspruch haben» (Savigny, *System*, 1849, VIII, p. 33). Ulteriori eccezioni al principio generale si verificavano quando una persona aveva più domicili o non ne aveva alcuno, (*ivi* p. 101); sulle difficoltà di determinare i limiti di diritto pubblico nella dottrina savigniana vedi Fusinato *Il principio della scuola italiana*, 1925, I, pp. 607-27

8 Il testo della direttiva è il seguente: «Dans l'état actuel de la science du Droit international, ce serait pousser jusqu'á l'exagération le principe de l'Indépendence et de la Souveraineté territoriale des Nations, que leur attribuer un droit rigoureux de refuser absolument aux étrangers la reconnaisance de leurs *droits civils*, et de méconnaitre leur capacité juridique naturelle de les exercer partout. Cette capacité existe, indépendamment de toute stipulation des *Traités*, et de toute condition de reciprocité. L'admission des étrangers à la jouissance de ces droits, et l'application des lois étrangères aux rapports de droit qui en dépendent, ne pourraient être la conséquence d'une simple courtoisie et bienséance (*comitas gentium*), mais la reconnaisance et le respect de ces droits de la part de tous les États doivent être considérés comme un *devoir de justice internationale*. Ce devoir ne cesse d'exister, que si les droits de l'étranger et l'application des lois étrangères sont incompatibles avec les *institutions politiques* du territoire régi par l'autre Souveraineté, ou avec *l'ordre public* tel qu'il y est reconnu», «Revue de droit international et de legislation comparée», 6, 1874, pp. 582-583; 7, 1875, p. 362.

9 Le due direttive speciali prevedevano: «L' *état* et la *capacité* de la *Personne*, les *Rapports de* Famille, et les droit et les obligations qui en découlent, doivent être jugés en appliquant les *lois de sa patrie*, c'est á dire de la *Nation* dont elle fait partie. Ils sont régis subsidiairement par les lois du *Domicile*, lorsque différentes législations civiles coexistent dans un même état, où il s'agit de personnes *sans aucune nationalité* ou qui ont *double nationalité*. Mais les *lois person-*

*nelles* de l'étranger ne peuvent obtenir reconnaissance et effet dans le territoire soumis à d'autres souverainetés, si elles sont en opposition avec le *droit public* et avec l'*ordre public* de ce même territoire. II. Dans les *successions* à l'universalité d'un patrimoine, c'est aussi à la législation désignée dans la conclusion précédente de déterminer les *personnes successibles*, la *mesure* ou *quotité* de la *Disponible* et de la *Réserve*, et les conditions requises pour la *validité intrinsèque des dispositions de dernière volonté*, quels que soient la *qualité* des biens, et le pays de leur situation», «Revue de droit international et de législation comparée, 6, 1874, pp. 582-583; 7, 1875, p. 583.

[10] Le conclusioni dei due relatori sono in Annuaire, 1928, *Session de Bruxelles* (1879), pp. 344-357; Nadelmann, 1969, pp. 429-432.

[11] *Annuaire*, cit., art. 6, p. 345-346: «L'état et la capacité d'une personne sont régis par les lois de l'État auquel elle appartient par sa nationalité, ou bien par les lois du lieu de son domicile d'origine lorsque différentes législations civiles coexistent dans le même Etat. Lorsqu'une personne n'a pas nationalité connue son état et sa capacité sont régis par les lois de son domicile». Quanto alle successioni il testo di Westlake e Arntz all'art. 7 prevedeva: «Les succesions à l'universalité d'un patrimonie sont, quant à la détermination des personnes successible à l'étendue de leurs droits, à la mesure ou quotité de la portion disponible ou de la réserve, et à la validité intrinsèque des dispositions de dernière volonté, regis par les lois de l'État auquel appartenait le défunt, ou subsidiairement, dans les cas prévus ci-dessus à l'article 6, par les lois de son domicile, quels que soient la nature des bien et le lieu de leur situation».

[12] *Annuaire*, cit., *Session d'Oxford* (1880), l'intervento di Pierantoni e quello di Westlake sono riportati rispettivamente a pp. 594-595; e a p. 598. L'ultimo e decisivo emendamento proposto da Pierantoni, «Dans le cas où différentes lois coexistent dans un même Etat, on décidera d'après le droit intérieur de l'étranger quelle est la loi civile qui doit être appliquée de préférence», è a p. 599.

[13] La risoluzione fu votata l'otto settembre 1880, *ivi*, p. 731-732; cfr. ancora Nadelmann, *Mancini's Nationality Rule*, pp. 436-440.

# La cultura economica di Fedele Lampertico

## *Parte seconda*

# Il secondo trattato sul Lavoro dell'Economia dei popoli e degli stati e la collaborazione con la serie padovana del «Giornale degli economisti»*

ALFREDO SENSALES

*L'Autore*. Domineddio sapeva che nonostante il Decalogo si sarebbe rubato ne' secoli dei secoli: pure stimò non far cosa vana scrivendo: non rubare, e rotta la prima pietra, lo scrisse un'altra volta. Le leggi, lo so, ottengono quello che possono ottenere. Paesi forniti d'una legge cambiaria ottima non hanno tuttavia tanto giro d'affari quanto ne hanno altri paesi forniti d'una legge cambiaria pessima. E per non parlare che delle società, chi non conoscesse la storia inglese, ma solo la legislazione, affermerebbe che nell'Inghilterra non ci doveva essere fino a questi ultimi anni nessuna società di commercio: non vi pare che abbia indovinato?
*Lo Smithiano*. Il motore è tutto, la macchina, niente.
*L'Autore*. Pure, se è vero che senza motore una macchina anche buona non va, è però verissimo, che quando il motore vi sia, sarà sempre meglio di avere buona anco la macchina.
*Lo Smithiano*. Beati quei tempi, in cui la teoria economica non avea a confondersi con tutte queste miserie! Che mirabili semplicità di sistemi e di formule! Ora mi avete messo nell'animo un mondo di dubbi: almeno ai miei tempi si studiavano alcune leggi somme, non importava che fossero vere solo in astratto e solo in certe supposizioni, tanto meno importava che queste supposizioni non si verificassero poscia mai: ma almeno qualche cosa di fisso, di certo, di universale, di eterno ci restava nell'animo.
*L'Autore*. Eppure il desio di sapere fa conoscere il dubbio appiedi del vero, ma state certo; di cima in cima (e prendiamo pure da quelle su cui voi siete saliti prima di noi) natura ci pinge a vieppiù comprenderlo in tutta la sua pienezza.
[Fedele Lampertico, 1875, pp. 10-11]

### 1. *Il pensiero economico classico*

La cultura economica di Lampertico, quale emerge dall'*Introduzione* dell'*Economia dei popoli e degli stati*, è quella di un intellettuale veneto di fine Ottocento che si sforza di coniugare la difesa degli interessi proprietari alla religione, alla morale e al diritto, respingendo ogni irrigidimento dogmatico, manifestando una nuova sensibilità per le condizioni di vita dei ceti meno abbien-

* La prima parte è stata pubblicata nel numero 12/II semestre 2006 del «Giornale di Storia costituzionale».

ti e promuovendo lo studio, storico e statistico, dei fatti economici.

Il duplice intento di questo storicismo, che è comune agli economisti delle Università di Padova e di Pavia, è quello di orientare l'intervento pubblico nell'economia in direzione dell'ampliamento delle basi istituzionali dello Stato unitario. In un Paese la cui popolazione, dopo il trasferimento della capitale da Firenze a Roma, è di 27.578.000 abitanti, con un 31,2% di alfabeti e 571.939 elettori.

Date queste condizioni – sulle quali dal settembre 1874 pesa anche il *non expedit* della Sacra penitenzieria apostolica che vieta ai cattolici di partecipare alla vita politica dello Stato italiano –, gli economisti lombardo-veneti ripensano alcuni elementi del pensiero economico classico, legati alla produzione e alla distribuzione della ricchezza tra i vari ceti della popolazione, la cui elaborazione è in larga misura da ricondurre alla *Theory of Moral Sentiment* di Adam Smith.

Questa teoria morale, che il filosofo scozzese formula tra 1759 e 1790, sulla base dell'esperienza e dell'induzione, assume come naturali le disuguaglianze tra «classi superiori e di condizione media o bassa» e pone le premesse per quella *Wealth of the Nations* che, dal 1776 al 1789, indaga la divisione del lavoro e la libera concorrenza, procedendo dalla *previous accumulation* ai sistemi di economia politica e alla fine del sistema mercantile britannico, così spiegata:

> Consumption is the sole end and pur pose of all production; and the interest of the producer ought to be attended to, only so far as it may be necessary for promoting that of the consumer. The maxim is so perfectly self-evident, that it would be absurd to attempt to prove it. But in the mercantile system, the interest of the consumer is almost constantly sacrificed to that of the producer; and it seems to consider production, and not consumption, as the ultimate end and object of all industry and commerce.
> [Smith, *The Wealth*, p. 715]

Tale fine del sistema mercantile, determinata dal prevalere della produzione sui consumi quale «fine e oggetto fondamentale per ogni attività e commercio», pone alla Gran Bretagna il problema di verificare una volta per tutte la realizzabilità del "sogno dorato" di un grande impero sulla riva occidentale dell'Atlantico.

Proprio per questo, a poco meno di dieci anni dalla quinta e definitiva edizione della *Wealth of the Nations*, il reverendo Thomas R. Malthus esamina le condizioni di vita dei coloni nordamericani, studiandone le variazioni demografiche e i redditi.

Queste ricerche, raccolte nel breve saggio *On the Principle of Population as it Affects the Future Improvement of Society* la cui prima pubblicazione anonima è del 1798, trascurano tuttavia l'analisi della divisione del lavoro e della libera concorrenza e, sulla base di dati empirici parziali e insufficienti, riferiti per di più alla sola realtà statunitense, spiegano la fame e la miseria che limitano il progresso dei Paesi civili, con la loro sovrappopolazione.

Dal riscontro biologico di questa teoria sulla *struggle for life* tra gli uomini degli Stati civili, che Malthus amplia, circostanzia e firma in cinque edizioni pubblicate tra 1803 e 1826, trae a sua volta spunto Charles Darwin per esaminare la lotta tra le specie dello stato di natura. Formalizzando, nel suo *On the Origin of the Species* – redatto tra 1837 e 1857, ma che l'autore considera giunto a una stesura compiuta soltanto nel 1872 – i condizionamenti dell'ambiente sull'uomo e il corrispettivo dominio dell'uomo sull'am-

biente; una proprietà, quest'ultima, che è determinata dalle due leggi della progressiva differenziazione e della graduale correlazione delle forme di vita presenti sulla Terra: organiche e funzionali.

Nel dibattito sul metodo dell'economia politica, la teoria della popolazione di Malthus, che pure, dopo la teoria della selezione delle specie di Darwin, ha una notevole fortuna nelle scienze umane, è tuttavia soverchiata dall'analisi logic-deduttiva con cui David Ricardo riprende la legge della domanda e dell'offerta formulata da Jean-Baptiste Say nel suo *Traité d'économie politique* (1803) e spiega il dominio dell'uomo sull'ambiente, a iniziare dall'incremento del valore dei beni economici determinato dall'uso delle armi da caccia:

> Si supponga che l'arma necessaria per uccidere il castoro fosse costruita con molto più lavoro di quella necessaria per uccidere il cervo, a causa della maggiore difficoltà di avvicinarsi al primo animale e della conseguente necessità di costruire armi maggiormente capaci di colpire il bersaglio; allora un castoro verrebbe naturalmente ad avere più valore di due cervi, e precisamente per questa ragione ci vorrebbe complessivamente più lavoro per la sua uccisione.
> [Ricardo, *Sui principi*, p. 16]

Questa allegoria della tecnologia, simboleggiata dalle sempre più sofisticate armi da caccia con cui l'uomo si distingue una volta per sempre dalle altre specie animali viventi sulla Terra, assoggettandole al proprio dominio, è nella terza edizione dei *Principi dell'economia politica e della tassazione* che è del 1821. Essa segue di sei anni l'analisi degli investimenti con cui il *rentier* mette a coltura le proprie terre, detrae le spese sostenute, si avvale del basso prezzo del grano e, in «intima connessione» con l'andamento dei profitti, coltiva altre terre marginali, meno fertili o più lontane dal mercato. In una dinamica produttiva – determinata dalla concorrenza tra settore agricolo e settore industriale, dai diversi costi di produzione e dall'incremento della popolazione – che scandisce l'andamento della rendita differenziale, incentiva le innovazioni tecnologiche, accresce il prezzo del grano e fa decrescere la quantità di lavoro contenuta nei beni economici, rendendo i salari inversi ai profitti. Sì da dimostrare l'inopportunità di eventuali restrizioni alle importazioni.

Vengono in tal modo poste le premesse logiche sia per gli schemi della riproduzione allargata con cui Marx spiega il valore di ciascuna merce con la quantità di lavoro astratto necessario per produrla individuando così la legge della caduta tendenziale del saggio di profitto e le sue opposte controtendenze, sia per i sistemi dell'equilibrio economico con cui Walras muove dall'utilità, meglio dalla "rarità", di ciascun bene economico per determinare le rispettive quantità della domanda e dell'offerta.

## 2. *La scuola storica tedesca*

Intorno alla metà dell'Ottocento, questo pensiero economico classico, già chiosato da Georg F. W. Hegel nei suoi *Lineamenti di filosofia del diritto* (1821), è al centro degli studi della scuola storica tedesca di Friedrich K. Savigny che pone le teorie di Smith, Say e Ricardo in relazione al diritto, considerato «non dal punto di vista di pochi principi razionali, ma nell'ambito della struttura di tutte le sue relazioni con lo spirito o carattere nazionale». Ne scatu-

risce quel metodo storico "fisiologico" con cui Wilhelm Roscher, fondatore dell'antica scuola storica tedesca dell'economia, sviluppa «uno stretto parallelismo tra le situazioni del campo giuridico e quelle del campo economico», stabilisce generici confronti tra vita dei popoli e degli individui e ricostruisce la storia economica della Germania attraverso le biografie dei suoi principali economisti (Schumpeter, *Storia*).

Questo metodo di Roscher, che pure pone le premesse per lo storicismo di Max Weber e di Werner Sombart e per l'istituzionalismo di Thorstein B. Veblen e di John K. Galbraith, è incapace di individuare i ceti e le classi che, di volta in volta, scandiscono la storia dell'umanità, come fa per es. la *producing class* con la sua lotta per le leggi sul grano (Marx, *Teorie*).

Al contempo, Roscher incontra difficoltà altrettanto insormontabili nel cogliere il minimo comune denominatore di bisogni umani tra loro difformi, per esempio la quantità di grano, di lavoro o di moneta necessaria per acquistare un bene economico; un limite che più tardi penalizza anche il fondatore della giovane scuola storica tedesca dell'economia, Gustav Schmoller, portandolo a soccombere nel *Methodenstreit* con Carl Menger (Weber, *Roscher*).

Tra i pregi del metodo di Roscher ci sono invece quelli di sviluppare una nuova sensibilità storica per le condizioni di vita dei lavoratori e di stimolare la nascita di un indirizzo di studi che, in particolare con Ernst Engel, riprende le ricerche statistiche di Hermann Conring e di Gottfried Achenwall, e relativizza le due progressioni, aritmetica la prima e geometrica la seconda, nelle quali Malthus aveva ordinato il prevalere della crescita della popolazione sull'assai più contenuto incremento delle retribuzioni.

Più in generale, questa riflessione sull'economia, che alla fine del Settecento aveva già trovato una sua opinabile specificazione nel nazionalismo etico di Johann G. Fichte, investe la contraddizione tra rivoluzione e progresso e coglie i limiti dell'immediatezza dell'essere nel contraddittorio divenire dello spirito che si fa storia sia nei tentativi distruttivi di liberarsi da dominazioni ormai insopportabili, sia nella capacità costruttiva di forze organiche all'impotenza dominante (Negt, *Hegel*).

A fronte di questa dialettica tra natura e società, Karl Marx, il quale pure in gioventù era stato, con Ferdinand Lassalle, tra gli allievi di Savigny, muove dai precursori inglesi di Adam Smith, William Petty tra tutti, introduce nella teoria degli stadi un criterio valutativo, altro da quello nazionale, e riconduce la produzione della ricchezza al lavoro della classe operaia. *Arbeits Kraft* astratta da ogni specifico vincolo individuale che, alienandosi, produce ricchezza; natura, oggettivata in diversi valori d'uso, che rivoluziona consumi e mentalità; lavoro vivo costretto a vendersi al lavoro morto; *labour commanded* che si scambia con eguali quantità di lavoro contenuto.

Dinamica delle forze produttive che entra in conflitto con la statica dei rapporti di produzione.

Uomo sociale che tenta di realizzarsi nella *praxis* perseguendo l'utopica profezia di una società comunista contraddetta dalla persistenza della proprietà privata e dei suoi interessi di classe; paradigma soverchiato, nel *mainstream* dell'economia politica, dal prevalere della teoria dell'utilità marginale e falsificato, nel ventre molle della società borghese, dalla concreta esperienza di ceti e di classi volte a implementare i propri consumi (Marx, *Il Capitale*).

È questo il Marx che, nell'*Introduzione* dell'*Economia dei popoli e degli stati*, Lampertico accusa di astruserie, inscrive tra i socialisti, contrappone a Smith e critica, imputandogli di aver sottovalutato il ruolo degli artigiani e dei professionisti e di aver preteso di ricondurre al lavoro astratto, le varie, irriducibili, forme di lavoro concreto.

Di più, nel primo trattato del suo corso di economia e scienze umane, finito di scrivere a Vicenza il 18 novembre 1873 e pubblicato a Milano nel 1874, Lampertico antepone al pensiero economico classico – dal quale espunge Marx – Jean-Baptiste Colbert, i protezionisti, i mercantilisti e i Fisiocrati. Dedicando particolare rilievo a quegli economisti italiani che cercano di calcolare il valore dei beni economici in base alla legge della domanda e dell'offerta di Say, senza tuttavia avvalersi dei necessari strumenti matematici: da Bernardo Davanzati-Bostichi ad Antonio Sallustio Bandini, Gianmaria Ortes, Luigi M. Valeriani Molinari, Pellegrino Rossi e Francesco Ferrara (Faucci, *L'economia*).

In particolare, Lampertico espone le teorie di Malthus e di Darwin riassumendo la critica che ne fa Angelo Messedaglia e dà un'interpretazione monetarista e storicista della teoria del costo di produzione di Ricardo, rinviando l'analisi dei salari al secondo trattato sul lavoro e quella della rendita al terzo trattato sulla proprietà. Per poi concludere il XIV. capitolo sui sistemi e sulle scuole, con l'affermazione che l'economia moderna

> s'inaugura nel gran principio della socialità economica, non meno distinto dal socialismo di quello che sia dall'individualismo, e che pure tenendo conto non solo di elementi strettamente economici, ma degli elementi d'ordine morale e politico, che manifestano la loro azione in economia, mantiene però severamente l'autonomia di scienza: li considera cioè solamente in quanto si effettuano con mezzi economici ed hanno un risultato economico.
> [Lampertico, *Economia*, I, p. 327]

Ne discende un capitolo finale, il XV., intitolato «Partizioni della scienza», nel quale Lampertico riassume l'oggetto dell'economia: i beni, la materia, le forze naturali e l'uomo; ripropone l'analogia tra leggi fisiologiche e legge della domanda e dell'offerta; e ripercorre la classificazione dell'economia compiuta da Albert E. F. Schäffle, professore alle Università di Tübingen e Wien e ministro del commercio in Austria.

Così, dopo aver distinto l'economia in umana, dei singoli, collettiva, mondiale, di mercato e di Stato, Lampertico conclude il I trattato d'*Introduzione* dell'*Economia dei popoli e degli stati*, ribadendo che la teoria della popolazione di Messedaglia «presentasi … nella sua unità e perennità come l'anello intermedio che l'*economia* dei *popoli* associa all'*economia* degli *Stati*».

## 3. *Ancora Marx: le macchine*

Nel II trattato sul *Lavoro* dell'*Economia dei popoli e degli stati*, finito di scrivere a Montegaldella di Vicenza il 16 ottobre 1874 e pubblicato a Milano nel 1875, Lampertico esamina la divisione del lavoro e ne ripercorre l'evoluzione nella storia: dalla schiavitù, alle corporazioni medievali e all'industria "odierna" e dalle macchine, agli operai, alla grande industria e alle leggi e istituzioni che garantiscono il benessere fisico e morale dei lavoratori; sino al capitolo conclusivo che riepiloga le differenze tra le due scuole: classica e storica.

In particolare, il X. capitolo, «Ordinamento industriale odierno», inizia dalla constatazione che l'indice della collezione *Scrittori classici italiani di economia politica*, diretta tra 1803 e 1816 da Pietro Custodi, risulta privo della voce "machine": termine, antico quanto il lavoro umano, che indica lo strumento capace di «muovere un corpo con risparmio di forza motrice o con risparmio di tempo», facendo leva su uno o più fulcri.

Definite le macchine, Lampertico prosegue:

> Carlo Marx avverte che nemmeno nella diversa qualità della forza motrice si ha la differenza dell'industria odierna ed antica, come chi dicesse che il vero periodo delle machine incominciò nell'industria da quando alle forze umane sostituironsi altre forze inanimate o anche animali. In tal caso le machine non contraddistinguono, argutamente egli osserva, il periodo ultimo di perfezionamento industriale, ma nell'aratro tirato dai buoi danno l'emblema dell'industria nei suoi primi passi: e mentre sarebbe considerato siccome una machina il più rude aratro, tali non si qualificherebbero artificiosissimi congegni pel solo fatto che con un semplice manubrio son messi in moto da un uomo. Però il Marx è troppo assoluto; limitandosi in fatto ad asserire che il perfezionamento dell'industria accresce ogni dì più la sostituzione delle forze naturali e soprattutto inanimate, o meglio ancora alla forza dell'uomo attribuisce un impiego diverso essenzialmente dall'anteriore, si starebbe nel vero. La differenza caratteristica dell'industria odierna può anzi ricondursi a questa diversa distribuzione, e direi, competenza di forze: ma per essere chiarita abbisogna d'un più approfondito esame della cagione intima da cui essa medesima dipende. [Lampertico, *Economia*, II, p. 178]

Qui la polemica verte sull'uso delle macchine che Marx considera strumenti di alienazione necessari per es. a coltivare la terra e anche «artificiosissimi congegni messi in moto da un uomo» e che, invece, Lampertico – dopo aver osservato come il perfezionamento dell'industria permetta all'uomo di fare usi differenti della propria forza – distingue in manuali, che «compiono il loro ufficio … in mano all'uomo», e in automatici che, pur «abbandonati a sé medesimi», trasmettono la loro forza motrice ai *working points*. Sicché, per Lampertico, la macchina moderna è quella che «accosta e separa», come aveva notato Pietro Verri, o *admovet et amovet*, come ancora prima aveva osservato Francis Bacon, e, nell'attuale uso industriale «si è quella che, messa in moto da una sola forza motrice, opera contemporaneamente con molti strumenti identici o simili», tipo il *mule-jenny* che tesse con diciotto fusi.

La forza motrice che muove le macchine automatiche, prosegue Lampertico, è regolata da differenti norme giuridiche:

> Il molino a vento venne, per esempio, contrastato in Germania, dove in causa del principio feudale, che l'aria fa servi, la nobiltà, il clero, l'impero litigarono a chi appartenesse il «vento»: in Olanda invece (osserva il Marx) dove valeva il principio che «l'aria fa liberi», il molino a vento non assoggettò gli Olandesi a nessuno, ma bensì agli Olandesi il suolo e il terreno: ancora nel 1863, dodicimille molini a vento preservavano due terzi del territorio dalle conquiste del mare. [Lampertico, *Economia*, II, p. 183]

Oltre che per queste norme, frutto di condizioni naturali e di consuetudini e usanze che il diritto ha permesso di sedimentare nella storia, le varie fabbriche costruite nei singoli Paesi e dai vari popoli sono da distinguere tra loro dal punto di vista linguistico e tecnologico. Per esempio: le fabbriche sorte nei pressi dei punti di raccolta delle acque vengono chiamate *mill* dagli inglesi e *mühle* dai tedeschi e vengono dotate di impianti idraulici dagli italiani, specie in Lombardia.

Una speciale rilevanza riveste poi la macchina a vapore, brevettata da James Watt nel 1784 come *the parent of manufacturing towns* e descritta da Marx quale «mostro che col corpo riempie interi edificj e … demone di forza, che fa col grave e misurato movimento delle sue membra gigantesche, danzare infiniti rocchetti e spole».

Gli effetti dell'uso produttivo delle macchine a vapore nelle industrie, vengono esaltati dal dottor Andrew Ure, che Marx considera il Pindaro della fabbrica automatica, e che: … la descrive da un lato come

> cooperazione di classi diverse di operai, adulti e non adulti, i quali sorvegliano con abilità e diligenza un sistema di meccanismi produttivi, ininterrottamente mosso da una forza centrale» (il primo motore), dall'altro come «un automa enorme, composto di innumerevoli organi meccanici e autocoscienti, i quali agiscono in vicendevole accordo e senza interruzione per produrre uno stesso oggetto, cosicché tutti questi organi sono subordinati a una sola forza motrice semovente.

Queste due espressioni [che Marx trae da A. Ure, *Philosophie des manufactures*, pubblicata a Parigi nel 1836, vol. II: 77 ecc.] non sono affatto identiche. Nell'una l'operaio complessivo combinato ossia il corpo lavorativo sociale appare come soggetto dominante, e l'automa meccanico appare come oggetto; nell'altra l'automa stesso è il soggetto, e gli operai sono soltanto coordinati ai suoi organi incoscienti quali organi coscienti e insieme a quelli sono subordinati alla forza motrice centrale. La prima espressione vale per qualsiasi applicazione del macchinario su larga scala, l'altra caratterizza la sua applicazione capitalistica e quindi il moderno sistema di fabbrica. All'Ure piace quindi anche rappresentare la macchina centrale da cui parte il movimento, non solo come automa ma come autocrate.

> In queste grandi officine la benefica potenza del vapore raccoglie intorno a sé le miriadi dei suoi sudditi.
> [Marx, *Il Capitale*, pp. 463-464]

Ancora prima di Ure, prosegue Lampertico, già James M. Lauderdale aveva magnificato gli effetti del progresso industriale:

> Per quanto riguarda le variazioni di valore, a cui è soggetta ogni cosa che abbia valore, se per un istante potessimo supporre che una data sostanza possiede un valore intrinseco e fisso tale che una sua data quantità abbia in ogni circostanza costantemente lo stesso valore, allora la misura del valore di tutte le cose, accertata a mezzo di tale misura fissa, varierebbe secondo il rapporto esistente tra la loro quantità e la loro domanda, e ogni merce sarebbe naturalmente soggetta a variazioni di valore per quattro differenti circostanze: 1. sarebbe soggetta ad aumentare di valore per una diminuzione della quantità; 2. sarebbe soggetta a diminuire di valore per un aumento della quantità; 3. potrebbe subire un aumento di valore per un aumento della domanda; 4. potrebbe subire una diminuzione di valore per una diminuzione della domanda. Poiché appare chiaramente che non esiste una merce che abbia un valore intrinseco e fisso tale che la qualifichi come misura del valore delle altre merci, l'umanità è stata ridotta a scegliere quale misura pratica del valore la merce che appare meno soggetta a queste quattro fonti di variazione, *le quali sono le uniche cause di variazione del valore*. Quando, perciò, nel linguaggio ordinario esprimiamo il *valore* di una qualsiasi merce, questo valore, da un periodo all'altro, può variare per effetto di otto differenti contingenze: 1. per le quattro circostanze sopraindicate, relative alla merce di cui intendiamo esprimere il valore; 2. per le stesse quattro circostanze relative alla merce che abbiamo adottato come misura del valore. J. M. Lauderdale, *Ricerche sulla natura e origine della pubblica ricchezza*, 1804, Torino: Biblioteca dell'economista, I, 5, 1854: 6-7 .
> [Ricardo *Sui principi*, 1821, p. 291]

Tuttavia queste osservazioni di Ure e di Lauderdale vengono criticate dai socialisti,

come Simonde de Sismondi e come lo stesso Marx, per il quale:

> [l'industria a vapore è] un vasto automa composto di molti organi mecanici e intellettuali, che agiscono di concerto e senza interruzione, per produrre un medesimo oggetto e, stando subordinati ad una forza motrice che si muove da sé, [annichiliscono l'uomo]. A questo sgomento partecipa in nome della religione un eloquente oratore, il Padre Felix, e vivamente così lo esprime: esplicando nella industria l'uomo le forze della materia, loro non solamente crea così crescenti proporzioni che dinnanzi ad esse si impiccolisce, ma loro inoltre assicura sopra di sé medesimo un dominio, che buono o malgrado è poi forzato di subire. Siffatte sono le forze della natura: date certe condizioni, diventa fatale la loro espansione ed imperano sulla umana libertà che le volse a servigio dell'uomo. La vaporiera vi porta da un confine all'altro con rapidità più grande di qualsiasi conquistatore, e pare d'udirvi con orgoglio esclamare: si lasci passare i re del mondo. Ma la vostra sovranità spetta al vapore ed il vostro scettro è consegnato alla locomotiva: siete in balia della machina non meno di una balla di merci: e montati sul traino come il vincitore sul carro del trionfo, siete, è vero, un Re, ma un Re che abdica. Eppure si è l'uomo, che a suo piacere girando una manovella dispone del regolatore, e con esso apre, chiude, misura il passaggio alla forza e i traini immensi rallenta ed accelera, muove ed arresta.
> [Lampertico, *Economia*, II, pp. 185-188]

L'economista vicentino, dunque, non «inneggia all'odierno sistema», come fanno Lauderdale e Ure, né denuncia gli effetti dell'alienazione industriale, come fanno Sismondi e Marx. Piuttosto egli afferma che le macchine possono essere dominate dall'uomo, del quale possono anzi accrescere la potenza produttiva; come è successo anche in Italia, dove il lavoro meccanico ha sostituito quello manuale, permettendo di valorizzare l'abilità e la diligenza degli operai e incrementando la produzione di lane «mecaniche o artificiali» quali la lana *million* prodotta a Schio e così denominata perché milioni di consumatori la possono acquistare a basso prezzo.

## 4. *Gli operai*

La polemica di Lampertico con Marx investe anche l'analisi del ruolo e della funzione degli operai che è oggetto della terza, quarta, quinta e sesta sezione del I libro del *Capitale*:

> Secondo il Marx la sola divisione del lavoro in una fabbrica sarebbe quella de' lavoranti adulti, de' fanciulli, delle donne: una divisione dunque dipendente dalla diversa robustezza e non da una diversa educazione. I 'fabricanti' di tessuti ci hanno già detto che primissima condizione della buona riuscita d'una machina si è il buon operaio. Apposite scuole istruiscono i capi d'officina, anello intermedio del direttore tecnico e dell'operaio. Per la fabbricazione automatica della lana Alessandro Rossi ci dà i salari di Verviers e di Schio per ventiquattro diverse incombenze: … . E non è che una specificazione in via di esempio, né completa quindi nemmeno nel campo tecnico e tanto meno ove inoltre si considerino le mansioni di amministrazione, di corrispondenza e di spedizione.
> [Lampertico, *Economia*, II, p. 199]

Dunque, a giudizio di Lampertico, l'analisi di classe sviluppata da Marx sottovaluta sia il tema della formazione dei lavoratori, sia la centralità dei capi officina che rappresentano l'anello intermedio tra direttore tecnico e operaio, sia l'importanza delle varie figure professionali presenti nelle diverse fabbriche; anche se, per converso, quella stessa analisi coglie l'incidenza economica della disoccupazione industriale. Tale disoccupazione è momentanea, se gli

operai «coll'accrescersi della produzione trovino poscia lavoro nella stessa industria», oppure è invece definitiva «se per l'alterazione nella qualità del lavoro causata dalle machine non ne abbiano l'idoneità, come nemmeno quella di applicarsi ad un altro lavoro qualunque».

Quanto alle altre conseguenze dell'introduzione delle macchine sulla produzione di fabbrica, c'è da considerare che esse alleviano la fatica, ma costringono il corpo a posture deformanti e lo espongono a pericoli e danni descritti per es. nel libro di Bernardo Ramazzini *de morbis artificium* cui è possibile ovviare «coi perfezionamenti mecanici e opportune cautele». Sicché, nell'economia umana, come nell'economia della natura, «la vita s'intreccia con la morte e l'eterno fremito del caos coll'armonica tranquillità dell'universo».

Ecco spiegati, anche se con una certa superficialità, Fréderic Bastiat e Pierre-Joseph Proudhon; l'ottimismo degli smithiani e il pessimismo dei socialisti; le violenze dei luddisti, l'ancor più violenta repressione delle loro lotte e il Cartismo; ed ecco spiegate, soprattutto, le Trade Unions:

> Queste consociazioni ricordano gli antichi corpi d'arte in quanto esse pure non risultano da un capitale in guisa che chiunque concorre a metterle insieme non conti se non per la azione, o quota, ma bensì da una vera associazione delle persone. Quindi in esse non si ha in mira di ritrarre un certo lucro, come si fa da chi impiega in una speculazione i suoi denari, e non si proporziona il contributo: al sussidio come coi calcoli delle probabilità hanno le società di reciproco soccorso. Nelle "trades-unions" cercasi quella forza che individualmente resterebbe oppressa per tenere testa a imperiose necessità e far valere communi interessi. La differenza dalle corporazioni principalmente sta nel formarsi l'unione di soli operaj, in guisa che non rappresentano punto l'arte o il mestiere, ma bensì l'interesse che nell'arte e mestiere loro compete. Le "trades-unions" rivolgonsi a molteplici scopi, come il conseguimento di giusta mercede, e la difesa o soccorso dell'operaio in congiunture parecchie.
> [Lampertico, *Economia*, II, p. 215]

In queste "consociazioni" sindacali, nelle quali gli operai inglesi occupati organizzano i propri interessi, difendendo anche quelli dei disoccupati, è possibile cogliere il vero progresso dell'economia odierna a cospetto di quella classica teorizzata da Smith e dai suoi epigoni:

> Vero è, che tutte queste istituzioni di cui parliamo, appartengono piuttosto all'economia applicata che all'economia razionale: ma appartiene all'economia razionale il principio, che una libertà di diritto non basta se non le corrisponde la libertà in fatto, e che questa dinnanzi ad avvenimenti di tanta portata non si consegue dall'individuo abbandonato a sé medesimo. Si badi bene di non confondere questo concorso di volontà e di forze coi disegni fantastici di novatori, che sostituirebbero i loro edificj ad un naturale ordine economico.
> [Lampertico, *Economia*, II, p. 217]

Precisato che questo «concorso di volontà e di forze» da cui nascono le organizzazioni sindacali inglesi, è altra cosa dai sogni di quegli utopisti, quali per es. Charles Fourier, che vorrebbero sostituire i loro Falansteri all'ordine economico naturale, Lampertico chiarisce che in Italia è tuttavia necessario prendere atto di come:

> un economista insigne che pur professava la più profonda persuasione delle dottrine di Adamo Smith, Camillo Cavour, non trovava altri rimedi alla propagazione delle idee dei communisti se non insieme alla diffusione delle verità salutari proprie ad illuminare le intelligenze, la propagazione di quei sentimenti mutui di benevolenza tra tutte le classi, costitutive siccome sono di un

> unico corpo in cui ciascun membro pur esercitando funzioni ben differenti e più o meno onorevoli ha sempre per vera missione di concorrere al bene generale.
> [Lampertico, *Economia*, II, p. 221]

Tali mutui sentimenti di benevolenza, con cui tutte le classi concorrono al bene generale, avevano portato Cavour a prendere atto dei guasti prodotti dalle *Poor laws*, a richiamarsi alla cultura economica liberale e a condannare l'intervento dello Stato nell'economia, ma al tempo stesso lo avevano motivato ad attribuire alla carità legale «il merito di rendere una splendida testimonianza degli obblighi che la società riconobbe d'avere verso gli infimi individui che la compongono».

A questo stesso bene "comune", ovvero alla solidarietà tra redditieri, imprenditori e operai, che Cavour pone alla base della carità legale, gli economisti tedeschi riconducono ogni tipo di progresso economico. Per esempio quello scaturito dalla guerra d'America che pure è stata foriera della distruzione di molte industrie tessili inglesi e, più in generale, quello che si determina «ogni volta che, alla fine di un sentiero, ci ritroviamo in una villa che nel nostro camino ci apparve or a dritta or a manca or di fronte».

## 5. *La fabbrica*

Dopo aver descritto le differenze tra la legislazione sociale inglese, che riconosce alle associazioni operaie e imprenditoriali il diritto di far valere i propri interessi, e il sistema della carità legale italiano, che cerca di tutelare i diversi soggetti economici *uti singuli*, Lampertico riprende l'analisi della fabbrica.

In questa "agglomerazione", le macchine a vapore hanno facilitato la «trasmissione economica della forza a grande distanza», penalizzando il lavoro a domicilio, facilitando la creazione dei piccoli motori e stimolando infine l'invenzione di nuovi strumenti.

Da qui, la necessità di discernere il *Domestic system* dal *Factory system*, di esaminare le forme produttive intermedie, di stabilire quale sia la loro localizzazione migliore e di verificare in quali condizioni ciascuna fabbrica soppianti i mestieri o invece li favorisca.

Da qui, le distinzioni filologiche e funzionali tra arti e mestieri, tra lavorazione manuale e domestica e, soprattutto, tra produzione artigianale, nella quale il singolo padrone si confronta al singolo operaio, e grande fabbrica, nella quale il confronto è tra le corrispettive associazioni di interessi.

Da qui, infine, le differenze tra nazione e nazione: la Germania dell'industria dei serrami, delle toppe e delle chiavi "noverata" da Roscher; l'Inghilterra delle grandi fabbriche che ha un operaio ogni otto abitanti e quella delle piccole fabbriche che ne ha uno ogni sedici; il Belgio che ha un operaio ogni diciassette abitanti e il Portogallo che ne ha uno ogni centosessantuno; e, ancora, il Belgio che ha un operaio occupato in una piccola fabbrica ogni tredici abitanti, come la Baviera; la Russia che ne ha uno ogni sessantatre e la Grecia che ne ha uno ogni sessantuno e che, al contempo, è priva di grandi fabbriche; l'Italia delle industrie seriche di Como e la Francia della grande industria tessile di Lille.

Questi mestieri, queste manifatture e queste fabbriche indicano il tipo di civiltà che caratterizza ciascun popolo.

Con la crescita delle grandi fabbriche, prosegue Lampertico, è stato tuttavia necessario supplire ai benefici cui l'operaio aveva diritto nella fabbrica artigianale. Sono così sorte società di mutuo soccorso per assistere e curare gli operai infermi, disoccupati o bisognosi di medicinali e per provvedere, ove necessario, alle spese funerarie, alle vedove e ai figli.

Esempi di queste associazioni, formatesi tramite i contributi volontari dei soci e le multe imposte a chi ha violato le regole pattuite, sono le società corali degli operai tedeschi; le società di consumo inglesi sorte per sostituire i *Truck-shops* con cui i padroni imponevano agli operai di acquistare vivande e bevande a prezzi imposti; le Società per azioni e, all'opposto, le Società anonime.

Quanto al tema della localizzazione delle industrie, già richiamato sottolineando l'importanza della loro vicinanza ai corsi d'acqua, esso è stato affrontato da Say in un capitolo del suo *Cours*, da Melchiorre Gioja in un prospetto riassuntivo e da Roscher con la formulazione di questa legge "principalissima":

> l'industria povera e nelle sue origini, collocasi soprattutto dove non le manchi lo spaccio che la alimenti; mentre invece allorché lo spaccio diventa regolare ed esteso, è più libera di scegliersi la sua sede e sistemarsi non tanto siccome le circostanze la premono, ma dove tutti insieme concorrono gli elementi propizi alla produzione. Sulla sede delle industrie influiscono le opportunità delle materie prime, delle mercedi, dei capitali, delle communicazioni, del genio del luogo e dell'indole degli abitanti.
> [Lampertico,Economia, II, p. 252]

Le industrie vanno dunque distinte in base all'insieme di termini che ne determinano la localizzazione: materie prime, retribuzioni, capitali, vie di comunicazione, *genius loci* e carattere degli abitanti. A questi fattori, Lampertico aggiunge le donne e i fanciulli, a conferma della centralità che egli attribuisce all'uomo quale indistinto soggetto economico.

In particolare, per quanto riguarda l'occupazione femminile, l'economista vicentino sgombra il terreno da qualsiasi pregiudizio morale, ripercorrendo l'evoluzione della "cara immagine" muliebre dalla Bibbia a Elena di Troia, a Penelope, a Berta e a Cunegonda; dalle ancelle *libraria* e *cosmetae* in Giovenale e in Marziale, a Catone e a Columella; dalle opere servili ai corpi d'arte e alle gilde; dai versi pedagogici del poeta medievale Francesco da Barberino a quelli immortali di Torquato Tasso e alla rappresentazione della *Fiera* di Michelangelo Buonarroti il Giovane, nipote del grande Michelangelo; dalla *spinning jenny* e dalla *mull jenny* alla risoluzione dell'Associazione inglese per il progresso delle scienze sociali che, nel 1868, aveva giudicato «più propizio moralmente lo stato nelle ferriere di Birmingham, che delle operaie di Liverpool per lo più in casa».

Affermata la liceità delle varie forme di lavoro femminile, Lampertico ne esamina l'evoluzione produttiva: dal lavoro legato alla macchina da cucire a quello consentito da altre macchine domestiche, quali il motore ad acqua calda e il gas illuminante, sino al lavoro nelle grandi fabbriche americane. Concludendo con questa citazione tratta dall'economista Paul Leroy-Beaulieu, il genero di Michel Chevalier che era succeduto a Pellegrino Rossi nella cattedra del Collegio di Francia già di Say:

> il pensiero fondamentale si è quello di preferire come lavoratrici le ragazze, e di far sì che colla loro mercede mettansi insieme una dote di educazione e di denaro, in guisa che uscendo dalla

> fabbrica collochinsi a marito. [Netta è invece la riprovazione morale del lavoro minorile] Santa è l'economia delle forze nei poveri fanciulli. Sfruttarle, quando hanno bisogno nel fisico e nel morale di svolgersi è aperta offesa, nonché ai principii del giusto, ai più vitali interessi. … Rinchiusi in un'aria mefitica e lunghe ore immoti, crescono vita stentata, e contraggono deformità tanto caratteristiche della lor condizione che dagli Inglesi, per esempio, per denotare il ginocchio a forcella dicesi "gamba di fabbrica".
> [Lampertico, Economia, II, p. 270]

Da questa condanna dello sfruttamento dei minori, che invece hanno il diritto di crescere e di prepararsi al lavoro, nasce la necessità di regolamentare per legge la formazione e il tirocinio dei lavoratori e delle lavoratrici, avvalendosi di esempi quali la legislazione veneziana del XIV secolo o di denunce come quella contenuta nella relazione del Consiglio di Sanità della provincia di Como che, nel 1872, ha ricondotto al lavoro minorile alcune gravi piaghe sociali quali l'evasione dall'obbligo scolastico o la grande mortalità e morbilità dei fanciulli e la loro conseguente inabilità alla milizia.

## 6. *L'inchiesta parlamentare sull'industria italiana*

La scienza economica che Fedele Lampertico espone nel II trattato del suo corso trae linfa dall'inchiesta industriale promossa dal Parlamento italiano tra 1870 e 1874 con l'intento di prevenire la presa delle idee socialiste e comuniste sugli operai e di sondare gli orientamenti imprenditoriali in tema di sgravi fiscali e di libera concorrenza.

L'inchiesta, diretta da una commissione parlamentare presieduta da Antonio Scialoja e da Luzzatti, si basa su un questionario articolato in quattro gruppi di domande che riguardano la legislazione doganale, i dazi di consumo, i trasporti ferroviari e il lavoro nelle fabbriche, con particolare attenzione per le condizioni delle donne e dei minori.

Le risposte al questionario, distribuito dalle Camere di commercio in tutte le province italiane, vengono discusse durante il I congresso degli economisti italiani che si svolge a Milano, dal 4 al 7 gennaio 1875, con la partecipazione di numerosi politici e intellettuali convenuti in rappresentanza della Società Adamo Smith (di Ferrara e Peruzzi) e dell'Associazione per il progresso degli Studi economici di (Lampertico e Luzzatti).

Ascoltata la relazione introduttiva di Lampertico, il quale propone di ricostruire il metodo dell'economia politica su basi scientifiche rigorose e imparziali, confrontando le più consolidate teorie della scuola classica alle ultime acquisizioni dello storicismo tedesco, il congresso di Milano si articola in tre sessioni che discutono di industria, di emigrazione, e di risparmio e pensioni di vecchiaia (Rumor, *Fedele*).

Ciascuna di queste riunioni è introdotta da Luzzatti, il quale interviene nella duplice veste di rappresentante dell'Associazione per il progresso degli Studi economici e di consigliere del primo ministro Marco Minghetti.

Tra gli ordini del giorno presentati, quello dell'industriale laniero, senatore Alessandro Rossi, propone una tariffa doganale per difendere le industrie italiane dalla concorrenza straniera; un progetto che al momento è bocciato dal congresso, ma che – dopo la «rivoluzione parlamentare» di Agostino Depretis e in seguito agli accordi commerciali con la Francia – è riformulato in chiave moderata da Luz-

zatti il quale, il 15 aprile 1878, ne ottiene l'approvazione dal Parlamento (Parisi Acquaviva, *Congresso*).

In un altro ordine del giorno, Lampertico propone di tutelare il lavoro, di sviluppare la previdenza e l'assistenza e di garantire l'istruzione e il sostentamento di tutti gli operai, con particolare attenzione per i minori e per le donne; una proposta che trae origine dalle seguenti considerazioni già svolte nel XIII. capitolo, «Leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli», del secondo trattato sul lavoro dell'*Economia dei popoli e degli stati*:

> nulla di 'repugnante' ai principii della scienza, o della libertà economica, da economisti insigni riscontrasi in una legislazione industriale … che … comprende: disposizioni sul lavoro dei fanciulli e delle donne, e nelle fabbriche e nelle miniere e nelle officine domestiche: provisioni per allontanare influenze nocive alla salute degli operai, e rimovere i pericoli del corpo, dello intelletto, della virtù; proibizione del lavoro nelle domeniche, obligo dell'istruzione, guarentigie pel risarcimento dei danni dall'operaio sofferti nell'esercizio delle sue incombenze e per il reale pagamento della mercede, abolendosi quindi il truck-system, ossia il pagamento in viveri, e le vendite a scrocchio, ed in fine adottandosi altri provvedimenti di questa indole: diretti cioè alla protezione dei lavoranti ed affidati allo Stato. [Lampertico, *Economia*, II, p. 287]

Perché, in caso contrario:

> … rimessa che sia all'arbitrio di ciascheduno, gli eccessi e le esorbitanze dell'uno esercitano una violenza sugli altri, e provocano una concorrenza che se momentaneamente diminuisce i prezzi, definitivamente però trascina tutto a rovina. [Lampertico, *Economia*, II, p. 288]

A questa descrizione normativa di una legislazione industriale che affida allo Stato la protezione dei lavoratori, segue l'enumerazione delle prime leggi europee sul lavoro. In Inghilterra, queste leggi vanno dalla graduale riduzione dell'orario, varata dal Parlamento nel 1802, al *Factory acts extension Act* che, nel 1867, tutela le fabbriche con meno di cinquanta dipendenti e i *work shop*; in Germania, esse si sviluppano dalla prima legge sull'orario, approvata dalla Dieta provinciale renana nel 1837, estesa a tutto lo Stato prussiano nel 1839 ed emendata nel 1853, alla *Gewerbe Ordnung* del 21 giugno 1869.

In Italia, invece, nonostante tali esempi e benché la legislazione sociale proposta da Lampertico sia stata approvata dal congresso degli economisti di Milano, lo sviluppo industriale consolida precedenti abitudini e tradizioni imprenditoriali: solidali, ma anche autoritarie e paternaliste; sino al 3 gennaio 1891, quando, con la prima Camera del lavoro, formata da alcune Società operaie di Milano sull'esempio della parigina *Bourse du travail* più che delle *Trade Unions*, anche i lavoratori italiani iniziano a intrecciare la lotta per la libertà economica con quella per la difesa dei propri interessi.

## 7. *Economia e politica*

I temi approfonditi da Lampertico nel II trattato del suo corso di economia, alimentano un dibattito che, dopo i congressi di Milano e di Palermo, si sviluppa anche su alcuni periodici specialistici tra i quali spicca il «Giornale degli economisti», la prestigiosa testata che, dopo l'unificazione con gli «Annali di statistica» e a oltre cento trent'anni dal suo primo numero, caratterizza tuttora il panorama delle riviste di economia in Italia.

Le pubblicazioni del «Giornale degli economisti» iniziano con la serie promossa dalla Società d'incoraggiamento in Padova tra l'aprile 1875 e il dicembre 1878: due date emblematiche di una fase della storia italiana durante la quale lo Stato unitario si emancipa dal potere temporale della Chiesa, ma continua a subire i gravami che lo condizionano sin dalla nascita: il debito estero e l'arretratezza meridionale su tutti.

In particolare, l'inizio delle pubblicazioni della rivista padovana coincide con la riduzione del disavanzo dello Stato annunziata al Parlamento il 15 marzo 1875 dall'ultimo governo della Destra storica presieduta Marco Minghetti. Mentre il suo ultimo numero, pubblicato nel dicembre 1878, è contestuale all'insediamento del III governo Depretis e all'entrata in vigore della moderata tariffa doganale sull'importazione dei singoli manufatti approvata dal Parlamento italiano l'8 maggio di quello stesso anno su proposta del I governo di Benedetto Cairoli che intendeva così sostituire il precedente sistema dei dazi *ad valorem* fondato sulle dichiarazioni degli importatori e degli esportatori, dimostratesi inattendibili.

Più in generale, la serie padovana del «Giornale degli economisti» diretta da Eugenio Forti, già direttore della precedente «Rassegna di agricoltura, industria e commercio», è legata alla «vigorosa rinascita dell'economica italiana» che ha per protagonisti Luigi Cossa, Francesco Ferrara e Angelo Messedaglia (Schumpeter, *Storia*).

La rivista è l'organo dell'Associazione per il progresso degli Studi economici fondata tra gli altri da Lampertico e Luzzatti in polemica con il liberismo radicale della Società Adamo Smith dell'ormai declinante Ferrara, s'ispira alla teoria dell'incivilimento di Gian Domenico Romagnosi e a quella della popolazione di Messedaglia ed esprime il moderato orientamento vincolistico dei lombardo veneti.

Questo indirizzo di studi, che permea di sé le Università di Padova e di Pavia, privilegia le concrete applicazioni empiriche dell'economia, contribuisce a coniugare liberalismo mercantile e solidarismo cattolico, compara tra loro evoluzione e progresso ed è emblematico di quel moderatismo delle *élites* italiane, cattoliche e laiche, che limita l'imposizione fiscale diretta, applica dazi mirati e selettivi, amplia le reti ferroviarie, urbanizza le aree rurali e disciplina i flussi migratori. Contribuendo a governare il Paese con una politica economica che, senza aderire al modello anglosassone degli interessi acquisiti, si discosta dal *laissez faire, laissez passer* liberista e, grazie ai prestiti della Banca Nazionale, al corso forzoso della moneta e alla tassa sul macinato, predispone le infrastrutture necessarie all'industrializzazione (Davis, *Mutamenti*).

Prende così piede anche in Italia quella concezione neutra dell'intervento dello Stato nell'economia già affermatasi in Germania, con cui i moderati lombardo-veneti cercano di aggiornare lo schema di mercato che Cavour aveva fondato sulla proprietà privata, sulla carità legale, sulla burocrazia e sul sistema doganale sabaudi; un paradigma che promuove la formazione di un ceto di burocrati di Stato, sviluppa il credito bancario, privilegia la piccola e media impresa, integra città e campagna, valorizza l'organizzazione assistenziale della Chiesa cattolica e favorisce l'introduzione di moderate protezioni doganali.

Da qui, il relativo sviluppo di un Paese che ha una crescita demografica pari al 6,7% sul decennio precedente e la cui economia è caratterizzata dal triangolo indu-

striale Torino, Milano, Venezia, ma che è per quattro quinti ancora rurale, specie nel Meridione misero e sitibondo denunciato dagli scritti di Giorgio Sidney Sonnino, Leopoldo Franchetti e Pasquale Villari.

Ne consegue un gap strutturale tra l'Italia e i principali Paesi europei, legato alle modalità stesse con cui era stata realizzata l'unità, che rimane inalterato anche dopo il crac finanziario di Berlino. In ragione di:

– una struttura produttiva simile a quella di altri Paesi mediterranei quali Grecia, Malta, Portogallo e Spagna;

– un reddito medio uguale all'80% di quello francese e tedesco e inferiore al 50% di quello inglese;

– un risparmio che, invece di essere destinato agli investimenti industriali, è assorbito dal forte indebitamento estero con cui era stata conseguita l'unità nazionale;

– un regime fiscale che, tramite la tassa sul macinato ad aliquota tenue e ad ampia base imponibile, penalizza anche i più elementari tra i consumi popolari: quelli alimentari.

Tutto questo mentre il completamento della rete ferroviaria nazionale, l'inaugurazione di due delle più importanti linee ferroviarie internazionali, lo sviluppo della navigazione a vapore e l'inaugurazione del canale di Suez, sanciscono l'unificazione e il crescente ampliamento dei mercati nazionali (Toniolo, *Storia economica*).

Intanto, l'elettorato attivo del Regno d'Italia è ancora regolato dall'editto sardo del 17 marzo 1848: un'ordinanza, collegata allo Statuto albertino, che a detta di taluno della monarchia sabauda uno dei regimi costituzionali più avanzati d'Europa (Beales, Biagini, *Il Risorgimento*).

Basti però considerare che il diritto di voto è tuttavia limitato ai soli cittadini maschi alfabeti, di età superiore ai venticinque anni, appartenenti a nove categorie privilegiate e con una contribuzione fiscale annua di almeno 40 lire. Tra questi ceti spiccano i soci di varie accademie, i professori di scuole regie, i docenti universitari, i membri delle camere di commercio, gli ufficiali andati in pensione con un grado superiore a quello di capitano, i magistrati a vita e gli impiegati civili a riposo con una pensione annua superiore alle 1200 lire (Martucci, *L'invenzione*).

Nell'ambito di questo sistema elettorale censitario, un primo scossone alla supremazia della Destra storica è inferto dai "moderati toscani" che, guidati dal deputato Ubaldino Peruzzi, presentano un progetto di riscatto e di gestione statale delle ferrovie difforme da quello del governo. Una seconda e definitiva spallata all'egemonia degli eredi di Cavour, viene poi il 18 marzo 1875 dalla mozione del deputato siciliano della Sinistra storica on. Morana che propone di modificare le modalità di riscossione della tassa sul macinato ad aliquota tenue, ma ad ampia base imponibile, votata dal Parlamento il 21 maggio 1868 durante il II governo Menabrea, rimette in discussione un'imposta che colpiva i consumi alimentari dei ceti meno abbienti e porta così alla caduta del II governo Minghetti.

Questo «duplice movimento antagonistico» che rispecchia la prevalente, vischiosa arretratezza della società italiana, ma che si consuma tutto all'interno delle istituzioni monarchiche, è noto come «rivoluzione parlamentare» e si conclude il 25 marzo 1876 con la nascita del primo governo della Sinistra storica. Da allora al 1887, guidando otto compagini ministeriali intervallate da due governi Cairoli e scandite dall'avvento al trono di Umberto I, Depretis amplia il suf-

fragio elettorale censuario, coinvolge un numero crescente di elettori nella vita dello Stato italiano e sviluppa il trasformismo.

È questa una strategia politica volta a "trasformare" i deputati di entrambi gli schieramenti, preannunciata dal discorso di Stradella dell'8 ottobre 1882, che è da ricondurre al connubio tra Cavour e Rattazzi con cui, il 4 novembre 1852, lo statista sabaudo aveva neutralizzato la destra clericale, bilanciando gli effetti illiberali del colpo di stato di Napoleone III sul Regno di Sardegna (Carocci, *Destra e sinistra*).

## 8. *Lo stile nazionale*

A chi guardi la storia italiana di quegli anni con occhi speculativi, essa appare caratterizzata dalla traduzione del compromesso politico affermatosi con il compimento dell'unità e sancito dalla legge «Delle prerogative del sommo pontefice e della Santa Sede e relazioni della Chiesa collo Stato italiano». Quella legge, meglio nota come Legge delle Guarentigie, garantisce al papa l'incolumità personale e una dote annua, sancisce l'extraterritorialità dei palazzi apostolici e riconosce al clero il diritto di riunione, abrogando tutte le precedenti disposizioni in materia.

Si risolve così quel contenzioso tra Stato e Chiesa che, dalla fine delle speranze neoguelfe e in particolare dal connubio, porta alla liberalizzazione delle accademie militari e delle cariche pubbliche, al riconoscimento della liceità del matrimonio civile, alla fine del monopolio cattolico sull'istruzione, all'abolizione degli enti ecclesiastici e alla vendita dei loro beni. Sancendo quella graduale fine del potere temporale della Chiesa cui, sul piano spirituale, fanno seguito l'affermazione dell'immacolata concezione di Maria, la riconferma dei tradizionali dogmi contro-riformistici e la proclamazione, nel concilio Vaticano I, dell'infallibilità del sommo pontefice.

Presentata in Parlamento dal governo della Destra storica di Giovanni Lanza il 22 gennaio 1871, votata dalla Camera il 21 marzo con 185 voti a 106, rinviata dal Senato alla Camera il 2 maggio con 105 voti favorevoli e 20 contrari e approvata in via definitiva dalla Camera il 9 maggio, la legge delle guarentigie entra in vigore il 15 maggio 1871 e, benché il 15 maggio di quello stesso anno Pio IX la respinga con l'enciclica *Ubi nos*, rimane in vigore sino al 1929 quando viene aggiornata dai Patti lateranensi.

Relatore di questa legge di garanzia che sancisce la primazia di Pio IX sulle gerarchie ecclesiastiche, è il senatore Terenzio Mamiani della Rovere che, sin dal 1836, in *Del rinnovamento della filosofia antica italiana*, aveva espresso la presunzione di poter fondare i principi universali della speculazione filosofica sulla collezione di percezioni prodotta dall'esperienza. Enunciando un'impostazione poi superata, tra 1841 e 1846, in *Dell'ontologia e del metodo* e nei *Dialoghi di scienza prima*: due opere nelle quali Mamiani recepisce le critiche mossegli da Rosmini, abbandona ogni riferimento all'esperienza e, ripensando l'organicismo platonico, propone di aggiornare la formula cavourriana "libera Chiesa in libero Stato" in quella di "libera Chiesa e libero Stato", a suo giudizio più consona a esprimere la necessaria distinzione giuridica tra Chiesa e Stato.

A questi aspetti della filosofia civile con cui il neoguelfo Mamiani tempera l'incivilimento teorizzato dal ghibellino Romagnosi, Lampertico dedica una riflessione che, come

abbiamo già detto, inizia con il primo trattato d'*Introduzione* alla sua *Economia dei popoli e degli stati*, laddove l'uomo, posto al centro della vita economica, è subordinato alla religione, ma ha comunque diritto alla libertà terrena, in aperta ed esplicita polemica con le istanze materialistiche che avrebbero voluto ridurlo a una "compagine" di atomi.

Si viene in tal modo delineando quella riflessione sull'economia nazionale che Lampertico riprende ed esplicita nell'editoriale del primo numero della serie padovana del «Giornale degli economisti» "La legge sulle Società e Associazioni commerciali. Dialogo tra uno smithiano e l'autore".

L'articolo, scritto in forma dialogica, presuppone il Codice di commercio con cui, nel 1865, il Parlamento italiano aveva integrato i Codici civili sperimentati in alcuni Stati pre unitari a partire dalla dominazione napoleonica, prende spunto dalla legge per il commercio presentata nel 1867 da Émile Ollivier al Corpo legislativo di Francia e poi ritirata perché "migliore del suo tempo", e si richiama agli insegnamenti di Romagnosi e di Smith per proporre una legge che regoli le società commerciali sorte dopo l'unità d'Italia:

> Alla libertà ch'io concedo, non impongo che una condizione: la pubblicità completa, leale. Senza di essa ogni libertà sarebbe nociva e frodolenta. I terzi devono essere in grado di rendersi conto ogni momento che vogliano dello stato della società, della costituzione ch'essa ha adottato, delle guarentigie che essa ha stipulato, della sorte ch'essa fa a quelli che trattano con essa. Così la libertà, è il diritto; la pubblicità, è il dovere, o altrimenti la pubblicità è il freno, il rimedio, il correttivo della libertà.
> [Lampertico, *La legge*, p. 3]

Questa legge, che obbliga le società commerciali a dare pubblicità alle proprie attività, viene recepita con il nuovo Codice di commercio, nel 1888. Essa è tuttavia insufficiente a risolvere i problemi legati all'unificazione e all'ampliamento dei mercati nazionali; ecco perché Lampertico sottolinea che le leggi ottengono quello che possono ottenere, si propone di coltivare il dubbio "appiedi" del vero e cerca di commisurare gli atti commerciali a una sincera cognizione dei fatti economici.

Da qui il successivo articolo di Luzzatti sulla *Social Legislation* con cui, dalla *Speenhamland Law* del 1795, al riconoscimento delle *Trade Unions*, che è del 1868, il Parlamento inglese era intervenuto sulle contraddizioni prodotte dallo sviluppo industriale, senza tuttavia prevaricare la "libera energia" dei cittadini. Distinguendosi da quanto intendeva fare la *Soziale Gesetzgebung* proposta nel 1872 a Eisenach da Gustav Schmoller per sostituire l'azione dello Stato alla «iniziativa e responsabilità individuale»; una proposta ripresa dal cancelliere Otto von Bismarck e approvata nel 1876 dal *Bundestag* che, in effetti, segna il rafforzamento delle principali corporazioni sociali tedesche, prepara la messa fuori legge dei socialisti e avvia una politica finanziaria ispirata agli insegnamenti dei Socialisti della cattedra (Luzzatti, *La legislazione*).

È questa la dimostrazione di come ogni legislazione possa essere, in quanto tale, il portato istituzionale sia delle lotte di emancipazione della classe operaia, sia, all'opposto, dell'imposizione proprietaria delle associazioni imprenditoriali; con esiti che, come è ovvio, differiscono in termini sociali e valoriali.

L'intendimento di Lampertico e di Luzzatti, come degli altri economisti delle Università di Padova e di Pavia raccolti intorno alla rivista padovana è, comunque, quello

di declinare le legislazioni sociali già approvate in alcuni dei principali Paesi europei, nelle forme e nei modi della nazione italiana: ecco perché, nel settembre 1875, la serie padovana del «Giornale degli economisti» pubblica la trascrizione del discorso che Lampertico aveva letto all'Ateneo di Bassano il 29 agosto 1874: «Della italianità nella scienza economica».

In questo articolo, il Nostro valorizza le ricerche di mineralogia sviluppate durante la seconda metà del Settecento da Giovanni Battista Brocchi nel Veneto e da Giuseppe Barbieri nell'Agro Romano e risponde in questi termini alle accuse di Ferrara che, sulla «Nuova Antologia di scienze, lettere ed arti», lo aveva tacciato di voler "germanizzare" la scienza:

> Può, ben disse il Gioberti, può parere a prima fronte assurdo e ridicolo il dire, che le scienze speculative debbono acconciarsi al genio nazionale dello scrittore; giacché il vero, essendo assoluto, non appartiene a un uomo e ad un paese più che ad un altro. Ma se ben si considera il lavoro intellettivo che si fa per esprimere esso vero, trovasi che le idee principali s'incarnano e si vestono con idee accessorie, le astrattezze e i generali si aiutano e si incorporano cogli affetti e colle immagini, le dottrine si corroborano coi fatti e cogli esempi. Ora nello scegliere tutti questi elementi, nel contemperarli insieme, nel disporli e significarli colle parole, nel colorire con essi tutto il ragionamento, e dargli quella forma, che chiamasi stile, ciascuno, che scrive, palesa, non che la tempra sua individuale, l'indole civile, e particolarmente in causa della lingua, che è viva espressione della fisionomia nazionale.
> [Lampertico, *Della italianità*, p. 461]

Dunque, Lampertico si richiama a Vincenzo Gioberti senza prender partito tra le istanze ghibelline e neoguelfe che cercavano di interpretarne il pensiero a proprio vantaggio, e fa piuttosto riferimento allo "stile", alla tempra individuale e all'indole civile degli italiani per sottolinearne "senso pratico" e "tendenze conciliatrici": due tratti, comuni anche ai moderati e ai socialisti, che enfatizzano un pensiero economico indipendente, da quello delle altre scienze umane, e universale, al pari di quello delle scienze esatte.

Tale fisionomia nazionale, funzione linguistica degli italiani, si avvale della statistica per indagare l'evoluzione delle leggi naturali e per esaminare l'economia in uno con l'amministrazione e con la finanza. Nella consapevolezza, liberale e cattolica, che, a metà Ottocento, in Italia e fuori, la libertà di commercio era stata messa a dura prova da nuove istituzioni economiche e da aspre agitazioni sociali la cui funesta violenza aveva costretto gli uomini di scienza e i governi a dividersi tra apostoli ottimisti e novatori audaci: due estremi tra i quali si collocano sia la scuola storica, sia la nuova scuola, preoccupate entrambe di anteporre lo studio dei problemi sociali a quello della teoria.

## 9. *Le leggi "limiti"*

Tra gli antesignani dello stile italiano, Lampertico pone Dante Alighieri, Galileo Galilei e Davanzati-Bostichi. È questi l'erudito fiorentino, noto per aver tradotto in volgare, dal 1579 al 1637, gli *Annali* di Tacito, amalgamandone la gravità lapidaria con la lepidezza arguta dei popolani, che nel 1581 pubblica *Notizia de' cambii* per spiegare come il denaro permetta di scambiare tra loro le cose eccedenti con quelle mancanti; il suo piccolo trattato *Lezioni della moneta*, scritto nel 1558 e pubblicato postumo

nel 1638, ha per tema la differenza tra il valore intrinseco e il valore di scambio del danaro (Roncaglia, *La ricchezza*).

Un altro esempio di italianità "nella" scienza economica è il *Discorso sopra la Maremma di Siena* di Antonio Sallustio Bandini che, nel 1737, aveva riformulato il pensiero di Ricardo sulla rendita, rielaborando le frammentarie considerazioni di Pierre le Pesant de Boisguillebert, precursore dei Fisiocrati e acuto critico di Colbert. O, ancora, nelle *Istituzioni di patologia analitica* di Maurizio Bufalini, il medico di Cesena che nel 1863 aveva teorizzato la necessità di curare le crisi nervose con una medicina "positiva" che Lampertico pone in relazione con la *Theory of Foreign Exchanges*, un libro del 1861 nel quale l'autore, Georg J. Goschen, un banchiere tedesco emigrato a Londra, aveva osservato come ad Amburgo il saggio d'interesse, cresciuto in Inghilterra sino al 6%, fosse rimasto fermo al 2-3%.

Da qui, la seguente riflessione sulle leggi economiche come leggi "limiti":

> … espressione, che presa dalle matematiche ed applicata alle cose fisiche designa abbastanza chiaramente una legge, la quale si effettua bensì, ma per effettuarsi presuppone quelle determinate condizioni: cosicché ove queste non concorrano tutte quante, la legge stessa non può effettuarsi che per via di approssimazione. Questi limiti sono di tanta evidenza che gli economisti i più puritani, dopo averli sconosciuti nella scienza, li ammettono nell'arte economica, onde le flagranti contraddizioni fra le teoria e la pratica, che mostrano quella fallace, o questa arbitraria.
> [Lampertico, *Della italianità*, p. 468]

Queste leggi economiche che, in mancanza di tutte le condizioni necessarie al loro realizzarsi, possono essere dunque colte per via di approssimazione nei loro limiti, teorici e pratici, sono oggetto di due lettere, scritte il 25 ottobre e l'8 novembre 1875 e pubblicate su «L'economista» di Firenze il 31 ottobre e il 14 novembre, con le quali Ferrara ironizza sull'italianità "della" scienza economica di Lampertico, per poi criticarne

> … il brusco ritorno a un passato che non dovea più risorgere. … Tra la fine dell'ultimo secolo e l'anno di grazia 1875, qualche cosa di serio intervenne; intervenne un sepolcro, entro il quale l'empirismo economico fu chiuso e imputridì … La cittadella dunque del vincolismo è tutta intorno a lei e dentro la cerchia della regione lombardo-veneta. … Or è, secondo me, incontrastabile che i tre quarti di secolo già trascorsi (il solo periodo in cui un carattere nazionale possono gli studi economici aver acquistato in Italia) sono tutti improntati della più risoluta tendenza al liberalismo, e le teorie della scuola a cui Ella [Lampertico] presiede non vi sono punto rappresentate.
> [Ferrara, *L'italianità*, pp. 301-306]

Ferrara dunque accusa Lampertico di contraddire le istanze liberali affermatesi nell'Italia dell'Ottocento prima e dopo la morte di Cavour e di voler far risorgere un passato tramontato per sempre. La replica dell'economista vicentino è riassunta in queste frasi tratte dalla prima delle due lettere pubblicate dalla serie padovana del «Giornale degli economisti» nel novembre 1875:

> Come intenderci su ciò se prima non ci siamo intesi, né sulla nozione dello Stato, né sui principj, che servono a fornirci il criterio d'ogni teoria economica? Certo io non scendo ad armi pari con Lei in questo arringo. … Se noi siamo nella necessità dolorosa di riluttare, ad un'autorità, cui fino dai primi studj portiamo e porteremo mai sempre il più grande rispetto, dicaci almeno, come nel 1818 il padre di Roberto Peel alla Camera dei Comuni, che se il figlio di lui deviava dal retto sentiero, la rettitudine delle intenzioni e dell'animo non gli era venuta meno. Egli poi soggiungeva: confido che ritornerà sulla buona via:

> se non lo vide più ritornare, vuol dire, che non gli ha dimostrato, che la via su cui si era messo, non fosse la migliore.
> [Lampertico, *A Francesco Ferrara*, pp. 116-117]

In questa prima delle due lettere a Ferrara, datate 12 e 14 nel novembre 1875, l'economista vicentino ripercorre la vicenda di Robert Peel, il primo ministro inglese che, nel 1846, aveva ottenuto dalle Camere la revoca del dazio sul grano e aveva abbandonato il protezionismo per il liberismo, per essere poi rovesciato da un'alleanza tra conservatori e liberali. L'intento di Lampertico è quello di respingere le critiche di Ferrara che lo aveva accusato anche di autoritarismo e di subalternità ai socialisti e di invitare i protezionisti e i liberisti a considerare le reali condizioni dell'import export del Paese; pragmatica esortazione ribadita cinque anni dopo, nel discorso al Senato sull'abolizione della tassa del macinato quando Ferrara, deluso anche dalla Sinistra storica, aveva ormai abbandonato la politica attiva (Lampertico, *Atti*).

Nella seconda di queste due lettere a Ferrara, a tale avvertenza fanno poi ancora una volta seguito il tentativo di storicizzare la legge della domanda e dell'offerta, il richiamo al carattere sociale della libertà economica e la critica del protezionismo di A. Rossi: tre temi che permeano una rassegna di economisti italiani del Settecento che va dal cattolico conservatore Ortes e dall'illuminista Pietro Verri, agli illuministi Cesare Beccaria e Ferdinando Galiani.

In tale modo, Lampertico chiude la polemica eludendo le raccomandazioni di Ferrara a limitare l'analisi al liberalismo della «fine dell'ultimo secolo» e richiamando il pensiero economico che, nel Veneto e in Lombardia, aveva preceduto e preparato l'unità d'Italia.

## 10. *Gli abiti mentali di Fedele Lampertico*

L'analisi testuale dei primi due trattati dell'*Economia dei popoli e degli stati* e del primo anno della serie padovana del «Giornale degli economisti», permette di trarre alcune parziali conclusioni sulla cultura economica di Fedele Lampertico; considerazioni critiche che andranno poi verificate e approfondite alla luce della disamina degli altri tre trattati.

Sin dal riferimento ai popoli e agli Stati presente nel titolo, lo storicismo evoluzionista di Lampertico si distingue da quello tedesco per un afflato solidale che surroga l'analisi dei ceti e delle classi. I suoi limiti traspaiono, per esempio, nelle pagine che menzionano la meno teorica delle lezioni di Galilei senza riflettere sull'erronea analisi delle comete contenuta nel *Saggiatore*; e ancora nei capitoli sin troppo ellittici sul provvidenzialismo biblico e sul messianismo evangelico che criticano e respingono il classismo socialista, o integrano l'individualismo liberale, nel nome di una centralità dell'uomo che, tutto sommato, risulta generica e indistinta. Questo umanesimo privilegia le applicazioni statistico demografiche *à la* Messedaglia, sconta un deficit di capacità deduttive, di astrazioni logiche e di strumenti algebrico matematici, e riprende la partizione tra scienza economica e applicata già messa a punto da Pellegrino Rossi.

Il sincretismo che ne deriva porta Lampertico a ricondurre l'economia al metodo sperimentale con cui Galilei investiga le cause invariabili, primarie, universali, dei fenomeni economici nel tentativo di sottrarsi sia alle secche dell'idealismo che per le idee trascura i fatti, sia a quelle dello scetticismo che per i fatti trascura le idee, per poi richiamare l'ordine naturale teorizzato

dai Fisiocrati e valorizzare il pensiero economico italiano pre unitario, improntato a una forte connotazione giuridico religiosa.

Ne scaturisce una lettura cattolica dell'evoluzionismo che è condizionata da un'aura romantica, è legittimata dai richiami all'organicismo originario di Platone, citato nelle traduzioni della *Repubblica* e del *Timeo* curate da Marsilio Ficino, ed è fondata sulle interpretazioni teologica di Tomaso d'Aquino, economica di Wilhelm Roscher e positiva di Aguste Comte.

Tale organicismo finisce con il sussumere la nazione italiana in una dimensione spirituale che trova il suo corrispettivo empirico nelle statistiche, trascurando il metodo matematico di Jevons, basato su deduzioni astratte considerate, a torto, avulse dalla realtà e, dunque, arbitrarie.

In tal modo, Lampertico mette capo ad alcuni tentativi di condurre a sintesi diversi approcci disciplinari in una divulgazione spesso superficiale che tralascia la teoria economica, cerca di coniugare libertà di mercato e narrazione cristiana e ha comunque il merito di commisurare il progresso della nazione italiana alla solidarietà per i deboli e per gli umili.

Emerge così il profilo di un divulgatore dell'economia di mercato che attraversa l'Italia di Minghetti, Depretis e Crispi; un moderato il cui impegno civile è volto a riassorbire il *non expedit* di Pio IX, a coinvolgere i cattolici nella vita politica italiana, a sostenere gli artigiani e a difendere i ceti meno abbienti; un uomo politico che auspica sia una gestione solidale del corso forzoso della moneta, sia il graduale superamento della tassa sui macinati, sia l'intervento pubblico nell'economia, con l'intento di limitare i contrasti tra imprenditori e lavoratori (Camurri, *La scienza*).

Insomma, Lampertico è uno studioso di economia che compara la legge della domanda e dell'offerta all'utilità dei beni economici e al loro costo di produzione e sviluppa una lettura empirica della teoria del valore lavoro di Marx. Deprivando le «melodie di questa rude Sirena» di quella carica "eversiva" che rischiava di far rompere sugli scogli chiunque le avesse prestato attenzione senza possedere la lira di Orfeo; una dimensione critica che invece è ben messa in luce nel 1879 dal compendio dell'anarchico Carlo Cafiero e nel 1886 dalla traduzione integrale del I libro del *Capitale*, pubblicata da Boccardo nella seconda parte del nono volume della III serie della Biblioteca dell'economista intitolata *Eretici dell'economia e legislazione sociale* (Ferrara, *Il Germanismo*).

La collaborazione di Lampertico con la serie padovana del «Giornale degli economisti» documenta poi come il senatore vicentino proponga un Codice di commercio per moralizzare la convulsa economia italiana degli anni Settanta dell'Ottocento, tenti di "ambientare" in Italia l'economia politica di Adam Smith e rifletta sui limiti delle leggi naturali dell'economia considerandole, come tutte le leggi, stati di fatto che interagiscono con la realtà per via di graduale approssimazione. Sia che si tratti di prezzi, sia che si tratti di consumi.

Sicché questo pur troppo elogiativo giudizio di Achille Loria pubblicato su «The Economic Journal» nel giugno 1906, due mesi dopo la morte di Lampertico, risulta tuttora più condivisibile dell'ingenerosa stroncatura di Antonio Labriola:

> ... Lampertico, who is in fact a loyal disciple of the classic English school of Adam Smith and of Cairnes, constantly incurred the censure poured on that school by the present economic vogue of

> Wagner and Schäffle, and all the «Socialist of the Chair», and yet his tendencies would seem to render him liable to certain of the criticisms fastened on Socialism proper, especially that of Marx, inasmuch as he judges it necessary that the States hould intervene to make provision, even though he softens the crudest asymmetrics and the more trying defects in proportion of those theories. The fact that he insists on the existence of natural economic laws does not exempt him from this imputation. Economic laws, according to Lampertico, are «law-limits» (leggi-limiti); they attain their fullest meaning only in the anti-social and fictitious hypothesis of absolute individual egoism, unchecked by positive law, by morality and by custom. And they may be regulated and circumscribed through the intervention of these remedial agencies.
> [Rumor, *Fedele*, p. 317]

Infatti l'empirismo di Lampertico, pur se ridimensionato dal confronto con il *mainstream* della scienza economica che anche in Italia privilegia i modelli matematici astratti e le procedure logico formali, trascurando l'analisi della realtà – si pensi per es. a Maffeo Pantaleoni, i cui *Principii di economia pura* sono, comunque, del 1889 – contribuisce a ricostruire il pensiero della scuola classica attraverso la rigorosa documentazione dei fatti economici e a fissare i limiti delle leggi economiche ponendole in relazione al diritto positivo, alla morale e al costume (Magnani, *Dibattito*).

## 11. *Economia sociale e bene comune*

Per una valutazione di lungo periodo, posto che sia lecito comparare le piccole cose alle grandi, si tratta infine di considerare che l'economia nazionale di cui scrive Lampertico è un organismo al quale "corrisponde" il corpo umano e, sempre per analogia, quello della sovranità popolare: nell'ambito di una società borghese sulla quale Montesquieu fonda la sua critica della divisione dei poteri e Marx la sua critica dell'economia politica; una società borghese che, nell'Italia di fine Ottocento, ha ancora una connotazione agraria.

In quest'ambito, Lampertico considera naturali le disuguaglianze economiche, le riconduce al disegno divino narrato dalla religione cattolica e teorizza l'intangibilità della proprietà privata. In assenza di quella classe operaia organizzata che, sola, rende possibile esaminare le differenti forme di lavoro concreto come specifiche forme di lavoro astratto; come fanno le organizzazioni sindacali distinguendo per es. le arti, i mestieri, le professioni a partire dal primigenio antagonismo tra capitale e lavoro e rendita.

Viceversa, quanto alla concezione liberale del cattolico Lampertico, essa è da collocare tra liberisti e interventisti, sulla base di una lettura moderata dell'economia di mercato che nel 1891 viene ripresa dalla *Rerum novarum* con cui Leone XIII condanna sia le disuguaglianze economiche, accresciute dall'indiscriminato uso della libertà economica, sia gli scioperi violenti, teorizzati e praticati dai socialisti e dai comunisti per riappropriarsi della proprietà privata.

Quella enciclica pone in tal modo le basi per la dottrina sociale della Chiesa che, dopo i fallimenti tutti italiani del primato della politica di Gioberti e del misticismo spiritualistico di Rosmini, cerca di adeguare la tradizione biblica e gli insegnamenti evangelici all'accresciuto divario tra ricchezza e povertà; incoraggiando nuove forma di solidarietà basate sull'assistenza, sulla carità e sulla previdenza.

Da questo punto di vista, Lampertico è un intellettuale che esprime, con minore acume teorico di Ferrara, ma con maggiore intelligenza della realtà, un'economia meno sviluppata di quella inglese di fine Settecento cui faceva riferimento Adam Smith nella sua *Ricchezza delle nazioni*; egli è un possidente che difende i suoi interessi proprietari, manifesta una spiccata sensibilità per le condizioni di vita dei ceti meno abbienti e tenta di favorire lo sviluppo industriale italiano tramite una legislazione sociale e un nuovo codice di commercio.

La sua ideologia alimenta una linea interpretativa dell'evoluzione della società italiana che rispecchia la stagnazione della sua economia e il moderatismo delle sue élite, cattoliche e laiche, limita la pressione fiscale sui ceti produttivi, applica dazi mirati e selettivi, amplia le infrastrutture ferroviarie, urbanizza le principali aree rurali e disciplina i flussi migratori. Governando il Paese con una politica economica che rinuncia ad affrontare le principali contraddizioni della società e delle istituzioni nate dal Risorgimento. Nell'illusoria speranza di facilitare il graduale e indolore coinvolgimento delle masse popolari nello Stato unitario tramite l'interclassismo «dell'uomo così com'è veramente in tutta la varietà delle condizioni sociali e storiche».

Intanto, l'industria italiana meccanizza la produzione alimentare, siderurgica e tessile, si apre ai mercati stranieri, accresce la produzione della ricchezza e, con essa, vede crescere le distanze tra proprietari e lavoratori. Imparando a difendersi dalla concorrenza estera al prezzo della mancata tutela legislativa dei minori e delle donne che lavorano in fabbrica.

A differenza di quanto era accaduto nel Regno Unito dove il primo capitalismo industriale aveva sviluppato il libero commercio, prosperando in un sistema politico dal consolidato assetto costituzionale che aveva portato all'approvazione delle *Poor laws*, alla regolamentazione dell'orario di lavoro e alla dichiarazione d'indipendenza delle ex colonie americane.

Ma a differenza anche di quello che era successo in Germania dove, dopo il successo militare sulla Francia di Napoleone III, la proclamazione del II Reich e il crac finanziario di Berlino, lo sviluppo industriale aveva assunto i tratti di un nuovo mercantilismo nel quale la crescente burocratizzazione autoritaria delle istituzioni e della società garantiva una legislazione sociale fondata sugli alti salari (Schmoller, *Lineamenti*).

Così, mentre l'intervento pubblico nell'economia si limita a ribadire l'obbligo dell'istruzione scolastica, ad accentuare il protezionismo doganale e ad aggiornare il Codice di commercio, gli economisti italiani iniziano a riflettere sulle politiche sociali giungendo, attraverso la quarta e la quinta serie della Biblioteca dell'economista di Salvatore Cognetti de Martiis e di Pasquale Jannaccone, ad approfondire gli abiti mentali dei diversi soggetti economici e ad acquisire le teorie dell'utilità marginale, sottraendosi, almeno in parte, ai rischi dell'autarchia e iniziando a riflettere sulla *Great depression* che, dal 1873 alla fine dell'Ottocento, segna lo spartiacque tra due fasi della storia del capitalismo: la prima di sviluppo e la seconda di stagnazione (Dobb, *Problemi*).

*Bibliografia*

Beales (Derek), Biagini (Eugenio F.), *Il Risorgimento e l'unificazione dell'Italia*, Bologna, il Mulino, 2005;

Camurri (Renato), *Introduzione* a *La scienza moderata. Fedele Lampertico e l'Italia liberale*, Milano, Franco Angeli, 1992: pp. 1-52;

Cardini (Antonio), *La serie padovana del «Giornale degli economisti» e il dibattito tra le scuole (1875-1878)*, in Augello, M. M., Bianchini, M. e Guidi, M. E. L., a cura di, *Le riviste di economia in Italia (1700-1900). Dai giornali scientifici ai periodici specialistici*, Milano: Franco Angeli, 1996, pp. 403-423;

Carocci (Giampiero), *Destra e sinistra nella storia d'Italia*, Roma-Bari, Laterza, 2002;

Davis (John A.) (1999), *Mutamenti di prospettiva sul cammino dell'Italia verso il XX secolo*, in Ciocca (Pierluigi), Toniolo (Gianni), a cura e con introduzioni di, *Storia economica d'Italia*, 1. *Interpretazioni*, Roma-Bari, Laterza 2002, pp. 197-259;

Dobb (Maurice), *Problemi di storia del capitalismo*, 1945, introduzione di Renato Zangheri, Roma, Editori riuniti, 1980[3];

Faucci (Riccardo), *L'economia politica in Italia: dal Cinquecento ai giorni nostri*, Torino, UTET, 2000;

Ferrara (Francesco), *Il Germanismo economico in Italia*, «Nuova Antologia di scienze, lettere ed arti», 1874, agosto, pp. 983-1018;

– *L'italianità della scienza economica. Due lettere all'Onorevole Sen. Fedele Lampertico*, «L'economista» di Firenze, 31 ottobre e 14 novembre 1875, in *Opere complete*, a cura di Riccardo Faucci, vol. VIII, Roma, De Luca, 1976: pp. 295-319;

Lampertico (Fedele), *Economia dei popoli e degli Stati*, I. *Introduzione*, Vicenza 18 novembre 1873, Milano, Fratelli Treves editori, 1874;

– *Economia dei popoli e degli Stati*, II. *Lavoro*, Montegaldella di Vicenza, 16 ottobre 1874, Milano, Fratelli Treves editori, 1875;

– *La legge sulle Società e Associazioni commerciali. Dialogo tra uno Smithiano e l'autore*, «Giornale degli economisti», serie padovana, aprile 1875: 1-11;

– *Delle discussioni e deliberazioni del Senato sul progetto di legge sulle Società e Associazioni commerciali*, «Giornale degli economisti», serie padovana, giugno 1875: pp. 181-194;

– *Della italianità nella scienza economica*, «Giornale degli economisti», serie padovana, settembre 1875: pp. 459-479;

– (1875 novembre), *A Francesco Ferrara (Lettere due)*, 12 e 14 novembre 1875 «Giornale degli economisti», serie padovana, novembre 1875: pp. 115-144;

– *Atti Parlamentari*, Senato del Regno, 18 gennaio 1880: pp. 2834-2848;

Luzzatti (Luigi), *La legislazione sociale nel Parlamento inglese*, «Giornale degli economisti», serie padovana, aprile 1875: pp. 12-26;

Magnani (Italo), *Dibattito tra economisti italiani di fine Ottocento*, Milano, Franco Angeli 2003;

Marx (Karl), *Il Capitale*, *Libro I*, 1867, introduzione di Maurice Dobb, Roma, Editori riuniti, 1970[6];

– *Teorie sul plusvalore*, II, 1862-1863, in Marx-Engels, *Opere complete*, vol. XXXV, Roma: Editori riuniti, 1979;

Martucci (Roberto), *L'invenzione dell'Italia unita 1855-1864*, Firenze, Sansoni 1999;

Negt (Oskar), *Hegel e Comte*, Bologna, il Mulino, 1975;

Parisi Acquaviva (Daniela), *Congresso di economisti nel gennaio 1875 in Milano*, «Rivista internazionale di scienze sociali», serie terza, anno LXXXVI, vol. XLIX, gennaio marzo, pp. 308-350;

Perrotta (Cosimo), *Produzione e lavoro produttivo nel mercantilismo e nell'Illuminismo*, Galatina (Le), Congedo, 1988;

– *Marx's Deadlock on Consumption*, in Gioia V. e Kurz, H. D., a cura di, *Science, institutions and economic development The contribution of "German" economists and the reception in Italy (1860-1930)*, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 689-688;

Ricardo (David), *Sui principi dell'economia politica e della tassazione*, 1815 e 1821[3], introduzione di Fernando Vianello, Milano, Isedi, 1976;

Roncaglia (Alessandro), *La ricchezza delle idee. Storia del pensiero economico*, Roma-Bari, Laterza, 2001;

Rumor (Sebastiano), *Fedele Lampertico VI aprile MCMVII, I. Anniversario della sua morte*, Vicenza, Premiata tipografia S. Giuseppe, 1907;

Schmoller (Gustav), *Lineamenti di economia nazionale generale*, 1900 e 1904, Biblioteca dell'Economista, 2 voll., IV e V serie, voll. X e I, Torino, UTET, 1904 e 1913;

Schumpeter (Joseph A. J.), *Storia dell'analisi economica*, 3 voll., 1954, Torino, Bollati Boringhieri, 1990;

Smith (Adam), *The Wealth of Nations*, 1776-1789, complete and unabridged, Introduction by Robert Reich, Commentary by R. H. Campbell and A. S. Skinner, New York, Modern Library, 2000;

Toniolo (Gianni), *Storia economica dell'Italia liberale (1850-1918)*, Bologna, il Mulino, 1988;

Weber (Max), *Roscher e Knies e i problemi logici della scuola storica dell'economia*, 1903-1906, in *Il dibattito sullo storicismo*, introduzione di Franco Bianco, Bologna, il Mulino, 1978;

Zagari (Eugenio), Schefold (Bertram), Gioia (Vitantonio), *Gustav Schmoller: metodi e analisi nella scienza economica*, Introduzione di Vitantonio Gioia, Congedo, 1993.

# La voce del Re. I Discorsi della Corona e l'evoluzione parlamentare nel Ventennio fascista

CRISTINA BON

## 1. *Fra Re e Parlamento: alla ricerca di un punto di contatto*

È singolare che a più di sessant'anni dalla fine della Seconda Guerra mondiale sia ancora oggi impossibile valutare con esattezza la natura dei rapporti fra Corona e Fascismo. Eppure, si tratta di un tema tutt'altro che secondario in relazione alla portata storica del movimento fascista per le sorti interne ed internazionali dell'Italia. Né si sottovaluti il fatto che un approfondimento di questo tipo rappresenterebbe oggi un anello essenziale a completare quelle indagini, già in buona parte condotte, sul ruolo della Corona rispetto agli organi di Governo e al Parlamento in periodo liberale.

Allo stato attuale la storia istituzionale della monarchia italiana si arresta in fondo al primo novembre del 1922. A partire da questa data, infatti, le ripercussioni sulla Corona delle trasformazioni istituzionali dovute all'insediamento del governo Mussolini risultano principalmente offuscate dalla scarsità di fonti documentarie atte a ricostruire i rapporti di potere ai massimi vertici dello Stato; fatto che già di per sé rende assai complesso lo studio del grado di continuità dell'azione regia rispetto al periodo 1848-1922[1].

Se, a livello superficiale, il momento di avvio dell'esperienza di potere fascista è generalmente noto, appena si tenti di penetrare la cortina delle conoscenze sommarie la trama si infittisce e gli interrogativi si addensano sull'entità della responsabilità regia nell'economia del Regime. Si tratta di quesiti destinati a ripresentarsi in tutti i momenti significativi dell'evoluzione dello Stato fascista, dall'istituzione del Gran Consiglio e della Milizia Volontaria Nazionale, alla legge sulle attribuzioni del Primo Ministro Capo del Governo, alla riforma della rappresentanza politica del 1928. Fino ad arrivare al fatidico 1939 e all'apertura della prima vera legislatura totalitaria[2].

Impossibile rendere conto in poche pagine di tutti i rilevanti cambiamenti che hanno costellato la lunga esperienza del

governo mussoliniano. Si tenterà pertanto un approccio inedito partendo da un momento molto particolare ma al tempo stesso fortemente radicato nella tradizione istituzionale del Regno d'Italia: la seduta inaugurale di legislatura. Periodico rinnovamento del legame fra Casa Savoia, Statuto e istituzioni costituzionali, la Seduta Reale si presenta appunto come un passaggio imprescindibile per l'avvio dei lavori parlamentari e verrà pertanto rigorosamente mantenuta dal 1924 al 1939.

Questa sorta di omaggio esplicito alla figura del monarca da parte del Fascismo, non esclude però, di per sé, la possibilità di un costante tentativo di manipolazione. A partire dall'individuazione delle discontinuità principali occorse a questa cerimonia solenne nell'arco di un ventennio, sarà così possibile tirare le prime fila di una complessa questione: quella del ruolo e dell'azione istituzionale della Corona all'interno della distribuzione di potere ordita dal Regime. La seduta reale non va infatti considerata un'occasione di vuota formalità istituzionale e in periodo fascista i suoi significati e le sue implicazioni assumono una importanza ben maggiore di quel che si potrebbe ritenere.

Non sarà pertanto irrilevante notare che nemmeno la riforma del gennaio del '39 – il cui sistema corporativo rese palesemente inutile la scansione in sessioni legislative dei lavori parlamentari – riuscì a negare al Re la possibilità di sedere in Parlamento e di sancire personalmente l'avvio del nuovo esperimento parlamentare della Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Così, per la decima volta dall'ascesa al trono, il 29 marzo Vittorio Emanuele III, Re d'Italia ed Imperatore di Etiopia, procedette alla solenne inaugurazione di legislatura. L'evento era stato d'altra parte atteso con grande trepidazione dalla stampa di regime, la quale già da tempo inneggiava al nuovo istituto parlamentare.

Basti ricordare come il 9 ottobre 1938, due giorni dopo l'approvazione del disegno di legge sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni da parte del Gran Consiglio, «Il Messaggero» già pubblicasse in prima pagina, accanto alla notizia dell'Udienza concessa dal Re ai membri della Commissione inglese del Comitato italo-britannico per le tombe di guerra, un commento politico-istituzionale sulla formazione della "Nuova Camera". L'aspetto più interessante di questo pezzo giornalistico consiste nell'assoluta leggerezza con cui l'autore pretende di risolvere uno dei problemi più ostici dell'intero processo di elaborazione costituzionale da poco concluso:

> La nuova Camera costituirà, insieme col Senato, la fonte di produzione del diritto nell'unità legislativa dello Stato, risultando tuttavia ben chiaro che l'iniziativa di legiferare resta, con la collaborazione delle Camere, al potere di governo. [De Marsanich, *La Nuova Camera*, pp. 1-2]

Ciò che non si può fare a meno di notare – e la cosa è forse ancor più accentuata dalla collocazione dell'articolo, esattamente adiacente ad una fotografia in taglio basso raffigurante Vittorio Emanuele III circondato dalla delegazione britannica – è l'assoluta noncuranza con la quale il giornalista espunge dal diritto costituzionale sabaudo il potere di iniziativa legislativa del Re. Oppure no. Potrebbe infatti darsi che l'abilità del compilatore de «Il Messaggero» sia in questo caso un'altra, e cioè quella di giocare abilmente su una delle mille ambiguità dello Stato monarchico nel ventennio fascista: su quella determinazione, cioè,

con cui fino alla XXX legislatura del Regno, Vittorio Emanuele III continuerà a riferirsi alla compagine ministeriale fascista come al «mio governo»[3]. In tal caso il governo di cui ci parlerebbe Augusto De Marsanich nell'ottobre 1938 sarebbe prima di tutto «il governo del Re»: di quel Capo dello Stato, dunque, al quale era statutariamente riconosciuta l'iniziativa di legge.

Passa meno di un anno e accanto alla celebrazione delle conquiste fasciste in campo politico-istituzionale la stampa non può esimersi dall'inneggiare alla seduta reale di fronte alle Camere riunite, se non altro per rafforzare la tesi di un Fascismo perfettamente integrato nel sistema monarchico-costituzionale ad esso pre-esistente. Il «Messaggero» arriva così addirittura a pubblicare non già il resoconto della seduta inaugurale della trentesima legislatura, bensì la cronaca di una inaugurazione ancora a venire. I particolari sono impressionanti: l'articolo descrive minuziosamente il cerimoniale previsto; dalla ricchezza degli allestimenti – curati personalmente dal presidente della Camera Costanzo Ciano – alla presenza di tutti e sette i principi reali, sottolineata con forza (Anonimo, *Fastoso rito inaugurale della XXX Legislatura*, in «Il Messaggero», n. 36 (LXI), mercoledì 22 marzo 1939, p.2)[4].

Ma è un'altra la cronaca di quel giovedì di fine marzo utile ad offrire gli spunti necessari per passare immediatamente dall'analisi delle coordinate formali del cerimoniale di rito alla riforma costituzionale operata dal "genio" mussoliniano. Per evidenziare il ruolo istituzionale della Monarchia in stretto rapporto con la Camera dei Fasci e delle Corporazioni si può cioè provare a partire dal resoconto incluso nelle memorie dell'ex ministro ed ex presidente del Senato fascista Luigi Federzoni.

Si possono a questo punto richiamare alla mente le coordinate spazio-temporali della vicenda: la mattina del 23 marzo 1939, in occasione dell'apertura della XXX Legislatura del Regno, Vittorio Emanuele III viene accolto nell'aula di Palazzo Montecitorio da un'Assemblea plenaria singolarmente "ostile". Lo ricorda per l'appunto Federzoni che, forse ancora scottato dal congedo forzato dalla terza carica più importante dello Stato[5], nelle sue memorie non manca di sottolineare gli aspetti formali più irriverenti verso la Corona, istituzione che, a quel punto dell'evoluzione del Regime, Mussolini avrebbe addirittura voluto "demolire":

> Episodio saliente di quel piano di demolizione fu la seduta inaugurale della Camera dei fasci e delle corporazioni. Uno dei motivi per i quali questa fu creata, sulla base dell'indefinibile permutazione dei suoi componenti, fu senza dubbio il proposito di sopprimere le legislature come periodi di durata fissa del così detto mandato parlamentare, che si aprivano da ottant'anni col rituale discorso della corona: il re, una volta tanto, vi appariva pubblicamente come vero sovrano, perché vi soleva parlare in persona, indicando un programma, esprimendo esortazione a patriottica concordia e accennando all'opera del suo governo. Ora, quella formula consacrata dal diritto e dall'uso, "il governo del re", era una delle cose che irritavano maggiormente i nervi di Mussolini. Se avesse potuto, l'avrebbe sostituita anche nei testi di legge, come aveva fatto nei comunicati (i quali erano, del resto, per lui, almeno altrettanto importanti), con la nuova formula giuridicamente vuota di senso: il governo fascista. Che l'inaugurazione della legislatura spiacesse a Mussolini proprio per l'intervento del re fu comprovato chiarissimamente dal carattere che si volle dare l'ultima volta a quella cerimonia nel 1939.
> [ Federzoni, *L'Italia di ieri per la storia di domani*, p. 236]

*Vittorio Emanuele III consegna le decorazioni alla memoria, 10 giugno 1943.*

Provando a ripercorrere con sguardo critico il racconto di questo testimone e protagonista del Fascismo, ciò che sembra innanzitutto emergere è la preoccupazione dello stesso ex presidente del Senato circa il mantenimento della scansione dei lavori parlamentari in legislature. Il racconto della giornata del 23 marzo 1939 prosegue poi accennando al ruolo di Starace (un segretario di partito che sembra godere di un controllo e un potere eccessivi sul cerimoniale rispetto alla tipologia e alla portata dell'evento), alla presenza accanto ai senatori dei consiglieri nazionali (che prendono il posto degli onorevoli deputati), fino a sollevare la delicata questione del giuramento di fronte alla Corona. Mussolini si rifiutò addirittura di pronunciare la formula di invito al giuramento del consesso lasciando l'incarico al Presidente della Camera Dino Grandi[6]. Decisione che non dev'essere passata inosservata al Re, chiamato ad enunciare il tradizionale discorso subito dopo:

> Due giorni avanti, Starace [segretario del Pnf e Ministro del Pnf, n.d.r] emanò l'ordine a senatori e consiglieri nazionali di partecipare alla seduta reale portando le sole decorazioni militari fasciste. Il divieto delle insegne cavalleresche aveva un significato – per usare l'aggettivo mussoliniano – inequivocabile. Poi il segretario del partito, dubitando che i senatori, per quel tanto di residua indipendenza che era corroborato anche nei più timorati dal carattere vitalizio della carica, avrebbero probabilmente disobbedito, revocò subito l'ordine per essi, ma lo confermò seccamente per i consiglieri nazionali [...] Il re sopraggiunse accolto da applausi ed evviva; ma la seduta reale, dopo quella bizzarra preparazione, si svolse in un'aurea di pesante malessere, anche perché – ad accentuare il senso di distacco che si era voluto imprimerle – per la prima volta, credo, nei nostri annali parlamentari dal 1848 in poi, il capo del governo si astenne dal fare personalmente l'appello per il giuramento, ma ne incaricò il presidente della Camera contentandosi di assistervi con aria distratta. Così il monarca fu costretto a presenziare nell'aula di Montecitorio una manifestazione subdolamente antimonarchica. Quel giorno osservammo con uno stringimento di cuore quale fosse ormai il tragico isolamento del re.
> [Federzoni, *L'Italia di ieri per la storia di domani*, pp. 236-237]

Questo passaggio delle memorie del senatore bolognese sembra per certi versi soffermarsi su di un aspetto più folcloristico che istituzionale. Ma una rilettura più attenta, tesa ad andare oltre alle questioni di etichetta, ne può fare un documento capace di rivelare alcune delle criticità salienti della riforma istituzionale condotta dalla dittatura fascista. È del resto in que-

sto periodo che, a differenza di quanto comunemente avvenuto in passato, gli stessi deputati si sforzano di esaltare il discorso inaugurale del sovrano in ogni modo, sottolineandone in più occasioni la perfetta adesione alla causa fascista. Ed è ancora più singolare che la prima, involontaria testimonianza dell'importanza che i Discorsi della Corona e il loro cerimoniale assumono nel ventennio sia offerta in pieno Regime (nel 1934) non da un deputato qualunque bensì dal preside della facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Perugia, il camerata Paolo Orano:

> [...] Il Discorso della Corona è di una eccezionale arditezza perché [...] balza immediato alle ragioni storiche del Regime fascista [...] Avvenimento novissimo nella serie dei discorsi della Corona, che io mi sono fatto un dovere di studiare tutti perché credo necessario, soprattutto per il docente di scienze politiche, di interpretare i passaggi di tono della parola Reale nelle ore culminanti, i *points de repère* della politica italiana e la necessaria conoscenza degli atti parlamentari, oggi, per il Fascismo, molto più preziosa a dare a noi fascisti la misura dei superamenti e del valore intrinseco della Rivoluzione [...] Così la firma del Sovrano viene posta al programma del Regime Fascista [...].
> [Orano, *Discorso del 9 maggio 1934*, pp. 39-40]

Questa forzata esaltazione dei discorsi del Re da parte di Orano è evidentemente un chiaro indice dell'attenzione manifestata dagli ambienti fascisti attorno al ruolo della Corona e alla sua azione nel sistema politico italiano; quella stessa azione oggi così difficile da ricostruire a causa del silenzio degli archivi. Per questi motivi, nell'accingersi a trattare dell'intricato sistema di rapporti fra istituzioni statutarie e Regime fascista, risulta naturale accostarsi ad uno dei pochi momenti di visibilità ufficiale del Re, rispetto al quale sarà particolarmente importante sottolineare le variazioni di cerimoniale nel corso del ventennio. Tali trasformazioni toccano molteplici aspetti rilevanti in quanto tutti direttamente legati alle prerogative regie riconosciute dalla Carta statutaria del 1848: basti citare ad esempio il ruolo dei Presidenti di Camera e Senato o la prassi del giuramento al Sovrano. In questo senso l'ultima inaugurazione di legislatura del Regno riassume tutti i principali cambiamenti apportati dal Fascismo alla stessa cerimonia rispetto all'età liberale.

## 2. *Cerimoniali di regime: trasformazioni a suon di* Giovinezza

Il 23 marzo del 1939, la scena offerta all'opinione pubblica lascia anzitutto intuire la profonda continuità istituzionale di un rituale di antica tradizione sul quale, tuttavia, nel corso del ventennio avevano avuto modo di innestarsi chiari elementi di diversità: *in primis* l'ordine delle precedenze, che a partire dal Regio Decreto 16 dicembre 1927[7] collocava il Presidente del Consiglio davanti ai Cavalieri della SS. Annunziata, ovvero agli esponenti della più alta carica onorifica dello Stato italiano[8].

Così, anche in occasione della seduta inaugurale del 1939 Mussolini si ritrovò in testa al corteo destinato ad accogliere Sua Maestà nell'aula di Palazzo Montecitorio. Quindici anni prima, nel 1924, la successione era evidentemente diversa: il Re veniva accolto sempre alle 10,30 a Montecitorio, ma, nell'ordine, dalle deputazioni del Senato e della Camera dei deputati, dai Cavalieri della SS. Annunziata e dai Ministri e segretari di Stato con a capo S.E. il

presidente del Consiglio. Tale notevole variazione trova una logica connessione con l'art. 7 della legge n. 2263, 24 dicembre 1925 sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, ai sensi del quale

> Il Capo del Governo, finché è in carica, precede nelle pubbliche funzioni e nelle cerimonie ufficiali, i cavalieri dell'ordine supremo della SS. Annunziata.
> [A. Aquarone, *L'organizzazione dello stato totalitario*, pp. 395-96, p. 396]

Quest'ultima norma si costituiva quale naturale completamento del precedente art. 5 secondo il quale

> Il Capo del Governo fa parte del Consiglio per la tutela o la cura delle persone della Famiglia Reale ed esercita le funzioni di notaio della Corona. Egli è altresì, di diritto, segretario dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata.
> [*Ibidem*, p. 395]

Se, da un punto di vista storiografico, l'intervento sull'ordine delle precedenze si presenta oggi in tutta la sua rilevanza, fu forse un altro il tipo di scarto rispetto al passato destinato allora a suscitare il maggior impatto sull'opinione pubblica. La novità venne introdotta per la prima volta, in modo almeno apparentemente spontaneo, dagli stessi deputati fascisti il 20 aprile del 1929. Terminata la prolusione del capo dello Stato e pronunciato il giuramento, in chiusura della seduta i parlamentari si abbandonarono infatti all'intonazione dell'inno *Giovinezza* quale degno accompagnamento all'uscita dall'aula di Benito Mussolini:

> Terminato il discorso, S.E. il Capo del Governo ha dichiarato, in nome di S.M. il Re, aperta la XXVIII legislatura del Parlamento Nazionale. Le LL.MM. e i Reali Principi hanno poi lasciato l'Aula accompagnati dalle Deputazioni del Senato e della Camera e salutati da vivissime e ripetute acclamazioni al Re, alla Regina, al principe ereditario. Anche l'uscita del Capo del Governo è stata salutata da vivissime acclamazioni. Al termine della cerimonia si è cantato l'inno: Giovinezza.
> [Camera dei Deputati, *Atti parlamentari – Discussioni*, Legislatura XXVIII, Sessione I, Seduta Reale, 20 aprile 1929, p. I]

Sebbene l'entusiasmo espresso nei confronti del Primo Ministro si fosse manifestato in un momento successivo all'uscita della famiglia reale dalla Camera, è però altrettanto vero che mai in settant'anni di Regno d'Italia deputati e senatori avevano inneggiato ad una persona diversa dal Re. Tutt'al più, nel dicembre del 1919 la compagine di estrema sinistra aveva gridato *Viva il socialismo!* Dieci anni dopo, invece, si grida *Viva il Duce!* e questo fatto viene esaltato come simbolo di piena legittimazione della rivoluzione fascista iniziata con la Marcia su Roma. Se il Re ufficialmente tacque sull'accaduto – non si registrano comunicazioni di assenso o dissenso pervenute alla Camera o al Senato da parte della Casa Reale – è almeno possibile immaginare l'imbarazzo di non pochi fra i senatori ancora in carica; quelli ad esempio di più vecchia data e quindi cresciuti nella prassi parlamentare dell'Italia liberale. Il fatto rimaneva quindi di una certa rilevanza e andava pertanto immediatamente disciplinato. Non a caso, pochi giorni dopo l'inaugurazione della XXVIII legislatura, il Senato si concentrò su tale nuova questione e il giovedì 27 giugno 1929 il presidente Luigi Federzoni sottopose all'attenzione degli onorevoli senatori il disegno di legge «Disciplina della esecuzione degli Inni Nazionali nei locali di pubblico trattenimento e negli esercizi pubblici». Quest'ul-

timo, composto di tre articoli, proponeva di regolare minuziosamente occasioni e modalità di esecuzione sia della Marcia Reale, sia dell'Inno Giovinezza:

> art. 1 – Nei locali destinati a pubblico spettacolo o a pubblico trattenimento e negli esercizi pubblici la Marcia Reale e l'Inno Giovinezza possono essere eseguiti soltanto nei giorni seguenti:
> 8 gennaio – Genetliaco di S.M. la Regina
> 23 marzo – Data di fondazione dei Fasci italiani di combattimento
> 21 aprile – Natale di Roma e festa del lavoro
> 24 maggio – Anniversario della dichiarazione di guerra
> prima domenica di giugno – celebrazione dello Statuto
> 15 settembre – Genetliaco di S.A.R. il Principe Ereditario
> 20 settembre – Anniversario dell'entrata dell'Esercito italiano in Roma
> 28 ottobre – Anniversario della Marcia su Roma
> 4 novembre – Anniversario della Vittoria
> 11 novembre – Genetliaco di S.M. il Re
> art 2 – Nei locali e negli esercizi anzidetti, la Marcia Reale e l'Inno Giovinezza possono altresì essere eseguiti quando siano presenti: S.M. il Re; S.M. la Regina; i Reali Principi; il Capo del Governo; un membro del Governo in rappresentanza di questo; il Presidente del Senato del Regno, il Presidente della Camera dei Deputati, o i loro delegati ufficiali; il Segretario del Partito Nazionale Fascista.
> art. 3 – I trasgressori alle disposizioni della presente legge saranno puniti con una ammenda fino a lire 3000.
> [Senato del Regno, *Atti parlamentari – Discussioni*, Legislatura XXVIII, Sessione I, seduta del 27 giugno 1929, p. 1520]

La legge così approvata – che accosta con conseguente connotazione fortemente simbolica la Marcia Reale all'inno fascista – trovò un riscontro immediato nella Seduta Reale del 28 aprile 1934. Prima di registrare l'ingresso del Re in aula, il resoconto dell'inaugurazione della XXIX legislatura riporta il lettore a qualche minuto prima dell'inizio ufficiale della seduta. La sensazione è quella di una telecamera accesa all'interno di un teatro poco prima che si spengano le luci e cominci la *pièce*. Ma al posto del mormorio dei presenti in concitata attesa, la cinepresa registra un vero e proprio canto corale. E non si tratta di un motivetto qualunque bensì dell'inno *Giovinezza* che, assieme ad altri inni fascisti, viene intonato comunque alla presenza della Regina nel pieno rispetto della legge del '29 (Cfr. Camera dei Deputati, *Atti parlamentati – Discussioni*, Legislatura XXIX, Sessione I, seduta inaugurale del 28 aprile 1934, p.2).

Sintomo forse di una prassi ormai cristallizzata e perciò stesso non più rilevante, gli Atti parlamentari del '39 omettono il riferimento al canto corale dell'inno fascista. Tuttavia, nonostante con la XXX legislatura le discussioni parlamentari della Camera mutino profondamente fisionomia, passando dal piano politico ad un campo più propriamente tecnico, e nonostante gli stessi verbali del Senato nel 1939 siano molto scarni, ciò non preclude la possibilità di cogliere nuovi scarti rispetto agli anni precedenti capaci di suscitare una riflessione sui rapporti istituzionali. E se la riforma istituzionale del '39 modifica completamente la procedura legislativa della Camera, per quanto riguarda il Senato (organo uscito apparentemente intatto dalla trasformazione istituzionale) è invece riscontrabile una netta semplificazione procedurale relativa alle prime sedute assembleari.

A differenza, infatti, delle sedute di apertura dei lavori del 1924, 1929 e 1934, in quella del 1939 il presidente (nel caso specifico Giacomo Suardo) appare già designato fin dall'inizio; quindi non viene eletto dai

senatori e la sua nomina non viene presentata al Re in un secondo momento per ottenerne la sanzione perché questa semplicemente è già stata ottenuta[9].

È lo stesso presidente ad illuminarci sulla procedura relativa alla propria nomina nel discorso di insediamento tenuto in occasione della seconda riunione, il 17 aprile, quando si dice «designato dalla benevolenza del Duce a questo alto ufficio, al quale la Maestà del Re Imperatore si è degnata di elevarmi» (G. Suardo, *Senato del Regno - Resoconti delle discussioni - Legislatura XXX,* 17 aprile 1939, pp. 5-7, p. 5).

Questa volta, la nomina viene calata dall'alto, mentre sono i senatori ad essere chiamati ad esprimere il loro unanime consenso accettando la figura del nuovo presidente, il cui discorso viene seguito *da* vivissimi e generali applausi (Senato del Regno, *Atti parlamentari-Discussioni*, Legislatura XXX, 1° della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, 15 aprile 1939, p. 1).

Del resto, basta consultare il nuovo regolamento della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, approvato per acclamazione alla Camera il 14 dicembre 1938 (si veda Camera dei Deputati, *Atti parlamentari-Discussioni*, Legislatura XXIX, Sessione I, tornata II, seduta del 14 dicembre 1938), e ripreso pedissequamente anche dal Senato, per svelare il mistero di un cambiamento sostanziale che non poteva essere evidentemente imputato alla sola evoluzione di prassi. Sono però, in particolare, l'art. 11 della stessa legge istitutiva della Camera dei Fasci e l'art. 1 del Regolamento del Senato a chiarire questo punto[10]. Attraverso tali disposizioni la scelta dei presidenti passa dall'elezione delle rispettive assemblee di Camera e Senato[11] ad essere sanzionata con Decreto Reale, derogando così da un lato – quello della Camera – alla Carta costituzionale, e riallacciandosi invece dall'altro – quello del Senato – alla legge fondamentale.

Va, inoltre, sottolineato come, per quanto riguarda la Camera dei deputati, lo scarto presente nelle prime stesure del regolamento fosse ben più forte. In particolare, una Relazione sulle proposte di riforma costituzionale del 2 aprile 1937 stabiliva che «il Presidente ed i vice presidenti della Camera in numero di due» dovessero essere nominati «con Decreto del Duce»[12]. Se, dunque, il testo giuridico finale optò per una soluzione di compromesso rispetto allo Statuto del '48, nella prassi la traduzione della norma non fu probabilmente così trasparente.

Ad avanzare il dubbio sull'effettiva attribuzione del potere di nomina è una riflessione operata da Didier Musiedlak sul contenuto di un rapporto interno del Senato pubblicato all'inizio del 1939, il quale, nel mettere in risalto i punti salienti della riforma istituzionale, sottolineava il «grande potere» del Presidente del Senato. Rispetto a questo stesso documento Musiedlak osserva:

> Inoltre il rapporto non mancava di mettere in rilievo il grande potere del presidente. In base al regolamento il presidente e i suoi vice erano nominati dal re imperatore. In realtà non sfuggiva a nessuno che la designazione di Suardo era stata fatta su iniziativa di Mussolini.
> [Musiedlak, *Lo stato fascista e la sua classe politica*, p. 514.]

La nomina dall'alto andava, inoltre, ad abolire una disposizione introdotta poco dopo il conflitto mondiale, nel 1919, e secondo la quale, per l'appunto, il Senato poteva indicare al Re il candidato alla Presidenza[13]. Ciò che però occorre rilevare è che tale abolizione venne operata con l'idea di realizzare una nuova concentrazione di

autorità nelle mani del Consiglio di Presidenza di ciascuna delle due Camere e di aprire da qui la strada al controllo diretto del governo fascista sulle attività della classe politica.

## 3. *Un Senato sotto assedio*

Negli ultimi anni del ventennio fascista il potere dei presidenti di Camera e Senato si configura quindi come una materia solo ufficialmente controllata dalla Corona, mentre ufficiosamente il Fascismo tenta di allontanarne il più possibile l'influenza: un aspetto, quest'ultimo, che si coglie pienamente guardando in particolar modo al processo di progressiva conquista della Camera Alta da parte del Partito Nazionale Fascista.

E proprio l'attacco sferrato dal Pnf al Senato si intreccia nuovamente alla trentesima seduta inaugurale di legislatura concorrendo a spiegare l'assurda prerogativa assunta da Starace in quell'occasione e ben descritta nelle memorie di Federzoni. L'ex presidente del Senato ricordò infatti come l'allora segretario del Pnf avesse emanato l'ordine di spogliare i senatori da ogni onorificenza cavalleresca all'ingresso in aula (L. Federzoni, *L'Italia di ieri per la storia di domani*, p. 236).

In effetti, nel corso del ventennio, un'opera di fascistizzazione del Senato fu sistematicamente compiuta attraverso tre vie principali: l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, l'iscrizione all'Unione Nazionale di Sicurezza Fascista e, infine, la modificazione del Regolamento del Senato. Delle prime due modalità di conquista rende conto dettagliatamente una recente opera di Emilio Gentile ed Emilia Campochiaro centrata sull'evoluzione della Camera Alta nel ventennio e ricca di dati statistici relativi alla composizione del consesso di Palazzo Madama (Campochiaro-Gentile, *Il totalitarismo alla conquista della camera alta*). Tenendo quindi presente l'obiettivo del ricambio della classe dirigente senatoriale prospettato dal Fascismo, basta parallelamente guardare all'evoluzione degli atti costitutivi del Pnf (e, ovviamente, al regolamento del Senato del 1938) per intercettare nuovamente il tentativo di riconfigurare il ruolo della Corona proprio rispetto alla Camera ad essa più vicina.

Essendo qui impossibile entrare dettagliatamente nel merito degli atti susseguitisi nel corso del governo di regime basti ricordare il punto di arrivo cui si giunse con il Regio Decreto 21 novembre 1938 approvante il nuovo statuto del Pnf. Nell'economia dell'evoluzione del partito e del suo processo di costituzionalizzazione, tale statuto risulta infatti degno di nota almeno per tre ragioni.

Innanzitutto, in tema di immunità stabilì non solo che i provvedimenti disciplinari nei confronti di senatori e deputati membri del partito potessero essere inflitti esclusivamente dal segretario del Pnf – cosa che era già prevista dallo statuto del 1932 (si veda A. Aquarone, *L'organizzazione dello stato totalitario*, pp. 518-529, doc. 50. In particolare p. 526, art. 23) – ma (fatto inedito nonché strettamente legato alla imminente soppressione della Camera bassa) dispose che anche i deputati potessero essere «sospesi dall'esercizio delle loro funzioni» nel caso incorressero in provvedimenti disciplinari[14].

Nemmeno i senatori poterono considerarsi al riparo dalle ricadute politiche delle sanzioni disciplinari del Partito. Nel testo del '38 scomparve infatti il divieto di proce-

dere a «punizioni disciplinari contro coloro che occupano cariche pubbliche di nomina governativa» (A. Aquarone, *L'organizzazione dello stato totalitario*, p. 526).

Considerando quindi che la cessata appartenenza al partito implicava il decadimento da tutte le cariche pubbliche e che nel 1939 la percentuale di senatori iscritti al Pnf era estremamente alta[15], lo statuto andava quindi a far quadrare il cerchio rispetto alla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, sancendo in tal modo un controllo apparentemente totale del Fascismo sull'intero processo legislativo.

Ma l'aumento del potere del segretario di Partito era accompagnato da due corollari non meno significativi: da una parte, la conferma dello stesso segretario nel titolo e nelle funzioni di ministro segretario di Stato (art. 14), attribuitogli per Regio Decreto già dall'11 gennaio 1937; dall'altra, l'inserimento ufficiale dell'Unione Nazionale Fascista del Senato – organizzazione sindacale cui potevano accedere esclusivamente i senatori fascisti – fra le organizzazioni del Partito alle dirette dipendenze del segretario (art. 10-11). La conquista venne a questo punto completata con l'approvazione di un nuovo Regolamento del Senato forgiato su quello della Camera e che, accanto alla legge n. 129 del 19 gennaio 1939, portò all'insediamento di un meccanismo legislativo quantomeno singolare per le pesanti conseguenze riverberatesi sulla Corona.

## 4. *La "pantomima" dei giuramenti*

È bene anzitutto ricordare che l'elaborazione del testo della legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, nonché la stesura dei regolamenti dei due rami del Parlamento, furono affidate ad un'apposita commissione che, a partire dal 1936, venne incaricata di predisporre la riforma legislativa[16].

Dagli atti di questa commissione è possibile cogliere lo spirito che portò ad una sorta di compromesso nell'ideazione della nuova procedura legislativa e tastare quindi il polso alle reali intenzioni del Fascismo nei confronti della Monarchia nella seconda metà degli anni Trenta. Fra le proposte avanzate inizialmente dal relatore Arrigo Solmi trovarono infatti spazio idee fortemente anti-statutarie come la prospettiva di riunioni congiunte di Camera e Senato direttamente convocate e presiedute dal Duce del Fascismo[17] e che avrebbero dovuto riguardare «Grandi avvenimenti ed eventualmente bilanci politici (Esteri, Difesa, Interni) o che assumono a criterio del Capo del Governo e dei due Presidenti, particolare importanza» (*Atti della Commissione Solmi*, verbale della seduta del 21 gennaio 1937, in F. Perfetti, *La Camera dei Fasci*, pp. 272).

Il tutto si sarebbe dovuto quindi risolvere in un potere di convocazione delle due Camere congiunte da parte di Mussolini, il quale avrebbe avuto così modo di indirizzare i lavori delle assemblee su questioni certamente molto importanti. La prerogativa di Mussolini sulla convocazione della riunione congiunta sarebbe poi in fin dei conti stata esclusiva: se infatti in un primo momento Solmi aveva previsto una condivisione di tale prerogativa fra Mussolini e i presidenti di Camera e Senato, nella sua relazione del 5 febbraio 1937 egli non ne fece menzione, precisando al tempo stesso che il presidente della Camera sarebbe stato nominato dallo stesso Capo del Governo. Ora, se queste prerogative fossero state

definitivamente acquisite dalla nuova legge, ciò avrebbe prodotto una duplice conseguenza: da una parte avrebbe introdotto un evento politico istituzionale nuovo (la convocazione congiunta delle Camere) e di importanza simbolica concorrente rispetto alla seduta inaugurale di legislatura presieduta dal Re; giuridicamente parlando, poi, avrebbe rappresentato uno scacco diretto alla prerogativa regia di convocazione parlamentare prevista dall'articolo 9 dello Statuto del Regno.

Stupisce quindi ancora di più ritrovare nel testo definitivo della legge del '39 un affronto all'art. 9 dello Statuto molto simile a quello previsto da Solmi nel gennaio del 1937. Secondo l'art. 10 comma 3 della legge n. 129 del 19 gennaio 1939, infatti,

> per l'esercizio della ordinaria funzione legislativa le due Assemblee sono periodicamente convocate dal Duce del Fascismo, Capo del Governo.

La norma non parla quindi di sedute congiunte sulla falsariga della Seduta Reale di inizio legislatura, ma affida pur sempre al Capo del Governo la possibilità di convocare le assemblee plenarie di Camera e Senato, le quali, sempre secondo la stessa legge, avrebbero deliberato anche su questioni di carattere costituzionale (art.15). Abbandonata, quindi, l'idea di possibili riunioni comuni di entrambe le Camere al di fuori della solenne seduta inaugurale di legislatura, la legge n. 129 del 19 gennaio 1939 introdusse comunque un meccanismo legislativo su due livelli – Commissioni legislative e Assemblea Plenaria – che riesumò in qualche modo l'idea di Solmi, la quale si può quindi intravedere fra le righe del terzo comma dell'articolo 10. Una disposizione che, nonostante tutto, stride

*Vittorio Emanuele III e Benito Mussolini nel Golfo di Napoli, 3 maggio 1938.*

ancora di più con la realtà statutaria perché affiancata al secondo comma dello stesso articolo, il quale non solo pretende il mantenimento di una fittizia scansione in legislature ma tenta anche, con scarso successo, di ricucire il legame con la Corona attribuendo a Vittorio Emanuele III la facoltà di decretare "la fine" di ciascuna legislatura e la convocazione della successiva. Il tutto ovviamente «su proposta del Duce, Capo del Governo» (Aquarone, *L'organizzazione dello stato totalitario*, p. 568).

Al di sopra di questa architettura istituzionale troviamo quindi nuovamente il Duce, senza l'approvazione del quale, come indicato dall'art. 15 del Regolamento della Camera dei Fasci, «nessun argomento può essere iscritto all'ordine del giorno delle

riunioni della Camera» (*Regolamento della Camera dei Fasci e delle Corporazioni*, in Camera dei Deputati, *Atti Parlamentari – Discussioni*, Legislatura XXIX, Sessione I, seduta del 14 dicembre 1938, p. 5614).

In definitiva non è difficile notare come tutta l'impalcatura della scansione quinquennale delle legislature non costituisse che un semplice orpello nella misura in cui il sistema poggiava sul carattere funzionale dei suoi membri. I deputati della nuova Camera, definiti Consiglieri Nazionali, decadevano infatti dalla carica, non in seguito alla scadenza di un mandato elettorale, bensì

> col decadere della funzione esercitata nei Consigli che concorrono a formare la Camera dei Fasci e delle Corporazioni
> [Legge 19 gennaio 1939 n.129, art. 8, in A. Aquarone, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, cit., p.568]

Sarebbe stata solo questione di tempo perché quest'ultimo particolare aspetto del mandato legislativo dei Consiglieri finisse per mettere nuovamente in discussione i rapporti fra Corona e Fascismo. Inevitabilmente connesso all'architettura procedurale del sistema legislativo prevista dalle leggi del '39, il contrasto avrebbe prima o poi toccato la delicata questione delle nomine e dei giuramenti dei rappresentanti parlamentari. Se, infatti, da una parte l'articolo 6 della legge n. 129 imponeva ai Consiglieri Nazionali il giuramento in assemblea plenaria secondo la formula prevista dall'articolo 49 dello Statuto e «prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni», dall'altra le disposizioni del Regolamento interno della Camera agli articoli 2 e 3 disciplinavano il giuramento in questi termini:

> ART. 2 – Il Presidente della Camera, accertata la regolarità dei documenti a lui trasmessi a norma del 2° comma dell'articolo precedente, comunica al Consigliere Nazionale che egli deve prestare il giuramento per l'immissione nell'esercizio delle sue funzioni, secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto del Regno.
> ART. 3 – I Consiglieri Nazionali prestano giuramento nella seduta Reale che inaugura la Camera dei Fasci e delle Corporazioni o, in caso di legittimo impedimento, nelle successive riunioni dell'Assemblea plenaria.
> I Consiglieri Nazionali che entrano a far parte della Camera durante il corso delle Legislature giurano nella prima riunione dell'Assemblea plenaria o, in caso di legittimo impedimento, nelle successive.
> [Camera dei Deputati, *Atti parlamentari-Discussioni*, Legislatura XXIX, Sessione I, seduta del 14 dicembre 1938, pp. 5612-5613]

Ora, come conciliare il secondo comma dell'articolo 3 del Regolamento con la prassi di giuramento derivata dall'articolo 49 dello Statuto? Dall'esperienza parlamentare subalpina in avanti, i deputati avevano sempre giurato congiuntamente di fronte al Re in occasione della seduta inaugurale. Ora invece il carattere funzionale dei consiglieri nazionali richiedeva, come si è visto, una modifica *ad hoc* della tradizione parlamentare.

Al di là della oggettiva perdita di valore della seduta inaugurale però, il punto qui è soprattutto un altro. Il fatto che, ai sensi della legge istitutiva della Camera dei Fasci, le assemblee plenarie potessero essere convocate a discrezione del Capo del Governo creava infatti il pretesto giuridico per un esercizio del potere legislativo al di fuori del giuramento. Un inconveniente con il quale il Fascismo si trovò ben presto a fare i conti.

La questione si pose nel maggio del 1941, quando, di fronte alla prospettiva di

una crisi del sistema legislativo, due furono le proposte che convogliarono il maggior numero di adesioni: mentre per il giurista Panunzio la soluzione migliore sarebbe stata quella di far prestare giuramento davanti al presidente della Camera, lo spettro dell'abolizione dell'articolo 49 dello Statuto riemerse nelle parole di Farinacci:

> Quest'ultimo, come Starace, avrebbe voluto cancellare definitivamente quella che definiva una "pantomima", un retaggio del sistema dei partiti. [D. Musiedlak, *Lo stato fascista e la sua classe politica*, p. 518]

Unica via d'uscita accettabile a quel punto risultò la modificazione del Regolamento in modo tale da permettere ai nuovi Consiglieri Nazionali di giurare di fronte al presidente; si sarebbe così ottenuto di non sconfessare totalmente quanto letteralmente disposto dallo Statuto, creando comunque un certo attrito con la Corona. Considerata poi l'alacrità con la quale i Consiglieri Nazionali parteciparono, nonostante le limitazioni dovute alla mobilitazione di molti di loro per la guerra, ai lavori parlamentari (cfr. F. Perfetti, *La Camera dei Fasci*, p.221), è significativo che le modifiche così apportate non venissero presentate all'esame dell'Assemblea plenaria, che pure per legge avrebbe avuto il diritto di giudicare sulle questioni di carattere costituzionale.

Non sarà poi del tutto inutile ricordare come la questione del giuramento dei Consiglieri nazionali, prerequisito per la piena assunzione del mandato legislativo, fosse già stata vivacemente dibattuta dalla stessa Commissione Solmi.

A nessuno dei membri della Commissione era infatti sfuggito il problema rappresentato da un trapianto integrale della tradizione del giuramento di fronte alla Corona nella Nuova Camera. Furono, forse, considerazioni in tal senso che portarono Starace il 14 luglio 1938 ad esprimersi contro la necessità del giuramento dei Consiglieri sulla scorta dell'osservazione: «si giura troppe volte» (*Atti della Commissione Solmi*, verbale della seduta del 14 luglio 1938 XVI, in Perfetti, *La Camera dei Fasci e delle corporazioni*, p. 372). A difesa della Corona si levò allora la voce di Costanzo Ciano che richiamò immediatamente all'ordine il collega proprio attraverso la parola dello Statuto:

> S.E. il Presidente ricorda che vi è una precisa disposizione statutaria. Giurano i Senatori; non vede difficoltà perché anche i Consiglieri Nazionali giurino. S.E. Starace non insiste [*Ibidem*]

Nel 1938 lo Statuto non era ancora lettera morta.

## 5. *Lo spazio del re*

Che, nei fatti, le riforme più importanti (come la stessa legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni) abbiano in qualche modo coinvolto la stessa seduta inaugurale di legislatura dovrebbe essere di per sé sufficiente a testimoniare il tentativo concreto di imbrigliare lo spazio pubblico di azione della Corona.

Valutare il livello di successo di questa operazione non è certamente semplice, e questo, come si è già detto, a causa della difficoltà di interrogare fonti di prima mano. Questo però non significa che una rivisitazione del materiale archivistico, ad esempio quello relativo alla Real Casa, non possa servire ad individuare alcune nuove piste di

indagine. Un utile spunto origina proprio da un importante episodio risalente al 1938. Si è detto del minuzioso processo di ricambio della *membership* senatoriale a partire dalla istituzione dell'Unione nazionale fascista.

Ebbene, proprio l'analisi legata al processo di decadenza di uno degli ultimi senatori liberali, Carlo Sforza, dà modo di osservare come, nonostante nel 1938 il Senato fosse ormai una istituzione in camicia nera, lo spazio di azione del Re sulla sua composizione fosse tutt'altro che appannato.

Senatore dal 3 agosto 1919, diplomatico, ex Sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri (23 giugno 1919-22 maggio 1920 e poi dal 22 maggio al 16 giugno 1920) ed ex Ministro degli Affari esteri (16 giugno 1920-4 luglio 1921), nel '22 Sforza non riuscì a trovare quel compromesso con il Fascismo che avrebbe permesso invece ad altri esponenti della diplomazia professionale di contribuire alla politica estera mussoliniana degli esordi, arginandone gli eccessi (Cfr. Barié, *Dal sistema europeo alla Comunità mondiale*, pp. 446-453). Le sue dimissioni pervennero pertanto a Mussolini all'indomani della Marcia su Roma, provocando le ire del neo Presidente del Consiglio, dato il danno in termini di immagine che la dimissione di un diplomatico di grande esperienza – ma soprattutto vicino alla Monarchia – avrebbe potuto causare al nuovo governo. Da qui la degenerazione in un aperto contrasto che costrinse Sforza ad abbandonare l'Italia nel 1927. L'ex ambasciatore sfruttò a questo punto la sua forzata permanenza all'estero per divenire un efficace scrittore antifascista, fatto che di per sé sarebbe bastato a guadagnargli la qualifica di sovversivo attentatore dell'ordine istituzionale vigente.

Fu così che il 12 dicembre 1938, nell'ambito di una discussione sulla conversione in legge di un Regio decreto-legge concernente la rateizzazione decennale dei prestiti agrari, il senatore Dino Perrone Compagni esordì accusando Sforza di atteggiamenti offensivi nei confronti della Patria ed invitando il presidente del Senato Federzoni a nominare una Commissione per decidere della questione. Sottolineando come il caso sollevasse «importanti e delicati riflessi di ordine politico e costituzionale» (Senato del Regno, *Atti Parlamentari – Discussioni*, Legislatura XXIX, Sessione I, seduta del 12 dicembre 1938, pp. 4180-4182), Luigi Federzoni evitò di discutere il problema in aula senza una formale proposta da parte dello stesso senatore Perrone.

In realtà, il problema era destinato a rimanere irrisolto. Sforza infatti non decadde mai formalmente dalla carica di senatore né perse l'onorificenza del Collare della SS. Annunziata. Il merito di questo salvataggio politico non va però ricercato nell'operato del presidente del Senato che, al contrario, agì al fine di portare a compimento l'iter di decadenza: intanto deferendo Sforza all'Alta Corte di giustizia dopo una discussione con l'allora segretario del Partito Starace; e ancora mettendo in contatto Giacomo Suardo, firmatario della denuncia, con il Ministero della Cultura Popolare per ottenere informazioni sul conto di questo senatore "sovversivo". In tal modo fra il 13 e il 16 dicembre il presidente dell'Unfs raccolse un volume di prove sufficiente per riuscire a far decadere l'ex diplomatico dalla carica. A questo punto, però, l'iter si bloccò repentinamente, e per volere dello stesso presidente del Consiglio per giunta, il quale il 16 dicembre, a carte ormai pronte, fece pervenire a Federzoni una circolare in cui diramava l'ordine di bloccare l'istruzione della pratica contro Sforza e di non intervenire

> probabilmente per non aprire un inutile contenzioso con il re su una questione, tutto sommato, di non rilevante importanza, dopo la già grave ferita inferta al prestigio del monarca con la legge del Primo Maresciallo dell'Impero[18].
> [Campochiaro- Gentile, *Il totalitarismo alla conquista della Camera Alta*, p. 97]

Al contrario di quanto afferma lo stesso Federzoni nelle sue memorie (Federzoni, *L'Italia di ieri per la storia di domani*, p. 176), il caso Sforza non venne per nulla accantonato dopo la seduta del 12 dicembre, ma, cosa ancor più rilevante, la questione venne posta immediatamente sul tavolo del Re per essere esaminata dall'allora ministro della Real Casa – facente funzioni – Pietro d'Acquarone. Nel promemoria preparato dall'alto funzionario della Casa del Re si profila la stessa proposta di soluzione avanzata, sempre secondo Acquarone, dall'Ufficio di Presidenza del Senato, il quale, per l'appunto, riteneva

> [...] più opportuna la applicazione della legge 31 gennaio 1926 n° 108 sulla cittadinanza italiana. Infatti per effetto del disposto dell'articolo unico della legge stessa, l'Onorevole Sforza, con la perdita della cittadinanza, perderebbe i titoli, gli assegni e le dignità spettanti all'ex cittadino. E, quindi, cesserebbe al tempo stesso di essere annoverato fra i Senatori e fra i Collari della SS. Annunziata.
> [Acs, Real Casa, Gabinetto del Ministro Mattioli Pasqualini, Carte del Ministro Acquarone, b. 55, fasc. 18, Promemoria per Sua Maestà il Re e Imperatore]

Ciò che colpisce in questo caso è l'urgenza con cui il reggente del Ministero della Real Casa (nel 1938 era ancora titolare della carica il vecchio conte Alessandro Mattioli Pasqualini) sentì di dover comunicare al Re l'accaduto e le prospettive di sviluppo della vicenda ancor prima che, sempre stando alla ricostruzione di Suardo, il 13 dicembre Federzoni e Starace decidessero di convocare, ai sensi della legge 31 gennaio 1926 n. 108, la Commissione di istruzione e accusa. Che il Presidente del Senato, uomo da sempre vicino alla Monarchia, stesse tentando di ottenere il beneplacito di Vittorio Emanuele?

In questo senso il promemoria Acquarone apre indubbiamente nuove prospettive di ricerca sugli sviluppi della vicenda. Mentre però non disponiamo ancora di prove sufficienti circa la tempestività dell'azione del Re, sappiamo comunque che il Duce provvide ad inviare l'ordine di divieto a procedere contro Sforza non prima del 16 dicembre. Quali siano stati gli scambi di opinione nel frattempo fra Re, Duce, Presidente del Senato, Segretario del Partito e Presidente dell'Unfs non rimane attestato da fonti dirette[19]; ma il promemoria del 12 dicembre lascia comunque aperta l'ipotesi di un intervento di Vittorio Emanuele III antecedente a quello del Capo del Governo.

Certamente, in un momento così delicato come il passaggio istituzionale del 1938, un diniego del Re alla destituzione di Sforza dalla carica di senatore avrebbe potuto assumere un peso politico determinante. E forse proprio perché consapevole di un inasprimento dei rapporti con Casa Savoia, Mussolini può aver ritenuto opportuno evitare di rischiare un rifiuto regio. Date tutte le perplessità che erano emerse già in sede di Commissione Solmi circa le modalità di attuazione della riforma istituzionale e in previsione di una prossima revisione dello Statuto così come era stata proposta dal Gran Consiglio, cedere alle correnti più radicali del partito, che da sempre premevano per un'accelerazione della Rivoluzione, avrebbe così potuto rivelarsi fatale. Sarebbe presumibilmente

bastata un'opposizione del Re per creare nuovi contrasti fra correnti moderate e radicali del Fascismo; una situazione che avrebbe potuto in sé bloccare tutto il processo di riforma.

Nell'ambito di questo grande sforzo di cambiamento si era collocato inevitabilmente anche il Gran Consiglio. Nata dalle costole del movimento fascista nell'autunno del 1922, con legge n. 2693 del 9 gennaio 1928 questa istituzione divenne vero e proprio organo di Stato, dotato del potere di espressione su tutte le questioni di carattere costituzionale. Ed è proprio questo ruolo consultivo a rappresentare in realtà l'aspetto più moderato della cosiddetta legge di costituzionalizzazione del Gran Consiglio; a questa stessa prerogativa infatti doveva inscindibilmente legarsi la mancanza ufficiale di un potere di iniziativa in ambito legislativo, la sola facoltà che avrebbe derogato pesantemente all'art. 10 dello Statuto («la proposizione delle leggi appartiene al Re ed a ciascuna delle due Camere») rappresentando un affronto anche alle prerogative regie.

Ed è sempre questo il motivo per cui persino i giuristi dell'epoca esclusero che il Re potesse sedere in Gran Consiglio, accreditando per contro l'idea che il consesso fascista costituisse un organo completamente autonomo e diarchico (Si veda in particolare P. Bodda, *La Corona di fronte agli altri organi costituzionali*, pp. 66-67). Ammesso, quindi, che il Re non potesse effettivamente sedere in Gran Consiglio, come indurrebbe a pensare il carattere segreto delle riunioni[20], non è invece da escludere che potesse far sentire la propria voce in modo indiretto, attraverso il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, ad esempio. Così alla vigilia delle discussioni in Gran Consiglio concernenti le leggi razziali, Domenico Farini fece pervenire presso la Segreteria del Duce un comunicato in cui si rendeva nota la posizione del Re di fronte alla «politica antiebraica attuata dal Regime»:

> Il Re [...] si trovava nello stato d'animo da Voi previsto. Mentre si esprimeva in termini pienamente favorevoli circa i provvedimenti adottati nei confronti degli ebrei di nazionalità straniera, avanzava riserve a proposito delle decisioni adottate contro gli ebrei di nazionalità italiana.

Nel riportare l'opinione del monarca, il sottosegretario faceva esplicito riferimento ad alcune particolari richieste di clemenza inviate direttamente al Re da parte di alcuni esponenti delle alte cariche del Regio Esercito. Ma la missiva di Farini non si soffermava esclusivamente sugli aspetti di politica interna. Richiamava anche la diffidente posizione del Re nei confronti della politica estera tedesca:

> Come ho sempre detto al Presidente non c'è da fidarsi troppo dei tedeschi; essi vanno sempre dritti al loro scopo senza preoccuparsi di nessuno, neppure degli amici. Hitler non mi sembra tanto forte come si dice: egli è schiavo del Partito che lo tiranneggia; al contrario dell'Italia, dove il Presidente è (una montagna di fronte a una collina) domina tutto e tutti, prende per gli orecchi anche i più irrequieti[21].
> [Acs, Segreteria Particolare del Duce, Carteggio riservato, b. 32, fasc. 242/R, sottofasc. 16/B/, Gran Consiglio1938, seduta 12 settembre 1938, Relazione del Sottosegretario di Stato Domenico Farini al Duce]

Il sottosegretario coglieva poi l'occasione per testimoniare il disappunto del Re nell'essere ricevuto, durante l'ultima visita a Torino, «da un rappresentante del Governo (S.E. Bottai)», Ministro dell'Educazione nazionale, e da un Federale (ossia

da un rappresentante della federazione provinciale del Partito), e non invece dal Prefetto della città, o al limite, dal Podestà. Che queste opinioni regie siano state portate all'attenzione del Gran Consiglio durante le sedute dedicate alle leggi razziali è attestato sia dalla collocazione archivistica del documento (rinvenuto presso la Segreteria particolare del Duce nel fascicolo riservato al Gran Consiglio) sia dalla bozza di legge unita alla stessa relazione ed intitolata *Dichiarazione sulla Razza*, la quale, a pagina quattro, inserisce per l'appunto un paragrafo dedicato alla *Discriminazione fra gli Ebrei di Cittadinanza Italiana*.

Non si può certo attestare, sulla base di un unico documento, una generale influenza della Corona sugli organi di Regime. La relazione Farini è però senz'altro rilevante in quanto rende conto di come, in un momento delicato del processo di riforma istituzionale – il Gran Consiglio si preparava ad approvare la legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni – il Regime non potesse evitare di escludere la Corona dai grandi temi sociali del Paese.

Già solo guardando a questi pochi frammenti di vita istituzionale di Vittorio Emanuele III sembra quindi più difficile accettare l'immagine di un monarca defilato dalla vita politica: un'immagine ben esemplificata anche dalla satira coeva. Proprio su questa corda giocò ad esempio l'ironia de «Il Becco Giallo», settimanale satirico fondato nel gennaio 1924 dal giornalista Alberto Giannini. Dopo il trasferimento a Parigi nel 1925, a partire dall'agosto '27 «Il Becco Giallo» iniziò a pubblicare pungenti notizie e sarcastiche vignette con l'intento di «mostrare la verità nascosta dalla censura fascista»[22] (Aa.Vv., *Il Becco Giallo*, p. 13). Fra queste, una in particolare rende perfettamente l'idea dell'immagine del ruolo assunto dalla Corona all'interno del Regime: in essa si rappresenta Vittorio Emanuele III nell'atto di raggiungere a fatica il testo dello Statuto, depositato sull'ultimo scaffale di un alta libreria. La didascalia, intitolata *Cattive letture*, recita: «Sarei proprio curioso di sapere che cosa c'è scritto in quel libro». Il quadro che ne emerge mostra un Re scarsamente attento all'osservanza delle proprie prerogative, e quindi talmente poco rispettoso nei confronti della tradizione monarchico costituzionale italiana da cedere facilmente le briglie dello Stato ad un primo ministro forte.

Alla luce di quanto esposto però, non sembra possibile scartare nemmeno una diversa considerazione del ruolo della Corona, opposta a tale percezione pubblica dei rapporti di potere. Accanto infatti alla più recente pubblicistica dedicata agli aspetti biografici e introspettivi del re, che descrive Vittorio Emanuele III come un uomo «metodico, osservante le regole, scrupoloso fino all'inverosimile» (Perfetti, *Parola di Re*, p. 5) e conseguentemente molto attento al rispetto delle leggi (a maggior ragione della legge fondamentale del Regno), l'incrocio qui operato fra l'analisi della legislazione istituzionale fascista e i documenti di archivio lascia intravedere una figura che, a giudicare dalla compiuta cognizione delle dinamiche del Regime e dal mantenimento di prerogative importanti come la sanzione delle leggi, la nomina e la revoca delle cariche dello Stato (compreso lo stesso Primo Ministro) e dei senatori del Regno, è difficile oggi immaginare completamente passiva di fronte alla dittatura mussoliniana.

## *Bibliografia*


AA.VV., *Il Becco Giallo: la satira di sinistra*, Varese, M&B publishing, La litotema grafica, 2002;

Aquarone, Alberto, *L'organizzazione dello stato totalitario*, Torino, Einaudi, 1965;

Anonimo, *Fastoso rito inaugurale della XXX Legislatura*, in «Il Messaggero», n. 36 (LXI), mercoledì 22 marzo 1939, p.2;

Antonetti, Nicola, *Gli Invalidi della Costituzione. Il Senato del Regno 1848-1924*, Roma-Bari, Laterza, 1992;

Barié, Ottavio, *Dal sistema europeo alla Comunità mondiale. Storia delle relazioni internazionali dal Congresso di Vienna alla fine della Guerra fredda. Verso la comunità mondiale*, Milano, CELUC, voll. I e II, 2005;

Bodda, Piero, *La Corona di fronte agli organi costituzionali secondo le riforme fasciste*, Torino, ISMP, 1931;

Brancato, Francesco, *Dall'accordo di Racconigi a Vittorio Veneto*, in Rodolico, Niccolò (a cura di), *Storia del Parlamento italiano*, Palermo, Flaccovio, 1963-1984, vol. 11;

Campochiaro, Emilia, Gentile, Emilio (a cura di), *Il totalitarismo alla conquista della camera alta: inventari e documenti dell'unione nazionale fascista, del senato e delle carte Suardo*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2002;

Cilibrizzi, Saverio, *Storia Parlamentare e diplomatica d'Italia. Da Novara a Vittorio Veneto*, vol. 4, 1909-1914, Milano-Genova-Roma-Napoli, Dante Alighieri, 1934;

Colombo, Paolo, *Storia Costituzionale della Monarchia italiana*, Roma-Bari, Laterza, 2001;

– *Il Re d'Italia. Prerogative costituzionali e potere politico della Corona (1848-1922)*, Milano, Franco Angeli, 1999;

De Felice, Renzo, *Mussolini il fascista*, Torino, Einaudi, 1967-68;

De Grazia, Victoria, Luzzato, Sergio (a cura di) *Dizionario del Fascismo*, Torino, Einaudi, voll. I-II, 2003;

De Marsanich, Augusto, *La Nuova Camera*, in «Il Messaggero», 9 ottobre 1938, pp. 1-2;

Del Buono, Oreste, Tornabuoni, Lietta (a cura di), *Il Becco Giallo: dinamica dell'opinione pubblica, 1924-1931*, Milano, Feltrinelli, 1972;

Federzoni, Luigi, *L'Italia di ieri per la storia di domani*, Mondadori, Milano, 1967;

Lupo, Salvatore, *Il Fascismo. La politica di un regime totalitario*, Roma, Donzelli, 2000;

Mack Smith, Denis, *Mussolini*, New York, Knopf, 1982 (trad. it., *Mussolini*, Milano Rizzoli, 2000);

– *Italy and its Monarchy*, New Haven, London, Yale University Press,1989 (trad. it. *I Savoia. Re d'Italia*, Milano, Rizzoli, 1990);

Monti, Antonio, *I Discorsi della Corona. 1848-1936*, Milano, C.E.D.A.I., 1938;

Miceli, Vincenzo, *Discorso della Corona*, in Mancini, Pasquale Stanislao (a cura di), *Enciclopedia Giuridica Italiana*, Milano, Società Editrice libraria, vol. IV, parte V, 1912, pp. 620-633;

Musiedlak, Didier, *Lo Stato fascista e la sua classe politica, (1922-1943)*, Bologna, Il Mulino, 2003;

Orano, Paolo, *Discorso del 9 maggio 1934* in, Camera dei Deputati, *Atti parlamentari – Discussioni, Legislatura XXIX*, pp. 39-40;

Perfetti, Francesco, *Parola di re: il diario segreto di Vittorio Emanuele*, Firenze, Le lettere, 2006;

– *La Camera dei Fasci e delle Corporazioni*, Roma, Bonacci, 1991;

– *Fascismo monarchico: i paladini della monarchia assoluta fra integralismo e dissidenza*, Roma, Bonacci, 1988 ;

Rodolico, Niccolò, *Storia del Parlamento italiano*, Palermo, Flaccovio, 1963-1984;

Serra, Enrico, *Manuale di Storia delle relazioni internazionali e diplomazia*, Milano, ISPI, 2000;

Suardo, Giacomo, *Discorso del 17 aprile 1939*, in Senato del Regno, *Resoconti delle discussioni*, Legislatura XXX, pp. 5-7;

Vittoria, Albertina, *Luigi Federzoni*, in V. De Grazia, S. Luzzatto (a cura di), *Dizionario del Fascismo*, vol. I, pp. 526-528;

Zeno, Livio, *Ritratto di Carlo Sforza. Col carteggio Croce-Sforza e altri scritti inediti*, Firenze, Le Monnier, 1975.


## *Documenti*


ACS[23], Gabinetto del Ministro Mattioli Pasqualini, Carte Acquarone, b. 55, fasc. 18, Promemoria per Sua Maestà il Re e Imperatore;

– Gabinetto del Ministro Mattioli Pasqualini, Carte Acquarone, b. 55, fasc. 32;

– Real Casa, Divisione I, Segreteria Reale, b. 1201 (1936-1940), fasc. 33, Protocollo segreto fra Italia e Germania;

– Segreteria Particolare del Duce, Carteggio riservato, b. 32, fasc. 242/R, sottofasc. 16/B/, Gran Consiglio1938, seduta 12 settembre 1938, Relazione del Sottosegretario di Stato Domenico Farini al Duce;

– Segreteria Particolare del Duce, Carteggio riservato, fasc. 242/R, sottofasc. 17/B, Gran Consiglio 1939;

Camera dei Deputati, *Atti parlamentari-Discussioni*, Legislatura XXVII, Sessione I, seduta del 27 maggio 1924;

– *Atti parlamentari-Discussioni*, Legislatura XXVII, Sessione I, seduta del 31 maggio 1924;

– *Atti parlamentari –Discussioni*, Legislatura XXVIII, Sessione I, Seduta Reale, 20 aprile 1929;

– *Atti parlamentati -Discussioni*, Legislatura XXIX, Sessione I, seduta inaugurale del 28 aprile 1934;

Camera dei Deputati, *Atti parlamentari –Discussioni*, Legislatura XXIX, Sessione I, tornata II, seduta del 14 dicembre 1938;

– *Regolamento della Camera dei Fasci e delle Corporazioni*, in Camera dei Deputati, *Atti Parlamentari – Discussioni*, Legislatura XXIX, Sessione I, seduta del 14 dicembre 1938;

Camera dei Fasci, *Bollettino delle Assemblee Legislative*, XXXª Legislatura, Iª della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, Anno XIII (serie 2°), N.1 – luglio 1939 – XVII;
Senato del Regno, *Atti parlamentari – Discussioni*, Legislatura XXIII, Sessione unica, seduta del 13 febbraio 1911;
– *Atti parlamentari – Discussioni*, Legislatura XXVIII, Sessione I, seduta del 27 giugno 1929;
– *Atti Parlamentari – Discussioni*, Legislatura XXIX, Sessione I, seduta del 12 dicembre 1938;
– *Atti parlamentari – Discussioni*, Legislatura XXX, 1° della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, anno 1939 (XVII-XVIII), 15 aprile 1939;
– *Atti parlamentari – Discussioni*, Legislatura XXX, 1° della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, anno 1939 (XVII-XVIII), 17 aprile 1939;
– *Atti parlamentari – Documenti*, Legislatura XXIX, Sessione I, N. CXV, pp. 6-11.

[1] Un recente approfondimento della storia monarchico costituzionale italiana in periodo liberale è stato affrontato in modo completo in Colombo, *Il re d'Italia*. In quest'opera si ripercorrono tutti gli aspetti legati alle prerogative statutarie del monarca ricostruendo, attraverso molteplici fonti archivistiche, il livello di intervento della monarchia sabauda da Carlo Alberto ai primi vent'anni del Regno di Vittorio Emanuele III.

[2] Questo non significa che negli ultimi sessant'anni nessuno si sia più interessato alle sorti della Monarchia sabauda nel ventennio dei Regime e ai suoi rapporti con il fascismo. Laddove però il tentativo c'è stato l'approccio si è rivelato più conforme alla storiografia contemporaneista che a quella istituzionale. Si vedano, fra i lavori principali, De Felice, *Mussolini il fascista*, Mack Smith, *Italy and its Monarchy*; Mack Smith, Mussolini. Negli ultimi quindici anni sono poi comparse alcune opere settoriali di carattere istituzionale, centrate sulle realtà di Camera e Senato in periodo fascista. Ci si riferisce, in particolare, a Musiedlak, 2003; Perfetti, *La Camera dei Fasci*; Campochiaro- Gentile, *Il totalitarismo alla conquista della camera alta*.

[3] Questa espressione, comunemente adottata dai re sabaudi fra il 1848 e il 1922, comparirà, quale segno di continuità istituzionale, anche in tutti e quattro i discorsi della Corona pronunciati da Vittorio Emanuele III nel corso del ventennio. Si veda a tal proposito Monti, *I Discorsi della Corona*.

[4] Tale articolo è conservato anche in Acs, Segreteria Particolare del Duce, Carteggio riservato, fasc. 242/R, sottofasc. 17/B, Gran Consiglio 1939

[5] Luigi Federzoni (1878-1967) fu nominato Presidente del Senato nel 1929 e mantenne la carica proprio fino al 2 marzo del 1939, quando Mussolini lo allontanò dalle responsabilità politiche, relegandolo alla presidenza dell'Accademia d'Italia. Per indicazioni biografiche su Federzoni si veda, A. Vittoria, *Luigi Federzoni*, in De Grazia-Luzzatto, 2005, pp. 526-528.

[6] Grandi sostituì il Duce anche nel proclamare aperti i lavori parlamentari alla fine del discorso del Re. Si veda CAMERA DEI FASCI, *Bollettino delle Assemblee Legislative*, XXXª legislatura, Iª della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, Anno XIII (serie 2°), N.1 – luglio 1939 – XVII, pp. 11-13. Per un confronto con la prassi precedente si rimanda a CAMERA DEI DEPUTATI, *Atti parlamentari-Discussioni*, Legislatura XXVIII, Sessione I, Seduta Reale, 20 aprile 1929, pp. I-VIII.

[7] Le norme che modificarono l'ordine delle precedenze furono i Regi Decreti 16 dicembre 1927, n. 2029 e 22 dicembre 1930 n. 1757. Circa questo aspetto del cerimoniale e la sua importanza a livello diplomatico, si veda Serra, *Manuale di Storia delle relazioni internazionali*, pp. 171-175; in particolare, per un riferimento ai suddetti decreti e alle relative fonti archivistiche, p. 173.

[8] L'ordine delle precedenze vede rispettivamente: Mussolini, i Cavalieri della SS. Annunziata, i Ministri segretari di Stato e le deputazioni speciali di Senato e della Camera dei deputati. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Atti parlamentari – Discussioni*, Legislatura XXVIII, Sessione I, Seduta Reale, 20 aprile 1929, p. I.

[9] La procedura di elezione interna del Presidente del Senato, applicata dal Regime fascista fino al 1939, era in realtà frutto di una norma interna introdotta solo all'indomani della Prima Guerra Mondiale come unica attuazione concreta del progetto di riforma presentato alla Camera Alta il 13 agosto 1919. Tale progetto, nato dal lavoro di una "Commissione di studio sulla riforma del Senato" insediata nel gennaio dello stesso anno e presieduta da Tittoni, aveva l'obiettivo di mettere fine alla debolezza congenita del Senato, coniugando da una parte l'esigenza di rappresentanza politica a quella degli interessi generali e locali del paese, e sottraendo dal-

l'altra il reclutamento dei senatori all'azione del ministero, così come stabilito dal Regio decreto del 14 novembre 1901 n. 466 legato al nome di Giuseppe Zanardelli. Primo presidente eletto dall'Assemblea senatoriale fu Tommaso Tittoni (si veda Antonetti, *Gli Invalidi della Costituzione*, pp. 230-237).

[10] Per il testo della legge n. 129 del 19 gennaio 1939 si veda Aquarone, *L'organizzazione dello stato totalitario*, pp. 567-570, in particolare p. 568. Il Regolamento del Senato approvato il 21 dicembre 1938 è consultabile in SENATO DEL REGNO, *Atti parlamentari – Documenti*, Legislatura XXIX, Sessione I, N. CXV, pp. 6-11.

[11] Se, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto "Il Presidente, i vice-presidenti e i segretari della Camera dei deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d'ogni Sessione per tutta la sua durata", l'art. 35 stabilisce invece che "Il Presidente e i vice presidenti del Senato sono nominati dal Re".

[12] La *Relazione sulle proposte di Riforma Costituzionale* fu presentata e discussa il 2 aprile 1937-XV presso la Commissione Solmi, organo incaricato di studiare la riforma legislativa. In particolare il riferimento è all'articolo 12 del documento numero 4 (*Organizzazione interna e funzionamento della Camera dei Fasci e delle Corporazioni*): «Il Presidente ed i Vice Presidenti della Camera in numero di tre, sono nominati con Decreto del Duce» Cfr. ATTI DELLA COMMISSIONE SOLMI, seduta del 2 aprile 1937-XV, Perfetti, *La Camera dei Fasci*, pp. 285-320, in particolare p. 317.

[13] Per un approfondimento circa la procedura di elezione interna del Presidente del Senato introdotta nel 1919 si rimanda a nota 9. Bisogna tuttavia ricordare che una proposta governativa in tal senso era stata approvata dalla Camera Alta già il 13 febbraio 1911 quando – dopo lunga discussione sull'ampio progetto di riforma del Senato contenuto nella relazione Arcoleo – si arrivò alla votazione dell'ordine del giorno Torrigiani: "Il Senato, con animo grato, prende atto del proposito del potere esecutivo di demandare al Senato la designazione del suo Ufficio di Presidenza; e confida che il Governo presenterà analogo progetto di legge" [SENATO DEL REGNO, *Atti parlamentari-Discussioni*, Legislatura XXIII, Sessione unica, tornata del 13 febbraio 1911, pp. 4613-4632]. Se, come ricorda Francesco Brancato "la proposta governativa che la nomina del Presidente del Senato, come quello della Camera, avvenisse per elezione" fu l'unica ad essere approvata [F. Brancato, 1963-1984, p. 142] Saverio Cilibrizzi precisa che "I governi che si succedettero finsero di ignorare persino la promessa di Luzzatti e l'approvazione dell'ordine del giorno dell'onorevole Balenzano per la designazione dell'Ufficio di Presidenza da parte dello stesso Senato". [Cilibrizzi, 1934].

[14] Testo in Aquarone, *L'organizzazione dello stato totalitario*, pp. 581-590, doc. 63, in particolare p. 590 art. 34: «Ai Senatori e ai Deputati i provvedimenti disciplinari possono essere inflitti soltanto dal segretario del PNF. I Deputati e i componenti delle Corporazioni incorsi nei provvedimenti disciplinari di cui ai nn. 2 e 3 dell'art. 8 sono sospesi dall'esercizio delle loro funzioni […]».

[15] Cfr. Campochiaro- Gentile, *Il totalitarismo alla conquista della camera alta*, p. 119: «al 30 settembre i senatori in carica, compresi i principi reali, erano 457, e di questi 415 erano iscritti al partito».

[16] La commissione in oggetto, denominata Commissione Solmi dal nome del suo relatore, venne nominata dal Gran Consiglio il 18 novembre 1936 e svolse i suo lavori dal 1° dicembre dello stesso anno al 14 luglio 1938. Gli Atti della Commissione, ai quali si farà riferimento da qui in avanti, sono stati pubblicati integralmente in Perfetti, *La Camera dei Fasci*, pp. 239-371. I membri della commissione furono Costanzo Ciano, Achille Starace, Arrigo Solmi, Giuseppe Bottai, Ferruccio Lantini.

[17] Un punto, quest'ultimo, che si evince in particolare dallo schema di riforma elaborato e presentato da Solmi di fronte alla Commissione il 21 gennaio 1937, ed esaminato poi nella seduta del 5 febbraio 1937-XV.

[18] La vicenda legata al 'caso Sforza' è ampiamente descritta in Campochiaro- Gentile, *Il totalitarismo alla conquista della camera alta*, pp. 94-101, in particolare p. 97. Gentile basa le proprie osservazioni sull'operato di Federzoni, facendo appunto riferimento ad una lettera di Suardo del 29 dicembre 1938, inviata al Presidente del Senato e rinvenuta in Assr, Carte Suardo, b. 1, fasc. 5.

[19] L'unico accenno si ha sempre nel diario di Federzoni: «Mussolini, […] parlandomi da solo a solo […] mi confidò che il Re di recente gli aveva fatto osservare l'inopportunità di qualsiasi sanzione nei confronti di Sforza per la sua propaganda all'estero. Così del caso Sforza in Senato non si parlò più». Si veda L. Federzoni, *L'Italia di ieri per la storia di domani*, p.177.

[20] v. Art. 10, comma 3, legge n. 2693, 9 dicembre 1928.

[21] Eppure, solo due anni più tardi e di fronte alla prospettiva di vincere la guerra, Vittorio Emanuele sembra dare il proprio assenso all'alleanza militare italo-tedesco-nipponica (27 settembre 1940), spendendo parole di amicizia nei confronti del Capo di Stato tedesco. In risposta ad una

lettera di Hitler, Vittorio Emanuele risponde infatti in questi termini in data 28 settembre 1940: «Vi ringrazio molto per le cortesi espressioni che avete avuto l'amabilità di rivolgermi mentre la Germania, il Giappone e l'Italia riaffermano nel Patto Tripartito la loro indissolubile alleanza. Tutti gli Italiani uniti a me ricambiano con pari cordialità i più fervidi voti per Voi, Eccellenza e per l'amico valoroso popolo di Germania». In corsivo, sotto la firma di Vittorio Emanuele si legge: «Testo approvato dal Ministero degli Affari Esteri». Si veda Acs, Real Casa, Divisione I, Segreteria Reale, b. 1201 (1936-1940), fasc. 33, Protocollo segreto fra Italia e Germania.

[22] Su «il Becco Giallo» si veda anche Del Buono- Tornabuoni, *Il Becco Giallo: dinamico dell'opinione pubblica*.

[23] Archivio Centrale di Stato.

# Elementi per una storia istituzionale della Romania comunista: il dispotismo di Nicolae Ceauşescu

LUCA FALCIOLA

*Cenni introduttivi*

Sui crimini e gli arbìtri di Nicolae Ceauşescu si é detto e scritto molto. Per quanto la Romania conservi ancora una certa aura di mistero, le caratteristiche e le manifestazioni più eclatanti del comunismo di Bucarest sono diventate di pubblico dominio, si sono tradotte perfino in immagini che affiorano nel lessico politico e hanno addirittura ispirato la fantasia cinematografica con successo[1].

Dell'epoca di Ceauşescu si rievocano fenomeni paradossali di dispotismo, una corruzione dilagante, un nepotismo diffuso e un culto della personalità sconosciuto anche alle dittature più estreme. Nella memoria collettiva sono rimaste vive la campagna per la natalità, che generò la tragedia delle interruzioni di gravidanza clandestine e il dramma degli orfani, e la «sistematizzazione del territorio», che avrebbe dovuto ridisegnare il paesaggio eliminando le differenze tra città e villaggi. Lo sventramento del centro storico di Bucarest e gli scempi edilizi che ancora costellano la Romania rappresentano l'evidenza sconvolgente di questo delirio: il sogno di rifare la Romania a partire dal nulla. Degli anni '80, in particolare, si ricordano le file davanti ai negozi di alimentari vuoti e i razionamenti di cibo ed energia, mentre il "Genio dei Carpazi" si godeva il comfort delle proprie residenze, viaggiava in elicottero e spendeva quasi un miliardo e mezzo di dollari per la costruzione della Casa del Popolo. Non è un caso, insomma, che per trovare un analogo letterario di questi eccessi grotteschi e surreali si sia arrivati a scomodare l'*Ubu Roi* di Jarry[2].

Diversamente, le fondamenta dell'autorità di Ceauşescu, forse oscurate dall'ampiezza del dispotismo che hanno sorretto, sembrano trovarsi in un cono d'ombra. In altri termini, non sono mai stati esplorati, sotto il profilo istituzionale e politico, il come e il perché un tale potere – in alcuni casi palesemente irragionevole e capriccioso – sia stato possibile, abbia potuto funzionare e sia stato longevo. Non si è nemmeno fatta chiarezza sulla natura dell'aspira-

zione totalitaria del leader romeno, lasciando irrisolta la questione della sua genesi: progressivo delirio di onnipotenza o progetto sapientemente realizzato? Occorre perciò interrogarsi su quali fossero le pietre angolari del sistema di potere di Ceauşescu, analizzando le più rilevanti riforme istituzionali e costituzionali, così come i mezzi e le strategie di legittimazione che permisero, nella legalità apparente, tale ruolo autocratico.

Un'indagine di questo genere, del resto, è assente dall'intero panorama della storia delle istituzioni, che sembra aver trascurato proprio i regimi autoritari e totalitari – sicuramente quello comunista romeno, ma perfino quello della Germania nazista – nell'ipotesi che sotto tali condizioni la politica avesse invaso il campo di gioco e avesse "anestetizzato" le istituzioni al punto da renderle inoperanti. Il caso della dittatura di Ceauşescu, viceversa, rappresenta una prova convincente che lo studio delle istituzioni politiche dei sistemi socialisti è tutt'altro che marginale, spiega alcune dinamiche fondamentali e possiede forti capacità euristiche, anche ai fini di un'analisi complessiva del fenomeno comunista.

## 1. *Il percorso di legittimazione*

È ormai pienamente accertato che il comunismo in Romania, ancora all'inizio degli anni '60, fosse stabilmente al potere ma non fosse ancora pienamente legittimato.

La Romania di Gheorghe Gheorghiu-Dej[3] era stata accuratamente modellata sul *cliché* sovietico: dalla collettivizzazione forzata alle purghe, dagli abusi di potere ai campi di concentramento, dalla creazione del proletariato urbano all'educazione socialista. Al Partito comunista stesso era infatti legata un'immagine di estraneità rispetto alla storia romena: la sua presenza in Romania era stata fondamentalmente imposta dai Russi e il suo successo era stato guadagnato con la forza e con la brutalità dell'Armata rossa (che fino al '58 era rimasta sul territorio romeno). Le posizioni del Pc – nel quale la componente etnica romena fu a lungo minoritaria – erano state marcatamente anti-nazionali, prima, durante e perfino dopo la Seconda Guerra mondiale.

Ed era proprio lo stretto rapporto con l'Unione sovietica a creare i più grossi problemi di legittimazione, specie in un Paese come la Romania, geloso delle proprie tradizioni e custode di un'identità costruita spesso in opposizione alla Russia. Il nazionalismo borghese era stato fino ad allora combattuto dai comunisti in nome del patriottismo socialista e dell'internazionalismo operaio; i miti nazionali – che in Romania alimentavano un pantheon affollato di salvatori della patria – erano stati seppelliti e sostituiti da nuovi idoli proletari. Braflov era stata ribattezzata Città Stalin e perfino l'ortografia era stata slavizzata: addirittura il termine *România* veniva trasformato in *Romînia*. Dej aveva chiaramente intuito questo disagio ed aveva, timidamente e tardivamente, intrapreso una via "nazionale" al comunismo. Ciò significava assumere una posizione di non allineamento all'interno del blocco che concedeva una certa autonomia ma assicurava, in ultima istanza, fedeltà a Mosca.

Al momento del suo insediamento alla guida del Pc romeno, nel marzo del 1965, Nicolae Ceauşescu – ambizioso e pragmatico più del suo predecessore – cercò proprio quella legittimazione che al socialismo

romeno ancora mancava. E agì seguendo due direttrici. La prima fu una sorta di *restyling* del Partito. Il Pc di Ceauşescu diventava il culmine di una storia antica di rivolte contro lo sfruttamento[4], la vicenda del comunismo veniva iscritta in un tracciato millenario che partiva dai Daci di Decebalo, si snodava attraverso le insurrezioni contadine e le aspirazioni romantiche e giungeva al riscatto della classe lavoratrice. Punto finale era, naturalmente, l'arrivo di Nicolae Ceauşescu che, non a caso, cominciò ad identificarsi con Stefano il Grande, leggendario principe di Moldavia, a sentirsi un epigono di Michele il Bravo, che unì i tre principati romeni e morì vittima degli stranieri, e a considerarsi perfino un successore di Vlad Tepefl, il sanguinario principe di Valacchia.

Su iniziativa del Partito comunista venne rispolverato anche l'annoso dibattito sulle origini del popolo romeno, dando forza alle tesi che esaltavano la discendenza dai Daci e rinnegavano l'eredità romana: l'Istituto storico del Partito comunista venne incaricato di riprendere queste teorie "autoctoniste" e di attualizzarle. Nel 1980 vennero celebrati i 2050 anni dalla nascita della Dacia indipendente (la Burebista) con una vera e propria esaltazione degli antichi miti nazionali: vennero inaugurati busti e furono innalzate statue equestri in tutto il Paese. Il Partito assoldò addirittura degli archeologi per provare la continuità del popolo romeno in ogni parte del territorio, fugando il dubbio di una qualsiasi migrazione, anche remota, da un'altra zona. Il prodotto di quest'amalgama ideologico fu definito dai comunisti «protocronismo»[5], finzione lessicale che evitava l'imbarazzo di ammettere un ritorno al nazionalismo.

*Nicolae Ceauşescu tra i giovani «pionieri» e i «Falchi della patria».*

L'uso patriottico della storia consentiva quindi di presentare le campagne comuniste come azioni in favore degli interessi nazionali per i quali valeva la pena di impegnarsi, indipendentemente dalla fedeltà agli ideali marxisti. La nazione recuperava tutto il suo significato di condivisione di un unico passato, avvicinandosi al modello occidentale di Stato-nazione che il Partito ufficialmente condannava. È emblematico, per cominciare, che durante la prima visita a Mosca, nel settembre del 1965, Ceauşescu abbia chiesto la restituzione del tesoro romeno trasferito in Russia durante la Prima guerra mondiale (Guida, *Romania*, p. 258.).

E così, da quel momento in poi, il *Conducator* (cioè duce, come amava farsi chiamare) dispiegò una serie di azioni diplomatiche volte a prendere le distanze dal Patto di Varsavia e che condussero, in occasione della crisi cecoslovacca, al più serio confronto tra Romania e URSS[6]. Ceauşescu, il 21 agosto del '68, si affacciò dal balcone del grande edificio grigio della sede del Partito comunista a Bucarest e pronunciò,

davanti ad un'immensa folla, uno storico discorso. Affermò:

> l'invasione della Cecoslovacchia da parte degli altri paesi del Patto di Varsavia è un grande errore, un pericolo per la pace in Europa e per il socialismo mondiale[7].

La dottrina BreÏnev fu – con una sola frase – platealmente rifiutata. Ne venne a Ceauşescu una popolarità inimmaginabile, un successo che nessun leader prima di lui aveva avuto in Romania e che lui stesso, negli anni seguenti, non ritrovò mai più. Ceauşescu aveva fatto ingresso nel tempio degli eroi romeni: la serie impressionante di manifestazioni spontanee di entusiasmo che lo seguirono dappertutto ne fu la conferma. L'indice di gradimento fu altissimo, tanto che molti giovani e numerosi intellettuali, tra cui il futuro dissidente Paul Goma, si schierarono apertamente a fianco del regime: governanti e governati furono per un breve momento realmente uniti, mentre da tutto il mondo occidentale piovevano apprezzamenti, sostegno diplomatico e rispetto unanime.

Qui si innesta la seconda direttrice del suo percorso di legittimazione: l'avvicinamento all'Occidente. Da questo momento la Romania cominciò a godere dei favori del mondo occidentale grazie alla strategia guidata dagli Americani, che speravano di contagiare ideologicamente l'economia romena e con essa il regime. Si voleva che la Romania si aprisse agli investimenti esteri e al commercio occidentale, non tanto per il suo modesto mercato, quanto piuttosto per creare una *success story*: gli altri Paesi socialisti avrebbero dovuto capire, attraverso questo esempio, che la cooperazione con i Paesi dell'Ovest poteva rivelarsi profittevole e che l'indipendenza da Mosca era una via praticabile e vantaggiosa. Così Ceauşescu si incamminò sulla strada timidamente aperta da Dej e, senza più timori reverenziali, la percorse fino in fondo.

Nel maggio del 1968, per la prima volta nella storia della Romania comunista, un presidente di un Paese occidentale, Charles de Gaulle, venne accolto in visita ufficiale. Nello stesso anno venne costituita la Banca romena per il commercio estero, mentre nell'agosto del '69 Richard Nixon ricevette un caloroso benvenuto a Bucarest: era la prima visita di un presidente americano in un Paese socialista. L'anno successivo Ceauşescu ricambiò la visita al suo sostenitore d'oltreoceano e parlò davanti all'Assemblea delle Nazioni Unite. Nel 1971 la Romania aderì al GATT, nel '72 ebbe accesso alla WB e al FMI. Nel 1973 ottenne la concessione di un trattamento privilegiato nel Mercato comune europeo. Ceauşescu si recò in visita anche in Italia, nel maggio del 1973, ed ebbe modo di incontrare il presidente Giovanni Leone, il presidente del Consiglio Giulio Andreotti, il ministro degli Esteri Giuseppe Medici e perfino Papa Paolo VI. Romania e Italia firmarono una Dichiarazione comune sui temi della pace e del disarmo internazionali. Andreotti, nel maggio 1977, venne a propria volta ricevuto a Bucarest e nella residenza di Snagov (Panebianco, *La Romania di* Ceauşescu, pp. 34-35.). Nel '75 – prima tra i Paesi comunisti – la Romania ottenne da parte degli Stati Uniti la clausola della nazione più favorita (MFN), grazie ad un trattato commerciale stipulato il 2 aprile di quell'anno. Poté così ricevere un cospicuo flusso di prestiti che, tra l'altro, fecero lievitare il debito estero romeno a più di 10 miliardi di dollari[8]. Gerald Ford, succeduto a Nixon, non cambiò strategia e, appena

eletto, si recò prontamente in visita in Romania, nell'agosto del 1975. A ciò si aggiunga che la Romania fu l'unico Paese della galassia socialista a mantenere relazioni amichevoli con Israele anche dopo la guerra dello Yom Kippur.

Questo rapporto privilegiato con l'Occidente durò all'incirca fino alla fine degli anni '70; uno degli ultimi episodi fu la visita del ministro delle Finanze americano Michael Blumenthal nel '78. Poi, gli avvenimenti internazionali, e in particolare la Conferenza di Helsinki, cambiarono lo scenario e la Romania si trovò ad essere solo uno dei tanti paesi del blocco ad intrattenere rapporti con l'Occidente. Ma nel frattempo Ceaușescu aveva riportato la Romania al cospetto delle grandi nazioni: il piccolo paese dei Carpazi si era trovato, fugacemente, al centro di interessi planetari e il suo leader, il comunista "scismatico", veniva vezzeggiato in ogni parte del mondo occidentale, raccogliendo encomi, onorificenze, titoli e diplomi in occasione di tutti i suoi viaggi. Si va dalla cittadinanza onoraria di Disneyland alla *Légion d'honneur*, dai dottorati *honoris causa* delle Università di Nizza, Teheran, Bogotá, Quito, Buenos Aires, Lima, Beirut, Bahia, Quezon e dello Yucatán, fino al titolo di *Knight Grand Cross of the Most Honourable Order of the Bath*, ricevuto dalla Regina d'Inghilterra nel 1978[9]. Anche l'Italia fece la sua parte nominando, il 21 maggio 1973, il *Conducator* romeno (insieme alla moglie Elena) Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica e conferendogli la cittadinanza onoraria di Bari[10].

Il risvolto interessante di queste due strategie di legittimazione sta nel fatto che entrambe si rivelarono tanto efficaci quanto strumentali. La "via romena al socialismo" fu più una formula propagandistica gradita all'Occidente che una reale sfida ideologica. Lo stesso Ceaușescu negò esplicitamente la validità di quest'espressione: il confronto con la Russia si rivelò infatti "ritualizzato", per molti aspetti svuotato dei suoi contenuti. Il *Conducator* dimostrò machiavellicamente di saper sostituire la pelliccia del leone con quella della volpe. Altrettanto strumentale, da parte di entrambi i protagonisti, fu la *liaison* tra la Romania e il mondo occidentale. Il leader romeno ne trasse vantaggi economici (in termini di scambi commerciali, di accesso ai prestiti e di importazione di tecnologie) e indiscutibili successi diplomatici. Invece l'Occidente, Stati Uniti in testa, sfruttò Ceaușescu come esca per gli altri Paesi del blocco (fino a quando poté servire) e lo abbandonò nel momento delle difficoltà.

## 2. *Dietro le quinte del potere: le trasformazioni del Partito e dello Stato*

Il consolidamento del potere da parte di Ceaușescu, al di là dell'aspetto ideologico di cui si è detto, fu caratterizzato da una consapevole opera di ingegneria istituzionale e politica.

Il Partito, anzitutto, venne trasformato in uno strumento formidabile di accentramento del potere e di promozione personale. Se fino al IX Congresso del Pcr (19-24 luglio 1965) Ceaușescu poteva ancora essere considerato un *primus inter pares*, a partire da quell'anno e, definitivamente dal '69, la leadership collettiva ed ogni condivisione del potere vennero eliminate. Già in seno al Congresso del '65 venne presentato da Gheorghe Apostol[11] un nuovo Statu-

to del Pcr che, oltre a ridisegnare la struttura del Comitato centrale per prevenire la concentrazione nelle mani dei singoli di poteri decisionali, conteneva una modifica sostanziale. Si trattava dell'art. 13 b secondo cui

> un membro del Partito non può detenere che una sola funzione di direzione politica che esige un'attività permanente, o negli organismi di partito o negli organi di Stato.
> [*Status du Parti communiste roumain*, art 13)]

Tale emendamento, all'apparenza marginale – tanto che nessuno durante il Congresso vi si oppose – si rivelò determinante. A quel tempo, infatti, la maggior parte dell'*élite* al potere deteneva una posizione all'interno della gerarchia comunista e al contempo una nell'apparato statale. Con l'introduzione del 13 b, tutti dovettero scegliere una delle due cariche, dimezzando così la propria sfera di potere. Ciò permise a Ceaușescu di proseguire nell'eliminazione degli avversari e soprattutto del suo unico vero rivale all'interno del Partito, il ministro degli Interni Alexandru Drăghici[12], il quale venne rimosso dall'incarico governativo che ricopriva dal 1952. Nel '68 venne espulso dal Segretariato ed infine radiato dal Partito a seguito di un'indagine giudiziaria sapientemente orchestrata[13]. Sempre in questo contesto va inquadrata un'altra riforma fortemente voluta da Ceaușescu, ovvero l'emendamento dell'articolo 22 dello Statuto di Partito che originariamente attribuiva l'elezione del segretario generale (e quindi la sua eventuale rimozione) al Comitato centrale (*Status du Parti communiste roumain*, art. 22). Questo potere, in occasione del X Congresso (agosto 1969), venne trasferito al Congresso stesso. Ceaușescu si svincolava così dal Comitato centrale che era l'unico organo di Partito non ancora completamente rinnovato e dal quale dipendeva, in ultima istanza, la sua posizione. In seno al Congresso, viceversa, Ceaușescu era sicuro di trovare un largo appoggio che veniva dalle masse, scongiurando i complotti dell'élite di Partito[14].

Se, fino al '69, le parole d'ordine all'interno del Pc erano state "promozione degli alleati" e "rimozione dei rivali", dagli anni '70 in poi la strategia di gestione del personale subì una correzione di rotta. Ora che la *leadership* di Ceaușescu era consolidata e la classe dirigente quasi interamente sostituita, si presentava il rischio – peraltro paventato dal segretario generale – di vedere gli uomini politici da lui stesso nominati arroccarsi sui posti di potere, formare delle enclave pericolose e, al limite, sediziose. Molti, specie nel Partito, cominciavano a trasformarsi in veri e propri dignitari: godevano delle loro rendite di posizione, si tenevano al riparo dai mutamenti e avrebbero potuto, un giorno, rifiutarsi di approvare le scelte del leader.

Ceaușescu perciò introdusse il principio della "rotazione dei quadri", formulato in occasione del plenum del Cc del febbraio 1971[15]. Si trattava, in sintesi, di immettere "esperienza" nella classe dirigente attraverso il periodico avvicendamento delle cariche in sfere diverse (governo, Partito, organizzazioni di massa) e a tutti i livelli (dai Consigli popolari al Consiglio dei ministri). Gli attivisti di Partito avrebbero dovuto lavorare negli uffici dello Stato e i dipendenti statali in quelli del Partito. La direttiva venne concretamente applicata trasferendo anche alte cariche di Partito a posizioni nei Comitati regionali o nei quadri delle organizzazioni collettive. Nel luglio del '72, il principio della "rotazione dei

quadri" fu inserito formalmente nel nuovo statuto del Pcr. Questa rotazione accelerò nel corso degli anni '70 e culminò negli anni '80 quando qualsiasi carica, eccetto quella del leader, divenne instabile e potenzialmente soggetta a cambiamento.

Parallelamente, il cammino di affermazione personale di Ceauşescu fu sostenuto da una strategia di indebolimento degli organi di Partito. Più precisamente si assistette – sulle note di uno spartito propagandistico che glorificava l'allargamento della partecipazione – ad un consistente ampliamento dei ranghi di quasi tutte le assise di Partito. Lo scopo era, chiaramente, di attenuarne l'efficacia decisionale, rendendole sproporzionate e ingovernabili. Tale finalità trova conferma nel fatto che gli organi nei quali venne accentrato il potere, e dove sedeva Ceauşescu, non subirono rilevanti modifiche: il Segretariato arrivò a contare al massimo 11 membri, cioè solo due in più rispetto ai 9 del 1965 e il *Bureau* permanente, addirittura, vide la sua *membership* ridotta se messa a confronto con il suo omologo (il *Presidium*) del '65. Il Comitato centrale, per converso, vide le sue fila aumentare dai 196 membri (121 permanenti e 75 candidati) del '65 ai 446 (265 permanenti e 181 candidati) del 1984. Questa atomizzazione del potere si riscontra anche nelle cifre riguardanti la nomenklatura ufficiale che «Scînteia», il 29 marzo del 1987, rivelò essere composta da circa 200 mila individui (10.700 dei quali di diretta emanazione del Cc), pari quasi all'1% della popolazione (Fischer, *Nicolae* Ceauşescu, pp. 53 e 92).

Anche l'analisi della struttura dello Stato rivela un uso strumentale delle istituzioni e delle regole, le quali venivano progettate e modificate con disinvoltura, in funzione del controllo assoluto del potere. Prendendo a prestito una formula di Pierre Bordieu, si può affermare che nella Romania di Ceauşescu «le jeu avec la règle est la règle du jeu»? (Bordieu, *Droit et passe-droit*, pp. 85-96, in particolare p. 86). E tale dinamica trova conferma nel fatto che, a dispetto delle previsioni teoriche, una serie di principi furono costantemente violati, così da produrre «un senso di irrealtà, un'atmosfera kafkiana di insicurezza, ansietà, e comportamento erratico»[16]. L'aspetto più evidente è senza dubbio rappresentato dall'inconsistenza delle riforme per l'allargamento della democrazia promosse da Ceauşescu. Sono infatti sufficienti due esempi per tracciare un quadro eloquente: l'aumento della consultazione a tutti i livelli e l'introduzione delle candidature multiple alle elezioni della Grande Assemblea Nazionale[17].

Per quanto riguarda il primo aspetto, il segretario generale si prodigò organizzando conferenze, incontri e visite. Ceauşescu era solito attardarsi coi dirigenti locali, ascoltare i consigli e dare indicazioni precise. Nei momenti di grave crisi per la nazione, come in occasione di alcune calamità naturali (le alluvioni del '70 e del '75 o il terremoto del '77), visitò le aree colpite incoraggiando con la propria presenza le popolazioni in difficoltà. Anche a seguito delle prime proteste dei lavoratori in Polonia, temendo analoghe reazioni in Romania, il *Conducator* fu instancabile nel suo viaggiare – specie nei primi mesi del '71 – da un capo all'altro del Paese per "consultarsi con le masse". Diede inoltre precisa disposizione che fossero costantemente pubblicate le lagnanze dei cittadini, tanto che «Scînteia» si riempì di lettere dei lettori. Il dialogo tra la *leadership* e le masse

era un imperativo categorico e il *Conducator* non smise mai di ripeterlo all'*élite* comunista. L'altra faccia della medaglia, a dispetto delle dichiarazioni, fu la modalità fittizia dello scambio di opinioni tra il capo e le masse. Le visite di Ceauşescu erano organizzate nel dettaglio perché non vi potesse incontrare né proteste né critiche; niente o quasi si svolgeva spontaneamente e il tanto proclamato dialogo con il popolo si riduceva ad un bacio sulla fronte dei bambini che gli offrivano fiori o al compiacimento del capo di fronte alle "spontanee" manifestazioni di riconoscenza dei lavoratori.

Quanto al secondo ordine di riforme, fu all'apparenza il più dirompente. Fino al 1971, in occasione delle elezioni politiche per il rinnovo della Grande Assemblea Nazionale e dei Consigli popolari, il Fronte dell'unità socialista nominava in ogni circoscrizione il candidato unico. Nel febbraio di quell'anno, Ceauşescu stabilì che da quel momento in poi ci sarebbero stati più candidati per ogni seggio, al fine di accrescere la responsabilità dell'elettorato passivo rispetto alle masse e le possibilità di scelta democratica.

Anche questa riforma, alla prova dei fatti, si trasformò in farsa: alle elezioni del '75, furono presentati solo 488 candidati per 349 seggi[18]. La selezione dei candidati in ogni distretto elettorale avvenne, come sempre era stato, nel corso di riunioni pubbliche durante le quali i commissari del Fronte dell'unità socialista nominavano i prescelti tra i delegati di Partito riuniti. Ciò accadeva in occasione di tutte le consultazioni, sia per gli organi centrali di Stato e Partito, sia per i posti di responsabilità nelle Province, sia per i livelli più bassi dell'amministrazione, impedendo in ogni caso la presentazione spontanea dei candidati.

La competizione con candidature multiple avvenne quindi soltanto in rare occasioni e più frequentemente per i posti di minore responsabilità. A ciò si aggiunga che, nei casi in cui venivano presentati due ipotetici avversari, entrambi avevano la stessa piattaforma programmatica e la stessa provenienza politica, riducendo così la competizione alle conoscenze personali e all'*appeal* verso il pubblico. Andò a finire che alle elezioni del '75 si ebbe un numero enorme di doppi voti sulle schede elettorali, il che fu presentato dal regime come un successo: i votanti – secondo il Partito – avevano riconosciuto pari capacità ai buoni candidati. In realtà, più probabilmente, tale atteggiamento rivelava disinteresse e sfiducia: infatti, anche il semplice gesto di infilare la scheda bianca nell'urna, senza entrare nella cabina ad esprimere la preferenza, significava per legge un voto ad entrambi i candidati, risparmiando all'elettore qualsiasi compromissione.

Del resto, tale manipolazione delle regole democratiche risulterebbe inspiegabile se non si tenesse presente che il Partito comunista era costituzionalmente definito «la forza politica dirigente di tutta la società»[19]. La dottrina comunista giustificava questa forma di sottomissione dello Stato al Partito come

> il risultato di un processo storico dove il Partito si è affermato come la forza più avanzata, la più ferma nella difesa degli interessi fondamentali dei lavoratori.

Tale primato del Partito, «nella concezione e nella pratica socialista», non sarebbe stato in contrasto con «la pienezza del potere del popolo». Al contrario, doveva apparire come «una delle più importanti manifestazioni di garanzia» della sua realizzazione effettiva (Rusu,

*Institutions politiques et administratives de la République Socialiste de Roumanie*, p. 14).

L'onnipresenza del Partito era legittimata dal fatto che nessuna sfera d'attività che interessasse l'edificazione del nuovo regime potesse restare al di fuori delle sue preoccupazioni e che nessun organo dello Stato, nessuna organizzazione sociale, potesse dispiegare la propria attività senza un'adeguata direzione politica. Il Partito stabiliva la linea politica generale, formava i quadri, proponeva i candidati e mobilitava le masse verso i suoi obiettivi. Lo stesso Statuto del Partito, all'art. 60, sanciva quanto segue:

> Il Partito comunista romeno – forza politica dirigente del popolo – orienta tutta l'attività degli organi centrali e locali dello Stato della Repubblica Socialista di Romania.

Un simile ruolo esigeva da parte dei membri del Partito che lavoravano negli organi dello Stato

> un elevato senso di responsabilità in ciò che concerne l'applicazione della politica e delle decisioni del Partito, il rispetto rigoroso della disciplina del Partito e dello Stato [...]. I comunisti che detengono delle funzioni dirigenziali nelle istituzioni sono obbligati a rendere conto periodicamente davanti al Cc del Pcr o, rispettivamente, davanti ai Comitati regionali, di distretto e di città, del modo in cui le decisioni del Partito e le leggi dello Stato sono applicate nel campo dove lavorano, così come nella loro propria attività. [*Status du Parti communiste roumain*, art 60]

Si trattava, in altri termini, della cosiddetta «direzione scientifica della società» (AA.VV., *La Romania negli anni del socialismo 1948-1978*, p. 268).

Di questa "confusione" tra Stato e Partito, d'altronde, nessuno fece mai mistero. Lo stesso Ceauşescu lo ripeté più volte:

> Ho in mente un certo mescolamento delle attività dello Stato e del Partito, anziché tracciare limiti ben definiti per evitare sovrapposizioni e parallelismi. Indubitabilmente, nel lungo periodo noi dovremo assistere ad una sempre più stretta fusione delle attività di Partito, Stato e di altri corpi sociali; questo è il processo regolare dello sviluppo socialista e comunista[20].

È bene ricordare che tale concetto non era ovviamente un'invenzione del *Conducator*; questo "mescolamento" era già presente sotto Dej e negli altri Paesi comunisti, ma durante la permanenza al potere di Ceauşescu la sovrapposizione del Partito allo Stato mostrò due caratteristiche originali: fu esplicita e raggiunse forme parossistiche.

Già nel dicembre del 1967, alla Conferenza nazionale del Partito, fu cancellato dallo Statuto l'articolo 13 b, inserito due anni prima e rappresentante l'ultimo argine allo sconfinamento del Partito. La conseguenza più immediata fu la proposta di Chivu Stoica[21], salutata favorevolmente e approvata, secondo cui il segretario generale del Partito avrebbe dovuto ricoprire anche la carica di presidente del Consiglio di Stato. La conferenza del '67, pertanto, consacrò Ceauşescu capo dello Stato. Seguendo la stessa logica di commistione degli spazi politici, venne introdotta la regola per cui i segretari di Partito di ogni provincia dovevano essere anche presidenti dei Consigli popolari – in nome della "leadership unitaria" – per evitare parallelismi nell'attività del Partito e dello Stato. Così anche il sindaco assunse, oltre alle funzioni di primo cittadino, quelle di capo locale del Pc.

La progressiva, e ormai fatale, identificazione degli apparati statali con quelli partitici fece un decisivo passo in avanti con la creazione, tra il '71 e il '74, di una serie di

organi supremi il cui posizionamento si collocava sul crinale tra lo Stato e il Partito, abbinando le attività dell'uno e dell'altro. La legge n. 15 del 1972 regolò il funzionamento del Consiglio centrale di controllo operaio dell'attività economica e sociale, mentre la legge n. 1 del 1973 istituì il Consiglio supremo dello sviluppo economico e sociale della Romania: entrambi vennero subordinati al Comitato centrale del Pcr e alla Grande Assemblea Nazionale. Il Consiglio della cultura e dell'educazione socialista (decreto n. 301 del 1971) e il Consiglio nazionale per la scienza e la tecnologia (decreto n. 275 del 1973) svolgevano invece la loro attività sotto la direzione congiunta del Comitato centrale del Pcr e del governo della Repubblica Socialista di Romania.

Questi organi a doppia natura, ufficialmente, avevano la missione di sostenere gli organi supremi del potere statale, sia nell'attività di preparazione delle decisioni nel campo dello sviluppo e dell'organizzazione della vita economica sia nell'attività di controllo; in realtà, furono il segno ancor più evidente del rapporto inestricabile tra Partito e Stato che ormai vivevano "in simbiosi", non potendo più esistere né l'uno né l'altro separatamente.

Il definitivo svuotamento della democrazia e la transizione verso un "comunismo monarchico" videro il loro coronamento con la legge n. 45 del 28 marzo 1974 che investiva la GAN del potere di nomina e revoca del presidente della Repubblica[22].

La nuova figura costituzionale, eletta per la durata della legislatura (che venne dilatata a cinque anni), doveva assolvere la funzione di capo dello Stato e di rappresentante delle relazioni esterne della Repubblica, era di diritto presidente del Consiglio di Stato e, all'occorrenza, presidente del Consiglio dei ministri, nominava e revocava i membri del Tribunale supremo e tutti i dirigenti degli organi centrali dello Stato che non fossero i ministri (nominava in realtà anche questi ma su proposta del Primo ministro), conferiva i gradi di generale, ammiraglio e maresciallo, così come le decorazioni e i titoli d'onore, concedeva la grazia, accordava la cittadinanza e il diritto d'asilo, stabiliva i ranghi delle missioni diplomatiche, concludeva i trattati internazionali a nome del Paese e proclamava lo stato di necessità.

Tali prerogative vennero sottratte al Consiglio di Stato che, prima d'allora, era stato una sorta di presidente della Repubblica collettivo. Nell'esercizio delle sue funzioni, il presidente era responsabile di fronte alla GAN, alla quale doveva fornire, periodicamente, delle relazioni sulla propria attività e sullo sviluppo dello Stato.

Ceaușescu arrivò così ad accentrare su di sé una quantità di incarichi e di poteri raramente riscontrabile, anche nei casi più estremi di dittatura comunista[23]. La delega del potere, la sua condivisione o la possibilità di parteciparvi divennero delle vere e proprie chimere. Questa deriva verso l'autoritarismo trovò la sua consacrazione simbolica nella nomina di Nicolae Ceaușescu a presidente della Repubblica, la cui celebrazione fu meticolosamente preparata affinchè ricordasse le investiture imperiali. Durante la cerimonia, Ceaușescu si riappropriò dello scettro aureo dei principi valacchi di cui – come detto – il *Conducator* voleva rappresentare l'ideale prosecuzione. La reazione sarcastica di Salvador Dalì fu un telegramma inviato pochi giorni dopo e ingenuamente pubblicato sulle colonne di «Scînteia»: «Apprezzo profondamente il vostro atto storico inaugurante l'uso dello scettro presidenziale»[24].

### 3. *I pilastri della 'monarchia comunista'*

Lo straordinario successo di Ceaușescu e del Partito comunista nel mantenimento del potere rendeva necessario un controllo sulla comunità politica che né lo Stato né il Pc, da soli, erano in grado di assicurare.

Vennero dunque impiegati altri strumenti che permisero allo Stato-Partito di allungare i propri 'tentacoli' a tutti i livelli e in tutti gli ambiti della società romena, in alcuni casi per plasmarla ideologicamente, in altri per inglobarla nel grande edificio comunista e, in altri ancora, per controllarla.

> La direzione da parte del Partito – si leggeva nel programma del Pcr – dev'essere esercitata non da fuori, ma dall'interno degli organismi sociali, di Stato ed economici. Ciò costituisce il processo naturale, logico, della continua crescita del ruolo dirigente del Partito, del consolidamento dell'unità della popolazione intorno ad esso, dell'elevamento della coscienza generale delle masse popolari, della sempre più attiva partecipazione della popolazione alla direzione della società. [Alberti, *La Romania*, pp. 118-119]

In realtà, dietro all'evidente retorica, era celata una strategia ben precisa, ovvero il livellamento di tutte le arene politiche e sociali al denominatore comune del Partito rivoluzionario, solo ed esclusivo interprete dell'interesse generale. In quest'ottica ogni altro interesse o gruppo non riconducibile a quelli del regime veniva giudicato fattore negativo e ostacolo al nuovo corso della storia. Il dato interessante è che tale operazione fu più semplice in Romania che negli altri Paesi socialisti, dal momento che non vi si opposero ostacoli significativi.

Quella sfera di vita pubblica tra lo Stato e l'individuo, che in altri Paesi aveva una lunga tradizione e importanti stratificazioni, nel caso romeno non era molto sviluppata: non vi era una trama consistente di organizzazioni, gruppi, leghe o corporazioni che potesse opporre resistenza all'omologazione. Non vi erano, naturalmente, altri partiti politici antagonisti, almeno dalla fine degli anni '40; tra la popolazione contadina prevalevano, da sempre, il parrocchialismo, la chiusura nel villaggio, un certo afflato religioso e anti-democratico, l'incuranza per i governi e per la politica. La coscienza civica, insomma, era sempre stata circoscritta ad un'élite ristretta. A ciò si aggiunga che la Chiesa ortodossa proseguì, e se possibile accentuò, la propria tradizionale acquiescenza verso il potere politico.

Poste queste premesse, per tenere saldo il sistema, il Pcr si occupò *in primis* dei lavoratori. Questi, oltre che nelle file del Partito, vennero inquadrati in un'imponente organizzazione sindacale (che nel 1978 contava, secondo i dati ufficiali, 6 milioni di iscritti). La sua unità era costruita attorno all'Unione Generale dei Sindacati della Repubblica Socialista di Romania (UGSR). L'organo supremo di direzione era il Congresso, convocato ogni cinque anni, mentre l'organo direttivo, tra un congresso e l'altro, era il Consiglio centrale che – a dimostrazione della capillarità dell'organizzazione – collaborava con l'Unione della Gioventù Comunista, con il Consiglio Nazionale delle Donne, con il Consiglio della Cultura e dell'Educazione Socialista, con il Consiglio Nazionale dell'Organizzazione dei Pionieri. Il Consiglio centrale eleggeva tra i propri membri il Comitato esecutivo e il presidente (che aveva rango e funzioni di ministro in seno al governo); insieme ai vicepresidenti e ai segretari, Comitato esecutivo e presidente formavano l'Ufficio esecutivo del Consiglio centrale

del'UGSR che aveva compiti organizzativi, di selezione e di promozione dei quadri.

I rappresentanti dell'Unione dei Sindacati vennero quindi inseriti negli organi decisionali dello Stato per occuparsi dell'elaborazione delle misure concernenti lo sviluppo economico e sociale: i sindacalisti, infatti, partecipavano agli organi di direzione collettiva di tutte le imprese, mentre i presidenti delle unioni sindacali facevano parte degli organi di direzione collettiva dei ministeri (con diritto di voto nelle delibere). Infine, il Partito contava sul sindacato anche per l'attività di propaganda politico-educativa e di sviluppo della coscienza (socialista) delle masse.

Anche la categoria dei giovani, come prevedibile, fu irregimentata e l'associazionismo giovanile venne ricondotto nell'alveo dell'Unione della Gioventù Comunista. Negli anni '70 – per avere un'idea della sua ampiezza – contava circa 2,5 milioni di iscritti[25]. Potevano essere membri dell'Unione tutti i giovani tra i 14 e i 26 anni che ne accettassero lo statuto e che fossero attivisti in una delle sue organizzazioni (nelle imprese, nei villaggi, nei quartieri, ecc.). Queste potevano essere società tecniche, scientifiche, culturali, cenacoli, cineforum, associazioni sportive. L'autorità suprema era il Congresso, celebrato ogni cinque anni, che eleggeva il Comitato centrale. Il primo segretario era membro del governo e i rappresentanti dell'Unione delle associazioni degli studenti comunisti della Romania partecipavano all'attività dei senati accademici e dei consigli dei docenti, si occupavano dell'amministrazione dei convitti e delle mense universitarie. Rappresentanti dei giovani comunisti facevano parte anche degli organi direttivi collegiali delle imprese, delle cooperative e degli istituti di ricerca.

Analogo discorso può essere fatto per le organizzazioni femminili. «Commissioni delle donne» vennero inserite nei sindacati, nelle imprese e nelle cooperative. Nel 1973 il Pcr fissò addirittura al 25% la quota minima di donne nei comitati di Partito, delle imprese e delle istituzioni. Il Consiglio Nazionale delle Donne era l'organismo pubblico di direzione del movimento delle donne e rappresentava la Romania in seno alla Federazione Democratica Internazionale delle Donne. Il Consiglio si articolava in Comitati provinciali, cittadini e comunali, e la sua presidentessa faceva parte del governo in qualità di ministro.

A fungere da pietra angolare dell'intero sistema venne creato, nell'ottobre del 1968, il Fronte dell'Unità Socialista (FUS). Si trattava di un organismo permanente che riuniva, sotto la guida del Pcr, tutte le organizzazioni di massa, professionali, cooperativistiche, i consigli delle nazionalità coabitanti, i culti religiosi, le unioni dei creatori, le associazioni e le società scientifiche, culturali-artistiche e sportive. La sua formazione – in verità frutto di calcoli politici – fu presentata dalla propaganda come conseguenza della vittoria del socialismo che ha imposto il perfezionamento delle forme di organizzazione nella democrazia. L'assise suprema del FUS era il Congresso, che si riuniva con cadenza quinquennale.

Tra i congressi, l'attività era diretta dal Consiglio nazionale e, tra i *plenum* del Consiglio, dall'Ufficio esecutivo. Del Consiglio nazionale facevano parte i presidenti dei Consigli provinciali del FUS, rappresentanti designati dagli operai nelle grandi imprese e personalità appartenenti al mondo della scienza, dell'arte, della cultura e dei culti religiosi.

Era inoltre prevista una folta ramificazione di assise a livello locale: le Conferenze provinciali, municipali, cittadine, comunali e perfino un'Assemblea generale rurale. Tra le convocazioni di queste conferenze l'attività era svolta dai Consigli locali e dai rispettivi Uffici esecutivi. Rappresentanza era data – formalmente – anche alle minoranze nazionali, attraverso i Consigli dei lavoratori appartenenti alle nazionalità coabitanti. Al vertice della piramide – non stupisce – era collocato il presidente del Fronte dell'Unità Socialista, che era poi il segretario generale del Pc, ovvero Nicolae Ceaușescu.

I compiti erano, data la natura politicamente strumentale del FUS, indefiniti e fumosi. Coordinava attività, compiva sforzi, organizzava l'esame dei disegni di legge e delle decisioni, consultava i cittadini, dialogava coi lavoratori, si occupava da vicino dell'attività dei deputati, teneva vivo il dialogo con le masse e organizzava le visite ufficiali del presidente. Al fine di incrementare il ruolo del FUS, il 28 marzo 1974, in occasione della modifica del regolamento di funzionamento della GAN, venne concesso al Fronte il diritto di iniziativa legislativa. La costituzione del '75 gli attribuì il diritto di presentare le candidature per la GAN e per i Consigli popolari, in quanto considerato "il più largo organismo politico permanente, rivoluzionario, democratico, a carattere rappresentativo" (*Constitution de la République socialiste de Roumanie*, 1975, art. 25.). Più tardi, nel gennaio del 1980, in occasione del II Congresso, il FUS venne rinominato Fronte della democrazia e dell'unità socialista.

Il controllo capillare sulla comunità politica romena presupponeva inoltre che il mondo della cultura fosse indirizzato all'attività di educazione ideologica e di sviluppo della coscienza socialista. Fu così che venne organizzata una complessa rete di istituzioni culturali, scientifiche ed educative. Concretamente, Ceaușescu promosse un riordinamento della rete delle scuole di formazione comunista: la Scuola superiore di Partito Stefan Gheorghiu, ad esempio, venne trasformata in Accademia di scienze sociopolitiche nel 1967 e in Accademia per l'insegnamento socio-politico e per il perfezionamento dei quadri dirigenti nel 1971, diventando una sorta di ENA romena. Altra istituzione culturale che rivestì enorme importanza per l'educazione ideologica fu l'Istituto di studi storici politici e sociali, attivo presso il Comitato centrale del Pcr, che coordinava anche il Museo di storia del Partito comunista di Bucarest. Nello stesso torno di tempo venne anche inaugurato l'enorme Museo di storia della Repubblica socialista di Romania (dotato di 62 sale e aperto nel 1972), mentre il Museo d'arte della Repubblica socialista di Romania (inaugurato nel 1949) riacquistò importanza e venne rilanciato. La casa editrice del Pc, *Editura politica*, stampava e diffondeva le opere della cultura marxista, mentre un discreto numero di periodici e di riviste, dal canto proprio, faceva da spalla all'attività di propaganda. I quotidiani allora in circolazione non erano meno coinvolti, basti pensare che «Scînteia» era organo del Cc del Pcr, «România libera» del Consiglio nazionale del FUS, «Munca» dell'Unione generale dei sindacati, «Scînteia tineretului» del Cc dell'Unione della gioventù comunista.

Il Partito, orientando globalmente la cultura, chiedeva ad intellettuali ed artisti di interpretare il loro tempo e di celebrare la nuova condizione umana prodotta dalla rivoluzione socialista.

> Noi intendiamo – diceva Ceauşescu – l'attuazione di questo ruolo dirigente nello sviluppo dell'arte non tramite imposizioni di un certo stile o di una certa maniera di creazione bensì tramite lo sviluppo di un'ampia attività politico-ideologica [...] per la piena fusione della letteratura, di tutte le arti, con le grandi preoccupazioni del popolo romeno.
> [AA.VV., *La Romania negli anni del socialismo 1948-1978*, p. 380]

Anche alla scienza era attribuito un compito fondamentale e subì il consueto processo di riorganizzazione ad opera del Partito. Già nel '48 era stata ridisegnata la fisionomia dell'Accademia romena, ma in occasione del IX Congresso del Pcr venne riorganizzata la ricerca scientifica per rendere ancora più stretti i legami tra teoria, applicazione pratica e produzione materiale. Con questo proposito venne stabilito (legge n. 140 del 4 marzo 1969) il «contratto di ricerca»; nello stesso tempo, presso il Consiglio dei ministri nacque il Consiglio nazionale per la scienza e la tecnologia che aveva come compito quello di stabilire un piano unico di ricerca su scala nazionale e di assicurarne l'attuazione. Nel giugno del '79 «l'accademico dottor ingegner Elena Ceauşescu» ne venne, significativamente, eletto presidente. La letteratura e le arti subirono un analogo destino. Il *refrain* della propaganda non cambiava, il Partito aveva i seguenti obiettivi:

> l'attuazione di un nuovo orientamento nella spiritualità romena, il riflettere sul mondo che si sta costruendo, il conferire un'unità ideologica al contenuto di tutte le manifestazioni letterarie-artistiche in un quadro adeguato alla creazione, lo stabilire un legame naturale tra l'avvenimento sociale contemporaneo e la nuova espressione artistica.

Il carattere militante delle arti e della letteratura romene «scopriva il suo senso nell'illustrazione del politico».

> Quest'ultimo – recitava la propaganda – non è una fonte di imitazione per un certo campo bensì un fatto esauriente, poiché il politico diventa una funzione immanente dell'individuo, cosciente o no.

Anche in questo caso, soprattutto a partire dal '71, cominciò la riorganizzazione. Nel marzo di quell'anno venne creato il Consiglio nazionale della Radio e della Televisione romena, diretto dal segretario del Cc, mentre per guidare l'intera attività culturale venne istituito (ottobre 1971) il Consiglio della cultura e dell'educazione socialista, sotto la direzione del Comitato centrale del Partito e del Consiglio dei ministri.

La fine della libertà di stampa data anch'essa, probabilmente, al 1971. Nel luglio di quell'anno, infatti, alla conferenza dei quadri di Partito, Ceauşescu affermò inequivocabilmente: «il giornalista deve essere un militante comunista, un attivista di Partito». Una legge del marzo 1974 proibì, in sostanza, ogni critica alle politiche del Partito Comunista e nel maggio dello stesso anno, con il pretesto della carenza di materiale cartaceo sul mercato, furono ridotti il numero di pagine, il formato, la cadenza e la distribuzione di tutti gli organi di stampa, compresa «Scînteia». Nel maggio del '75 venne creato un nuovo Comitato per la stampa e la tipografia sotto il controllo del Comitato centrale e del Consiglio dei ministri.

D'altra parte, visto che la stampa svolgeva un ruolo cruciale per proteggere e valorizzare l'immagine del leader, furono molti i benefit accordati ai giornalisti, i quali si piegarono docilmente alla volontà del regime di Ceauşescu: una "semplice" promessa di lealtà al Partito bastava per garantire sicurezza nel lavoro, prestigio e possibilità di viaggiare.

Benché la stabilità del sistema sembrasse fuori discussione, era tuttavia necessario

che un apparato di sicurezza vegliasse sul sonno del gigante comunista, per scongiurare sia le possibili minacce esterne sia quelle provenienti dall'interno. L'esercito venne perciò conquistato dal Partito e, senza colpo ferire, piegato alle esigenze di legittimazione del suo capo. Sull'onda del revival patriottico del primo decennio, Ceauşescu non lesinò i suoi elogi nei confronti dei militari, presentandoli come eroici difensori della sovranità nazionale e, ben presto, ne subordinò i poteri ad un Consiglio della Difesa (marzo 1969) da lui presieduto in qualità di Comandante supremo delle Forze Armate. Il Consiglio, naturalmente, veniva posto gerarchicamente al di sopra del ministero delle Forze Armate[26], sottomettendolo alle decisioni del Partito e, più concretamente, di Ceauşescu.

Durante il corso degli anni '70, tuttavia, si assistette ad una progressiva diluizione del potere dell'esercito e ad una visibile riduzione del suo ruolo. La legge sulla difesa nazionale, approvata dalla GAN nel dicembre del 1972, fu in un certo senso il punto d'avvio di questo processo. La riforma istituiva le cosiddette Guardie patriottiche (già annunciate nel '68 in occasione della crisi con l'URSS), consistenti in unità paramilitari di cittadini pronti a mobilitarsi in difesa della Romania nel caso di un attacco straniero. L'attenzione di Ceauşescu si spostava così verso questa nuova istituzione, virtualmente composta, in tempo di pace, da 700 mila uomini sotto il diretto controllo del Comitato centrale del Pcr (Nelson, *Romanian Politics in the* Ceauşescu *Era*, p. 184).

Parallelamente, gli anni '70 videro anche una continua contrazione della spesa militare (sia pro capite sia rispetto al GNP) che registrò un record negativo nel periodo tra il '79 e l'81, per poi risalire leggermente la china nel 1982 sulla spinta delle voci di un golpe organizzato dall'esercito. Ma l'indebolimento volontario delle forze armate e la loro manipolazione trovano riscontro anche nel crescente impiego di soldati e ufficiali nelle strutture economiche. I giganteschi cantieri per la costruzione della rete idrica, del canale tra il Mar Nero e il Danubio, della metropolitana di Bucarest, delle centrali idroelettriche, e perfino i campi coltivati, si riempirono di militari utilizzati come braccianti o come direttori dei lavori. Addirittura nell'85 – dopo che il *Conducator* proclamò lo «stato di emergenza» di fronte alla crisi economica – furono militarizzate tutte le centrali energetiche, degradando definitivamente l'esercito a fornitore di manodopera a basso costo.

Ben diversa fu la vicenda dell'altro braccio del potere, quello invisibile della polizia politica segreta. In questo caso il "nuovo corso" di Ceauşescu si concretizzò nella ristrutturazione della vecchia *Siguranța*, ribattezzata *Securitate*, nome con il quale veniva indicato il Dipartimento di Sicurezza dello Stato (*Departamenul Securității Statului*), facente capo al Ministero dell'Interno. A differenza dell'esercito, la *Securitate* godé dei favori del presidente e ne divenne uno degli strumenti privilegiati di potere. Compito della *Securitate* era, anzitutto, eseguire gli ordini provenienti dal Capo delle Forze Armate, al quale il ministero dell'Interno e il capo del DSS dovevano direttamente rendere conto (Deletant, *Ceauşescu and the Securitate,* p. 326).

In pratica, la *Securitate* era incaricata di prevenire, scoprire e combattere tutto ciò che potesse mettere a repentaglio la sicurezza dello Stato, la sua indipendenza e la sua

integrità. Doveva garantire la sicurezza del Comandante supremo, neutralizzare le azioni dei circoli reazionari e dei gruppi fascisti, anche all'estero, con particolare riguardo ai cosiddetti *émigré*, ai gruppi reazionari ungheresi e ai reduci dei partiti borghesi. Il DSS fu anche incaricato di collaborare al culto di Nicolae ed Elena: venne addirittura creata un'agenzia – l'AVS (*Agenții de Valută Stră ină*) – che provvedeva al pagamento in valuta straniera delle pubblicazioni agiografiche dedicate alla coppia presidenziale, dei doni da consegnare durante le visite di Stato e degli studi scientifici che venivano attribuiti ad Elena Ceauşescu.

Altra competenza della *Securitate* era la lotta al terrorismo internazionale, affidata all'USLA (*Unitate Specială de Luptă Antiteroristă* ), mentre le trasmissioni radio delle emittenti straniere come BBC, *Voice of America, Radio Free Europe*, venivano costantemente monitorate dall'Unità R che produceva *report* e trascrizioni. Altre unità si occupavano di prevenire gli atti di sabotaggio economico, controllando in particolare i contratti firmati con le compagnie straniere.

Lo spionaggio industriale, invece, veniva incoraggiato al fine di ottenere informazioni sulle tecnologie più avanzate prodotte al di là della cortina di ferro. Erano attivi anche un controspionaggio, che verificava l'operato della *Securitate* e del ministero dell'Interno, un'unità per la protezione dei segreti di Stato e un centro di disinformazione – l'Unità D – che inventava notizie e documenti falsi con lo scopo di nascondere le reali strategie e il vero potenziale economico e militare[27].

Gli effettivi del DSS erano, nell'89, complessivamente 23.370 (Deletant, *Ceauşescu and the Securitate*, p. 337) ma la sterminata rete di informatori era di dimensioni incalcolabili, tanto che l'onnipresenza della *Securitate* divenne tristemente proverbiale in Romania. Le modalità di controllo della popolazione – di cui si occupava la DGTO (*Direcția Generală de Technica Operativa*) – andavano dalla registrazione delle conversazioni attraverso microfoni segretamente installati negli edifici pubblici e privati, alle intercettazioni telefoniche e postali, fino alla trascrizione di tutti i contatti dei cittadini romeni con gli stranieri; addirittura, i radioamatori e i collezionisti di francobolli venivano costantemente controllati perché ritenuti pregiudizialmente sospetti. La *Securitate* puniva i dissidenti con minacce, intimidazioni, sorveglianze speciali, licenziamenti arbitrari, arresti, carcerazioni, persecuzioni fisiche e psicologiche.

In definitiva, tale sistema di potere, così abilmente costruito e controllato, si rivelò un meccanismo perfettamente funzionante. Paradossalmente, infatti, la storia del "ceausismo" – se si potesse dimenticare il dicembre dell'89 – potrebbe essere intesa come la storia di uno sfolgorante successo politico. È, di sicuro, la vicenda di un Partito comunista che divenne, in termini numerici, il più grande dell'Europa dell'Est[28] e di un apparato istituzionale che permise una concentrazione di potere unica nel suo genere. È il percorso di una "monarchia comunista" che, pur oliando i propri ingranaggi con la corruzione e il nepotismo, venne largamente accettata per più di un ventennio, intercettando il bisogno della società romena di farsi guidare e di rimanere al riparo dalle responsabilità[29]. È la storia di un'utopia egualitaria che, in un'incredibile eterogenesi dei fini, si trasformò nella copia aggiornata del sistema feudale dei boiari, che distribuiva privilegi e assicurava benessere ad una sola, ristretta, casta.

L'ampiezza di questo drammatico successo è misurata, infine, dalle circostanze del suo fallimento: la dittatura di Ceauşescu fu messa in crisi dal proprio anacronismo ideologico, da scelte economiche scriteriate e fu abbattuta dall'unica rivoluzione sanguinosa dell'89. Il comunismo romeno, insomma, non crollò per lo sfaldamento del sistema politico e istituzionale poiché questo, ancora alla vigilia del suo epilogo, era tendenzialmente stabile e godeva di buona salute[30].

## *Bibliografia*


AA.VV., *La Romania negli anni del socialismo 1948-1978*, Roma, Editori Riuniti (in collaborazione con l'Istituto di studi storici politici e sociali di Bucarest), 1982

Alberti (A.), a cura di, *La Romania*, Milano, Edizioni del Calendario (in collaborazione con l'Istituto di studi storici politici e sociali di Bucarest), 1976

Almond (M.), *Decline Without Fall: Romania under Ceauşescu*, London, Institute for European Defence & Strategic Studies, 1988

Bogdan (H.), *Storia dei paesi dell'Est*, Torino, SEI, 1991, p. 433 (ed. or. *Histoire des pays de l'Est*, Paris, Perrin, 1991)

Ceauşescu (N.), *Le Parti communiste roumain – continuateur de la lutte révolutionnaire et démocratique du peuple roumain, des traditions du mouvement ouvrier et socialiste de Roumanie*, Bucarest, Éditions Meridiane, 1966

Deletant (D.), *Ceauşescu and the Securitate. Coercion and Dissent in Romania, 1965-1989*, London, Hurts&Co, 2006

du Bois (P.), *Ceauşescu au pouvoir. Enquête sur une ascension*, Paris, Georg, 2004

Durandin (C.), *Le système Ceauşescu. Utopie totalitaire et nationalisme insulaire*, in ?Vingtième siècle?, VI (1990), n. 25, pp. 85-96

Durandin (C.), *Histoire des Roumains*, Paris, Fayard, 1995

Fischer (M. E.), *Nicolae Ceauşescu. A Study in Political Leadership*, Boulder, Lynne Rienner, 1989

Fischer Galati (S.), *Twentieth Century Rumania*, New York, Columbia University Press, 1991

Gilberg (T.), *Nationalism and Communism in Romania. The Rise and Fall of Ceauşescu's Personal Dictatorship*, Boulder, Westview Press, 1990

Guida (F.), *Romania*, Milano, Unicopli, 2005

Istituto di studi storici politici e sociali – Bucarest, *Problemi di storia della Romania*, Milano, Teti, 1980

Kideckel (D. A.), *The Undead: Nicolae Ceauşescu and Paternalist Politics in Romanian Society and Culture*, in Borneman (J.), a cura di, *Death of the Father. An Anthropology of the End in Political Authority*, New York, Berghahn Books, 2004, pp. 123-147

King (R.), *A History of the Romanian Communist Party*, Stanford, Hoover Institution Press, 1980

Markham (R. H.), *Rumania under the Soviet Yoke*, Boston, Meador, 1949

Maxwell (R.), a cura di, *Nicolae Ceauşescu. Builder of Modern Romania and International Statesman*, cit., pp. 162-166

Nelson (D. N.), *Romanian Politics in the Ceauşescu Era*, New York, Gordon and Beach, 1988

Pacepa (I. M.), *Red Horizons. The True Story of Nicolae and Elena Ceauşescus' Crimes, Lifestyle, and Corruption*, Washington, Regnery Gateway, 1990 (ed. or. *Red Horizons. Chronicles of a Communist Spy Chief*, New York, Natl Book Network, 1987)

Panebianco (S. A.), *La Romania di Ceauşescu 1965-1989*, Bologna, Il Mulino, 2000

Rusu (D.), *Institutions politiques et administratives de la République Socialiste de Roumanie et des autres pays socialistes de l'Est de l'Europe*, Paris, Université de Paris I – Panthéon Sorbonne, 1975

Siani-Davies (P.), *The Romanian Revolution of December 1989*, Ithaca, Cornell University Press, 2005

Tismaneanu (V.), a cura di, *Romania: A Case of "Dynastic" Communism*, New York, Freedom House, 1989

*Constitution de la République socialiste de Roumanie*, Bucarest, Éditions Meridiane, 1965

*Constitution de la République socialiste de Roumanie*, Bucarest, Éditions Meridiane, 1975

*Status du Parti communiste roumain*, Bucarest, Éditions Meridiane, 1965

[1] Si veda, ad esempio, *4 luni, 3 săptămîni fli 2 zile (4 mois, 3 semaines et 2 jours)*, di Cristian Mungiu, vincitore della Palma d'oro al Festival di Cannes nel 2007 e proprio incentrato sul dramma degli aborti clandestini nella Romania di Ceaușescu. Sempre a Cannes, tra l'altro, un film romeno sulla rivoluzione dell'89 aveva vinto il premio *Caméra d'Or* nel 2006: *A fost sau n-a fost? (12:08 À l'Est de Bucarest)* di Corneliu Porumboiu. Cfr., rispettivamente, <www.festival-cannes.fr/index.php/fr/archives/film/4427638 e www.festival-cannes.com/index.php/fr/archives/film/4385507>.

[2] Tale paragone è rintracciabile abbastanza frequentemente nella letteratura specialistica: cfr., a titolo indicativo, Tismaneanu, *Romania*, pp. 22-23. Si veda inoltre Durandin, *Le système Ceaușescu*, pp. 85-96, in particolare p. 87.

[3] Georghe Gheorghiu-Dej, d'origine moldava, era entrato nel Pc già nel 1930 assieme ai primi attivisti. Nel governo Groza ricoprì la carica di ministro delle Comunicazioni e di ministro dell'Economia nazionale. Nel '48 venne nominato primo segretario del Partito e, tra il '52 e il '55, fu anche presidente del Consiglio. Dej fu, in sostanza, il leader della Romania comunista per più di venticinque anni (tra la fine degli anni '40 e il '65) durante i quali governò mettendo in pratica un regime stalinista *tout court*. Per una descrizione degli anni di Dej, cfr. Markham, *Rumania under the Soviet Yoke*.

[4] Si veda al proposito Ceaușescu, *Le Parti communiste roumain*.

[5] Tale concetto trovò la sua prima formulazione nel '74 grazie agli scritti di Edgar Papu, un critico letterario che sosteneva appunto l'originalità della cultura e della civilizzazione romena, sviluppatesi prima e indipendentemente da quelle occidentali. Tutto ciò che era straniero, specie se occidentale, veniva di conseguenza svalutato, mentre la 'romenità' veniva celebrata. Cfr. Durandin, *Histoire des Roumains*, p. 459.

[6] Cinque giorni prima dell'invasione sovietica, Ceaușescu fece visita proprio ad Alexander Dubček a Praga e firmò un trattato di amicizia e di alleanza con il governo cecoslovacco. La Romania, successivamente, non fu invitata a intervenire alle riunioni del Patto che precedettero l'invasione benché tutti gli altri paesi vi parteciparono; ciononostante l'invasione della Cecoslovacchia fu dichiarata un'azione collettiva del Patto di Varsavia. Cfr. King, *A History of the Romanian Communist Party*, p. 143.

[7] Si veda al proposito l'interessante documentario *Ceaușescu Behind The Myth*, a cura del giornalista Edward Behr, prodotto dalla BBC nel 1991.

[8] La cifra era considerevole ma pur sempre inferiore a quella della Polonia che arrivò a cumulare un debito estero di 27 miliardi di dollari. Cfr. Bogdan, *Storia dei paesi dell'Est*, p. 433.

[9] Per un'antologia dei titoli onorari attribuiti a Ceaușescu, cfr. Maxwell, *Nicolae Ceaușescu* , pp. 162-166; Almond, *Decline Without Fall*, p. 35. Tali attestazioni di stima, in alcuni casi surreali, trovano conferma anche nelle immagini documentarie. Tra queste spicca certamente la stretta di mano tra Nicolae Ceaușescu e Mickey Mouse nel parco di Disneyland in California. Cfr. Behr, *Ceaușescu Behind The Myth*.

[10] Nel caso dell'Italia si ha ancora testimonianza delle decorazioni a Nicolae ed Elena Ceaușescu sul sito ufficiale della Presidenza della Repubblica. Cfr. www.quirinale.it/onorificenze/onorificenze.asp.

[11] Gheorghe Apostol aderì al Pc nel 1934, passò otto anni in prigione e divenne membro del Comitato centrale nel 1945. Fu vice Primo ministro e ministro dell'Agricoltura tra il '53 e il '54. Cfr. du Bois, *Ceaușescu au pouvoir*, p. 121.

[12] Alexandru Drăghici divenne membro del Pc nel 1936 e passò, come Apostol, otto anni in prigione. Nel '48 entrò nel Comitato centrale e da allora cominciò la sua brillante carriera politica. Nel '65, oltre che ministro, era membro del Presidium, del Comitato esecutivo ed era segretario del Comitato centrale. Cfr. P. du Bois, *Ceaușescu au pouvoir*, p. 125.

[13] Nell'ambito di tale requisitoria si concluse che Pătrăscanu era stato condannato a morte proprio sulla base delle false informazioni presentate da Drăghici. Si veda la ricostruzione riportata in Fischer, *Nicolae Ceaușescu*, pp. 129-132.

[14] A riprova del carattere strumentale di questa riforma vi è il fatto che nell'84 – temendo il malcontento della base – l'art. 22 venne nuovamente modificato restituendo al Cc la facoltà di eleggere il segretario generale.

[15] Istituto di studi storici politici e sociali – Bucarest, *Problemi di storia della Romania*, p. 360.

[16] T. Gilberg, *Nationalism and Communism in Romania*, 1990, p. 56.

[17] La Grande Assemblea Nazionale era l'unico organo formalmente dotato di competenze legislative. Per un elenco completo delle funzioni della GAN, cfr. *Constitution de la République socialiste de Roumanie*, art. 44.

[18] In media meno di 1,4 candidati per seggio. Per questi ed altri dati si veda Fischer, *Nicolae Ceaușescu*, p. 233.

[19] *Constitution de la République socialiste de Roumanie*, 1965, art. 3. Lo stesso concetto è ripetuto anche all'art. 3 della Costituzione del '75.

[20] Dichiarazione tratta da "Scînteia", 20 luglio 1972, riportata in King, *A History of the Romanian Communist Party*, p. 107.

[21] Chivu Stoica aderì al Pc nel 1931 e passò circa dieci anni in carcere. Nel '48 divenne ministro dell'In-

dustria, nel '49 ministro dell'Industria chimica e metallurgica. Nel '50 fu nominato vice Primo ministro e nel '52 entrò nel Politburo. Cfr. du Bois, *Ceaușescu au pouvoir*, p. 129.

22 Legge successivamente recepita dalla Costituzione del 1975 che dava atto di questa importante modifica elencando funzioni e prerogative del presidente. Si veda al riguardo *Constitution de la République socialiste de Roumanie*, 1975, art. 45 e 71-76.

23 Nicolae Ceaușescu ricopriva anche le cariche di presidente del Fronte dell'Unità Socialista e della Democrazia (1968), presidente del Consiglio della Difesa e supremo comandante delle Forze Armate (1969), presidente del Consiglio supremo per lo Sviluppo socio-economico (1973), presidente del Consiglio nazionale dei lavoratori (1977), presidente onorario dell'Accademia delle Scienze sociali e politiche (1970).

24 Il telegramma – di cui non fu colta l'ironia – apparve sul quotidiano di Partito il 4 aprile 1974. Di questo episodio e di altri analoghi ha parlato Radio Free Europe l'11 agosto 1981 con la relazione *Anniversary of The 1965 RCP Congress: A Climax of The Ceaușescu Cult*, di Anneli Maier. Per il testo completo si veda il sito internet dell'Open Society Archives: http://files.osa.ceu.hu/holdings/300/8/3/text/53-4-59.shtml.

25 Per i dati ufficiali degli iscritti alle Unioni si veda AA.VV., *La Romania negli anni del socialismo 1948-1978*, cit. pp. 205-206.

26 Il ministero venne successivamente rinominato ministero della Difesa.

27 Molte delle informazioni sull'organizzazione e i metodi della *Securitate*, oltre che sulla gestione corrotta e familistica del potere in Romania, vengono dalle testimonianze dell'allora numero due della polizia politica e sottosegretario all'Interno Ion Mihai Pacepa. Pacepa nel 1978 fuggì negli Stati Uniti e svelò al mondo occidentale alcuni dei più sconvolgenti retroscena della dittatura romena. Nel 1987 pubblicò *Red Horizons* che fu perfino diffuso via etere da Radio Free Europe. Cfr. Pacepa, *Red Horizons*, 1990.

28 Il Pcr era arrivato a contare 3,7 milioni di membri ed era il più grande Partito comunista dell'Europa dell'Est al di fuori della Russia, includendo all'incirca un quarto della popolazione adulta e un terzo di quella lavorativa. Cfr. Siani-Davies, *The Romanian Revolution of December 1989*, p. 21.

29 Tale interpretazione è ampiamente discussa in Kideckel, *The Undead*, pp. 123-147, in particolare pp. 124 e 133.

30 A questo proposito è significativa l'opinione dello storico Mark Almond, acuto osservatore della realtà romena, che nell'ottobre '88 pubblicava uno scritto intitolato, non a caso, *Decline Without Fall*. Almond, interrogandosi sul futuro del regime di Bucarest, sosteneva che sebbene «le basi per un diffuso malcontento» verso il comunismo romeno fossero chiaramente presenti, era meno chiaro a che livello questo dissenso esistesse e se fosse eventualmente possibile una sua organizzazione in quelle condizioni. Le stesse previsioni di quegli studiosi occidentali che dalla metà degli anni '80 vaticinavano un'imminente *fin de régime*, – proseguiva Almond nel suo ragionamento – si stavano rivelando errate, viste le tecniche di accentramento e di gestione del potere. Cfr. Almond, *Decline Without Fall*, p. 17. Ad analoghe conclusioni approdava anche l'autorevole studiosa francese Catherine Durandin che, in un articolo scritto qualche mese prima della rivoluzione dell'89 (benché pubblicato nel '90), pur riconoscendo l'esistenza di un'opposizione, poneva l'accento sulla longevità del regime e sulla fedeltà dei suoi adepti, inamovibili dalle loro posizioni ideologiche e dalla loro condotta politica, tanto da non offrire «nessuna speranza di cambiamento». Cfr. Durandin, *Le système Ceaușescu*, in particolare p. 95.

# Les pronunciamientos bolivariens: de la dictature à la république

MARIE-LAURE BASILIEN-GAINCHE

Les relations entre coups d'Etat et jeu des médias trouvent à s'illustrer dans l'actualité politique du Venezuela. Rappelons-nous: le 12 avril 2002, le coup d'Etat conduit contre le président Hugo Chávez Frías. Il est remplacé à la tête du pays par Pedro Carmona, avant de reprendre 48 heures plus tard possession du palais de Miraflores et de la fonction présidentielle, sous les acclamations des foules et les projecteurs des télévisions. Le contre coup d'Etat de Chávez est une réussite. L'événement, par le suspens qu'il suscite, monopolise les chaînes communautaires du Venezuela; occupe les réseaux internet; intéresse les médias occidentaux qui reprennent, parfois sans toute la prudence nécessaire, les discours distillés par les relais du pouvoir chaviste.

Dans une certaine mesure, les médias permettent à Chávez de reprendre la main sur le pouvoir: ils contribuent à répandre une bonne parole chaviste et prétendument bolivarienne, qui s'adonne aux manipulations, quand ce n'est pas aux falsifications (F. Langue, 2002 & 2003). Les chaînes communautaires vénézuéliennes fournissent une tribune de choix à Chávez: tous les dimanches matin, l'émission «alo présidente», dont le principe est d'instaurer un dialogue entre le peuple vénézuélien et son président, offre à celui-ci un espace d'expression et d'apparition qu'il sait occuper par de longs monologues. Ses logorrhées ne sont pas sans rappeler les discours fleuves du leader maximo, son modèle cubain, Fidel Castro: derrière les appels au calme et à la conciliation, se profile une rhétorique guerrière et justicière qui alimente en fait le conflit intérieur (E. Alcaraz, 2000). Il rend tout dialogue apaisé impossible, et tout recours à la force armée possible. La pensée est manichéenne qui stigmatise opposants et oligarques; le discours est quasi schmittien qui joue de la confrontation ami / ennemi.

Mais peut-on regarder l'action politique réussie de Chávez d'avril 2002 comme un coup d'Etat, au même titre que ces actes manqués de février et novembre 1992 contre le résident Carlos Andres Pérez? Ne s'agirait-il

pas plutôt d'un coup d'éclat, comme le laisse à penser le déroulement de la campagne sur le référendum de révocation du président qui s'est tenu le 15 août 2004 et qui a recueilli 56% de non? Le discours chaviste voudrait nous faire accroire que nous sommes en présence d'actes de rébellion, justifiés par le non respect des règles de la démocratie par le pouvoir en place: il s'agirait de coups d'Etat légitimes au sens de l'article 350 de la constitution bolivarienne, selon lequel

> le peuple du Venezuela, fidèle à sa tradition républicaine, à sa lutte pour l'indépendance, la paix et la liberté, ne reconnaîtra aucun régime, législation ou autorité contrariant les valeurs, principes et garanties démocratiques ou portant atteinte aux droits humains.

Chávez s'inspirerait des actions politiques de Bolívar: son modèle, qui a fondé les Etats de la région des Andes entre 1813 et 1830 à la faveur de cinq dictatures. A l'image du *Libertador*, le *Centaure des llanos* prétend rompre avec l'ordre juridique en vigueur, en s'appuyant sur la volonté du seul peuple souverain pour établir un régime véritablement démocratique. La comparaison est-elle soutenable entre les dictatures de Simón Bolívar et les actions d'Hugo Chávez? Le rapprochement n'est-il pas artificiel entre ces deux hommes de guerre qui s'invitent en politique, l'un capitaine à la stature délicate qui goûte la solitude, l'autre gradé de l'armée de terre à la carrure solide qui aime les bains de foule? Tâchons d'explorer la question. Si les pronunciamientos bolivariens, qui ont conduit les Andes de la dictature à la république, ne peuvent guère subir le rapprochement avec les coups d'éclat chavistes, ils ne sont pas sans nous prodiguer quelques informations.

Que Bolívar nous dit-il? Il nous dit la valeur du modèle, la nécessité de l'ancrage symbolique de la légitimité. Il nous dit la portée du consentement, le besoin de l'expression populaire de la légitimité qui est entendue ici comme le consentement de la société, dans son ensemble et dans chacun de ses membres, de se soumettre à une autorité, dans la mesure où cette dernière incarne les valeurs essentielles participant de l'identité de la communauté considérée (J.-M. Coicaud, 1997). Il n'est guère utile d'insister sur le fait que la légitimité se révèle clairement subjective et partant relative. Car elle

> implique un système de valeurs et la philosophie de ce système. Elle est elle-même une certaine *philosophie*. Il n'y a donc pas de légitimité en soi, de légitimité absolue, puisqu'il n'y a pas de valeur objective, absolue, capable de s'imposer universellement à une opinion unanime. Ce qui ne veut pas dire que l'obligation qu'elle engendre soit faible ou inefficace: ce n'est pas l'éternel ou l'absolu qui obligent, mais l'idée tout humaine, qui n'est ni éternelle ni absolue qu'on s'en fait.
> [R. Polin, 1967, p. 26]

Et que Bolívar nous dit-il de Chávez? Il nous dit que le modèle pris entre référence mythique et imagerie populaire ne saurait détenir la même puissance de cristallisation de l'unité nationale. Il nous dit que le consentement balancé entre appel du peuple et appel au peuple ne saurait disposer de la même énergie de justification de l'autorité exécutive.

### 1. *L'ancrage symbolique de la légitimité: la valeur du modèle entre référence mythique et imagerie populaire*

L'étude des pronunciamientos bolivariens met en évidence l'importance pour la légitimité de trouver un ancrage symbolique.

Les dictatures qui se succèdent au début du XIX^e siècle dans les Andes ne sont pas modernes; elles se veulent antiques. Elles se pensent en référence à la magistrature exceptionnelle de la République romaine, glorifiée, magnifiée par les auteurs classiques. C'est ainsi que Bolívar se place sous les auspices de Quinctius Cincinnatus: le capitaine qui mène ses troupes à cheval sur les champs de bataille se voudrait aussi vertueux que l'ancien consul que l'on est venu chercher dans son champ de labours.

Chávez, lui, aime à être comparé au *Libertador*. Mais le parallèle a-t-il dans les deux cas la même puissance symbolique de légitimation? Qu'il soit permis d'en douter. Lorsque Bolívar regarde vers la magistrature dictatoriale de la Rome antique, il se réfère à un régime exemplaire, un idéal politique, un mythe. En revanche, Chávez, quand il se voue à Bolívar, invoque une personne humaine, un homme providentiel, une image.

1.1 *Chávez: Simón Bolívar, un homme providentiel, une personne.* La constitution vénézuélienne de 1999, qui se qualifie de bolivarienne, commence par un préambule qui renvoie le peuple du Venezuela,

> *dans l'exercice de ses pouvoirs de création*, à *la protection de Dieu, l'exemple historique de notre Libérateur Simón Bolívar et l'héroïsme et le sacrifice de nos ancêtres aborigènes et des précurseurs et des créateurs d'une patrie libre et souveraine*.

Bolívar joue bien le rôle d'une ombre tutélaire dans les pays latino-américains de la région andine. Ainsi semble en avoir décidé l'article 2 du décret adopté par le Congrès d'Angostura le 6 janvier 1820, qui désigne Bolivar «Libérateur de la Colombie, Père de la Patrie, Terreur du Despotisme».

Néanmoins, le discours chaviste se réfère plus à l'imagerie attachée à la personne de Bolívar qu'à la pensée développée par le *Libertador*. En effet, "l'idéo-système bolivarien", déployé dans le discours chaviste, apparaît à l'étude comme un syncrétisme politique, qui s'abreuve à des sources éclectiques, et qui s'abandonne à des simplismes populaires (D. van Eeuwen, 2004). Aux côtés de Simón Bolívar, figurent au panthéon de Chávez d'une part Simón Rodriguez – le précepteur de Bolívar –, et d'autre part Ezequiel Zamora – le chef d'un mouvement social paysan qui s'est élevé contre l'oligarchie de Caracas durant la guerre fédérale de 1859-1867.

A partir de racines qui renvoient aux luttes d'indépendance et aux guerres d'unification, Chávez déroule un discours qui mêle des éléments relevant de divers ordres de pensée: une pincée de thomisme autour de l'idée selon laquelle tout vient de Dieu mais par le peuple; une dose de populisme qui se plait à dénoncer la corruption des oligarques, médias, partis, églises; une mesure de castrisme qui conduit à concevoir le peuple en terme de classe et à le voir composé de citoyens soldats – ou de soldats citoyens – menant la révolution les armes à la main.

1. 2. *Bolívar: la Rome antique, un régime parfait, un modèle*. La pensée de Bolívar semble quant à elle plus solide, plus sérieuse. Sa référence à la République romaine est des plus claires.

Dans son discours d'installation du Conseil d'Etat prononcé à Angostura le 1^er novembre 1817, ne proclame-t-il pas que

«les exemples de Rome sont le réconfort et le guide de nos concitoyens»? Dans son discours d'ouverture du Congrès d'Angostura du 15 février 1819, n'affirme-t-il pas que «la constitution romaine est celle qui a assuré la puissance la plus forte et le succès le plus grand qu'ait connu aucun peuple sur terre»? Certes, Bolívar en appelle à une République romaine dépouillée de ses scories et de ses avatars, de ses excès et de ses dérives, pour en faire un parangon de perfection politique et de pouvoir idéal (C. Minguet, 1986, p. 118). Il s'appuie donc moins sur l'histoire politique que sur la mythologie politique extraite de cette histoire. Cependant, il ne fait que suivre de la sorte ses contemporains, ces Européens libéraux qui l'ont formé.

Les manières et les pensées sont à la mode antique dans l'Europe du début du XIX^e^ siècle où Bolívar parachève son éducation, comme tout fils de l'élite latino-américaine (F.-X. Guerra, 1998, p. 7). Ainsi de 1799 à 1807, Bolívar fréquente les salons les plus en vue de Madrid, Londres, Rome, et surtout de Paris, notamment celui de Fanny Dervieu du Villars où il est amené à côtoyer Germaine de Staël et Benjamin Constant dont il connaît les écrits.

L'antiquité romaine est de mise dans les colonies nouvellement indépendantes et fédéralisées de l'Amérique septentrionale. Il suffit de se rappeler les pseudonymes choisis par les fédéralistes et les antifédéralistes: Publius (Publius Valerius qui est présenté par Plutarque dans ses *Vies des Hommes Illustres* comme l'équivalent romain du législateur grec Solon) s'oppose à Caton, Agrippa, et Brutus (citoyens qui expriment leur soutien aux principes républicains et leur hostilité aux dérives autocratiques).

Admiratives qu'elles sont de l'Europe moderne et de l'Amérique indépendante, les élites latino-américaines en viennent à s'adonner aussi à la passion pour les fastes romanisants et les références romaines (G. Lomné, 1990). Dans la capitainerie générale du Venezuela, le vice-royaume de Nouvelle Grenade, et l'audience de Quito, l'imagerie de Révolution française introduite par Antonio Nariño donne maintes occasions d'évoquer le modèle de la Rome républicaine: la Liberté est une nymphe, vêtue à la mode antique, qui brandit une pique avec un bonnet phrygien; la figure de Bolívar est accompagnée de l'image d'Hercule qui offre une allégorie de la force de la Nation, et de la représentation de Minerve qui symbolise l'empire de la raison; le temple installé à Caracas en janvier 1827 s'inspire du temple de facture néoclassique, construit par David au Champ de Mars en août 1793 à l'occasion de la fête de l'unité; les cérémonies comportent des manifestations théâtrales sur l'histoire romaine, telle la pièce *Roma Libre* présentée en mai 1823 à Quito qui traite de la chute des Tarquins et de la naissance de la République.

La vénération pour ce régime va surtout à ses magistratures, à sa magistrature dictatoriale. Les élites de l'époque ont retenu les enseignements dispensés par les grands penseurs occidentaux. Dans la bibliothèque de Simón Bolívar, on retrouve les œuvres de Machiavel, Montesquieu, Rousseau; Bolívar possède même un exemplaire *Du Contrat Social* de 1762 ayant appartenu à Napoléon et annoté de sa main, comme en atteste les travaux de Perez Vila qui a répertorié les ouvrages composant les bibliothèques du *Libertador* dans ses résidences de Caracas et de Madgalena (M. Perez Vila, 1971).

Or, tous ces auteurs classiques regardent la magistrature dictatoriale comme admirable, en ce qu'elle a permis à la République de juguler les crises graves de nature à affecter sa stabilité et son essor. Référence doit ici être faite à Machiavel au chapitre XXXIV du livre I de ses *Discours sur la Première Décade de Tite-Live;* à Montesquieu dans ses *Considérations sur les Causes de la Grandeur des Romains et de leur Décadence*, et au chapitre III du livre II de l'*Esprit des Lois;* à Rousseau au chapitre VI du livre VI *Du Contrat Social*. Les élites de l'époque ont reconnu l'influence antique dans les textes adoptés par les révolutionnaires américains et français: les chartes fondamentales que s'octroient les provinces de la région devenues indépendantes s'inspirent de la constitution américaine de 1787, de la charte de Cadix de 1812, et surtout des textes révolutionnaires françaises de 1791, 1793, et 1795, tant sur la forme que sur le fond.

Bolívar s'approprie si bien cette référence à la République romaine qu'il va faire un pèlerinage à pied depuis les Charmettes jusqu'à Rome. Là au Forum, il prononce le serment du Monte Sacro; là, il s'engage à libérer les peuples de l'Amérique latine du joug du colonisateur espagnol. Qu'il nous soit permis de reproduire l'intégralité de ce serment qui manifeste la connaissance qu'a Bolívar de l'histoire romaine.

> Voici donc la cité de Romulus et de Numa, des Gracques et des Horaces, d'Auguste et de Néron, de César et de Brutus, de Tibère et de Trajan? Toutes les merveilles y trouvent leur origine, et toutes les misères leur berceau. Octave se pare du manteau de la piété publique, pour masquer son tempérament méfiant et ses fureurs sanguinaires; Brutus plante le poignard dans la poitrine de son protecteur, pour remplacer la tyrannie de César par la sienne; Antoine renonce aux droits que lui donne la gloire, pour devenir l'esclave d'une prostituée; en l'absence de tout projet de réforme, Sylla mène ses compatriotes à la ruine; et Tibère, sombre comme la nuit et dépravé comme le crime, passe son temps dans la concupiscence et dans le meurtre. Pour un Cincinnatus, il y eut cent Caracalla; pour un Trajan, cent Caligula; pour un Vespasien, cent Claude. Ce peuple nous a tout apporté: la sévérité des peuples anciens; l'austérité de la République; la dépravation des empereurs; les catacombes des chrétiens; la valeur pour conquérir le monde entier; l'ambition pour convertir tous les territoires en circonscriptions fiscales; les femmes pour faire rouler ses attelages sur le corps déchiqueté de ses pères; les orateurs pour exhorter, comme Cicéron; les poètes pour séduire par leurs chants, comme Virgile; les auteurs satiriques, comme Juvenal et Lucrèce; les philosophes faibles comme Sénèque, et les citoyens puissants comme Caton. Ce peuple nous a tout donné, tout au moins pour connaître l'humanité: des Messaline corrompues, des Agrippine insensibles, de grands historiens, de remarquables naturalistes, d'illustres guerriers, des proconsuls avides, des sybarites effrénés, des vertus estimées, et des crimes grossiers; mais pour émanciper l'esprit, pour libérer des soucis, pour élever l'homme, pour parfaire sa raison à l'infini, bien peu, si ce n'est rien du tout. La civilisation qui s'est dressée à l'Orient, a montré là toutes les facettes, a révélé toutes les composantes de l'humanité; pourtant il semble bien que le grand problème de la liberté de l'homme y ait été un sujet méconnu; et que la révélation de cette mystérieuse question ne devait se produire que dans le Nouveau Monde. Je jure, devant toi, je jure par le Dieu de mes pères, je jure sur eux, je jure sur mon honneur, et je jure sur ma Patrie, que je ne donnerai de répit à mon bras, ni de repos à mon âme, jusqu'à ce que j'ai rompu les chaînes qui nous oppriment par la volonté du pouvoir espagnol.
> [J. D. Monsalve, 1916, p. 10]

Le fait est que chez Bolívar le renvoi à la Rome antique est le fruit d'une érudition et d'une conscience politiques qui vont au-delà de l'imagerie populaire. Elles atteignent à une réflexion qui lui permet de

développer un projet politique clair et cependant nuancé: il désire instaurer un régime représentatif et présidentiel. Et elles parviennent à une symbolisation qui lui fournit un fondement mythique suffisamment sérieux pour contribuer à la légitimation de son action politique: il voit dans les dictatures de type antique un mode d'instauration de l'ordre en vue de la promotion de la liberté.

C'est pourquoi il est possible d'éprouver quelque embarras à admettre la similitude entre modèle de la République romaine et modèle de l'homme providentiel. L'embarras ne porte pas sur la valeur du symbole: Bolívar est souvent comparé par les penseurs latino américains à Romulus (plus qu'à Solon) de même qu'à Napoléon et Washington (G. Arciniegas, 1986; J.M. Garcia Gruber, 1988; C. Parra-Perez, 1963). L'embarras porte sur l'emploi du symbole: Bolívar paraît exploité par Chávez dans un magma rhétorique, au fil de discours médiatisés qui jouent plus sur les fils des passions que sur les ressorts de la raison.

Si la référence symbolique est si importante, c'est qu'elle est utile: elle contribue au passage de la pré-légitimité à la légitimité, elle participe de la cristallisation du consentement qui précipite une légitimité nouvelle – Bolívar et les luttes d'indépendance – ou renouvelée – Chávez et la contestation du régime – (G. Ferrero, 1988, p. 140). Or, la référence symbolique est d'autant plus utile que les circonstances sont plus graves. La gestion des crises exige une adhésion renforcée des gouvernés à des principes communs, et une acceptation renforcée à une autorité exécutive non pas forte mais exceptionnelle. C'est pourquoi Bolívar cherche à s'entourer de l'aura symbolique attachée à la dictature romaine, pour susciter le consentement au pouvoir exceptionnel qu'il assume dans un contexte de crises comprises au sens éminent, et dans le cadre de ces dictatures conçues à la mode antique.

Les possessions espagnoles d'Amérique Latine traversent en effet une crise: crise de naissance d'Etats qui veulent affirmer leur indépendance par rapport au colonisateur espagnol, et leur unité par rapport aux caudillos locaux; crise de fondation d'Etats qui ont à surmonter ces défis externe (reconquête) et interne (fragmentation), dans une situation d'anarchie envenimée par une vacance du pouvoir tant matérielle que formelle.

Le personnel politique fait défaut: le Venezuela se trouve dépossédé de son président dictateur Francisco de Miranda, fait prisonnier en 1813 par les troupes espagnoles; le pays est de nouveau privé de son chef quand Bolívar est contraint en 1814 à l'exil suite aux assauts de la reconquête; le Pérou de 1822 perd lui aussi sans son plus haut magistrat lorsque le Général José de San Martín, lassé du pouvoir, part s'installer aux Pays-Bas. Une loi fondamentale manque aussi.

Les provinces qui viennent de déclarer leur indépendance adoptent rapidement des constitutions. Certes. Toutefois les quasi entités fédérales, censées réunir ces provinces sur le modèle nord-américain, ne parviennent pas à se doter de textes en raison des guerres les opposant les unes aux autres. Surtout, la Grande Colombie se retrouve en 1828 sans constitution: la convention d'Ocaña, convoquée par Bolívar sous la pression des revendications de municipalités qui se prononcent à l'unanimité pour réformer la charte de 1821, se dissout sans adopter une nouvelle loi fonda-

mentale, laissant le pays sans ordre juridique. Aussi les nouveaux Etats, au moment même où ils se trouvent assaillis de toute part, se découvrent-ils dépourvus de l'autorité politique nécessaire à leur sauvegarde.

Bolívar affirme donc dans son discours d'installation du Conseil d'Etat à Angostura le 1er novembre 1817:

> Toute la force, et, pour ainsi dire, toute la violence d'un gouvernement militaire suffisait à peine à contenir le torrent dévastateur de l'insurrection, de l'anarchie et de la guerre. Et quelle autre constitution que la constitution dictatoriale pouvait convenir à des temps si désastreux?

C'est ainsi que Bolívar est nommé cinq fois dictateur durant les 17 années qui séparent la proclamation de la guerre à mort le 15 juin 1813 de sa propre mort le 17 décembre 1830. Les trois premières dictatures bolivariennes peuvent être appréhendées comme des dictatures pour la liberté, pour l'indépendance face à la monarchie colonisatrice: la première court du 6 août 1813 au 7 décembre 1814; la seconde du 17 février 1816 au 3 octobre 1821; la troisième du 3 janvier 1824 au 10 février 1825. Quant aux deux dernières dictatures de Bolívar, elles peuvent être qualifiées de dictatures pour l'unité, en ce qu'elles travaillent pour la première à l'unification des territoires (regrouper toutes les provinces concernées par la constitution de la Grande Colombie), et pour la seconde à l'intégration des populations (limiter l'opposition armée entre libéraux santandéristes et conservateurs bolivariens en réalisant une conciliation nationale sur la nature politique du régime à instaurer): elles se déroulent du 19 décembre 1826 au 30 juin 1827, et du 27 août 1828 au 1er janvier 1830.

Quant à Chávez, il voudrait s'envelopper du halo mythique des dictatures bolivariennes, pour lui aussi justifier son autorité et gérer une crise. Mais, l'autorité n'est pas dictatoriale, seulement présidentielle; la crise n'est pas éminente, simplement structurelle. Le Venezuela voit s'essouffler le système issu en 1958 du Pacte de Punto Fijo. Celui-ci a été conclu pour mettre un terme à la direction de la politique par les militaires et a organisé une alternance au pouvoir des partis Acción Democrática et COPEI (D. Irwin, 2000 & 2001). Sous la garantie de l'armée, il instaure un régime monopolisé par ces deux partis, associés à une oligarchie économique attachée aux revenus du pétrole. Or, le système s'affaiblit à partir de la fin de la *década perdida*. La crise est politique qui se manifeste par l'incapacité de l'élite au pouvoir (*cogollocratie*) à se réformer: cela se traduit notamment par l'impossibilité dans laquelle se trouve la COPRE (Commission pour la réforme de l'Etat) à faire aboutir une révision constitutionnelle. La crise est économique qui se déclare avec la mise en application par le président Carlos Andres Perez d'un plan d'ajustement économique néolibéral inspiré par le FMI: suppression des subventions, privatisation des services publics, vérité des prix en particulier du pétrole, génèrent un appauvrissement des couches sociales les plus fragiles qui se soulèvent en 1989; le *Caracazo* sera durement réprimé par l'armée (M. Caballero, 1998; F. Langue, 1999).

Dès lors, la critique du régime devient acerbe parmi les hauts gradés de l'armée: les dénommés *comates* (*colonel, comandantes, lieutenantes*) – dont Chávez fait partie, fondent en 1983 le Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (renvoi au 200e anniversaire de la naissance de Bolívar). Et leur hostilité à l'égard du pouvoir en place se conso-

lide en 1989 dans leur ressentiment à l'égard de ces civils, qui leur ont imposé de réprimer violemment les émeutes du *Caracazo*. Ils se lancent dans une dénonciation constante de la corruption des membres des deux partis en place, au point de tenter deux coups d'Etat en février et novembre 1992. Chávez est alors emprisonné, avant d'être libéré deux ans plus tard par le président Rafael Caldera au nom de la politique de réconciliation nationale. Le MBR peut se recomposer en 1997, et devient le Movimiento para la Quinta República. Le pays est bien confronté à une crise, de croissance et non de naissance, de structure et non de fondation. Les circonstances ne sont pas exceptionnelles. L'autorité non plus. La fonction que Chávez exerce est celle d'un président élu selon les procédures légales en 1998, conforté en 2000, ratifié en 2004 et renouvelé en 2006.

Or, l'emploi du qualificatif "ratifié" en 2004 est loin d'être anodin: le terme habituellement utilisé pour qualifier les lois fondamentales tend à faire de Chávez, sinon la loi, à tout le moins l'incarnation de cette dernière. Pourtant, dans la mesure où l'ancrage symbolique de la légitimité n'a pas – et n'a pas besoin de – la même puissance d'unification nationale pour Chávez et Bolívar, parce que la nature et le degré des crises politiques à juguler sont différents, l'expression populaire de cette légitimité ne saurait avoir la même portée.

## 2. *L'expression populaire de la légitimité: la portée du consentement entre appel du peuple et appel au peuple*

L'arrivée au pouvoir de Chávez ne se réalise pas lorsqu'il viole les règles juridiques (coups d'Etat manqués de 1992), mais bien lorsqu'il les observe (élections présidentielles de 1998 et de 2006). Dès lors, elle ne semble pas pouvoir être assimilée à l'accession au pouvoir de Bolívar: le premier respecte les normes légales et constitutionnelles, le second les contourne quand elles existent. De surcroît, l'expression populaire de la légitimité reconnue à ces hommes ne relève pas de la même nature dans les deux cas: quand Bolívar répond à l'appel du peuple d'occuper une fonction extraordinaire, Chávez en appelle au peuple pour asseoir sa position présidentielle.

### 2.1 *Chávez: un peuple appelé aux urnes.*

Chávez remporte avec 58% des suffrages les élections présidentielles de 1998, en se présentant durant la campagne comme «le fléau de l'oligarchie et le héros des pauvres». Cette victoire paraît confortée ensuite: le referendum du 25 avril 1999 sur la convocation d'une assemblée constituante, chargée de préparer une charte pour remplacer le texte de 1961, obtient 80% de oui, la participation des électeurs étant cependant inférieure à 40% des inscrits; le referendum du 15 décembre 1999 sur la constitution bolivarienne recueille 71% de voix favorables avec une participation de 55% des inscrits; l'élection présidentielle de 2000 apporte 59 ,9% des suffrages à Chávez; celle de décembre 2006 lui offre plus de 62% des voix. Certes.

Cependant, le pouvoir de Chávez est mis en cause non seulement par les oligarchies économiques attachées à la manne pétrolière qui ont certainement organisé le coup d'Etat de 2002, mais aussi par de larges pans de la société vénézuélienne: officiers de

l'armée opposés à la politisation de l'institution induite par la constitution bolivarienne, partis de gauche non traditionnels comme *Bandera Roja* et *Causa Radical*, anciens compagnons de route de Chávez tel son ancien ministre de l'intérieur Luis Miquilena, classes moyennes (D. van Eeuwen, 2004). En attestent les grèves générales qui paralysent le pays de manière quasi-continue à partir du printemps 2002, à tel point que la crise tend à devenir extrêmement grave. En atteste aussi la pétition ayant recueilli quatre millions de signatures en faveur du départ de Chávez du pouvoir. Il est donc possible de douter que le peuple vénézuélien adhère à l'autorité de Chávez.

Certes, 56% des électeurs ayant participé au référendum de révocation à mi-mandat organisé le 15 août 2004 ont répondu non: ils ont exprimé leur volonté de voir Chávez maintenu comme Président comme le confirme le résultat des élections présidentielles de décembre 2006. Toutefois, il conviendrait de s'inquiéter de la manière dont les élections se sont déroulées.

Que dire de l'influence exercée par les cercles bolivariens installés dans les quartiers pour empêcher toute nouvelle tentative de renversement du président (et dans le monde pour répandre la version chaviste des faits)? Que dire du rôle joué par les marchés bolivariens dans les quartiers populaires, qui offrent des denrées de première nécessité à très bas prix aux plus démunis selon des méthodes que d'aucuns qualifieraient de clientélistes? Que dire encore de l'impact effectif des Unités de Bataille électorale (UBE) et des Patrouilles électorales sur les intentions de vote des électeurs?

Il n'est pas interdit de penser qu'on est en présence moins d'un Chávez qui est appelé par le peuple que d'un Chávez qui en appelle au peuple, en mobilisant les foules populaires par des outils de proximité et de médiatisation.

2.2 *Bolívar: un peuple appelant le Libertador*. Bolívar, pour sa part, accède à la magistrature dictatoriale suite aux demandes exprimées par le peuple de façon indirecte (voie de ses représentants) ou quasi directe (pronunciamientos des municipalités) en marge des dispositions légales et constitutionnelles en vigueur. Une exception est toutefois à relever: Bolívar s'auto-investit par le décret du 19 décembre 1826 de l'autorité dictatoriale, ce qui explique en partie pourquoi il a été soupçonné d'ambitionner la couronne qu'elle soit royale ou impériale.

C'est ce que nous dit le *Libertador*, dans son discours d'installation du Congrès d'Angostura du 15 février 1819:

> *Seule une nécessité incontournable, unie à la volonté impérieuse du peuple, devait me soumettre à la terrible et dangereuse charge de Dictateur Suprême de la République*.

C'est également ce que nous disent les faits: Bolívar se voit confier des pouvoirs extraordinaires par les Congrès constitutionnels du Venezuela et du Pérou en 1813, 1816 et 1824; Bolívar se voit attribuer l'autorité dictatoriale par les pronunciamientos des municipalités de Nouvelle Grenade en 1828. Suite à la dissolution de la Convention d'Ocaña, l'intendant du Cundinamarca, le Général Pedro Alcántara Herrán, convoque un Conseil rassemblant les notables de la province, Conseil qui rejette les décisions prises par ladite Convention et veut investir Bolívar de l'autorité suprême.

Le *Libertador* accepte de conserver ses fonctions de chef de l'exécutif et de disposer des pouvoirs absolus, à condition que ceux-ci lui soient octroyés de manière claire par au moins la moitié de la population de la République. C'est alors qu'un grand nombre de municipalités grenadines formulent leur volonté de voir Bolívar investi des pouvoirs dictatoriaux; Santander dans son discours du 2 janvier 1827 ne manque pas de dénoncer l'irrégularité de ces proclamations qui ne s'appuient sur aucun texte qui autoriserait cette manifestation politique d'initiative locale et lui octroierait une valeur juridique.

Les pronunciamientos traduisent la foi communément partagée dans la capacité de Bolívar à sauver la patrie, et la soumission librement consentie aux pouvoirs exceptionnels qui lui sont remis. Ainsi, celui de Chiquinquira du 18 juin 1828 déclare:

> aucune autre autorité, à part celle du Libérateur Président, ne peut sauver l'intégrité nationale et conforter la liberté, qui a coûté tant de sacrifices à la Colombie… c'est la pleine et entière volonté [du peuple colombien], que Son Excellence le Libérateur Président réunisse en sa personne tous les pouvoirs de la Nation, de manière illimitée, pour le temps qu'il estimera nécessaire; nous déclarons ne reconnaître à partir de maintenant d'autre autorité que la sienne… il n'est pas possible que ce même peuple, qui a été libéré grâce aux sacrifices héroïques de son Libérateur, puisse lui permettre de se séparer de ce mandat, au moment même où il a le plus besoin de sa présence et de son autorité; nous en venons à supplier son Excellence, par le présent acte, de bien vouloir recevoir cette déclaration et en accepter les implications, comme un nouveau sacrifice que lui demande la Nation.
> [J. Toro Anda, 1936, p. 195]

Si les Congrès constitutionnels et les actes municipaux appellent Bolívar à être dictateur, c'est pour qu'il remplisse une mission: fonder l'Etat en affirmant son indépendance et sa souveraineté pour les premiers; inventer la nation en cristallisant l'unité du corps social pour les seconds; instituer l'Etat nation en lui donnant une charte fondamentale dans les deux cas. La mission est si essentielle qu'elle ne peut être qu'indéfinie dans son intensité et son étendue. C'est pourquoi les limitations aux pouvoirs de Bolívar se révèlent bien relatives d'un point de vue matériel. Cela apparaît à la lecture de la loi adoptée par le Congrès Constitutionnel du Pérou le 23 septembre 1823:

> seul un pouvoir extraordinaire, tant dans sa mission que dans ses attributions, est capable de mettre un terme à la présente guerre, et de sauver la République des graves maux qui l'assaillent… 1) Le Congrès remet au Libérateur Président de Colombie Simon Bolivar, en tant que Libérateur, l'autorité militaire suprême sur tout le territoire de la République, assortie des facultés ordinaires et extraordinaires que la situation actuelle de celle-ci exige; 2) Il lui revient également la direction politique de toutes les affaires connexes aux besoins de la guerre, auxquelles on ne pourrait satisfaire sans avoir recours aux ressources et relations, tant intérieures qu'extérieures, relevant du Trésor Public; 3) L'étendue des pouvoirs, qu'indiquent les articles précédents, est telle que l'exige le salut du pays, qui est la seule raison pour laquelle il est demandé au Libérateur de se rendre sur notre territoire.
> [E. Rozo Acuna, 1988, p. 143-144]

Les terminologies générales révèlent l'intensité et de l'imprécision des pouvoirs reconnus au dictateur. Et l'ampleur matérielle des pouvoirs induit par surcroît un défaut de limitation temporelle. L'autorité dictatoriale perdure. De façon directe: Bolívar demeure en fonction de six mois à cinq ans selon les dictatures. Seule la dic-

tature de 1826 dont Bolívar s'auto investit respecte la durée de référence de 6 mois. Les autres durent 1 an et demi pour la première, cinq ans et demi pour la seconde, deux ans et demi pour la troisième, et deux ans pour la dernière. Cependant, l'appréciation de la durée des dictatures bolivariennes ne peut omettre la volonté qu'à chaque reprise Bolívar a manifesté de se démettre de ses fonctions bien avant (au bout au bout de cinq mois et demi pour la première, de trois ans pour la seconde, d'un an pour la troisième). Or cette volonté à chaque fois a été rejetée par les Congrès Constitutionnels du Venezuela et du Pérou. L'autorité dictatoriale perdure encore, et de façon indirecte: les mesures d'organisation de l'Etat que prend Bolívar sont conçues pour être durables, notamment quand il s'agit d'octroyer la liberté aux esclaves par le décret du 6 juin 1816, évidemment quand il s'agit de promulguer une loi constitutionnelle avec le décret du 27 août 1828. C'est bien pourquoi le recours au mythe de la Rome antique s'avère des plus utiles car il entoure le dictateur et sa magistrature d'une aura symbolique propre à garantir sa légitimité: le respect pour cette domination consentie lui assure autorité et efficacité.

Et l'on voit mal comment le consentement du peuple, étant donné la manière dont il est amené à s'exprimer, puisse revêtir la même énergie de légitimation dans le cas de Chávez. De surcroît, dans chacun des cas, le peuple a une connotation différente: le peuple auquel Chávez en appelle est un peuple entendu en tant que masse, en opposition aux élites économiques; le peuple qui appelle Bolívar est un peuple compris comme tiers état, en confrontation avec la noblesse espagnole, un peuple qui

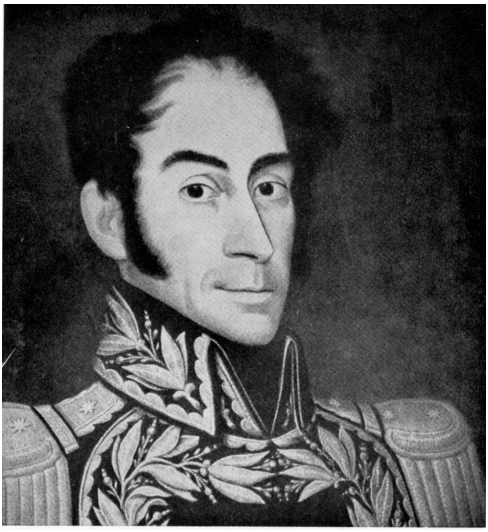

*Simón Bolívar.*

pourrait au demeurant être regardé comme aux origines des actuelles oligarchies latino-américaines.

Bolívar et Chávez. Tous deux recherchent une légitimation symbolique en se vouant à une référence historique aux allures mythiques; combattent un régime exécré et estimé responsable de tous les maux du pays; se réclament du consentement populaire; ambitionnent de fonder un nouveau régime voire un nouvel Etat; exercent pour ce faire une autorité qui dépasse les standards communément admis de l'exécutif démocratique. Pourtant. Chávez aime à être comparé à Bolívar, alors qu'il ne peut prétendre bénéficier d'une même légitimité symbolique, veut résoudre une crise loin d'atteindre à une extrême gravité, arrive au pouvoir par la voie légale, désire réaliser une révolution qui n'a de bolivarienne que le nom. Chávez semble exploiter son modèle; sa révolution bolivarienne semble bien usurper ses référen-

ces (W. Izarra, 2001). Chávez ne reprend en effet ni les méthodes ni les objectifs de Bolívar. Contentons-nous ici de souligner que les similitudes peuvent se révéler trompeuses.

En effet, Chávez et Bolívar aspirent tous deux à la (re)fondation d'un Etat. Cependant. La révolution bolivarienne vise à instaurer un Etat de justice et non de droit, un régime démocratique participatif et non représentatif. Telle est bien la finalité de la Révolution bolivarienne, énoncée dans le préambule de la Charte fondamentale de 1999:

> refonder la République pour établir une société démocratique, participative et actrice multi-éthnique et pluri-culturelle protagoniste, dans un Etat de justice, fédéral et décentralisé qui consolide les valeurs de la liberté, de l'indépendance, de la paix, de la solidarité, du bien commun, de l'intégrité territoriale, de la convivialité et de l'autorité de la loi pour cette génération et les générations futures; garantir le droit à la vie, au travail, à la culture, à l'éducation, à la justice sociale et à l'égalité sans discrimination, ni subordination aucune.

Or, à l'inverse de Chávez qui se défie de la norme et de la représentation accusées d'être les armes légales de l'exploitation des masses par les oligarchies, Bolívar prône l'empire de cette loi et la vertu de cette représentation. Comme il le proclame le 25 mai 1826 dans son discours devant le Congrès Constituant de Bolivie, norme et représentation permettent seules de

> résister à l'assaut de ces deux ennemis monstrueux, qui se battent l'un contre l'autre, et qui nous attaqueront tous les deux ensemble: la tyrannie et l'anarchie forment un océan d'oppression, qui entoure une petite île de liberté, fouettée perpétuellement avec violence par les vagues et les vents, qui cherchent sans cesse à la submerger.

Certes, Chávez et Bolívar optent tous deux pour un exécutif prépondérant. Toutefois, le président sans réel contre-pouvoir de la constitution bolivarienne de 1999 n'a rien de commun avec le résident nommé à vie de la constitution bolivienne de 1826. Le premier peut dissoudre l'Assemblée nationale (qui est la seule chambre) sans pouvoir être renversé par elle; est conforté par le pouvoir citoyen du conseil moral républicain qui s'inspire du modèle du pouvoir modérateur inventé par Benjamin Constant; peut déclarer les états d'exception, qui ont une définition large et des limitations relatives. En revanche, la constitution bolivienne de 1826 contraint la fonction à tel point que le maréchal Sucre délaisse le pouvoir au bout de deux ans, lassé des multiples contrepoids qui sont posés à son autorité et rendent impraticable la prise de décision.

Le *Centaure des llanos* veut établir l'égalité. Le *Libertador* des Andes voulait instaurer la liberté. En affirmant au préalable un ordre à même de prévenir l'anarchie et d'empêcher la tyrannie. Son ultime déclaration officielle, faite à Santa Marta le 10 décembre 1830, une semaine avant sa mort, en atteste:

> Vous avez été témoins de mes efforts pour implanter la liberté là où régnait auparavant la tyrannie. J'ai travaillé avec désintéressement, en abandonnant ma fortune et jusqu'à ma tranquillité.

Le poète chantera même le fondateur de la République des Andes qui ne saurait être celle des anges:

> C'était un homme qui faisait la guerre pour établir la seule paix durable et véritable: la liberté. On peut dire qu'il a mené sa guerre tout seul, sans état-major, à la Don Quichotte. L'humanité qui le suivait était son Sancho.
> [M. de Unamuno, 1986, p. 53]

Bolívar était un dictateur qui n'a pas fait de coup d'Etat: les luttes d'indépendance étaient des révolutions politiques. Chávez est un président qui se plaît aux coups d'éclat: les clameurs populistes jouent sur les évolutions sociales. Voilà ce que Bolívar peut nous dire de Chávez. La rupture de l'ordre légal et institutionnel pour instaurer une autorité exécutive extra-ordinaire n'est pas nécessairement constitutive d'un coup d'Etat. Voilà ce que peuvent nous dire les pronunciamientos bolivariens.

## *Bibliographie*


Alcaraz E., *Les stratégies discursives de légitimation d'un dirigeant populiste: le cas du président vénézuélien Hugo Chavez*, mémoire de DEA de science politique, IEP d'Aix en Provence, 2000;

André M., *Bolivar et la Démocratie*, Paris, Excelsior, 1924;

Arciniegas G., *Napoléon ou Washington*, dans «Les Cahiers de l'Herne», *Simon Bolivar*, Paris, 1986, pp. 209-216;

Caballero M., *La crisis de la Venezuela Contemporanea 1903-1992*, Caracas, Monte Avila, 1998;

Coicaud J.-M., *Légitimité et Politique: Contribution à l'Etude du Droit et de la Responsabilité Politiques*, Paris, PUF, 1997;

Eeuwen D. van, *Venezuela: la République bolivarienne d'Hugo Chavez et l'instabilité démocratique*, dans R. Fregosi éd., *Armées et Pouvoirs en Amérique Latine,* Editions de l'IHEAL, Paris, 2004;

Ferrero G., *Pouvoir: Les Génies Invisibles de la Cité*, Paris, Le Livre de Poche, 1988;

Garcia Gruber J.M., *El Eje Histórico Bolívar-Napoleón*, dans «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela», volume XLV, n∞ 157, avril 1988, pp. 81-90;

Gomez Valderrama P., *L'Europe de Bolivar*, dans «Les Cahiers de l'Herne», *Simon Bolivar*, cit., pp. 352-361;

Guerra F.-X., *Introduction*, dans A. Lempérière & G. Lomné & F. Martinez & D. Rolland éds., *L'Amérique Latine et les Modèles Européens*, Paris, L'Harmattan, 1998;

Irwin D., *Relaciones civiles-militares en el siglo XX*, Caracas, El Centauro, 2000;

Irwin D. & Castillo H. & Donis Rios M.A., *Militares y civiles. Balance y perspectivas de las relaciones civiles-militares venezolanas en la segunda mitad del siglo XX*, Caracas, USB-UCAB-APPEL, 2001;

Izarra W., *En busca de la revolución*, Caracas, El Centauro, 2001;

Langue F., *Histoire du Venezuela de la conquête à nos jours*, Paris, L'Harmattan, 1999;

Langue F., *La Révolution bolivarienne, les oligarques et les menteurs*, dans «Cahiers des Amériques Latines», n°41, 2002/03, pp. 7-10;

– *Hugo Chavez et le Venezuela. Une action politique au pays de Bolivar*, Paris, L'Harmattan, 2002;

Lomné G., *Révolution Française et Rites Bolivariens: Examen d'une Transposition de la Symbolique Républicaine*, «Cahiers des Amériques Latines», n∞ 10, 1990, pp. 159-176;

Minguet C., *Mythes Fondateurs chez Bolivar: Quelques Aspects*, dans «Les Cahiers de l'Herne», *Simon Bolivar*, cit., pp. 115-122;

Monsalve J. D., *El Ideal Político del Libertador Simon Bolívar*, Bogotá, Imprenta Nacional, 1916;

Parra-Perez C., *Bolívar y Napoleón*, in «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela», volume XXII, n∞ 77, décembre 1963, pp. 810-825;

Perez Vila M., *La Formación Intelectual del Libertador*, Caracas, Ministerio de Educación, 1971;

Polin R., *Analyse Philosophique de l'Idée de Légitimité*, dans «Annales de philosophie politique», *L'Idée de Légitimité*, Paris, PUF, 1967;

Rozo Acuna E., *Bolívar y la Organización de los Poderes Públicos*, Bogotá, Temis, 1988;

Toro Anda J., *Las Ideas del Libertador Referentes a la Constitución Política de los Estados Americanos*, Quito, Universidad Central, 1936;

Unamuno M. de, *Don Quichotte Bolivar*, dans «Les Cahiers de l'Herne», Simon Bolivar, cit., pp. 52-62.

# Primo piano: Esteban Conde Naranjo
# *El Argos de la Monarquía. La policía del libro en la España ilustrada (1750-1834)*

Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2006.

LUCIA BIANCHIN

Protagonista assoluto del libro è Argo, il mostro della mitologia greca, il gigante dai cento occhi che si chiudono a ritmo alterno, in modo che egli sia sempre vigile e attento, insonne e onniveggente.
La figura mitologica di Argo rappresenta la monarchia borbonica, che osserva, controlla e orienta la produzione libraria nella Spagna illuminista. Il periodo preso in esame è quello che va dalla metà del Settecento agli anni Trenta dell'Ottocento, individuato dall'autore come una fase dell'assolutismo illuminato che presenta una relativa omogeneità sotto l'aspetto della "polizia del libro", cioè della politica di controllo e di intervento sulla stampa[1].

Questa fase inizia nel 1752-54, sotto il re Ferdinando VI, con la promulgazione di un importante "Regolamento della stampa" in diciannove punti elaborato da Juan Curiel, membro del Consiglio Reale, nominato da poco *Juez de Imprentas* (una magistratura che affiancava da oltre due secoli il Consiglio di Castiglia nel controllo della stampa).

Con il Regolamento di Curiel si compie un passo deciso verso una disciplina più rigida e dettagliata, fortemente accentrata, della produzione e diffusione delle opere a stampa. La "polizia del libro" inaugurata da Curiel si protrarrà fra vicende alterne fino alla metà degli anni Trenta del secolo successivo, sospesa solo nelle due parentesi costituzionali (il biennio 1810-1812 e il triennio 1820-1823).

Nel 1834 infatti, sotto la Reggenza di Maria Cristina di Borbone, si compie la transizione all'età liberale, nella quale uno dei primi atti è la soppressione della censura preventiva, con l'affermazione, sia pur nominale, della libertà di stampa.

Nell'ampio panorama della letteratura sull'illuminismo spagnolo, e in particolare sulla censura della stampa nella Spagna del XVIII secolo, Conde lascia il sentiero ormai in buona parte battuto della censura libraria esercitata dall'Inquisizione spagnola[2], per addentrarsi nella selva delle disposizioni normative, delle procedure e delle diverse misure di controllo e di "pressione" sulla stampa messe in opera dalla monarchia assoluta spagnola, con interesse e intensità crescente proprio a partire dagli anni Cinquanta del Settecento.

Il suo oggetto d'indagine è quindi la "polizia del libro" esercitata dall'autorità civile, articolata in una grande varietà

di interventi, di volta in volta evidenti od occulti, più o meno efficaci; una "polizia del libro" che solo di rado si avvale di strumenti immediatamente repressivi, e mira invece a orientare e guidare il mondo della stampa, a condurlo verso una sorta di "autodisciplina", meno odiosa e osteggiata, e per altro verso più efficace rispetto alla ordinaria censura libraria.

L'autore ha condotto uno scavo esteso e approfondito sulle fonti d'archivio prodotte dalle istituzioni responsabili di questa censura civile sulla stampa, in modo particolare il *Consejo de Castilla*, la *Secretaría de Estado*, e lo *Juzgado de Imprentas* (il Tribunale della stampa); documenti che sono tutti conservati ora, in sezioni diverse, presso l'Archivio Storico Nazionale di Madrid.

Ma il libro non è solo il risultato di una ricerca d'archivio, l'esito di un lavoro filologico o erudito, o un repertorio di casi interessanti. Forte della sua scaltrita padronanza di questi documenti, Conde entra ad illuminare alcuni anfratti, alcuni meccanismi della complicata macchina di "polizia del libro" della Spagna illuminista, che egli legge e interpreta con originalità e sottigliezza, facendo un uso intelligente, in particolare, della «cassetta degli attrezzi di Foucault», per usare un'immagine evocata da Carlos Petit nella prefazione.

Il pensiero corre subito alla rivisitazione dell'istituto benthamiano del Panopticon e al significato che tutto ciò ha in Foucault; soprattutto nel Foucault delle lezioni al *Collège de France*, e in particolare in quelle raccolte ora nel volume *Il faut defendre la société*[3], dove, forse ancor più che in *Sorvegliare e punire*, Foucault sembra svalutare ogni discorso intorno alla sovranità come problema teorico (il 'nobile discorso sui limiti giuridici del potere') per privilegiare invece lo studio e la critica di tutte le manifestazioni repressive, capillari e periferiche del potere.

In questo senso la prospettiva in cui Conde riprende e sviluppa l'idea del Panopticon come figura del potere applicata al controllo della stampa si pone senza dubbio nella linea indicata da Foucault.

E sulla stessa linea si pone anche l'adozione della metafora di Argo come filo conduttore del libro. Con l'immagine di questa figura mitologica che si insedia al vertice dell'apparato di governo della Spagna illuminista, venendo a identificarsi in sostanza con il Consiglio di Castiglia (e in certi casi con le Segreterie di Stato), Conde rappresenta in modo brillante ed efficace l'intenzione della monarchia spagnola, a metà del Settecento, di rivendicare a sé la "polizia del libro", come funzione *lato sensu* medicinale di competenza specifica dell'autorità civile e non di quella ecclesiastica (fatta eccezione per le questioni più strettamente attinenti alla fede).

Inoltre, l'autore esprime in questo modo, con immediata evidenza, l'aspirazione del sovrano a prendere saldamente in mano, in modo accentrato, la realtà multiforme e sfuggente del discorso a stampa, come passaggio obbligato di una politica illuminata di controllo e al tempo stesso di orientamento delle idee e della cultura.

Lo scenario nel quale comincia a muoversi l'Argo spagnolo non è diverso da quello del resto d'Europa[4], dove l'editoria si sta rapidamente affermando, con il suo complicato universo, estremamente difficile da governare e da controllare, di soggetti diversi (autori, traduttori, revisori, stampatori, editori, librai, naturalmente anche lettori), di luoghi in cui nasce, circola o può conservarsi un libro (stamperie, biblioteche, librerie, accademie, case private, ma anche frontiere e dogane, casse e pacchi), e anche di strategie, ormai sperimentate, di elusione o di aggiramento della censura libraria: una censura esercitata fino a questo punto in Spagna – va ricordato – soprattutto dall'Inquisizione.

In questo panorama, Argo con i suoi cento occhi sorveglia nel regno di Spagna soggetti e luoghi dell'editoria, raccoglie nei propri archivi una gran quantità di pubblicazioni, manoscritti, lettere di presen-

tazione delle opere, atti di procedimenti istruiti per il rilascio delle licenze di stampa e informazioni sui soggetti coinvolti nella produzione del libro, in parte fornite dai diretti interessati, nell'illusione di velocizzare il rilascio di una licenza di stampa, in parte frutto di indagini disposte dall'alto oppure di delazioni altrui; insomma, una quantità di materiali spesso disordinata e difficile da consultare, ma temibile per la mole dei documenti e delle informazioni che sono così raccolti e conservati dal massimo organo di amministrazione dello Stato, il quale ne potrà disporre anche per altri usi.

Ma Argo non è solo lo sguardo del censore che registra, che raccoglie dati e informazioni e li archivia a proprio uso discrezionale (a differenza dei censori romani, che compivano un censimento pubblico a fini pubblici); né la sua polizia del libro è un'opera di censura in senso puramente repressivo.

Come avverte l'autore, il verbo censurare ha per lo più un'accezione negativa, nel senso che indica un intervento di tipo ablativo, che limita, taglia, reprime. La "polizia del libro" della Spagna illuminista non ha solo e non ha tanto questa funzione, ma ha anche e soprattutto l'ambizione di stimolare la produzione di opere che appoggino la sua politica e che in generale si presentino come medicina ai mali della società.

Conde scompone la "politica del libro" della Spagna illuminista nei suoi principali aspetti, per osservarli e scandagliarli separatamente, in un'affilata analisi del discorso che si avvale in modo interdisciplinare di strumenti interpretativi di volta in volta storici, filosofici, antropologici. I vari aspetti della "politica del libro" sono però poi ricomposti all'insegna della metafora di Argo, sovrano assoluto e illuminato della stampa; una metafora che è abilmente declinata dall'autore secondo molte varianti.

Seguendo Conde, nel I capitolo affrontiamo direttamente lo sguardo di Argo, «sicuro e continuo, ma invisibile», che vigila in difesa della monarchia assoluta sulla produzione del libro, sulla stampa, che è definita, con un'espressione efficace, il «mondo fatto discorso» (p. 51).

Nel capitolo che segue vediamo Argo intento nelle attività di censimento e censura. In un primo momento, con il censimento, vediamo la fase di raccolta delle informazioni su libri e autori che precede e prepara ogni azione incisiva sulla stampa; quindi, di seguito, entriamo nel cuore della censura preventiva, per analizzarne i meccanismi di funzionamento.

È questo il passaggio obbligato per ogni manoscritto che aspiri alla pubblicazione: la fase del vaglio in cui concretamente si concede o si nega il visto per la stampa. Su quanto avviene in questa fase di vaglio dei testi destinati alla stampa vale la pena di soffermarsi, non solo perchè è il cuore del problema, ma anche perchè buona parte del lavoro d'archivio svolto da Conde riguarda proprio gli *expedientes*, i fascicoli che raccolgono i documenti relativi a queste pratiche.

La censura libraria, come già accennato, è di competenza del Consiglio di Castiglia, il quale si avvale peraltro, nell'istruzione delle pratiche, di esperti di natura di diversa, scelti discrezionalmente, secondo modalità che variano nel tempo.

Curiel, negli anni Cinquanta, istituisce un collegio di 40 censori, composto per un terzo da curati delle parrocchie di Madrid, alcuni avvocati reali, un *calificador* dell'Inquisizione, un accademico di Spagna, e in generale da uomini di lettere. A quest'organo dovevano essere presentati tutti i testi che aspiravano alla stampa, e l'esame dell'opera si risolveva in un sintetico giudizio sul rispetto nell'opera stessa dei principi della religione, dei buoni costumi e dei diritti reali, e su una pronuncia dei censori circa la «dignità di luce pubblica dell'opera».

Al di là delle molte revisioni successive dell'apparato che presiede alla censura libraria, il sistema su cui si assesterà la Spagna di fine secolo vedrà, al fianco del Consiglio di Casti-

glia, nella funzione di censori effettivi, non più i membri di un collegio fisso, adeguatamente remunerati, ma degli *informantes*, titolari precari di una carica onorifica, nominati di volta in volta dal Giudice della Stampa secondo un criterio di competenza per materia, e con la necessaria approvazione del re; e, in qualità di supervisori e veri istruttori della decisione finale, i *fiscales*, gli elementi chiave della "polizia del libro".

In base al criterio di competenza per materia, per certe aree disciplinari o per certi aspetti l'esame veniva affidato ad alcuni organi specifici: così il Collegio degli Avvocati di Madrid, quanto alle opere giuridiche, l'Accademia della Storia, per gli scritti di storia, e la Reale Accademia della Lingua Spagnola, per il controllo della forma e degli aspetti linguistici.

Il Collegio degli Avvocati di Madrid, in particolare, assume notevole importanza e prestigio, per la centralità riconosciuta dall'autorità civile a questo settore della produzione libraria, per la delicatezza della materia, e anche per la grande preponderanza degli scritti di diritto nel panorama delle opere proposte per la stampa. L'autore dedica ampio spazio alla storia e all'attività censoria di quest'organo, di cui riesce a mettere in luce la funzione in certi casi strategica.

Delineato l'apparato, veniamo ora all'opera di censura. Conde spiega chiaramente che Argo censisce e censura, con una particolare attenzione alla produzione libraria, prima ancora che alla diffusione delle pubblicazioni a stampa.

Al contrario della censura libraria dell'Inquisizione, che interviene sul libro già stampato, quella di Argo è quindi essenzialmente un'opera di censura preventiva, che ha il suo luogo di elezione nel procedimento complesso che accompagna la concessione della licenza di stampa; censura preventiva che non si limita in certi casi a negare l'autorizzazione e requisire il manoscritto, ma può arrivare a incidere in modo profondo sul contenuto stesso del libro, attraverso forme di contrattazione fra autori e revisori sulle modifiche da apportare, prologhi ed epiloghi da inserire *ex novo*, e varie alterazioni, a volte anche sostanziali, del testo.

Esemplare a questo proposito il caso della traduzione spagnola dell'opera *Dei delitti e della pene* del Beccaria, ammessa alla pubblicazione dopo varie vicende drammatiche e interessanti, solo con l'inserimento di tre paratesti: una nota introduttiva, un prologo del traduttore e una "protesta" del medesimo, nella quale si ritratta ogni eventuale difformità dalle verità della fede e delle leggi vigenti, e si riduce in ogni caso la portata dell'opera a una riflessione filosofica, che non deve incidere nella realtà della giustizia spagnola.

L'opera del Beccaria verrà immediatamente ristampata, depurata da questi orpelli e da queste deformazioni, nel triennio liberale, proprio come segno del cambiamento dei tempi. Il caso rappresenta quindi una cartina di tornasole della storia della censura, e per converso della storia della libertà di stampa, nella Spagna fra Sette e Ottocento[5].

A proposito dei lunghi e complicati lavori di revisione, di modifica e di alterazione del testo in cui spesso si risolveva la censura preventiva, Conde mette bene in luce che dell'opera definitiva diventa a volte un vero e proprio coautore il revisore stesso di quel testo: cosicché diverse disposizioni del Consiglio di Castiglia minacciano a un certo punto di condannare allo stesso titolo e alle stesse pene severe tanto gli autori quanto i censori di libelli infamanti.

Questo è un caso estremo di quel fenomeno, che possiamo definire della "co-autorialità" di cui si potrebbero fare vari esempi, sincronici e diacronici. Luigi Firpo all'inizio degli anni Ottanta lo aveva ritrovato, in forma meno evidente, studiando le censure alle opere di Jean Bodin e alle loro traduzioni, incluse le traduzioni spagnole, fra Cinque e Seicento[6].

Nel capitolo III Argo si presenta invece come una sorta di

istituzione sanitaria specializzata e accentrata, che da Madrid previene attenta l'incubazione di idee e bacilli nocivi per la salute pubblica. Segue un capitolo interamente dedicato al «silenzio di Argo». Oggetto dell'analisi è qui in primo luogo la procedura adottata nell'istruzione delle pratiche di censura della stampa, il più possibile segreta.

Tra le altre cose, si può ricordare che vi fu a lungo nella Spagna illuminista un fermo divieto di pubblicare le note dei censori, che in certi casi rimanevano ignote persino all'autore del libro censurato, cui non veniva più restituito il manoscritto, senza spiegazioni. Il motto del procedere silenzioso di questa censura preventiva è «raggiungere l'effetto senza far notare l'intento».

Ribaltando la prospettiva, e guardando non più alla procedura di Argo, ma agli effetti della sua opera, ci imbattiamo in un altro passaggio cruciale, quello dei "discorsi silenziati". In primo piano troviamo ora l'azione "silenziatrice" della "polizia del libro", che sottrae al discorso pubblico una lunga serie di argomenti (molte sono le preclusioni soprattutto in materia di religione, di politica e di diritto, ma non solo).

Si afferma, in particolare, il divieto di parlare e scrivere di tutti gli argomenti e i fatti storici che possono risultare politicamente pericolosi; una fobia che raggiunge il culmine nel periodo della Rivoluzione francese, quando si vieta l'introduzione di ogni scritto proveniente dalla Francia (inclusi ventagli e cinture, dove poteva trovarsi scritto qualcosa), e, quanto alla stampa interna, la stampa spagnola, si vieta ogni riferimento alle «cose di Francia» (è il caso del "cordone sanitario", del 1792, com'è chiamato questo blocco di ogni comunicazione con la Francia rivoluzionaria, messa in una sorta di quarantena). Un altro caso clamoroso si verifica quando viene imposto il silenzio sulla cacciata dei Gesuiti dalla Spagna, nel 1767.

Il capitolo V prosegue contemplando Argo fatto stampa, cioè Argo che s'insinua nel testo stampato, come insieme di norme relative alla forma del testo (scrivere in modo razionale, chiaro, semplice e conciso), norme relative a tratti stilistici (formato e caratteri tipografici) e norme relative ai paratesti (avvertenze, prologhi, epistole dedicatorie, note, etc.).

Seguendo queste nuove disposizioni – recitano alcune fonti – la stampa riuscirà infatti a svolgere con maggiore efficacia e immediatezza il compito che le è stato assegnato: quello di «purificare» la Spagna dalla «ignoranza e dalle leggende che la oscurano» e di «illuminarla con le conoscenze più vantaggiose», in modo che essa, «andando nelle mani della gente, la illumini, l'appassioni e la muova» (p. 263), secondo le linee comuni del razionalismo settecentesco.

Con quest'immagine di Argo che si fa stampa stiamo passando ormai a un altro versante della "polizia del libro". Finora abbiamo parlato di una censura libraria che vede la stampa come oggetto su cui esercitare un controllo e una repressione. Adesso ci affacciamo ad un'altra dimensione della "polizia del libro": quella della promozione del libro.

Il governo della Spagna illuminista ha ormai compreso chiaramente che il libro stampato è divenuto il veicolo privilegiato del discorso, un veicolo che non deve solo essere visto con sospetto e censurato, come alimentatore di idee e teorie sovversive, ma che può essere utilmente adoperato anche per trasmettere dei messaggi e contenuti positivi a un pubblico più vasto.

Così si delinea nella seconda metà del Settecento una vera e propria "politica del libro", volta a favorire la produzione di una "buona letteratura" (libri, ma anche periodici).

Conde rende bene questo snodo centrale del suo libro: il doppio volto di una politica della stampa che è per un verso "controllo-repressione", per un altro verso "controllo-stimolazione" della produzione libraria. L'indagine si concentra a questo punto sull'intensa attività di incentivazione e sviluppo dell'attività editoriale, che va di pari passo con una

strumentalizzazione ideologica.

È questo l'argomento dell'ultimo capitolo, sulla "*policía* di Argo tra messaggi e merci", dove troviamo analizzati vari aspetti di questa politica dirigistica di promozione del libro, il quale è visto da un lato come un fondamentale veicolo di idee, di cultura, di contenuti, dall'altro lato come una merce che, diffusa su vasta scala, può produrre un notevole utile alla società, con un forte interesse dello Stato ad investire in questo settore.

Conde illustra il concetto attraverso l'immagine di Argo con un «esercito di penne». Per riassumere il complesso di questi diversi aspetti della politica del libro, si potrebbe dire che Argo è insieme censore, direttore editoriale e ministro della cultura.

Un altro aspetto interessante in quest'ultima parte del libro riguarda il rapporto che si instaura fra autore/editore, da un lato, e pubblico dall'altro, nella nuova realtà di una produzione editoriale accentrata, la quale consente il superamento del rapporto quasi personale che si giocava fino ad allora fra l'autore o l'editore di testi (per lo più testi specialistici) e la sua ristretta cerchia di lettori. La produzione centralizzata del libro diretta a tutti, sostenuta dal parallelo processo di alfabetizzazione, consente la nascita di un pubblico generico, che diventerà poi il soggetto dell'opinione pubblica, cioè uno degli elementi nuovi più importanti con cui dovranno confrontarsi la politica e gli ordinamenti giuridici moderni[7].

Il libro si chiude con l'immagine di Argo "lettore miope", che non vede o preferisce non vedere scritti che in altri tempi avrebbe vietato.

Siamo intorno all'Ottocento, e già si presentano i primi sintomi di stanchezza del vecchio apparato censorio, sul quale prevale ormai, in molti casi, la politica di promozione dell'attività editoriale e commerciale del libro, anche in competizione con gli altri paesi d'Europa. I tempi nuovi decreteranno la fine della censura preventiva, abolita nel gennaio del 1834, con l'avvento dell'età liberale; ma ci si accorgerà ben presto che la libertà di stampa, e la stessa possibilità di avviare e mantenere in vita imprese editoriali, incontrano minacce e ostacoli per certi aspetti anche maggiori.

Gli scritti, libri e giornali, non più filtrati dalla censura preventiva, sono liberamente pubblicati, ma i loro responsabili e autori rischiano di cadere sotto gravi condanne penali per una lunga serie di reati politici e di offesa ai valori tradizionali, che la nuova costituzione continua a difendere (religione, monarchia, leggi e costumi). Inoltre le leggi dell'economia e le nuove norme amministrative rendono difficile la vita alla stampa periodica d'opposizione.

Questo è forse il punto più controverso del libro, la cui conclusione è tanto suggestiva quanto problematica, perché non risulta del tutto agevole immaginare che in età liberale la censura dei libri fosse concretamente peggiore che sotto l'Inquisizione spagnola. Ad ogni modo, a giudizio di Conde, il modello panoptico di "polizia del libro" si trasforma in età liberale in una sua più discreta e durevole forma.

Argo è morto, ma come nel mito ovidiano, dove Era sparge i suoi cento occhi sulla coda del pavone sacro, anche qui gli occhi di Argo rinascono in cento meccanismi diversi, che porranno sempre dei limiti, in qualche misura strutturali e ineliminabili, alla libertà di stampa.

L'autore sembra quindi concludere amaramente che la tanto sognata e idealizzata libertà di stampa si è rivelata un'illusione, e il libro termina registrando alcune significative espressioni di rimpianto della censura preventiva dell'Antico Regime[8].

[1] Il concetto centrale di 'policía' assume nel corso del libro accezioni diverse, che in italiano si possono rendere meglio di volta in volta con 'polizia' oppure con 'politica', a seconda che ci si riferisca a quel complesso di attività, misure e pratiche che possiamo definire di 'controllo-repressione' (la 'polizia del libro'), o piuttosto all'ideologia, alle linee d'impostazione che stanno dietro a quelle pratiche e che presiedono all'azione (la 'politica del libro'), come avviene in particolare quando l'autore descrive il programma positivo di acculturazione e incentivazione della produzione libraria del Consiglio di Castiglia. Per un approfondimento terminologico e concettuale si veda M. Sbriccoli, *Polizia (Diritto intermedio)*, in «Enciclopedia del diritto», XXXIV, pp. 111-120.

[2] Da ultimo E. Gacto Fernandez (ed), *Inquisición y censura. El acoso a la inteligencia en España*, Madrid, Dykinson, 2006.

[3] M. Foucault, *Il faut défendre la societé. Cours au Collège de France 1975-1976*, Paris, Seuil-Gallimard, 1997, trad. it. *Bisogna difendere la società*, a cura di M. Bertani e A. Fontana, Milano, Feltrinelli, 1998.

[4] Cfr. ad esempio G. Fragnito (ed), *Church, Censorship and Culture in Early Modern Italy*, Cambridge 2001, C. Stango (ed), *Censura ecclesiastica e cultura politica in Italia nel Cinquecento e Seicento.* VI giornata L. Firpo. Atti del Convegno 5 marzo 1999, Firenze, Olschki, 2000, e M. Firpo (ed), *Nunc alia tempora, alii mores. Storici e storia in età postridentina*. Atti del Convegno internazionale (Torino, 24-27 settembre 2003), Firenze, Olschki, 2005, parte III. *Censura*, pp. 263-334, con scritti di J. Martinéz de Bujanda, S. Bauer, P. Prodi ed E. Valeri.

[5] Alle vicende del Beccaria l'autore del libro aveva già avuto modo di dedicare uno studio specifico, pubblicato con il titolo *La falsa filosofía de los delitos y de las penas, o el Padre Cevallos ante el Consejo de Castilla*, in Verein Junger Rechtshistoriker Zürich (hrsg. von), *Rechtsgeschichte(n)? Histoire(s) du droit? Storia/storie del diritto? Legal Histori(es)?* Europäisches Forum Junger Rechtshistorikerinnen und Rechtshistoriker Zürich 28.-30. Mai 1999, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2000, pp. 209-222.

[6] L. Firpo, *Ancora sulla condanna di Bodin*, «Il pensiero politico», XIV (1981), *La "République" di Jean Bodin.* Atti del convegno di Perugia (14-15 novembre 1980), Firenze, Olschki, 1981, pp. 173-186. Per il caso analogo delle vicende della traduzione italiana del *De iure Naturae et Gentium* di Samuel Pufendorf, a metà del Settecento italiano, cfr. D. Quaglioni, *Pufendorf in Italia. Appunti e notizie sulla prima diffusione della traduzione italiana del «De iure naturae et gentium»*, «Il pensiero politico», XXXII (1999), pp. 235-250, dove si mostrano gli sforzi per adattare la traduzione, condotta sul testo francese del Barbeyrac, alle esigenze dell'inquisitore veneziano.

[7] L'argomento era già stato approfondito da E. Conde Naranjo in *Cultivar la opinión, una metáfora de la España ilustrada*, in «Giornale di Storia Costituzionale», n. 6 / II semestre 2003, pp. 145-161.

[8] In particolare, nel 1841 da parte del giornalista Andrés Borrego Moreno, all'epoca direttore del *Correo Nacional*, e una decina d'anni più tardi del letterato francese Gérard de Nerval.

# Primo piano: Lucia Bianchin
## *Dove non arriva la legge. Dottrine della censura nella prima età moderna*

Bologna, il Mulino, 2005.

ESTEBAN CONDE NARANJO

Cuando Lucia Bianchin y yo fuimos convocados a Macerata por Luigi Lacché para presentar de manera cruzada nuestros respectivos textos, dos parecían ser los objetivos pretendidos por el organizador, dos propósitos que, al igual que informaron aquella hermosa sesión oral y colectiva celebrada en la Facultà di Giurisprudenza, sustentan ahora este ensayo de recensión impresa y singular.

Sobre la generosidad del anfitrión son necesarias al menos unas pocas líneas, pues de ella se desprende, en mi opinión, uno de los fines perseguidos: el de dar cierto eco a publicaciones recientes que, en ambos casos, eran el fruto, más o menos reeleborado y tardío, de sendas tesis doctorales defendidas en el 2003.

Los autores, por tanto, eran relativamente jóvenes, y sus carreras paralelas no hacían sino despegar oficialmente con ese *rite de passage* ineludible y en tantos sentidos revelador. Si rememoro estas circunstancias no es sólo para agradecer la iniciativa, sino también para aludir ya desde ahora a la existencia de ciertos (d)efectos que, como un pecado original, marcan al libro surgido de la *post-laurea*, señales encerradas en el propio texto que a veces desvelan su genealogía, las paternidades más o menos ocultas y las vicisitudes, más o menos abruptas, de su gestación. Cabía pues desear que contextos, moldes, coautorías, escuelas... aflorasen a través de la autorreflexión (cruzada). Aquí, además, dado que el objeto común de estudio era la censura (en amplísima acepción), podía aportar cierta ironía 'metadiscursiva' el descubrimiento de mecanismos académicos – disciplinares – que pudieran haber guiado en algún momento a la pluma (o al *computer*) para seguir 'invitando' a escribir y a omitir en determinado sentido y manera.

Pervisiblemente el segundo de los objetivos deseables había de ser el de trazar, a partir de la lectura recíproca de ambos libros, a partir de su hermanamiento putativo, las líneas que en efecto los emparentasen, resultando de ello una historia de la censura durante la edad moderna. La lectura conjunta, al mismo tiempo, podía destacar los puntos que distinguiesen a uno y otro, que caracterizasen sus respectivas identidades y planteasen así posibles discontinuidades (surgidas acaso de la equivocidad de los términos, o de la amplitud de los tiempos y de la geografía) en aquella historia entrelazada y, también

eventualmente, en las correspondientes historiografías: es decir, distintos rostros de la censura y distintas formas de presentar sus retratos.

El libro de Lucia Bianchin es, en sí mismo, un ejemplo perfecto de la enormidad del objeto (pre)fijado, que se demuestra en verdad casi inaferrable, y que en su escapismo parece estructurar el propio texto, también inevitablemente condicionado por los contextos.

[Como a menudo sucede en algunos de estos trabajos iniciáticos (y sigo aludiendo a su génesis doctoral), al igual que el pintor que imagina su primer gran cuadro, o el literato que proyecta su primera novela larga, el doctorando lo abraza todo ansiosamente, y en virtud de múltiples 'estímulos' interiorizados, se ve tentado a invertir la fórmula del 'menos es más'. El iniciado trata de ser sintético y analítico, de ofrecer grandes panorámicas y diminutos detalles, pero sobre todo se esfuerza por probar todo aquello que afirma, con el apoyo inexcusable de la más amplia (y heterogénea) bibliografía, y con un farragoso aparato de notas al pie, como certificado de buen hacer y de minuciosidad, de entronque en la autoridad y la tradición. Puede llegar a ser, en algunos casos que no son éste, una parodia del estadio adulto, como el niño que imita a sus padres fumando el primer cigarrillo o pidiendo, ante la sonrisa de los concurrentes, un *caffè corretto*].

La obra de Bianchin, sin embargo, consigue escapar del exceso a través de una escritura cuidada y de una elegancia envidiable, que dotan también de voz propia – y legible, que no es poco – a la autora y de excelentes resultados a su ambición. Aun así hay cierta estanqueidad, muy significativa, entre algunos de sus capítulos, y por ello me permitiré abordar su comentario apuntando a la existencia de tres partes bien definidas.

I. La primera sección ofrece al lector, a lo largo de los tres capítulos inaugurales y de más de ciento cincuenta páginas (pp. 19-176), un valeroso – y valioso – ensayo de definición de la censura (ya publicado, aunque sólo parcialmente, con anterioridad) que deviene prolijo y complejísimo por la dilatación de sus coordenadas espacio-temporales; se busca aquella definición a lo largo de milenios (desde antecedentes greco-latinos hasta corolarios preliberales) y por encima de fronteras: aunque más atenta la autora al caleidoscopio centroeuropeo, no faltan alusiones – esperadísimas por quien ahora escribe – a los territorios italianos, francés o español (*ad es.* pp. 105-106).

Probablemente no quería Bianchin que fuera de otra manera, y su aspiración da como resultado, evidentemente, un panorama de gran riqueza, con múltiples acepciones y matices, no siempre coordinados pero siempre estimulantes. Comparece así un triángulo que es indudablemente central a nuestro argumento, el que dibujan *Vorzensur*, *Nachzensur y Rezensur* (p. 65), y se plantean numerosos binomios fundamentales, sucesivos o simultáneos compañeros de viaje de la censura, que deviene de esa manera reformista y contrarreformista, eclesiástica y 'política'...

Tal vez algunas de las alternativas sean menos convincentes que útiles o instrumentales; pienso, por ejemplo, en la que, a partir de la "diversità per aree" (pp. 53ss), parece establecerse entre una censura 'católica' y substancialmente *librorum*, interna, 'estrecha' y en ocasiones ineficaz, y una *censura morum*, reformada, colectiva y omnicomprensiva, en última instancia más flexible y eficiente.

Dentro de esa segunda opción merecen la atención de la autora – y del lector – algunos particularismos fascinantes y minuciosamente reconstruidos: así, "il modello calvinista", y la concretísima fórmula de Emden (pp. 82ss), que ejemplifican algunos de los mejores valores, formales y materiales, del libro.

Pero, junto a la mirada microscópica, reaparece la que

trata de dibujar rasgos generales, casi universales, casi eternos, de la censura, que dan un evidente aire de familia a todas esas manifestaciones coyunturales. Ante todo, la ascendencia del *census* romano, invocado en la edad moderna para hacer de la censura un valioso instrumento para la gestión de personas y cosas, para su cómputo, clasificación y 'administración' como atribuciones tendencialmente estatales. De ahí, la potencialidad 'constituiva' (p. 108) de una labor que podría ser contemplada, sin más, como puramente represiva; de ahí también el creciente interés hacia ella por parte del Estado moderno, avidez que sin embargo se topa originariamente con los límites teorizados por la tradición medieval, de los que son ejemplo los *specula*.

Porque el segundo trazo general que recorre toda esta primera sección del libro (que, de hecho, casi con él arranca, pp. 43ss., aunque luego se le dé curso subterráneo) es precisamente el de la intensa producción normativa que parece tratar de franquear aquellos límites, tal vez sin demasiado éxito. Las constantes llamadas a la ineficacia de tales intervenciones legislativas (ya apuntadas, se reproducen asimismo en pp. 49-52), como si así se les restase el carácter de "vero e propio 'diritto'", coexisten necesariamente con la constatación del gran número de preceptos que fueron publicados, reiterados y recopilados a lo largo de siglos, en parte concretados en *Policeyordnungen* y destinados, antes o después (pues en este asunto las dataciones se demuestran complicadas), a ser objeto de una –*wissenschaft* de imparable difusión y éxito transfronterizo.

No pretendo ser exhautivo, pues correría el riesgo de simplificar en exceso unos capítulos que no son, precisamente, compendiables en absoluto; pero si nada substituye a una lectura detenida, tampoco parece fácil siquiera detallar qué cabe esperar de ella, salvo, como digo, un denso abanico de líneas de navegación con la correspondiente bibliografía como brújula al servicio del interesado en seguir más allá.

II. La segunda gran parte del libro de Bianchin es, en cambio, no sólo mucho más compacta metodológica y conceptualmente, sino que además es la más fiel al título (y subtítulo) de la obra, convirtiéndose así en la auténtica columna vertebral de la misma, en el núcleo (conscientemente) duro. En cinco capítulos medulares (pp. 143-328) se recuperan algunas de las ideas sumergidas en el magma inspirador del arranque, y el tono minucioso empleado antes en algún que otro epígrafe.

Lo que ahora importa es, en efecto, el detallado seguimiento de algunas de las doctrinas sobre la censura publicadas en la alta edad moderna. Son muchas las diferencias evidentes entre los autores escogidos (Jean Bodin, Pierre Grégoire, Giusto Lipsio, Johannes Althusius y Johann Angelius Werdenhagen), pero el estilo armonioso de la autora se mantiene, tanto en el propio equilibrio compositivo como, sobre todo, en su intención de dotar de continuidad al discurso, enlazando los sucesivos capítulos a través de la referencia constante a la censura, en una suerte de diálogo histórico o imaginado. Aquí se trata 'simplemente' (no es tarea fácil) de mediar entre el lector y una serie dispersa de textos concebidos a lo largo del siglo XVI y la primera mitad del XVII. Dicho en otras palabras, se muestran detenidamente algunas de las opciones sobre la censura que estuvieron 'sobre la mesa', que circularon idealmente durante un período decisivo en el desarrollo del Estado, pues sólo excepcionalmente se atiende a la 'ejecución' de las mismas.

Resulta, por tanto, fiel a lo anunciado en la portada en la medida en que se abordan, de hecho, *dottrine* de la *prima età moderna*, a diferencia de las páginas previas, en las que, como veíamos, se desdibujaban (o cruzaban) las reflexiones teóricas con las experiencias fácticas, y en las que asimismo se desbordaba la cronología por ambos extremos. Pero interesa aún más insistir

en que es en esta parte – extensa e intensa – *dove*, se diría, *non arriva la legge*. Por un lado es obvio, ya que estamos, insisto, ante doctrinas y no – casi nunca, al menos – ante normas, pero además hay que subrayar que es en esta sección (y tal vez sólo en ella) donde se revelan los posibles significados de esa afirmación que da título al libro.

Por un lado, creo que ante todo la autora pretende con ella apuntar a la 'invención' moderna de mecanismos no 'estrictamente' legales de actuación (proto)estatal, de herramientas 'alternativas' para conocer primero y moldear después las costumbres. Sin embargo, cabe plantear a ese significado inmediato dos objeciones: ante todo, la que se deriva de la ya mencionada proliferación de una "vera e propria legislazione di polizia" (p. 289), naturalmente ligada a la censura en aras del mantenimiento del orden público, y que se desarrolla por ejemplo en el caso, también conocido ya, de Emden. En segundo lugar, es cuestión compleja porque invita a reflexionar acerca del concepto mismo de 'ley'; el lector se enfrenta en ese punto, efectivamente, a apriorismos y ficciones de las que es sujeto paciente, a mitos decimonónicos según los cuales la ley es – y sólo es – formal, incuestionable, cierta y estable, general y abstracta... Esa moderna piedra de toque, que nos (des)codifica – en una suerte de diccionario – la única definición admisible de ley, pretende 'derogar' – incluso retroactivamente, incluso para la historiografía – equidad y arbitrio, usos y desusos, opiniones y demás.

Pero dejemos de lado tales reflexiones (interminables) y retomemos entonces el significado último de la expresión que da título al libro de Bianchin. Si de la doctrina altomoderna puede derivarse aquella propuesta de nuevas ambiciones que no pasan necesariamente por la ley, pero que están ligadas a la consolidación del proprio Estado, hay signos claros de que todavía, en esos autores, tales proyectos están teñidos, también necesariamente, de continuas llamadas a la cautela, de señales recurrentes de alarma. Se dibuja así una concepción de la censura esencialmente limitada, precisamente, a medios no legales (y salvando de nuevo las objeciones antes formuladas).

Ya el primero de los autores tratados, Bodin, cuyas páginas (de *Les six livres de la Republique*, o de su versión latina *De Republica,* amplificados en los territorios alemanes a través de los *Fünf Secreta Politica*, de Georg von Obrecht, publicados en 1617) parecen ofrecer una potencialidad sin parangón a la censura (*necessité evidente, utilité plus grande*), se muestra sin embargo extremadamente cauto cuando a partir del conocimiento de personas y bienes (el *census*, sí conectado directamente al "ben legiferare") se adentra en la *censura morum*. Aunque reivindique para ésta, en efecto, la búsqueda deseable de "uno spazio extralegale di intervento" estatal (p. 162), parece hacerlo con cierta resignación: restringiendo su fuerte concepto de soberanía, negando poder jurisdiccional a la censura, reduciendo a la vergüenza toda sanción posible, Bodin se ve de hecho obligado a asumir la existencia de ámbitos "dove (¿lamentablemente, todavía?) la legge non riesce ad arrivare" (p. 164), comportamientos a los que la ley nunca ha atendido, frente a los que se demuestra ineficaz o ilegítima, y cuyo conocimiento y dirección, en definitiva, acaban correspondiendo (como mal menor) a la Iglesia (pp. 174-175).

Esas dudas presentes en el mismo arranque no hacen sino mantenerse. Pese a que se invoque reiteradamente el prestigio del *censor* romano, y a partir de ese molde se emplee un gran esfuerzo teórico, constructivo, en garantizar la propia 'salud', la conservación (incluso el propio desarrollo) del Estado (naciente) a través de nuevos mecanismos, el riesgo de una censura tiránica, señalado insistentemente por Grégoire, o la imagen lipsiana del príncipe prudente, ejemplar, dulce en el ejercicio de un instrumento que aunque útil es intrínsecamente odioso, 'pro-

gresa' en la delimitación de aquello "dove la legge non può arrivare", demostrando así la naturaleza tímida, doblegada, de una censura congénitamente obstruida y, por ello, necesitada de auxilios diferentes, sólo esbozados, indirectos aunque tercos.

De hecho, el colofón de ese trazado doctrinal no está en Althusius y su labor 'práctica' – como *Syndicus* –, interesantísima pero a todos los efectos excepcional, sino en Werdenhagen; es decir, el elenco de nombres y textos concluye significativamente en la *Synopsis* (1635) a la Républica de Bodin, obra en la que aparece el más rotundo rechazo a una censura no sólo estatal, sino incluso eclesiástica (con el ejemplo "infame" de Roma). A la disciplina de las costumbres no sólo no debe llegar la ley (sea cual sea su origen), sino tampoco cualquier otra modalidad de 'juicio humano': el Werdenhagen que aparece destacado por Bianchin es el que no admitiría más intervención terrenal que una adecuada (cristiana) educación, confiando única y exclusivamente a Dios y al juicio universal toda legitimidad censora.

III. La tercera parte del libro, por tanto, vuelve a aparecer parcialmente aislada, al menos tras ese fundamental paréntesis central, que casi metafóricamente actuaba de freno, de prolongado *impasse* a fuerzas en tensión.

Y es, lo confieso, la sección que me resulta más afín y – defectos del que escribe, pero tal vez también del hipotético lector contemporáneo – más comprensible, más terriblemente próxima. Me explico: en estas últimas páginas presentadas como *Conclusioni* (pp. 329-342) se retoman algunas de la líneas con las que se iniciaba el libro, para anunciar ahora el alba del Estado contemporáneo.

Se agradece, en efecto, que este tramo final, que aparenta cerrar un discurso, sirva en cambio para recapitular y desplegar nuevas cuestiones, que por un lado son lanzadas así a un diálogo con otros textos, con otras lecturas, rehuyendo cualquier pretensión de estanqueidad, y por otro honestamente diluyen un posible tono de excesiva rotundidad, una hipotética intención concluyente. Se coloca así un signo interrogativo al propio libro, sólidamente fundado pero abierto en definitiva al lector.

A través de algunos nombres – Hobbes, Pufendorf, Rousseau – da cuenta Bianchin de un decidido proyectismo estatalista, sin complejos. La rapidez y brevedad son tales tales que se echan de menos, naturalmente, algunos nombres (me viene a la mente, por ejemplo, Thomasius), pero en todo caso hay espacio para levantar un andamiaje teórico... ¡¡sorprendentemente nuevo!!

El último siglo y medio de la Edad Moderna, período ya más ajustado a la "época clásica" de Foucault (de la microfísica del poder, de la sociedad disciplinaria, y de los – de nuevo discutibles – mecanismos infralegales), se revela en apenas veinte páginas lleno de giros y osadías (sin ir más lejos por el innegable protagonismo adquirido por la imprenta, a la que las doctrinas tratadas en la sección central apenas atendían: sólo se refería a las publicaciones, de nuevo como excepción 'práctica', Althusius, pp. 249, 255, 269).

Por referirme a lo que a medias conozco, me atrevería a afirmar que en la España de 1650-1800 apenas se dialoga directamente con aquellos autores de la alta edad moderna, cuya edad de oro en las prensas parece concluir con el siglo XVII. Resulta significativo que en los albores del liberalismo Lipsio sea ya recordado, reimpreso e invocado, junto a otros venerables eruditos como Casaubon o Escaligero[1], en su faceta de sabio numismático[2], filósofo[3] o 'editor' de clásicos, mientras sus obras de alcance político se conformaban con sobrevivir a través de antiguos, escasos y expurgados ejemplares[4]. Algo semejante cabría afirmar respecto a las obras de Bodin[5], y con mayor razón respecto a las

de Grégoire, Werdenhagen o Althusius[6].

Y, por el contrario, se incorpora al bagaje político, también en la península ibérica, un infinito caudal de ambiciones estatales antes sólo imaginadas, y que ahora se sirven sin demasiados escrúpulos de una incesante actividad normativa y de unas pretensiones también unidas al mito del *censor* romano, pero articuladas ya en competencias específicas y aparentemente indiscutibles[7]. Desaparecen muchas de las dudas inherentes a aquellas antiguas doctrinas, por resistentes que sigan mostrándose los obstáculos fácticos, corporativos, tradicionales: de hecho, es precisamente esa tradición anterior, en última instancia basada en el "temor de Dios", la que ahora puede ser ocasionalmente alegada, desde posiciones marginales, para tratar de inmovilizar el ascenso imparable de la actuación – también censora – de la Monarquía y sus "leyes públicas"[8].

Frente a la escasa difusión de aquellos abuelos, frente a su relativo silencio, sus nietos se convierten en interlocutores inevitables; caracterizan a la Europa católica – y decididamente censora – las refutaciones – y traducciones, y anotaciones – expresas (e impresas) al "feroz" Hobbes, al "seductor" (y venenoso) Rousseau, al "perverso" Pufendorf. De hecho, se hace evidente la recepción generalizada del fundamento estatalista de sus obras, revolucionario, rupturista (pp. 333, 339), que al fin y al cabo los emparenta, les 'obliga' a enfrentarse, en un campo semántico compartido, con otros pensadores menos "impíos". Ese fundamento cala, en efecto, para llamar a las armas (a las prensas), para convocar a una batalla que se libra precisamente a través de la censura que prohibe, pero también a través de la censura que obliga a escribir réplicas[9], antídotos tan ferozmente seductores, tan perversamente (per)formativos como aquellos. En definitiva, la transgresión misma, y su publicidad, acaban legitimando el ascenso del intervencionismo legislativo que impone lo justo y prohibe lo injusto (Hobbes, p. 332), que afirma la verdad contra la variedad de opiniones (Pufendorf, p. 337), que consagra, en fin, al *grand legislateur* rousseauniano, continuamente vigilante, concebido para, a través de las leyes, condicionar y guiar las costumbres.

En conclusión, pues, un texto minucioso, aparentemente cómodo y disciplinado (si se me permite el término, tan rico en acepciones pertinentes al tema tratado), que en verdad rescata para el lector, ayudándose de una variadísima bibliografía y de fuentes a menudo difíciles, un sinfín de hipótesis abiertas. Al menos tres libros en uno y una cuestión fundamental: *Dove non arriva la legge?*

[1] "Son pocos en España los que se dedican á imitar las tareas de los Glareanos, Heinsios, Lipsios, Escaligeros, Casaubonos, Perizonios, y Burmannos... ¿Por que no ha de haber entre nosotros esta competencia erudita...?"; así se expresaba el Juez de Imprentas, Juan Antonio Melón, en 1786. Archivo Histórico Nacional, Estado, 3242(II)-39.

[2] Es una lectura decimonónica de Lipsio, por ejemplo, su *Bibliotheca numaria*, con edición en Leipzig, Schaeffer, 1801.

[3] Es destacable la pervivencia en bibliotecas españolas de *De la constance. Ouvrage philosophique, en forme d'entretien sur les maux publics, et sur l'usage qu'on doit faire de sa raison dans les tems critiques*, París, Prault, 1741 (o incluso de la traducción al español, aunque anterior: *Libro de la constancia / de Iusto Lipsio; traducido de latin en castellano por Iuan Baptista de Mesa*, Sevilla, Clavijo, 1616.

[4] Sin pretensiones de científica exhaustividad, sigo recurriendo al Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (www.mcu.es/bibliotecas/MC/CCPB/in

dex.html) para rastrear ahora la esforzada supervivencia de *Los seys libros de las Politicas o doctrina ciuil de Iusto Lipsio: que siruen para el gouierno del Reyno o Principado / traduzidos de lengua latina en castellano por don Bernardino de Mendoça ...*, Madrid, Imprenta Real, 1604 (viene a coincidir con una edición italiana muy similar). Algunos de los ejemplares conservados muestran la preceptiva *expurgatio*; uno contiene una elocuenta anotación manuscrita: "la edicion de este libro se ha hecho muy rara".

5 Con la excepción (tal vez aislada) de un *Abrégé de la République de Bodin: tome premier (et second)*, Londres, Jean Nourse, 1755.

6 Es casi imposible encontrar ediciones de obras de cualquiera de los tres, y aún más vertidas al castellano, posteriores a 1650.

7 A partir de su tercera edición, de 1791, el *Diccionario Diccionario de la lengua castellana compuesto por la Real Academia Española, reducido á un tomo para su mas facil uso...* (Madrid, Viuda de Joaquín Ibarra), ya incluye una primera acepción, específicamente institucional y libraria, de censor, relegando al último lugar, "poco usado", a la vieja figura latina: "Censor: El que de órden de tribunal competente examina libros, ú otras obras literarias, y da sobre ellas su parecer. *Librorum censor*/ 2. p.us. El que murmura, ó sindica las personas, ó acciones. *Detractor*/ 3. Entre los antiguos Romanos se daba este nombre á un magistrado, cuyo oficio era velar sobre las costumbres, corregir los abusos, y reprehender todo lo que era indecente, ó poco honesto. *Censor*".

8 Me parece, en efecto, significativo que uno de los mejores exponentes de la resistencia hispana a los cambios regalistas, el monje Fernando Cevallos, trate de devolver la legitimidad censora a las autoridades eclesiásticas aludiendo a 'fundamentos' que tanto recuerdan a Werdenhagen: "La libertad de opinar y juzgar de todo es incomprehensible; y por otra parte, como no se vierta á fuera con escandalo o con desacato, no es materia de las leyes públicas. Aqui entra la necesidad del temor de Dios, y de la Ley de Jesu-Cristo, que penetra hasta en las conciencias, y clava alli esta libertad de juzgar al consiervo por el miedo de los juicios eternos" ("Dedicatoria", en Fernando Cevallos, *La falsa filosofia, o el ateismo, deismo, materialismo, y demas nuevas sectas convencidas de crimen de Estado contra los Soberanos, y sus Regalias, contra los Magistrados, y Potestades legitimas... Tomo primero*, Madrid, Antonio Sancha, 1774)

9 De hecho, la adjetivación entrecomillada de los nuevos 'filósofos' procede de la censura favorable que recibió uno de tantos escritos oportunamente concebidos para la lucha (transfronteriza e impresa), el *Discurso sobre la verdadera libertad natural y civil del hombre / escrito en italiano; traducido al castellano por Don Ventura Salzas*, Madrid, Imprenta de la administración de la Rifa del Real Estudio de Medicina Práctica, 1798 (la obra original era del conde Giovanni Rinaldo Carli).

# Trentaquattro proposte di lettura

A cura di Mauro Antonini, Ronald Car, Roberta Ciaralli, Alberto Clerici, Ninfa Contigiani, Daniele Di Bartolomeo, Gerri Ferrara, Simona Gregori, Luigi Lacche', Paolo Marchetti, Roberto Martucci, Giuseppe Patisso, Luca Scuccimarra, Chiara Spinsante, Monica Stronati, Siljana Veledar, Maria Novella Vitucci

# A

Bruce Ackerman
*The Failure of the Founding Fathers. Jefferson, Marshall, and the Rise of Presidential Democracy*

Cambridge – London, Harvard-University Press, 2007, pp. 384
ISBN 978-0-674-02395-6

«*We have more than enough of these court-centered accounts*», annuncia Ackerman introducendoci a questa nuova ricostruzione della prima crisi costituzionale degli Stati Uniti, i cui protagonisti principali furono il capo dell'esecutivo ed il capo della Corte suprema. Jefferson e Marshall erano, però, anche dei capi-partito e tale loro duplice valenza condusse il conflitto esploso con le elezioni presidenziali del 1800/1801 oltre gli orizzonti definiti nel *deal* costituzionale raggiunto nel 1787 dai *Founding Fathers*. Proprio a questi ultimi «*demigods*», artefici del destino americano, va imputato il peccato originario: quello di aver voluto – con superbia – creare una repubblica priva di lotte tra fazioni, in cui il meccanismo elettorale servisse solo la pura causa della selezione dei migliori. Per l'autore, tuttavia, il conflitto tra i partiti – tradotto sul piano costituzionale come contesa tra un Presidente forte dell'investitura plebiscitaria ed una Corte suprema che dichiara di agire in difesa del patto costituzionale del 1787 – avrà una valenza fecondatrice. Produrrà, infatti, un nuovo equilibrio costituzionale che amplierà gli orizzonti, rivelatisi troppo angusti, del sistema fondato a Filadelfia. Ma allora, conclude Ackerman, è errato considerare il mitico atto della "fondazione" come un processo che, aperto dai federalisti con la costituzione centralizzatrice, sarà chiuso da un *Chief Justice* federalista con il *Judicial Review*. La vera chiusura del processo fondativo consiste invece in quell'equilibrio – risultato dell'incapacità di eliminare definitivamente l'avversario politico – instauratosi tra la nascente presidenza plebiscitaria detentrice della volontà popolare del momento e i custodi del patto costituzionale, anch'esso siglato da *We, the People*, ma presunto immune dalla volubilità dell'elettorato.

R. C.

# B

Zygmunt Bauman
*Modus vivendi. Inferno e utopia del mondo liquido*

Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 131
ISBN 978-88-420-8262-0

Attento lettore della postmodernità, Zygmunt Bauman (al quale si deve la definizione di società 'liquida', intesa come società nella quale è bandita la durata, la forma definita, la stabilità) centra questo suo saggio sul tema delle paure e delle incertezze odierne, e sulle pesanti ripercussioni che esse sono in grado di produrre sul piano delle relazioni sociali e degli assetti istituzionali esistenti.

Nel mondo contemporaneo, è opinione dell'autore, sono state scardinate le certezze sulle quali ci si era basati in precedenza. Lo Stato, non meno che i tradizionali sistemi di autodifesa collettiva (come l'associazionismo sindacale), sono incapaci di fare fronte, nelle forme consuete, alla sicurezza esistenziale dei cittadini. Ormai è ai singoli che viene lasciato il compito di cercare, trovare e adottare soluzioni individuali ai problemi della società, con risorse, giocoforza, palesemente inadeguate all'impresa. Lo slogan imperante della "maggiore flessibilita", ripetuto ossessivamente dagli operatori economici e quasi all'unisono dalla classe politica, disegna prospettive di ulteriore incertezza e privatizzazione dei problemi. Il tema della solidarietà, declinato nei termini di una possibilità collettiva di fuoriuscita dalla sofferenza esistenziale, tipico del secolo che abbiamo appena alle spalle, ha lasciato il posto ad un'esortazione a pensare esclusivamente alla propria sopravvivenza individuale, in un mondo, però, sempre più frammentato e atomizzato, e quindi sempre più incerto ed imprevedibile.

Lo Stato, persi alcuni degli attributi della sua sovranità (e nell'impossibilità di provvedere al benessere collettivo) cerca ora di spostare sul piano dell'incolumità personale il fondamento della propria legittimazione. Il rilievo oggi attribuito alla criminalità e ai pericoli che minacciano la vita e i beni degli individui si salda così alla diffusione di un acuto "senso di precarietà", frutto di una crescente *deregulation* economica che sostituisce il concetto di solidarietà sociale con quello di responsabilità personale. In tale contesto, anche il fenomeno del terrorismo internazionale può essere considerato una sorta di "invenzione", coerente con questo progetto. La comunicazione che lo riguarda, infatti, produce il risultato di rafforzarlo ed evocarlo come spettro onnipresente e inafferrabile. Ed è sulla base di questa minaccia (artatamente esagerata) che il governo di alcuni paesi giustifica una decisa limitazione delle libertà personali dei cittadini.

Alle spalle della crescente diffusione di paure e timori, nella nostra epoca, si muovono masse di persone che migrano o fuggono dai loro Stati per tentare di sopravvivere in territori meno problematici da un punto di vista esistenziale. Una sorta di "umanità in movimento" alla quale i paesi d'approdo hanno risposto con politiche di internamento e detenzione ai margini dei loro confini. Questi campi profughi rappresentano, per Bauman, dei veri e propri laboratori in cui il nuovo modello di vita "perennemente transitorio" della modernità liquida viene messo alla prova e sperimentato (in maniera forse involontaria, ma non per questo meno decisa). Gli "esclusi interni" (che rappresentano ormai una sorta di "sottoclasse") sono uno dei segni più evidenti di come, in questi ultimi anni, si sia passati da un modello di comunità inclusiva, basata sullo Stato "sociale", a uno Stato "giudiziario", "penale", basato sul controllo della criminalità, e cioè uno Stato che "esclude".

Non estranea al fenomeno della migrazione, ma non coincidente integralmente con esso è il diffondersi nei paesi occidentali di una nuova paura per

le "classi pericolose". Il fatto, in Europa, si era già prodotto in concomitanza con il processo di industrializzazione dei singoli paesi. In quel contesto però le "classi pericolose" erano formate dal surplus di popolazione (che l'accelerazione del progresso aveva privato di una "funzione utile" e delle tradizionali forme di protezione sociale) momentaneamente esclusa e non ancora integrata. Si sperava, però, con il tempo di poterle reintegrare, accettando le loro pretese di partecipare all'ordine sociale. Ora, al contrario, le nuove "classi pericolose" sono costituite da individui ritenuti totalmente inadatti alla vita sociale. Sono classi, quindi, non solo superflue, ma anche escluse in via permanente. Uno dei pochi casi di permanenza, scrive Bauman, incoraggiato dalla modernità liquida. In questo contesto, la linea che separa i "superflui" dai criminali si fa estremamente labile. Ambedue le classi, infatti, vengono considerate sottocategorie dei "socialmente inadatti", o addirittura degli elementi "antisociali". Proprio come le persone senza lavoro, i criminali (o coloro che si sospettano tali) non sono visti come esclusi momentaneamente dalla vita sociale normale e destinati ad essere "rieducati" e "riabilitati", ma come individui emarginati in via permanente, destinati a rimanere separati dalla comunità dei cittadini rispettosi della legge.

A rimanere inevitabilmente coinvolto da questi profondi processi di trasformazione è anche lo spazio urbano. Esso viene infatti ridefinito in relazione alla domanda di sicurezza avanzata dai suoi abitanti. D'altra parte, la dimensione cittadina viene vista da Bauman come l'unica dove la politica – quella del fare – sia ancora possibile, anche se le città, scrive l'autore, sono divenute le discariche dei problemi concepiti e partoriti a livello globale. Gli abitanti delle città e la classe politica che le governa tendono ad affrontare un compito che neanche l'immaginazione più sfrenata potrebbe concepire alla loro portata: il compito di trovare soluzioni *locali* a difficoltà e problemi *concepiti a livello globale*.

Il capitolo che chiude il libro (*L'utopia nell'età dell'incertezza*) è costituito da un saggio presentato da Bauman alla London School of Economics, nell'ottobre del 2005, dal titolo *Living in Utopia*. Al suo interno il sociologo polacco delinea i due paradigmi "del giardiniere" e del "cacciatore". Il primo tipico dell'uomo della modernità, cooperante e progettuale, il secondo proprio dell'uomo postmoderno, appropriativo, individualista e impegnato in attività sconnesse l'una dall'altra, prive di un disegno capace di proiettarsi nel futuro, o, detto in altre parole, assolutamente "liquide".

P.M.

Zygmunt Bauman
*Paura liquida*

Roma-Bari, Laterza, 2008, p. 234.
ISBN 978-88-420-8162-3, Euro 15

Pur non essendo un'autentica sorpresa (molto del materiale e delle idee utilizzate da Bauman in questo lavoro sono già presenti in altri suoi scritti), *Paura liquida* è un libro la cui lettura risulta piacevole ed interessante. L'inventore della nozione di "modernità liquida" si cimenta questa volta nell'analisi sociologica di un'emozione come la paura che sembra attanagliare, sul piano esistenziale, la maggior parte dei cittadini del ricco ed ipersviluppato Occidente.

Le riflessioni di Bauman si snodano lungo cinque capitoli (più un sesto di «conclusione provvisoria per chi si chieda che fare»). Si inizia con la paura della morte (un po' la madre di tutte le paure), per seguitare con quella del male, dell'ingestibile, del globale e terminare con la paura che ciascuno avverte nella vita di ogni giorno (quella che si presenta cioè come minaccia alla propria incolumità fisica, ai propri beni, alla propria salute). Il quadro che risulta dall'analisi di Bauman è, bisogna ammetterlo, desolante. In un mondo dove le persone sono state private di ogni rete di protezione sociale, costrette a confrontarsi con sfide esistenziali sempre più al di fuori della portata dei mezzi del singolo individuo, dove lo Stato,

nell'impossibilità di provvedere al benessere della collettività, maschera questa sua perdita di funzioni dietro lo schermo della lotta senza quartiere ad una criminalità più evocata che reale, dove le persone, ormai incapaci di progettare un futuro, sono chiamate a giocare il ruolo di famelici consumatori, qui ed ora, di un benessere tanto effimero quanto inappagante, dove alla profondità delle relazioni si sostituiscono rapporti plurimi e superficiali, l'unico collante in grado di garantire il funzionamento di un sistema che corre"allegramente" verso il baratro sembra essere l'artata messa in circolazione di stili di vita, modelli, idee ed impressioni che evochino continuamente sensazioni di angoscia, paura, terrore.

"Che fare?", si domanda Bauman nell'ultimo capitolo del suo libro; "quale funzione possono ancora svolgere, in questo contesto, gli intellettuali"? La risposta del sociologo polacco (sulla scorta di un insegnamento risalente ad Adorno) è quella di non arrendersi, di continuare a sviluppare un pensiero critico, anche nella consapevolezza di un suo ascolto non immediato. Alla esilarante e cinica battuta di Woody Allen: «Più che in ogni altra epoca della storia l'umanità è a un bivio. Una via porta alla disperazione e alla completa assenza di speranze. L'altra alla totale estinzione. Preghiamo affinché abbiamo la saggezza di scegliere correttamente», Bauman contrappone, nelle ultime righe del suo scritto, un auspicio non rassicurante, ma neanche privo di ogni fiducia verso il futuro: «Il secolo che viene può essere un'epoca di catastrofe definitiva. O può essere un'epoca in cui si stringerà e si darà vita a un nuovo patto tra intellettuali e popolo, inteso ormai come umanità. Speriamo di poter ancora scegliere tra questi due futuri».

P.M.

Salvatore BONFIGLIO
*Il Senato in Italia. Riforma del bicameralismo e modelli di rappresentanza*

Roma-Bari, Laterza, 2006, pp. 131
ISBN 88-420-7931-6, Euro 16,00

Salvatore Bonfiglio, docente di Diritto Pubblico comparato e di Istituzioni di Diritto Pubblico nell'Università degli Studi Roma Tre, pubblica una monografia dedicata ad uno studio diacronico del bicameralismo e, in modo particolare, alla seconda Camera italiana: la prima parte del testo, difatti, propone una riflessione analitica sul Senato regio, la seconda sul Senato della Repubblica. L'Autore, dopo aver definito «zoppo» il bicameralismo statutario, a causa di una radicata lettura "politica" che interpretava la nomina regia dei senatori come un correttivo all'allargamento del suffragio e al ruolo della rappresentanza elettiva della Camera dei deputati, non esita a parlare di vero e proprio «deperimento istituzionale» del Senato come effetto delle infornate regie. Dopo aver passato in rassegna le infruttuose proposte di riforma del Senato, dal periodo pre-unitario sino a quello successivo alla Prima guerra mondiale, Bonfiglio analizza il dibattito in Costituente sulle ragioni che giustificavano l'adozione di un nuovo modello bicamerale; a ciò segue un'attenta analisi del dibattito degli anni Novanta a proposito della crisi del bicameralismo perfetto italiano e delle proposte di riforma con l'introduzione di un Senato federale. La terza parte del testo è dedicata alla comparazione con i modelli europei: il *Bundesrat* tedesco e quello austriaco, il Senato belga e, soprattutto, quello spagnolo, oggetto di un'attenta rilettura nell'ambito di un federalismo fortemente asimmetrico. Completano il lavoro alcune stimolanti considerazioni conclusive sul rapporto tra bicameralismo, forma di Stato, forma di governo e sul futuro del bicameralismo. A quest'ultimo proposito Bonfiglio sostiene che il bicameralismo classico, specie quello di natura non federale, appaia quasi ovunque in declino a causa del venir meno di alcune ragioni istituzionali, politiche e tecniche che ne hanno giustificato

l'adozione: in tutti i paesi in cui è in corso un dibattito sul federalismo, specie dopo il Trattato di Maastricht e la conseguente emersione del ruolo istituzionale delle autonomie territoriali, si è fatta strada l'ipotesi di una possibile evoluzione delle seconde Camere nel senso di una Camera federale. Notevole è, altresì, la ricca documentazione bibliografica che rende il testo, di per sé già molto interessante, particolarmente utile.

G. F.

# C

Carlo Carini
*Alla ricerca del «governo libero» Il pensiero politico nell'Europa moderna da Montesquieu a Stuart Mill*

Firenze, Centro Editoriale Toscano, 2006 pp. 493 – 28, ISBN 88-7957-258-X

Nel corso degli ultimi decenni, il classico tema della «libertà dei moderni» è venuto assumendo una rinnovata centralità storiografica nell'ambito dell'intenso confronto in atto sulle specifiche modalità di costituzione del discorso politico della modernità. Alla base di questa ricca stagione di studi si pone, senza dubbio, la notevole forza di attrazione esercitata nel campo degli studi storico-politici da quella svolta "repubblicana" strettamente legata al paradigma metodologico della "Scuola di Cambridge". Come è noto, è in particolare alla riflessione di Quentin Skinner che si deve il tentativo di ripensare il variegato campo categoriale e discorsivo originato dalla moderna nozione di «libertà», al di là del tradizionale codice interpretativo "binario" impostosi nel dibattito contemporaneo da Benjamin Constant a Isaiah Berlin. In questa cruciale direttrice di ricerca storiografica c'è, però, ancora spazio per ulteriori sviluppi e approfondimenti, come dimostra il ricco e stimolante itinerario ricostruttivo che Carlo Carini ha recentemente dedicato all'ideale del «governo libero» tra XVIII e XIX secolo. La prospettiva di indagine prescelta consente, infatti, in questo caso di oltrepassare il livello di un astratto discorso sui principi della politica – oggi dominato dalla contrapposizione skinneriana tra libertà come «assenza di dominio» e libertà come «assenza di interferenza» – per addentrarsi nei peculiari snodi costruttivi di un discorso sul governo, attento non solo alla natura e alle caratteristiche del potere, ma anche al concreto modo di esercitarlo. In tale prospettiva, i contributi dei principali esponenti del pensiero politico sette-ottocentesco – da Montesquieu a Sieyès, da Kant a Stuart Mill – possono proporsi così come altrettanti momenti di un complesso e articolato processo di approfondimento categoriale, destinato a traghettare alcune delle più importanti conquiste del laboratorio intellettuale proto-moderno nel mutato orizzonte sociale e istituzionale dell'Europa post-rivoluzionaria.

L. S.

Aldo Andrea Cassi
*Ultramar. L'invenzione europea del Nuovo Mondo*

Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 200, ISBN978-88-420-8370-2, Euro 16

Non di frequente ci si imbatte in un bel libro di storia del diritto che riguarda la scoperta e la conquista del Nuovo Mondo. In questo caso il lavoro di Aldo Andrea Cassi ci dà la dimensione di un evento che segnò l'inizio della modernità e lo stesso concetto di "altro", la definizione giuridica e scientifica di una nuova natura e le "falle" del diritto romano nel momento in cui c'era da discettare del "Mare nostrum e del "Mare clausum". L'Europa si trovava ad affrontare non solo una questione territoriale e di conquista ma anche – e soprattutto – una nuova questione giuridica che legittimasse tali acquisizioni.

Nei quattro capitoli del libro, preceduti da una lunga introduzione e da una breve conclusione, l'aspetto giuridico della conquista non si sovrappone mai ad altri fattori ma si muove in concomitanza

con gli eventi, i personaggi e le strutture che segnarono il territorio latino-americano. Così assieme al sistema feudale dell'*encomienda* troviamo lo scontro tra Carlo V e Hernán Cortés, le Nuove Leggi che lo stesso imperatore emanò per definire giuridicamente le nuove acquisizioni territoriali nonché la domanda che si fecero *conquistadores* e dotti spagnoli se gli *indios* fossero effettivamente uomini, oppure omuncoli, secondo la definizione di Juan Ginés de Sepúlveda.

Il titolo del quarto capitolo «il tesoro e la chiave del forziere» pone l'accento su quello che poi fu il vero motore della conquista e passa in rassegna le occasioni di arricchimento che ebbero gli europei con la pesca nelle isole perlifere, come nelle miniere di argento del Perù: un bottino frutto di una "guerra giusta" nei confronti di coloro che non discendevano da Adamo ed Eva.

G.P.

Camillo Cavour
*Epistolario* XIX.
*Appendice A*
*(1837-1843)*

A cura di Giovanni Silengo
Firenze, Olschki, MMVI [2006],
pp. X-372
ISBN 978-88-222-5578-5, Euro 40

Come è noto agli studiosi, nell'ultimo mezzo secolo, di tanto in tanto, il cospicuo carteggio cavouriano si arricchisce di nuove epistole che incrinano l'eterno mito della completezza ed esaustività delle fonti. Questo dato ha imposto alla Commissione Nazionale per la pubblicazione dei Carteggi di prospettare un'apposita *Appendice* integrativa dedicata agli anni 1837-43 fin dal terzo volume apparso nel 1973.

L'*Appendice A* comprende trecentocinquantanove documenti monotematici dedicati alla successione ereditaria dello zio Aynard de Clermont-Tonnerre nell'interesse della zia, duchessa Jeanne Victoire, nata Sellon d'Allaman.

Giova ricordare che la meritoria iniziativa editoriale è in corso da circa mezzo secolo e, fino ad ora, ha visto uscire ventinove grossi volumi, mentre sembra imminente la pubblicazione dei tre tomi sull'anno 1861: una mole di documenti che raddoppia i sedici volumi della precedente edizione nazionale Zanichelli del 1933 (riproposta nel 1961). Ma, rilevante, rispetto al pur degno precedente del 1933 (che aveva artificiosamente infranto l'unitarietà del *Carteggio*, riaccorpandolo in cinque arbitrarie sottosezioni tematiche) è il criterio rigorosamente cronologico adottato dalla nuova Commissione Nazionale già presieduta da Alberto Maria Ghisalberti e, ora, da Giuseppe Talamo.

R. M.

Giovanni Cazzetta
*Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*,
Milano, Giuffré, 2007 pp. 387
ISBN 88-14-13488-X, Euro 39

Il volume raccoglie e riordina i saggi pubblicati dall'autore a partire dalla fine degli anni Ottanta sino al 2007. Il risultato, punto di riferimento imprescindibile per gli studi su diritto e lavoro in Italia, consiste in una complessa prospettiva d'analisi centrata sul significativo rapporto tra la scienza giuridica e le radicali trasformazioni sociali indotte dalla rivoluzione industriale. L'autore getta uno sguardo fecondo sulle origini disciplinari del diritto del lavoro rintracciate quale «avamposto» della riflessione dottrinale impegnata ad affrontare l'incrinatura dell'armonica ma del tutto semplificante rappresentazione della 'costituzione civilistica' appena cristallizzata nei codici.

Il momento dell'entrata in gioco dell'intervento pubblico sul diritto dei privati è assunto come punto di vista privilegiato, nella Parte prima (*Certezze del codice e società industriale*), per leggere la crisi del modello ottocentesco di unità del diritto; nella Parte seconda (*Diritto del lavoro: la costruzione della disciplina*), per cogliere i primi tentativi di emancipazione della disciplina giuslavoristica, nonché il profilarsi dell'autonomia nel

dibattito tra Fascismo e Repubblica, e infine, nella Parte terza (*Le incertezze del presente e il dilemma delle origini*) per l'esame delle problematiche riflessioni che i giuristi di nuovo vengono proponendo di fronte, non più alla travolgente complessità sociale che emerge, bensì alla evidente crisi dello Stato sociale.

La pubblicazione è da segnalare per la robustezza della ricostruzione sistematica, nonostante sia frutto di lavori svolti in periodi diversi, ma anche perché restituisce all'ambito giuridico lo snodarsi di una vicenda storica – quella del lavoro e del suo diritto – letta sin'ora, generalmente, soprattutto nella sua 'immediata' valenza politica.

N.C.

Adolfo Ceretti e Loredana Garlati (a cura di)
*Laicità e Stato di diritto*

Atti del IV Convegno di Facoltà. Università di Milano-Bicocca (9-10 febbraio 2006), Milano, Giuffré, 2007, ISBN 88-14-13480-4, Euro 39

Il volume pubblica gli Atti del IV Convegno della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Milano-Bicocca dedicato al complesso e sfaccettato rapporto tra laicità e Stato di diritto. Partendo dalle radici storiche del principio di laicità (*Il principio di laicità* – Relazioni, Comunicazioni di S. Bartole, G.E. Rusconi, G. Rumi, L. Lombardi Vallauri; L. Garlati, C. Martinelli) il volume riproduce lo schema utilizzato per collegare le relazioni, le comunicazioni e gli esiti della tavola rotonda finale. Di fronte alla «perdita di centralità dei sistemi giuridici positivi» cui «fa da contrappunto la dispersione strutturale del diritto, nonché la nascita di sfere normative asimmetriche e instabili» (p. XII), il percorso si snoda attraverso i diversi ambiti di validità del principio di laicità.

Così si attraversa prima il discorso che riguarda la sfera pubblica (*Stato laico e pluralismo religioso* – Tavola rotonda con S. Ferrari, C. Casalone, G. Genre, A. Luzzatto, M. Scialoja) enucleando due diverse visioni possibili della laicità: il tipo positivo delle democrazie impegnate a promuovere lo stare nella società tanto delle coscienze civili che delle confessioni religiose, e il tipo negativo, per esempio quello francese, fondato sulla neutralità dello Stato e sulla libertà di coscienza che ricomprende anche quella di culto (p. XIX). Seguono gli interventi sulla sfera privata e sui profili penalistici (*Laicità tra diritto e società* – Relazioni, Comunicazioni di V. Pocar, P. Costa, G. Alpa, D. Pulitanò, N. Marchei, C. Del Bo').

N. C.

Pietro Costa
*Democrazia politica e Stato costituzionale*

Napoli, editoriale scientifica, 2006, pp. 77
ISBN 889515214X, Euro 6

Questo agile volume è il risultato di un corso magistrale tenuto da Pietro Costa nella Facoltà giuridica del Suor Orsola Benincasa nell'ambito del ciclo di lezioni su "Le categorie del costituzionalismo contemporaneo". Disegnando un percorso agile e ben selezionato, l'Autore sa imbastire con rara chiarezza la rete di connessioni storico concettuali che avvicinano, non senza molteplici tensioni, democrazia politica e Stato costituzionale. Al fondo troviamo il conflitto seminale tra *ratio* e *voluntas*, tra diritto e potere. Una tensione che Costa, però, storicizza in maniera opportuna poiché le forme, gli istituti e i simboli mutano nel corso del tempo.

La polemica di Hobbes verso Coke, nel contesto della costituzione materiale britannica, può essere assunta come rappresentativa di due confliggenti visioni del potere "assoluto" e del diritto "ragionevole" al limite. Proprio nell'alveo del costituzionalismo la democrazia dei moderni, la democrazia dei soggetti, muove i primi passi, ponendo ben presto il problema dei diritti. La soggettività moderna dei diritti 'naturali' si costruisce attorno alla lockeana libertà/proprietà. Le

Rivoluzioni di fine Settecento sembrano poter sancire un sodalizio felice tra democrazia/autodeterminazione e diritti 'civili' intesi come diritti fondamentali. Il problema però è strutturale perché la natura della democrazia è ormai "politica". Se la cittadinanza "eguale" ne è il fondamento, il pericolo è che il *demos* travolga i diritti della moderna soggettività. L'ossessione dei liberalismi ottocenteschi – come scrive giustamente l'Autore – coincide non a caso con la figura retorica della "tirannia della maggioranza". Nel Novecento, attraverso la riflessione kelseniana, il rapporto tra la democrazia e il controllo della legge si costruisce attorno a diritti che non sono più funzionali alla sovranità statale. La costituzione è il terreno naturale dei diritti ma essa deve essere "difesa" dalla forza impetuosa della democrazia ma anche dalle insidie del potere delle *élites*.

L.L.

# D

Mario D'Addio
*Natura e società nel pensiero di Edmund Burke*

Milano, Giuffrè, 2008, pp. 224
ISBN 88-14-13533-9, Euro 24

Esce, nella collana "Valori politici" di Giuffrè fondata da Rodolfo de Mattei e diretta da Francesco Mercadante, la ristampa del saggio di d'Addio sulle origini del pensiero politico di Burke, pubblicato dallo stesso editore nel 1966, e divenuto ormai quasi introvabile. La nuova edizione presenta due interi capitoli inediti, mentre il capitolo conclusivo è stato riveduto e ampliato. D'Addio analizza finemente i migliori risultati della riflessione politica, estetica e storiografica del giovane Burke, la *Vindication of Natural Society* (1757), la *Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful* (1757), e l'*Abridgment of English History* (1757-1762), ricostruendo un importante frammento della vita culturale inglese di metà Settecento alla luce della polemica che oppose l'autore delle *Reflections* a Bolingbroke e Hume (ai quali sono dedicate pagine assai penetranti), attorno al problema del rapporto tra "società naturale" e "società artificiale". Recuperando, in chiave "preromantica", il significato e il ruolo del sentimento e della religione nell'esistenza di ogni individuo, come complementari e non opposti alla ragione umana, e sottolineando il rischio di astrattezza nella "panrazionalizzazione dei valori" in una comunità fondata solo per convenzione (nonostante il preteso "realismo" affermato da Hume), Burke elabora la sua teoria della "ragione storica", convinto che solo nella tradizione, cioè nella storia, si trovi la chiave per comprendere la realtà politica e la complessa dinamica delle libere istituzioni, tesi che troverà poi sistemazione definitiva nelle *Reflections* sulla Rivoluzione francese.

A. C.

Robert Darnton
*L'età dell'informazione*
*Una guida non convenzionale al Settecento*

Traduzione di Franco Salvatorelli
Milano, Adelphi, 2007, pp. 249
ISBN 978-88-459-2152-0, Euro 26,50

In elegante traduzione vengono meritoriamente proposti al lettore italiano, in una cornice unitaria, otto scritti già pubblicati in lingua inglese in varie riviste tra il 1985 e il 2002.

Di valore discontinuo (riecheggianti, talora, temi già trattati precedentemente dall'autore con maggiore incisività) i saggi hanno la capacità di introdurre il lettore nell'affascinante cantiere di ricerca di uno dei maggiori specialisti del Settecento illuminista e della circolazione delle idee nella Repubblica delle Lettere.

Interessante la radiografia del mondo dei *nouvellistes à la main* (che in qualche modo riecheggia vecchie suggestioni sui «Rousseau des ruisseaux»), penetranti le variazioni sul tema del cosmopolitismo culturale europeo, come sempre ricche di sfumature le pagine sui rapporti tra Francia e Stati Uniti. E quest'ultimo tema

riconduce il lettore alla triade Condorcet, Clavière, Brissot.

A proposito di quest'ultimo, Darnton – pur chiedendosi, retoricamente, se sia consentito allo storico "processare" i propri biografati – ripropone (con minore *verve*) la sua ultraventennale interpretazione che fa leva sulla marginalità sociale di Brissot e sulle sue disinvolte relazioni con la polizia francese d'Antico regime.

R. M.

Jean Delumeau
*Il peccato e la paura. L'idea di colpa in Occidente dal XIII al XVIII secolo*,

Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 1008
ISBN 978-88-15-11012-1, Euro 20

Il libro di Delumeau traccia un affresco straordinariamente limpido e coinvolgente dell'evolversi di quell'atteggiamento pessimistico e punitivo nei riguardi della vita terrena, che si diffonderà capillarmente nell'Europa fra il Trecento ed il Settecento. L'autore ne scorge l'origine negli ideali ascetici, nel "contemptus mundi", nel tetro senso del peccato, nella lugubre iconografia che, grazie a quella che lo stesso Delumeau definisce la "pastorale della paura", dal chiuso degli ambienti monastici si allarga a macchia d'olio alla società. Una "pastorale" intesa come una pervasiva forma di pedagogia che trovava nei sermoni e nei libri di edificazione la sua massima espressione. Le calamità naturali, poi, e gli orrori delle guerre che afflissero quei secoli turbolenti apparivano facilmente come altrettante punizioni in cerca di una colpa. In un certo senso si può intravedere in quest'opera una vera e propria storia culturale del peccato in Europa.

R.C.

# F

Michel Foucault
*Il sapere e la storia. Sull'archeologia delle scienze ed altri scritti*

Verona, Ombre Corte, 2007, pp. 173
ISBN 978-88-87009-98-9, Euro 15

Antonella Cutro traduce ed introduce tre saggi scritti da Michel Foucault tra il 1968 ed il 1970: *Sur l'archeologie des sciences. Reponse au Cercle d'épistemologie*, *Réponse à une question* e *La situation de Cuvier dans l'histoire de la biologie* (1970). L'obiettivo che la studiosa si propone è quello di accompagnare il lettore nel fitto dibattito intercorso tra la «scuola di epistemologia», (costituita dai seguaci di Althusser che si riconoscono verso la fine degli anni '60 nella rivista «*Cahiers pour l'analise*»), il movimento di resistenza alla psicanalisi tradizionale (raccolto intorno a Jacques Lacan ed alla sua proposta di un ritorno a Freud) e l'archeologia foucaultiana, cercando di fare chiarezza sulla questione della «genealogia» nelle rispettive declinazioni.

Gli interventi, sollecitati dalle domande poste dal «circolo di epistemologia», sciolgono i nodi teorici relativi al metodo storiografico foucaultiano, riservando particolare cura alla definizione dell'archeologia dei saperi. Concentrandosi sui fenomeni di rottura e di discontinuità, nell'ambito della storia delle idee, del pensiero e delle conoscenze, Foucault spiega, in questi interventi, come riconsiderare il campo degli eventi discorsivi. A partire dall'eliminazione delle unità date e delle consolidate relazioni di coesistenza fra enunciati, egli orienta la ricerca verso un sistema regolato di positività inedite, fatto di differenze e dispersioni, da cui far emergere una formazione discorsiva unitaria: il sapere. Coerentemente posto in conclusione della raccolta, infine, il «momento Cuvier» nella storia della biologia, che renderà possibile la concettualizzazione dell'evoluzionismo darwiniano, costituisce un'esemplificazione del metodo archeologico e dell'applicazione della tecnica attraverso cui Foucault individua la trasformazione epistemologica.

S.G.

# G

Lorenzo GAETA,
Emanuele STOLFI
*Visioni del diritto e impegno politico in Emanuele Gianturco*

Con una introduzione di
Giulio Cianferotti
Avigliano, Pro loco, 2007 s.i.p

Due punti di vista – tre con l'introduzione – sugli interventi 'giuslavoristici' di Emanuele Gianturco. Un libro piccolo ma intenso, perché la biografia di Gianturco coincide con anni cruciali per l'identità disciplinare delle scienze giuslavoristica e romanistica. Gaeta e Stolfi giungono così «a risultati opposti nella valutazione dell'opera del giurista lucano» perché, scrive Giulio Cianferotti, si interrogano sulle origini di quei due percorsi scientifici.

Per Emanuele Stolfi, romanista, Gianturco è permeato dall'esigenza dell'attenzione alla prassi, all'effettività degli individui come alla loro tutela. Tuttavia, scrive Cianferotti, la posizione assunta da Gianturco a favore dell'indirizzo scientifico e sistematico non è un'effettiva adesione alle tecniche casistiche dei giuristi romani, non è finalizzato, cioè, alla deduzione logica più coerente quanto piuttosto a raggiungere il più congruo ed equo contemperamento degli interessi.

Lorenzo Gaeta, da giuslavorista, rileva la parabola discendente dall'iniziale proposito "rivoluzionario" di Gianturco – quando propone di trasformare i codici in codici di diritto privato sociale prospettando la perdita di purezza del diritto civile – al ripiegare sull'azione innovativa dei giudici una volta fallito il tentativo codificatorio.

Il "fallimento" di Gianturco, in fondo, racconta dei limiti di una fonte del diritto e la necessità d'aprire la strada ad una diversa visione da parte della scienza giuridica e al ruolo dei giudici quali garanti della storicità del diritto.

M. S.

Emilio GENTILE
*Fascismo di pietra*

Bari, Editori Laterza, 2007, pp. 272
ISBN 978-88-420-8422-8, Euro 16

In questo lavoro Emilio Gentile si propone di ripercorrere le vicende del ventennio fascista adottando, a tal scopo, una prospettiva originale e, al tempo stesso, ricca di suggestioni. Il filo conduttore del libro è, infatti, una interpretazione del fascismo attraverso l'analisi del rapporto che esso stabilì con il mito della romanità.

Avvalendosi del supporto di una ricca documentazione iconografica, l'autore ci mostra come alla costruzione istituzionale del regime corrispose un parallelo processo di trasformazione della città di Roma, un processo di vera e propria «fascistizzazione» architettonica ed urbanistica della capitale.

La «rigenerazione» di Roma, attuata attraverso l'eliminazione di interi quartieri popolari (quei quartieri «pittoreschi» che Mussolini tanto disprezzava) e la costruzione di nuove strade, palazzi e monumenti, procedette di pari passo con la realizzazione del regime totalitario: l'eliminazione dei partiti e delle associazioni non fasciste, la concentrazione del potere nella persona del duce ed il consolidamento del ruolo del partito nazionale fascista quale custode della rivoluzione in atto.

Tutte le forme di espressione artistica furono sapientemente strumentalizzate dalla propaganda di regime al fine di contribuire alla diffusione e alla «sacralizzazione» dell'ideologia fascista: servendosi della forza suggestiva ed evocativa delle immagini e dei simboli, il fascismo mirava infatti a fare di sé stesso una vera e propria fede religiosa, a creare attorno a sé un'aura assieme mistica e mitica.

A questo proposito non sorprende che, come giustamente ci fa notare l'autore, gli strumenti prediletti dal fascismo per la rappresentazione simbolica del proprio culto furono, insieme alle arti architettoniche e all'urbanistica, le mostre, luoghi fisici ove le masse erano chiamate a sentirsi parte di un unico

popolo e di un destino comune e dove si creava un "totalitarismo" di sentimenti e di idee.

C.S.

Raffaella Gherardi
*Il futuro, la pace, la guerra. Problemi della politica moderna*

Roma, Carocci, 2007, pp. 141
ISBN 978-88-430-4211-1, Euro 14,50

Tra gli "effetti collaterali" della tumultuosa contingenza che nel corso degli ultimi anni ha accompagnato la genesi del "nuovo ordine" della società globale occorre senza dubbio annoverare un accresciuto e rinnovato vigore nell'esplorazione storiografica di quel complesso continente teorico che è stato definito "filosofia politica delle relazioni internazionali". Al centro di questa prospettiva di indagine si pone il tentativo di portare alla luce le specifiche modalità con le quali il pensiero occidentale ha dato consistenza concettuale e inquadramento normativo al problema dei rapporti tra le differenti «unità d'azione» presenti sul palcoscenico della politica mondiale, a partire dal cruciale problema del loro confronto armato. È appunto questo l'orizzonte teorico indagato da Raffaella Gherardi nel volume *Il futuro, la pace, la guerra*, una raccolta di saggi che muove dall'esigenza di confrontarsi con quello che, a tutti gli effetti, rappresenta il lato intellettualmente più "affascinante" della modernità politica: il suo tentativo, cioè, di "darsi carico" definitivamente del problema della neutralizzazione del conflitto, mettendo a punto strumenti istituzionali ed economici in grado di garantire una duratura pace tra gli Stati. Nella fluida ricostruzione della Gherardi vediamo così delinearsi alcuni dei passaggi-chiave di questa vicenda intellettuale, dalla riflessione illuministica sul rapporto tra modelli politico-istituzionali e orientamenti in politica estera, agli sviluppi post-rivoluzionari del dibattito sul nesso economia-politica-guerra, sino alla compiuta articolazione novecentesca del paradigma del pacifismo giuridico. Un percorso, questo, che accanto a figure esemplari del discorso filosofico della modernità – da Montesquieu a Rousseau, da Kant a Constant, da Comte a Marx – chiama in causa anche alcuni protagonisti della cultura politica e giuridica italiana, offrendo un'inedita prospettiva sulle diversificate modalità di sviluppo di questa decisiva direttrice del dibattito europeo. Nell'impostazione del volume, la messa a punto storiografica di questa costellazione fondativa della modernità politica è però solo il punto di partenza di un itinerario riflessivo che giunge sino al cuore del nostro presente, confrontandosi con il dilemmatico orizzonte di senso che fa da sfondo alle "nuove" guerre dell'epoca globale. È a questo livello, infatti, che secondo Raffaella Gherardi è possibile cogliere in tutta la sua portata il senso della complessa sfida concettuale che l'apparente tramonto dell'ordine giuridico e politico della modernità oggi costantemente ci propone.

L. S.

Tania Groppi
*Canada*

Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 178,
ISBN 88-15-10513-1, Euro 10,50

Tania Groppi, docente di Diritto pubblico nell'Università di Siena, dove dirige il Centro interdipartimentale di ricerca e formazione sul diritto pubblico europeo comparato (DIPEC), ha pubblicato per la collana «Si governano così» de il Mulino una monografia dedicata al Canada. Il testo si propone di analizzare gli aspetti istituzionali più rilevanti del federalismo cooperativo del Canada, della sua forma di governo parlamentare a parlamento debole e del suo regime politico a «due partiti e mezzo». Terra di confine, il Canada è spesso ricordato per il suo passato coloniale britannico, per la presenza dei coloni francesi rimasti *in loco* nonostante le sconfitte militari o, altre volte ancora, per la presenza delle ultime tribù di nativi confinati in invivibili riserve. Tuttavia, a partire dagli anni Cinquanta,

il Canada si è trasformato in un laboratorio costituzionale di ispirazione per tutti gli ordinamenti pluralisti. Di fronte a due gruppi linguistici fortemente caratterizzati, gli anglofoni ed i francofoni del Québec, a cui vanno sommati i sempre crescenti flussi migratori, il Canada ha imboccato la via della tutela del suo multiculturalismo avviando un processo di integrazione che ha toccato il suo apice nel 1982 con la Carta dei diritti e delle libertà la quale, riconoscendo una serie di valori "tipicamente canadesi" – in quanto condivisi da tutti i gruppi linguistico-culturali presenti in Canada –, è riuscita a superare le diffidenze esistenti tra le varie componenti nazionali. La presenza di comunità distinte per cultura, religione, lingua, etnia e la protezione che l'ordinamento accorda a tali diversità fanno del Canada l'equivalente oltreoceano del modello spagnolo. Ulteriore aspetto peculiare del Canada, accanto ad un multiculturalismo nel quale il diritto ha svolto un ruolo centrale, sono le relazioni internazionali, o più precisamente i rapporti con l'ex madrepatria (Regno Unito) e con il potente vicino (Stati Uniti). Una prima fase storica è stata caratterizzata da un processo di affrancamento dal Regno Unito avviatosi tra le due Guerre, rafforzatosi nel 1965 con l'introduzione di una bandiera nazionale e compiutosi definitivamente solo nel 1982 con la definitiva "restituzione" al Canada del potere di revisione costituzionale, sino ad allora nelle mani del Parlamento di Westminster. L'eclissi della madrepatria ha visto rafforzarsi i rapporti economici, militari, politici, ma anche culturali con gli Stati Uniti, nei confronti dei quali il Canada ha assunto un atteggiamento costantemente ambivalente, alternando fasi di forte avvicinamento con episodici rigurgiti di nazionalismo in chiave anti-statunitense. Il Canada si propone oggi come uno degli attori più intraprendenti nell'ambito delle politiche di cooperazione internazionale a fini pacifisti.

G. F.

Enrico Grosso
*Francia*

Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 186
ISBN 88-15-09744-9, Euro 10,50

La collana «Si governano così» de il Mulino si arricchisce di un importante contributo sulle istituzioni francesi ad opera di Enrico Grosso, docente di Diritto costituzionale e di Diritto pubblico comparato nell'Università del Piemonte Orientale. Il taglio del libro è volutamente storico con «la pretesa di provare a leggere il presente sulla scorta del passato», dato che solo una lettura storica potrebbe facilitare la comprensione delle ragioni dell'apparente paradosso istituzionale francese, al tempo stesso modello di riferimento e di ispirazione della maggior parte dei sistemi giuridici europei, ma pure modello controcorrente a causa di una forma di governo del tutto *sui generis*, della tardiva introduzione di un giudizio di legittimità costituzionale delle leggi e della presenza di un radicato spirito accentratore contrario allo sviluppo delle autonomie territoriali. Per meglio illustrare l'«eccezione francese» il testo si apre con una lunga disamina dell'evoluzione storico-costituzionale francese, dalla nascita della Francia sino all'ultimo ventennio, a cui segue un'accurata analisi dell'organizzazione costituzionale del governo semipresidenziale, dell'articolazione centro/periferia (con una particolare attenzione alle collettività d'Oltremare), del sistema giudiziario e del rapporto tra gli strumenti giuridici della decisione politica (Costituzione, legge, regolamento e fonti esterne). Un ampio spazio è riservato, inoltre, agli strumenti di partecipazione politica (diritto di voto, suffragio universale, *referendum*), aspetti particolarmente problematici per un paese di lunga tradizione immigratoria nel quale i concetti di cittadinanza e popolo devono necessariamente essere riletti nella prospettiva di una nuova «cittadinanza etnica». Un'attenta analisi è dedicata, infine, alla

questione dei diritti, snodo problematico centrale per un paese che pur potendo essere considerato, a buon diritto, la culla dei diritti fondamentali, solo nel 1971, con una nota sentenza del *Conseil constitutionnel* sulla libertà di associazione, ha esteso il cosiddetto *bloc de constitutionnalité* trasformando il Consiglio costituzionale stesso in via giurisprudenziale da mero controllore delle sfere di competenza delineate dalla costituzione del 1958 in giudice pieno della costituzionalità delle leggi e garante dei diritti del cittadino. Il testo si conclude con un'utile tavola cronologica politico-istituzionale.

G.F.

# J

Dejan Jović
*Jugoslavija – država koja je odumrla: Uspon, kriza i pad âetvrte Jugoslavije (1974-1990)*

Beograd, Samizdat B92, 2003, pp. 491
ISBN 86-7963-174-4, Euro 28,95

A differenza di molte interpretazioni circolate fino ad ora, l'autore di questo libro cerca di illustrare una nuova visione della dissoluzione jugoslava. In tale prospettiva egli non dedica eccessiva attenzione all'analisi macrostrutturale, alle cause di lungo periodo o all'operato politico di determinati soggetti che portarono alla demolizione della comunità. Il centro dell'analisi diventa l'élite politica e soprattutto la sua comprensione dell'importanza dei fattori oggettivi necessari alla Jugoslavia per fuoriuscire, nei termini delle democrazie consolidate, dalla crisi in cui da tempo si trovava.

«Jugoslavia era lo Stato che con il tempo si estinse»: l'élite politica, decentrando ed indebolendo le funzioni statali, determinò l'incapacità dello stesso Stato di opporsi alle nuove sfide e alle alternative ideologiche che cominciarono a manifestarsi nella seconda metà degli anni '80. Credendo che la Costituzione del 1974 fosse la più adatta a conservare e sviluppare la Jugoslavia, l'élite politica avrebbe trasformato tale convinzione nella prassi politica e nella struttura istituzionale dello Stato; la conseguenza inevitabile sarebbe stato lo sfacelo determinato dal consenso ideologico alla concezione marxista promossa da Kardelj.

L'autore si oppone fortemente all'idea della dissoluzione jugoslava come conseguenza dell'odio etnico o come esito delle pressioni esterne provenenti dalla comunità internazionale. Con pari forza egli negata, inoltre, l'idea dell'ineluttabilità della dissoluzione stessa, poiché nella politica niente è da ritenersi inevitabile. La disintegrazione della Jugoslavia, e soprattutto la guerra che seguì, non è il prodotto di una calamità naturale ma il risultato delle azioni dei principali attori politici.

Lo Stato jugoslavo, disintegrandosi dal vertice della gerarchia politica, rappresenta una sconfitta non soltanto del marxismo e del suo concetto antistatale, ma anche dell'ottimismo e del razionalismo sul quale si basa la democrazia liberale.

S.V.

# M

Aldo Mazzacane
(a cura di)
*Oltremare. Diritto e istituzioni dal Colonialismo all'età postcoloniale*

Napoli, Cuen, 2006, pp. 282
ISBN 88-7146-731-0, Euro 21

L'opera ospita gli Atti di un Convegno tenutosi a Napoli nel dicembre 2002 ed evidenzia la pluralità di prospettive – da quella storica antropologica a quella giuridico istituzionale – che la storiografia coloniale pone come nodo problematico nel puntualizzare le linee di ricerca per una ricostruzione oppositiva delle identità indigena ed europea. La simmetria del volume consente di scandire in due tempi la riflessione sull'alterità coloniale come prodotto storico della coscienza occidentale.

Nella prima sezione dedicata alle esperienze coloniali

straniere, si distinguono i contributi di Tamar Herzog e Luigi Nuzzo per la comune centralità attribuita al ruolo del diritto castigliano come strumento di penetrazione nel Nuovo Mondo: il primo ripercorre lo *status* giuridico dell'indigeno dal XVI secolo fino alla Costituzione di Cadice; il secondo insiste sulla logica "appropriativa" del territorio che quel sistema normativo ha esercitato su uno spazio geografico iperbolicamente distante. All'interno della seconda sezione che affronta tematiche legate all'Oltremare nazionale, il saggio di Nicola Labanca condanna una progressiva stasi qualitativa dell'analisi sulle istituzioni coloniali italiane: dall'età liberale fino all'Impero, l'approccio storiografico è stato infatti penalizzato dal servilismo politico di una cultura giuridica – valga qui l'esempio di Santi Romano – troppo attenta ad un «profilo formale e normativo» e dunque incapace di cogliere l'elemento più «concreto ed evolutivo» nonché «storico, comparativo».

Nella sua organicità, il volume non solo stigmatizza l'intreccio tra sapere e potere che ha compromesso per lungo tempo la ricerca scientifica, ma guarda con ottimismo al superamento di tale *impasse*, al quale tendono attualmente gli studi postcoloniali.

M.N.V.

Marco MERIGGI
*L'Europa dall'Otto al Novecento*

Roma, Carocci, 2006, pp.165
ISBN 88-430-3871-0, Euro 15.90

L'opera dà una immediata lettura delle trasformazioni che riguardarono società e potere tra l'ultimo ventennio dell'Ottocento e la vigilia della Grande Guerra, avvalendosi di una prosa chiara ed incisiva e di una fluida comparazione fra Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna.

Declinata secondo alcune direttive principali, la metamorfosi in senso più democratico della rappresentanza politica ha il suo *input* nel suffragio largo, sul quale l'autore insiste in apertura perché *condicio sine qua non* per il ridimensionamento della componente notabilare e la nascita delle organizzazioni partitiche. L'analisi si sposta sull'evoluzione dell'istituto parlamentare, naturale teatro della transizione da uno Stato monoclasse ad uno pluriclasse che ridefinì, ad inizio Novecento, una legislazione volta a tutelare maggiormente il cittadino.

L'autore ripercorre le origini di una società «democratica, larga» grazie ad una armonia di passaggi concettuali distribuiti nel testo con eguale intensità: dall'enfasi posta sui rapporti tra classe operaia e pubblici poteri (capitolo III) all'analisi conclusiva dell'età imperialista intesa come autoritaria antitesi alla «trasformazione democratica del liberalismo europeo tra Otto e Novecento».

M.N.V.

Chantal MOUFFE
*Sul politico. Democrazia e rappresentazione dei conflitti*

Milano, Bruno Mondadori, 2007, pp. 176
ISBN 978-88-424-2038-5, Euro 13

Sotto l'egida di un pensatore per molti aspetti controverso come Carl Schmitt, l'autrice di questo saggio, Chantal Mouffe, sferra un attacco al paradigma di pensiero dominante all'interno della riflessione filosofica e politica contemporanea intorno al concetto di democrazia, il paradigma liberale. La critica al pensiero liberale contenuta nelle opere di Schmitt sembra all'autrice di particolare interesse per l'oggi; per di più, il rifiuto di molti teorici democratici a confrontarsi con il pensiero schmittiano, appare all'autrice particolarmente sintomatico della deriva, tutta moralistica, che caratterizza il pensiero politico contemporaneo.

L'autrice si preoccupa di distinguere all'interno del discorso liberale classico, fondato su un approccio meramente strumentale alla politica, il modello cosiddetto "deliberativo", con il quale, secondo i suoi principali sostenitori (tra tutti Habermas), sarebbe possibile creare nella sfera politica un consenso razionale universale

sulla base di un libero confronto dialogico. Sebbene in maniera diversa, entrambe le versioni si dimostrano però incapaci di cogliere l'essenza del "politico": entrambe negano quella che per Schmitt era la dimensione fondamentale e costitutiva della politica, ossia il conflitto, la divisione noi/loro, la demarcazione amico/nemico.

La politica non può e non deve diventare un campo di battaglia "neutrale" dove si scontrano a suon di argomentazioni razionali individui-competitori; il compito della politica (e di una teoria democratica) è invece quello di capire come si possa dare espressione alla dimensione antagonistica costitutiva di ogni rapporto sociale senza correre il rischio di disgregare l'associazione politica stessa. Le istituzioni democratiche debbono offrire dei canali legittimi di espressione del dissenso e di rappresentazione del conflitto, dimodoché l'antagonismo possa essere «addomesticato» e trasformato in «agonismo», cioè in legale competizione per la conquista dell'egemonia.

Ciò che Mouffe teme sono le conseguenze politiche di un disconoscimento del conflitto: la distruzione della società politica che non riconosce all'oppositore lo *status* di avversario politico, ma lo delegittima a nemico. Se, come vuole il discorso liberale, è l'argomentazione razionale a prevalere e a generare unanime consenso, allora chi non si conforma è fuori dalla razionalità e mina le basi stesse dell'ordine politico e sociale. Ciò che è in gioco, dunque, nella discussione sulla natura del politico, è il futuro e la stessa possibilità di sopravvivenza della democrazia.

C.S.

Herfried Münkler
*Über den Krieg*

*Stationen der Kriegsgeschichte im Spiegel ihrer theoretischen Reflexionen*
Weilerswist, Velbrück Wissenschaft, 2005, pp. 294
ISBN 3-934730-54-X

L'oggetto d'interesse dell'autore non è la "storia della guerra", bensì il suo riflesso teorico riconoscibile nello sforzo di comprenderla e interpretarla per poi domarla o amministrarla, abolirla per sempre o piegarla alle esigenze del momento. Si tratta ovviamente di una storia del pensiero occidentale, molto vicina ai canoni della *Begriffsgeschichte* di Koselleck: la "stazione di partenza" (per usare la metafora plasmata da Münkler) è il pensiero classico greco incarnato nelle sue voci più rappresentative, Tucidide e Platone. Dalla classicità antica si passa direttamente a quella moderna di Machiavelli, così come il repubblicanesimo di quest'ultimo permette di traghettare verso quello di Fichte. Il filosofo della "rigenerazione sociale" serve poi da punto di partenza per una ricostruzione tutta immersa nel pensiero politico tedesco e in particolare nella ricca tradizione di riflessioni imperniate sui rapporti tra la teoria dello Stato e la teoria della guerra: vi compare Clausewitz, come fondatore di questa corrente incentrata sul ruolo centrale dello Stato, Engels come autore del tentativo di rivederla nell'ottica di una teoria materialistica della storia e infine Schmitt e Jünger come cantori della crisi. La stessa che permette infine all'autore di allargare la visuale oltre l'Occidente moderno, dapprima – seguendo la "teoria del partigiano" di Schmitt – verso la mobilitazione totale di Mao e poi verso la globalizzazione, la perdita del ruolo esclusivo degli Stati e la conseguente privatizzazione e "commercializzazione" della guerra.

R. C.

# O

Mona Ozouf
*Varennes: la mort de la royauté, 21 Juin 1791*

Paris, Editions Gallimard, 2005, pp. 439
ISBN 2-07-077169-5, Euro 24

Questo libro, pubblicato nella prestigiosa collana *Les journées qui on fait la France* edita da Gallimard, affronta uno snodo fondamentale della vicenda rivolu-

zionaria: la cosiddetta "fuga" di Varennes. Mona Ozouf ne ripercorre con maestria i passaggi cruciali, ricostruendo i dettagli di una crisi politica destinata – è questa la tesi dell'autrice – a sancire "la morte della regalità". La studiosa francese si confronta con le opzioni interpretative avanzate dalla storiografia e, prim'ancora, dagli attori storici, ricostruendone l'evoluzione fino all'ultimo lavoro pubblicato da Timothy Tackett nel 2003 (*Un re in fuga: Varennes, giugno 1791*). Questo della Ozouf è certamente un libro interessante, che dimostra quanto ancora ci sia da dire sulla Rivoluzione francese, sui suoi singoli eventi e sull'origine del suo *dérapage*.

D.D.B.

# P

Richard Pipes
*I tre «perché» della rivoluzione russa*

Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2006, pp. 98
ISBN 88-498-1340-6, Euro 8

L'emerito professore di Storia della Russia presso l'Università di Harvard, che ha dedicato tutta una vita di studi e migliaia di pagine alla storia della rivoluzione russa, in questo volumetto di meno di 100 pagine raccoglie e aggiorna le riflessioni maturate durante le lezioni tenute nel 1995 presso l'Istituto di Scienze umane di Vienna. L'autore stesso nella breve introduzione ritiene opportuno sottolineare la sua distanza dalla scuola storiografica cosiddetta «revisionista» emersa negli anni '60 e a suo avviso ancora in voga nelle università.

«Mentre i revisionisti... sottolineano le forze sociali, la mia enfasi è sulla politica... Agli occhi dei revisionisti, gli eventi sono guidati da forze anonime e irrefrenabili; ai miei, il fattore decisivo è la volontà umana» – questo in sintesi l'approccio metodologico di Pipes. Perché cadde il regime zarista? A causa di un potere esternamente luccicante ma in realtà debole ed incapace. Perché trionfarono i bolscevichi? Attraverso un «classico colpo di stato moderno, compiuto senza il sostegno delle masse». Perché Stalin successe a Lenin? Perché Lenin «rifiutando di lasciare il volante... creò... le condizioni che resero inevitabile la salita al potere di un dittatore personale che risultò essere persino più crudele di lui».

Conseguenze dirette della rivoluzione russa secondo il *giudizio ponderato* dell'autore: il nazionalsocialismo, la seconda guerra mondiale, la decolonizzazione, la guerra fredda. Una prosa incalzante sostiene un'analisi che procede immune dal più infimo dubbio e fa di questo *pamphlet* un imperdibile distillato del più discutibile anticomunismo.

M.A.

Pier Paolo Portinaro
*Il labirinto delle istituzioni nella storia europea*

Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 346
ISBN 978-88-15-11083-1, Euro 20

La storia dell'Europa è soprattutto storia di un'eccezionale evoluzione istituzionale e costituzionale. Ricostruendo l'orgine delle attuali forme di governo europee, Portinaro ne mette a nudo anche l'intrinseca complessità. È innegabile, infatti, che l'autonomo spazio politico che gli Stati europei hanno faticosamente cercato di rivendicare, è stato plasmato su un insieme disomogeneo di progetti imperiali oltre che da una stratificata tradizione repubblicana. La fusione fra il modello della *polis*, il modello statale e quello imperiale non ha mai trovato una concreta attuazione. Tuttavia, proprio un'aspirazione di questo tipo è sempre stata alla base del processo evolutivo del vecchio continente. In questo senso il libro fornisce una sorta di mappa dell'immaginario politico europeo e delle sue concrete realizzazioni. Un intreccio di vie particolari, di tentativi falliti, di progetti incompiuti, di paradossi istituzionali, che costituisce la vera essenza delle attuali istituzioni politiche europee rendendo, al contempo, ancora più enigmatica la sua più profonda vocazione politica.

R.C.

# R

MARCO REVELLI
*Sinistra Destra.*
*L'identità smarrita*

Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. XXIII-272
ISBN 978-88-420-8325-2

Possono essere ancora utilizzate le categorie di destra e sinistra nel linguaggio politico corrente? La risposta data da Marco Revelli a questo interrogativo sembra essere negativa. Dopo aver orientato per lungo tempo il posizionamento di individui e gruppi, tale dicotomia appare oggi, per questo autore, del tutto appannata, incapace com'è di mantenersi al centro della pratica e del discorso politico della post-modernità.

*Sinistra Destra. L'identità smarrita*, l'ultimo lavoro di Marco Revelli, si apre con un capitolo, ancora tutto centrato sulla riflessione politica dell'ultimo tratto della modernità, in cui vengono presentati gli argomenti tradizionalmente addotti (in verità prevalentemente da destra) per contestare il valore di questa endiadi: da quello *storico* (i grandi movimenti politici, così come si danno, non riescono a essere omogenei e coerenti con i rispettivi idealtipi) a quello dell'*estinzione del conflitto* (preannunciata da Carl Schmitt e certificata, più di recente da Francis Fukuyama), da quello – di segno contrario rispetto al precedente – della *radicalizzazione del conflitto* (per il quale è ormai impossibile procedere ad un razionalizzazione stabile dello spazio politico secondo i criteri 'normativi' della logica parlamentare) a quello *'spaziale'* (la dimensione del politico non è più rappresentabile secondo il modello assiale-lineare, ma secondo quello sferico, dove ogni punto è equidistante dal centro), per concludere con l'argomento *'temporale'* (la nuova dimensione accelerata della temporalità, descritta da Jünger e Koselleck, fa in modo che ai tradizionali 'valori' della coerenza e dell'appartenenza si sostituiscano quelli dell'occasionalismo e dell'opportunismo).

La parte centrale del libro è dedicata ad una ricostruzione concettuale del campo lessicale costituito dall'antitesi destra/sinistra. In primo luogo tale endiadi viene identificata come struttura relazionale (capace cioè di qualificare lo spazio pubblico e non le qualità intrinseche dei soggetti politici). In questo senso si può dire che lo slittamento di un soggetto da una posizione all'altra non determina un venir meno del valore della distinzione. Successivamente si passa ad un'ampia ricognizione del suo significato, alternando considerazioni appartenenti alla storia politica a suggestioni tratte da altri ambiti del sapere (dall'antropologia alla neurologia). Per approdare, infine, (come recita lo stesso titolo del quarto capitolo) alla definizione di cinque criteri per identificare la destra e la sinistra. Il criterio temporale: mutamento *vs* stabilità, il criterio spaziale: uguaglianza *vs* gerarchia, il criterio decisionale: autonomia *vs* eteronomia, il criterio sociologico: *élite vs* classi subalterne, il criterio gnoseologico *'logos' vs 'mythos'* (dove, com'è evidente, il primo termine di ogni coppia oppositoria indica qualità proprie della sinistra ed il secondo della destra). All'interno del capitolo compaiono, poi, interessanti aperture d'orizzonte su questioni specifiche, cui viene affidato il compito di opacizzare la limpidezza delle distinzioni ora elencate, come nel caso del valore della libertà nelle posizioni politiche storicamente espresse dalla sinistra, stretta tra l'autonomia autoritaria del politico e l'eteronomia libertaria del sociale, tra il decisionismo normativo del piano e il determinismo spontaneistico del mercato.

Sulla scorta delle considerazioni sviluppate da Réné Rémond e Georges Lefranc in due noti lavori sulla destra e la sinistra in Francia, si chiude questa parte del libro, ancora tutta iscritta nella modernità. Revelli descrive, così, i modelli cui hanno fatto riferimento, nel corso del XIX e del XX secolo, le formazioni politiche di destra e di sinistra. 'Arche-

tipi', in qualche misura, tutti già definiti, nelle linee essenziali, in anni non lontani dell'Ottantanove francese. Così a tre destre: tradizionalista, orléanista e bonapartista, fanno riscontro, quasi in forma speculare, tre sinistre: liberale, democratica ed egualitaria (comprensiva di una componente 'sociale', propugnatrice di un primato della società sulla politica).

Gli ultimi due capitoli – «i più sofferti», per stessa ammissione dell'autore – riguardano il dibattito più recente, quello cioè che parte dall'ultimo decennio del secolo scorso ed arriva sino ai nostri giorni.

In questi anni, fatto abbastanza inconsueto, le critiche alla concludenza ed utilità di una distinzione tra destra e sinistra, sul piano dell'analisi e della pratica politica, sembrano provenire (con nuove argomentazioni) da autori che potrebbero essere collocati all'interno dello schieramento definito dal secondo elemento della coppia terminologica. Già dalla metà degli anni Ottanta, scrive Revelli, nell'ambito del nascente movimento ecologista, Alex Langer aveva dichiarato superato, per i verdi italiani, lo schema d'appartenenza destra/sinistra. Le battaglie ambientali, in un certo senso, sembravano essere collocabili con difficoltà in uno dei due campi. Più tardi autori come Christopher Lasch, Ulrich Beck e Anthony Giddens si sono incaricati di mettere in discussione, per ciò che riguarda la loro capacità discretiva, alcuni valori identitari, come quelli di progresso, sicurezza, solidarietà. Nella contemporaneità non è difficile, per questi scrittori, assistere ad una sorta di ribaltamento del significato che essi avevano assunto in epoca moderna. Un'inversione di senso che non solo confonde, ma mette radicalmente in discussione la stessa legittimità della riproposizione, in ambito politico, della classica dicotomia destra/sinistra.

La contestazione della validità di questa antitesi sembra arricchirsi, poi, di nuovi e determinati contenuti. Abbandonati o resi marginali i vecchi argomenti ripetuti dalla destra, è indubbiamente la rivoluzione spaziale di fine secolo (normalmente indicata con il termine globalizzazione) a conquistare il centro della scena. La nuova dimensione dello spazio assunta dalla contemporaneità rappresenta un elemento di profonda alterazione delle forme 'elementari' del politico, non meno che della dimensione spaziale della vita sociale (di cui l'eclissi della 'sfera pubblica' e la crisi dello Stato-nazione non sono che le epifanie più evidenti).

La lunga riflessione di Revelli si conclude con un capitolo intitolato *Lo spazio perduto della politica*. Il suo *incipit* chiarisce in maniera adeguata il senso delle considerazioni dell'autore: «La crisi della coppia 'Destra/Sinistra' ci ha dunque condotto lontano. Ben oltre il rassicurante scenario della 'fine delle ideologie', tanto caro ai commentatori mediatici e ai nuovi politici del disincanto. Certo non sul solido terreno di una politica finalmente pragmatica (perché libera dai vecchi vincoli valoriali) che alle parole preferisce il 'fare' efficiente. Piuttosto nelle sabbie mobili di una più generale e profonda 'crisi della politica-'in quanto tale».

Le ultime pagine del libro sono così dedicate da Revelli all'analisi di una serie di punti di frattura che hanno investito alcuni dei caratteri fondanti la modernità politica, sin dalla sua origine. La fine dell'eguaglianza come destino, la deriva oligarchica delle democrazie contemporanee, la crisi della rappresentanza intesa come crisi del rapporto pubblico/privato, la costituzione di uno spazio mediatico capace di depotenziare il valore delle forme della rappresentanza costituzionale a vantaggio di un'alienante rappresentazione per immagini (capace di assorbire la sfera relazionale ed emotiva degli individui) costituiscono gli snodi fondamentali di questa diagnosi, non certo rassicurante, sull'odierno stato di salute della politica.

P.M.

Angelo Rinella
*Cina*

Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 180
ISBN: 88-15-11004-6, Euro 10,50

Angelo Rinella, docente di Diritto costituzionale italiano e comparato nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università LUMSA di Roma, ha pubblicato per la collana «Si governano così» de il Mulino una delle rare monografie italiane dedicate alla Cina. Per il giurista europeo lo studio della Cina si presenta particolarmente arduo a causa dell'impossibilità di utilizzare le classiche categorie concettuali occidentali nell'analisi delle istituzioni di un paese la cui civiltà si è sviluppata parallelamente a quella europea, ma senza mai intersecarsi con essa. Civiltà di lingua non indoeuropea, il cui sviluppo storico non ha mai incrociato il proprio cammino con quello europeo o con quello arabo, la Cina presenta un modello di "buon governo" nettamente differente da quello occidentale e i cui elementi centrali sono il partito unico, la subordinazione del fenomeno giuridico al politico, la subordinazione dell'ordinamento giudiziario e l'accentramento, piuttosto che la separazione, dei poteri. Ciò nonostante, negli ultimi anni la Cina ha cominciato a rielaborare molti elementi dalla cultura occidentale: dai primi contatti con gli europei, nel XIX secolo, il popolo cinese ha mutuato la fiducia nella tecnica e nella scienza, in breve il concetto di progresso scientifico-tecnologico. Da allora la Cina ha guardato all'Europa come ad un modello da filtrare attraverso le sue chiavi interpretative, da rivisitare e non da riprodurre passivamente. Nell'ultimo ventennio la travolgente accelerazione economica cinese sembra aver capovolto i rapporti di forza con i paesi occidentali. Problemi sorgono, tuttavia, dal fatto che le spinte riformiste sembrano alimentate solo da sollecitazioni economiche: di conseguenza sembra divenire sempre più evidente una forte sfasatura tra la rapidità delle trasformazioni economiche e il ritmo meno sostenuto delle riforme politiche. Ad oggi le riforme politiche si sono limitate ad un incremento della produzione legislativa, ad un'accelerazione del processo di codificazione delle regole giuridiche ed all'introduzione di alcuni strumenti di democrazia di base nei villaggi e nelle città (comitati elettivi di villaggio o di quartiere). Tuttavia la strada appare ancora lunga poiché i suddetti strumenti di democrazia di base sono sempre saldamente nelle mani del partito comunista, mentre lo sforzo di restituire al diritto un ruolo centrale è limitato dal fatto che il diritto resta in Cina uno strumento della politica. Il volume si propone, pertanto, di fare chiarezza sul groviglio di contraddizioni sulle quali si impernia l'oscuro – per noi occidentali – sistema di governo cinese.

G. F.

# S

Roberto Scarciglia,
Dania del Ben
*Spagna*

Bologna, Il Mulino, 2005, pp. 158
ISBN 88-15-10516-9, Euro 10,50

Roberto Scarciglia, docente di Diritto costituzionale italiano e comparato nell'Università di Trieste, insieme ad una giovane studiosa, Dania del Ben, ha pubblicato per la collana «Si governano così» de il Mulino una monografia dedicata alla Spagna. Il testo segue la consueta impostazione della collana: dopo alcuni cenni sul contesto geo-economico spagnolo, un capitolo di carattere storico-costituzionale analizza l'evoluzione politica, ma soprattutto istituzionale di un paese che, dopo una sanguinosa guerra civile e la lunga esperienza del regime franchista, sembra finalmente potersi riagganciare al modello liberale della costituzione di Cadice del 1812, delineando i contorni di un modello costituzionale che dal 1978 ad oggi, per oltre 25 anni, ha dato ottima prova di sé superando indenne anche la minaccia di un colpo di stato del colonnello Tejero Molina, nel febbraio del 1981.

Un capo dello Stato moderato e consapevole dei limiti del proprio ruolo di garante della costituzione, re Juan Carlos di Borbone, si è ben presto rivelato l'inatteso perno intorno al quale si sono incardinate le nuove istituzioni, permettendo al giovane sistema politico-istituzionale spagnolo di assestarsi. Il nuovo assetto costituzionale ha così reso possibile un accelerato sviluppo socio-economico e ben presto la Spagna, paese a lungo isolato, è entrata in Europa dalla porta principale facendosi, altresì, portatrice di un dinamismo smarrito nel vecchio continente. Un accurato studio è dedicato all'analisi della forma di Stato e della forma di governo, al complesso sistema politico ed elettorale spagnolo, con particolare attenzione al ruolo del partito socialista. Uno spazio di rilievo è dedicato, inoltre, allo studio delle fonti del diritto, al sistema giudiziario e all'apparato dei diritti (libertà, *habeas corpus*, diritti sociali, doveri costituzionali, forme di garanzia e strumenti di protezione dei diritti e delle libertà), aspetti particolarmente rilevanti per un paese che, uscendo da una dittatura, ha avviato la costruzione del suo *welfare state* con notevole ritardo rispetto ai vicini continentali. In conclusione, due aspetti concorrono a fare della Spagna il più dinamico laboratorio politico-istituzionale europeo: primo, le recenti proposte di riforma del bicameralismo tese a potenziare il Senato, punto debole dell'ordinamento spagnolo; secondo, la flessibilità di un impianto costituzionale che ha lasciato massima libertà nella scelta del modello di organizzazione territoriale e che tutela come elementi costitutivi dell'identità spagnola le differenze linguistiche, culturali, politiche ed istituzionali esistenti tra le varie Comunità autonome. La consueta, ma sempre utilissima tavola cronologica politico-istituzionale conclude il testo.

G.F.

Hagen SCHULZE
*La Repubblica di Weimar*
*La Germania dal 1918 al 1933*

Bologna, Società Editrice Il Mulino, 2004, pp. 538
ISBN 88-15-04121-4, Euro 29

È possibile un paragone tra la prima repubblica tedesca e quella attuale? «Sostanzialmente no» – questa l'opinione di Schulze. Eppure – «niente Bonn senza Weimar».

L'autore raccoglie e sintetizza in questo corposo volume ampia parte delle acquisizioni storiografiche sul primo esperimento democratico tedesco, inserendosi a pieno titolo nel più recente dibattito che ripensa le radici e l'identità della Germania come nazione moderna.

La prima parte del libro delinea la «scena», il contesto politico e diplomatico, sociale ed economico, oltreché istituzionale, in cui gli attori storici si trovano ad operare nel tentativo di dare corpo alla ricostruzione in senso democratico di una Germania appena uscita, sconfitta, dal primo conflitto mondiale.

Nella seconda parte si analizza invece il "dramma" che dopo la disfatta del '18, la rivoluzione spartachista, i ricorrenti tentativi di colpo di stato e le ripetute crisi economiche porta alla presa del potere da parte dei nazionalsocialisti nel '33.

La terza e conclusiva parte, quella più personale e critica, pone l'accento sulle responsabilità, anche di tipo personale, da parte dei protagonisti della scena politica e istituzionale, mirando a fare di Weimar un monito contro derive antidemocratiche considerate a torto ineluttabili.

M.A.

Michael STOLLEIS
*L'occhio della legge. Storia di una metafora*

Edizione italiana a cura di A. Somma
Roma, Carocci, 2007, pp.122
ISBN 978-88-430-4205-0, Euro 13

A poca distanza dall'uscita di *Das Auge des Gesetzes. Geschichte einer Metapher* (Beck, 2004), il lettore italiano può adesso leggere, con opportuna tempestività, la traduzione (con in più un saggio successivo del 2005, *In Namen des Gesetzes*) dell'affascinate ricerca "visiva" di Michael Stolleis

che riesce a cogliere con raffinato acume la profondità e i significati reconditi di una metafora (l'occhio della legge) che riempe di sé contesti, immagini e discorsi complessi. Non era certo semplice districarsi lungo un percorso che affonda le proprie radici nella tradizione antica, egiziana e giudaico cristiana. L'occhio di un essere superiore, onnisciente, vigilante, provvido, iconografia di un dominio necessario che, a seconda delle tradizioni e dei contesti, si inserisce all'interno di enigmatiche rappresentazioni, è la matrice comune. Utilizzando con maestria gli strumenti concettuali dell'iconologia – che il curatore dell'edizione italiana, Alessandro Somma, riconduce all'*iconic turn* e alla possibilità/necessità di *rappresentare* il diritto –, Stolleis enfatizza e discute il passaggio cruciale del moderno che individua nella "filiera" Stato, sovranità, legge, *Polizei*, benessere i termini fondamentali.

Dal terreno del sacro, attraverso la dinamica funzionale della teologia politica, l'occhio di Dio e della *iustitia* si identifica sempre più con l'occhio del sovrano terreno che vigila sul bene dei sudditi. Il governo della legge codifica i comandi del sovrano e li "secolarizza". «In tal senso la legge è realmente un'entità teologica secolarizzata. In quanto norma astratta, emanata dall'alto per un numero indefinito di casi, è il prototipo dell'agire divino» (p. 67). La legge è il nuovo Dio, è appunto sovrana, e proprio per questo rischia, a sua volta, di non avere limiti. Le costituzioni moderne diventano uno strumento privilegiato per contenere e orientare la legge.

Tra Otto e Novecento l'occhio perde il suo fascino e nella stagione delle dittature diventa il suo contrario allorché l'immagine onnisciente viene messa al servizio del controllo totalitario della vita pubblica e privata dei cittadini.

L. L.

Irene Stolzi
*L'ordine corporativo. Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell'Italia fascista*

Milano, Giuffrè, 2007
ISBN 88-14-13401-4, Euro 46

Il fallimento istituzionale del corporativismo può accreditare l'idea di una vocazione soltanto autoritaria del fascismo, tuttavia c'è una linea di pensiero giuridico non ideologizzato che "investe" sull'ordinamento corporativo in quanto occasione per «liberare il giurista dai lacci dell'esegesi, dal culto obbligato delle forme, ma anche per chiudere con il precedente schema di organizzazione dei poteri [...] la via prescelta per ripudiare l'individualismo ottocentesco e per rivendicare alla cultura giuridica un ruolo di maggior protagonismo sociale».

La scienza giuridica s'interroga sul problema cruciale del rapporto tra diritto e valori ed è l'occasione per prendere le distanze dal formalismo e attuare il legame tra ordinamento e disciplina.

Il problema del rapporto tra diritto e progettualità politica è anche quello del rapporto tra storia degli ordinamenti e storia della disciplina.

Il pensiero giuridico sul corporativismo offre una revisione della rappresentazione ottocentesca dell'ordine giuridico: nel teorizzare l'ordinamento la scienza giuridica trova, cioè, l'occasione storica per emanciparsi da un lato dal modello individualistico della convivenza e dall'altro dal tradizionale ruolo del giurista.

Le norme corporative, infatti, ricordano la funzione tradizionalmente svolta dagli *usi*, perchè la norma corporativa è sanzionata e riconosciuta dallo Stato, ma è prodotta dal gruppo organizzato, scaturisce da un processo di mediazione tra Stato ed enti sociali.

M.S.

Luca Stroppiana
*Stati Uniti*

Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 184
ISBN 88-15-10516-6,Euro 10,50

La collana «Si governano così» de il Mulino si arricchisce di un nuovo contributo che permette a Luca Stroppiana,

giovane studioso di Istituzioni di diritto pubblico e di Diritto pubblico comparato presso l'Università di Firenze, di pubblicare una monografia ottimamente strutturata sugli Stati Uniti. Sulla scorta dell'ormai collaudata struttura della collana, dopo alcuni cenni preliminari sui tratti principali del dinamico e multirazziale contesto geo-economico statunitense, un'approfondita analisi storico-costituzionale conduce agevolmente allo studio della forma di governo presidenziale così come strutturata dalla carta costituzionale del 1787 che, nonostante le innovazioni introdotte nel corso della sua vita bicentenaria, conserva ancora pressoché intatta quell'intelaiatura originaria che ha accompagnato il paese attraverso la Seconda Guerra mondiale e la guerra fredda, contribuendo a rendere gli USA un baluardo delle liberaldemocrazie. Un'accurata analisi è dedicata al complesso sistema politico ed elettorale statunitense, così come alle ragioni ed alle forme del federalismo americano. Uno spazio rilevante è dedicato ai diritti e al sistema giudiziario, con una particolare attenzione all'evoluzione del modello del *judicial review* che, a partire dalla nota sentenza *Marbury vs. Madison*, si è andato configurando come un autentico prototipo di giustizia costituzionale. Un capitolo conclusivo è dedicato allo spinoso problema delle relazioni internazionali *post* 11 settembre e al conseguente delicato – quanto instabile – compromesso tra diritti e sicurezza, stato di diritto e guerra globale al terrorismo. Il testo si conclude con un'utile tavola cronologica politico-istituzionale.

G.F.

# La revista electrónica «Historia Constitucional»

IGNACIO FERNÁNDEZ SARASOLA

La revista electrónica "Historia Constitucional" (http://hc.rediris.es) y http://www.historiaconstitucional.com) está coeditada por la Universidad de Oviedo (http://web.uniovi.es) y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (http://www.cepc.es), este último adscrito al Ministerio de la Presidencia, y cuenta con el apoyo técnico de Rediris, organismo dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (http://www.csic.es).

El director de la revista es el Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, especialista de esta disciplina en España, a la que ha dedicado veinticinco años de estudio, plasmados en más de un centenar de publicaciones. La revista cuenta además con un Comité Científico internacional integrado por algunos de los más relevantes y prestigiosos especialistas de la historia constitucional: Clara Álvarez Alonso (Universidad Autónoma de Madrid), Miguel Artola (Real Academia de la Historia, Madrid), Robert Blackburn (King's College - London), Braz Augusto A. Brancato (Universidade Catolica do Rio Grande do Sul), Roberto Breña (Centro de Estudios Internacionales, Colegio de México), José Carlos Chiaramonte (Universidad de Buenos Aires), Bartolomé Clavero (Universidad de Sevilla), Pietro Costa (Università di Firenze), Pedro Cruz Villalón (Universidad de Sevilla), Horst Dippel (Kassel Universität), Antonio Elorza (Universidad Complutense de Madrid), José Antonio Escudero (Real Academia de la Historia, Madrid), Javier Fernández Sebastián (Universidad del País Vasco), Paolo Ferreira da Cunha (Universidade do Porto), Maurizio Fioravanti (Università di Firenze), † François-Xavier Guerra (Université de Paris I), Charles A. Hale (University of Iowa), António Manuel Hespanha (Universidade Nova de Lisboa), Carmen Iglesias (Real Academia de la Historia, Madrid), Lucien Jaume (CNRS - Paris), Luigi Lacchè (Università di Macerata), Alain Laquièze (Université d'Angers - Francia), Andrés Lira (Centro de Estudios Históricos, Colegio de México), Roberto

Martucci (Università del Salento), Jorge Miranda (Universidade de Lisboa), Alejandro Nieto (Universidad Complutense de Madrid), † Valentín Paniagua Corazao (Universidad Católica de Perú), José María Portillo (Universidad de Santiago de Compostela), Andrea Romano (Università di Messina), Simonetta Scandellari (Università di Ferrara), Michel Troper (Université Paris X - Nanterre), Dieter Wyduckel (Technische Universität, Dresden).

***

Cuando en el año 2000 nace la revista electrónica "Historia Constitucional" trata de llenar un vacío en esta disciplina ya que, si bien abundaban las revistas de historia política, historia del pensamiento político, e historia del Derecho y de las instituciones, no existían revistas especializadas dedicadas a la historia constitucional. Algo que, por fortuna, se ha paliado también gracias al prestigioso "Giornale de Storia Costituzionale" del Laboratorio Antoine Barnave de Macerata, lo que muestra el desarrollo y la iniciativa de la historia constitucional en España e Italia.

La novedad de la revista no sólo reside en la materia a la que se dedica, sino también en su formato exclusivamente electrónico. Apostando por las nuevas tecnologías, la revista se difunde gratuitamente por Internet, simplemente con acceder a su dirección (http://hc.rediris.es). El éxito de este formato – tan poco habitual en Europa dentro del mundo de la historia – se ha visto ratificado por las más de cuatrocientas consultas diarias que recibe la revista. Igualmente, es el primer registro que se obtiene de la búsqueda del concepto "historia constitucional" en cualquiera de los buscadores web (Google, Yahoo, Altavista). La revista está referenciada en más de 200 webs, tanto públicas como privadas.

La revista posee una periodicidad anual (publicándose en el mes de septiembre), y en ella se publican los textos en su idioma original, siempre que éste sea español, italiano, inglés, francés, portugués o alemán, debiendo sujetarse a unas reglas de edición (http://hc.rediris.es/publicar.htm). A efectos de garantizar la calidad de lo publicado y de ajustarse a los parámetros de objetividad científica, todo original recibido se somete a un proceso de evaluación por parte de dos miembros del Comité Científico especialistas en la materia. Las posibles discrepancias en el informe que emitan se solventarán a través de la remisión del texto a un tercer profesor, siendo posible la evaluación externa siempre que lo solicite algún miembro del Comité Científico.

***

"Historia Constitucional" lleva publicados hasta el momento siete números, en los que ha visto variar e incrementarse sus secciones. Como apartados fijos, ésta incorpora una sección de "Artículos", subdividida en apartados para una mejor organización de los originales publicados. Generalmente estos apartados son geográficos (Estados Unidos, Europa, Iberoamérica, España) pero en ocasiones también se han incluido apartados monográficos sobre un tema ("La construcción histórica de la ciudadanía", en el número 6; o "150 aniversario de Álvaro Flórez Estrada", en el número 5; "Metodología de la

historia constitucional", en el próximo número 8). En este sentido, la revista ha servido también para acoger los resultados de Congresos y Seminarios, incluidos en apartados propios. Junto a la sección de Artículos – sin duda el alma de la revista – también son secciones fijas las dedicadas a las "Notas" y a las "Recensiones".

Destaca que en estas tres secciones siempre se ha logrado una internacionalidad de la revista, puesto que generalmente en cada número figuran originales en al menos tres idiomas, escritos por autores de una gran variedad de países. Con ello, trata de subrayarse la universalidad de la historia constitucional, contribuyendo a compartir y dar a conocer experiencias de países muy diversos. De ahí que la revista, como define su propio director en la página de presentación de la web sirva como "un lugar de encuentro anual para todos los investigadores dedicados a la historia constitucional, cualquiera que sea el país del que provengan y el campo científico del que procedan: Derecho Público, Historia del Derecho y de las Instituciones, Historia del Pensamiento Político, Historia Moderna y Contemporánea, y Ciencia Política" (http://hc.rediris.es/presentacion.htm).

La revista se complementa con otra sección fija, en este caso de carácter documental, dirigida a recopilar textos constitucionales históricos. En sus siete números esta sección se ha dedicado a las Constituciones revolucionarias (Estados Unidos, Francia 1791, Polonia 1791 y Cádiz 1812), a las primeros documentos constitucionales británicos (1215-1701), a las primeras declaraciones de derechos francesas y norteamericanas, a la Sentencia Marbury vs. Madison (en el segundo centenario de su formulación por John Marshall), al constitucionalismo de entreguerras (Constituciones de México, Weimar, Austria y España) y al constitucionalismo napoleónico (en dos series: Constituciones francesas y Cartas Otorgadas). A partir del número 8 esta sección se sustituirá por un enlace a un recurso más ambicioso: la Biblioteca Virtual de Historia Constitucional "Francisco Martínez Marina". Esta Biblioteca Virtual – la primera de Europa especializada en este género – ofrecerá la posibilidad de consultar y descargar gratuitamente en formato pdf libros escaneados de los fondos bibliográficos de la Universidad de Oviedo, uno de los más ricos de España en historia constitucional.

Finalmente, la revista ofrece dos secciones que no tienen un carácter permanente: "Informes" y "Entrevista". En la primera se ofrece al lector noticia de bibliotecas, centros, revistas, conferencias o instituciones que se dediquen a la historia constitucional. En esta sección, por ejemplo, se ha dado cumplida noticia de las actividades del Laboratorio "Antoine Barnave" di Storia Constituzionale, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, del Centro di Studi per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno o del Centro per gli studi storici italo-germanici – Italienisch-Deutsches Historisches Institut di Trento. Igualmente se ha informado del portal web "La Constitución española de 1812", de los proyectos relacionados con la historia político-conceptual e intelectual iberoamericana y de la revista "Giornale di Storia Costituzionale".

Por lo que se refiere a las entrevistas, "Historia Constitucional" ha tenido el privilegio de contar con las intervenciones de dos de los más reputados profesores de Europa, como Ernst-Wolfgang Böckenförde y Michel Troper, quienes profundizaron sobre su trayectoria intelectual y la metodo-

logía de la historia constitucional. En los sucesivos números se realizarán nuevas entrevistas a los más prestigiosos historiadores del constitucionalismo.

***

Para finalizar, conviene señalar algunos datos técnicos de la revista, imprescindibles habida cuenta de su formato electrónico. Los textos publicados – artículos, notas, recensiones, informes o entrevistas – se ofrecen al lector en un doble formato: en html (como página web) y en versión pdf. Los textos aparecen divididos en parágrafos, a efectos de citación. La revista incorpora, además, la posibilidad de descargar todo el volumen en formato pdf.

Las comunicaciones con la revista – envío de originales, solicitud de información... – se efectúan a través de correo electrónico (historiaconstitucional@gmail.com).

*Datos técnicos:*

Nombre de la revista: Historia Constitucional.
ISSN: 1576-4729
Editores: Universidad de Oviedo (España), Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
Director: Joaquín Varela Suanzes-Carpegna
- Secretario: Ignacio Fernández Sarasola

URL:
http://www.historiaconstitucional.com
http://hc.rediris.es

Correo electrónico:
email@historiaconstitucional.com
historiaconstitucional@gmail.com
Periodicidad: anual (mes de septiembre)

ISSN 1593-0793

**eum** edizioni università di macerata

ISBN 978-88-6056-027-8

9 788860 560278

Euro 22,00